STORIA
D' ITALIA
DEL MEDIO-EVO

DI CARLO TROYA.

VOL. IV.

PARTE II.

CODICE DIPLOMATICO LONGOBARDO.

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.
1853.

CODICE
DIPLOMATICO LONGOBARDO

DAL DLXVIII AL DCCLXXIV

CON NOTE STORICHE OSSERVAZIONI E DISSERTAZIONI

DI CARLO TROYA

ORDINATE PRINCIPALMENTE A CHIARIR LA CONDIZIONE DE' ROMANI
VINTI DA' LONGOBARDI E LA QUALITÀ DELLA CONQUISTA

TOMO SECONDO

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.
1853.

PREFAZIONE.

Il Comento all'Editto di Rotari è compiuto; una, cioè, delle tre fatiche imprese a chiarir le condizioni civili de' Romani, vinti da' Longobardi. Nè tarderà guari a compirsi l' intero lavoro del Codice Diplomatico Longobardo. Ben tosto adunque potrò ricondurmi alle narrazioni della Storia insino a Liutprando, e giungere a liberarmi d'ogni mio debito: poichè ai tempi di quel Re termina l' inchiesta sulle qualità civili e politiche de' vinti, non che sugli effetti della conquista d'Alboino e de' Duchi. Una Storia novella di sì fatte qualità comincia con Liutprando; Storia, che in mirabil modo illustra i fatti occorsi fino alla Legge Liutprandea sugli Scribi. Per mezzo di questa i Longobardi entrarono a parte del concetto Latino, e si volsero al *pubblico uso* del Dritto Romano in tutto ciò che desso non opponeasi all' Editto di Rotari, e che procedea dalle particolari loro convenzioni, stabilite con qualunque scrittura innanzi a' Notari. Così a mano a mano la loro agreste vita della Germania mutossi prima in Pannonia, quando e' si convertirono all'Aria-

nesimo per opera de' Goti; ma poscia, ed assai più, in Italia, quando la Cattolica verità balenò alle lor menti, ed il Romano Dritto, insinuatosi ne' lor desiderj, si fece ad informare i loro costumi.

Un'altra sorgente di grandi mutazioni presso i Longobardi furono le Leggi e gli usi de' Bavari, che Teodolinda introdusse, mentre reggeva i freni del Regno in nome del figliuolo Adaloaldo, e che poi si svolsero ampiamente durante la dominazione così del suo nipote Ariberto I.°, come soprattutto de' suoi pronipoti Bertarido e Cuniberto degli Agilolfingi. Qui giova ripetere ciò che altrove io scrissi (1) del Dritto Bavarico:

» Popolo insigne quanto all' Italia fu il Ba-
» varo, una parte de' quali sembra essersi com-
» posta degli Ermunduri, sì cara fra tutt' i
» Barbari a' Romani, ed i soli a cui permet-
» tevasi di valicare il Danubio armati per di-
» morar in Augusta della Vindelicia. Quando
» il nome d' Ermunduri cominciò a venir me-
» no, sembra che una qualche loro tribù in-
» corporata si fosse ne' Boiovarj o Bavari: ciò
» risponde ottimamente alla Romana indole
» di molte fra le Barbariche Leggi, ed all' a-

(1) Storia d' Italia, II. 529. (A. 1846).

» more che ne' secoli seguenti ebbero per esse
» i molti Bavari, saliti sul trono Longobardo
» in Italia, e massimamente Liutprando; alto
» Re, che solo avrebbe potuto restituire, ma
» non restituì, le forze fallite da lunga sta-
» gione alla stirpe Longobarda ».

Quali fossero le simiglianze tra le Romane Leggi e quelle de'Bavari, l'ho detto in varj luoghi della Storia d'Italia, e più ampiamente lo dirò in una particolare *Dissertazione*, che avrà il titolo di *Bavarica*. Ma già tutti comprendono come in breve ora l' Editto di Rotari si venne piegando ed affievolendo in molte parti, battuto dal doppio vento dell' intelletto Latino e delle volontà de' Bavari dominatori. Molti effetti del soffio di tali venti scorgonsi ne'cinquanta Numeri, onde si compone la Seconda Parte, che or viene in luce, o, se si vuole, il Secondo Tomo del Codice Diplomatico Longobardo. Le Carte Cremonesi vi tengono il primo luogo; ed egli è un gran contento per chi ama sì fatti studj veder l'enfiteusi Romana penetrare (*Num.310*) fin dal 650 ne' contratti Longobardi, non essendo Rotari ancor morto; pattuita da un uomo di sangue Longobardo, o certamente Barbarico, qual'era il figliuolo d'un Duca di Cremona; Catald, vo' dire, Arcidiacono di Santa Maria in quella città.

Un Clero copioso e cospicuo v' officiava; il quale si divideva in Preti di *sangue Longogobardo* e di *sangue Romano*; ma ridotti gli uni e gli altri ad una stessa *cittadinanza Longobarda*, e soggetti ad un medesimo *guidrigildo*, il quale s'avrebbe dovuto apprezzare secondo i varj gradi Ecclesiastici, ond'era insignito un Arciprete, un Arcidiacono, un Cantore, un *Vicedomino*, ed un *Vidamo*, essendochè frequente nelle Carte Cremonesi si ascolta la menzione del titolo e dell' officio di *Vidamo*. La vita del Longobardo Arcidiacono Catald, perchè nato da un Duca, doveva più caramente costare che non quella d' un Arcidiacono Germanico, uscito da meno splendidi genitori; e l'altra d'un Arcidiacono di *stirpe Romana*, qual sembra essere stato il Prete Grazioso, che nel 666 arricchì d'alquanti doni la sua Chiesa (*Num. 333*) di Santa Maria Cremonese. Il testamento dettato nel 685 da Erirprando, altro Duca di Cremona, dispone d'alcuni danari a favore della medesima Chiesa (*Num. 350*); insigne testimonianza de' mutati costumi, allorchè non erano trascorsi quaranta due anni dopo la pubblicazione dell'Editto, cotanto avverso ad ogni fazione di testamento.

Più rilevanti, s'egli è possibile, riescono le Carte Cremonesi, dopo il 685, da pubblicarsi

nella Terza Parte o nel Terzo Tomo di questo Codice Diplomatico; fra le quali fin da ora io vo' accennare ad un Atto di Manomissione d'una famiglia numerosa di servi, celebrato da'Preti di Santa Maria. Affermano costoro, esser eglino tanto di *sangue Romano* quanto di *sangue Longobardo* (EX GENERE ROMANORUM ET LANGOBARDORUM); ma tutti vivono, perchè tutti *cittadini Longobardi*, secondo il Longobardo Editto di Rotari, e però parlano di affrancar cotesta famiglia servile *con le quattro vie*, prescritte da quel Re. In niun luogo come nelle Carte di Santa Maria di Cremona si vede meglio co' proprj occhi e con le mani si tocca in qual maniera tutte le razze diverse, abitatrici del Regno Longobardo, eransi del pari condotte ad una medesima *cittadinanza* e *Legge Longobarda* prima della Liutprandea degli Scribi; e come ciascuna città del Regno somigliava perfettamente ad un Capitolo di Preti e di Canonici, dove, in più piccolo spazio, avvenivano le stesse cose, amministrandosi gli averi Ecclesiastici con lo stesso modo tenuto per quelli del Comune *unico Longobardo*, sebbene abitato da uomini delle stirpi le più diverse.

Il mio Comento all'Editto di Rotari (*Num. 313*) metterà in piena luce questi fatti, che divengono palpabili ne' Documenti del Co-

dice. Da per ogni dove per entro vi si scorge, che l'Editto intero fu Legge *territoriale* verso tutti gli abitanti del Regno di Rotari. Ma non tacqui di volersi tenere quasi per inutile una sì fatta lenta ed affannosa dimostrazione, a far conoscere, che ogni ciascuna delle 390 Leggi di Rotari riescono per lor propria indole comuni *a tutt' i sudditi di quel Re*; poichè a tutti essi veramente si distende il memorabile Atto di quella promulgazione per *gairenthinx*: parola solenne, o simbolo de' Longobardi nel punto di pubblicare per la prima volta in iscritto le loro Leggi. Comunque ciò sia, il Comento è finito; nè io mi pento d'aver mantenuto le cose da me promesse, quantunque diventate inutile: ma tali forse non erano quando io il promisi.

I.

Molte *Osservazioni* ho premesso, molte soggiunto al Comento sull' Editto; non inopportune a fugar qualche lieve nube, che avesse potuto affacciarsi all' intelletto contro la verità esposta dell'*unica cittadinanza*, e dell' *unica Legge Longobarda* nel Regno conquistato da' Barbari. Qui suole dirsi, che non essendovi state Leggi scritte appo essi prima di Rotari, niuna poteasene dar da' Longo-

bardi a' vinti Romani; e che però egli era mestieri di lasciar viver costoro col Dritto Romano. Ma la necessità d'incorporare in se i vinti popoli e le soggiogate nazioni era divenuta natura da lunga età, e fin dalla lor dimora in Mauringa, presso i Longobardi. Non poche di sì fatte incorporazioni annoverai (Si vegga l'*Osservazione* V al prec. Num. 74); i molti esempj, cioè, dell'essersi trascelto un numero de' vinti, Romani o non Romani, al quale si concedesse la cittadinanza, ovvero il titolo al *guidrigildo* Longobardo, per accrescere il numero de' guerrieri, cacciando il rimanente de' vinti nella servitù Germanica e nell'*Aldionato*. Laonde gli eletti a ricevere il dono Barbarico di tal *guidrigildo*, ebbero il *pubblico uso* dell'armi e combatterono in difesa del Regno Longobardo: vidersi ammessi come guerrieri agli onori ed agli Officj; ottennero ciascuno la sua porzione delle terre d'Italia, fornite d'*Aldj* e di servi alla Germanica; e ritennero qualche volta il dominio delle proprie, ma con titolo e qualità di Longobardi. Qual maraviglia perciò, che i vincitori assoggettato avessero un popolo vinto a vivere con le *Cadarfrede*, innanzi di scriversi da Rotari l'Editto? (Si veggano l'*Osservazioni* VII. VIII. IX. X. al Num. 74). Per non breve spazio di tempo que' vincitori

credettero di render felice in Italia con la partecipazione delle *Cadarfrede* qualunque Romano incorporato nella lor cittadinanza; oscura turba, che io cercai distinguere accuratamente da ogni altra col nome di Romani *patteggiati* o *Longobardizzati*.

Vorrebbe il Consiglier Poggi chiamarli Romani *Raccomandati*; al che io non m' oppongo; ma non posso nè debbo consentirgli, che l' effetto di tal *Raccomandazione* fosse stato di lasciarsi loro il *pubblico uso* del Dritto Romano; *pubblicità*, nella quale sta solo, e non altrove, la questione chiamata Longobarda, sendochè non si contrasta d'aver i *Raccomandati*, gli *Aldj* ed i servi di *sangue Romano* adoperato privatamente ne' penetrali di lor casa e nelle particolari faccende il Dritto Romano (*Vedi* l' additata *Osservazione* X). Tristi dipinture si fanno dal Poggi delle miserie civili e politiche di tali *Raccomandati* Romani; pur egli crede, che coloro si fosser venuti agevolmente consolando col *pubblico uso*, da me negato, del Romano lor Dritto. Ma solo del Poggi è il peso ed il debito della pruova; ed anche nel caso, che somministrarla e' potesse coi Documenti più validi, ciò che non fa, sì fatti Documenti avrebbero perduto qualunque forza solo all' apparire dell' Editto di Rotari.

Sia stato perciò quel che più il Poggi vuole de' vinti Romani prima del 643; da quell' anno in poi tutte le disuguaglianze civili e politiche, se pur se ne vide, fra le varie razze dei popoli abitatori d'Italia, sparirono; tutte le cittadinanze, fuori dell'unica Longobarda, si dileguarono; tutt'i Codici e Germanici e Romani, soprattutto il Giustinianeo, udironsi aboliti da Rotari, che obbligò indistintamente i suoi *sudditi* abitanti del Regno ad una pari e comune osservanza del suo Editto. La sorte dei vinti Romani ci rimanga pur ignota prima di quel Re: dopo lui, un ampio e continuo solco di luce fuga le tenebre, nè altro ci pone dinanzi agli occhj se non i Romani *patteggiati*, ovvero *Longobardizzati* o perchè Sacerdoti o perchè guerrieri, ed i Romani divenuti *Aldj* e servi nel Regno Longobardo; privi sì gli uni e sì gli altri del nome stesso di Romani per magistero dell'Editto, quantunque l'avessero conservato ne'privati negozj e ne'quotidiani affari dell'intima lor vita.

Dopo Rotari niuna di quelle nubi leggiere, onde io testè favellava, offusca gli sguardi, e niun dubbio turba le menti nella contemplazione dell'orrido vero, che i vinti perdettero e la cittadinanza ed il natío Dritto e fino l'appellazione legale di Romani. Pur grande per-

plessità parvemi essersi generata negli animi di alcuni discreti e studiosi uomini per un Diploma, stampato dal Margarini, del Re Adelchi. Era il dì 11. Novembre del 772, o piuttosto del 773, quando egli privilegiò i matrimonj de'servi di Santa Giulia di Brescia e delle *donne Romane*; volendo, che queste a cagion di tali nozze non fosser punite, nè ridotte in servitù, secondo l'Editto. *Romane* o *Guarganghe*, io risposi (1), cioè *straniere cittadine*, suddite dell'Imperio, e venute a maritarsi co'servi del Regno Longobardo, erano sì fatte donne, alle quali Adelchi stendea la mano soccorritrice. Cotal risposta rimovea le punte dell'argomento addotto contro la mia opinione, ponendo in forse d'essere Longobarde le contrade native delle donne. Ciò non basta, mi scrisse l'Odorici; errò il Margarini, e non sussiste il fatto delle *Romane*: la Pergamena, copiata da quel Benedettino, è del nono o del decimo secolo, ed ivi contiensi un *Apografo* dell'Adelchiano Diploma, ove non si parla di *Romane donne*, ma sì d'*Arimanne*, cioè di *libere donne Longobarde*, che sposassero alcuno de'servi di Santa Giulia. Una Carta Cremonese del 712 si troverà scritta per assolver le donne *libere* maritate co'servi, e col medesimo indirizzo della

(1) Discorso de' vinti Romani, §. CLXXXVII.

correzione additata dall'Odorici; al quale non so come riferir grazie degnamente per questo nuovo suo beneficio dopo le tante bontà, ch'egli ebbe in pro de' miei studj. La Pergamena del Margarini è ora la XXII.ª tra le Quiriniane, trascritte e riordinate dall'Odorici; già pronte all'uopo del suo *Codice Diplomatico Bresciano*. Tal'è l' oprare de' valentuomini d'Italia; l'Odorici, sì poco disposto a credere d'essersi a' vinti rapita la lor *cittadinanza* e la lor *Legge Romana*, s' affretta non richiesto a darmi le più schiette notizie sulla vera lezione del Diploma d' Adelchi.

Quando all'Odorici ed al Rezzonico verrà il mio Comento sull' Editto di Rotari tra le mani, vedranno essi almeno (e questo è gran premio per me), che io nulla trascurai secondo le mie forze per chiarir la questione Longobarda: vedranno di che momento nel trattarla siano le Carte Cremonesi del Morbio. Le cinque fin qui da me pubblicate del 624, del 640, del 650, del 666 e del 685, sono, dopo i Diplomi di Bobbio, le più antiche d'Italia. Quella del 685 (*Vedi* Num. 349) va di pari passo con la Lucchese di Faulone, stampata dal Muratori e più correttamente dal Bertini. Poche me ne rimangono ancora del settimo secolo; con le quali congiungerò alcune Iscri-

zioni; poche, ma valevoli a far conoscere quanta e quale diversità intercedesse tra la natura de'Longobardi fino a' giorni della Reina Teodolinda, moglie d'Agilulfo, e la natura dei Longobardi stessi da que' giorni fino agli altri di Rotari: come indi si rimutò pressocchè intera la Longobarda indole mercè la Religione Cattolica e la Signoria de'Bavari fino alla Legge degli Scribi, ove la questione Longobarda, mi sia permesso il ripeterlo, finisce veramente: ove il Dritto Romano de' vinti d'Italia conquista i vincitori. Sì, li conquista; ma senza mutar la *cittadinanza Longobarda*, caduta in sorte ad alcuni tra' vinti Romani, ovvero a' *patteggiati* o *Longobardizzati*; senza mutar la condizione degli altri vinti Romani, ridotti alla servitù Germanica ed all' *Aldionato*; senza mutar le qualità generali degli stranieri o *Guargangi*, costretti da Rotari a vivere secondo l'Editto Longobardo. Nondimeno i *Guargangi*, che dopo il 727 andavano da Roma, da Napoli, da Ravenna e da Venezia nel Regno Longobardo, vi trovarono promulgata la Legge degli Scribi; ed al pari de'Longobardi veri vissero col Dritto Romano in tutto ciò che si potea ridurre a patti scritti nelle Carte innanzi ad un Notaro.

Impotente nondimeno per molti secoli riuscì

l'intelletto Romano ad abolire i costumi non dirò solo de' giudiziarj duelli, ma eziandío dei *Sagramentali*. Di questi ultimi ragionai lungamente nelle Note all'Editto di Rotari, ma non quanto la materia chiedeva; e più mi rimane a dir nella Storia. Credo, che nella trattazione d'una sì larga materia non inutile tornerà la memoria delle Consuetudini di Bari del 1550 e d'un giudizio Polacco del 1546, lasciataci dall'Atellano e Barese Giureconsulto, Vincenzo Massilla; in presenza del quale il Re Sigismondo chiamò i *Sagramentali* o *Giuratori*, acciocchè dal detto loro pendesse la vita o la morte d'una donna, tenuta rea d'aver insieme con altri ucciso il marito. E costoro doveano essere cinque parenti più prossimi dell'ucciso (*Vedi* seg. pag. 328-329). Che poteano sapere, domanda il Massilla, che poteano saper d'un occulto delitto i *Sagramentali* per dichiarare d'essere innocente o rea l'accusata? Eppure col detto di chi non sapeva, e non potea sapere i fatti, giudicavasi nella metà del decimo sesto secolo in Polonia; col detto dei *Giuratori* giudicavasi nella Città di Bari, stata, egli è vero, un *Gastaldato* de' Longobardi, ma poi posseduta per lunga età da' Greci Bizantini e da' Normanni. Sì diuturne dominazioni di nuove genti non avean potuto sveller di Bari

l'uso de' *Sagramentali*; e ben notava il Massilla, che questo procedeva in danno de'Baresi dalla *feccia Longobarda*, contenuta nella Legge 364 di Rotari.

L'estimativa, ossía il *criterio*, de'Longobardi ad indagar la verità ne'giudizj capitali per mezzo de'*Giuratori*, piacque anche a'Greci, e poi a'Normanni di Bari. Pur quale non è la debolezza dell'umano spirito? Quel Massilla, che nel 1550 tenea per *feccia Longobarda* l'istituzione de'*Sagramentali*, affermava gravemente d'essere necessaria la tortura per discoprire, se il marito era o no stato ucciso dalla donna Polacca! (*Mulier debebat torqueri* (1)). Così la stirpe dell'uomo prorompe da uno in un altro errore, credendo sempre d'aver omai raggiunto il vero: e lunghi secoli trascorrono innanzi, ch'ella passi da una prima in una seconda e non di rado più deplorabil miseria. Nè sarebbe facile il dire quale de' due modi si avesse a riputare più malvagio; se il condannar nel capo quella donna, ove cinque parenti del marito nella lor qualità di *Sagramentali* avesserla creduta colpevole, o se il condannarla ove si correva il pericolo, che i dolori della tortura fosser causa d'una falsa confessione del de-

---

(1) Massilla, Consuetudines Barenses, etc. pag. CXV. (A. 1550).

litto. Si vegga intanto se l'uso de' *Sagramentali*, comandato da Rotari, e trasfuso in tante regioni d'Europa, potuto avesse congiungersi mai col *pubblico uso* del Dritto Romano presso i vinti Romani del Regno Longobardo. Che cosa dunque d'un tal Dritto rimase a costoro dopo la conquista Barbarica? Non le parti, che accennavano alla cittadinanza, perchè regolate dal *guidrigildo*; non quelle intorno alle pruove giudiziarie, perchè la spada ed i *Sagramentali* ne giudicavano; e non quelle, che apparteneano all'intero Gius Politico ed al Criminale. Poscia, delle successioni e delle donazioni trattossi largamente nell'Editto: e però non altre Leggi civili potean desiderarsi da'vinti Romani se non quelle, che per l'intrinseca loro utilità e giustizia passar doveano ed in realtà passarono a governar la vita degli stessi Longobardi vincitori.

Or bastino le cose notate intorno all'Editto di Rotari, che occupa i maggiori spazj di questo Secondo Tomo; e si ponga fine a quanto risguarda le condizioni de' Romani vinti dai Longobardi. Ma dallo studio di quell' Editto sorgono due, nè forse men vasti, argomenti, onde appena ho toccato nell' *Osservazioni Preliminari*. Saranno maneggiati ampiamente nella Storia; qui tuttavía non posso tralasciar

di farvi ancora un altro cenno: e sono 1.° la diversità della razza Gotica e della Germanica: 2.° l'Architettura Gotica d'Italia sotto i Longobardi.

II.

Le sollecitudini da me avute nel Primo Volume della Storia per tener sempre viva dinanzi agli occhj la segregazione delle due razze, hanno il lor compimento, e, sto per dire, la lor mercede nel Codice Diplomatico Longobardo. I Geti o Goti, de' quali narrai gl'illustri fatti, seguitando Erodoto, fin dall'anno 640 prima di *Gesù Cristo*; possono e' confondersi coi Germani, onde non s'ha la prima notizia se non da Giulio Cesare, sei secoli dopo Erodoto in circa? Tanta distanza fa comprendere agevolmente di non appartenere ad una stessa famiglia i due popoli. Ma in principio furon gli stessi, mi rispose più d'un Autore, senza saperlo più di me per certa Storia, e senza poterlo dimostrare con alcuna valevole testimonianza istorica. Pur, io non voglio contraddirvi, per non sommergermi nell'importuoso ed inamabile pelago dell' Etimologie o delle moderne restituzioni d'antiche voci e di vetusti nomi delle nazioni d'Asia e d'Europa. Erodoto nomina i Germa-

nii (Γερμάνιοι (1)), popoli *agricoltori* di Persia ne' tempi di Ciro; nomina, come più antichi di Ciro, i Geti o Goti di Tracia. Ed ecco, dicesi, ecco i progenitori de' Germani di Tacito; eccoli venuti dalla Persia sul Danubio, in compagnía de' Geti, anch' essi popoli d' Oriente; alcune tribù de' quali, situate di là dal Caspio, chiamaronsi Massageti da Erodoto.

Della vanità di tali pensamenti ho trattato nel Primo Volume della Storia: nè altro bisogna, che il farne scorgere l' arcana connessione con l' origini remote de' Longobardi, or che Longobardi e Goti entrambi si trovano in Italia sotto lo scettro di Rotari. L' inchieste intorno all' origini rendono più agevole il paragone delle loro civiltà; per vedere s' elle mai fossero della stessa natura, o se potessero per avventura dimostrare a vicenda, essere le due genti uscite da un solo tronco. Poichè andarono perdute le *Bellagini* di Deceneo, tutti omai si debbon rivolgere al Gotico Editto di Teodorico degli Amali per discernere, se le Leggi di lui somiglino punto a quelle dell'Editto di Rotari, od all'altre de'Bavari e de'Franchi Salici e Ripuarj; ed a tutti è giunta l' opportunità di collocarsi, come in un luogo eminente,

(1) Herod. Lib. I. Cap. 125.

nel settimo secolo di Gesù Cristo a contemplare i principj lontani de' due popoli. Se la memoria dell' arti de' Geti e degli edificj e delle credenze religiose ci fu tramandata da Erodoto; se le rimembranze della loro possanza e de' loro studj sotto Berebisto e Deceneo, e poi sotto Decebalo, nel secondo secolo dell'Era Volgare, durano presso gli Scrittori; con qual dritto più si dirà, che quel vasto popolo de'Geti o scomparve ad un tratto dalla Terra, od abbiasi a tenere per diverso da quel de'Goti, che nel terzo abitò le regioni de'Goti di Decebalo, e ne' cominciamenti del quarto si fece Cattolico? I Geti o Goti ebbero una lingua illustre, qual fu l' Ulfilana, e però antica, di cui tutto giorno si vanno scoprendo i tesori ascosi, e le molte Opere, che la nobilitarono. Quali dunque furono i Libri composti nella lingua di Rotari Longobardo, quando egli pubblicava l'Editto in favella non sua, ed appena trovavasi fra' più vecchi della sua tribù chi gli venisse ricordando i pochi avvenimenti della Nazione, da registrarsi nella sua Cronica?

Il secolo di Rotari perciò riesce il più opportuno a studiar l'origini de'Goti e de'Germani; e non altro ragionamento sarebbe mestieri d' addurre a chiarir la diversità delle medesime, se non l'additare la varia e ripugnante

qualità delle Leggi così dell'uno come dell'altro popolo. E questo è il frutto principalissimo, che io trassi dall'industria d'indietreggiare dai tempi di Rotari verso quelli dell'antichissimo e favoloso Berico di Giornande; di ricalcar poscia gli stessi spazj per ricondurmi dall'età di Berico a quella di Rotari, notando sì nel primo e sì nel secondo cammino le differenze fra'Geti o Goti d'Erodoto ed i Germani, da me chiamati di Tacito.

Ma l'osservanza ed il rispetto, che io debbo a Giacobbe Grimm, non mi permettono di tacere intorno ad una sua scrittura del 1846 (*Vedi* seg. pag. 454), gentilmente inviatami da lui nel Febbraio 1852. Ivi egli accetta, che Geti e Goti fossero stati uno stesso popolo: ma rammenta i Germanii Persiani d'Erodoto sì come affini di sì fatti Geti o Goti e come popoli d'una stessa famiglia. Tale almeno mi si riferì essere l'opinione del celebratissimo Grimm da chi voltò per mio uso in Italiano la scrittura di lui, dettata in Tedesco; lingua, che io non comprendo. Se così veramente pensa il Grimm, i Germanii Erodotei del secolo di Ciro stati sarebbero i nipoti lontani d'altri Germanii, che in assai più remota età vennero in sul Danubio e si sospinsero nella Germania di Tacito, e v'inselvatichirono. In tal caso, i vetustissimi

Germanii, si sarebbero al tutto segregati dai Germanii di Persia, ed avrebbero dato principio tra il Danubio ed il Reno alla nuova razza de' Germani, che rimase ignota fino a Cesare presso i Romani. Di questa i Greci Scrittori a noi pervenuti non ebbero che o niuna od una scarsissima contezza, quantunque alcuni di costoro conoscessero il Baltico, sì come narrai nella Storia. Qual simiglianza più ne' giorni di Cesare vi rimanea tra'Germani *schivi dell'agricoltura* nella lor continua foresta Oltredanubiana, ed i Germanii *agricoltori* d'Erodoto, non usciti dal clima più felice del nostro Globo?

Qui torna il discorso già da me proposto (*Vedi* pag. 81), che o non vi sono diverse razze umane; od, essendovi elle, si distaccarono tutte di mano in mano da un comune tronco, e giunsero al punto di non potersi più l'una confonder con l'altra o per la civiltà o per la lingua o per la Religione, o per tutte queste insieme; che son le cose appunto, per le quali si debbono i Germani di Tacito chiamar una razza diversa da quella de'Geti o Goti: e dee spezialmente la tribù Longobarda di Rotari differenziarsi dall'altra, ch'egli amava cotanto, de' suoi Goti Ariani. Così fatto mio discorso drizzasi a coloro, i quali credono, sì come io credo, all'unità della stirpe

dell'uomo, generata da un solo Adamo, per comandamento di Dio, Creatore dell'Universo; non a coloro, i quali hanno per eterno ed increato il mondo; e pur non sanno dire se voglia spacciarsi la schiatta umana per eterna, o per surta un bel dì ad un tratto; da' fusti degli alberi, o dal seno della terra.

Coloro adunque, i quali reputano con me certa la creazione dell'uomo, debbono parimente pensar con me, che i figliuoli dell'unico Adamo si divisero in molte razze; le quali non è possibile più il non ravvisare per affatto distinte l'una dall'altra dopo alquanti secoli: e che perciò, se i Germani di Tacito procedono da'progenitori de'Germanii Persiani d'Erodoto, si avrebbero tosto due o tre razze affatto dissimili. Accaduto sarebbe lo stesso ai Germanii d'Erodoto, s'egli è vero che dianzi o fossero uniti nella medesima famiglia de'Geti, o venuti sul Danubio insieme con essi: perocchè sul Danubio in tempi antichissimi, ed assai prima d'Erodoto e dell'anno 640 innanzi Gesù Cristo, si sarebbero i Germani separati da'Geti per formar due razze; state sempre diverse, quali ci compariscono esse per mille anni dal sopradetto 640 fino al 643 di Gesù Cristo, quando promulgavasi da Rotari l'Editto.

Separate che furono le due parti d'uno

stesso popolo, ciascuna cominciò ad avere vita e Storia da sè da sè: ma i Germani dimenticarono, se pur l'ebbero giammai, ogni uso di lettere, nè scrissero la loro propria Storia giammai; ed il nome loro non risonò presso i Greci ed i Romani, che attesero alla composizione de' proprj loro annali e de'Barbarici, così dell'Europa come dell'Asia e dell'Affrica. I Geti per lo contrario trovarono uno Storico in Erodoto e ne'seguenti Scrittori di Grecia, sì che per le geste loro e per gli effetti della predicazione di Zamolxi appo essi cominciò da quell'anno 640 innanzi l'Era Volgare a divenir celebre il nome de'Geti. Se poi mi si chiedesse, in qual età gli avi de'Germanii di Persia vennero sul Danubio insieme con quelli de'Geti, prima risponderei di non saperlo: poscia, che ciò potè avvenire un mille anni avanti Erodoto e dell'anzidetto 640; ovvero ne'tempi di Mosè ad un bel circa. Da Mosè fino ad Erodoto ben ebbero l'agio gli antenati de' Germani di Tacito, di formare nelle lor selve una razza novella e tutta diversa da quella de'Geti o Goti, rimasti sul Danubio ed in Tracia.

Troppo fresche, troppo recenti parvero queste Antichità Germaniche ad altri; e non più dalla Persia nell'età di Mosè, ma dall'India,

là dov'ella soggiace agl'Immalaia, piacque ad alcuno di trarre l'origini de'Germani, e particolarmente de' Sassoni, che vedemmo (1) appo l'antico loro concittadino Vitichindo Corbeiense andar superbi di metter capo la lor progenie in quella de'Macedoni e de' Greci. Assai dopo aver pubblicato sì fatti racconti, ascolto essersi data in luce l'*India Moderna* di Giorgio Campbell, Officiale della Compagnia Inglese nel Bengale. Opera, che non ancora ho veduta; ma la dicono al tutto piena di portenti e di maraviglie sull' origini di questi Sassoni, che l'Autore deduce da' Sikks o Seiks, cotanto famosi nell' ultime guerre combattute sull'Indo. *Agricoltori* e guerrieri posseggon costoro, per quanto s' afferma, il lor suolo in comune: amano la famiglia ed ogni lor patrio costume; prodighi del proprio e dell' altrui sangue; mantenitori del giuramento e rispettosi verso le donne. Che più? I delitti non s' espiano se non col danaro, come si faceva per mezzo del *guidrigildo*: e però che altro manca mai ad un Sikk per trasformarlo in un Sassone? O per dimostrare, secondo il vezzo d'oggidì, che i Sassoni del Medio-Evo discesero in antichissima

---

(1) Storia d' Italia, I. 1041. (A. 1839).

età dalla gigantesca fila degl'Immalaia sul Danubio? Laonde il Campbell, volendo render sensibili vie meglio le simiglianze tra' due popoli, alla descrizione d'un villaggio de' Sikks fa precedere il disegno d'uno de' borghi abitati altra volta da' Germani di Tacito sulla loro frontiera o *Marca*; nel modo per l'appunto, in cui tal *Marca* scorgesi rappresentata nella recente *Istoria dell' Istituzioni Anglo-Sassoniche* del Kemble.

Sta bene: io son convinto, che havvi molte simiglianze tra Sikks e Sassoni, le quali appartengono al fondo comune della natura umana: ma pel *guidrigildo*, sì particolare a' Germani di Tacito in Europa, e sì abborrito dai popoli o Goti o fatti Gotici, fu ed è comune un *guidrigildo* anche a' Circassi del Caucaso e ad altre genti assai lontane dall'Indo. Se il *guidrigildo* in Europa diversificò i Germani da' Goti, non per questo egli era il patrimonio personale de' primi sopra la Terra, e non per questo lo stesso costume dovè increscere a molti popoli, che in Asia, in Affrica ed in America l'ebbero e l'hanno caro, sebbene affatto alieni per ogni altro rispetto da' Germani di Tacito. Ma poi, basta notar ne' Viaggiatori le differenze grandi, che corrono tra' costumi de' Sassoni e quelli dei Sikks, per non crederli entrambi d'una stes-

sa razza; massimamente le differenze intorno allo stesso *guidrigildo*. Il quale in sull'Indo si regola oggi secondo non le sole qualità dell' ucciso, ma eziandío secondo gli averi e le ricchezze dell'uccisore.

A me non cale tesser la Storia del *guidrigildo* presso tutt'i popoli del mondo; ma poichè un tal costume credesi dal Campbell efficacissimo a provar la medesimezza de' Sikks e de'Sassoni, sia lecito a me d'affermare, che appunto per la ragione contraria si debba da lui confessare d'essere stat'i Geti o Goti diversi da' Germani di Tacito.

A' dì nostri non appena un costume od una parola si scorge o s'ascolta nell'India, simile ad un costume o ad una parola d'Europa, che tosto si concorre ad additar l'Indo ed il Gange per la patria primitiva del genere umano. Antichissime Colonie si debbono a tale uopo ideare, o per terra o per mare; antichissimi commercj ed antichissime guerre fra l'India e l'Europa. Queste supposizioni, che sono infinite, superano il computo della sola Cronología più antica, ed avente una certa data di tempo; vo' dire della Cronología di Mosè, che la drizzò un sedici secoli prima di Gesù Cristo.

Tutto è India oggidì; tutto Indo-Germania. Nè punto si bada, che cento popoli descritti

da Erodoto stanziarono per lunghi secoli nell' Europa Orientale fra il Volga, il Tanai ed il Boristene; popoli, che non furono Indo-Germani; popoli, offesi dalla più lurida e schifosa barbarie, come i Budini. Le arti e le lingue, se credi ad alcuni Scrittori, dovettero venirci per traverso ai paesi abitati da' Budini: e però il *Samscrito* arrivò dall' India in sul Volga: d' indi egli venne sul Tanai e sul Boristene, donde si diffuse in sul Po. Sulle rive del Po e del Tevere, a senno dell' Aufrect e del Kirkoff, gli Umbri parlarono (chi conosce se non poche parole dell' Umbrico linguaggio?) il *Samscrito*; ed i Latini fecer lo stesso; e però Virgilio e Dante favellarono, senza sospettarlo, il *Samscrito*. Ma perchè non poterono gli Umbri dare il loro linguaggio agli Indiani, anzichè gl' Indiani agli Umbri? Una simil domanda vuol farsi al Signor Hitzig, che dice di non ignorar la lingua degli antichi Filistei: laonde la fa procedere dal *Samscrito*.

Altri spiegano la simiglianza, vera o falsa, dell' Umbro col *Samscrito*, ponendo in mezzo agl' Indiani ed agli Europei un popolo antichissimo, donde il *Samscrito* si fosse propagato da una parte presso gl' Indiani, dall' altra presso gli Umbri e gli Osci ed i Latini: ciò che richiama le menti a' primitivi racconti

Mosaici ed al sòlo vero, che sia noto all'uomo (pongasi per un istante in disparte la qualità sacra del Genesi) per l'autorità della più antica Istoria. La scoperta de' Monumenti di Ninive conferma i detti di Mosè, che pose nel Sennaar le prime dimore dell'uomo dopo il soggiorno verso le sorgenti de' quattro fiumi dell' Eden: dall'Armenia perciò, e dalle regioni del Tigri e dell'Eufrate il seme Giapetico si dilatò verso l'India da una parte, dall'altra verso l'Europa. Le sorgenti di quei quattro fiumi sono state dal Colonnello Chesney, speditovi da Lord Aberdeen, descritte nel 1850 e riconosciute per quelle del Tigri, dell'Eufrate, dell' Arasse Armeno e dell' Halys, ossía del Kizil Irmak, a breve distanza l'una dall' altra; tutte in una medesima ed angusta Provincia Caucasea. Le primitive tradizioni e le più vetuste favole dal Tigri e da Ninive condussero Semiramide al conquisto dell'India; nè dissero, che una Semiramide, anche allegorica, si fosse condotta dall'Indie a trionfar sul Tigri e sull' Eufrate prima di Dario, figliuolo d' Istaspe. Ma Dario venne su questi due fiumi nel secolo d'Erodoto, e dall'opposto lato conquistò alcune parti Occidentali dell'India, secondo lo stesso Erodoto, e secondo le Iscrizioni *cuneiformi*, ove si scolpirono i nomi delle genti da lui soggiogate.

Nella Storia narrai (1), che il dotto ed elegante Busbequio credette d'aver i Sassoni, cacciati e dispersi da Carlomagno in Transilvania ed in molte regioni le più lontane fra loro, trovato un asilo nella Tauride, ossía nella Crimea; dove abitarono i Goti Tetraxiti e Doriesi, noti progenitori di quelli veduti quivi dal Missionario Guglielmo Rubruquis. Or i Sassoni di Carlomagno avevano il *guidrigildo*; e recarono questo uso in tutte le contrade, ove allora fuggirono. Alcuni si saranno fermati tra le balze del Caucaso, ed avranno introdotto fino dall' ottavo secolo il loro costume tra'Circassi, che anche oggidì estinguono col danaro il debito ereditario nelle famiglie di trar vendetta dell'uccisione de'lor parenti. Non dico io già di sapere, che il Circasso imparò sì fatte usanze da'Sassoni di Carlomagno: perchè dunque un tal Circasso dovrei tenerlo per un Germano di Tacito? Ben la mancanza del *guidrigildo* diversifica le razze di due popoli, mostrando almeno ch'elle si segregarono, quando l'una tra esse ne abbandonò l'uso, come avvenne a' Borgognoni ed a' Vandali Germanici: ma due popoli, che abbiano il *guidrigildo*, poterono introdur-

(1) Storia d' Italia, III. 378, 379.

lo in tempi diversi e per varie cagioni senza che sì fatti due popoli uscissero dalla stessa razza. Il *guidrigildo*, già le dissi altrove, s'incontra ed anche eziandío in America.

I Sássoni di Carlomagno tuttavía poterono pervenire all'Indo col lor *guidrigildo*, ed essere stat'i progenitori d' una porzione de' Sikks. Così per l'appunto avvenne agli Afgani; dei quali variamente si narra, che in altra età si condussero dalla Giudea e dall'Albania del Mar Caspio ad occupar il paese dell'Iran alla volta di Cabul, di Balk e d'altri luoghi dell'odierno Afganistan. Ma un fatto più speciale mi sovviene del medesimo Rubruquis, il quale racconta d'esservi stata una mano d'*Alemanni* sudditi di Bury, Mongollo, in Talas (1); città del Turan, che il Quatremère (2) addita nel Turkestan, di là dall'Iassarte. Di Talas, continua il Rubruquis (3), furono alcuni di sì fatti *Alemanni* spediti a Bolac o Balk, alla distanza d'un mese di cammino, per lavorarvi alle miniere d'oro: e però, quando il Missionario vi giunse nell'anno 1253, non potè vederli, per quanto n'avesse il desiderio grande.

(1) Voyage de Rubruquis, Chap. XXV. Col. 50. 51. (Édit. de Bergeron (A. 1735)).

(2) Quatremère, Notices et Extraits des Manuscrits de la Biblioth. du Roi, XIII. 224-226. (A. 1838).

(3) Rubruquis, *loc. cit.*

Balk, l'antica città della Battriana, ove udimmo (1) aver signoreggiato prima de' Mongolli gli Arsacidi Balamensi, è posta tra l'Osso e l'Indo, alla medesima direzione del Lahor e di Cachemire, ove Giorgio Campbell colloca i villaggi, da lui creduti Germanici o Teutonici, de'Sikks. Or chi non penserebbe, che alcuni Sassoni di Carlomagno ricordati dal Busbequio in Crimea, pervenuti di mano in mano a Taras ed a Balk, si fossero pianamente sospinti nelle prossime regioni di Lahor e di Cachemire? Quanto più simile al vero si giudica la medesimezza notata dal Campbell tra' presenti Sikks e gli antichi Germani, tanto più il viaggio de'Sassoni dispersi da Carlomagno gioverebbe a palesar le cagioni di tal medesimezza; e tanto più la Storia varrebbe a dissipare le maraviglie, qualche volta puerili, di chi fa venir tutto dall'India in Europa nei tempi vetustissimi e precedenti a qualunque Storia: spazioso e facile campo di sogni eruditi e di larve splendienti, con cui nel secolo decimottavo sperossi d'abbattere la Cronologia Mosaica. E poichè il Campbell favella del *guidrigildo* Sassonico de' Sikks del Lahor e di Cachemire, non è inutile il dire, ch' egli trova.

---

(1) Storia d' Italia, I. 652, 653, 683.

presso costoro anche il *Witan* degli Anglo-Sassoni, lungamente descritto dal Kemble: il *Witan*, ossía l' *Assemblea de' Savj*, tenuta sempre cara da' Germani di Tacito, e non disforme da' *Concilj* e da' *Conventi* Longobardi, ondè ho toccato nell' *Osservazioni* all'Editto di Rotari (*Vedi* seg. pag. 446. 450).

Ho voluto ricordare i Sassoni di Carlomagno e del Rubruquis non perchè io creda veramente, che una o più colonie di costoro fossero penetrate sulle rive dell'Indo; e pur chi mi vieta di crederlo con ogni apparenza di ragione? Chi può comandarmi con buon giudizio di non prestar fede a' viaggi attestati da Rubruquis d' un drappello, grande o piccolo, d'Alemanni di là dall'Osso, ed anche d'una moltitudine, la quale avesse potuto divenir madre d' un popolo, vivente oggi sull'Indo? E che in vece d' una Storia, o vera o probabile, io debba inarcar le ciglia e far l'attonito nell' udire qualunque racconti sull'antichità o sull'estasi de' popoli dell' India, sul Panteismo Indiano, e sulle vetuste peregrinazioni o colonie di quel popolo in Europa? Il Gorresio, l' illustre traduttore del *Ramayana*, fe' pruova di senno Italiano allorchè, pieno la mente de' suoi profondi studj *Samscritici*, attribuì al decimoterzo secolo in-

nanzi Gesù Cristo l'essersi o recitati od anche scritti gl' Indiani poemi di Viasas e di Valmikis. Così almeno il Gorresio (1) non ebbe a disdegno i Canoni Cronologici di Mosè, quantunque si possa non lasciarsi convincere dalle sue congetture sull' età di que' poemi, e di quel Valmikis; nè credere, che basti punto a Valmikis chiamarsi o fingersi contemporaneo di Rama per esser tale; o che debbasi prestar fede a' 56 Re, successori (forse non per linea discendente) di Rama fino all'Era Cristiana, quanti ne addita una Cronica, non ha guari stampata dal Troyer, di Cachemire. Certo, il Gorresio non trascorse nella sua *Introduzione* a tesser fantastiche Storie dell'Asia, e massimamente dell' India e della Cina, come oggi si fa in tanti e tanti libri; cacciandosi nel buio impenetrabile de' secoli, non ammessi dalle Mosaiche dottrine sopra i tempi. E ben dice lo stesso Gorresio (2): » Il silenzio de' Greci sul *Ramayana* nul» la prova contro la sua antichità. L' epo» pee degli altri popoli son forse meglio ri» schiarate dalla Cronología? Quanto meno si » fatti lumi hanno a sperarsi dall' India, là

(1) Gaspare Gorresio, Introduzione al Ramayana, I. XCVI-CXXVII. Parigi (A. 1843).

(2) *Id. Ibid.* pag. XCV.

» dove le menti furono più propense a medi-
» tar che a narrare; là dove la poesia e la
» contemplazione soffocarono la Storia? ». Io
fo plauso a queste vere, a queste coraggiose
parole, sebbene Valmikis non sia stato ava-
ro delle narrazioni lunghe nel *Ramayana*; e
non vo' dimenticare, che un celebre concittadi-
no del Gorresio, mancato e' non ha guari a'vi-
vi, erasi nella gioventù invaghito delle stermi-
nate Antichità Indo-Germaniche: ma ingenua-
mente di poi si mise in altra via, dicendo, che
al postutto non gli sembravano da mettere in
derisione i dubbj su quell'Antichità, esposti
nel Primo Volume della mia Storia.

I quali dubbj, a me giovò e giova sempre
il rammentarlo, sono in servigio della Storia,
che scrivo, d'Italia. Poichè la scrivo, io vo'
sapere, se Umbri ed Osci e *Casci* Latini eb-
bero daddovero il loro linguaggio dagl'Indiani,
o direttamente od indirettamente; vo' sapere,
se Virgilio e Livio parlarono un dialetto della
lingua, in cui cantarono o scrissero Viasas e
Valmikis; se Rotari per la parte Latina del
suo Editto e per le parole Longobarde inseri-
tevi da lui o da' seguenti Chiosatori avesse
usato voci recate antichissimamente da'Sikks
o da qualche altra Indiana stirpe nella Ger-
mania di Tacito; se finalmente il fausto idio-

ma di Dante, di Boccaccio e di Petrarca (questa è per l'appunto una delle mie ricerche sul Medio-Evo) metta le sue radici nel *Samscrito*, nascondendole fra le montagne degl'Immalaia. Dove io credo, che le nascondesse, il dichiarai nel 1842, quando non ancora Ninive s'era scoperta, ma in una scrittura (1), dove non sogliono cercarsi così fatte Osservazioni; cioè, nella TAVOLA CRONOLOGICA; e però mi si permetta di qui venirne ricopiando alcune.

» L'*Ezur-Veda*, recato dal Signor di Mo-
» dave in Francia, fu da Voltaire depositato
» nella Biblioteca del Re, l'anno 1761: stam-
» pato indi nel 1778 con le Osservazioni del
» dotto e saggio S.te Croix. Qui non ridirò i
» vaneggiamenti di Voltaire intorno alle pre-
» tese antichità del Libro, che nella Prefazione
» dell'Editore si dà per la *prima opera ori-*
» *ginale pubblicata in Europa su' dogmi re-*
» *ligiosi e filosofici degl' Indiani*: ma non
» posso tacere delle maraviglie che faceva il
» S.te Croix, quando udiva Comontù nell'*E-*
» *zur-Veda* riprovare i dogmi di *Biache*
» (Viasas?), rimproverandogli d'aver prodotto

(1) Tavola Cronologica del Primo Volume della Storia d'Italia, pag. 586-590. (A. 1842). Si tralasciano le citazioni degli Autori, contenute nelle Note.

» quel sì gran numero di *Puranas*, contrarie
» alla verità del culto d'un solo DIO e sor-
» genti funeste dell'idolatría. *Biache* umilia-
» vasi a tali parole, confessandosi peccatore;
» allora Comontù, con nomi e con parole del-
» l'India, gli veniva esponendo l'essenza del-
» l'unico IDDIO, creatore d'un primo uomo,
» chiamato Adimo; e, nel combattere le dot-
» trine del Panteismo Indiano, dichiarava gli
» effetti della prima colpa di quest' uomo,
» secondo i *Vedam*, ossía, secondo la *vera*
» *scienza*; la scienza, cioè, delle prime ri-
» velazioni fatte da DIO a' Patriarchi. Poichè
» *Vedam* altro non suona, e S.te Croix v'ac-
» consente, se non *corpo di scienza*; come
» io già dissi più volte nella Tavola presente
» Cronologica.

» In tal guisa il falso Comontù con le sole
» forze della ragione umana cercava rovescia-
» re i fondamenti delle credenze religiose del-
» l'India; ed il S.te Croix, non sapendo chi
» fosse questo Comontù, lo credeva un ere-
» tico ed anche un miscredente Indiano della
» setta de' *Ganiguli*, fiorito in tempi assai più
» recenti e più vicini a noi, che non avea
» predicato il Voltaire. Ma Comontù era il
» Missionario Roberto de' Nobili (*nipote del*
» *Cardinal Bellarmino*), che sperava col-

» l'*Ezur-Veda* preparare gli animi alla co-
» gnizione del vero *Vedam*, cioè della *Scienza*
» *Cristiana* (1).

» Tutto ciò che nel 1778 si sapeva in Eu-
» ropa intorno alle Indiane antichità fu dal
» S.te Croix esposto con ordine lucido, e senza
» i vapori e le nebbie, che oggidì si chiamano
» scienza. Da indi in qua molte parti del vero
» si sono disimparate, colpa delle preconcette
» opinioni; ma si è molto eziandío scoperto
» ed appreso. Le simiglianze vere o false del
» *Samscrito* con quasi tutte le lingue d'Eu-
» ropa (basta leggere il Bopp ed il Pictet)
» altro non dimostrano se non che una fu la
» lingua sul labbro de' primi uomini, come
» nel Genesi leggiamo. Lo studio delle lingue
» fu impreso da principio con animo avverso
» a questa verità, e nella speranza forse di
» trovare maggiori differenze, che poi non
» trovaronsi, fra le varie lingue. Le simi-
» glianze notate da molti fin qui dimostrarono
» il contrario: ma furono rivolte all' inten-
» dimento di provare le immaginarie antichi-
» tà de' popoli; quasi avessero dovuto le *sam-*
» *scritiche* nazioni comunicare il loro linguag-

(1) Si legga il Tomo XIV.° delle *Ricerche Asiatiche* dell[a]
Società di Calcutta.

» gio in remotissimi tempi all' Europa e mas-
» simamente all' Irlanda. Pur, situando i pri-
» mi uomini verso il Tigri e l' Eufrate, si
» comprendono agevolmente le ragioni delle
» simiglianze, senza esservi bisogno d'andarsi
» avvolgendo nel buio de' secoli ed armeg-
» giando senza riposo e senza fine. I termini
» più ristretti della Cronología bastano alla
» Storia della dispersione degli uomini, dal
» centro additato verso i varj punti della pe-
» rifería del nostro Globo; bastano a mostrare
» il cammino tenuto dagli uni verso l'India,
» dagli altri verso l' Europa, tutti forniti di
» quel linguaggio comune, il quale di poi
» mutossi cotanto nelle lor bocche. Ma i molti
» ed i molti secoli son necessarj a supporre
» o che gl' Indiani recato avessero il proprio
» idioma in Europa, o che gli Europei si
» fossero condotti ad insegnar il loro nell' In-
» dia: pretensioni o entrambe destitute d'ogni
» fondamento di Storia, o stabilite sopra un
» dritto uguale per tutti, del quale non si
» potrà venire a capo giammai.

» Del rimanente, le sterminate antichità
» dell' India vengono tuttodì perdendo la fa-
» ma presso i più discreti. La *Visnu-Purana*,
» pubblicata dal Wilson, non gli sembra es-
» ser fattura se non del duodecimo secolo di

» Gesù Cristo: ed il Burnouf crede, che
» l'Episodio da se non ha guari tradotto del
» *Mahabarat*, cioè il *Baghavat*, si fosse
» composto verso il seguente secolo tredice-
» simo. È vero, che il Burnouf attribuisce
» le geste guerriere cantate nel *Mahabarat*
» a' primi tempi dell' India, quando l' indole
» contemplativa de' Bramini ancor non avea
» soverchiato le nature bellicose di que' po-
» poli, ed imposto loro il silenzio, *proceden-*
» *te*, come dice, *dalle speculazioni d' una*
» *profonda teosofia*. Ma gl' Indiani, che nel-
» l'età d' Erodoto vennero con Serse in Eu-
» ropa, erano guerrieri e non *teosofi*: e però
» bisognerebbe dimostrare quello che non par-
» mi dimostrato in modo alcuno, cioè, che
» i rimanenti abitatori dell' India si fossero
» già nel secolo d' Erodoto e di Serse allon-
» tanati dal mestiere dell'armi per sommer-
» gersi nella *teosofia*.

» Tornando alle simiglianze de' linguaggi
» umani, lo studio di queste riesce utile al
» pari d' ogni studio; e già son tante e tante,
» che perderebbe l'opera chi prendesse a com-
» battere nuovamente i detti di Mosè. Ma se
» altri, a confermar tali detti, ne gisse in
» cerca di nuove simiglianze, noi gli direm-
» mo che bastano per tale scopo le additate

» dal Bopp e dal Pictet. Cose che in generale
» già si sapevano da lunga stagione innanzi le
» scoperte di questi due ultimi Scrittori; nè
» v'era da farne le maraviglie presso coloro,
» i quali credono all'unità della stirpe uma-
» na, come ho già detto più volte, nè mi
» stancherò mai di ripetere.

III.

Dopo stampata la mia TAVOLA CRONOLOGICA, una mente, che invano si tenterebbe di non credere Italiana, ci aprì le rovine di Ninive. Il figliuolo di Carlo Botta ritrovò nel Palazzo di Korsabad le scolture, i simboli ed i caratteri, che prima del 1844 s'attribuivano alla Persia. La gran copia d'Iscrizioni *cuneiformi* da lui scoperte, simili a quelle di Persepoli presso il Niebhur, ben fece comprendere, che dalle rive del Tigri e dell'Eufrate s'erano tali caratteri diffusi nella Persia da un lato e dall'altro in Affrica, dove non mancano sì fatte Iscrizioni; e pose in maggior evidenza le quarantadue parimente *cuneiformi* dell'Armena città di Van; doni dello Schulz, venuti alla luce dopo l'infelice sua morte (1). Molti v'ha di coloro, i quali capovolgono il fatto, e dal-

(1) Journal Asiatique, Troisième Série, Tom. IX. (A. 1840).

l'Iran ossía dalla Media e dalla Persia deducono in sul Tigri e l'Eufrate l'uso de'caratteri *cuneiformi*. Tali anche que' d'Hamadan o d'Ecbatana, e gli altri di Bisoutun. Furono i primi tentati da Eugenio Burnouf (1), e su'secondi non cessa di lavorare il Colonnello Rawlinson (2): ma spettano entrambi all'età di Dario; ed oh! quanto prima di Dario Ninive suonò famosa nel Mondo. Lo stesso dicasi di Van, la quale ha voce d'esser opera di Semiramide. Ivi la Regina edificò Templi e Palagi maravigliosi, e v'aprì ampie caverne, incidendo molti caratteri sulla pietra, descritti più di cento anni avanti G. C. dal Sirio Istorico Mar Abas di Catina per comandamento dell'Arsacida Re Valarsace (3), che gli fe' dischiudere gli Archivj di Ninive, come si legge in Mosè di Corene (4).

Io nè vo' nè posso entrare in sì difficili ed astruse indagini; lascio anzi al Lassen ed al De Saulcy (5) di venir interpretando le Mede

(1) Obry, sur les Inscriptions *Cunéiformes* d'Hamadan, dans le Journal Asiatique, Troisième Série, II. 365-391. (A. 1836).

(2) Journal Asiatique, Quatrième Série, IV. 40. (A. 1844): VIII. 15. (A. 1846).

(3) *Vedi* Storia d'Italia, I. 271. 277. 278. 638. 652. 653. 654. 826.

(4) Moses Chorenensis, Hist. Armen. Lib. I. Cap. XVI. in fine. Si vegga parimente la *Traduzione Veneta* (A. 1841).

(5) Nouveau Journal Asiatique, V. 553-601. (A. 1838): VI. 385-425. (A. 1838): X. 131. (A. 1840).

Iscrizioni, rammentatrici de'popoli vinti da Dario (1). Ma fra costoro, ed eccomi riuscito al mio principale argomento, leggonsi anche gl'Indiani, come scriveva Erodoto, contemporaneo: il quale giammai non diè fiato di sapere, che gli abitatori dell'Indo e del Gange avessero delle loro colonie coperta l'Europa in tempi antichissimi avanti Dariò, figliuol d'Istaspe, o conquistatala, o con altri modi più o meno pacifici trasfusole il lor linguaggio fino all'ultima Irlanda, ove l'Inno di Fiec (*Vedi* seg. pag. 87) si dice composto in un idioma cotanto simile al *Samscrito* (2). Io ragionai lungamente (3) delle conquiste di Dario nelle parti Occidentali dell'India: ed ivi per l'appunto si vuole oggi, che fosse stata la patria originaria de' Geti o Goti, venuti poscia in Italia ed in Ispagna; là dove, a piè degl'Immalaia, si distendono i *Giats* o *Giets*, prossimi a' Sikks di Giorgio Campbell. In tal guisa ogni leggiera consonanza od assonanza di nomi vale a crear nuove patrie, comuni a' popoli

(1) F. de Saulcy, Recherches Analytiques sur les Inscriptions *Cunéiformes* du Système Médique, 2. Mémoire à Eugène Burnouf, dans le Journal Asiatique, Quatrième Série, Tom. XV. pag. 397-528. (A. 1850). *Vedi* soprattutto, in quelle *Ricerche*, pag. 444-447 sull'*Hidush* od India di Dario.

(2) *Vedi* Storia d'Italia, I. 1257: II. 344, 345.

(3) *Ibid.* I. 155, 156, 166, 204, 206.

più stranii fra loro, per entro a' libri de' moderni Scrittori e ne' Viaggi.

Il Signor Vivien de Saint Martin (1) sembra disposto per lo contrario a ravvisar nei *Giats* o *Giets* dell' Indo i progenitori degli Unni Eftaliti, e non de' Geti o Goti di Zamolxi e di Teodorico degli Amali. Soggiunge, che non sono i *Giats* diversi da' Tedali de' Cronisti Armeni, e dagl' *Ieta* degli Annalisti Cinesi; cioè dagl' Iuti od Ivec-ti, de' quali favellai alla distesa in altri luoghi (2).

A chi rivolgersi? A chi credere? Se non è l' Immalaia dell' India, qual sarà dunque la patria primitiva de' nostri Goti? Ella è la Getia o Ietia, della quale altresì feci parola (3), risponde timidamente il Rémusat (4); ma sembra, che tosto e' si disdica: e già comincia con gagliardo animo il Quatremère nella *Notizia de' popoli del Turan* a mostrare, che il nome del paese di *Geta* non s' ascolta se non

(1) Vivien de Saint Martin, Les Huns Blancs ou Ephtalites, etc. Paris (A. 1850).

(2) Storia d' Italia, I. 230. 240. 253. 254. 255. 269. 270. 272. 274. 275. 383. 652. 702.

(3) *Ibid.* I. 1221. 1222. 1223.

(4) Abel-Rémusat, Recherches sur les Langues Tartares, Introduction, pag. XLV, et *passim* (A. 1820).

» J'ai voulu dire, que des nations Gothiques ont eu des établissemens dans le centre de la Tartarie et nullement que » les Goths en fussent originaires ».

presso gli Storici di Tamerlano; che non solo è recente, ma che cessò ben presto nelle contrade ove gli Autori Arabi collocarono cotal regione del *Geta* (1): quella, cioè, oggi detta degl'Iguri e de'Calmucchi sulle rive del *Giita* od Irtish, che sgorga dalla Calmucchia e prorompe in Siberia dopo lunga via.

Pur io vo' particoleggiare ciò che in generale dissi (*Vedi* seg. 81. 82) nell' *Osservazioni Preliminari* all' Editto di Rotari. Poco egli m'importa d'investigar, se i Germani di Tacito si distaccarono da'Germanii Erodotei di Persia, o da' Sikks dell' India Occidentale per venir sul Danubio, uniti o non uniti coi Geti o Goti; poco di conoscere se i Geti spiccati si fossero anche dall'Indo e dagl'Immalaia, o non piuttosto delle gelide rive del solingo Irtish de'Calmucchi. Ciò solamente io dissi, dico, e ripeto, che i Germani, se vennero co'Geti sul Danubio, separaronsi da essi di poi per formare una razza novella di popoli. Niuno ignora, che dalle foreste della Germania di Tacito (qualunque fosse la lor prima origine) uscirono dopo Gesù

---

(1) Étienne Quatremère, Notes au Mésalek, dans les Notices et Extraits des Manuscrits de la Bib. du Roi, XIII. 250. 251. (A. 1838). *Notice des peuples du Touran.*

» Ce mot de *Djétek* ou *Djeta* (Gieta) est fort récente: il ne » faut pas le regarder comme celui d' une grande nation, ni » comme rappelant le peuple antique des Gétes ».

Cristo i Franchi di Clodòveo; ma chi oserebbe dire dopo dodici secoli, che i Francesi d'oggidì siano d'una stessa razza co' Tedeschi odierni, abitatori dell'antica Germania di Tacito? Dopo tante mescolanze de' Franchi di Clodoveo co' Celti, co' Romani e con altri popoli delle Gallie? Dopo essersi mutati e rimutati gli abitanti della Germania di Tacito, ove tanti popoli Attilani approdarono, e tante generazioni varie d' Unni e di Slavi? Allo stesso modo i Germani di Tacito, mille o più anni prima di Zamolxi, s' erano separati da' Geti o Goti d' Erodoto: laonde non solamente nell'età di Rotari Longobardo, ma in quella stessa di Zamolxi, più non formavano un solo popolo con essi Geti o Goti nè per lingua, nè per costumi, nè per religione.

So, che oggi si contende non esser la presente lingua Tedesca, e l' antica Gotico-Ulfilana se non le stesse; ma, in primo luogo, non si conosce, se non per poche parole tramandate a' posteri, l' idioma in generale dei Germani di Tacito, ed in particolare de' Longobardi, al tempo di Rotari; ed, in secondo luogo, i Geti o Goti dopo Ermanarico il Grande conquistarono una gran parte dell'Orientale Germania: e le stirpi Gotiche s' insinuarono anche da per ogni dove nell'Occidentale, sì

come raccontai più volte nella Storia (1). Ed or basta osservare il nuovo fenomeno; la congiunzione, cioè, della schiatta Gotica e della Longobarda, ossía della Germanica, in Pannonia ed in Italia; e per conseguenza l'infusione della lingua già illustre d'Ulfila nell'idioma Germanico o Longobardo, il quale sembrava tanto povero ed agreste nel nono secolo ad Otfrido, quanto da lui ascoltammo (2). Nel secolo di Rotari perciò, le simiglianze de'due linguaggi o sono immaginarie, o procedono dal fatto recente d'essers'i Longobardi voltati alle discipline Sacerdotali ed intellettive de'Goti, non dalla pretesa medesimezza delle due stirpi a'giorni di Mosè o di Zamolxi.

IV.

Maggior d'ogni altra nella civiltà degli uni e degli altri apparve la dissimiglianza dell'Architettura de'Geti o Goti, e de'Germani di Ta-

(1) Storia d'Italia, I. 792, 793, 794, 796, 914, 948, 1009, 1056, 1284, 1285.

(2) Storia d'Italia, II. 868.

» Linguae Theotiscae barbaries, ut est *inculta* et *indisci-*
» *plinabilis* atque insueta capi froeno Grammaticae.........
» *difficilis scriptu* propter litterarum congeriem aut *incogni-*
» *tam sonoritatem*........*Ob stridorem dentium*.......*Ob*
» *faucium sonoritatem*...... ».

cito, dal 640 innanzi Gesù Cristo fino all'Editto di Rotari nel 643 dell'Era Volgare. Qui la ragione si perde nel pensare come a' dì nostri abbiano sì generalmente potuto confondersi due razze cotanto diverse di popoli. Si lasci Erodoto in disparte per poco d'ora; nè si venga rimemorando qual fosse stata l'Architettura de' Geti o Goti del tempo di lui e di Zamolxi, e neppur quella de' secoli meno remoti, allorchè vissero Deceneo e Decebalo. Ma pongasi mente a' Sacri Edificj, che il Cristianesimo comandò a' Goti già convertiti prima del Concilio di Nicea nel 325, ove convenne Teofilo, Vescovo, anzi Primate, di Gozia (1); e si volga il pensiero a' Monasteri delle Vergini Gotiche, lodati da Santo Epifanio (2), che uscì di vita verso l'anno 410. Questi religiosi ricinti, ancorchè si volessero creder costruiti di legno, sarebbero stati certamente assai più grandiosi e nobili di quegli umili tugurj, ricordati da Tacito in Germania. In uno di tali tugurj era nato Arminio, a cui facevano afa e ribrezzo i più splendidi Palagi di Roma. E s'ammiri pur quanto più si vuole il patrio genio d'Arminio nell'aver a vile i Palagi del nemico; ma

---

(1) Storia d'Italia, I. 745, 791, 824.
(2) *Ibid.* II. 799.

non si dica d'essere i Cherusci e gli altri Germani di quell'età valenti nell'architettar le città, le fortezze, gli edificj, ove traevano la vita i Geti di quel Decebalo, che tosto impose il tributo a'Romani. Sarebbero l'arti piaciute forse ad Arminio, se gli fosse riuscito di costringere Augusto a pagargli per molti anni un tributo. Sul suolo dove indi Traiano rovesciò con grandi sforzi le magioni di Decebalo, sursero i Monasteri delle Gotiche Vergini; le quali, oltre il nuovo pensiero Cristiano, trovarono in quelle rovine di Dacia l'effigie almeno de'luoghi o rafforzati od abbelliti dalla Getica idea dell'Architettura. Nè qui avrò a contradittore Giacobbe Grimm, che accetta, sì come ho testè detto, di essere Geti ed i Goti un sol popolo: i Geti, cioè di Decebalo nel 106, e que'Goti di Teofilo nel 325, da'quali si rizzavano le claustrali dimore, additate da Santo Epifanio. Nel mezzo tempo fra gli anni 325 e 410 intendemmo Ammiano Marcellino (1) registrar, quasi un gran fatto, che gli Alemanni, più prossimi al Reno ed alle stazioni dell'Imperio, aveano verso l'anno 357 appreso ad edificare secondo l'uso Romano. Gli altri Germani si giacquero tra le lor selve nelle loro capanne, ignorando ed avendo in

---

(1) Storia d'Italia, I. 791.

dispregio l'Architettura, fino a che il Vangelo non fu ad essi predicato nell'ottavo secolo da San Bonifacio.

Le Vergini Cattoliche de' Goti passarono in parte all'Arianesimo dopo il Concilio di Nicea; e la nuova Religione mutò i divisamenti dell' Architettura de' lor Monasteri. Ma ben presto doverono elle fuggire dinanzi agli Unni; le Gotiche donne, già il ricordai (1), cariche di preziosi tappeti, di fulgidi monili e di tutte le ricchezze della lor nazione, passarono il Danubio. Non sarebbe stata questa l' immagine delle mogli de' *sordidi e nudi* Germani di Tacito, se fosse occorso ad esse d'aversi a riparar nell'Imperio Romano, per ischivar la rabbia degli Unni.

Que' Goti fuggitivi fondarono poscia il Visigotico Regno nella Gozia Gallica e nella Spagna; gli Ostrogoti più infelici, perchè premuti dalla superba dominazione di Belamiro e d'Attila, ultimi vennero in Italia con Teodorico degli Amali. Chi può ignorare quanti edificj e profani e soprattutto sacri all'Arianesimo si fossero costruiti dagli Ostrogoti nella nostra Penisola ed in Sicilia; non che in Pannonia e nel Norico, e nella parte delle Gallie

---

(1) Storia d' Italia, I. 839, 840, 875.

caduta in mano di Teodorico, ed in tutta la Gozia Gallica e nella Spagna, ovvero nel Regno de' Visigoti, che anche obbedì all'Eroe degli Amali? A ricordare alcune di tali fabbriche deputai un Libro intero della Storia; ed a descrivere l'odio, che divideva i concetti Architettonici degli Ariani e de' Cattolici, ossia la nimistà de' concetti Goti e Romani.

Perchè tanto splendide Chiese fabbricate sol dagli Ariani, perchè tante Chiese Cattoliche ridotte al servigio dell'Arianesimo, sì come attesta il Concilio Epaonese (1), non avrebbero dovuto chiamarsi Gotiche? Perchè, si risponde, i Goti non aveano Architettura. Ma ciò è falso; Gotica, già il sapemmo per le cure del Monaco di Sant'Oveno (2), appellossi fin dal tempo di Clodoveo la *mano*, cioè l'Architettura di S. Pietro Rotomagense, Chiesa fatta costruire da Clotario, figliuolo di Clodoveo: Gotica era, se non altro, in Dacia la forma de' Monasteri per le Vergini; Gotica la costruzione delle Chiese Ariane in Ispagna. Non so se i Goti ebbero l'*ogiva* o l'arco acuto; attributo non necessario, il quale suole assegnarsi a quella, che da noi

(1) *Vedi* Storia d' Italia, II. 942, 943.

(2) Storia d' Italia, II. 823, 824.

» Basilica Beati Petri... MIRO OPERE, MANU GOTHICA a » primo LOTHARIO rege Francorum olim NOBILITER CONSTRUCTA»

chiamasi Architettura Gotica. Ma l'esservi stata o no l'*ogiva* nell' Architettura dei Goti sul Danubio, e poscia in tutto il vastissimo Regno di Teodorico, toglie forse a quella Nazione gli onori d'aver avuto un'Architettura propria, e necessariamente diversa dalla Romana per la diversità delle Religioni?

Or ecco, i Num. 48 e 338 del Codice Diplomatico Longobardo venir in aiuto di quel che dico, mostrandoci l'*Autarena* o Basilica edificata in Fara Bergamasca dal Re Autari, e conceduta dal Re Grimoaldo a Giovanni, Vescovo di Bergamo; per mutarla d'Ariana in Cattolica. Non ho negato e non nego, che i *Maestri Comacini*, uomini per lo più di *sangue Romano* e però Cattolici, avessero potuto ed anche dovuto prestar l'opera manuale nella costruzione del Tempio Farense. Ma i Preti Goti ed Ariani erano quelli, secondo l'idea de'quali s'indirizzava il lavoro d'un edificio religioso, abborrente da ogni contrario rito dei Cattolici; e però i Sacerdoti del Re Autari voglion tenersi pe'veri disegnatori dell'Opera. Non è egli una baia il credere, che questi Sacerdoti de'Goti avessero dovuto apprender da Vitruvio e da qualche altro Autore Latino i riti ed i simboli dell'Arianesimo, edificando al modo Cattolico la Chiesa di Fara ed ogni altra,

che certamente costruirono sotto i Re Ariani dopo Rotari? Come poteasi non chiamar Gotica l'Architettura dell'*Autarena*, rizzata in odio della Religione de' vinti Romani? Certamente niuno dirà, che tale Architettura fosse Longobarda; e che Rotari, discepolo de'Goti nella Religione, avesse dovuto immaginar nuove fogge d'edificare, acconce alla propria fede, in presenza degl' Institutori. Le forme triangolari de' fastigj e d'ogni parte de'Sacri Edificj erano particolarmente proscritte da' Goti Ariani di Rotari, perchè il triangolo appo i Cattolici era dopo il Concilio di Nicea divenuto un simbolo della Santissima Trinità.

L'Arianesimo fu sì vivace in Italia sotto i Longobardi, che San Colombano scrisse un Libro per confutarlo in Milano a'giorni d'Agilulfo: e Natale Arcivescovo di quella città dal 739 al 764 ne compose un altro per disperdere le reliquie, tuttora minacciose, di quell'astuta eresía, dalla quale San Girolamo deplorava essersi ne' secoli precedenti lasciato ingannare l'Orbe universo della Terra. Ed il Maomettismo che altro egli è se non l'Arianesimo armato, e tinto d' alcune pratiche Giudaiche? Pur quanti effetti non produsse nell'Architettura il Maomettismo? Niuno ha fin qui negato giammai, che quella sì famosa degli Arabi

dopo la venuta di Maometto; non dissimile forse in principio dalla Bizantina; passata non fosse ben presto ad una indole sua propria e diversa da ogni altra, eccetto dalla Gotica. Dico dalla Gotica, perchè gli Ariani ed i Maomettani accordaronsi nel punto fondamentale di negare la Trinità de' Cattolici, e d'asserire un Dio non consustanziale al Figliuolo. Ma la gloria e l'Architettura de' Goti Ariani precedette d'assai alla nascita di Maometto; e s'egli è vero, d'essersi gli Arabi e gli altri popoli seguaci della sua fede fino dall'ottavo secolo dilettati dell'*ogiva* o dell'arco acuto in Egitto ed altrove (1), come non sospettare, che tal genio stato non fosse un'imitazione del Gotico? Perchè presupporre, che per affatto arbitrario è pazzamente imposto si dovesse tenere il nome di Gotico, e che questo non si fosse udito per la prima volta se non nel duodecimo secolo? Perchè non confessare, che nel duodecimo secolo si rinfrescò e divenne più celebre il nome di Gotica dato all'Architettura *ogivale* antica degli Ariani e Goti e Maomettani del secolo di Teodorico degli Amali, e poi di Rotari Longobardo, vivente sotto la disciplina de' Goti, durante la predicazione di Maometto? Di tali

(1) *Vedi* Storia d'Italia, II. 840, 841.

miei pensieri desidero giudice un tale, a cui un'antica stima ed amicizia mi congiungono; vo' dire il Marchese Amico Ricci di Macerata, il quale va dettando le Storie dell'Architettura fino da'più antichi tempi, ed in altre sue precedenti scritture diè a vedere, che cosa debbasi aspettare dalla sua molta dottrina e dalla rettitudine dell'animo.

V.

L'Architettura, *ogivale* o no, della Basilica di Fara e d'ogni altra edificata in Italia dai Sacerdoti Goti ed Ariani sotto Rotari, basta sola per dimostrare, come io diceva dianzi, le diversità della razza Gotica e della Longobarda, ossía della Germanica. E però giova dar fine ad una Prefazione, ove io mi proposi di trarre da tal diversità un argomento agli studj sulla condizione de'Romani vinti da'Longobardi, e sulle qualità della conquista Germanica, oh! quanto dissimile dalla Gotica dominazione così per costumi, per letteratura e per Leggi, come per l'assenza del *guidrigildo* e per la civiltà in generale. Ma qui non tacerò, che l'Arianesimo de'Goti e de'Longobardi fu cagione di grandi affanni ad Onorio I.° magnanimo Pontefice Romano; a liberar la memoria del quale dalle più

ingiuste accuse promisi di soggiungere nel Codice Diplomatico la *Dissertazione Onoriana* (*Vedi* seg. pag. 45 *et passim*), quando giungesse l'età del Concilio de' Vescovi Longobardi contro i *Monoteliti*; ciò che accadde nel 679. Ma non potei dar compimento a tale promessa, perchè non ancora ho veduto il Libro dell'Ughi, assai lodato dal Cardinal Mai (1), sopra Onorio I.°. Fu impresso nel 1784, appo la Stamperia Bolognese di San Tommaso d' Aquino: cessata la quale, ne andarono le Copie miseramente disperse, nè a me tornò possibile d'averne alcuna; quando, ecco, ad un tratto la Contessa Teresa Gozzadini Alighieri me ne promette il caro dono; gentile abitatrice del Colle di Ronzano, e lieta di vederne sì bene illustrata la Storia dal marito. Da un altro lato la Contessa di Brazzà, del nome della quale già fregiai queste carte (2), adopra le più provvide cure in utilità de' miei studj; ed o disseppellisce per me alcuni de' più rari libri; o, non potendo altro, li fa ricopiare, qualche volta interi. Grazie all'una ed all'altra: io potrò finalmente attendere, la lor mercè, alla *Dissertazione Onoriana*. Federico Stoedel

---

(1) Mai, Spicilegium Romanum, VII. 52. (Nota (1)). (A. 1842).
(2) *Vedi* l'Epilogo in fine del II.° Volume della Storia.

pubblicò non ha guari un'Apología d'Onorio I.° in Breslavia.

VI.

Ho voluto nel Codice Diplomatico (*Vedi* pag. 453) dar luogo ad una Genealogía dei Popoli Barbari, contenuta nel Codice Cavense delle Leggi Longobarde : fantastica e bugiarda. Ma ella può suscitar molte Osservazioni, oltre quelle da me fattevi, perchè la Genealogía, se non vado errato, appartiene al secolo decimo. In quel tempo, se avrò vita, sì fatte Osservazioni avranno la lor sede nella Storia, che non ispero poter condurre, come vorrei, fino al secolo di Dante: immensa figura, che divide il Medio-Evo dalla nostra età. E qui vo' nuovamente ringraziare il Duca di Sermoneta, che primo dopo cinque secoli seppe ravvisar Enea nel portatore d'una verga, del quale a bella posta si volle tacere il nome dall'Alighieri quando egli finse, che con quella gli avesse colui dischiuso la città di Dite (*Vedi* seg. pag. 457). Anche io dirò nella Storia una qualche cosa intorno a ciò, ed intorno alla vittoria dell' intelletto Latino, per opera della quale aspirarono a gara i Barbari della Germania di Tacito, sì Franchi e sì Longobardi, a foggiar-

si uno Stemma per dirsi discendenti di Roma ed anche di Troia.

Qui col Comento all'Editto di Rotari cessano al tutto le molte sostruzioni ed i lunghi apparati, con cui mi sembrò s' avesse a chiarire la Storia d'Italia del Medio-Evo. Non ultimo de' miei fini è stato d' illustrare in tal guisa i tempi di Rotari, ne' quali e Longobardi e Goti vivono uniti sulla stessa terra, secondo la solenne testimonianza fattane da San Nicezio di Treviri (1), e da Sisebuto (*Vedi* prec. Num. 289), Re de' Visigoti. Solo degli Avari mi rimane a parlare, i quali continuarono a travagliar l' Italia dopo la morte di Rotari; e per questi ancora, usciti dalla razza degli Unni e de' Magiari, tengo in serbo una particolar *dissertazione*, che avrà il titolo d'*Avarica*.

(1) Storia d' Italia, III. 217-220.

CODICE DIPLOMATICO LONGOBARDO.

NUMERO CCCI.

Iscrizione in S. Michele di Monza, intorno all'anno della morte di Teodolinda.

ANNO 628 ?

(Dal Frisi (1)).

DEDICATIO hujus Ecclesiae S. MICHAELIS celebrata fuit decimo quinto Kal. Februarii in CCCCCCXXVIII, et hoc ipso anno mortua est THEUDOLINDA Regina.

---

(1) Il Frisi [1], che riporta la presente Iscrizione, dice averla presa da Tristano Calco, il quale dettava le sue Istorie nel 1494. Ma questo celebre Scrittore non ha se non queste sole parole [2]; » Defunctam autem (THEODOLINDAM) anno a Christiana nume- » ratione vigesimo octavo supra sexcentum in pariete aediculae » MOGUNTIACAE (*pro* MODOICIENSIS) PERVETUSTIS LITTE- » RIS NOTATUM EST ». Lo Zucchi [3] parimente attribuì la morte di lei al 628. Fu questi Segretario ed amico del Cardinal Baronio; ma bene il Sassi [4] notò, che niun testimonio antico s'adduce dallo Zucchi. Un Necrologio Monzese (Num.° CLV) del *duodecimo secolo*, presso il medesimo Frisi [5], dà le seguenti notizie: » *Obiit Dna Dna Regina* THEODOLENDA *An-* » *no Dni CCCCCC(XXVII) die XXIJ. Ian. et sepulta nunc* » *in capella sci* UINCENTIJ.... O. theodolinda regina anno ab » incar. dni D. C. XXVII. ». Nello Scudo posto in mezzo all'aurea Croce Capitolare della Basilica di Monza, stampato anche dal Frisi [6], vedesi la Reina prostesa davanti la Vergine, con in giro la leggenda (già in gran parte da me riferita (*Vedi* prec. Num. 278, 2)), cioè: » *De donis* ofert Thodolenda Regina Christo Et

---

1 Frisi, Memorie Storiche di Monza, III. 211. Nota (36) (A. 1794).

2 Tristani Calchi, Histor. Patriae (Mediolanensis), Lib. IV. Sub anno 628.

3 Bartol. Zucchi, Vita di Flavia Teodolinda (a Guglielmo II.° Duca di Baviera), nelle Tre Glorie di Monza, Milano. (A. 1609, 1613).

4 Sassi, Ad Sigonium, De Regno Italiae, Lib. II. Nota (44).

5 Frisi, *loc. cit.* III. 106.

6 *Id. Ibid.* II. 295. Il detto Scudo è inciso nel Frontispizio del II.° Tomo.

Condidit Hoc Templum Multa Virtute Verendum
Theudelinda Potens Regni Diademate Pollens.

» Santo Iohani Baptiste In Basilica Quam Condit Ipsa In Modoe-
» tia Eius Obitus Fuit 627 ». Ma il Necrologio è troppo recente autorità, e dello Scudo ignoro l' età. Gualvano Fiamma [1], il quale narra d'essersi nel 1310 collocate in alta urna marmorea le ceneri di Teodolinda, scrive, ch' ella morì nel 627. Buonincontro Morigia [2] di poi la credette mancata nel 638. Egli è inutile il ricordar le varie sentenze sull' ultimo anno di lei presso il Bellarmino, il Baronio, il Pagi, il Muratori, il Durandi, l'Oltrocchi ed il Di Meo. Mario Lupi [3], dottissimo, non abborrisce da quella di Tristano Calco, il quale molto studiò ne' Monumenti antichi; ed io mi unisco, sebbene dubitando, ad essi per le ragioni, che dirò nella *Dissertazione* su' Diplomi di Bobbio e nell'altra sulla Cronaca del Re Rotari, trovata ultimamente nel Codice di Cava. Se quell'egregio e memorabile uomo del Sassi [4], avesse potuto aver tra le mani sì fatta Cronica, non avrebbe disperato forse di stabilir la Cronologia della Regina. Il Ferrari, guidato certamente dalle memorie del Necrologio Monzese, diè luogo a Teodolinda fra' Santi del 22 Gennaio; e lo imitarono altri Scrittori, non approvati da' Bollandisti [5], che sotto quel medesimo giorno affermano di non sapersi alcuna cosa certa intorno ad un tal culto. Della formola *De donis Dei* o *De Donis*, la quale ricorre sovente nell' Iscrizioni di Teodolinda, oltre il Fontanini da me citato altrove, si vegga il Marini [6] ed un'Iscrizione riferita dallo stesso Marini [7]. Presso Buonincontro Morigia [8] si rimemora un' Iscrizione, che il Frisi [9], pel metro Leonino,

---

1 Galvanei Flamma, Manipulus Florum, Apud Muratori, Script. Rer. Ital. XI. 592. (A. 1727).
2 Morigia, Apud Muratori, Script. Rer. Ital. XII. 1072. (A. 1728).
3 Lupi, Cod. Diplom. Bergom. I. 240.
4 Sassi, *loc. cit.* Nota (44) Ad Lib. II. Sigonii.
5 Bollandistae, Ianuarii. XXII. in Praetermissis, Tom. II. pag. 388. (A. 1643).
6 Marini, Papiri, pag. 293.
7 Mai, Inscript. Marinianae Christianae, In Script. Vatic. Nov. Coll. V. 2, 77, 147, 167, 182, 183, 198. (A. 1831).
8 Morigia, In Murat. Script. Rer. Ital., XII. 1071.
9 Frisi, Mem. di Monza, I. 11.

Pro Se Pro Natis Votum Dulcedine Matris.
Christi Baptistae Cui Sacratur Locus Iste.
Hic Nostrae Gentis Voluit Caput Esse Decentis
Et LOMBARDORUM Talemque Parare Patronum.

rettamente attribuisce ad un'età meno antica del *secolo decimo*. Trovasi parimenti nel Marini appo il Cardinal Mai [1].

1 Mai, Script. Vet. Nova Collectio, V. 101.

NUMERO CCCII.

Racconti di Fredegario sul tributo, che i Longobardi pagarono a' Re Franchi, e dal quale poi liberaronsi.

ANNO 628? (1).

(Dal Capo XLV. del Fredegario di Marquardo Frehero (2))

LANGOBARDORUM gens quemadmodum tributa XII. mill. solidorum ditioni FRANCORUM annis singulis dissoluebant,

(1) Avendo io nel prec. Num. 22 promesso di parlar d'un tale tributo al tempo di Teodolinda, riferisco le parole di Fredegario sotto il 628; anno, di là dal quale non visse certamente la Regina, e neppure il Re Clotario, a cui si pagò quel tributo. Non v'è bisogno di notare, ch'e' pagavasi da Principe a Principe, o da Nazione a Nazione: ben diverso perciò dall'altro, al quale per effetto della conquista, il vincitore Longobardo astrinse i vinti Romani, suoi *tributarj*.

(2) Propongo il testo di Fredegario, secondo il Codice Nazariano della Biblioteca Palatina, del quale si valse il Frehero [1]. E' diè quel testo in luce per la prima volta ne' 1613 col nome di Fredegario, *Scolastico:* sebbene avesse dianzi Giuseppe Scaligero [2] nella fine del secolo decimo sesto additato il nome di

1 Marquardi Freheri, Corpus Francicae Historiae, I. 134. (Hanoviae, A. 1613).

2 Iosephi Scaligeri, De Emendatione Temporum, Lib. VI. ubi de Regibus Francorum. (A. 1583. 1599).

referam : vel quo ordine duas ciuitates, AUGUSTAM et SIUSIUM cum territoriis ad partem FRANCORUM cassauerant, non abscondam (1).

DEFUNCTO CLEOPIO (a) summo (b) principe, (*duodeci-*

(a) *RUINART* e *DOM BOUQUET*, *Clep.*
(b) *IIDEM*, *ipsorum.*

Fredegario, ma senza dire in qual Manoscritto e' si leggesse. La Cronica di Fredegario, confusa con gli scritti de'suoi Continuatori, fu ristampata dal Duchesne [1] sopra un Codice Petaviano, e sopra un Sirmondiano. Ben seppero segregarla e distinguerla il Ruiuart [2] e Dom Bouquet [3], i quali ristaurarono Fredegario col soccorso di tre nuovi Codici, affermando nel tempo stesso di non aver trovato in alcuno di questi un tal nome: cioè (oltre il Sirmondiano del Collegio Claramontese de'Gesuiti di Parigi), nel Boeriano, nel Colbertino e nel Lauresamense di San Nazario. Questo Lauresamense fu trasportato nella Vaticana; diverso dal Palatino di San Nazario del Frehero. Il Manoscritto Freheriano parimente dovrebbe trovarsi nella Vaticana, dove passò l'intera Biblioteca d'Eidelberga nel Palatinato dopo il 1622 : ma non ne ascolto certi ricordi nel Catalogo pubblicato dal Cardinal Mai [4] de' 63 Codici Nazariani di Laurissa in sul Reno. A malgrado nondimeno di tanti Codici, a me sembra da preferirsi quel di Frehero nelle parti sostanziali, come farò vedere nelle Note seguenti.

(1) *Non abscondam.* Grave cosa per la memoria di Clotario dovè sembrare a Fredegario, che quel Re abolito avesse i tributi de' dodici fra'Duchi Longobardi, e tolto via il segno patente della maggioranza pretesa da'Franchi su quella nazione. Laonde Fredegario credette aver bisogno di molto coraggio a narrare que' vituperj. *Non abscondam.*

1 Duchesne, Script. Hist. Franc. I. 740-780. (A. 1636).
2 Ruinart, Inter opera Gregorii Turonensis, Col. 625-626. (A. 1699). *Vedi* la sua Prefazione, §. V.
3 Dom Bouquet, Rerum Francicarum Scriptores, II. 431. (A. 1539). *Vedi* la sua Prefazione, §. XI.
4 Mai, Spicilegium Romanum, V. 161-200. (A. 1841).

mo (a)) Duces (1) LANGOBARDORUM XII. annis (2) sine Regibus transierunt (b), ipsoque tempore, (sicut supra scriptum legitur) per loca in regno FRANCORUM proruperunt (c). Ea praesumptione in compositione AUGUSTAM et SIUSIUM ciuitates, cum integro illorum territorio et populo, partibus GUNDHRANNI (d) tradiderunt.

POSTHAEC legationem ad MAURITIUM Imperatorem dirigunt (e) hii XII. duces (3), singulique legatarios destinant,

---

(a) *RUINART e DOM BOUQUET, duodecim.*
(b) *IIDEM, transigerunt. Ipsoque tempore.*
(c) *IIDEM; pro ea praesumptione.*
(d) *IIDEM, Guntchramni.*
(e) *IIDEM; hii duodecim Duces singulos legatarios* (errore, che non si trova nel Frehero).

---

(1) *Duces Langobardorum.* Qui Fredegario non ristringe nè dovea punto ristringere a soli dodici que' Duchi Longobardi, che giunsero a trentasei e più dopo la morte di Clefo, secondo i racconti di Paolo Diacono. E però i quattro Codici veduti dal Ruinart, che riducono a soli dodici quel numero de' Duchi, non vogliono ascoltarsi, e si dee preferire il Nazariano di Frehero.

(2) *XII. annis.* Qui tutt' i Codici, veduti dal Ruinart, convengono; e però Paolo Diacono, che dice aver i Duchi regnato per *dieci anni*, dee tacere innanzi a Fredegario, contemporaneo, il quale non visse oltre l' anno 658. *Dodici anni* son parimente assegnati a' Duchi dalla quasi coetanea Cronica di Rotari nel Codice Cavense. Del che or ora parlerò nella *Dissertazione* su tal Cronica.

(3) *Hii XII Duces.* Questi dodici, parte de' *trentasei* di Paolo Diacono, sono i Duchi, da' quali solamente si fece la guerra contro i Franchi, ed i soli, che pagarono il tributo. Ecco il racconto di Fredegario particoleggiar l'altro di Paolo Diacono, e mettere in più aperta luce la Storia di sì oscuri tempi. Certo, i Duchi del Friuli, di Spoleto e di Benevento non furono tra quelli, che fecero impeto nelle Gallie contro i Franchi. Fredegario ritira il numero degl' invasori a soli dodici, che furono i soli puniti da' Franchi. Sì fatta confederazione de' dodici Duchi

pacem et patrocinium Imperii petentes. Idemque (*Iidemque* (a)) et alios legatarios XII. ad GUNDRANNUM et CHILDEBERTUM destinant, vt patrocinium FRANCORUM et defensionem (b) habentes XII. mill. solidos annis singulis his duobus Regibus in tributa implerent; vallem cognomento AMETEGIS partibus GUNDRANNI cassantes, (*ut* (c)) his legatis, vbi plus congruebat, patrocinium sibi firmarent. Post haec integra deuotione patrocinium eligunt FRANCORUM (1).

NEC mora, post permissu GUNDHRANNI et CHILDEBERTI tunc CHLOTHARIUM * ducem super se LANGOBARDI sublimant in regnum. Alius AUTHARIUS (2) idemque dux cum integro suo ducatu se ditioni Imperii tradidit, ibique permansit. Et CHLOTHARIUS * Rex tributa, quae LANGOBARDI

*Autharium.

*Autharius.

(a) *RUINART* e *DOM BOUQUET*, *Iidem*.

(b) *IIDEM*, manca *et defensionem*.

(c) *IIDEM*; *ut his legatis*.

prorompenti nelle Gallie dimostra, che i *trentasei e più* di Paolo Diacono si raggruppavano in varie leghe, affatto aliene l' una dall' altra, e prive d'un centro comune; questa è la vera immagine di que' tempi, chiamati dell' *anarchia*. I dodici Duchi, tributarj de'Franchi, dovetter sedere nelle città d'Italia più prossime alle Gallie.

(1) *Eligunt Francorum*. Fredegario parla sempre de' dodici, e non di tutt'i *trentasei e più* Duchi Longobardi.

(2) *Alius Autharius.....dux*. Di questo Autario, che s' assoggettò all' Imperio, non havvi alcun motto in Paolo Diacono. Ma chi era mai questo Autari, Duca? S' annoverava egli fra' dodici, che pagarono il tributo? No; essendo il tributo rimasto fermo nella primiera quantità di dodici mila soldi annuali, e non facendosi motto da Fredegario, che i Franchi avessero minacciato almeno di voler punire Autari. Se costui fu veramente dei dodici, gli undici che rimasero soggetti a'Franchi, da indi in qua pagarono più di mille soldi per cadauno. L' esempio d'Autari fu poscia imitato da Gisulfo, Duca del Friuli, e da'Duchi di Piacenza, di Parma e di Reggio (*Vedi* prec. Num. 46).

ad partem Francorum spondiderant, annis singulis reddidit. Post eius discessum filius eius Ago (1) in regno sublimatur, similiter implesse dinoscitur.

Anno XXXV. (a) regni Clotharii (2) legati tres nobiles ex genere (b) Langobardorum, Agilulfus, Pompegius, et

---

(a) *Ruinart* e *Dom Bouquet*, *XXXIV* (ex solo Codice Claramontensi).
(b) *Iidem*, *ex gente*.

(1) *Filius ejus Ago*. S' ingannò Fredegario, straniero al Regno Longobardo. Agone, cioè Agilulfo, non nacque dal Re Autari, ma gli succedette. Di qui la cagion dell'errore nella Cronica d'un Autore, il quale, vedendo stabilita la possessione del Regno nella famiglia di Clodoveo presso i Franchi, giudicò avvenire lo stesso appo i Longobardi. E però il Ruinart non consente ad Adriano Valesio, che il nome d' Agone si debba mutare in quello d' Adaloaldo nel testo di Fredegario.

(2) *Anno XXXV. regni Chlotarii*. Ma inutile non è punto la congettura del dottissimo Valesio ad illustrar questo secondo luogo, nel quale da Fredegario *Scolastico* si fa motto d'Agone, correndo il *trentacinquesimo* anno di Clotario Re de'Franchi, cioè, l'anno 618, quando il Re Agilulfo era morto in Italia. Ed era morto eziandío nel 617, ovvero nel *trigesimo quarto* di Clotario; anno, il quale non si trova segnato se non nel solo Codice Sirmondiano-Claramontese di Parigi. Non so perchè il Ruinart e Dom Bouquet, sebbene confessando esser questo il solo Codice, dove si trovi una tal data, l' abbiano introdotta nel testo di Fredegario, contraddicendo al Frehero. In ogni caso, era morto Agilulfo nell'anno, in cui si racconta dal Cronista d'esser cessato il tributo de'Longobardi; ciò avvenne mentre regnava il giovinetto Adaloaldo sotto la tutela di sua madre Teodolinda. Più agevolmente potè Fredegario ignorar nelle Gallie in qual anno morisse Agilulfo Re, che non l'anno, in cui vennero alla presenza del Re Clotario i Legati de'dodici Duchi Longobardi per ottener la remissione del tributo. Pur di sì gran pregio agli occhi del Ruinart è il Codice Sirmondiano-Chiaramontese, che s' ingegna e' di ritardare fino al 617 la morte d'Agilulfo. Ma questo non si può: e' morì al più tardi nel 616; ciò si vedrà nella *Dissertazione* sulla Cronica di Rotari.

GAUTO (1), ab AGONE Rege ad CLOTHARIUM destinantur, petentes vt illa XII. mill. solidorum, quos annis singulis FRANCORUM aerariis dissoluebant (2), debuisset cassare, exhibentes ingeniose secretius III. mill. solidos, quos VUARNACHARIUS mille, GUNDELANDUS mille, et CHUNUS mille accepperunt. CLOTHARIO vero XXXV. solidorum insimul exhibebant, quos consilio suprascriptorum, qui occulte xeniati (a) fuerant, CHLOTHARIUS accepit, et ipsa tributa ad partem LANGOBARDORUM cassavit, et amicitiam perpetuam cum LANGOBARDIS sacramentis et pactis firmauit.

(a) *FREHERUS: Alii: exeniati*, (idest) *donati.*

---

(1) *Pompegius et Gauto.* Alcuni dissero, che *Pompegio* o *Pompeo* doveva esser uomo di *sangue Romano.* Può stare; io nè l'affermo, nè il nego: ma se Pompeo nacque Romano, egli era divenuto *cittadino Longobardo*; ed il suo *guidrigildo* apprezzarsi dovea nella massima quantità.

(2) *Francorum aerariis dissolvebant.* Questo pagamento del tributo è attestato in una Cronica Vaticana degl' Imperatori, da Ottaviano Augusto ad Arrigo. Emmanuele di Schelestrate [1], che la pubblicò nel 1692, la giudicava scritta poco dopo quell'Arrigo ed il Mille. » ITALIA fame, et mortalitate compressa » tradidit se LONGOBARDIS qui, TAMEN FRANCIS TRIBUTA » DEDERANT ». *Vedi* il Durandi [2].

1 Schelestrate, Antiquitates Ecclesiasticae, I. 636-644. (A. 1692).
2 Durandi, Cacciatatori Pollentini, pag. 81. (A. 1773).

NUMERO CCCIII.

Formola del giuramento, che i Vescovi Longobardi prestavano al Pontefice Romano.

ANNO 628?

(Dal *Liber Diurnus* del P. Garnier (1)).

INDICULUM EPISCOPI DE LANGOBARDIA (2).

IN NOMINE Domini Dei Salvatoris nostri IESU CHRISTI, Imp. etc.

PROMITTO ego *Ill.* Episcopus sanctae Ecclesiae *Ill.* vobis beato PETRO Apostolorum Principi, Vicarioque tuo beatissimo Papae Domino meo *Ill.* ejusque successoribus, per

---

(1) Del famoso *Liber Diurnus*, ove si trova la presente formola [1], darò la Storia in una particolare *Dissertazione* sotto l'anno 714. Da questa e da simili formole ben si vede quanto molte delle cose ivi contenute appartenenao eziandío al Regno Longobardo.

(2) *Indiculum Episcopi de Langobardia*. Di questo *Indicolo* parlai nel Discorso [2], intorno a' vinti Romani. E parvemi vera l'opinione del P. Garnier, che sì fatto *Indicolo* dovesse attribuirsi a' giorni di Teodolinda, in quanto alla sostanza. In quanto alla forma credo, che l'*Indicolo* si fosse concepito, quale ora il leggiamo, ne' tempi de' Re Bertarido e Cuniberto. » Haec formu- » la, dice il P. Garnier [3], edita est quo tempore Longobardi non » tantum dominatum obtinebant in eam Italiae partem, cujus » Episcopi ordinationi Sedis Apostolicae subjacebant; sed etiam » servabant pacem cum Romanis. Id vero maxime contigit, » quamdiu Regina Teodolinda vixit......... Videtur Gregorii » Magni aetate scripta, cum jam diu in usu foret. Crediderim ego » facile ad priora temporum Corpus ipsum (*formulae*) pertinere: » Appendicem de LONGOBARDIS ad Gregoriana ».

1 Liber Diurnus Romanorum Pontificum, editus a Iohanne Garnerio, Presbytero e Societate Iesus, Parisiis, in 4.° (A. 1680).

2 Discorso su'Romani, vinti da'Longobardi, etc. §. LXV.

3 Garnerius, *loc. cit.* In Notis ad Indiculum, pag. 71. 72.

Patrem, et Filium et Spiritum Sanctum, Trinitatem inseparabilem. et hoc sacratissimum corpus tuum, me omnem fidem et puritatem sanctae fidei catholicae exhibere, et in unitate fidei, Deo operante, persistere, in qua omnis Christianorum salus esse sine dubio comprobatur, et nullo modo contra unitatem communis et universalis Ecclesiae suadenti cuipiam consentire: sed, ut dixi, fidem et puritatem meam atque concursum tibi ac utilitatibus Ecclesiae tuae, cui a Domino Deo data est potestas ligandi solvendive, et praedicto Vicario tuo atque successoribus ejus, per omnia exhibere.

PROMITTO pariter festinare omni annisu, UT SEMPER PAX (1), quam Deus diligit, INTER REMPUBLICAM (ROMANAM (2)) ET NOS, *hoc est*, GENTEM LANGOBARDORUM (3), CONSER-

---

(1) *Ut semper pax.* Ecco l'Appendice della promessa di conservar la pace fra' Longobardi ed i Romani; promessa, che ottimamente dice il P. Garnier essere stata soggiunta ne' tempi di Teodolinda e d'Agilulfo alla formola, con la quale dianzi giuravasi fedeltà da' Vescovi a San Pietro ed al suo Vicario.

(2) *Rempublicam (Romanam).* Questa seconda parola manca nel Codice pubblicato dal Garnier: manca in quello più antico, e del quale parlerò nella *Dissertazione*, di Santa Croce in Gerusalemme. Si trova, come già narrai nel Discorso, in un Codice, di cui parimente darò le notizie, de' Padri Riformati di Castel Gandolfo. Già la prima parola bastava per dinotar l'Imperio: ma la seconda le aggiunge nuova chiarezza, e niuno più dubiterà che i Vescovi Longobardi prometteano di conservar la pace coll' Imperio.

(3) *Et nos, hoc est gentem Langobardorum.* E niuno altresì potrà più dubitare, che i Vescovi del regno Longobardo, quantunque nati certamente di sangue Romano fino al tempo in cui regnò Teodolinda, non fossero divenuti e non si chiamassero Longobardi, come qui si chiamano. Ciò era l'effetto d' essere stati essi per mezzo del *guidrigildo* incorporati nella *cittadinanza* ossia nella *gente Longobarda*, secondo la frase dell'*Indicolo.*

VETUR, et nullo modo contra agere vel facere quidpiam adversum, quatenus fidem meam in omnibus sincerissimam exhibeam.

QUOD si, quod absit, contra hujus promissionis meae seriem aliquid facere quolibet modo, aut ingenio, vel occasione tentavero, contra catholicam legem, reus inveniar in aeterno judicio, et ultionem ANANIAE et SAPHYRAE incurram: qui etiam tibi beato PETRO, de rebus propriis fraudem facere et falsa dicere praesumpserunt.

HUNC autem *Indiculum* sacramenti ego *Ill.* Episcopus *manu propria scripsi*, atque POSUI SUPRA SACRATISSIMUM CORPUS TUUM, BEATE PETRE (1), ac praebui jusjurandum, quod, ut superius legitur, Deo teste et judice, conservare promitto (2).

Può egli darsi di sì fatta incorporazione un più aperto e solenne Documento? Può egli concepirsi una più chiara confessione d'essersi mutata la *cittadinanza* degli uomini di *sangue Romano?* Pur non trovo, che fra' molti contraddittori delle mie opinioni su'vinti Romani siavi stato alcuno, il quale avesse pur fatto le viste d'accorgersi dell'*Indicolo*; fosse questo de' tempi di Teodolinda o degli altri di Bertarido.

(1) *Scripsi atque posui supra Sacratissimum Corpus tuum, Beate Petre.* Scrivere, sì, la formola ed inviarla per farle toccare il Corpo di San Pietro in Roma, potea farsi e facevasi dai Vescovi Longobardi al tempo di Teodolinda: ma *porla* sul Corpo di San Pietro non poterono i Vescovi se non dopo Bertarido e Cuniberto, quando tutt'i Longobardi eran divenuti Cattolici e tutti aspiravano, Preti e Laici, a visitare il sepolcro degli Apostoli. E però nel presente *Indicolo*, da' giorni di San Gregorio il Grande fino a quelli de' due Re Cattolici Longobardi, si fece sempre una qualche nuova Giunta.

(2) *Jusjurandum, quod..... conservare promitto.* Si paragoni ora questo pacifico giuramento, la cui formola prevalse mentre sedeva il Magno Gregorio e regnava Teodolinda, col giuramento che davano i Vescovi *d'esser fedeli all' Imperio*, es-

sendo sudditi de' Longobardi, sì come apparisce dal loro *Libello* del 590 (*Vedi* prec. Num. 58). Nel 590 i Vescovi, privi per lo più degli averi delle lor Chiese, conduceano misera vita in mezzo a' crudeli nemici; perseguiti ed osteggiati e creduti più pericolosi d'ogni altro fra' vinti Romani. Que' Vescovi perciò non poteano annoverarsi, che fra gli *Aldii* ed i servi da' vincitori. Quando la prosperità e la pace tornò fra essi per opera di *Teodolinda*, usciron dallo stato servile od *Aldionale*; divennero cittadini, ma cittadini *Longobardi*; e chiamaronsi Vescovi spettanti alla *gente Longobarda*. In tal guisa i Vescovi di *sangue Romano* vi furono incorporati gli ultimi, e quando già molti Romani Laici *patteggiati* aveano già ottenuto il *guidrigildo*.

NUMERO CCCIV.

Formola, che i Vescovi eletti riceveano dal Pontefice, anche nel Regno Longobardo.

ANNO

(Dallo stesso *Liber Diurnus* del P. Garnier).

SYNODALE, QUOD ACCIPIT EPISCOPUS.

CLERO, ORDINI ET PLEBI (1) CONSISTENTI *Ill.* DILECTISSIMIS FILIIS IN DOMINO SALUTEM.

(1) *Clero, Ordini et Plebi.* Così da' Pontefici Romani scriveasi alle città, ove si dovea eleggere ed ordinare o s' eleggeva ed ordinava il Vescovo. Bene il P. Garnier [1] riferisce queste parole a' tempi di Gelasio I.°, morto nel 496: delle quali già parlai nel Discorso [2]. E già si vide con quanta frequenza ricorra nelle Lettere di San Gregorio la formola: *Clero, ORDINI et Plebi.* Ella ritorna qui nel *Libro Diurno*, composto verso l'anno 714; nè solamente ritorna per le città, ove duravano gli *Ordini* o le Curie, ma eziandio per quelle, ove cessata era

1 Liber Diurnus Garnerii, Tit. IX. pag. 72-74.

2 Discorso su' vinti Romani, etc. §. XXXV. LIV. GELASIUS Clero, ORDINI et Plebi BRENDESII.

PROBABILIBUS desideriis nihil attulimus tarditatis, fratrem jam et Coepiscopum nostrum *Ill.* vobis ordinavimus Sacerdotem, cui dedimus in mandatis.

1. NE unquam ordinationes praesumat illicitas.

2. NE bigamum, aut qui virginem non est sortitus uxorem, *neque inliteratum*, vel in qualibet parte corporis vitiatum, aut expoenitentem, vel *Curiae* aut cuilibet conditioni obnoxium, notatumque, ad Sacros ordines permittat excedere, sed si quos hujusmodi forte repererit, non audeat promovere.

3. AFROS passim ad Ecclesiasticos ordines procedentes

---

ogni Curia dopo l'arrivo de' Longobardi. Ottimamente osserva il P. Garnier [1]........ » Post confectum *Librum Diurnum*, » reperitur haec formula apud Gregorium II.[m] scribentem ad » Thuringos anno 723 ». Or il paese de' Toringi, lo dissi altresì nel Discorso [2], non fu mai tocco da' Romani, e non vi furono mai *Ordini* o Curie. San Gregorio, stando alle formole usitate, avrebbe scritto nello stesso modo all'*Ordine*, il quale non vi era più, d'ogni città divenuta Longobarda, senza che il Signor Di Savigny acquistasse ragioni d'alcuna sorta per credere, d'essersi attualmente conservato in tali città l'*Ordine* o la *Curia*. Il fatto è, che niuna di somiglianti Lettere si trova nel Registro di San Gregorio ad alcuna città Longobarda. Io per altro non dubito, ch'egli non abbia dovuto scriverne: avrebbe scritto nello stesso modo anche agli *Ordini* delle città d'America, se a' giorni di lui scoperta si fosse l'America. Il Signor Di Savigny confessa, che non avrebbe dovuto San Gregorio *umiliare* il suo stile (*Vedi* le Note al prec. Num. 77): io mi contento dire, perchè ciò solo mi basta, che non dovea San Gregorio, pel mutamento delle signorie, mutar le formole della sua Cancelleria Pontificale, o nel *Libro Diurno*, il quale pervenne a noi, o ne' *Libri Diurni* precedenti, cioè ne' *Formolarj* della Chiesa Romana.

---

1 Garnier, *loc. cit.* In Notis ad pag. 72.
2 Discorso, §. XXXV.

nulla ratione suscipiat, quia aliqui eorum Manichaei, aliqui rebaptizati, saepius sunt probati.

4. Ministeria atque ornamentum Ecclesiae, vel quidquid est in patrimonio ejusdem, non minuere studeat, sed augere.

5. De reditu vero Ecclesiae vel oblatione fidelium quatuor faciat portiones, quarum unam sibi ipse retineat; alteram Clericis, pro officiorum suorum sedulitate, distribuat; tertiam pauperibus et peregrinis; quartam *ecclesiasticis fabricis* noverit reservandam, de quibus divino erit redditurus judicio rationem.

6. Ordinationes vero Presbyterorum seu Diaconorum non nisi primi, quarti, septimi et decimi mensis jejuniis, sed et in ingressu quadragesimali atque mediana, vesperi Sabbati noverit celebrandas.

7. Sancti autem baptismi Sacramentum nonnisi, in Paschali festivitate et Pentecostes, noverit esse praebendum, exceptis his qui mortis urgentur periculo, quibus ne in aeternum pereant, talibus oportet remediis subvenire.

8. Litanias vero per triduum ante diem Ascensionis Domini celebrare.

Huic ergo Sedis nostrae praecepta servanti devotis animis obsequi vos oportet, ut irreprehensibile placitumque fiat corpus Ecclesiae, per Christum Dominum nostrum, qui vivit et regnat cum Deo Patre omnipotenti, et Spiritu Sancto, per omnia saecula saeculorum.

Et Subscriptio Ejus. Deus vos incolumes custodiat, dilecti nobis.

NUMERO CCCV.

Formola de' Romani Pontefici nel parlare de' luoghi devastati da' Longobardi.

ANNO 628? (1).

(Dallo stesso *Liber Diurnus* (2)).

DE ELECTIONE SUMMI PONTIFICIS AD EXARCHUM.

...... PROPINQUANTIUM (3) quoque *inimicorum ferocitas*, quam nisi sola Dei atque Apostolorum Principis per suum Vicarium, hoc est, ROMANAE Urbis Pontificem, virtus aliquando vero flectit et morigerat hortatu, singulari interventu indiget, cum hujus solius Pontificalibus monitis, ob reverentiam Apostolorum Principis, *parentiam* offerant *voluntariam*, et quos non virtus armorum humiliat, pontificalis increpatio cum observatione inclinat. ....

SCIMUS enim, quod oratio ejus, quem ad Pontificalis dignitatis culmen Dei nutu eligimus, divinam omnipotentiam suis precibus flectet atque complacabit, et optatae felicitatis incrementa ROMANO Imperio praeparabit, vestramque a Deo custodiendam potestatem, *ad dispensationem hujus* SERVILIS ITALICAE PROVINCIAE (4), nostrumque

---

(1) Questa formola, ritratta dalle Lettare di San Gregorio, cessò in parte o fu taciuta forse fino a che regnò Teodolinda. Mancata la nobil Reina, dovè tornare nel suo pieno vigore verso il 628.

(2) Garnerii, *Liber Diurnus*, Cap. II. Tit. IV. pag. 18-20.

(3) *Propinquantium, etc.* Nelle sue Note a tal Titolo dice il Garnier: » LONGOBARDOS intelligit URBI insidiantes; a quibus » ut ROMAM tueretur, initio Pontificatus sui, muros reficiendos » curavit, *decoctis calcariis*, ut ait ANASTASIUS.

(4) *Servilis Italicae Provinciae.* Così fu sempre chiamato in Roma l'Italia Longobarda: ed anche in tempo di pace, come

omnium famulorum praesidium et subventum longaevis armorum actis conservabit.

---

si vedrà più innanzi nello stesso *Libro Diurno*, e nel Concilio del 679.

NUMERO CCCVI.

Formola della Manomissione de' servi.

ANNO 628.

(Dallo stesso *Liber Diurnus* (1)).

PRAECEPTUM LIBERTATIS (2).

DOMINO credimus Deo nostro placere, quod pietatis intuitu discreta prosequitur compassio, eo dicente: *Misericordiam volo*, et non *Sacrificium* *. Ipse namque in suis legitur eloquiis conductis operariis tribuisse mercedem.

* Osee 6. v. 6. Matt. 9. v. 13.

AD CUJUS imitationem, nos, qui pastoris vices, eo dispensante, gerimus, fidelia exhibentes servitia, praemia laborum reddere debemus, ut illi, quod miserendo fecimus, sit acceptabile.

Igitur servitiis exhibitis, prona, in quantum voluisti, mente, quibus nostro in commissis animo satisfecisti, te *Ill.* sanctae, cui, Deo autore, servimus Ecclesiae, *famulum*, auctoritate beati PETRI Apostolorum Principis, per hujus nostrae praeceptionis paginam, *recompensationis munere*, a praesenti *Ill.* indictione, CUMULO LIBERTATIS LARGITO, *ab omni servili fortuna et conditione liberum esse cen-*

---

(1) Garnerii, *Lib. Diurnus*, Cap. VI. Tit. XXI. pag. 116. 117.

(2) *Praeceptum libertatis.* » Desumpta videri potest, dice il » Garnier nelle Note, haec formula ex Lib. VI.° Epist. 12. Sancti » GREGORII (*Vedi* prec. Num. 147), ubi MONTANA et THOMAS » libertate donantur, fiuntque *cives Romani* ».

semus, CIVEMQUE ROMANUM (1) *solutum ab omni subjectionis noxa decernimus*: nec aliud cunctis, *nisi solam salutationem debere*, ut perfecto, *absolutus jugo servili*, ritu possis degere, quibus advixeris diebus, *et more liberorum*, Deo agens gratias, *pro cujus hoc amore et mandato* (2) te constat promeruisse.

---

(1) *Civemque Romanum*. Di questa formola fecero uso i Pontefici Romani dopo San Gregorio: ed ella passò in tutt'i Libri Rituali de'Cattolici, quando i Vescovi e gli Ecclesiastici voleano manomettere un qualche schiavo ed un qualche servo. Ella perciò ne'tempi di Teodolinda prevalse appo i Vescovi e Clerici del Regno Longobardo; e vi si perpetuò quando tutt'i Longobardi si convertirono alla fede Cattolica. Il manomettere uno schiavo ed un servo era un atto religioso e civile ad un'ora: nè si credeva intera la liberazione di lui senza le formole della Chiesa. Le Leggi di Costantino in oltre rendeano solenne l'atto d'affrancarli avanti all'altare; del che favellai più volte nella Storia [1]. Ecco perchè i Vescovi e Sacerdoti del regno di Teodolinda, sebbene divenuti *cittadini Longobardi* pel *guidrigildo*, usavano della pace conceduta loro dalla Regina, manomettendo i servi secondo la formola Ecclesiastica di San Gregorio il Grande, la quale procedea dalle Leggi di Costantino, e dichiaravano *cittadino Romano* il servo da essi affrancato. Chi non sa per quanti secoli sopravvivano gli antichi nomi alle cose cessate da lunga stagione? Anche i Preti del più puro sangue Longobardo, fossero anche figliuoli d'un qualche Duca o d'un qualche Re, affrancarono di poi nella stessa guisa il lor servo: cioè, nella guisa Ecclesiastica di gridarlo *cittadino Romano*.

(2) *Pro cujus hoc amore et mandato*. Posta la confortevole, posta la santa parola di San Gregorio, che il manometter lo schiavo era un rendersi accetto a Dio, chi non vede che la formola, in cui quella parola si conteneva, riputavasi un atto religioso? *Salubriter agitur*, avea detto l'immortale Pontefice nella sua Lettera, in favor di Tommaso e di Montano.

---

[1] Storia d'Italia, I. 742, 1072-1083: II: 295: III. 122.

OSSERVAZIONE SOPRA UN DETTO DEL SIGNOR REZZONICO INTORNO AL civis Romanus.

Di pari passo in Francesco Rezzonico vanno la scienza e la gentilezza; uguali sono in lui la profonda cognizione de' fatti e l'acume dell' intelletto. Egli altra volta mi domandava [1], se il dire che alcuno debba divenir *vero cittadino Romano* fosse stato non altro se non illusione o mera formola, usata precipuamente da'Sacerdoti? E se illusioni e formole siano i *cenni apertissimi*, che in molti Documenti del Regno Longobardo s'incontrano intorno alla *cittadinanza Romana?* Esortavami perciò a pubblicar subito il Codice Diplomatico Longobardo.

Eccomi finalmente in atto d'obbedire ad un sì giusto, ad un sì caro consiglio: tanto più caro quanto più il Signor Rezzonico è Giudice competente nella questione Longobarda. Vegga egli dunque nel Codice Diplomatico, se vi sono *cenni apertissimi di cittadinanza Romana*: vegga, se io dimenticai od ignorai un qualche Documento, dond'ella risulti, ed io tosto il registrerò nell'Appendice. Ma bisogna intendersi bene innanzi ogni cosa, e bisogna che tali Documenti appartengano ad un'età più antica del 726: dell'anno, cioè, nel quale io confesso, che la Legge degli Scribi di Liutprando permise a tutte le razze abitatrici del suo Regno, fossero di sangue Romano o Longobardo, scriver Carte secondo il Dritto Romano innanzi a' Notari, soggetti al *guidrigildo*. Allora i Documenti mutano sembiante, perchè ogni uomo Longobardo e *Longobardizzato* può scrivere alla Romana in quella guisa, e però cessa dopo il 726 la questione da me proposta, e che or chiamano Longobarda: cessa, perchè la *cittadinanza Longobarda* de'vinti Romani era stata irrevocabilmente stabilita dall'Editto di Rotari per mezzo dell'*apprezzabile guidrigildo*: ed irrevocabilmente stabilita la servitù o l'*Aldionato* de'Romani, che non ottennero il *guidrigildo*. Nè poteva dall'*Aldionato* e dalla servitù passarsi alla *cittadinanza Longobarda*, se non per via delle Manomissioni. Or qual maraviglia che queste *Manomissioni*, le quali si face-

1 Rezzonico, Brevi Cenni all'Appendice del Discorso su'vinti Romani, pag. 501. Milano, in 8.° (A. 1844).

vano in lingua Latina, si recassero ad effetto secondo la formola Ecclesiastica del *civis Romanus*, usata da San Gregorio, inserita nel *Libro Diurno* de' Pontefici, accolta perciò nei Rituali de' Vescovi e Sacerdoti Longobardi e di tutto l' Orbe Cattolico?

Bene il P. Garnier osserva, che la parola *civis Romanus* s' ascolta nelle Manomissioni di tutte le Raccolte Rituali del Regno de' Franchi. S' ascolta, sì, perchè parola procedente da cagioni Ecclesiastiche, mescolate con le civili disposizioni di Costantino sull'affrancare innanzi agli altari; s' ascolta, perchè il Dritto Romano fra' privati non fu abolito dalla Legge Salica, si come in Italia fu egli abolito dall'Editto di Rotari; e però appo i Franchi rimase un maggior numero di parole appartenenti al Gius Romano, tuttochè fosse anche nelle Gallie cessata, per opera del *guidrigildo fermo*, la *cittadinanza Romana* e fossersi dileguate le disposizioni contrarie al Dritto politico e criminale della Legge Salica. E qui da capo rammenterò, che l'Editto di Rotari vietò il *pubblico uso* del Romano Dritto ne' Tribunali Longobardi: ma che i Romani *Longobardizzati* ne fecero sempre uso privatamente, senza presentarsi a que' Tribunali del Regno.

NUMERO CCCVII.

Bolla d' Onorio I.° in favore di Bertulfo, Abate di Bobbio.

Anno 628. Giugno 11.

(Dal Cav. Datta (1)).

Honorius episcopus seruus seruorum dei (*Fratri* (2)) *uertulfo abbati* presbitero. Si semper sunt concedenda que piis

---

(1) Solo il Datta [1], per quanto so, ci ha dato contezza, che la Copia dell'Archivio di Corte in Torino è del *nono* o *decimo secolo* (*Carte di S. Colombano, Mazzo 1.°*). Venne dall' Archivio di Bobbio. Invano sì fatte notizie cercansi nell'Ughelli [2] e nel Rossetti [3]. Nè il Campi nè il Margarini ebber notizia di questa Bolla d' Onorio I.° Dal Datta io dunque ne toglierò la Copia: non senza soggiungere, che il Cav. Cibrario avverte d' esservi stata in Bobbio ed in San Gallo una scuola di Calligrafía dopo Carlo Magno: e che però la forma de' caratteri si conservò fra' Monaci con sì poca variazione, da render difficile assai l'assegnar le vere date delle Copie.

Ad ogni modo, antica è certamente questa Copia della Bolla: ma l'Originale non fu scritto con le barbarie, che i copiatori le donarono, per la loro ignoranza. Le Bolle distendeansi dalla Romana Cancelleria nel 628 allo stesso modo, che quelle di San Gregorio, morto nel 604. Non v' era barbarie in esse nè quanto allo stile, nè quanto all' Ortografía.

(2) (*Fratri*). Così presso l' Ughelli comincia la Copia della Bolla Onoriana. Per questa parola, non usata da'Romani Pontefici verso chi non era un Vescovo, tolse il Muratori a concepir sospetti contro la sincerità della presente Carta; ma, ecco, i sospetti svaniscono, mancando il *Fratri* nell'antichissima Copia del *nono* o del *decimo* secolo presso il Datta. Nè v' era il *Fratri* nella Copia, stampata dal Rossetti.

1 Datta, Mon. Hist. patriae, I. Col. 5-6.
2 Ughelli, Ital. Sacra, IV. 1324-1325.
3 Rossetti, Bobbio Illustr. I. 115-117.

desideriis congruunt. quanto potissimum eaque pro cultus prerogatiua noscuntur sunt omnimodo abneganda. que sunt a largitoribus non solum noscenda. sed ui caritatis procul dubio exigenda. Petis nos igitur ut monasterio sanctorum petri et pauli in ebobio constituto quo praeesse dinosceris priuilegia sedis apostolice largiamur. quatinus sub iurisdictione sanctae nostre cui a deo auctore presedemus ecclesie constitutum nullius ecclesie iurisdictionibus submitimus. pro qua re piis uotis fauentes hac nostra auctoritate id quod a tua dilectione exposcimur effectui mancipamus. et ideo omnem cuiuslibet ecclesie sacerdotem in prefatum monasterium ditionem quamlibet auctoritatemue extendere atque sua auctoritate nisi a preposito monasterii fuerit inuitatus missarum sollemnitate celebrare omnimodo inhibemus. Curae ergo tuae sit monasterii fratres quo praees egregiis moribus ac uita inreprehensibili exornare. ut profecto iuxta id quod subiectos apostolicis priuilegiis maluit inconcusse dotandos. desideret potius et anhelet inuiolabili celestis affluentiae munere diurnis sanctae disciplinae precibus decorandos. Sit profecto communis et sincera uita. sit sobria communionis sinceritas. ut quibus mundus est mortuus ac sepultus per incentiua contentionis uitia minime suscitetur. Qua in cassum quis et frustra laborare cognoscitur si superbiae uitiorum autrici colla submittere sentiatur. Sit excelsa in deo humilitas. quia per hanc celesti arcem celestium munerum possidere. Sit igitur ante oculos mentis et corporis traditionum regula paternarum. ut unusquisque prelatus nouerit qualiter debeat imperare subiectis. nedum aspera et nec unicuique fratri aptissima uidentur imponi usque ad contemptum prorumpant de imperantis indiscretione subiecti. Sit itaque moderata uiuacitas sit sollicitudinis supra eminens in fratribus strenuitas. ut dum regulariter omnis quisque deo integerrime conferunt per oboe-

dientiae lineam bene servientes exhibent temporalia ad gaudia caelestis patriae perueniant sempiterna. Et haec quidem quae ad sollicitudinem pertinent dixisse sufficiant ante omnia uero redemptoris nostri misericordiam cui ingemessimus redemptionem nostram expectantes enixius cum singultis gemitibus expectamus. ut ea quae pietas flagitat fragilitas humanae conditionis sufficienter atque confidenter de sui auctoris suffragationem adimpleat.

Bene ualete.

Datum III. iduum iuniarum imperantibus dominis piissimis augustis. heraclio anno XVIII. p. c. eiusdem an. XVII. atque heraclio constantino nouo filio ipsius anno sexto decimo indicione prima (1).

(1) Di questa data parlerò nella *Dissertazione*, che or segue.

DISSERTAZIONE

SU' PRIMI CINQUE DIPLOMI DI BOBBIO.

Appena saravvi oggi chi nel guardar le mura cadenti dell' antica Badía di Bobbio vorrà credere, ch'ella fu ricca e fiorente nel settimo secolo, ed asilo di nobili studj, quanto più si potea nella barbarie di quell'età. Un vasto moto impressero i primi discepoli di San Colombano là nella solinga Valle, dove la Trebbia riceve i minori fiumi, o piuttosto i torrenti di Torbida e di Bobbio a piè degli alti Appennini, che sotto Giustiniano ebbero il nome d'Alpi Cozie (1). Sacra ivi a' Beati Pietro e Paolo sorgeva una Chiesa, piccola ed angusta; chiamata nondimeno Basilica, secondo il costume d'allora. Ma nell' ultime guerre de' Goti era ivi cessato il concorso degli Alpigiani; solo gl' *inquilini* ed i Coloni vi sospingeano la gregge, od andavano a tagliarvi le legne per cuocere il sale: i cacciatori dalle vicinanze di Piacenza e Voghera, venivano, lungo la Trebbia e lo Staffora, per uccidere i serpenti e le fiere nella Valle Bobbiese. Un pozzo vi si vedea, del quale il Re Agilulfo donò una metà solamente a Frundarit o Sundarit, non so se Longobardo o Goto: ma la Reina volle nobilitar il luogo, facendolo donare a San Colombano, che arrivato da Luxeu delle Gallie amava propagar, come avea fatto sin qui di là da' Monti, le sue Monastiche discipline in una solitudine d' Italia. Prima di collocarvelo, piacque a Teodolinda contemplar quella Valle, salendo sulla sommità del Monte, ovvero dell'*Alpicella* detta *Pennice*.

Qui dunque San Colombano edificò l' ampia Badía, ove s'affoltarono i Monaci; qui egli ripose i suoi libri, ed aprissi la celebrata Biblioteca, che Solitarj d'ogni nazione a mano a mano arricchirono de' Volumi più pregiati dell'Antichità sacra e profana. Il Catalogo, sebbene imperfetto, del decimo secolo presso il Muratori (2), e l' Inventario rinnovato nel 1461 presso il Peyron (3) attestano di quali tesori letterarj abbondasse la Biblioteca fondata da San Co-

---

(1) *Vedi* Storia d'Italia, III. 59-61.
(2) Muratori, Antiq. Medii AEvi, III. 817-823. (A. 1740).
(3) Amedei Peyron, Marci Tullii Ciceronis Fragmenta cum Praefatione de Bibliotheca Bobiensi et Inventario, Stuttgardiae et Tubingae. (A. 1824).

lombano. Ella, dopo il 1461, si dileguò in parte; ma i provvidi pensieri di Paolo III.°, le tenere sollecitudini del Cardinal Federico Borromeo ne aveano salvato la maggiore, procacciando che molti Codici passassero nella Vaticana, molti nell'Ambrosiana di Milano. Gli altri Codici, e soprattutto le Carte dell'Archivio, nel principio del nostro secolo, approdarono in Torino.

Tutti sanno, massimamente dal Mabillon, quali e quanti Autori antichi sarebber periti senza i Codici di Bobbio. Non è mio l'officio di favellarne in questa *Dissertazione*; ma certamente a chi trattò finora l'Istorie de'Goti spetta di rammentare, che solo in Bobbio ed in Napoli trovossi quanto si possiede ora di Gotiche Scritture nella lingua Ulfilana(1). Dopo il Papiro Napolitano, sottoscritto da'Goti nell'idioma del *Codice d'argento* d'Upsal, le splendide pubblicazioni d'Angelo Mai e di Carlo Ottavio Castiglioni empierono di maraviglia l'Europa nel 1819 (2): indi si seppe (il Niebhur lo scrisse ad Angelo Mai (3)), che quel *Codice d'argento* era ito di Bobbio in Vestfalia, e di Vestfalia in Upsal. Altre reliquie Ulfilane, scoperte poscia in Wolfenbüttel, apparvero nei Bobbiesi Codici, sì come afferma lo stesso Cardinale Angelo Mai (4).

Giudica egli (5), che l'idioma Gotico-Ulfilano più non si parlò in Italia, dopo la ruina de'Re Totila e Teia. Così veramente s'è creduto dall'universale, ma senza rammentarsi delle parole di San Nicezio, che si duole della predicazione de'Goti Ariani presso i Longobardi, e dell'Ariano trionfo per la conversione del Re Alboino in Pannonia (6); senza rammentarsi della Lettera del Re Sisebuto al figliuolo d'Agilulfo e di Teodolinda (7). Quando il Pontefice Onorio I.° dava nell' 11. Giugno 628 la sua Bolla in favore di Bobbio, già l'Arianesimo riprendeva l'antiche forze in Italia; e questo errore non si predicava se non da'Sacerdoti Goti, ond'ella era piena; venutivi per l'appunto dalla Pannonia e d'altronde col Re Alboino. Qualcuno ed anche molti di

(1) Storia d'Italia, II. 858-859, 1603.

(2) Mai et Castiglioni, Ulphilae Partium Ineditarum, Mediolani in 4.° (A.1819).

(3) Castiglioni, Ulphilae Gothica Versio Epistolae divi Pauli, pag. 83. Mediolani, in 4.° (A. 1829). » Hunc Codicem (*argenteum Upsalii*) ad Bobiense Mo- » nasterium pertinuisse, ... datis ad Angelum Maium literis, docuit V. C. » Niebhurius. Eo quoque pertinuit alius, in Bibliothecâ Vaticanâ asservatus, » Homiliarum Gothicarum fragmenta continens, cujus specimen edidit idem » Maius (Script. Vet. Nova Collectio, Tom. I. pag. ultim. (A.1825 (I. Ediz.)).

(4) Mai, Script. Vet. Nova Collectio, V. 66, Nota (1) (A. 1831). » Guelpherbytanum Codicem, qui continet Gothica fragmenta aliquot Sancti Pauli, » *ii qui nuper inspexere*, Bobii scriptum deprehenderunt ».

(5) *Idem*, Script. Vet. Nova Collect. V. 66.

(6) Storia d'Italia, III. 216-219.

(7) *Vedi* prec. Num. 289. di questo Codice Diplomatico.

questi Sacerdoti Ariani fra'Goti si saran convertiti alla fede Cattolica, cercando la pace dell' animo nel Monastero di San Colombano. Gli avran donato la Bibbia d'Ulfila ed ogni altro de'Gotici frammenti, ne'quali con tanto ardore oggi si studia. Questa congettura si rende vieppiù probabile ora, che il Castiglioni (1), pe' nuovi frammenti Ulfilano-Bobbiesi da lui stampati, disdisse alla primiera sua opinione d'esser la Bibbia d'Ulfila immune delle dottrine Ariane.

Ed ecco, senza parlar delle generali, ecco le mie particolari cagioni per investigare attentamente l' origini d' un tal Monastero, e le qualità de' suoi primi cinque Diplomi. Sì fatte ricerche non si possono condurre ad effetto senza toccar d' alcuni fatti di San Colombano, che son coperti da una fitta nube; si legano intanto co' pubblici e più rilevanti successi, così religiosi come civili, del suo secolo. Alcuni de' primi cinque Diplomi Bobbiesi valgono in oltre a fermare la Cronologia de'Re Longobardi prima di Rotari; lavoro tentato da uomini d' autorità grande, a'quali nondimeno mancò il soccorso della Cronica del medesimo Re Rotari, uscita non ha guari dal Codice Cavense. Or questa darà luce a'cinque Diplomi; ed i cinque Diplomi ne daranno alla Cronica.

§. I. *De' fatti di San Colombano prima ch' e' venisse in Bobbio.*

Se v'ha Scrittore che io ami, quasi con filial tenerezza, egli è il gran Mabillon. Pur non posso creder con lui, che San Colombano avesse novantacinque anni (2) quando inviò i versi a Fedolio, nel 615 al più tardi (3). San Colombano era nato dunque ad un bel circa nel 520, come pretendeva l'O' Connor (4). Giona di Susa, Monaco di Bobbio nel 628, scrive che nell' età di venti anni San Colombano sbarcò nella Minor Brettagna delle Gallie (5); ma il Mabillon rettamente muta in trenta il venti, coll'autorità d'un Codice di San Germano. E' ci sospinge perciò al 550 da un lato: dall' altro asserisce d'aver San Colombano edificato il Monastero di Luxeu non prima del 589 o 590, poco dopo il suo arrivo nelle Gallie (6). Che cosa e' fece dunque ne' quaranta anni, trascorsi dal 550 al 590? L'O' Connor dice, che li passò nella Minor

(1) Castiglioni, Ulphilae Nov. Epist. D.Pauli, etc. Nota, pag. 62-73. (A. 1835).
(2) Mabillon, Annales Benedictini, Lib. XI. Cap. 17.
(3) *Vedi* tali versi nel prec. Num. 285. di questo Codice.
(4) O' Connor, De Fontibus Historiae Hibernicae, etc. I. CCXLIX. (A.1814).
(5) Ionas, Vita San Columbani, §. 10. Apud Mabillon, Acta Ordinis Sancti Benedicti, II. 7. » *Vicesimum* (Mabillon nota: *Tricesimum*, ex Codice San-» Germanensi) ergo aetatis annum agens... cum duodecim comitibus..... ad » BRITANNICOS Sinus perveniunt ».
(6) Mabillon, Annales Benedictini, Lib. VIII. Cap. 10.

Brettagna (1); ma Giona scrive (2) d'aver San Colombano fermato in questa il piede per brevissimo tempo, dopo esservi sbarcato, regnando Sigeberto, Re di d'Austrasia e *di Borgogna* (3). Ciò accadde, secondo Giona, verso il 574, poichè Sigeberto morì nel 575.

Mabillon, sapendo che Sigeberto regnò in Austrasia, non in Borgogna, vuol sostituire al nome di questo Principe l' altro di Childeberto, che attualmente signoreggiò così nell'Austrasia come in Borgogna.

Or che diremo? San Colombano adunque non avea più trenta, ma sessanta cinque anni, quando egli sbarcò nelle Gallie: o, se trenta ne avea, egli morì di settantadue anni e non di novantacinque nel 615. Tali sono le conseguenze de' computi di Mabillon; a voler correggere i quali un Benedettino s'affaticò, dicendo, che l'Olimpiadi, onde San Colombano fece motto a Fedolio, componeansi di quattro, non di cinque anni per cadauna; e che il fondatore di Bobbio, morto ivi nel 615, nacque verso il 544; sbarcò in Bretagna nel 574, regnando Sigeberto, malamente mutato in Childeberto per emendare un lievissimo errore di Giona sul regno di Borgogna, posseduto non dal padre, ma dal figliuolo; e che dopo il 574 abitò varj deserti ne' Vogesi delle Gallie, fabbricandovi più Monasteri, de' quali riuscì più illustre quello di Luxeu, anche ne' Vogesi.

§. II. *Del primo arrivo di San Colombano da Luxeu in Bobbio.*

Questi fu il dotto P. Abate Casinese D. Pier Luigi della Torre (4). Volendo poscia egli distrigare altri nodi, che a me non cale disciogliere, su' fatti avvenuti nelle Gallie a San Colombano, appigliossi al partito, che io debbo esaminare, di credere, che il Santo fosse venuto una prima volta in Italia nel 595, ove ottenne dal Re Agilulfo la donazione di Bobbio col Diploma da me accennato (5), secondo la data Ughelliana del 24. Luglio 598.

Con incredibile affetto fu quest' opinione abbracciata da' due dottissimi e celebratissimi amici del Muratori; dal Sassi (6), e dal P. Berretta, l' Autore della Tavola Corografica d' Italia (7). Ma il Muratori stette saldo a negare un

(1) O' Connor, *loc. cit.* I. CCXLIX.

(2) Ionas, *loc. cit.* §. 10. « *Paulisper* ibidem morantes ».

(3) *Id. Ibid.* §. 12.

(4) Della Torre, Vita di San Colombano, Modena, presso il Sogliani. (A. 1711).

(5) *Vedi* prec. Num. 168. di questo Codice.

(6) Ios. Antonii Saxii, Nota (17). Ad Lib. II. De Regno Italiae Sigonii (A. 1732).

(7) Berretta, Apud Saxium (*Ibid*), qui ait: » Amicissimus mihi ac literarum » amantissimus PAPIAE degens D. Ioh. Gaspar Berretta alteram nuper (A. 1728) » ejusdem libri editionem, distractis exemplaribus, Mediolani edendam cu» ravit ».

primo arrivo di San Colombano in Italia, poichè ripugna la data posta dall'Ughelli al Diploma d'Agilulfo, non potendosi accordare l'*Ottavo* anno del regno di lui con la *Quinta* Indizione ivi segnata (1). Ed avea ragione il Muratori, se ricusava di concedere al P.Abate della Torre, che certa dovesse ricavarsi la data dell'arrivo di San Colombano in Italia nel 595 dalla data incerta del Diploma d'Agilulfo: ma troppo severo ed anche ingiusto mostrossi quando egli pretese insinuare più volte, che l'incertezza della data dovesse provare la falsità del Diploma di quel Re. Ampia schiera di copiatori e d'imitatori, nè privi di merito, fecer plauso al Grande Annalista d'Italia; nè fuvvi più chi volesse credere a' Diplomi di Bobbio. L'erudito Benedettino Astesati (2), emulo del P. Berretta, scrivea nel 1737 di non averli potuto vedere in Bobbio tutti; ma i Socj Palatini (3), generosi Mecenati degli Scrittori d'Italia del Muratori, attestavano d'aver trovato quell'Archivio disposto *con massima diligenza* dal P. Abate D. Michel Pio de Magistris (sedette dal 1722 al 1728), e d'averne ritratto il Sinodo famoso di Pavia, che stamparono tosto nella Raccolta immortale. Infelici Diplomi, e massimamente l'Agilulfino, al quale dettero la più mala voce lo Zanetti (4) ed il Poggiali (5) e lo sventurato P. Capsoni (6). Ma più di tutti si levò contro quel medesimo Diploma il P. Alessandro Di Meo, della Congregazione del SS. Redentore, il quale non dubitò di chiamarlo un'*impostura furbesca di Monaco ozioso* (7); quasi egli fosse un Capitano d'eserciti od un Maestro de' Soldati. Fervido ingegno era il Di Meo, ed uomo d'immensa dottrina; pur le sue gare col Casinese De Blasi, Archivista della SS. Trinità di Cava, lo travolsero spesso fuor d'ogni via ne' suoi giudizj sulla verità o falsità delle Carte, conservateci da' Benedettini: ciò che a me piace dire innanzi tratto nel Codice Diplomatico Longobardo. Anche allo schietto e moderato Bertini parve falso il Diploma Bobbiese del Re Agilulfo (8).

Ma il P. Pagi (9), contro il quale combattè acerbamente il Di Meo (10), avea trovato nel Campi e nell'Ughelli quel Diploma; ed, avendolo per sincero,

---

(1) Muratori, Annali, Anno 599.
(2) Astesati, Epistola De Bernardo, Rege Italiae, pag. 49. (A. 1733).
(3) Muratori, Script. Rer. Ital. Tom. II. Part. I. pag. 416. (A. 1723).
(4) Zanetti, Del Regno de' Longobardi, pag. 159. (A. 1753).
(5) Cristoforo Poggiali, Storia di Piacenza, II. 187-188. (A. 1758).
(6) P. Severino Capsoni, Memorie di Pavia, III. 238. 258. (A. 1788).
(7) Di Meo, Annali, I. 246, in fine dell'anno 602. (A. 1795).
(8) Bertini, Memorie e Documenti di Lucca, Tomo IV. pag. 272, Note (22) (24) (A. 1818).
(9) Pagi, Ad Baronium, Anno 626. §. IX.
(10) Di Meo, Annali, I. 323-328.

lo rivolse con altri fra' primi Bobbiesi a chiarir la Cronologia de' Re Longobardi: nobile antesignano, che avea preceduto nell'approvare le principali opinioni del P. della Torre, del Sassi e del Berretta. Nè questi mancarono d'alcuni, sebbene più radi, seguaci, che credettero al doppio arrivo di San Colombano in Italia; il De Rubeis (1), il Durandi (2), il Frisi (3), l' Oltrocchi (4), il Rossetti (5) e forse il Fumagalli, che approvò le date Margariniane del 605 (6). A questi ardisco unirmi contro la sentenza del Muratori, ma senza punto accettar la data del 595 pel primo arrivo di San Colombano. Fra poco parlerò della fede certissima, che merita il Diploma d'Agilulfo; alla quale, poichè disparve l' Originale, niun danno recano gli errori delle Note Cronologiche occorsi per difetto de' Copisti nelle Copie sopravviventi: qui solo dirò le mie ragioni per porre tal data nel 24. Luglio 601, sì come feci (7), e per attribuire al medesimo anno la prima dimora di San Colombano in Italia e l' edificazione del Monastero di Bobbio.

§. III. *Continuazione.*

Nell' estate per l' appunto del 601, San Gregorio spediva in Inghilterra quelli, che poi ne riuscirono i principali Apostoli dopo Santo Austino od Agostino, e vi fondarono la Chiesa tanto di Cantorbery, quanto di Londra. Furono Lorenzo, Giusto e Mellito, in favor de' quali scrisse il Pontefice molte Lettere: una del 20. Giugno 601 alla Regina Brunechilde (8); l' altre anche in Giugno ed in Luglio a parecchi Vescovi delle Gallie (9), dove s' aspettava Santo Agostino dall' Inghilterra (10). Incerte date, ma pertinenti all' estiva stagione del 601. Due grandi controversie agitavansi allora; l'una di riformare gli usi d'Irlanda cari a San Colombano, che vivea nel Gallico deserto, e con patrio amore difesi da lui, sul giorno di celebrar la Pasqua: l'altra di correggere i rilasciati costumi del Clero delle Gallie. Intimaronsi perciò Concilii sopra Concilii nel 585, nel 599, nel 600, nel 601 e nel 602 o 603: a'Padri di uno de'quali S. Colombano drizzò una Lettera, che suole attribuirsi al 602 o

(1) De Rubeis, Monum. Eccles. Aquilejensis, Col. 291.
(2) Durandi, Piemonte Cispadano, pag. 262. 271. (A. 1774).
(3) Frisi, Memorie di Monza, III. 211. Nota 37. (A. 1794).
(4) Oltrocchi, Hist. Med. Lig. pag. 463, Nota (*) (A. 1795).
(5) Rossetti, Bobbio Illustr. I. 62-63. (A. 1795).
(6) Fumagalli, Istituzioni Diplomatiche, I. 229. 375. (A. 1802).
(7) *Vedi* prec. Num. 246 di questo Codice.
(8) *Vedi* prec. Num. 243.
(9) S. Gregorii, Lib. XI. Epist. 54. 55. 56. 57. 58. 61.
(10) *Vedi* prec. Num. 244. di questo Codice.

603: ma il Santo Abate dovè dettarla molti anni avanti a' Vescovi del Concilio, tenuto nel 585 in Macon, cioè del Secondo Matisconese. Narrava in quella d'aver toccato del suo Pasquale proposito al loro Confratello, il Vescovo Arigio; ad Arigio, cioè, od Aredio di Gap, il quale si vede per l'appunto sottoscritto nel 585 al Secondo Concilio Matisconese. A questo si rivolse con la sua Lettera San Colombano; *dodici anni*, quantunque non compiti, dopo il suo approdar nelle Gallie verso il 574. Pur niun effetto ebbero i suoi voti; ed i Padri Matisconesi, quasi a bella posta, regolarono col Secondo lor Canone alcuno dei riti da celebrarsi nel giorno della Pasqua non secondo l'Irlandese o Scozzese, ma secondo la consuetudine Gallicana. *Pascha nostrum*: dissero i Matisconesi, e fra gli altri Santo Arigio di Gap.

Oltre questo Concilio, potè verso il 585 o 586 celebrarsi nelle Gallie intorno alla Pasqua un qualche altro Concilio, non registrato nelle Collezioni, ed esser propriamente il Concilio, in cui sperò San Colombano. Qualunque si fosse stato, nella sua Lettera e' ricordava d'aver vivuto *dodici anni* fino ad allora nelle *selve* delle Gallie, ma senza nominare particolarmente la Badia di di Luxeu; non ancora, sì come sembra, da lui fondata (1).

Oltre questa Lettera, San Colombano inviò a San Gregorio Papa l'altra da me riferita (2) del 599, anche sulla Pasqua; di poi, ad istanza forse di Teodolinda, imprese il primo viaggio d'Italia e giunse in Milano. Ivi disputò contro gli Ariani e compose un Libro contro la lor dottrina, preparando le vie alla conversione d'Agilulfo, il quale nel 24. Luglio 601 gli donò i luoghi di Robbio. Nel 3. Novembre dello stesso anno 601, San Colombano avviossi per avventura verso Roma. Io credo pe' motivi, che fra poco dirò, esservi egli andato nel suo secondo viaggio d'Italia: ma ciò non monta per ora: e, se veramente andovvi nel 601, e' lasciò immantinente l'eterna Città per tornar nelle Gallie, ove trovò i tre Messi di San Gregorio; Lorenzo, Giusto e Mellito, non ancora partitisi per l'Inghilterra. Nè omise di favellar loro sulle cose della Pasqua. Costoro, in una Lettera del 604 sullo stesso argomento, conservataci dal Venerabile Beda (3), narrano d'aver *conversato* con Colombano, il quale *veniva nelle*

(1) S. Columbani, Epistola Ad Patres Synodi, etc. Apud Gallandi, Bibl. Veneta Patrum, XII. 347. ex Flemingio, et Apud Rossetti II. 99-110. » Liceat mihi, » dice San Colombano (§. 4), *in his sylvis*...... vivere...... sicut usque nunc licuit » nobis inter vos vixisse *12 annis*...... In has terras *peregrinus processerim*.....

(2) *Vedi* prec. Num. 217. di questo Codice.

(3) Beda, De Gestis Anglorum, Lib. II. Cap. 4. Dicono Lorenzo, Giusto e Mellito..... » SCOTOS per DAGAMUM Episcopum....... et COLUMBANUM Abatem, in GALLIIS VENIENTEM, nihil a BRITONIBUS discrepare in eorum » CONVERSATIONE didicimus ».

Gallie, quando essi v'erano. E' non vi giunsero prima di Luglio 601 ed Agosto. Certo, i tre Messi di San Gregorio non intesero accennar con queste parole all' antica venuta del Santo dall'Irlanda nella Brettagna Minore verso il 574, ma sì a quella che occorse nel 601. E però egli avea dovuto uscir dalle Gallie; donde tutte le probabilità il conducono in Milano così per confonder gli Ariani ed i lor Clerici Goti, come per tentar l'animo d'Agilulfo. Il Re, in fatti, si convertì poco appresso alla fede Cattolica; e San Colombano ebbene il lieto annunzio nel Monastero di Luxeu, ov'era tornato, lasciando qualcuno de' suoi discepoli a curar l'edificazione del Monistero di Bobbio, in cui poscia morì.

Egli è vero, che Giona racconta i fatti di San Colombano in un sol fiato, e tace della prima venuta in Italia; ma non sempre gli Scrittori, anche contemporanei, seppero e vollero dir tutto: e nulla vieta, che si possa per altre vie supplire a' loro silenzj. Quali sarebbero state, dopo la conversione d'Agilulfo, le *frodolenti* predicazioni e le *perfidie* degli Ariani, rammentate con orrore dal Monaco Giona e combattute da San Colombano col suo Libro, mentr'e' *dimorava in Milano?* (1). I Goti, non avendo più il favore del Re, doveano limitarsi ad una predicazione priva di rimbombo, la quale, odiata da Teodolinda Regina, diveniva sempre più sterile ogni dì e non facea più niuna impressione sull' animo dell' omai Cattolico Agilulfo. Senza la doppia venuta di San Colombano in Italia credea giustamente il Sassi (2), non potersi disvelar gli arcani della vita di lui nè chiarir molti punti della Storia: ma la doppia venuta, giova ripeterlo, non avrebbe potuto dimostrarsi con l'erronee date del Diploma d' Agilulfo, se a correggerle non fosse opportunamente sopraggiunta la testimonianza di Lorenzo, di Mellito e di Giusto, i quali nel 601 ebber colloquio con San Colombano, *che veniva nelle Gallie*: testimonianza non implorata dal P. Della Torre. Così questo Scrittore ci avesse con maggior fondamento fatto vedere, che San Colombano stava in Italia fin dal 595. A me non pare, che San Colombano fosse stato assente per sei o sette anni dal suo Chiostro di Luxeu, ma solo per alquanti mesi del 601, i quali non interruppero notabilmente il corso degli anni venti della sua dimora in quel medesimo

(1) Ionas, in Vita San Columbani, §. 59. » Dum ille (San Columbanus) penes » MEDIOLANUM urbem *moraretur*, ut hereticorum *fraudes*, idest Arianae *perfidiae*. . . . . discerpere ac desecare vellet. Contra quos etiam libellum florenti scientia edidit ».

(2) Saxius, *loc. cit.* Ad Lib. II. Sigonii, Nota (17): . . . . » Ab unico adventu » S. Columbani in Italiam cum *inextricabiles ferme difficultates in re historica inde orirentur*, tandem D. Petrus Aloysius a Turre, Casinensis..... NODUM EXOLVIT, HOCQUE ARCANUM SUMMIS AMBAGIBUS INVOLUTUM FELICISSIME » RESERAVIT. Itaque *geminum* S. Columbani in ITALIAM *adventum* statuit, etc. ».

Chiostro: de' venti anni, quanti per l'appunto avervi egli abitato fino al 609 attesta il Monaco Bobbiese, Giona di Susa (1).

§. IV. *Autorità del Diploma d' Agilulfo.*

Muratori non oppone (2) se non gli errori delle date d' una Copia, ch' ei non sapeva (o nol disse almeno) d'appartenere all'*undecimo secolo*, come or ci assicura il Cav. Datta (3). Nega il Rossetti (4), che dal Muratori si fossero non esaminate, ma vedute soltanto le Carte antiche di Bobbio. In quanto al Diploma d'Agilulfo non racconta il Muratori d'averne veduto altre Copie se non le stampate dall'Ughelli e dal Margarini. Assai meno in altri luoghi, che in questi, le vide Alessandro Di Meo, il quale sì disdegnosamente ne parla. San Colombano, chi lo porrebbe in dubbio? non occupò la Valle di Bobbio da ladrone: Bobbio perciò venne per giusto titolo in potestà di lui o per dono del padrone, o per dritto d' occupazione, se a quel deserto mancava il padrone. Tutti gli antichi han creduto, che un tal padrone fosse stato il Re Agilulfo, e così affermano le prime cinque Carte di Bobbio. L' Anonimo Bobbiese, il quale vivea nel 930 in circa (5), e fu presente alla traslazione del Corpo di San Colombano in Pavia (6), narra d'essere il Re Ugo ito in Bobbio, dove si fe' recitar le Bolle de' Papi Onorio, Teodoro, Martino, Sergio, Gregorio e Zaccaria in favore del Monastero (7); poscia i Diplomi de' Re Agilulfo, Adaloaldo, Grimoaldo, Cuniberto, Liutprando, Rachis, Astolfo e Desiderio (8).

Se il Diploma d' Agilulfo si fosse foggiato, ciò sarebbe avvenuto prima di trarsene la Copia dell'*undecimo secolo*. Ma che dovea foggiarsi? Qual Diploma è più breve, quale più semplice di questo? *Quattro miglia* di Valle si concedono, e questo è tutto il Diploma d'Agilulfo. *Quattro miglia* son troppe!

---

(1) Ionas, In Vitâ S. Columbani, §. 38. » *Vicesimo anno* post incolatum eremi » illius (Luxoviensis), egressus est, etc. ».

(2) Muratori, Annali, Anno 599.

(3) *Vedi* prec. Num. 246. di questo Codice.

(4) Rossetti, Bobbio, I. 101.

(5) Monachus Anonymus Bobiensis, Miracula Sancti Columbani, Apud Mabillon, Acta Ord. S. Bened. Tom. II. Ex Codicibus Cisterciensi et Autissiodoriensi (et Bobiensi, Apud Rossetti).

(6) *Id. Ibid.* §. IX. Nos arcam fabricare *videbamus*.

(7) *Id. Ibid.* §. §. XVII, XXIII.

(8) *Id. Ibid.* §. XXIV. »Praeceptum quod bonae memoriae AGILULPHUS Sancto Columbano tradidit, seu et ADULOUALDI, GRIMOALDI, CUNIBERTI, LIUTPRANDI, etc. ».

Saranno state tre, che importa. Pochi hanno in vero misurata la Valle di Bobbio, nè forse il Re l'avea fatta misurare: Tristano Calco scrivea nel 1494, ch'ella girasse per *cinque miglia* (1). Ora, per costruirvi un Monastero, Agilulfo donò la Valle, qual ella era, di Bobbio, senza dir che vi fossero abitatori, pastori, servi, *Aldii* d'alcuna sorta; donò il nudo suolo e la vergine terra e la non tocca roccia: questo è, ripeto, il Diploma del Re. I Monaci possedettero e fecondarono la Valle, che a' giorni di Giona era divenuta cospicua per l'ubertà, frutto del lavoro (2): poscia vi surse una Vescovile città. Chi mai, trattandosi di terre abbandonate, fu il vero donatore; Agilulfo, che senza vantaggio le possedeva, o San Colombano, che prese a coltivarle?

Ciò che nel settimo secolo avvenne in Bobbio, avvenne in tutta quasi l'Europa, ove da indi in qua i Benedettini dissodarono il terreno, e furono autori di fiorenti e ricche città. San Gallo, Fulda, Corbeia e cento altre sursero a questo modo; senza parlar dell'Architettura e dell'arti chiamate ad ornare il Tempio Cattolico di là dal Danubio e dal Reno. Ma quando i beneficj compironsi, e disparve una parte de' boschi per le cure de' primi pietosi dissodatori, l'invidia, verso la metà del secolo decimo settimo, generò un'arte, che chiamossi malamente Diplomatica; non quella de' Mabillon e degli altri Maurini, che difendeano l'antica loro Storia; ma l'arte sofistica di chi dava per false tutte le Carte o per favolose tutte l'origini Benedettine. Di che mai non dubitò quest'arte novella? Il Diploma d'Agilulfo, essendo uno de' più antichi dopo la venuta de' Longobardi, è ad un ora uno de' primi esempj del senno di quest'arte, che poneva in forse il dono, perchè dopo cinque o sei secoli un Copista sbagliò le date, non bene comprendendole nell' *Originale*. Ancor oggi presso noi, dopo tanti studj Cronologici, è incerto il modo, in cui si numeravano gli anni del Re Agilulfo; se dal Novembre 590, o dal Maggio 591; incerta la maniera di computar l'Indizioni presso la Cancelleria de' Re. Nè minori tenebre v'ha, come ben diceva il P. Della Torre, sulle pratiche d'additare il giorno, in cui si concedeva dal Re una grazia, ed il giorno, in cui se ne spediva il Diploma dalla Cancelleria. E però il creder false le date dell'Agilulfino Diploma in favor di San Colombano può esser l'effetto dell'ignoranza così d'un Copista del *secolo undecimo*, come di noi, che la facciamo da Giudici nel decimo nono! Da Giudici sì pieni di sopracciglio, che l'intero Diploma

---

(1) Tristani Calchi, Histor. Patriae, Lib. IV. sub annis 592-599.

(2) Ionas, Vit. S. Columbani, §. 60. » Loca ubertate fecunda, aquis irrigua » cum piscium copia ».

Giona parlava di quel che Bobbio era divenuto quando egli scrivea, verso il 640.

debba sembrare il Di Meo un'*impostura furbesca di Monaci oziosi*. Assai più imparzialmente Iacopo Durandi (1) aveva investigato i limiti antichi delle *quattro miglia*, ricordando un Diploma di Rachis, che più innanzi sotto il 747 si leggerà, ed un altro, con cui Ludovivo II.° nell'685 divise i territorj di Bobbio e di Piacenza.

§. V. *Autorità della seconda Carta di Bobbio, cioè dell'atto di sottomessione a Roma, disteso da San Colombano.*

La maraviglia sarrbbe, che San Colombano d'Irlanda non avesse chiesto pel suo Monastero di Bobbio, pe' Monaci suoi compagni e stranieri e *Guargangi* al pari di lui, la protezione o *mundiburdio* così del Re de' Longobardi come del Pontefice Romano. D'un sì necessario e doveroso Atto perì l'*Originale*; rimane una Copia del XIII.° secolo presso il Cav. Datta (2), che io in verità non reputo Copia, ma un ricordo puro e semplice; una compendiosa notizia, un sunto di quel fatto. Non è tale certamente lo stile, di cui ho dianzi dato alquanti esempj (3), proprio del santo e fervidissimo Abate: appena due parole vi si leggono intorno all'argomento unico, ed almeno al principalissimo, che dovea trattarsi; del mettere, cioè, il Monastero sotto la difesa del Papa nel tempo di Teodolinda. Egli è perciò facile il vedere, che non abbiamo più se non un'ignuda rimembranza dell' Atto vero di San Colombano, copiata da quattro Notari d'ignoto luogo e d'ignoto anno del XIII.° secolo. Che può egli volersi da questo cenno brevissimo? Sì fatta scrittura non ebbe altro fine (così può sospettarsi), che di conservare i nomi de' Monaci, de' testimoni e de' quattro Notari per uso privato, coll'animo per avventura di darne una succinta contezza in qualche Cronica, in qualche Inventario del Monastero.

Egli è inutile perciò di travagliarsi a ponderar le parole, a giudicare delle date d'una Carta, che più non sussiste. Un'altra e più circostanziata scrittura d'oblazione del Monastero di Bobbio al certo fu sottoscritta da San Colombano e da' suoi Compagni; della quale or non rimane più che un'infida e menzognera larva. Le date, che io posi, ma col segno del dubbio (4), nel 3. Novembre 601, furono da me trascelte per molti motivi, ed anche per quello di non escludere al tutto la *possibilità* d'un viaggio a Roma fatto nella sua prima venuta in Italia da San Colombano, mentre sedea San Gregorio. Quanto non avea l'Irlandese desiderato, come dicevagli nella sua Lettera (5), di ve-

(1) Durandi, Piemonte Cispadano, pag. 262. 271.
(2) *Vedi* prec. Num. 249. di questo Codice.
(3) *Vedi* prec. Num. 217. 281. 284 285.
(4) *Vedi* le date del citato Num. 249.
(5) *Vedi* il *citato* Num. 217. di questo Codice.

dere il Santo Pontefice? Ma il vide? Nol credo. Avrebbe San Colombano potuto in due susseguenti Lettere a due diversi Pontefici del 605 e 612 (1) tacere d'aver visitato Roma e l'illustre Predecessore? Dall'altra parte mi sembra, secondo le tradizioni Bobbiesi, che San Colombano vi fosse andato, ma dopo scritta la sua Lettera del 612, e che finalmente ne' suoi ultimi giorni avesse contentato l'antico e cocente desiderio del suo cuore. Di tal gita si leggeva un'autorevole ricordanza in un Codice Bobbiese, tenuto per *antichissimo* dal Rossetti (2). Chi non amava in quell' età farsi Romeo? San Colombano sarà venuto nel 601 con questo disegno in Italia: ma la guerra d'Agilulfo contro l'Imperio, scoppiata per l'appunto in quell' anno, l' impedì.

Ciò non vuol dire, ch'e' non avesse fatto fin dal 601 il *Libello* di sottomissione a San Gregorio, e mandatolo, a malgrado de' furori della guerra, in Roma; sottoscritto anche da' suoi Monaci, fra' quali fu Atala. In tal guisa l'Atto poteva riceversi nel Palazzo Costantiniano della Città, correndo il 3. Novembre 601; e San Colombano, lasciando per la costruzione del Monastero Bobbiese alquanti suoi Monaci, potea essersi già dipartito cogli altri alla volta delle Gallie, nelle quali e' *conversò* con Lorenzo, Giusto e Mellito. Santo Atala tornò in Luxeu: ivi era e' quando San Colombano, discacciato dalle Gallie, compose la sua Lettera d'addio a'Monaci Lussoviensi (3), ed incamminossi verso la Germania; donde poi dovea giungere una seconda volta in Italia. Santo Atala del pari si condusse poscia in Bobbio, e vi succedette a San Colombano. Gli altri Monaci, che si veggono segnati nel *Libello* del 3. Novembre, sono *Conminino*, *Eunoclo*, *Etconano* e *Gurgaro* di Bretagna: tutti ricordati da Giona fra' discepoli di San Colombauo (4). Un falsario avrebbe dovuto leggere Giona per riproporre que' nomi: ed a qual pro leggerlo? Per foggiare un Atto, che senza niun dubbio si scrisse, quantunque più ampiamente, da San Colombano?

---

(1) *Vedi* Num. 281 e 284. di questo Codice.

(2) Rossetti, Bobbio Illustr. I. 80. E' parla del Codice *antichissimo*, segnato E, ove si dicea: » In Altare Sanctae MARIAE de SPELUNCHA S. COLUMBANI, quod » est in medio aliorum, nemo scit, quid sit intus, nisi S. COLUMBANUS, quando » de ROMA venit sua propria manu et sua propria lingua, qui eum consecra» vit ».......

Credo sia questo il Codice Num. 150 nell'Inventario del 1461. » Ex hoc » Codice omnia vulgavit Cl. Abbas Rossetti, in *Bobbio Illustrato* ». Così racconta il Peyron (pag. 220. delle Note allo stesso Inventario).

(3) San Columbani, Epistola ad discipulos et Monachos suos:

Ex Flemingio, Apud Bibliothecam Patrum (Lugdunensem et Venetam), et Apud Rossetti, II. 116.

» Tu scis, amantissime ATALA, qui sensui tuo onerosi sint ».

(4) Ionas, Vit. Sancti Columban, §. 21.

§. VI. *Autorità della terza Carta Bobbiese, ovvero del Diploma d'Adaloaldo Re in favore di Santo Atala.*

Qui eziandio Muratori (1) per gli errori nelle date del presente Diploma, e per la varietà delle date medesime appo l'Ughelli ed il Margarini, dubita dell'intero Diploma, come se giudicar dovesse non d'una Copia, che solamente abbiamo e di secolo ignoto (2), ma dell'*Originale* stesso, che s'è perduto. Questo nondimeno era nell'Archivio di Bobbio, e verso il 930 volle il Re Ugone, che gli fosse recitato (3). Il P. Di Meo (4) tratta il Diploma come se fosse un'*impostura di Monaci posteriori*; quantunque a buon dritto combatta contro il P. Pagi (5), che pretese adoprarne l'incerte od erronee date nel fermar la Cronologia de' Re Longobardi.

Sì, le date, che io potrei forse difendere, non vo' difenderle: sono sbagliate, sono incapaci di volgersi all'uso bramato dal Pagi. Ma il Diploma d'Adaloaldo è vero, nè può non esser vero; poichè si tratta soltanto di confermar le *quattro miglia* (o le *cinque* appo il Calco) di territorio concedute a San Colombano dal Re Agilulfo. Vi s'aggiunge il dono fatto a Santo Atala dell'*Alpicella* detta *Pennice*. Questo nuovo dono di Teodolinda, in nome del figliuolo, è egli dunque improbabile? I Monaci di Bobbio han sempre posseduto dappoi quell'*Alpicella*. Ogni nuovo Abate d'ogni Monastero d'Europa, così nel settimo come in ogni altro secolo, cercava d'avere da' Papi e da'Re un qualche nuovo Diploma con una qualche nuova Bolla in conferma de'titoli antichi.

Santo Atala, nato tra'Franchi, allorchè dodici Duchi Longobardi pagavano tributo a quel Regno, era *Guargango* in Italia; e però avea bisogno, se altro non fosse stato, d'ottenere un Diploma di protezione da Teodolinda. E dovette averne bisogno al più presto dopo la morte d'Agilulfo e di San Colombano: ecco perchè ho ritenuta la data Ughelliana, sebbene dubbiosa, del 25. Luglio 621, sendo questo l'anno più prossimo a quelle due morti. Se si dovesse giudicar dell'*Originale* Diploma di Teodolinda e d'Adaloaldo, sarebbe mestieri di star molto in orecchio sulle date: ma nelle Copie il vizio delle date non reca nocumento alla verità degli Atti: solo bisogna non appiccarvi giammai, sì come ora io non v'appicco, alcuna disputa Cronologica. La

(1) Muratori, Annali, Anno 615.
(2) *Vedi* prec. Num. 293 di questo Codice.
(3) *Vedi* la Nota (8) del prec. §. IV.
(4) Di Meo, Annali, I. 327. sotto l'anno 625.
(5) Pagi, Ad Baronium, Anno 626.

voce *Iudicibus*, che si dovea, secondo il Muratori (1), mutar nell'altra di *Ducibus* (e però ei dava per falso il Diploma), non si trova nelle Copie del Rossetti e del Datta (2), ma vi si legge per l'appunto l'altra di *Ducibus*: ciò che dimostra l'acume del Muratori da un lato, dall' altro la sua severità grande, per non chiamarla ingiustizia, nel giudicare le Copie. Il P. Berretta (3), sebbene al suo tempo si leggesse tuttora *Iudicibus* in vece di *Ducibus*, ebbe per buono e vero il primo de'due Diplomi d'Adaloaldo in favor di Santo Atala.

§. VII. *Autorità della quarta Carta Bobbiese, ossia Diploma d'Adaloaldo Re in favore di San Bertulfo, Abate di Bobbio.*

Qui vengono le dispute Cronologiche. Il Muratori (4) dice, *che questo ed il precedente Diploma* d' Adoloaldo sono fatture *de' secoli posteriori*, *non autentiche scritture*. Bertulfo adunque, uscito anch'egli dal sangue de'Franchi e però *Guargango*, non aveva forse bisogno d' un nuovo Diploma di Teodolinda e d'Adaloaldo? E che altro egli ottenne se non la conferma de'due precedenti Diplomi? Solo si soggiunse, che il Re approvava la *vendita* e la *donazione* d' alcune cose, che non s' additano, contenute in un Atto separato, d' un certo Zussone o Russone. Or perchè? Perchè Bertulfo era straniero o *Guargango*: e v'erano molti Monaci *Guargangi*, sì come Giona, presente a que' fatti; Giona, che avea sortito la culla in Susa, città d' Italia, ma ora spettante al Regno de' Franchi. Secondo le *Cadarfrede* Longobarde, che sedici anni dopo si ridussero in iscritto da Rotari, doveano i *Guargangi* stare sotto lo *scudo della regia potestà*: e senza il consenso del Re non poteano vendere nè donar nulla. Forse lo stesso Zussone o Russone fu *Guargango*.

Quanto a Teodolinda ed al Re Adaloaldo, nulla, ripeto, nulla essi donarono di nuovo a Bertulfo, Abate di Bobbio. Le date qui non patiscono difficoltà, l' ho detto altrove (5), perchè il Diploma si diè nel 627 a San Bertulfo, già divenuto Abate di Bobbio dopo la morte avvenuta di Santo Atala nel 10. Marzo di quel medesimo anno, se credi a'racconti di Giona, presente sempre su'luo-

(1) Muratori, Annali, Anno 615.
(2) *Vedi* le Note al prec. Num. 293 di questo Codice.
(3) Berretta, in Tabul. Choragr. Italiae, Apud Muratori, Scri. Rer. Ital. X. 120. (A. 1727).
(4) Muratori, Annali, Anno 615.
(5) *Vedi* le Note al prec. Num. 297. di questo Codice.

ghi. Nella Copia del Datta è segnato il XIII.° anno, ed era il XII.° del regno d'Adaloaldo solo, dopo la morte d'Agilulfo. L'Indizione, che correa, svanì nella Copia; e però il difetto starebbe solo nell'aver ella posto *tredici* e non *dodici*. Gran cagione di maraviglia, intorno ad un Diploma, in cui non donasi niente di nuovo al nuovo Abate Bertulfo! Altra cagione di maraviglie pel Muratori è, che questo Diploma d'Adaloaldo a Bertulfo si dica dato in *Pavia*, mentre l'altro dello stesso ad Atala s'annuncia dato in *Ticino*, come se non fosse stato lecito ad Agiddero ed a Bono, Notaro l'uno e l'altro Amanuense del Re, di scrivere l'una e l'altra voce a loro talento in due diversi anni; o come se il Copista, di cui rimane in Torino la Copia descritta dal Cav. Datta, non avesse potuto leggere con qualche difficoltà la parola *Ticini* dell'Originale, o volerle sostituire di suo il nome di *Papia*, divenuto generalissimo nel *nono secolo*. Questa voce di *Papia* era usitata eziandio, sebbene più parcamente, nel settimo secolo. Ella si legge prima del 658 in Fredegario (1); ella si legge nel famoso Ritmo del Codice Bobbiese, pubblicato dall'Oltrocchi (2) sullo Scisma d'Aquileia. *Impostura di Monaci posteriori è*, dice il Di Meo (3), *ed ancor questo Diploma!* L'altro rilievo del Muratori contro l'uno e l'altro Diploma d'Adaloaldo, sta nel veder segnato con qualche varietà il nome di quel Re nelle due Copie, che sono de' secoli seguenti; querela non degna di sì grande uomo, come ben dice il Rossetti (4).

Ma, vengasi al punto vero, al punto vivo della difficoltà. Non è certo il Muratori dell'anno, in cui morì Agilulfo, ma gli sembra d'essere stato il 615 verso la fine. Così fu veramente; forse anco ne' primi giorni del 616, come or si vedrà nella Cronica di Rotari: ma la stessa Cronica pone *dodici* anni di regno ad Adaloaldo, e non i *dieci* di Paolo Diacono; e però dovendo antiporsi al Diacono la Cronica, regnò Adaloaldo fin verso la fine del 627, se pur egli non toccò i primi giorni del 628. Ov'è dunque la falsità del Diploma d'Adaloaldo all'Abate Bertulfo? Il P. Pagi (5), deriso non poco dal Di Meo (6), avea dunque con buon fondamento prolungat' i giorni d'Adaloaldo, credendo vero, come or la Cronica di Rotari dimostra verissimo, il Diploma ottenuto da San Bertulfo. Ma della durata del Regno d'Adaloaldo parlerò prossimamente nella *Dis-*

(1) Fredegarii, Cap. LXXI. « PAPIA, cognomento TICINO ».
(2) Oltrocchi, Hist. Med. Lig. pag. 625. » TICINO dicta ab amne qui confluet » proprium gerens PAPIA vocabulum ».
(3) Di Meo, Annali, I. 327.
(4) Rossetti, Bobbio Illustrato, I. 105.
(5) Pagi, Ad Baronium, Anno, 626, Num. VII-IX.
(6) Di Meo, I. 323.

sertazione sulla medesima Cronica. Inutile adunque riesce al Muratori (1) ed al Di Meo (2) venir narrando i casi del Monaco Bobbiese Blidulfo, spedito da Santo Atala in Pavia, ove costui s' imbattè in Arioaldo; perchè Arioaldo, secondo tal Cronica, non divenne Re de' Longobardi prima del 628: e però bene potea Blidulfo andar alla Corte del Re Adaloaldo, per comandamento d'Atala, che morì nel 10. Marzo 627. In tal giorno regnava il figliuolo di Teodolinda; ed Arioaldo, emulo di lui, non ancora sedeva sul trono de' Longobardi. E però la Lettera d' Onorio I.° all'Esarca Isacco, da me registrata nel prec. Num. 296, non può appartenere al 625, come tutti han creduto e credono dopo il Muratori (3) ed il Di Meo (4), perchè non s'era scoperta fin qui la Cronica di Rotari. Ecco assoluto il P. Pagi, che non volle credere a' *dieci* anni di regno, assegnati da Paolo Diacono ad Adaloaldo: ma poichè furono *dodici*, superfluo si rende al Pagi di presupporre, che per due anni e con varia fortuna combatterono il Re Adaloaldo ed Arioaldo, Duca. La guerra tra essi cominciò dopo il 17. Luglio 627: giorno, in cui Adaloaldo Re stava tranquillo in Pavia, e faceva spedire il Diploma in favor di Bertulfo, Abate Bobbiese. Laonde la data della Lettera d'Onorio I.° all'Esarca Isacco dee parimente collocarsi dopo il 17. Luglio 627: dicendo in essa il Pontefice, che Adaloaldo era stato cacciato dal suo Regno.

§. VIII. *Autorità della quinta Carta di Bobbio, cioè della Bolla d' Onorio in favor di Bertulfo.*

Non dovrebbe questa patire controversie, perchè Giona di Susa racconta d'essere ito insieme con San Bertulfo, per ottenerla, in Roma; e' descrive le belle fattezze, i pregi e la cortesia di Papa Onorio. Nè il Muratori (5) sarebbe stato lontano dal tenerla per vera, se non avesse nella Copia Ughelliana letto il *Fratri* BERTULPHO, che non vi è, come già esposi (6): e se, in vece dell'anno VIII d' Eraclio Imperatore, avesse trovato XVIII, ed, in vece del XVIII del *Posconsolato* il XVI, mutandosi nel Giugno il Gennaio (*Iun.* in vec. di *Ian.*). Sorrise il Rossetti (7), dicendo, che così per l' appunto, come il Muratori bramava, stavano gli anni ed i mesi ed i dì nella Copia della Bolla Onoriana.

(1) Muratori, Annali, Anno 625.
(2) Di Meo, Annali, I. 326.
(3) Murat. *loc. cit.* A. 625.
(4) Di Meo, I. 323.
(5) Muratori, Annali, Anno 627.
(6) *Vedi* Num. 307. di questo Codice.
(7) Rossetti, Bobbio, I, 117-118.

Ma il Di Meo (1) non perdonò al preteso difetto delle Note Cronologiche, riferite dall'Ughelli, e dichiarò *spurio* senza più il Diploma: poi volle (2), che almeno altri pensasse d'esser la Bolla, quale ora si ha, *foggiata da' Monaci posteriori*. A ciò risponda una Copia del *nono* o *decimo* secolo, pubblicata dal Cav. Datta, la quale ha tutte le condizioni volute dal Muratori e dal Di Meo.

CONCLUSIONE.

La Bolla dunque d'Onorio è schietta e sincera: i due Diplomi d'Adaloaldo in favore sì d'Atala e sì di Bertulfo non sono che semplici e necessarie conferme (l'*Alpicella* eccettuata di *Pennice*) del Diploma d'Agilulfo. E poteva non esservi questo Diploma? Poteva non essersi donata la Valle di Bobbio? L'Inventario del 1461, sebbene fosse de'soli Codici Bobbiesi, pur contiene questa notizia presso il Peyron (3): » Privilegium primum sive donatio prima Agi-
» ulfi regis longobardorum S. Columbano de ecclesia apostolorum Petri et
» Pauli et territorii quatuor miliarum in circuitu ipsius ecclesie.
» Confirmatio Flavii (Adaloaldi), filii ejus, de donatione et confirmatione totius
» territorii culti et inculti comitatus Bobii per *quatuor miliaria*. Et
» de donatione Alpicelle seu Montis Pennici cum confinibus suis
» beato attale abbati Successori S. Columbani ».

Tristano Calchi (4) nel 1494 dicea d'aver veduto l'*Originale* d'Agilulfo.
» Id omne spatium..... dono Agilulphi, *cujus* Archetypum Diploma vidimus,
» accepit Columbanus, initiumque Coenobio dedit: quod sectatoribus auctum
» et Regum liberalitate ditatum, in immensum opibus crevit ».

Se il Calco s'ingannò, credendo che una Copia fosse l'*Originale*, questa Copia certamente agli occhi suoi dovè aver le sembianze d'antichissima. L'*Archetipo* vero da lunga stagione s'era perduto. Per ogni parte intanto prorompono alla luce del giorno altre Carte, che confermano la verità del dono d'Agilulfo; ed in breve si leggerà su tal proposito il Diploma di Rodoalt, figliuolo del Re Rotari. Avendo io consentito fin dal principio, che non si debbano recare in mezzo le date dell'Agilulfino, guaste dal tempo e dall'insufficienza de' Copisti, non temo che alcuno più s'indurisca nel dubitare, se la Valle di Bobbio passò con giusto titolo a San Colombano ed alla non breve Colonia di Monaci *Guarganqi*, da' quali e' fu seguitato in Italia.

---

(1) Di Meo, Annali, I. 323-324.

(2) *Id. Ibid.* pag. 334.

(3) Peyron, M. Tullii Fragmenta, ubi de Bibliotheca Bobiensi, pag. 64. (A. 1824).

(4) Tristani Calchi, Histor. patriae (Mediol.), Lib. IV. (tra gli anni 592 e 599 segnati nel margine).

NUMERO CCCVIII.

Il Re Dagoberto apre un Mercato in Parigi a' Mercatanti, fra' quali erano que' di Longobardia.

ANNO 629. Luglio 30.

(Dal Doublet (1)).

DAGOBERTUS REX FRANCORUM, *vir illuster*, LEUTHONE VULFIONE RAUCONE *comitibus* et omnibus Agentibus nostris *Vicariis Centenariis* et ceteris MINISTRIS REIPUBLICAE NOSTRAE.

COGNOSCAT solicitudo et prudentia vestra qualiter volumus et constituimus in honore Domni et gloriosi patroni nostri DIONYSII Mercatum construendo ad Missa ipsa quae

---

(1) Il P. Doublet [1] stampò la prima volta questo Diploma, tratto da una Copia del *decimo terzo* secolo. Era scritto l'*Originale* in Papiro; e però Gaetano Marini [2] gli diè un luogo nella sua Raccolta. Famoso Diploma fu questo, a difendere la verità del quale non che di molte carte del Monistero di San Dionigi compose il Mabillon l'Opera immortale della Scienza Diplomatica. Scipione Maffei, concedasi un sì fatto vanto all'Italia, con un breve lavoro, allargò grandemente i confini di tale scienza.

Io non ridirò i nomi de' molti, che impugnarono il Papiro San Dionisiano, e di que' che lo difesero sì come vero ed autentico. Fra gli ultimi solamente ricorderò il Brequigny [3] ed il Pardessus [4], che lo illustrano in varie guise. A me non s' appartiene soprattenermivi, trattandosi di Carte straniere al Regno Longobardo. Ma preziosa è la notizia qui contenuta de' Mercatanti, che venivano alla Fiera di S. Dionigi dalla *Longobardia*.

---

1 Doublet (Iacques), Histoire de l'Abbaye de Saint Denis, pag. 655. in 4.° (A. 1625).

2 Marini, Papiri, Num.° 61.

3 Brequigny, Chartae et Diplomata Merovingica, pag. XLIV. Proleg. e 131, Num. 69. (A. 1793).

4 Pardessus, Chartae et Diplomata Merovingica, I. 51. (A. 1843), II. Num. 247. (non ho ancor veduta questo 2.° Tomo).

evenit septimo idus octobris semel in anno de omnes *negotiantes in Regno nostro consistentes, vel de* Ultra Mare *venientes* in illa strada que vadit ad Parisius Civitate in loco qui dicitur Pasellus Sancti Martini.

Et sciatis nostri Missi ex hoc Mercato et omnes Civitates in Regno nostro maxime ad Rothomo porto et Wicus porto qui veniunt de Ultra Mare pro vina et melle et garantia emendum et isto et altero anno seu ante sit ipse theloneus indultus usque ad tertium annum.

Et inde in postea de unaquaque carrada de melle persolvant partibus Sancti Dionysii solidos duos et unaquaque Carrada de garantia similiter solidos duos et illi Saxones et Vicarii et Rothomenses et ceteri Pagenses de alias Civitates persolvant de illos navigios de unaquaque Carrada denarios duodecim et *vultaticos* et *passionaticos* per omnes successiones et generationes illorum secundum antiquam consuetudinem.

Iubemus etiam ut ipse Mercadus per quatuor septimanas extendatur ut *illi negotiatores* de Longobardia (1) sive Hyspa-

---

(1) *Negotiatores de Longobardia*. Chi erano questi *Negozianti*, che nel 629 andavano dall'Italia in Parigi? Certo, in quell'età non erano uomini di sangue Longobardo nè Germanico. Molti erano Ebrei; alcuni pochi erano Goti e Gepidi; ma tutti passati nella *cittadinanza Longobarda*. Il maggior numero uscivano di *sangue Romano*: parte *patteggiati* e però *Longobardizzati* nel mezzo de' Barbari, che aveano bisogno de' traffichi, da' quali aborrivano allora; parte *affrancati* dai loro padroni, e però incorporati nella stessa *cittadinanza Longobarda*, quantunque minimo dovesse riuscire l'apprezzo del loro *guidrigildo*. Ma, per quanto fosse umile sì fatto apprezzo, conferiva sempre il *Caput* e l'*honorem civis Longobardi* agli affrancati, sospintisi nella mercatura.

Fra' *Negozianti* della *Longobardia*, che andavano alla Fiera di San Dionigi nel 629, v'erano altresì gli *Aldii* ed i servi

NICA et de PROVENCIA ac de alias regiones illuc advenire possent. Et volumus atque praecipimus ut nullus *negociator* in propago PARISIACO audeat NEGOCIARE nisi in illo Mercado quem in honore Sancti Dionysii constituimus vel ordinamus et si quislibet hoc fecerit bannum nostrum pro hoc persolvat ad partem Sci DIONYSII..........

....

DAGOBERTUS Rex subscripsi.

DADO obtulit.

Datum sub die III. Kal. Augusti anno secundo regni DAGOBERTI COMPENDIO feliciter in Dei nomine. Amen.

---

d' ogni razza, ed anche Romana, i quali spedivansi da' lor padroni o Longobardi puri o *Longobardizzati*. Qui debbo rammentare, che nell' Imperio Romano gli Architetti, gli Scultori ed i Pittori furono sovente schiavi, come ho più volte detto nella Storia. Sotto i Longobardi confesso volentieri, che le condizioni civili d' una sì pregevole sorta di schiavi si migliorò da se stessa, per la natural maggioranza dell' ingegno sulla Barbarie. Un Architetto, uno Scultore, un Pittore di *sangue Romano* fu agevolmente *patteggiato* fin dal principio presso i Barbari ed incorporato nella lor *cittadinanza*; o, se tra' furori della prima conquista, cadde nella servitù e nell'*Aldionato*, e' fu non di rado affrancato. Certa cosa è, che, a' giorni del Re Astolfo, i mercatanti del suo Regno erano *cittadini Longobardi*, e si dividevano in *Maggiori* ed in *Minori*; obbligati gli uni e gli altri di andare alla guerra e d' aver l'armi, prescritte nella Terza Legge da me trovata nel Codice Cavense, di quel Re.

NUMERO CCCIX.

Il Pontefice Onorio I.° comanda, si punisca un omicida in Salerno; città non ancor caduta in mano de' Longobardi.

ANNO 632? (1).

(Da Ivone Carnotense (2)).

HONORIUS ANATHOLIO, MAGISTRO MILITUM (3).

---

(1) Non conoscendosi la data, mi piacque collocar questa Lettera Onoriana verso la metà del suo Pontificato, il quale dal 626 andò al 638.

(2) Ivone Carnotense [1] ci conservò questa Lettera nel suo *Decreto*. D' ivi ella passò nella Collezione de' Concilj del Mansi. È Documento di gran rilievo, perchè ci mostra:

1.° Che i Pontefici Romani da' giorni di San Gregorio fino a que' d'Onorio ebbero il governo dell' Italia Meridionale, minacciata sempre da' Longobardi, e che la loro amministrazione distendevasi non solamente in Napoli, ma in Salerno:

2.° Che Salerno, mentre Onorio I.° visse, non fu signoreggiata da' Longobardi.

Or si noti la diversità delle due dominazioni. Onorio comandava, che il *Giudice della Provincia* punisse i micidiali; li punisse, cioè, corporalmente, secondo il Dritto Romano, con la morte o con l' esilio. Voleva, che il micidiale tremasse; che si riassicurasse il fratello dell' ucciso. Un tal fratello non potea dalle *Gadarfrede* Longobarde sperare altra protezione che per mezzo del *guidrigildo*; se pur l' uccisо fosse divenuto *cittadino Longobardo*.

Alto ed illustre Pontefice fu Onorio I.°, alla cui memoria gravi oltraggi partorì la perfidia de' Monoteliti. Così nella Storia come nel Codice Diplomatico dovrò sovente parlar di que' tristi casi, onde il famoso *Libro Diurno* propagò le rimembranze.

(3) *Anatholio, Magistro Militum*. Questi è l'Anatolio, di cui

---

1 Ivonis Carnotensis, Decretum, Pars X. Cap. 187. pag. 339.

Lator *praesentium* prece nobis flebili supplicavit, asserens a quodam milite *Castri* Salernitani germanum suum fuisse peremptum, insuper et rebus propriis post ejus interitum spoliatum: propterea quam impium quamque contra legum statuta sit noxium ipsis rerum documentis in propatulo omnibus tenetur expertum, ut sanguis innocenter effusus a committente nullatenus ulciscatur.

Qui haec vindicare possunt, et pro conniventia ulcisci negligunt, sint profecto scituri, quia si defensare insontem sanguinem neglexerint, in futuro tremendoque examine de eis, uti hujus facinoris participibus tale commissum scelus exigetur.

Propterea Gloria vestra ad vindicandum ulciscendumque funesto homicidii crimine irretitum, *ab agmine militari disiungat*, et *Iudici Provinciae* tradendum ac puniendum justitiae impulsu festinet.

Res vero ab eo vi latrocinali ablatas supradicto precatori, si germanus ejus extiterit, indubitanter restituat, quatenus nobis, imminente disciplina, is, qui scelus commisit, semper expectet, et incunctanter excipiat, et *militaris integritas* unius ob noxam homicidali contagio nequaquam subjaceat.

---

diceva il Cardinale Deusdedit [1] (scrisse nel 1086): » Honorius.....
» Gaudioso, Notario, et Anatolio, Magistro Militum, Neapo-
» litanam Civitatem regendam committit, cum omnibus ei per-
» tinentibus (fra le quali Salerno), et qualiter regi debeat,
» scriptis informat ». Le quali parole ripetonsi ad un bel circa da Cencio Camerario presso il Muratori [2].

---

1 Deusdedit, In Codice Vaticano, Num. 3833., Lib. III. Cap. 149.
2 Cencius, Apud Muratori, Antiq. Medii Ævi, V. 834. (A. 1741).

NUMERO CCCX.

Lettere di Sergio Costantinopolitano ad Onorio I.° e d'Onorio I.° a Sergio.

ANNO 634 (1).

(Dagli Atti del Sesto Concilio Ecumenico).

(1) Sol per memoria ne fo motto in questo luogo, e per dire, che la lor vera data fu del 634, come dimostrò il P. Pagi, non dell'anno precedente, come credette il Baronio. Della sostanza di sì fatte Lettere favellerò quando i Vescovi del Regno Longobardo saranno chiamati a sentenziare nelle controversie Monotelitiche.

NUMERO CCCXI.

Alarchit, Duca di Cremona, vende al Prete Walpert una casa in quella città.

ANNO 640. Maggio 1.

(Donata dal Conte Morbio (1)).

CHARTA vendicionis de una domo empta a WALPERTO prim. Presb. S. MARIAE.

(1) Scriveva il Conte Morbio d'aver fatto copiare la presente Carta con ogni diligenza nel *Codice Diplomatico del Capitolo Cremonese*; Opera non pubblicata del Primicerio di quella Chiesa, Don Antonio Dragoni. Di questo accurato Scrittore non conosco fin qui se non i *Cenni Storici sulla Chiesa Cremonese* [1]. Apprendo in tal libro,, essersi compilato quel Codice, Manoscritto tuttora nel 1840, col soccorso del benemerito Signor Vincenzo Lancetti, Cremonese [2]: nella qual fatica durò per ben venticinque anni l'indefesso Dragoni [3]. E' fece alcune avvertenze sulla vendita del 1. Maggio 640 [4], delle quali m'aiuterò nelle Note seguenti.

1 Dragoni, Cenni Storici, etc. Cremona, in 8.° (A. 1840).
2 Id. *Ibid.*, pag. 238.
3 Id. *Ibid.*, pag. 362.
4 Id. *Ibid.*, pag. 339-341.

In Xti noie. Constat Dominus Alarchith (1) *glorioso dux* **de ista civitate Cremona vendidisset, et tradidisset,** ut **vendidit, et tradidit honorabili, et revdo viro Walpert (2) filius b. m. Teotald** ***miles nobilissimus,*** **custus sancte Mariae Novae de Cremona, et ejusdem Sanctae Mariae primus presbiterus casa una (3) tota in plano cum** salis,

(1) *Alarchith.* Ecco un altro Duca di Cremona: il primo, di cui s'abbia memoria fino al dì d'oggi, dopo Wolfrit del 624 (*Vedi* prec. Num. 295).

(2) *Walpert.* Ed ecco il primo Prete di puro sangue Barbarico. Egli era Cattolico, sebbene il Re Rotari favorisse cotanto l'Arianesimo nel 640. Walpert nasceva da Teotald, *milite nobilissimo.* Teotald e Walpert erano essi Longobardi o *Longobardizzati?* Nol so; ma i loro nomi, che non appartengono ad alcuno de'Santi del Martirologio, fan fede pressocchè certa d'esser e' nati fra qualcuna delle molte razze de' vincitori, non in quella de'vinti Romani; ridotte così l'una come le altre alla sola *cittadinanza Longobarda.*

(3) *Casa una.* Se i Duchi Longobardi presedeano a ciascuna città d'Italia, essi dunque v'abitavano co'lor soldati e co'loro aderenti. Così facea, come gli altri, Alarchith, Duca di Cremona: così faceva il Prete Walpert. E' mi piace nella presente Carta Cremonese vederli abitare in città, e vederli o comperarvi case col forno, coll'orto e con tutte le comodità necessarie; delle quali al postutto leggesi nell'Editto di Rotari la descrizione. Qui temo nondimeno, che non diasi di falso alla vendita Cremonese del 640; perchè uno degli argomenti principalissimi di chi crede alla *cittadinanza Romana* ed al *pubblico uso* del Romano Dritto in favor de'vinti del Regno Longobardo è l'immaginare, che i Longobardi stavano rinselvati lungi dalle città; e che in queste abitavano solo i vinti Romani, amministrando e governando il tutto a lor posta co' Decurioni e co' Magistrati degli *Ordini* ovvero delle Curie. Rara felicità dei vinti; mirabile temperanza de' vincitori: que' non aveano bisogno della campagna, e questi della città!

curte, furno, puteo, et horto que est *de mane* via que pergit ad portam de beato STEPHANO *da meridie*, et *da sera* (1) ejusdem WALPERTH, et est area de ipsa casa tam de sub ipsis edificiis, quam curte, et horto sicut modo designata, et terminata est per longitudinem *in mane*, et *sera* pedes legiptimos triginta, et pro transverso in *meridie* et montes (*sic*) pedes legiptimos viginti de tabulis legiptimis (2): et est ipsa casa cum curte, et horto infra ipsas coherencias *pertica una* et *tabula una* (3) ideoque idem domus ALARCHITH *vir gloriosus Dux* de ista civitate CREMONA confessus est, ut confitetur coram *bonis hominibus* (4) eorum (*quorum*)

(1) *Da meridie et da sera.* Parole, che il Ciampi [1], se gli fosse stata nota la presente Carta Cremonese, avrebbe registrato fra le molte, che fin dal quinto secolo aveano e suono e sembiante d'Italiane.

(2) *Pedes legiptimos triginta, et pro transverso:........viginti de tabulis legiptimis.* » Essendo (scrisse il Dragoni [2]) » scritto in questa Carta, che la casa venduta era lunga *trenta* » *piedi di tavola*, e venti per traverso, e tutta l'area essendo » detta d'*una pertica* ed *una tavola*, noi vediamo, che dopo » mille e dugento anni con *maravigliosa costanza* la misura » de' terreni non s'è punto alterata (in Cremona) ».

Per tal *maravigliosa costanza* potrebbero i più schivi pigliare alcun destro di sospettare della verità di questa Carta. Ma qual sarebbe veramente la maraviglia? In più d'una contrada i pesi e le misure durano da tempo immemorabile, co'loro antichi nomi Romani, lievemente atteggiati all'Italiana. *Pertica*, *area*, *tavola* sono prische voci Latine, passate fra'Longobardi.

(3) *Pertica una et tabula una.* Si legga la Nota precedente.

(4) *Bonis hominibus.* Scrive il Signor di Savigny [3], che *Arimanno*, voce sì usitata fra'Longobardi, sia la *natural traduzione* di *bonus homo;* e che valga ciò che i Romani chiamavano un *civis optimo jure*. *Arimanni*, capaci di sentenziar ne'giudizj

1 Ciampi, De usu Italicoe linguae e V.° saeculo, Acroasis, (A. 1817).
2 Dragoni, *loc. cit.* pag. 341.
3 Savigny, Histoire du Droit Romain, I. 152, Note (d) (A. 1839).

nomina in subter leguntur, se accessiset (*accepisset*) et accepit ab eodem honorabili, et revdo viro WALPERTH primus presbyterus de ordine SANCTAE MARIE, et ejusdem SCE MARIE custus in CIVITATE NOVA justum, et finitum precium *in auri soldos quateuor* (1): et ideo exinde in antea idem honor et rmus WALPERTH faciat de ipsa casa cum omnibus adjacentiis suis quidquid illi paruerit: Et idem Domnus ALARCHIT *glorioso Dux* de ista civitate CREMONA

e di far testimonianza ne' contratti. Afferma indi [1] non aver trovato la parola *boni homines* fuori d'Italia, eccetto in un Documento del 780 per la Gallia Meridionale. In Italia, egli allega un Documento Farfense del 715 [2] (no: del 751), nel quale intervengono *molti astanti* fra gli altri Giudici d'una lite [3]. Ma perchè il tanto suo travagliarsi? La Legge Seconda del Secondo Libro di Liutprando parlava de' *boni homines* come di testimoni de' contratti fino dall'anno 717. Quanto non avrebbe goduto l'animo al Signor di Savigny, se prima del 1839 si fosse divolgata la Carta Cremonese del 640, dove anche s'ascolta la parola propria, la parola vera di *boni homines*, testimoni d'un contratto? Insigne riprova della verità di tal Carta è la ricordata Legge di Liutprando. Nello stesso Editto, i *vicini bonae fidei* della Legge 146 di Rotari che altro sono essi mai se non i *boni homines* della Carta Cremonese?

(1) *In auri soldos quateuor.* Ben dice il Dragoni [4], che molte cose possono impararsi da questa Carta intorno a' Pesi, alle Monete, alle Misure di capacità e soprattutto intorno al prezzo ed al valor delle cose. Ma debbo lasciar sì fatte investigazioni agli Storici di Cremona e de' vicini paesi: nè io avrei saputo ritrovar punto, sì come con tutta speditezza fece il Dragoni, che la casa venduta nel 640 stava nel Cantone di *Santo Stefano*, incontro al Vescovato; tra l'odierna casa *Vernazzi* e la Contrada Pescheria Vecchia.

1 Savigny, *Ibid.* pag. 163, Note (b).
2 Mabillon, Annales Benedictini, Lib. XXII. Cap. 57.
— Muratori ex Mabillon, Script. Rer. Ital. Tom. II. Part. II. pag. 341.
3 Savigny, *loc. cit.* pag. 171-172.
4 Dragoni, *loc. cit.* pag. 341.

sibi posuit penam auri soldos quatuordecim (1) si non conservata teneat.

Act. eadem Civitate Nova Cremone in *Curte Ducis* (2), anno regni excell Rotharii Regis Quinto prima die lunae intrantis maii indictione decima quarta

Alarchith *Dux* de ista Civitate Nova Cremone in ac vindicione a me facta *consi*, et *subsi* (*consensi et subscripsi* (3)).

Signum ✝ manus Lupo fil. Adam, alius Lupo fil. Cetroni, Wolphrid, Roaro(?) (4), Rachibert, Lipband, et *plures alii* qui ibi fuerunt testes.

Wigriphridus (5) *Notarius* bergamenam hanc scripsi, et de tera levatam complevi, et dedit

✝ Leo Diaconus Sancte *Cremonensis* Ecclesie *authenticum* hujus cartae vindicionis et empctionis *exemplavi*, et sic in ibi continebatur, ut hic legitur *litera plus*, *aut minus*.

---

(1) *Soldos quatuordecim*. Qui forse Leone Diacono, Copista della presente Carta verso il 999 (*Vedi* prec. Num. 295), non lesse con diligenza nell'originale; parendo eccessiva la multa di quattordici soldi.

(2) *Curte Ducis*. Oltre la *Corte del Re*, onde si parla nel prec. Num. 295, fuvvi pochi anni appresso la *Corte del Duca*; ovvero il Palazzo, per quanto pretende il Dragoni.

(3) *Consensi et subscripsi*. Alarchit, Duca di Cremona, tuttochè Barbaro, con raro esempio sottoscrisse di suo pugno nella vendita. Crede il Dragoni [1], che la casa venduta servì forse per la Canonica.

(4) *Roaro*. Nel Dragoni si legge *Ronzone*.

(5) *Wigriphridus*. Il Dragoni legge *Wirifrido*. Sì fatto Notaro non sembra uscito dal sangue Romano. Era e' Sarmata o Goto? Era Longobardo? Non so: ma si mostrò molto ignorante. Della barbarie dello stesso Notaro e di quel secolo si duole il Dragoni; delle quali cose parlerò nell' *Osservazioni preliminari* all'Editto di Rotari.

---

1 Dragoni, *Ibid.* pag. 340.

NUMERO CCCXII.

Bolla del Pontefice Teodoro in favore di Bobbio.

ANNO 643. Maggio 4.

(Dal Cav. Datta (1)).

THEODORUS episcopus seruus seruorum dei. uenerabili BOBULENO presbitero et abbati. uenerabili monasterio beati PETRI apostolorum principis EBOBIO constituti eiusque congregationi in perpetuum.

QUAMQUAM prisce regule decreta nos doceant que opportet pleniter custodiri et patrum constituta in diminuta seruari. Attamen et nos supra hoc regulariter decernentes uota supplicum et maxime orthodoxa fide fulgencium iusto in omnibus debent effectui mancipari quatinus eorum pia devocio apostolicis inuiolata permaneat institutis atque decretis dum igitur excellentissimus filius noster ROTHA-

(1) Il Cav. Datta [1] fu quegli, che trasse la presente Copia da un'*autentica* del 1172, venuta di Bobbio nell'Archivio di Corte in Torino (*Carte di San Colombano, Mazzo 1.°*). Il Campi [2] ne fe' menzione solamente, scrivendo, ch'ella trovavasi nell'Archivio di Bobbio. Primo dallo stesso Archivio pubblicolla il Margarini [3]; sola, e non corredata delle sottoscrizioni de'Notari del 1172, nè d'alcuna critica indicazione. Allo stesso modo, senza i Notari, ma facendovi molti rilievi, la ristampò l'Ughelli [4] due anni appresso, confrontandone una Copia Bobbiese da lui ottenuta con la Cronica Manoscritta, ed oggi perduta, di Bobbio nell'Aniciana; ossía nella Biblioteca della Sapienza di Roma. Molte cose all'Ughelli sembrarono soggiunte da *incauta mano* all'*Originale* del Pontefice Teodoro. Il Muratori [5], questa volta mostrossi forse più indulgente dell'Ughelli verso la Bol-

1 Datta, Monum. Historiae Patriae, I. Col. 6-9.
2 Campi, Storia Eccl. di Piacenza, I. 173. (A. 1651).
3 Margarini, Bullarium Casinense, Tom. I. pag. 1-2. Romae (A. 1650).
4 Ughelli, Ital. Sac. IV. 1328-1331. (A. 1652).
5 Muratori, Annali, Anno 643.

RIUS (1) rex et gloriosissima filia nostra GUNDEBERGA regina gentis LANGOBARDORUM pia et religiosa deuotione prospicui nos scriptis postulasse noscuntur ut apostolice sedis priuilegium monasterii beatissimorum PETRI et PAULI in loco qui dicitur EBOBIO constituto in quo uir uenerabilis COLUMBANUS ex partibus HIBERNIE in quibus ortus fuerat sacris studiis feruens cum largitate regia in regno gentis LANGOBARDORUM postquam alia fundauit monasteria accedens monasterium construsisse perhibetur ubi non paruam congregationem monachorum instituens et se cum eis paribus pie deuocionis studiis mancipauit. in quo nunc uir uenerabilis BOBULENUS presbiter et abba una *cum centum quinquaginta monachis* (2) conuersari uidetur et in dei laudibus uno regule spiritu superna inspiratione commotus ad laudem omnipotentis dei pium exhibet famulatum conferre deberemus. In quo monasterio monachi sub regula sancte memorie BENEDICTI (3) vel predicti reveretissimi (*sic*) co-

---

la; e le Note Cronologiche gli parvero, com' ei dice, *aver tutta l'aria d'un antichità veneranda;* eccetto che il Copista v'appose gli anni dell' Incarnazione: ma questi non veggonsi notati che nella Copia del Margarini, e non in quelle sì dell' Ughelli e sì del Datta. Il Rossetti [1] appena fa motto di tal Bolla, collocandola sotto l'anno 641.

(1) *Excellentissimus filius noster Rotharius.* Domanda il Muratori, se un Pontefice Romano avrebbe dato il nome di *figliuolo* ad un Re Ariano?

(2) *Una cum centum quinquaginta Monachis.* » Addita » pro certo, dice l' Ughelli, mihi videntur ab aliquo parum » cauto ». Muratori soggiunse: » non è questa un' affettazione di » nominar i cento cinquanta Monaci? Nella Cronica citata » dall'Ughelli, dicesi *cento quaranta* ».

(3) *Monachi sub regula sanctae memoriae Benedicti.* » Quid enim ista significant, continua l' Ughelli, cum jam

1 Rossetti, Bobbio Illustr. III. 56-57. (A. 1795).

LUMBANI (1) fundatoris loci illius conversari uidentur pro qua re supplici expetierunt deprecatu ut priuilegium apostolice sedis nostre in eodem mirifice sanctitatis monasterio concedere deberemus.

QUOD salubriter annuentes nec non etiam quia et caritatis debito prouocamur et apostolice sedis benignitate ac beneuolentia incitamur honorem fratribus exhibere et specialibus sancte ROMANE ecclesia (*sic*) filiis specialioris prerogatiue gratia elargiri ut hominibus spectabiliores appareant et commissas sibi ecclesias apostolice dilectionis familiaritatem suffulti tucius regant atque ipsorum subditi maiorem eis reuerenciam et honorem exhibeant hoc priuilegium perhenni auctoritate seruandum ipsi monasterio et eius ecclesie alacriter indulgemus ut uidelicet liceat abbati eiusdem uenerabilis loci *mitra et aliis pontificalibus uti* (2) et quia etiam de beati PETRI et nostre dilectionis gratia disposuimus ipsum monasterium et eius ecclesiam per amplius honorare et apostolice sedis liberalitate concedimus ut abba eiusdem monasterii infra sacra ministeria constitutus *signaculo sancte crucis popolum ualeat premunire* (3).

» caelestibus fuisset adscriptus? .... In BOBIENSIBUS
» Monumentis nullum invenire potui testimonium de BENEDICTI
» regula eo Coenobio tradita usque ad LUCII II. tempora »....

(1) *Reveretissimi Columbani.* » Et iste, veluti BENEDICTUS, jam caelestibus erat adscriptus ». Così l' Ughelli.

(2) *Liceat Abbati...... mitra et aliis Pontificalibus uti.* » Passarono, qui scrive il Muratori, de' secoli di poi, prima » che fosse accordata dalla Santa Sede la *Mitra* con gli *ornamenti Pontificali agli Abbati* ».

(3) *Signaculo...... crucis valeat praemunire* ». Se s' intende, ripiglia il Muratori, della benedizione che davano » i Vescovi, non era peranco esteso agli Abbati un sì fatto » privilegio ». *Vedi* la seguente *Osservazione*.

Ita quod ad honorem dei et ipsius monasterii et eius ecclesie supradicta ualeat exercere sicut a predecessore nostro apostolice recordacionis HONORIO eidem monasterio indultum esse conspicitur. nec enim noua postulantium uel indulgentium est auctoritas priuilegium largiendi dum profecto cuncti apostolice sedis non solum sub dicione nostra constitutis sed etiam in ceteris longis regionibus postulata semper indulgenda sanxerunt presertim in uicinitatem nostrarum id est in regno LANGOBARDORUM.

DUM profecto cuncte ecclesie usque ad fines terre et occeani terminum (1) sub beati PETRI principis apostolorum dicione consistunt opportet omnes omnino medulitus obedire qui per beati PETRI auctoritatem apostolica sedes dinoscitur indulgere. et ideo per interuentum excellentissimi predicti filii nostri regis LANGOBARDORUM et precipue gloriosissime filie nostre GONDIBERGE regine supra hoc litteris expetiti postulata concessimus. Interdicentes omnibus episcopis uicinis uel procul ab ipso monasterio constitutis nichil usurpare nichilque presumere contra hec quia tenor huius priuilegii et norma decernit ut uidelicet episcopus quem pater monasterii uel cuncta congregatio uoluerit ad celebrandum missarum solepnia aut consecrationes presbiterorum seu diaconorum uel etiam tabularum in quibus misse debeant celebrari habeant facundiam in eodem monasterio ingrediendi tantum ad pii opus monasterii.

» Tralascio, e' conclude, altre parole, che tutte unite » mi fan dubitare della legittimità di questa Bolla: e pro- » babilmente ne dubitò anche il P. Mabillon, non avendo » io trovato che ne faccia menzione negli Annali Benedettini, » benchè risponda all' Ughelli, al quale parve strano che i » Monaci di Bobbio vivessero sotto la *Regola* di S. Benedetto ».

(1) *Occeani terminum.* Frasi ampollose, ma che poteano dinotare il vero, intorno all' universalità della predicazione Cattolica.

Quo peracto nihil contingens sed gratis omnia peragens ad propria mox regredi non moretur nihil sicut diximus usurpans de rebus monasterii non de sacris altaribus non de ornamentis neque de uasis neque de sacris uoluminibus nec quicquam maius uel exiguum sed nec concupiscere adtempet quia si priuata concupiscere satis est noxium quanto magis sacra auferre uel desiderare et iuri suo mancipari deo est inimicum. Interdicentes etiam episcopo in cuius parochio esse uidetur praedictum monasterium constitutum ut nihil contra tenorem presentis decreti pia postulacione indulti quicquid adtemptet neque ullo modo eius baptismales ecclesias seu decimas sibi uindicet nec ipse suique successores presumant prohibita continere. Crisma igitur uel quicquid ad sacra ministeria pertinet si a patre monasterii fuerit postulatum a quibuscumque preuiderit concedimus presulibus tribuendum et ut superius dictum est et sepe dicendum est nullam potestatem habere permittimus episcopos in eodem monasterio neque in rebus uel in ordinandis personis sed quod cuncta congregacio elegerit post mortem patris monasterii ipse debeat in eodem monasterio ordinari. supra hoc neque presbiteros neque diacone nec quamlibet personam in eodem monasterio habere ullo modo potestatem immutare quicquam uel agere.

Cognoscentes quod sub apostolica sede id est beati petri apostoli ex predicti regis seu regine consensu et postulacione sub quorum deffensione esse uidetur nostrum presentis priuilegium indulta concedere. Rogatus uero episcopus a patre monasterii uel a cuncta congregacione suam exibeat presenciam non autem petitus ad secreta monasterii accedere non presumat ne quietam monachorum uitam qui solitariam propter deum studia peragere decreuerunt frequens sacerdotium insolentia irrumpat ut

in dei laudibus conuersantes pro incolumitate sancte sedis apostolice nostro et pro excellentissimis regibus pia postulacione poscentibus assidue deum deprecari non cessent.

Si autem quod non optamus monachi in eodem monasterio constituti tepidi in dei amore aut contra instituta patrum torpentes quandoque conspiciantur existere secundum regulas patrum ab abbate idest a patre monasterii corrigantur. Si autem et ipse abbas in torpore contra instituta patrum regule fuerit deprehensus et in aliquamue sinistram partem inclinatus a sede apostolica sub cuius dicione consistit iussimus corrigendum. Nec enim cuidam episcopo damus licentiam sub otemptu reprehensionis aliquam in suprascripto monasterii suam extendere potestatem sed eius capiti id est apostolice sedi si certe zelo *dei et* instinctu pietatis innititur suis epistolis debebit suggerere ut quod pontifici ROMANE sedis apostolice placuerit iuxta suam prudenciam preuideat disponendum. Quo facto tunc inreprehensibiliores uidentur existere constituta sedis apostolice inuiolabiliter custodiendo si studuerint qui contra hunc tenorem agi perspexerint fideliter nunciare et non semet ipsos in eorum machinatione quandoque emergere.

Quod si quidam caliditate aliqua uel auaricie istigacione quicquam de prohibitis presumpserit adtemptandum et contra superius decreta quoquomodo obuiandum primum quidem sui ordinis gradu et dignitate priuabitur et ex beati PETRI apostoli auctoritate qui ligandi soluendique in celo et in terra meruit potestatem sit a partecipatione domni nostri Ihu Xpi corporis et sanguinis immunis ac a nostro consorcio seclusus et etiam excellentissimi qui pro tempore fuerit regis nihilominus submouendus quatenus et contra statuta sunt perpetua possint

deffinitione manere et temeratores presentis decreti de sua temeritate penis multiplicibus subiacere.

BENE UALETE.

Datum IIIJ. nonas maii. Imperii domni piissimi augusti CONSTANTINI anno II. Consulatus primo. indicione prima.

Atto, con cui s'autentica la presente Bolla da Leon della Torre e da due altri Notari, nel Palazzo Vescovile di Piacenza.

ANNO 1172. Novembre 18.

(Dal solo Cav. Datta).

ANNO dominice incarnationis millesimo centesimo septuagesimo secundo die sabbati quartodecimo kalendas decembris indicione VI. in ciuitate PLACENTIA in palacio episcopis in presencia uenerabilis patris domni THEDALDI PLACENTIE episcopi domni ARDUINI de PETRACAURUAM canonici PLACENTIE, domni ALBERTI prioris. domni CUIDONIS MANTUANI. domni IOHANIS CROSCI monachorum sancti SAUINI. domni IOHANIS DUGI. domni OBERTI DEOLENARO. domni CONRADI BALBI. domni RIBALDI monachorum BOBIENSUM. ALBERTI MANTEGACIJ..... de PETRADUCIA MACHAGNANI ODDONIS WUELLI OPIZONIS DE RIZOLO OPIZONIS filii ODDONIS et aliorum quam plurium testium rogatorum. Venerabilis pater et domnus dominus MANFREDUS dei gracia sancti GEORGII ad UELUM AUREUM diaconus cardinalis apostolice sedis in partibus istis legatus uidit et una cum dicto domno episcopo diligenter inspexit quoddam priuilegium domni THEODORI pape primi cuius forma et tenor superius continetur et diximus ipsum esse ulla reprehensione carte stilli bulle uel littere non uiciatum nec canzellatum in aliqua parte sui cum uera bolla plombea penderet. Quare preceptum mi LEONI DE TURRE sacri palacii notari ad postulacionem domni IOHANIS DE ANSALDO monachi et sindaci monasteri BOBIENSIS quatenus

ex ipso priuilegio *orriginali* et *autentico* hoc exemplum traherem et autenticarem in publica forma reddigerem quod iussit esse autenticum et uim et robur autentici obtinere debent apostolica qua fungebatur auctoritate.

Ego qui supra Leo de turre sacri palaci notarius *originale autenticum* huius exempli uidi et legi ac diligenter inspexi quod tale erat ut supra scriptum est et in quo sic continebatur ut in hoc legitur exemplo nisi forsitan litteram uel silaba plus minusue sit et de mandato ipsius domni legati huius exempli fideliter sumpsi autenticum et in publicam formam reddegi manu propria et scripsi.

Ego Gerardus sacri palacii notarius *orriginale autenticum* uidi et legi et diligenter inspexi quod tale erat ut supra dictum est et in quo sic continebatur ut in hoc supra scripto legitur exemplo nisi forsitan litteram uel sillaba plus minusue sit et subscripsi.

Ego iohanes rubeus notarius orriginale *autenticum* huius exempli uidi et legi et diligenter inspexi quod tale erat ut supra dictum est et in quo sic continebatur ut in hoc legitur exemplo nisi forsitan litteram uel sillaba plus minusue sit et subscripsi.

Osservazioni sulla presente Bolla.

I. Non posso negare, che i detti dell'Ughelli e del Muratori mi fan fortemente dubitar della sincerità di questa Bolla; o temer piuttosto, non si fossero in quella interpolate molte parole, accomodandole agli usi de' secoli seguenti. A tal modo parmi doversi concludere, a malgrado delle molte attestazioni così di Leon della Torre, principal Notaro, come degli altri Notari e de' testimoni d'aver essi avuto l'*Originale Autentico* di Teodoro Papa sotto gli occhi nel 18. Novembre 1172; alla presenza di Tedaldo, Vescovo di Piacenza, e nel suo Palazzo. Sì fatte attestazioni tuttavia, ignote al Margarini ed all' Ughelli ed al Muratori, lasciano un qualche dubbio nell' animo, che alcuni

usi e costumi, alcuni dritti e privilegj da noi creduti spettare a secoli più recenti, appartenuto non avessero parimente a più antichi tempi: e soprattutto ad alcuni Monasteri, sì come fu Bobbio, che aveano bisogno d'essere privilegiati più d'ogni altro luogo. Non ancor cinquant' anni erano trascorsi nel 643 dopo la fondazione di Bobbio: e già molti Monaci e molti rustici abitavano quella Valle, a' quali dovea riuscir penoso d'andare ad ogni tratto presso i Vescovi più vicini di Tortona o di Piacenza; difficil cammino d'oltre le trenta miglia.

L' esenzioni concedute da' Pontefici Romani a' Monaci non ebbero se non quest' origine di mantenerli nella solitaria lor vita. S' allargarono ben presto a dismisura: ma quale fu la prima dell'esenzioni? Qual fu la prima delle *Mitre* concedute all'Abbate d'un Monastero? Impossibile il determinarla: e però piena di pericolo è la costumanza, massimamente del Muratori, d'affermare, *che alcune cose non si faceano punto in alcuni secoli*. Basta rispondere, che fecersi raramente in principio; ma che pur si fecero una qualche volta. Nondimeno i tempi di Papa Teodoro possono sembrar troppo immaturi ad insignir di *Mitra* gli Abbati Bobbiesi. Sconvenevoli poi sono i modi, con cui si odono ricordare San Benedetto e San Colombano; se pur i tre Notari del 18. Novembre 1172 seppero ben leggere per entro all' antica Bolla del 643; del che dissero non essere ben sicuri: *littera vel syllaba plus minus*.

II. Nell' Archivio di Bobbio, correndo l'anno 929 o 930, vi era nna Bolla di Teodoro, e si lesse alla presenza del Re Ugo, insieme con altre, sì come dissi nella precedente *Dissertazione* su' primi cinque Diplomi Bobbiesi; e di tutte il Monaco Bobbiese, ch' era presente a sì fatta lettura, volle dare un sunto ben lungo. Pur non è annoverato l' uso della *Mitra* in favor degli Abati di Bobbio: ma potè dal 929 al 1172 essere stato lor conceduto: e però un qualche Monaco Archivista dovè far una qualche postilla nella Bolla Originale: postilla, che i Notari del 1172 trasportarono poi con qualche simile altra nel testo dell' autentica lor Copia.

Certo, mi par difficile che nel 1172. il Vescovo di Piacenza, emulo degli Abati di Bobbio, udisse parlar della lor *Mitra* del 643, senza deriderli, nè richiamarsene punto. Così, l'Ughelli

ed anche il Muratori avrebbero parlato della Bolla di Teodoro Papa, se avessero conosciuto l'atto autentico del 1172, stampato dal Cav. Datta. Laonde chi ama dare per falsa, e non per semplicemente, interpolata la Bolla, dee dar di falso all'attestato de' tre Notari, e dir ch'egli è una favola d'essersi presentati a Manfredi, Cardinal di San Giorgio in Velabro e Legato del Pontefice al cospetto di Tedaldo, Vescovo di Piacenza, un gran numero di Monaci Bobbiesi e d'altri testimoni (*quam plurium*), acciocchè Leon della Torre e gli altri Notari traessero Copia legale della Bolla. Ma la favola sarebbe stata ideata nell'*undecimo secolo*, e scritta co' caratteri, de' quali s'intende il Cav. Datta, di quell'età. Il Poggiali [1] si sbriga, insinuando che non bisogna confidarsi ne'*Rogiti* del Notaro Leone della Torre, il quale co' suoi Colleghi autenticò altresì un Diploma dato in favor di Bobbio da Ottone III.° nel 999: *Rogito*, che il Campi [2] narrava trovarsi a' suoi dì presso i Monaci di San Savino. Le stesse cose avrebbe detto il Poggiali intorno al *Rogito* sulla Bolla di Teodoro. Ma basta forse dirle per togliere qualunque fede ad un Atto pubblico? Tutte dunque vogliono aversi per favolose le parole di Leon della Torre? Che cosa replicherebbe il Poggiali, se altri trattasse in un modo cotanto sommario le scritture da lui prodotte o ricordate nella Storia di Piacenza? Or s'ascolti ciò che Amedeo Peyron [3] racconta d'aver letto nell'Inventario fatto delle scritture Bobbiesi nel 1461.

» E. Privilegium *aureum* dni theodori summi pontificis Bo-
» BULENO Abbati S. COLUMBANI una cum centum quinquaginta
» monachis sub regula S. BENEDICTI conversantibus quod possit
» uti *Mitra* et populum benedicere ».

Se dunque impostura od interpolazione fuvvi nella Bolla, e' convien attribuirle ad un tempo assai più antico del 1461.

---

1 Poggiali, Memorie Storiche di Piacenza, IV. 302. (A. 1758).
2 Campi, Stor. Eccl. di Piacenza, II. 33. (A. 1651).
3 Peyron, *loc. cit.* De Biblioth. Bobiensi, pag. 64.

NUMERO CCCXIII.

Editto del Re Rotari, secondo il Codice di Cava, eccetto il Primo Prologo.

ANNO 643. Novembre 22.

PARTE PRIMA.

PRIMO PROLOGO.

Ossia Cronica fatta compilare dal Re Rotari: dove dell'origine de' Longobardi e dell'uscita loro da SCANDANAN, cioè, dalle contrade Settentrionali.

OSSERVAZIONE PRELIMINARE.

Questo è il famoso Codice delle Leggi Longobarde, onde si pubblica, puro e schietto per la prima volta il testo. Un tal Codice passò per le mani de' più grandi uomini. Camillo Pellegrini ebbelo per una sola notte, correndo il mese d'Ottobre 1642. D'indi egli ricavò sei Opuscoli Storici; 1.° Cronica de' Duchi e Principi Beneventani; 2.° Serie de' Conti di Capua; 3.° Capitolare d'Arechi, Principe di Benevento; 4.° Capitolare d'Adelchi, Principe di Benevento; 5.° Patto d'Arechi, Principe di Benevento intorno al fatto della Liburia; 6.° Patto di Gregorio, Duca di Napoli, nel 911. Stampolli [1] con una Prefazione, ove narrò le sue gioie per essergli toccato in sorte di possedere nel giro di soli due giorni quella preziosa reliquia dell'Antichità Longobarde. Il Mabillon [2], inteso ad altri lavori, fece un breve cenno al Codice Cavense, da lui veduto in Novembre 1685. Muratori [3] nel 1723 ristampò l'Opere del Pellegrini, ed i sei Opuscoli Cavensi nella sua Gran Raccolta degli Scrittori d'Italia.

---

1 Camilli Pellegrini, Historia Principum Longobardorum, etc. in 4.° Neapoli. (A. 1642. 1643).

2 Mabillon, Iter Italicum, sotto il Nov. 1685. pag. 118. (A. 1724).

3 Muratori, Script. Rer. Ital. Tom. II. Part. I. pag. 332. e seg. (A. 1723).

Nello stesso anno 1723, Pietro Giannone [1] pubblicava il Primo Volume della sua Storia; nel quale asseriva d'aver *attentamente veduto il Codice Cavense, co' suoi proprj occhi*; ed il credeva, come allora parlavasi, disteso in *Lettere Longobarde*. Il Pratilli [2] finalmente stampò dal 1749 al 1754 l'Opera di Camillo Pellegrino, ed i sei Opuscoli Cavensi, ma con ordine diverso, e corredati di sue Note.

L'Abate di Rozan, Francese, che dimorò lungamente nella Badía Cavense della SS. Trinità, descrisse diligentemente il Codice delle Leggi Longobarde, alle quali precede la presente Cronica di Rotari, non tocca dal Pellegrini. Scrisse intorno a ciò una Lettera [3], fatta Italiana dal dotto e cortese P. D. Gabriele Morcaldi, allora Priore della Badía. Dubita il Rozan, troppo acerba sentenza, se veramente Pietro Giannone avesse viste le Leggi Longobarde raccolte in quel Codice, che da' Registri della Badía crede aver acquistato ella nel 1263 [4]. Il Copista del Codice vivea nel 941, quando morì Pandolfo Capodiferro: e *noi lo vedemmo*, egli dice. Indi favella d'Ardoino Re, non che di Pavia incendiata nel 1004 dall' emulo Arrigo. Ecco l'età, in cui fu condotto il lavoro; tutto d'un carattere solo, e con poche abbreviazioni [5]. È *Membranacea* in 4.°, di fogli 265.

Nel Novembre 1831, io presi a studiare il Codice Cavense, per la bontà ch' ebbe di concederlo ad ogni mio desiderio il P. Abate D. Eugenio de' Principi di Villaraut: poscia ne trassi con ogni diligenza una Copia intera pe' favori del P. Abate Cavaselice.

Ne' mesi di Maggio e Giugno 1839, stando io in Roma, tributai all' Accademia Torinese l'omaggio della mia Copia degli Editti de' primi cinque Re Longobardi, non che della Cronica di Rotari e del Glossario compreso nel Codice. Fatto venir di Napoli tal Copia, la posi tra le mani del Cav. Amedeo Peyron,

1 Giannone, Storia Civile, etc. Lib. IV. Cap. 6. (A. 1723).
2 Pratilli, Hist. Principum Langobardorum, Tomi 5. in 4.° Napoli (A. 1749-1754).
3 De Rozan, Lettre au Bibliothécaire du Roi de Naples. (A. 1800).
— Tradotta dal Morcaldi (A. 1822).
4 De Rozan, *Ibid.* pag. 76.
5 *Id. Ibid.* pag. 80.

che si trovava parimente in Roma. Sette anni trascorsero senza che io ne sapessi più nulla; poscia, nel 1846, il Cav. Vesme pubblicò il testo (da lui costituito sopra molti Codici) degli Editti Longobardi prima di Carlomagno. Stampò in oltre la Cronica di Rotari ed il Glossario; promettendo le Note; ma ignoro se siansi elle pubblicate.

IN NOMINE DOMINI IESU CHRISTI.

(Dal Cav. Vesme (1)).

INCIPIT ORIGO GENTIS NOSTRE LANGOBARDORUM (2), id

---

(1) Ristampo questo *Primo Prologo*, non secondo il testo Cavense; ma secondo quello pubblicato dal Vesme [1], che consultò i Codici di Madrid e di San Gallo con altri, ove contengonsi l'Editto di Rotari ed il Primo Prologo. Il Muratori [2], trovato sì fatto Prologo ne' Manoscritti Capitolari di Modena, lo lasciò indietro, credendo, che i Copisti lo avessero preso da Paolo Diacono: » Narratiunculam de gentis origine ...... » ex Paulo .... suis tenebris dimisi ». Con migliori auspicii fu dal Cav. Vesme ravvisata nel Primo Prologo l'opera di Rotari, non di Paolo Diacono.

(2) *Origo gentis nostrae Langobardorum*. Ecco il titolo della Cronica. Che Rotari l'abbia fatta compilare nel 643, quando e' pubblicò le Leggi, risulta dalle seguenti parole di Paolo Diacono [3], là dove tocca di Tatone e di Vaccone, Re de' Longobardi: » Eodemque tempore WACHO super Suevos irruit, eosque dominio suo subjugavit. Hoc si quis mendacium, » et non rei existimat veritatem, relegat prologum edicti, quem » Rex ROTHARIT DE LANGOBARDORUM LEGIBUS COMPOSUIT, et pene in omnibus hoc Codicibus, sicut nos in hac » historiola inseruimus, scriptum reperiet ». La Cronica dunque formava parte del Prologo dell'Editto Rotariano: ed ivi si leg-

---

1 Caroli Baudi a Vesme, Edicta Regum Langobardorum, in fol. Taurini. (A. 1846).

2 Muratori, Praefatio Ad Leges Langobardorum, pag. 10. Inter Scr. Rer. Ital. Tom. I. Parte II. (A. 1723).

3 Pauli Diaconi, De Gestis Langobardorum, Lib. I. Cap. 21.

est consuli qui dicitur SCANDANAN (1), quod interpretatur

geva la vittoria di Vaccone sugli Svevi, della quale s' ha memoria nel Codice Cavense. Nè Paolo accenna soltanto a ciò che la Cronica dice di Vaccone, ma parla eziandío de' precedenti racconti di quella.

(1) *Consuli...Scandanan.* E Paolo da questa Cronica prese la sua Scandinavia. Leggendo egli lo *Scandanan*, ossía il nome generico delle contrade Settentrionali, fossero isole o non isole, abbandonò i concetti naturali e semplici de' Compilatori della Cronica Rotariana, per farla da erudito; credendo aver trovato la menzione d' un nome universale nella menzione del nome particolare di Scandinavia presso Plinio. Questa erudizione importuna di Paolo Diacono passò in tutt' i libri, che si composero dopo lui, eccetto l'Anonimo Ritteriano: ma chi ora non dee preferire *Scandanan* a *Scandinavia?* Certo i Longobardi non sono annoverati da Giornande fra' molti popoli della sua Scanzia. L'Anonimo Ritteriano lesse al pari di Paolo Diacono, ma più e meglio di lui comprese la Cronica di Rotari, lasciando stare dall'un de'lati la Scandinavia, e ponendo la prima patria de'Longobardi nello *Scatenauge* sulla riva ulteriore dell'Elba: ciò che risponde mirabilmente al significato della voce *Scandanan*, ossia *Luogo Boreale.* In tal guisa là Cronica di Rotari e l'Anonimo Ritteriano poser d' accordo ciò che si legge de' Primi e de' Secondi Longobardi presso gli Antichi. Velleio, Tacito e Tolomeo scrivono la stessa cosa, collocando i Longobardi sull' Elba; dalle rive della qual uscirono quelli, che poi vennero con Alboino in Italia. Di tali avventure ho favellato ampiamente nella Storia [1].

La Svezia e la Norvegia non sono isole: tali nondimeno elle parvero a Giornande, che le indicò con altri paesi dell'Europa Orientale, dando loro il nome d'*Isola Scanzia.* Fu egli conosciuto da Paolo Diacono il Libro di Giornande? Non ne son certo; ma Paolo conobbe alcune Relazioni, che or più non sussistono, sopra gli Scrito-Finni ed altri popoli dell' Europa Settentrionale. Or questa egli volle additare, questa egli additò coll' antico nome Pliniano di Scandinavia; donde generossi

1 Storia d'Italia. *Vedi* gl' Indici del Primo Volume di essa.

IN PARTIBUS AQUILONIS, ubi multae gentes habitant; inter

---

un' estrema confusione presso la posterità intorno all' Origini de' Longobardi antichi di Tacito, e di quelli d' Alboino.

Quanto non è più chiaro e riciso il concetto di Rotari, che *Scandanan*, isola o non isola, fosse il nome generico delle regioni Settentrionali d' Europa?

Qui non posso tacere di Gaetano Trevisani, amico mio, e già chiaro pe' molti suoi studj sulla Storia, spezialmente del Dritto Romano. Egli sospetta, non la parola; » *consuli*, qui dicitur SCANDANAN »; sia una mera storpiatura del Copista nel Codice Cavense delle Leggi Longobarde; che però si debba leggere: » *insula*, quae dicitur SCANDANAN ». Così avrebbero, secondo il Trevisani, scritto i Compilatori della Cronica di Rotari. Vera o no, a me sembra ingegnosa e felice questa divinazione, che io vo' sempre più accettando: ma, s' ella è vera, que' Compilatori nel secolo di Rotari toccarono forse dell' Origini Longobarde meno accuratamente dell' Anonimo Ritteriano. Il quale Anonimo, più di Paolo Diacono, ebbe molte notizie sulle regioni Settentrionali d' Europa, scrivendo sotto Ludovico Pio, figliuolo di Carlomagno. A quell'età s'udirono le predicazioni Cristiane, che cominciarono a convertire il Settentrione; dalle quali, sì come avvenne ognora e sempre avverrà, propagossi la fede Romana, s'avvantaggiò la civiltà e s' allargarono le cognizioni Geografiche.

Più e meglio assai così di Rotari come di Paolo Diacono seppe l'Anonimo Ritteriano, che nè la Scandinavia di Plinio nè la Scanzia di Giornande nè lo Scandanan del Codice di Cava erano *isole*: pur nulla vieta di credere, che per *isole* si tenessero dagl'ignoranti Longobardi, e che come *isole* si cantassero nelle patrie canzoni. Ma forse la consuetudine Longobarda chiamava *isole* anche i tratti di terra ferma, bagnati da due o più fiumi, quali furono i tratti ove l'Anonimo Ritteriano pose in sull' Elba le sedi primiere di quel popolo. Qui torna opportuno di ricordare, che anche in Italia i Longobardi appellarono (e non è ancora spento un tal nome) *Isola Folcheria* il tratto fra l'Adda, il Serio ed il Mella; dal territorio di Cremona fino

quibus erat *gens parva* (1), quae Winnilis vocabatur. Et erat cum eis mulier nomine Gambara, habebatque duos filios, nomina uni Ybor, et nomen alteri Ajo; ipsi cum matre sua nomine Gambara principatum tenebat super Winnilis.

---

a quel di Bergamo, sì come scrive il dottissimo Lupi [1] contro il non meno erudito ed illustre P. Berretta [2]. Simile affatto all'*Isola Folcheria*, che non è Oceanina, vuol riputarsi la patria de' Longobardi nell'Anonimo Ritteriano [3], del quale mi piace soggiungere qui le parole:

» Vindelicus dicitur (*Ligurius*?) amnis ab extremis Galliae » finibus; juxta eundem fluvium *in primis* habitatio et proprietas » eorum (*Vinuli* o *Longobardi*) fuit........ Primis Winili » proprio nomine..... ut asserit Hieronymus.....Hic *supra-* » *dictus* Liguriius (*Vindelicus*?), *Albiae* fluvii cannalis inun- » dans, et nomen finitur. Postquam de eadem ripa.......... » Langobardi exierunt, sic Scatenaugae Albiae fluvi ripam » (in) primis habitationem posuerunt ».

Qui non havvi altra isola se non tra l'Elba, che riceve il Ligurio ed il Vindilico; se pur, come sembra, Ligurio e Vindilico non sono lo stesso fiume, tributario dell' Elba, nella Copia, certamente guasta in più luoghi, della Cronica scritta dall' Anonimo Ritteriano.

Nel XII.° Paragrafo della mia prossima *Dissertazione* sulla Cronologia di Rotari, tornerò a parlare della *Scandinavia* e del *Consuli*; esponendo un mio sospetto, che non ancora mi fa liberamente andare, come vorrei, nella congettura del Trevisani.

(1) *Gens parva.* Ecco il *Longobardos paucitas nobilitat* di Tacito. Ma quei pochi di Tacito stavano sull' Elba. I *Vinuli* erano una tribù, procedente da que' pochi, la quale ripigliò l'antico nome della lor gente.

---

1 Lupi, Cod. Diplom. Bergom. I. 187-188.
2 Berretta, Tab. Chorogr. Italiae, Apud Murat. Scr. Rer. Ital. X. 132.
3 Anonymus Ritterianus, Apud Ritter, Praefatio ad Secundum Tomum Codicis Theodosiani, pag...... Ex Codice Gothanò (A. 1737).

II. MOVERUNT se ergo duces WANDALORUM, id est AMBRI et ASSI, cum exercitibus suis, et dicebant ad WINNILIS: *Aut solvite nobis tributa, aut preparatae vos ad pugnam et pugnate nobiscum.* Tunc responderunt YBOR et AJO cum matre sua GAMBARA, dicentes: *Melius est nobis pugnam preparare, quam WANDALIS tributa persolvere.* Tunc AMBRI et ASSI, hoc est duces WANDALORUM, rogaverunt GODAN, ut daret eis super WINNILIS victoriam. Respondit GODAN dicens: *Quos sol surgente antea videro, ipsis dabo victoriam.* Eo tempore GAMBARA cum duobus filiis suis, id est YBOR et AJO, qui principes erant super WINNILIS, rogaverunt FREAM uxorem GODAN, ut ad WINNILIS esset propitia. Tunc FREA dedit consilium, ut sol surgente venirent WINNILIS et mulieres eorum crines solute circa faciem in similitudinem barbae, et cum viris suis venirent. Tunc luciscente sol dum surgeret, giravit FREA uxor GODAN lectum ubi recumbebat vir ejus, et fecit faciem ejus contra orientem, et excitavit eum; et ille aspiciens vidit WINNILIS et mulieres ipsorum habentes crines solutas circa faciem, et dixit: *Qui sunt isti LANGOBARDI?* Et dixit FREA ad GODAN: *Sicut dedisti nomen, da illis et victoriam.* Et dedit eis victoriam, ut ubi visum esset vindicarent se, et victoriam haberent. Ab illo tempore WINNILIS LANGOBARDI vocati sunt (1).

III. ET moverunt se exhinde LANGOBARDI, et venerunt in GOLTIDAM; et postea possederunt ALDONUS, ANTHABUS, et BAINAIB, et BURGATHAUBUS. Et dicitur quia fecerunt sibi regem nomine AGILMUND, filium AJO, ex genere GUGINGUS. Et post ipsum regnavit LAJAMICHO, ex genere GUGINGUS. Et post ipsum regnavit LETHUC, et dicitur quia regnasset annos plus minus quadraginta. Et post ipsum regnavit ALDIHOC filius LETHUC. Et post ipsum regnavit GODEHOC.

(1) Tutte le favole intorno a Vodan, a Frea ed a Gambara furono prese nella presente Cronica di Rotari da Paolo Diacono.

IIII. ILLO tempore exivit rex ODOJACER de RAVENNA cum exercitu ALANORUM, et venit in RUGILANDA, et expugnavit RUGOS, et occidit FEWANE regem RUGORUM, secumque multos captivos duxit in ITALIAM. Tunc exierunt LANGOBARDI de suis regionibus, et habitaverunt in RUGILANDA annos aliquantos. Post eum regnavit CLAFFO filius GODEHOC. Et post ipsum regnavit TATO filius CLAFFONIS. Sederunt LANGOBARDI in campis FELD annos tres. Pugnavit TATO cum RODOLFO rege HERULORUM, et occidit eum, et tulit bandonem ipsius et capsidem. Post eum HERULI regem non habuerunt. Et occidit WACHO filius UNICHIS TATONEM regem barbane suo cum ZUCHILONE; et regnavit WACHO. Et pugnavit ILDICHIS filius TATONI; et fugit ILDICHIS filius TATONI ad GIPPIDOS, ubi mortuus est. Injuria ejus vindicanda GIPPIDI scandalum commiserunt cum LANGOBARDIS.

V. Eo tempore inclinavit WACHO SUAVOS sub regno LANGOBARDORUM. WACHO habuit uxores tres: RATECUNDA, filia PISEN, regis THURINGORUM. Et post eam accepit uxorem AUSTRIGOSAM, filiam GIPPIDORUM, et habuit WACHO de AUSTRIGOSAM filias duas: nomen une WISICHARDA, quam tradidit in matrimonio THEODIPERTO regi FRANCORUM; et nomen secundae WALDERADA, quam habuit uxorem CUSOBALD, rex FRANCORUM, quam odio habens tradidit eam GAIRIPALD in uxorem. Et tertia filias regis HERULORUM, nomine SIGELENDA; de ipsa habuit filium nomine WALTARI. Mortuus est WACHO, et regnavit filius ipsius WALTARI post ipsum annis septem, et farigaldus (1). Isti omnes LETHINGIS fuerunt.

---

(1) *Et farigaldus.* Che vuol dire? *Farigaldo*, vale secondo il Grozio, un *uom* di *Fara*, ossía di *famiglia potente:* ciò, che qui non dà senso. Il Cavense ha: » et Fairagaldus »; in aperta sembianza d'un nome proprio. Fairagaldo adunque regnò con Waltari, suo fratello?

VI. Et post Waltari regnavit Audoin. Mater autem Audoin nomine Menia uxor fuit Pissae regis. Audoin ex genere fuit Gausus; ipse adduxit Langobardos in Pannonia. Et mortuus est Audoin in Pannonia, et regnavit Albuin filius ipsius post eum, cui mater est Rodelenda. Eo tempore pugnavit Albuin cum rege Gippidorum nomine Cunimund, et mortuus est Cunimund in ipsa pugna, et debellati sunt Gippidis. Tunc tulit Albuin uxorem Rosemunda filia Cunimundi, quem predaverat; quia jam mortua fuerat uxor ipsius Hlodsuinda, quae fuit filia Hlotario, regis Francorum, de qua habuit filia nomine Albsuinda. Et habitaverunt Langobardi in Pannonia annos quadraginta duo.

VII. Ipse Albuin adduxit Langobardos in Italia, invitatus a Narsete patricio. Et movit Albuin rex Langobardorum de Pannonia mense aprilis a pascha, indictione prima; secunda vero indictione ceperunt praedare in Italia (1); tertia autem indictione factus est dominus Italiae. Regnavit Albuin in Italia annos tres, et occisus est in Verona in palatio ab Hilmichis et Rosemunda uxorem suam per consilium Peredeo.

VIII. Voluit regnare Hilmichis et non potuit, quia volebant eum Langobardi occidere. Tunc mandavit Rosemunda ad Longinum prefectum ut eos reciperet Ravenna. Mox ut audivit Longinus, gavisus est; misit navem angarialem, et tulerunt Rosemunda et Hilmichis et Albsuindam filiam Albuin regis, et omnis thesauros Longobardorum secum adduxerunt in Ravenna. Tunc ortare cepit Longinus prefectus Rosemunda ut occideret Hilmichis, et esset uxor Longini.

---

(1) *Ceperunt praedare in Italia.* La preda, ecco la gloria degli Svevi di Cesare, de'Germani di Tacito. Qui Rotari confessa con ingenuità, che la preda, nell'arrivare in Italia, fu il sospiro de' Longobardi.

Audito consilio ipsius temperavit venenum, et post balneo dedit ei in caldo bibere. Cumque vivisset ILMICHIS, mox intellexit quod mortiferum potum vivisset, precepit ut et ipsa ROSEMUNDA biberet invita: cum tum vibisset ipsa, mortui sunt ambo. Tunc LONGINUS prefectus tulit thesauros LANGOBARDORUM et ALBSUINDA filia ALBOIN regis; jussit eam ponere in navem, et transmisit eam CONSTANTINOPOLIM ad imperatorem.

VIIII. RELIQUI LANBOBARDI levaverunt sibi regem nomine CLEPH, de genere BELEOS; et regnavit CLEPH annos duos et menses sex (1), et mortuus est. Et judicaverunt duces LANGOBARDORUM annos duodecim, regem non habentes. Post haec levaverunt sibi regem nomine AUTHARI, filium CLEPHONI. Et accepit AUTHARI uxorem THEODELENDA, filia GAIRIPALD et WALDERADAE, de BAJUARIA; et venit cum THEODELENDA frater ipsius nomine GUNDOALD, et ordinavit eum AUTHARI rex ducem in civitatem ASTENSE; et regnavit AUTHARI annos septem.

X. ET exivit AQUO dux THURINGUS de TAURINIS, et junxit se THEODELENDAE reginae, et factus est rex LANGOBARDORUM. Et occidit duces revelles suos, ZANGROLF de VERONA, MINULF de INSULA SANCTI JULI, et GAIDULF de BERGAMUM, et alios qui ei revelles fuerunt. Et genuit AQUO de THEODELENDA filia nomine GUMTIPERGA, et filium nomine ADELWALD. Et regnavit AQUO annos XX et V. ADELWALD filius ejus regnavit annos duodecim. Et post ipsum regnavit ALROALD annos septem.

XI. ET post ipsum regnavit ROTHARI, ex genere ARODUS, et rupit civitates vel castra ROMANORUM (2) quae

---

(1) *Annos duos et menses sex*. No: il testo Cavense dice *annos duos*, senza più: e però quelli non furon compiuti, e possono benissimo accordarsi co' *mesi dieciotto* di Paolo Diacono.

(2) *Romanorum*. Non sono i sudditi, ma i nemici di Rotari,

fuerant circa litoralia ap erso (1) Lune usque in terra Francorum, quam Ubitergium ad partem orientis. Et pugnavit circa fluvium Scultenna, et ceciderunt a parte Romanorum octo millia numerus.

(XII. Et regnavit Rothari annos decem et septem. Et post ipsum regnavit Ariperto annos novem. Et post ipsum regnavit Grimoald. Eo tempore exivit Constantinus imperator de Constantinopolim, et venit in partes Campanie, et regressus est in Sicilia, et ibidem occisus est a suis. Et regnavit Grimoald annos novem. Et post ipsum regnavit Verthari rex (2)) (3).

---

a' quali egli dà l'appellazione di *Romani*. Si legga ciò che ho detto sulla cessazione del nome stesso di Romani fra' Longobardi nell'*Osservazione* V al prec. Num. 65.

(1) *Ap erso*. Parola senza significato. Nè il Codice di Cava è più felice in questo luogo, leggendosi quivi: » a Persolone ». Vuol dire, che Rotari cominciò verso Luni le sue conquiste sui Romani, distendendole sino a' confini de' Franchi.

(2) *Verthari rex*. Bertarido, cioè, a' tempi del quale un Continuatore ignoto soggiunse queste parole intorno alle cose principali, avvenute dopo la morte di Rotari, ed alla successione de' Re.

(3) La Cronica di Rotari nel Codice Cavense non è distinta in dodici paragrafi: aggiuntivi opportunamente dal Cav. Vesme. Non so s' e' trovati gli avesse in qualche altro Codice della Cronica, non avendo io cognizione delle sue Note. Con pari accorgimento il Cav. Vesme segregò, per mezzo d'una parentesi nel Num. XII., il breve lavoro del Continuatore della Cronica.

Quanto all'Ortografia ed allo stile, più barbara è la Cronica di Rotari nel Codice Cavense, che non nella stampa del Cav. Vesme. Io qui non giudicai dovermi discostare da tale stampa, sì come farò negli Editti, che saranno da me pubblicati secondo il puro testo Cavense.

DISSERTAZIONE

SULLA CRONOLOGIA DELLA CRONICA DI ROTARI DAL RE ALBOINO FINO ALLO STESSO ROTARI.

I punti principalissimi della Cronología Rotariana, e quasi le chiavi, sono: 1.° la durata del regno d' Adaloaldo; 2.° la durata dell' *anarchia*, ovvero della dominazione de' Duchi Longobardi. Se questi due punti saranno ben determinati, si potrà, credo, chiarir tutti gli altri della Cronología dal Re Alboino fino all' anno, in cui Rotari pubblicò le Leggi. Poco nella presente inchiesta si può sperar da Paolo Diacono, il quale conobbe sì poco le cose d'Adaloaldo e d'Arioaldo, che Gundeberga, sorella del primo e moglie del secondo, gli sembrò essere stata nuora di Rotari. Basta per convincersi del contrario, leggere i due contemporanei di lei, Giona di Susa (1) e Fredegario (2). Ma lo stesso Paolo (3) confessò ingenuamente di non aver nulla saputo d' Arioaldo.

Paolo nondimeno fu quegli, che ci diè contezza della Cronica Rotariana (4): e questa gli sarebbe senza niun dubbio bastata, s' egli ne avesse avuto una Copia, scevra d'ogni errore, fra le mani. Tali non sembrano essere state, nè intere, le Copie, ch'egli studiò, avendo e' taciuto di molte particolarità, che vi si leggono, ed anzi mostrato l'incertezze dell' animo suo, quando egli scrisse, che le vittorie del Re Longobardo Vaccone sugli Svevi si ricordavano in *quasi tutt' i Codici* della Cronica Rotariana (5). Ve ne avea dunque di quelli, ove tali vittorie non registravansi; monchi ed imperfetti o guasti per l' imperizia de' Copisti.

---

(1) Ionas, In Vita S. Bertulphi, §. 12. Apud Mabillon, Saec. II. Benedict. » ARIOSVALDUM, *generum* AGILULPHI, *cognatum* ADALWALDI ».

(2) Fredegarii, Cap. XLV. Apud Dom Bouquet, II. 431.

(3) Pauli Diaconi, De Gestis Langobard. Lib. IV. Cap. 43. » De cujus Regis » (ARIOALDI) gestis AD NOSTRAM NOTITIAM MINIME ALIQUID PERVENIT ».

(4) *Id. Ibid.* Lib. I. Cap. 21. » VACHO super SVEVOS irruit, eosque suo dominio subjugavit. Hoc si quis mendacium..... existimet..... relegat PROLOGUM » EDICTI, quem Rex ROTHARII de LANGOBARDORUM LEGIBUS COMPOSUIT........ ».

(5) *Id. Ibid.* » Et hoc PENE IN OMNIBUS Codicibus, sicut nos in hac historiola » inseruimus, *scriptum reperiet* ».

Ad altre fonti adunque si può e dee ricorrere nel giudicar della Cronica di Rotari per correggere i difetti della Copia o delle Copie di **Paolo.** Un'altra generale avvertenza si vuol fare innanzi tratto su questa Cronica ; ed è , che in essa non si cura distinguere gli anni compiuti dagl'incompiuti ; forse perchè i Barbari , e Longobardi e Franchi , senz' aver letto Papiniano ed Ulpiano, aveano del pari che i Giureconsulti Romani per compiuto l'anno, appena cominciato. Ciò rende oscura e fallace sovente la Cronología di Rotari. Non si notarono quivi nè i mesi nè i giorni , che mancavano al compimento d' un anno , e non i mesi ed i giorni , che superavano l' anno già finito di ciascun regno : effetto della poca diligenza de'Compilatori della Cronica, o della mancanza di notizie. A discernere quali siano e quali no gli anni compiuti della Rotariana , io adoprerò principalmente le due , che ne ho chiamato le chiavi : l'investigare , cioè , la durata del regno d' Adaloaldo , e quella del dominio de' Duchi.

§. I. *Durata del regno d'Adaloaldo.*

Paolo gli diè anni *dieci*; e tutti seguitarono Paolo, eccetto Sigeberto Gemblacense (1), che allargò i *dieci* a *tredici*. Solo il Pagi (2) credette più a Sigeberto, Scrittore del duodecimo secolo, che non a Paolo Diacono. E non è questa una follia? dissero il Muratori (3) ed il Di Meo (4). Sarebbe stata , sì, certamente : ma Sigeberto potè aver contezza così della Rotariana in qualche Raccolta di Leggi Longobarde, come del Diploma di semplice conferma data dal Re Adaloaldo a San Bertulfo , successore di Santo Atala, che morì tra' suoi Monaci Bobbiesi nel 10. Marzo 627. Con l' autorità di questo Diploma si vuol congiungere la forza delle parole da me riferite di Tristano Calco (5), il quale affermava d'esservi a'suoi dì un'antichissima *Iscrizione*, ove segnavasi nel 628 la morte di Teodolinda.

Se il Gemblacense scrisse veramente *13 anni*, egli avrà voluto aggiungere pochi giorni o mesi a' *dodici* anni *compiuti* della Cronica di Rotari. Ma poco

---

(1) Sigeberti Gemblacensis, Chronographia, Apud Pistorium (edente Struvio), I. 749. (A. 1726). » AGILULPHO, Rege LANGOBARDORUM mortuo, ADALO- » ALDUS, filius ejus, regnavit annis 13 ». (Le cifre Arabiche procedono dagli Editori).

(2) Pagi, Ad Baronium , Anno 626. §. VII.

(3) Muratori, Annali, Anno 625.

(4) Di Meo, I. 328.

(5) *Vedi* prec. Num. 301. di questo Codice.

importa di quel che Sigeberto disse o non disse: la dimostrazione d'essere stati veramente *dodici*, e *compiuti*, gli anni largiti dalla Cronica di Rotari al Re Adoloaldo sorge dal Diploma Bobbiese a Bertulfo: Diploma, che ne accerta di non aver punto mentito intorno al Re Adaloaldo la Copia della Cronica Rotariana, secondo il Codice di Cava. E, tornando al Bobbiese Diploma, di questo propriamente s'avvalse il P. Pagi a difendere i detti di Sigeberto. Poteva egli un uomo, che il Cav. Datta giudica del *nono* o *decimo* secolo, poteva egli foggiar il Diploma dato a Bertulfo, ed urtar sì felicemente nel vero, e riproporre i numeri del Codice Cavense? Negli altri Codici della Cronica Rotariana, che vide il Cav. Vesme, come que' di Madrid e di San Gallo, si dice *dodici*, non *dieci*. Certamente i *tredici* di Sigeberto s'accostano più a'*dodici* che non a'*dieci*.

§. II. *Durata dell'* anarchia, *ovvero della dominazione de' Duchi.*

Se le Storie di Secondo da Trento non si fosser perdute, o se Paolo Diacono le citasse intorno alla durata del reggimento de' Duchi Longobardi, noi sapremmo con certezza per quanti anni quel flagello devastò le regioni d'Italia. Ma Paolo non dice di saper da Secondo, che tal flagello cessò a capo d'anni *dieci*, quanti egli n'attribuisce a' Duchi: e però potè il Diacono bevere ad altre men sicure sorgenti, e fallir ne' suoi computi. Ed ecco la Cronica di Rotari del Codice Cavense, prolungando a *dodici anni* quella dominazione, accusa Paolo d'errore. Ma perchè piuttosto non errò la Cronica di Rotari? Perchè Fredegario, altro contemporaneo, concorda mirabilmente con la Cronica di Rotari, ed assegna *dodici* anni a' Duchi. Difficile in verità egli era d'ottenere in tanta distanza di tempi e di luoghi due così uniformi testimonianze, che varrebbero anche in un giudizio capitale: ma, poich'elle s'ottennero, così Paolo Diacono come tutti gli altri debbono inclinarsi. Rimangono fermi perciò i due punti additati dianzi, che la Cronica Rotariana del testo Cavense rettamente attribuisce *dodici* anni a'Duchi, rettamente *dodici* ad Adaloaldo: a'Duchi, perchè s'accorda con Fredegario; al Re, perchè s'accorda col Diploma di Bertulfo, Abate di Bobbio.

§. III. *Anni della presa di Pavia, e della morte d' Alboino.*

Lo Storico Secondo tacque fin anche della vittoria del Re Autari su' Franchi; sì come riferisce Paolo Diacono (1): e però qual maraviglia, che Secondo

(1) Paul. Diaconi, Lib. III. Cap. 30.

non pose le sue cure nel segnar diligentemente, a guisa d'Effemeridi, le date de' fatti occorsi a' suoi giorni? Laonde riuscirebbe inutile il dire, che la Cronología di Paolo procede unicamente dal Trentino; e che il non prestar fede al Diacono in quanto alle date sia un'oltraggio recato a Secondo. Noi non siamo tenuti di prestar fede a costui nelle cose ragionevoli, se non solo nel caso, che Paolo *espressamente* lo adduca in suo testimonio.

Alboino, secondo la Cronica di Rotari, uscì di Pannonia dopo la Pasqua del mese d'Aprile nella Prima Indizione, che terminava nel 31. Agosto 568. Nel primo Settembre dello stesso anno 568 cominciò la Seconda Indizione: allora, dice la Cronica, i Longobardi *cominciarono a depredare l'Italia.* La Terza Indizione principiò a 1. Settembre 569, nel corso della quale notasi nella Cronica essere Alboino *divenuto Signore d' Italia*: il che ci conduce a 31. Agosto 570. Nel giorno appresso spuntò la Quarta Indizione, che finì a 31. Agosto 571. Allora per l'appunto in Settembre (Quinta Indizione) morì Alboino, al dir della Cronica, dopo *tre anni di regno*: *tre anni* solo, non oltre, a' quali poterono anche mancare un qualche giorni.

Or Paolo Diacono aggiunge altri *sei mesi* a' *tre anni* (1). Vuole nel tempo stesso, che Alboino spendesse *tre anni* ed *alquanti mesi* (2) ad assediar Pavia prima di prenderla; donde si dovrebbe credere, che il Re assalito avesse quella città nel primo giorno del suo arrivo in Italia. No: Paolo stesso ci avea narrato, che Alboino entrò in Milano, al principio dell' Indizione Terza nel Settembre 569 (3). Non è questo egli un confondersi di Paolo, ed un contraddire apertamente a se stesso? Perchè ciò non avvenga, fa mestieri correggere il testo di Paolo: pur, come correggerlo? Negando, che fosse durato più di tre anni l' assedio di Pavia, e riducendolo a due anni; o, se si vuole, ad un solo anno e qualche mese.

Ma Paolo, ascolto dirmi, lesse le Storie di Secondo Trentino. In tal caso, noi non dovremmo credere a Secondo intorno alla lunghezza dell' assedio di Pavia, e piccol male dovrebbe riputarsi, che le Storie di lui siansi perdute. Rimase nel Codice di Cava ed in altri la Cronica di Rotari, e basta per informarci del vero. Due Scrittori abbiamo anche più antichi di questa, i quali potrebbero aiutarci ad esaminarla; ma l' uno è il Goto Abate Giovanni Bicla-

(1) Pauli Diaconi, Lib. II. Cap. 28. » Qui Rex (ALBOINUS) postquam in ITALIA » *tres annos et sex menses* regnavit..... interemptus est ».

(2) *Id. Ibid.* Lib. II. Cap, 27. » At vero TICINENSIS civitas post *tres annos* » et *aliquot menses* obsidionem perferens.......... ».

(3) *Id. Ibid.* Lib. II. Cap. 25. » ALBOIN igitur...... indictione ingrediente ter- » tia, tertio Nonas Septembris..... MEDIOLANUM ingressus est ».

siense, il quale seppe sì poco e sì stranamente in Ispagna gli affari del Re Alboino, che pose un solo anno di spazio in mezzo alla vittoria di lui sul padre di Rosmunda, e la vendetta della medesima Rosmunda (1): l' altro è Mario Aventicese, che fa trucidare Alboino dalla moglie nell' *anno sesto del Consolato di Giustino* (2). Qual' è tale anno? Giustino salì all' Imperio nel 15. Novembre 565: prese il primo suo Consolato nel 1.° Gennaio 566, come dimostrai nella Storia (3): nè fu sei volte Console, ma i suoi anni si notarono sovente col *Posconsolato*. Se Mario intese parlar di quelli dell' Imperio di Giustino, il sesto si compì nel 15. Novembre 571: laonde Mario Aventicese rende ottima testimonianza in favore della Cronica di Rotari. Pur troppo screditato è Mario per le oscurità, e soprattutto per le posticipazioni della sua Cronologia. *Vedi* le Note al prec. Num. 8.

Nulla dunque s'oppone alla verità de' racconti Rotariani; e nulla potrà opporsi fino a che non troverassi qualche Documento più antico ed autorevole, il quale in altra guisa narri que' fatti. Paolo, assai più recente Scrittore, a malgrado delle sue contraddizioni sull' impresa di Pavia, poco si discosta da Mario e da Rotari. L' Anonimo Ritteriano, ed Agnello Ravennate, i quali poco dopo il Diacono scrissero ne' cominciamenti del nono secolo, seguitarono Paolo; ma più il Ritteriano, dando *tre anni* e *sei mesi* di regno ad Alboino; mentre Agnello il credette ucciso nel 28. Giugno del *sesto anno* di Giustino Imperatore, cioè nel 28. Giugno 571. Qui probabilmente Agnello Ravennate abbreviò i giorni d' Alboino Re, non essendo terminato il terzo anno del suo regno nel 28. Giugno 571. Alboino, secondo Mario e Rotari e Paolo Diacono, dovè morire in Novembre o Decembre 571, perchè nella Cronica Rotariana rimane una qualche difficoltà se i tre anni debbansi numerare dalla mossa del Re verso l'Italia nell'Aprile 568 della Prima Indizione, o dall'ingresso attuale in Italia nel mese di Settembre dello stesso anno 568 della Seconda Indizione.

§. IV. *Continuazione.*

Nell'undecimo secolo, Ermanno Contratto pretese numerar dalla presa di Pavia i *tre anni* e *sei mesi* dati da Paolo Diacono al regno d'Alboino: il che ritardava l' uccisione del Re fin verso al 576 (4). Di ciò Ermanno fu lodato

(1) Ioh. Biclariensis, Chronic. Editio Roncalli II. 384-385. (A. 1787).
(2) Marii Aventicensis, Chronic. Edit. Roncalli, II. 413.
(3) Storia d'Italia. III. 337. *Vedi* quivi la Nota (3).
(4) Herman. Contracti, Chronic., sub An. 571. Edit. Ussermann. (A. 1790).

dal Pagi (1), e giustamente deriso dal Muratori (2): se non che lo stesso Pagi si contentò di credere Alboino ucciso nel 574. All'anno 574 altresì accennato avea Sigeberto Gemblacense, concedendo *sei anni* di regno ad Alboino (3); il che piacque a Carlo Sigonio (4). Il Baronio (5) stette fermo a voler il 571, secondo il Diacono: e però non ebbe i suffragii del P. Pagi. Ma niuno de' più recenti Scrittori volle rammentare il 574 del Sigonio e del Pagi: e tutti abbracciarono l'opinione del P. Bacchini (6), che disse Alboino trucidato nel 573. Tali furono il Sassi (7), il Muratori (8), il Durandi (9), l'Oltrocchi (10), il Di Meo (11) ed il Brunetti (12). Ma come si possono condurre a *quattro anni* e *sei mesi* gli *anni tre* e *sei mesi* di Paolo senza correggere il testo di lui, e senza correggere più largamente ad un'ora il testo della Cronica di Rotari? E corretti che siano in questo luogo l'uno e l'altro testo, non rimane più spazio pe' *dodici* anni assegnati a' Duchi, e si perde il frutto della mirabil concordia fra' detti di Rotari e que' di Fredegario. Io non vacillo nell' accettar pienamente i beneficj d' una sì rara concordia; e, dopo l' uccisione d' Alboino verso l' Ottobre od il Novembre 571, riferisco, secondo il Baronio, l'innalzamento di Clefo agli ultimi giorni di quell' anno od a' primi del 572.

§. V. *Durata del regno di Clefo.*

Per non perdere que' preziosi beneficj, son costretto a creder degna di correzione la durata di *due anni e sei mesi*, assegnati al regno ed alla vita di Clefo dall'Anonimo Ritteriano e da' Codici della Cronica di Rotari, veduti dal Vesme. Sarà questa la correzione unica, la sola che io recherò loro: ed è necessaria, perchè, senza tal medicina, si sconvolge l'ordine intero della Cronologia de' Re Longobardi. Ma il testo Cavense mi riconforta, che, seguitato da Sigeberto Gemblacense, diè *due anni* di regno a Clefo (12); i quali

(1) Pagi, Ad Baronium, Anno 571.
(2) Muratori, Annali, Anno 573.
(3) Sigeberti Gemblacensis, Apud Pistorium, I. 741.
(4) Caroli Sigonii, De Regno Italiae, Lib. I. p. 20.
(5) Bacchini, Ad Agnellum Ravennatem, Apud Muratori, Script. Rer. Ital. Tom. II. Part. I. pag. 118.
(6) Sassi, Ad Lib. I. Sigonii, Nota (24).
(7) Muratori, *loc. cit.* A. 573.
(8) Durandi, Cacciatori Pollentini, pag. 82. 102. (A. 1773).
(9) Oltrocchi, Hist. med. Lig. pag. 712.
(10) Di Meo, Annali, I. 62-64.
(11) Brunetti, Cod. Diplom. Toscano, I. 168. (A. 1806).
(12) Sigeb. Gemblacensis, *loc. cit.* pag. 740.

non si compirono, e riescono perciò allo spazio d' *un anno* e *sei mesi*, ricordato da Paolo Diacono. Questi per avventura ebbe tra le mani una Copia della Cronaca Rotariana, più corretta de' Codici Vesmiani, là dove si parla di Clefo. Ritorno dunque a' *dieciotto mesi* di Paolo Diacono per salvare il rimanente della Cronología di Rotari: e con piena fiducia pongo la fine di Clefo in Giugno 573.

§. VI. *Dominazione de' Duchi.*

L' *anarchia* cessò, non essendo *compiuto*, ma cominciato appena il suo *duodecimo anno*, verso il mese di Giugno o di Luglio 584. Laonde i Duchi elessero in Re loro Autari, figliuol di Clefo. Qui m' unisco volentieri col Di Meo (1), che trattò dottamente questo punto contro il Basnagio, situando nel 584 l' innalzamento d'Autari, sebbene stesse per l'opinione de' *dieci* anni. Quella de' *dodici* (*non compiuti*) della Cronica Rotariana sembra esser seguita dal Cronista di Brescia, e da Andrea da Ratisbona: ma costoro non fanno parola di Clefo, e però comprendono il suo regno nel Ducale Periodo.

§. VII. *Autari.*

Autari, per le ragioni dette dianzi, regnava nel 1. Settembre 584; giorno, in cui cominciava la Seconda Indizione. Morì, come or si vedrà, nel 5. Settembre 590: e però era terminato il sesto anno del suo regno, e principiato appena il settimo. Ciò bastò a' Compilatori della Cronica di Rotari per concedergli appunto *sette* anni di Signoría.

La Lettera scritta da San Gregorio nella Nona Indizione sulla morte allor allora succeduta d' Autari dee riporsi ne' quattro mesi ultimi del 590, e non già negli otto del 591; compresi tutti nella Nona Indizione. Nel riferir questa Lettera (*Vedi* prec. Num. 55), dissi per quali motivi si debba tenerla per una delle prime scritte dal nuovo Pontefice, forse anche in Settembre 590: qui soggiungo di non potersi ella credere collocata malamente negli ultimi quattro mesi di quella Indizione, cioè nel 590, poichè nel Registro di San Gregorio tal Lettera precede agli altri otto mesi della stessa, pertinenti al 591, e disposti ordinatamente secondo le loro date di Febbraio, Marzo, Luglio ed Agosto.

§. VIII. *Agilulfo.*

La Cronica di Rotari gli dà *venticinque anni*: al che s' uniformò Paolo

---

(1) Di Meo, Annali, I. 114-117.

Diacono: ma da qual giorno bisogna e' numerarli? Da' primi di Novembre quando Agilulfo sposò Teodolinda, o dal Maggio 591, quando egli si coronò in Milano? Se da Maggio, i *venticinque* anni terminarono in Maggio 616: se dal precedente Novembre, compironsi nel Novembre 615: ciò che consuona con la Cronica di Rotari, tuttochè vi fossero stati un qualche giorni di più o di meno, de' quali essa non tenne mai conto. Tra que', che non la conobbero, si disputò lungamente: ma troppa sazietà, or che si trova decisa la lite, sarebbe il ripetere i lunghi discorsi degli Scrittori, e soprattutto del P. Pagi, del Muratori e del Di Meo. Solo dirò, che la Rotariana dimostra essere il Pagi andato lungi dal vero e gli altri due aver ben registrato la morte d'Agilulfo verso la fine del 615. Pur non cessa del tutto, intorno alla durata del regno d'Agilulfo, il solito fastidio, che in tal Cronica si debba sempre ignorare quali siano e quali no gli anni compiuti di ciascun regno.

§. IX. *Adaloaldo.*

E però conviene rinunziare alla speranza di sapere quando veramente cominciarono i *dodici* d' Adaloaldo. Ma qui, certo, il P. Pagi sentì come se avesse veduta la Cronica di Rotari; del che ho detto a bastanza nella *Dissertazione* Bobbiese. Allorchè Bertulfo Abate ottenne il Diploma di Luglio 627, duravano i *dodici* d'Adaloaldo, fosse stato qualunque il giorno della morte di suo padre Agilulfo. Non poterono per altro que' *dodici* anni prolungarsi oltre i primi giorni o mesi del 628: poichè Bertulfo stesso nell' 11 Giugno 628, conseguì da Onorio I.° Pontefice la Bolla d'immunità per Bobbio, dopo essere stato in Roma con Giona di Susa; il qual viaggio non si fece se non per la permissione avutane dal nuovo Re Arioaldo, come Giona racconta. Lo spazio incerto, che a mio malgrado lascia la Cronica di Rotari, mi fa credere, che Adaloaldo giungesse a vedere il primo o secondo mese del 628.

§. X. *Arioaldo.*

Qui nuova difficoltà sorge dalla Cronica di Rotari, ove s'assegnano soli *sette* anni di regno ad Arioaldo. Non bastano, anche a volerli numerare dal Marzo 628, non bastano a render vera la data dell' Editto di Rotari, la quale (si legga il Secondo Prologo) è del 22. Novembre 643, correndo l'*ottavo* anno di quel Re. A render vera sì fatta data, bisogna, che il regno di Rotari avesse i principj almeno in Dicembre 635; nove o dieci mesi dopo la morte d'Ario-

aldo: e però dieci mesi o forse più sarebbero stati sommersi dalla Cronica nel numero de' sette anni del regno precedente.

Assai grande sarebbe, in tal caso, l'abuso del costume di tacersi degli anni compiuti e degl' incompiuti nella Cronica di Rotari: ma quel Re non disse quivi d'essere immediatamente succeduto ad Arioaldo, come Adaloaldo succedette a suo padre Agilulfo. Qui dunque può non esservi alcuna mancanza di diligenza, e niuna contraddizione fra' sette anni d' Arioaldo e gli otto di Rotari fino alla pubblicazione dell' Editto; poichè dovettero passare alquanti mesi tra la morte del primo e l'elezione del secondo. Nè Rotari era obbligato a narrar nella sua Cronica sì fatte cose, a tutti note, nè a descriver gl' indugi della sua elezione. Del resto lo stesso Rotari è un esempio della poca fiducia, che dee collocarsi nell'enunciazione degli anni. Egli nel 22. Novembre 643 disse nel Secondo Prologo, pubblicarsi le Leggi mentre correva il *settantesimo sesto* anno dopo la venuta de'Longobardi nell'Italia: ma di questo erano trascorsi appena due mesi e qualche giorni, che passarono per un anno compiuto.

§. XI. *Gundeberga*.

Di qui chiaro si vede, che Gundeberga, figliuola di Teodolinda e vedova d'Arioaldo, tenne per un circa dieci mesi dopo la morte del marito il regno d' Italia; che intanto, invaghitasi ella di Rotari, allora Duca di Brescia, gli diè la mano e lo scettro, quando vide trascorso un onesto spazio di tempo. È vero, che Teodolinda non aveva indugiato più di due mesi a sposare Agilulfo dopo Autari: ma nella novità del regno in Italia i suoi popoli vollero, che s'affrettasser le nozze. Nel 635 tutto era quieto nell' Italia Longobarda: e forse ancora molte rivalità vi furono e speranze deluse, non discompagnate da qualche minaccia, innanzi che la Regina scegliesse. Laonde io non sarei maravigliato se i sette anni dati dalla Cronica di Rotari ad Arioaldo non fossero giunti a compirsi da un lato, e dall'altro che Gundeberga lungamente avesse governato i freni del regno; dagli ultimi giorni del 634, fino a' primi del 636.

§. XII. *Rotari*.

Rotari avea trent'anni, egli lo dice nel Secondo Prologo, quando montò sul trono: uomo di vaste ambizioni, desioso di gloria e vago di far conoscere a Gundeberga, che la sua Longobarda nobiltà non cedeva punto alla Turingica d'Agilulfo, nè alla Bavarica degli Agilolfingi di Teodolinda, e neppure alla

Gotica di Teodorico degli Amali. Gli piacque perciò dichiarar nel Secondo Prologo d' essere il *duodecimo* discendente d'Obtora degli Arodi. Così narrai aver Cassiodoro scritto di Teodorico, il *diciassettesimo* discendente di Gapto (1). Ma in quanto al magnificare gli splendori antichi della gente Longobarda, Rotari si trovò in secco. Non v'erano Storie, non Archivj presso i Longobardi; la memoria tenace de' più anziani tramandava di mano in mano le geste de' maggiori alla posterità, celebrate con qualche canzone. Pur nè gli anziani consultati da Rotari nè le canzoni seppero immaginare un'antichità maggiore del quarto secolo alla gente Longobarda ; *piccola gente* nello SCANDANAN, isola o non isola.

Udimmo (2) aver San Prospero (se sue furono quelle parole) fatto nel Consolato d'Ausonio, cioè nel 379, uscir dall' isola Scandia i Longobardi, condotti da Ibor ed Aio. Qui domando sapere, ma chi potrà mai rispondere? Non potè un qualche Sacerdote Ariano de'Goti, caro al Re, sì tenero di quella setta, ed anche un Romano Cattolico additargli le parole di San Prospero d'Aquitania per fregiarne la Cronica del Re prima d'appiccarvi le portentose geste di Frea e di Gambara? Ove lo Scrittor Aquitano somministrato avesse a Rotari le memorie più antiche de'Longobardi, la parola *Consuli*, che precede all'altra di SCANDANAN, potrebbe non dinotare un'isola, ma il Console, sotto il quale uscirono dallo SCANDANAN i Longobardi. S'accrescono i miei sospetti, veggendo che l'Anonimo Ritteriano cita San Girolamo intorno a' Vinili, o Longobardi, e volea certamente parlare del suo Continuatore San Prospero.

Ma quando ancora, come pare a' più, le poche parole su'Longobardi adattate si fossero ed aggiunte all'Opera di San Prospero; la Cronica di Rotari, non la Storia di Paolo Diacono sarebbe stata la sorgente, da cui tali parole procedettero ad ampliare il racconto dell' Aquitanese. Ignorando io se i detti di Rotari passarono ad allogarsi nella Cronica di San Prospero, o que' di San Prospero nell' altra di Rotari, non posso del tutto acconsentire a togliere dal testo Cavense il *Consuli* ed a leggervi l' *insula* Scandanan. Egli è mestieri di nuovi Codici e di nuove autorità per disciogliere questo dubbio; qual danno intanto per Rotari, che i suoi eruditi, Romani o Goti, non gli avessero detto, di aver Velleio, Tacito e Tolomeo parlato de'Longobardi! Qui giova osservare, che l'Aquitano scrive d'essere in *gran moltitudine* usciti essi dalla Scandia; ma Rotari contentasi nella Cronica di non credere altro i suoi Longobardi se non una piccola tribù. Fu modestia, od orgoglio?

---

(1) Storia d'Italia, II. 505.

(2) *Ibid.* I. 854. — Tavola Cronologica, pag. 351-352.

PARTE SECONDA.

Secondo Prologo.

(A questo segue l'Indice Cavense dell' Editto Longobardo).

Anno 643. Novembre 22.

(Dal solo Codice Cavense).

OSSERVAZIONI PRELIMINARI.

§. I. *Della civiltà Gotica e della Longobarda in Italia nel 643, per quanto apparisce dall' Editto di Rotari.*

Non credo poter dare principio al mio Comento sull'Editto di Rotari, per chiarire la condizione de' vinti Romani, senza un rapido cenno alla civiltà de'Goti e de'Longobardi sotto quel Re. Parte principalissima di tale investigazione si è il mettere sempre in più chiara luce la diversità della razza Gotica e della Germanica. Or questa luce si manifesta da se nell'Editto, mercè il paragone delle Leggi de'Goti, e di quelle de'Longobardi. E però io dico ed affermo, che o non vi sono razze umane, le quali valgano a differenziar la stirpe unica de' figliuoli d'Adamo, ciò che ascolto dirsi da un qualche recente Scrittore; o, se razze diverse vi sono e varie famiglie di popoli, niuna di tali famiglie allontanossi tanto da un'altra quanto la schiatta de'Germani di Tacito, donde uscivano i Longobardi Rotariani d'Italia, dalla schiatta de'Geti di Zamolxi e di Deceneo, donde procedevano i Visigoti di Spagna e gli Ostrogoti d' Italia, soggetti a Teodorico e ad Amalasunta.

I Germani d'oggidì si danno per discendenti de'Germani di Tacito. Sono; ma in piccolissima parte dopo l'uscita de' Borgognoni, de' Vandali, de' Franchi, de'Longobardi e degli Anglo-Sassoni; dopo che i Goti d' Ermanarico s'impadronirono di quasi tutta l'Orientale Germania, non che delle rive in giro del Baltico. Molti e molti nuovi popoli, massimamente Unni e Slavi, empierono dopo Attila tutta la Germania di Tacito, accorrendovi dalle più remote regioni dell'Asia; e fondandovi,

se così vuolsi, l'Indo Germania, che può non essere immaginaria, come immaginarie certamente sono l'Indo-Germanie precedenti ad Attila. I Germani di Tacito, che prima del Cristianesimo non ebbero alcuna sorta di lettere nè di scrittura di là dal Reno e dal Danubio, furono progenitori delle genti mescolatesi co' discendenti de' popoli Attilani. Di tal mescolanza nacque l'odierna Germania, che or pervenuta si vede ad alta fama d'eccellenza così nelle lettere come nelle scienze.

Non contenti di sì ampia lode, i Germani d'oggidì amarono impadronirsi della gloria de' Geti o Goti, or dicendo che tutti erano uno stesso popolo, ed ora che la Germania si dovesse prolungar fino al Tanai od all' India; patria comune così dei Germani, come de' Geti o Goti, venuti poscia sul Danubio. Ma nel Comento all' Editto di Rotari non occorre indagare questa patria comune d'Asia; e si ponga pure dove più ad altri piace il luogo della comune loro partenza; in Armenia, sul Caucaso, su' lidi Orientali del Caspio, fra gli Altài, nell' India, nella Cina e nel Giappone. Sarà sempre vero, che i Germani, ed i Geti o Goti, arrivati sul Danubio dall'Asia si separarono; che alcuni trassero alla volta di Germania, e v'insalvatichirono; che altri ristettero sul Danubio, ed o vi ritennero una lor vetusta ed Asiatica civiltà, o ne acquistarono un' altra novella e Danubiana.

Da quest'antichissima separazione procedette la diversità delle due razze; la Germanica divenne foresta, cittadinesca si mantenne la Getica; quella tanto schiva sempre di lettere quanto questa funne indi vaga, tuttocchè non si trattasse di lettere nè Greche nè Latine. Della prima razza perciò Tacito scrivea essere surta ella, non so se dalle dure querce, in Germania, ove gli pareva impossibile potesse vivere chi non vi fosse nato: della seconda ebbero cura Zamolxi e poi Deceneo, che sepperla erudire nelle arti dell' Egitto e dell' Oriente.

I Longobardi nel 643 viveano con le *Cadarfrede* o Consuetudini, e privi affatto di Leggi scritte; ciò mosse Rotari a pietà della sua gente. La loro Istoria non superava l'anno 579, come ho detto nella *Dissertazione* sulla Cronologia d'esso Rotari; a dare un imperfetto e squallido sunto di tali Antichità s'interrogarono gli anziani. Ciò basta: ed omai per certa Storia, narrata

da chi avea tutto il desiderio di renderla illustre, sappiamo qual fosse allora la civiltà della tribù propriamente detta de' Longobardi. Rotari non pretese, che i suoi fossero Goti, e s'accordò con Giornande, che avea separato i Geti o Goti da' Germani di Tacito. Di questi Geti o Goti, unico popolo, avea Giornande narrato le glorie antiche, secondo gli Autori da lui letti; ma egli fu testimone da per se stesso, che nel 550 duravano appo i Geti o Goti le Leggi chiamate *Bellagini*; scritte al tempo di Silla da Deceneo. Ed or ciascuno può giudicare, se un popolo vivente con *Cadarfrede* non iscritte sia della stessa razza d'un popolo, che da sei secoli e più avea le *Bellagini* scritte; indi visse con l'Editto Romano di Teodorico degli Amali. Nè qui, nel Comento a Rotari, è mestieri d'annoverar ciascuna dell'altre diversità fra Goti e Germani, da me notate nel corso d'una intera Storia, le quali tutte vengono a riuscir in quella, che gli abitatori della Germania di Tacito ignorarono la scrittura fino a San Bonifazio nell'ottavo secolo; e che però dianzi non seppero dipingere, nè scolpire, nè disegnare od architettare, come ben sapevano i Goti.

§. II. *Continuazione. Le* Bellagini *Gotiche poste dal guidrigildo in fondo e dalle* Cadarfrede *Longobarde.*

Editto nondimeno di Teodorico e *Bellagini* andarono in fondo, allorchè i Goti vennero con Alboino in Italia, ed incorporaronsi nella *cittadinanza Longobarda*, mercè il *guidrigildo*. Andarono in fondo, e con esse anche il dritto fra' privati, se que' Goti avessero voluto mai farne *pubblico uso* ne' Tribunali Longobardi; pur nessuno vietava, che i contratti e le successioni fra loro si regolassero ne' modi Gotici; e lo stesso avvenne a qualunque delle molte tribù, diverse da' vinti Romani d'Italia, ed incorporate nella *cittadinanza Longobarda*. Ma disparve del tutto il Dritto politico e criminale così de' Goti come d'ogni popolo incorporato, e si trasformò in quello delle *Cadarfrede*; necessaria uniformità, senza la quale non avrebbe potuto sussistere per un solo giorno il Regno Barbarico nè in Italia nè fuori d'Italia. E, veramente, non sussistette senza tal condizione d'uniformità nè il

regno de' Franchi, dominato dalla Legge Salica e Ripuaria; nè quello de'Longobardi, dove le *Cadarfrede*, in virtù della conquista, fecersi obbligatorie per tutte le razze più varie, purchè abitatrici del Regno. De' Franchi sovviemmi d'aver detto[1]; che poche parole di Clodoveo nella Legge de' *diciasette Capi* prima della Salica, bastarono a mutare in Franco il Romano, mercè il minor *guidrigildo* ed il giuramento nella caldaia dell'acqua bollente. » Clodoveo, soggiunsi, non conduceva seco » nè i Servii Sulpizj nè i Triboniani, e non v'erano consultori » del gius tra' Franchi: ma quando si trattava di menomare o » d'avvilire gli ordini politici della cittadinanza de' vinti, » l'istinto acuto della Barbarie sapea dir più e meglio con la » sola parola di *guidrigildo*, chè non avrebbero saputo i più » eloquenti e sottili discorsi de' Giureconsulti di Roma ».

Piacesse o no a' Goti, essi dovettero vivere col *guidrigildo* dopo Alboino in Italia: ma la preponderanza de' lor Sacerdoti Ariani dava il primo grado a' Goti fra quanti popoli eransi o si sarebbero incorporati ne' Longobardi; ed anzi attribuiva loro la maggioranza sulla tribù propriamente Longobarda. Chi non comprende, che il prevaler della scienza sull' ignoranza e l' aver l' insegnamento della Religione Ariana mettevano il Goto ne' primi seggi, concedendo loro gli onori supremi dello Stato Longobardo? Il *guidrigildo*, che apprezzarsi dovea secondo le *Cadarfrede* per pagarsi agli eredi d' un qualche Goto ucciso, era certamente uno de' massimi.

§. III. *Se i Goti furono tra' compilatori dell' Editto di Rotari.*

Quando Rotari volle scriver le *Cadarfrede*, tre idiomi soltanto aveano il lor proprio Alfabeto in Europa; il Gotico, il Greco ed il Latino. Trascelse l'ultimo, perchè appartenente alla razza de' vinti Romani, la più numerosa tra le *suddite* di Rotari; a pochi de' quali era noto il Greco (San Gregorio dicea d'ignorarlo) ed a pochissimi l' Ulfilano, che non più studiossi dopo la morte d' Amalasunta[2] in Italia. Or chi fu l' Au-

1 Storia d' Italia, II. 209.

2 *Vedi* Storia d' Italia, II. 862.

tore della traduzione delle *Cadarfrede*, che fecesi dalla lingua Germanica nella Latina? Non i Longobardi veri, perchè privi di lettere; non i Romani vinti d'Italia, perchè non versati nell'idioma Longobardo: e però altri non so vedere, dotti sufficientemente nell'uno e nell'altro linguaggio, se non i Romani di Pannonia ed i Goti venuti con Alboino in Italia, già *Longobardizzati* da molti anni.

Era dunque una la lingua de'Germani e de'Goti? No; senza di che le *Cadarfrede* avrebbero potuto scriversi da gran tempo, e pur non si scrissero, in lingua Ulfilana. Ma i Sacerdoti Goti, per la propagazione delle lor dottrine Ariane, aveano dovuto imparare in Pannonia l'idioma di coloro, che voleano convertire, che convertirono alla lor fede: avvenne perciò nel 643 quel che avviene, quel che avverrà sempre a' Missionarj presso i più lontani e selvaggi popoli. Gli Ariani Goti, che romoreggiarono in Milano sotto il Re Agilulfo, alla venuta di San Colombano, ignoravano dunque l'idioma del loro gregge Longobardo?

Non potendosi ciò presupporre, perchè continua doveva essere su questo gregge l'opera e la sollecitudine de' Vescovi e Sacerdoti Ariani, bisogna concludere, che tra' principali Traduttori delle *Cadarfrede*, tra' principali Compilatori dell' Editto furono i Clerici Goti. Ciò non toglie, che alcun Romano di Pannonia, or *Longobardizzato*, non avesse potuto unirsi co' Goti, e forse un qualche vinto d'Italia, che per ambizione o per piaggiare imparato aveva più attesamente il linguaggio Longobardo. Goto pel nome, non Romano di Pannonia nè d'Italia, Goto per una scienza, che certo non era Longobarda, può credersi quel Valcauso, al quale i versi antichi de' Codici Muratoriani delle Leggi Longobarde attribuiscono l'onore d'aver compilato l'Editto. Che che sia di questo Valcauso, Rotari ne' Sacerdoti della sua fede Ariana si dovè per molti altri rispetti confidare, se al consenso de'guerrieri gli piacque accoppiare la sanzione religiosa nel pubblicar le sue Leggi.

§. IV. SE ALCUNA PAROLA GOTICO-ULFILANA SI TROVI NELL' EDITTO DI ROTARI.

Non parlo delle voci di significato ignoto a noi, che leggonsi nelle Rubriche dell' Editto, ma delle poche notate nel Corpo di ciascuna Legge, le quali vi sembrano apposte da' primieri Compilatori, e non da' susseguenti Glossatori. Più d'uno m' interrogò, se io le credeva o no Ulfilane? Rispondo, non saperlo per propria mia scienza: ma qual maraviglia, che vi siano di tali parole nell' Editto? I Goti non erano forse il solo popolo, dal Greco e dal Romano in fuori, che sapeva scrivere nel Regno Longobardo? Non ebbe necessariamente la mano in quella Compilazione dell' Editto? E però qualche Goto *Longobardizzato* v' appose di suo pugno un qualche chiarimento nella nativa sua lingua Ulfilana.

Il Conte Castiglioni [1] adduce sette od otto voci Barbariche dell' Editto, le quali somigliano al Gotico; ma Gotiche propriamente non gli paiono (*Faida*, *Treuga*, *Liti*, *Bannire*, *Gaforium*, *Giseles*); e però egli, nella credenza universale de' giorni quando scrivea, che Germani e Goti fossero un sol popolo, dice d'essersi discostato in generale dal Gotico il dialetto Longobardo. Ma, cauto e prudente, confessa di non potersi punto sentenziare sull' identità de' due linguaggi, se non vengano a scoprirsi nuovi Monumenti Gotici, e nuove Parti della Santa Scrittura, tradotte da Ulfila. Qui neppure vi sono maraviglie; poichè i Goti Ariani conversarono per quaranta due anni co' Longobardi nella Pannonia, e per settanta cinque in Italia; questo spazio di circa 117 anni, durante il quale molte voci del popolo addottrinato e scrivente, del popolo *convertitore* passarono al popolo convertito, e privo affatto di lettere. Non ho udito finora, che le parole della Legge Salica, dette *Malbergiche*, sieno Ulfilane: ma già saranno pronte cento scritture a dimostrar quest' identità, dalla qual dimostrazione, se potesse farsi, altro non risulterebbe se non d'esservi stata una qualche infu-

---

1 Castiglioni, Ulphilae Gothica Versio Epist. D. Pauli ad Corinthios, etc. Praefat. pag. VI. (A. 1829). » Praeterea, ni omnia me fallunt, et pauca LANGOBARDORUM verba, quae in hujus gentis legibus supersunt, suadere videntur *eorum dialectum* a GOTHICA RECESSISSE ».

sione delle lingue Getiche scritte nelle favelle de' Germani di Tacito non ridotte a scrittura, per cagione o di conquiste o di confederazioni o di commercj o di vicinanza, dopo il quarto secolo Cristiano.

Della lingua Getica o Gotica d' Ulfila noi abbiamo un gran numero d' esempj fino da quel quarto secolo; de' Germani di Tacito presso gli Autori antichi non abbiamo il significato se non di pochissime voci: or come si potrà mai paragonare una lingua illustre con una sconosciuta del tutto, da quelle parole in fuori? E se ne' secoli seguenti al quarto dell'Era Volgare, alcune rade parole Ulfilane si troveranno inserite ne' libri, assai più recenti, che diconsi appartenere a quell' ignoto linguaggio de' Germani di Tacito, con qual coscienza si potrà dire, che questi ne dettero una parte qualunque a' Goti d' Ulfila, e non que' Goti la dettero a' Germani? Se queste simiglianze si vogliono credere derivate dalla pretesa origine comune, io avrò il dritto di voler salire più in alto, e fino a' tempi, ne' quali una era la lingua tra le labbra degli uomini. E però mi si permetta ricordare ciò che scrissi nella Storia [1] su questo argomento.

» Ho detto essere dalla nostra Penisola uscito fin qui ciò che
» si conosce intorno alla lingua Ulfilana; simile alla *Samscrita*, secondo gli odierni giudizj dell'uomo. Assai più simili al
» *Samscrito* parvero non ha guari tempo le trenta quattro strofe, onde si compone l' Inno di Fiec (d' Irlanda); e però
» *Samscritiche* potranno in breve parere le poche voci Longobarde inserite a quando a quando nelle Leggi di Rotari,
» se s'ascoltasse chiunque ama comprendere la maggior parte
» de' popoli della Terra nella famiglia degl'Indo-Germani. Ma
» la lingua de' compagni d'Alboino e di Rotari, che si parlò
» in Italia, ben poteva essere un mescuglio così de' Germanici
» dialetti come degli Erulici e di que' delle varie nazioni, onde si veniva ingrossando a mano a mano l' antica e scarsa
» tribù de' Longobardi, lodati da Tacito ».

---

1 Storia d' Italia, II. 344-345.

§. V. *Dell'Architettura Longobarda, secondo l'Editto di Rotari, paragonata con la Getica o Gotica.*

Dal linguaggio di Rotari passando all'Architettura, che contiene in se tutte l'arti, si può facilmente vedere nell'Editto qual fosse verso il 643 lo stato di questa nobilissima disciplina presso i Longobardi. Ma di quale Architettura si favella, s'e' non sapevano scrivere? I Re Longobardi nondimeno aveano edificato e Palagi e Chiese; nel che si valsero dell'opera de' *Maestri Comacini*, onde si parla nell'Editto, e d'Architetti e d'Artefici di sangue Romano, passati nella *cittadinanza Longobarda*: Suol negarsi perciò dagli Scrittori e da me, che Architettura Longobarda vi fosse nel 643: bisogna nondimeno confessare, che ben presto una Longobarda ne surse, in quanto i capricci e la barbarie d'alcuni Re o d'alcuni Duchi e d'altri possenti Longobardi presero non di rado a deturpare la già tralignante Architettura de' Romani. Questa nuova barbarie può e dee appellarsi col nome d'Architettura Longobarda: ma non ebbe un tal nome, che dopo Rotari.

Un simil nome di Gotica in tutta la mia Istoria credetti non doversi negare all'Architettura de' Visigoti e degli Ostrogoti, che ne recavano una lor propria dalle patrie rive del Danubio, buona o rea, ma senza dubbio antichissima, e nota fin da' tempi di Zamolxi e di Deceneo; fatta più nota in que' di Decebalo. Qui non vo' ripetere le cose già dette altrove; qui mi basta dire, che nel 643 l'Architettura Gotica, diversa dalla Romana, fioriva in Italia, e massimamente la Sacra de' lor Sacerdoti Ariani, sebbene sì fatti Sacerdoti, al pari de' Re Longobardi, potessero adoperare in lor servigio l'arte meccanica de' *Maestri Comacini*.

Ho detto nel Libro XXXIX.° come l'Architettura Sacra degli Ariani cercasse allontanarsi dalla Cattolica; e nel Libro LI.° con quante cure Giustiniano avesse nella sola Ravenna riconciliati al Culto Cattolico i non pochi Tempj edificativi dagli Ariani, ed in quali modi quell'Imperatore vi ponesse Croci e simboli e figure in dispregio della lor fede. Or i Sacerdoti Ariani, venuti co' Longobardi, si vendicarono; ed o tolsero alcune Chiese ai Cattolici od altre n'edificarono, fra le quali si vide in quel di

Bergamo la Basilica d' Autari, detta di Fara, onde toccai nel prec. Num. 48. Questa Basilica fu certo Gotica; i *Comacini* forse andarono ad edificarla, ma il Clero Goto dee tenersene pel disegnatore, nè può dubitarsi, che Ariana fosse stata la forma di tal Basilica e d' ogni altra Chiesa de' Goti; Ariana l' idea, ed immensamente odiatrice della Cattolica. Che importa il sapere se in Fara vi fosse stato o no l'arco acuto, detto a' nostri dì *ogiva*? Con l' *ogiva* o senza, l' Architettura della Farense Basilica fu Gotica. Gli Ariani, che sotto Teodolinda morderono il freno, tornarono in istato dopo la morte d' Agilulfo, il che diè sì gravi apprensioni al Re Sisebuto; trionfarono indi sotto Arioaldo e sotto Rotari, allorchè questi dettava le Leggi.

Quando poi ne' secoli seguenti a Rotari, sì come ho testè detto, surse l' Architettura Longobarda, ella si compose d' un doppio elemento; l'uno Romano e l'altro Gotico. Durò questo secondo nome per molti altri secoli e molti, non essendovi state al tempo di Rotari se non due sole civiltà in Italia; la Gotica e la Romana. Rappresentate ciascuna da un diverso lor Tempio, poichè solo nel Tempio sta tutta la vita morale e civile d' un popolo: e solo i Goti, sebbene afflitti dall' errore d'Ario, donarono in Pannonia il Tempio Cristiano agl' Idolatri Longobardi. La qualità di Cristiani, acquistata da' Re di costoro fino a Rotari, chiarisce perchè l' Editto del 643 per molti rispetti fosse meno barbarico della Legge Salica, pubblicata da Clodoveo, quando egli adorava i boschi e l'acque insieme co' Franchi, tuttocchè avesser costoro abitato, permettente Giuliano Cesare, fin dal 358 nelle Gallie, ov' ebbero per molti altri rispetti l' agio di farsi Romani [1] e di somministrare insigni Capitani all' Imperio.

§. VI. *Chi furono quelli, che concorsero alla pubblicazione dell' Editto di Rotari.*

Ecco finalmente questi Longobardi scrivere sull'esempio dei Franchi, ma nell'altrui lingua, la lor Legge. Chi concorse a tale opera? Rotari lo dice nel Secondo Prologo, e più ampiamente il dichiara la Conclusione dell'Editto, dove leggiamo: »

1 Storia d'Italia, I. 888, 924, 1234, 1309.

» Pari consilio, parique consensu: cum Primatibus iudi-
» cibus, cunctoque felicissimo exercitu nostro ».

Senza dunque sottilmente ed inutilmente venirsi travagliando a cercare ne' Lessicografi e negli Storici, che cosa vogliano dire le parole *Primati, Giudici, Popolo, Esercito*; il proposito di Rotari è chiarissimo di per se stesso, che, cioè, tutt' i guerrieri e però i *cittadini Longobardi* aveano il dritto di *consigliar* prima e poi d'*acconsentire* alla pubblicazione dell'Editto nel 643: dagli Ottimati o *Primati* e da' Giudici fino all'ultimo tra gl'ingenui e liberi uomini Longobardi e *Longobardizzati*; fino all' ultimo de' manomessi *per impans* e de' *fulfreali*. Qui dove Rotari parla sì apertamente, non giova il citar gli Autori, e soprattutto quei d'una miglior Latinità, per saper che significhi *Popolo* ed *Esercito*, e per comprendere ciò che non ha bisogno d'essere spiegato in bocca del Re. Nel fatto, credo, non tutti furono uditi od introdotti nella Reggia di Pavia; e quel *sommo studio*, quelle *vigilie lunghe*, onde Rotari si gloria, non furono se non la fatica od il privilegio di Valcauso, e degli altri Compilatori, Goti e Romani di Pannonia; ed anche, se vuolsi, d'un qualche Romano d'Italia. I principali *Duchi* ed Officiali approvarono; ed il *felicissimo esercito* applaudì: ma il dritto fu riconosciuto uguale in tutt' i guerrieri di *dar consigli* e di prestare o no il *consenso*. Tutti acconsentirono a Rotari, o si riputò che acconsentissero, sì come avviene tra le moltitudini.

Or di chi si componeva quel *felicissimo esercito* di Rotari? Degli uomini di tutte le razze, passati per virtù del *guidrigildo* nella *cittadinanza Longobarda*. Goti, Sarmati, Gepidi, Svevi, Alemanni, Bavari, Toringi, Bulgari e Romani di Pannonia e del Norico: tutti vennero, o poteron venire al Consesso di Pavia nel 643. I Romani vinti d' Italia vennero al pari degli altri? No, debbono dire coloro i quali non credono essersi pubblicato l' Editto di Rotari anche pe' vinti Romani d' Italia. Se veramente non fosser venuti, qual popolo sarebbe stato più abbietto e più vile di sì fatti Romani, agli occhi de' vincitori Longobardi? Ma ogni Legge, ogni parola dell' Editto di Rotari dimostra, che i vinti Romani *patteggiati*, ossia divenuti *cittadini Longobardi*, poterono sedere nel Congresso del 643: ciò che apparirà vie meglio dal mio Comento.

Se vistosi lor di vedere, il discendente d'un Console o d'un Patrizio Romano, al quale non s'era conceduto il *guidrigildo*, si dovè, nella sua qualità d'*Aldio* o di servo, rimaner lontano dal Palazzo, in cui aveva libera entrata un qualche Romano, stato suo schiavo; divenuto poi *Aldio* e servo d'un qualche padrone Longobardo, che avevalo manomesso come *fulfreal*, od affrancato *per impans*; ammettendolo nel pieno esercizio della *cittadinanza Longobarda*; nel seno del *fiorentissimo esercito*. Ed omai tutti possono conoscere qual festa e qual gioia sarebbe stata de' vinti Romani di vedersi esclusi dal Consesso, in corpo di nazione; in corpo di nazione dispregiata, e non tenuta in alcun conto! Il dritto appartenente al più povero de' molti popoli passati nella cittadinanza Longobarda, vo' dire quel di concorrere alla pubblicazione dell' Editto, negossi dunque ai discendenti de' Camilli e degli Scipioni, a' quali non altro si lasciava se non il conforto di celebrar la memoria degli Ulpiani e dei Papiniani! L'Odorici mi chiama *distruttore acerrimo della cittadinanza Romana*: ma egli, così pieno di sensi generosi, avrebbe amato i patti e le condizioni di sì fatta cittadinanza sotto i Longobardi? S' egli non avesse ottenuto da coloro il dritto all' apprezzo, grande o piccolo, della sua testa, Papiniano ed Ulpiano l' avrebbero salvato forse dalla servitù ed almeno dall'*Aldionato?* Tempo sarebbe venuto, in cui l' intelletto di Papiniano e d'Ulpiano si rifarebbe padrone del Mondo; ma nel 643 sotto Rotari, e sotto il reggimento del *guidrigildo*, questa fu la sola speranza, questa la sola ventura di chi amava la patria Latina, che le *Cadarfrede* Longobarde si riducessero per la prima volta in iscritto nella lingua de' vinti Romani. Frattanto, e poichè non potevano scuotere il giogo, non era meglio per essi condursi nel Palazzo di Pavia, ed essere interrogati, od almeno aver il sembiante d'interrogati, sulla pubblicazione dell'Editto?

§. VII. *Se i vinti Romani sottoscrivessero all' Editto di Rotari.*

Certamente, chi può dubitarne? avrebber sottoscritto all' Editto i vinti Romani, se questo fosse stato consentito con le medesime solennità, che rendettero illustre il *Capitolare* d'Olona, promul-

gato nella Provincia di Pavia da Lotario Re d' Italia, correndo l'anno 825. Fu questo *Capitolare* dato non ha guari alla luce dal Pertz [1], che trovollo in San Paolo di Klagenfurt [2]: dove circa dugento Longobardi giurarono d' osservarlo. Ma nel 643 non credo, che siasi esposto ad un tale sperimento la scienza Longobarda; e pochi per verità ne sarebbero stati adorni, se vogliamo eccettuarne quell'Alarchit, Duca di Cremona, che sottoscrisse alla vendita del 640 (*Vedi* prec. Num. 311). Molti perciò saranno stat' i *segni di croce*, se nel 643 si fece come nell' 825. La tenacità delle Consuetudini presso i Barbari accenna, che il Re Lotario non fosse stato il primo, dal quale s'introdusse la costumanza di sottoscrivere alle Leggi, ma niuno potrebbe affermare, che sì fatto uso avesse avuto i principj nel 643, quando era sì raro lo stuolo de' Longobardi scriventi, e sì numeroso quello de' Goti e de' Romani di Pannonia, non che de' Romani vinti d' Italia, a' quali erano familiari le lettere. Bene avrebbe dovuto arrossire il vincitore, se altrove che nell'armi egli avesse posto allora i suoi vanti e le sue burbanze.

§. VIII. *Latinità dell' Editto.*

Chiunque vorrà paragonare il testo Cavense col Muratoriano [3], riproposto dal Georgish [4] e dal Canciani [5], confesserà, che assai più barbara sia la dettatura del Cavense, copiato, come già dissi, nel 1004. Pur i Codici del Capitolo di Modena e della Biblioteca Estense, svolti dal Muratori, hanno l' apparenza di più antichi. Sembrerebbe perciò, che in essi e non già nel Cavense ascoltarsi dovesse una più barbara lingua. Ma è questa una pura illusione della nostra mente, perchè la barbarie de' Copisti andò crescendo sempre dopo il 643, in guisa che i Codici più Latinamente scritti dell' Editto di Rotari ci rappresentano meglio l' *Originale* di quel Re.

---

1 Pertz, Monumenta Germaniae, IV. 252-253. (A. 1837).

2 *Vedi* Discorso su' vinti Romani, §. CCXXX.

3 Muratori, Script. Rer. Ital. Tom. I. Parte II. Leges Langobardicae (A. 1723).

4 Georgish, Corpus juris Germanici, (A. 1738).

5 Canciani, Leg. Barbar. Tom. I. (A. 1781): II. (A. 1783): V. (A. 1792).

Allora il Latino linguaggio non tanto s'era corrotto, quanto ben presto si corruppe di poi; ed ancor viveano alcuni ottogenarj Romani, che nella loro infanzia udito aveano più pura e sonante la favella del Lazio, alla quale i Goti non aveano recato nocumento col loro, benchè ricchissimo, sermone Ulfilano. I Notari già da qualche tempo usavano drizzare ogni lor Protocollo nel dialetto della plebe, di cui ci danno uno splendido ragguaglio le due Carte Cremonesi del 624 e del 640 (*Vedi* prec. Num. 295. 311): ma le Iscrizioni si scolpivano in istile meno barbaro. Le Leggi poi, gli Atti de' Concilj ed i pubblici trattati raccomandavansi alle penne de' più valenti Scrittori di quell'età, od almeno a chi si riputasse tale. Giona di Susa, Monaco di Bobbio, cominciò a dettare le sue Vite de' Santi appunto verso il 640. Ben egli è tronfio ed inelegante il suo stile, ma non somiglia punto a quel d'un Notaro del suo secolo. Simili a Giona, ed anche più felici di lui erano alcuni Vescovi e Sacerdoti del Regno Longobardo; massimamente quelli che seguivano lo Scisma d'Aquileia. Fra' Goti parimente vedeasi chi sapea maneggiare il Latino, imitando gli esempi dati nel secolo precedente da Giornande all'Italia, e dall'Abate Biclariese alla Spagna. Se Rotari adunque volle voltar le *Cadarfrede* in Latino, e' chiamò gli uomini, che aveano maggior fama di conoscer l'uno e l'altro idioma; e, fosse stata pure non avventurosa la sua scelta, e' certamente non chiamò Compilatori simili a' due Notari Cremonesi, ed al Copista del Codice Cavense.

§. IX. *Mio proponimento nel pubblicare il testo Cavense delle Leggi Longobarde.*

Io nondimeno pubblico in questo luogo il solo testo d'un tal Codice, tra perchè in esso trovaronsi per la prima volta le nuove Leggi di Rachis e d'Astolfo e perchè vi s'incontrano alcune ottime Lezioni. Quel Copista nacque, secondo Camillo Pellegrini, tra' Campani; ossia nella Provincia, ove la mia patria seppe sempre difendersi da' Longobardi. Ma una cagione più poderosa mi mosse ad avvalermi del Cavense, perchè io non volli mai, nè voglio costituire il testo delle Leggi Longobarde, nè farla da Giureconsulto e Chiosatore Longobardo: solo intesi

ed intendo aver l'opportunità di collocarvi un Comento, acconcio a chiarir le condizioni de' vinti Romani. Se non mi fossi ristretto a ciò, avrei dovuto entrare nel vasto arringo di consultar quanti Codici si conoscono delle Leggi Longobarde, notandone le *Varie Lezioni*, senza cavarne alcun costrutto: ardua fatica, nella quale alcuni credono scorgere la più gran gloria, ed altri uno de' maggiori tormenti del nostro secolo. Ma non per questo mi rimarrò dal segnar una qualche *Variante*, solo ne' casi dove mi parrà, ch'ella si possa rettamente allogare nel testo degli Editti di Rotari e degli altri Legislatori Longobardi.

IN NOMINE Domini nostri IESU CHRISTI. incipit Edictum quem Deo iuvante ROTHARI vir excellentissimo REX LANGOBARDORUM RENOVAVIT cum PRIMATOS IUDICES SUOS (1).

EGO in Dei omnipotentis nomine ROTHARI vir excellentissimus rex. et septimodecimo REX GENTIS LANGOBARDORUM (2); Anno Deo propitius regni meum octabo. etatisque tricesime octabo. indictio II. Et post adventum in provincia ITALIAE LANGOBARDORUM ex quo ALBOIN. Tunc temporibus rege precedentes divina potentia adducti sunt annos *septuagesimo sexto*. Felicis (*Feliciter.*) dato TICINO in Palatio.

QUANTA PER SUBJECTORUM NOSTRORUM COMMODA (3) no-

---

(1) Questo necessario cominciamento del Prologo manca nella stampa del Cav. Vesme.

(2) *Rex gentis Langobardorum*. Dell'importanza e del valore *territoriale* di questo titolo, in quanto a tutti gli abitatori del Regno Longobardo, *Vedi* l'*Osservazione* I. al prec. Num. 65.

(3) *Per subjectorum nostrorum commoda.* I Romani adunque non erano *sudditi* di Rotari nel Regno Longobardo? Se erano, dunque l'Editto si pubblicò anche per essi, dopo il loro *consiglio* e *consenso* in Pavia. Or non si tratta vedere se il

strae fuit sollicitudinis cura. Idest subter adnixa tinor declarat *precipuet* (1).; tam propter assiduas fatigationes pauperum. quam etiam superfluae exactiones. ab his qui majorem virtutem habere noscuntur. quomodo vim pati cognovimus·; Ab hoc considerante Dei omnipotentis misericordia necessarium esse perspeximus. presentem *corrigere* legem. quem priores homines renovavit. et emendent. (2)

---

consiglio ed il *consenso* furono dati volentieri ed allegramente dal vinto Romano; ma sol di sapere s'e' furono dati. Ma come dubitarne, senza escludere stoltamente i vinti Romani dal novero de' *sudditi di Rotari*?

E s'e' non possono e non debbono escludersi, dunque l' Editto riuscì una Legge *territoriale*; obbligatoria, cioè, per tutti gli abitatori del Regno di Rotari (*Vedi* l'*Osservazioni* II. III. XV. al prec. Num. 65): e non *personale* per la piccola tribù (*parva gens*) de' Longobardi puri; cresciuta in Italia, sì, ma sempre piccola e breve al confronto dell' altre tribù incorporate nella *cittadinanza Longobarda*, e massimamente di quella de' vinti Romani.

(1) *Cura........praecipuet.* Qui l' ignoranza e la barbarie del Copista nel testo Cavense privarono di qualunque senso le parole di Rotari. Eccole ora nel testo del Cav. Vesme: » Quanta » pro SUBJECTORUM NOSTRORUM commoda nostrae fuit sollicitu- » dinis cura et est, subter adnexa tenor declarat; precipue. » .... etc. ». Il testo di Muratori, senza esser Ciceroniano, è più Latino, e però migliore del Vesmiano, per le ragioni testè addotte; anzi contiene le vere parole scritte da Rotari nel Secondo Prologo: » Quanta fuit sollicitudinis cura, vel est, subter » adnexus tenor declarat; praecipue........ etc. ».

(2) *Presentem corrigere legem, quem priores homines renovavit, et emendent*, etc. Qui neppure v' ha senso; e bisogna cercarlo nel testo Vesmiano, dove sta scritto ragionevolmente: » Presentem corrigere legem, quam *priores homines* renovent » et emendent, etc. ».

et quod deest adiciat. et quod superfluum est abscindant. in unum previdimus volumine complectendum. quatenus liceat unicuique salva lege et justitiam quiete vivere. et propter opinionem contra inimicos laborare. sequens (*seque*) suosque defendere fines (1). Tamen quamquam haec ita se habeant.

Da questo solo esempio si può far il concetto de' modi con cui vennero i Copisti de' secoli seguenti traducendo il Latino dell' Editto Rotariano in un gergo affatto barbaro, e sovente inintelligibile.

Ma chi sono i *priores homines*, che debbono emendare l'Editto? Sembrano essere gli *Ottimati* e *Primati* e *Giudici*: e più propriamente gli uomini dotti, gli uomini periti, che nel negozio delle leggi dovrebbero andare innanzi agli altri.

Pur poco spiegano, a voler esser sinceri, sì fatte spiegazioni: e bene in contrario si possono proporre cento difficoltà e cento dubbj, che non sorgono punto se voglia starsi al testo del Sigonio, più Latinamente dettato: » Praesentem corrigere, et componere Legem, quae *priores omnes* removeat, et emendet, et » quod deest, adijciat, et quod est superfluum, abscindat ». I Codici veduti dal Muratori ottimamente rispondono a que' del Sigonio; se non che in vece di *removeat* hanno *removet*, con error lieve gramaticale. Or nulla manca, nel testo Sigoniano, a dinotare lucidamente ciò che volle dir Rotari, adoperando la Latinità del 643, non della plebe, ma degli uomini più addottrinati, ch' e' dovè invitare alla compilazione del suo Editto: nulla manca, e tutte queste parole si trovano confermate da' Codici Modonesi presso il Muratori. E però, secondo la lezione Sigonio-Muratoriana, egli divien manifesto dalle presenti frasi del Secondo Prologo, che l' Editto di Rotari abolir volle, che abolì daddovero, per quanto era nella potestà d' un Legislatore, tutte le precedenti Leggi usate fino al 643 in Italia, e che l' Editto stesso vuole tenersi per Legge *territoriale*, non *personale*.

(1) *Liceat unicuique.... quiete vivere....contra inimicos laborare........ suosque defendere fines.* Questo viver quieto, questo debito di respingere i nemici da' confini del Regno

utilem perspeximus propter futuri temporis memoriam nomina regum antecessorum nostrorum. ex qua in gentem nostram LANGOBARDORUM reges nominati ceperunt esse. in quantum PER ANTIQUOS HOMINES DIDICIMUS (1) in hoc membranum ad Notarium adficere jussimus.

ITEM nomina regium istius. Fuit primus rex ATILMUND ex gente REGUGINTUS.

Secundus. SANIFFO.

Tertius. LETH.

Quartus. FILDEHOC. filius LETH.

Quintus. IODIHOC. filius SCILDEHOC.

Sextus. CLAFFO. filius GODIHOC.

Septimus. TATO filius CLAFFONII.

Octabo. GUACCHO filio UNICHIS nepus TATONI.

Nono. GUALTARI.

Decimo. AUTHARI (*Audoin*) ex genere GAISUS.

Undecimo. ALBOIN. vel ALDUIN. qui exercitum ut supra in ITALIA adduxit.

Duodecimo. CLEPH.

Tertiodecimo. AUTHARI filius CLEP (*Cleph*).

Quartodecimo. AGILUTH. THORINGUS ex genere ANAVAI.

Quintodecimo. ADAGUATI. filius AGILULPHI.

---

di Rotari non s' imponevano dunque se non a' soli uomini di pretto e puro sangue Longobardo? I Romani, i Goti, i Sarmati, i Bulgari andavano dunque assoluti da queste cure d'essere tranquilli a casa ed operosi contro gl' impeti esterni? Così dee concludere chi persiste nel credere, che l'Editto fu Legge *personale* pe'Longobardi soli, e non *territoriale* per tutti gli abitatori del Regno Longobardo.

(1) *Per antiquos homines didicimus.* Ecco dove giungea la scienza Storica di questa pura e pretta tribù de' Longobardi. *Rari nantes* nell' Italia; se non fossero venute altre assai più numerose ad ingrandir quel piccolo stuolo.

Sextodecimo. ARIGALD. ex genere CAUPUS.

Septimusdecimus. Ego in Dei nomine qui supra ROTHARI rex. filius. NANDIG. ex genere ARODUS. NANDOIN. filius NOCZONI. NOCZO. filius ALTAMUNT. ALTAMUNT. filius ALAMANNI. ALAMANT. filius ELZONI. ELZO filius WALONI. WELO. filius WEONI. WEO. filius PRACONI. PRACO. filius FACCONI. FACCO, filius MAMMONI. MAMMO filius OBTHOVA.

Et hoc generaliter damus in mandatis. ne aliqua fraus per vitium scriptorum in hoc edicto adiciatur. Sicut fuerit intemptio. nulla si talia exempla credatur. aut suscipiatur. Nisi quod per manu ARSOALDI (1) notario scriptum. aut reconditum. seo requisitum fuerit. qui per nostram jussionem scripsit (2).

EXPLICIT PROLOGUS.

---

(1) *Arsoald.* A qual tribù appartenea questo Notaro o Cancelliere del Re? Grande onore sarebbe stato per la tribù pura de' Longobardi l'aver prodotto un uomo sì notabile, in mano al quale si dovea ristringere la fede pubblica in questo principalissimo negozio di custodire l'*Originale* dell'Editto: un uomo, che non doveva esser ignaro delle lettere. Ma chi può affermare, che Arsoald od Ansoald non fosse stato un Goto Ariano?

(2) Ottimamente il Sigonio pose la data di questo Prologo e dell'Editto nel 643.[1] Il Sassi[2], nell'applaudire a quest'opinione contro quelle del Pagi e del Bacchini, allegò fra l'altre ragioni le date, descritte alla distesa con lettere, nel Codice Cavense. Lo seppe dalla Prefazione di Camillo Pellegrini.

---

1 Sigonii, De Regno Italiae, Lib. II., pag. 105. (Edit. A. 1732).
2 Sassi, ad hunc locum Sigonii, Nota (78).

(1.° Obtova (degli Arodi).
2.° Mammo.
3.° Facco.
4.° Praco.
5.° Weo.
6.° Welo.
7.° Elzo.
8.° Alamant.
9.° Altamunt.
10.° Noczo.
11.° Naudoin o Nanding.
12.° ROTARI degli Arodi, Re).

Versi, che leggonsi ne' Codici veduti dal Muratori, e che seguono immediatamente il Secondo Prologo di Rotari. Si pubblicano secondo il testo Muratoriano.

» Est error spretus, quo LANGOBARDA juventus
» Errabat. Verum loquitur nunc pagina sensum
» Edicti, rectis (quod strinxit ROTHAR habenis
» VVALCAUSUS meritus) quem laudat scriba disertus.
» Nostrorum Regum sunt hinc exordia. Legum.

ROTHAR jura dedit, quae Lector prima videbit.

*

INDICE DELLE LEGGI DELL' EDITTO.

Incipit Capitula ROTHARI regis.

XXIJ. Si quis de ipso exercitu ad iustam causam persequendum ducem suum.

XXIIJ. Si quis exercitalem suum molestaverit.

XXIIIJ. Si quis Castaldeus exercitalem suum contra rationem molestaverit.

XXV. Si quis res suas ab alio in exercitu requisierit.

XXVJ. Si quis homini libero viam ante steterit.

XXVIJ. Si quis mulieri viam ante steterit.

XXVIIJ. Si quis servum alienum. aut ancillam. seu aldium. vel (*libertum ?*).

XXVIIIJ. Si quis laborem suum vindicandum homini viam antesteterit.

XXX. Si quis homini liberum de caballo in terra pro quolibet ingenio.

XXXJ. Si quis homini libero violentiam iniuste fecerit.

XXXIJ. Si quis homo liber noctis tempore in curte alterius inventus.

XXXIIJ. Si quis servus in curte aliena noctis tempore inventus fuerit.

XXXIIIJ. Si quis in curte aliena irato animo saggittaverit.

XXXV. Si quis in ecclesia scandalum penetraverit.

XXXVJ. Si quis intra palatium ubi rex preest scandalum penetraverit.

XXXVIJ. Si quis liber homo in eadem civitatem ubi rex preest scand.

XXXVIIJ. Si quis servum in eadem civitatem ubi rex invenitur esse.

XXXVIIIJ. Si quis liber homo in alia civitate scandalum incitare.

XL. Si quis servus in alia civitate scandalum commiserit.

XL. J. Si quis hominem liberum insidiatus fuerit.

XL. IJ. Si quis hominem liberum ligaverit.

XL. IIJ. Si quis hominem liberum subito surgentem in rixa percusserit.

XL. IIIJ. Si quis hominem, liberum pugno percusserit.

XL. V. De plagas et compositiones plagarum.

XL. VJ. Si quis alii plagam in capud fecerit.

XL. VIJ.	Si quis alium plagaverit in caput.
XL. VIIJ.	De oculo excusso.
XL. VIIIJ.	De naso absciso.
L.	De labro absciso.
L. J.	De dentes priores excussis.
L. IJ.	De dentes maxillares.
L. IIJ.	De aure abscisa.
L. IIIJ.	De plaga in facie.
L. V.	De plaga in naso.
L. VJ.	De plaga in aure.
L. VIJ.	De brachio transforatum.
L. VIIJ.	Si quis alium in brachio pun (punxit)
L. VIIIJ.	Si quis alium intra capsum plagaverit.
LX.	De plaga in coxsa.
LX. J.	De plagarum numero.
LXIJ.	De incisione manum.
LXIIJ.	De digita manus.
LXIIIJ.	De secundo digito.
LXV.	De tertio digito.
LXVJ.	De quarto digito.
LXVIJ.	De quinto digito.
LXVIIJ.	De incisione pedum.
LXVIIIJ.	De pollice pedis.
LXX.	De secundo digito pedis.
LXXJ.	De tertio digito pedis.
LXXIJ.	De quarto digito pedis.
LXXIIJ.	De quinto digito pedis.
LXXIIIJ.	De omni plaga aut ferita.
LXXV.	De infante in uterom (matris)
LXXVJ.	De aldio et servo ministeriali.
LXXVIJ.	Si quis aldium aut servum ministeriale.
LXXVIIJ.	Si quis aldium alienum plagaverit in caput aut servum ministeriale.
LXXVIIIJ.	Si quis aldium alienum plagam in caput fecerit.
LXXX.	De plaga in facie.
LXXXJ.	De oculo evulso.
LXXXIJ.	De naso absciso.
LXXXIIJ.	De aure abscisa.

CXXIJ.	De tertio digito.
CXXIIJ.	De quarto digito.
CXXIIIJ.	De quinto digito pedis.
CXXV.	De servo rusticano bāt (battuto).
CXXVJ.	Si membrum sideratum fuerit.
CXXVIJ.	Ōis vero plagis aut ferī (ferita).
CXXVIIJ.	De eo qui plagas fecerit.
CXXVIIIJ.	De aldio occiso.
CXXX.	De servo ministeriale occiso.
CXXXJ.	De alio vero ministeriale.
CXXXIJ.	De servo massario occiso.
CXXXIIJ.	De vefulco occiso.
CXXXIIIJ.	De servo rusticano qui sub massario, et occiso.
CXXXV.	De pastores occisos porcarios.
CXXXVJ.	De porcario, caprario, seu armentario.
CXXXVIJ.	Si infans parbum de massario occisum fuerit.
CXXXVIIJ.	De arbore communiter inciso.
CXXXVIIIJ.	De veneno temperato.
CXL.	Si liber venenum alii dederit.
CXL.J.	Si quis alii venenum mortiferum dederit.
CXL.IJ.	Si servus aut ancillam venenum dederit.
CXLIIJ.	De eo qui se revindicare.
CXLIIIJ.	De magistro commacinos.
CXLV.	De magistro conductos.
CXLVJ.	De incendio.
CXLVIJ.	De foco nove pedes a focolare portato.
CXLVIIJ.	De foco in itinere facto.
CXLVIIIJ.	De molino inciso.
CL.	De molino cappellato.
CLJ.	Si quis molinum in terra aliena edificaverit.
CLIJ.	Si operarius in opera mortuus fuerit.
CLIIJ.	De grado cognationum.
CLIIIJ.	De filios legitimos et naturales.
CLV.	Nulli sit licentia naturales filios equales istituere cum legitimos.
CLVJ.	De filios naturales qui de ancilla alterius natus fuerit.
CLVIJ.	De eo qui de filio naturali nascitur.

CLVIIJ. De filia legitima et filia naturales.
CLVIIIJ. De filias legitimas et filias naturales.
CLX. De filias et sorores legitimas.
CLXJ. De mundio inter legitimos et naturales.
CLXIJ. Si unus naturalibus occiditur.
CLXIIJ. Si quis in morte parentibus insidiaverit.
CLXIIIJ. Si quis aliquis de alio dixerit quod de adulterio.
CLXV. Si quis dixerit de uxore aliena quod mundium ad eum pertinet.
CLXVJ. Si suspectio fuerit quod maritus uxorem occidisset.
CLXVIJ. Si frater qui in casa commune remanserit.
CLXVIIJ. Dexhereditationem filiorum.
CLXVIIIJ. De iusta culpas.
CLXX. Ut patrem filii non exheredent.
CLXXJ. Si quis se desperaverit de filiis.
CLXXIJ. De thinx, quod est donatio.
CLXXIIJ. Si quis res suas alii thingare voluerit.
CLXXIIIJ. Nulli sit licentia thinx quod antea fecit in alios transmigrare.
CLXXV. De launegild.
CLXXVJ. Si quis leprosus factus fuerit.
CLXXVIJ. Si quis liber homo potestatem habeat sub regno nostrorum cum fara sua migrare.
CLXXVIIJ. De sponsalibus et nuptiis.
CLXXVIIIJ. Si dixerit sponsus de sponsa sua quod adulterasset se.
CLXXX. Si puella sponsata libera leprosa, aut demoniosa apparuerit.
CLXXXJ. De nuptiis.
CLXXXIJ. De nuptiis et mundio.
CLXXXIIJ. De traditione puelle aut mulieris.
CLXXXIIIJ. De exenio nuptiale.
CLXXXV. De incertas et inlicita nuptias.
CLXXXVJ. Si vir mulieris violentia fecerit.
CLXXXVIJ. Si quis violento nomine tulerit uxore.
CLXXXVIIJ. Si quis puellam libera, aut viduas sine vo-

luntate parentum maritum tulerit.

CLXXXVIIIJ. De fornicationis causas.

CXC. De sponsata alterius.

CXCJ. De raptus sponse alterius.

CXCIJ. Si frater aut pater puelle alii sponsaverit.

CXCIIJ. Si puella libera servus foris provincia secu.

CXCIIIJ. Si quis cum ancilla gentile fornicaverit.

CXCV. De crimine in puella et muliere.

CXCVJ. De crimen adulterii.

CXCVIJ. De crimen nefando quod est macha.

CXCVIIJ. De crimen in puella libera aut muliere que in alterius mundio est.

CXCVIIIJ. Si vidua in domo patris regressa fuerit.

CC. De occisione mulieris.

CC.J. De muliere libera aut puella asto animo occisa.

CCIJ. Si mulier in morte mariti sui consiliaverit.

CCIIJ. Si mulier maritum suum occiderit.

CCIIIJ. Nulle mulieri liceat silpmundia vivere.

CCV. De aldia violentata.

CCVJ. De libera violentata.

CCVIJ. De ancilla violentata.

CCVIIJ. De raptu aldie.

CCVIIIJ. De ancilla rapta.

CCX. De raptu qui in curtem regis duxerit.

CCXJ. Si quis uxorem alterius tulerit.

CCXIJ. Si quis cum uxore sua liberum aut servum fornicante invenerit.

CCXIIJ. De crimen adulterii.

CCXIIIJ. Si libera puella sine voluntatem parentum uxorem duxerit.

CCXV. De sponsata mortua aut vidua.

CCXVJ. Si aldius cujuscumque libera uxorem tulerit.

CCXVIJ. Si quis aldiane aut liberta in casa aliena ad maritum intraverit.

CCXVIIJ. Si aldius cujuscumque aldia aut liberta tulerit.

CCXVIIIJ. Si aldius ancilla sua aut alterius uxorem tulerit.

CCXX. Si ancillas cujuscumque in alterius casa ad maritum intraverit.

CCLIJ. Nulli liceat pro qualibet debitum casa tributaria pigneris tollere.

CCLIIJ. De furtis.

CCLIIIJ. Si servus furtum fecerit.

CCLV. Si per indicatorem furtum invenerit.

CCLVJ. Si servus dum in fuga est furtum fecerit.

CCLVIJ. Si mulier libera idest fulfreald furtum fecerit

CCLVIIJ. Si aldia aut ancilla super furtum tenta fuerit.

CCLVIIIJ. Si quis liber homo puerum suum aut servum furtum facere jusserit.

CCLX. Si quis quolibet rem mobilem in via invenerit et celaverit.

CCLXJ. Si servus dum ancilla aliena habuit uxorem furtum fuerit.

CCLXIJ. Si servus dum in fuga est aliquod cuidam commodaverit.

CCLXIIJ. Si plures homines in unum fecerit furtum.

CCLXIIIJ. Si quis liber aut servus vel ancilla foris provincia fugierit.

CCLXV. De portunario.

CCLXVJ. Si Portunario furone sciens transposuerit.

CCLXVIJ. Si Portunarius sciens fugacem transposuerit.

CCLXVIIJ. Si portunarius sciens hominem liberum fugacem.

CCLXVIIIJ. De mancipio si postquam fugierit alienum.

CCLXX. Si quis mancipium alienum voluerit reddere.

CCLXXJ. Si mancipius cujuscumque in curte regis fugierit.

CCLXXIJ. De ecclesia si sacerdos reddere noluerit.

CCLXXIIJ. Si serbus intra provincia vagaverit.

CCLXXIIIJ. Si quis mancipium fugacem super novem noctes habuerit.

CCLXXV. Si quis mancipium cujuscumque confugium idest faida in casa alterius fecerit.

CCLXXVJ. Si mancipium alienum sciens fugacem annonam dederit.

CCLXXVIJ. De aistan quod irato animo.

CCLXXVIIJ. De oberos idest Curtis Regis.

CCLXXVIIIJ. De concilio rusticanorum.

CCLXXX. De rusticanorum sedictiones.
CCLXXXJ. De furta et pena finita.
CCLXXXIJ. Si quis de casa scandala aut quolibet ligmamen tulerit.
CCLXXXIIJ. Si quis lignamen adunatum in curte aut in platea furaverit.
CCLXXXIIIJ. De orto. Si quis in orto alterius intraverit.
CCLXXXV. De iderzon. si quis sepem alterius ruperit.
CCLXXXVJ. De arigias de sepe tulerit.
CCLXXXVIJ. De sepe stantaria facta vimen tulerit.
CCLXXXVIIJ. De plobum aut aratrum cappelaverit.
CCLXXXVIIIJ. De tjntjnno desuper caballum.
CCXC. De jugum.
CCXCJ. De sogas furata.
CCXCIJ. De vite uvaria.
CCXCIIJ. De palo carracio.
CCXCIIIJ. De vite incisa.
CCXCV. De travicem.
CCXCVJ. De uvas.
CCXCVIJ. De ambulatorias.
CCXCVIIJ. De capistro.
CCXCVIIIJ. Si quis retes aliena levaverit.
CCC. Si quis roborem aut cerrum seu quercum quod est modolasso.
CCCJ. Si quis castanea noce. pero. melo, alienum cappellaverit.
CCCIJ. De oliva.
CCCIIJ. Si homo aut quolibet in sepe alterius inpigerit.
CCCIIIJ. Si caballus aut quolibet peculius impalaverit.
CCCV. Si quis fossatum circa campum suum fecerit.
CCCVJ. De puteo.
CCCVIJ. De arma. Si quis arma sua simpliciter prostaverit.
CCCVIIJ. Si quis ex sua auctoritate arma alterius tulerit.
CCCVIIIJ. De feras.
CCCX. De pedica.
CCCXJ. Si quis super feram ab alio plagata inventus fuerit.

Explicit capitula. Incipit testum legis quam dominus Rothari rex tempore suo instituit.

Ro.........................thari rex. Figura.

PARTE TERZA.

Testo dell'Editto di Rotari.

Anno 643. Novembre 22.

(Dal solo Codice Cavense)

I. Si quis hominum contra anima regis cogitaverit. aut consiliaberit. anime sue incurrat periculum (1) et res eius infiscentur • ;

(1) *Animae suae incurrat periculum*. Qui non v'è *guidrigildo*, ed è mestieri che muoia chi congiura contro la vita del Re: primo tra'pochissimi casi della pena capitale presso i Longobardi.

II. Si quis cum Rege de morte alterius consiliaverit. aut hominem per ipsius jussionem occiderit. in nullo sit culpabilis nec ille nec heres ejus quocumque tempore ab illo aut ab heredem ipsius requisitionem aut molestationem patiatur. quia postquam (corda) regum in manu dei credimus esse. non est possibile ut homo possit se *edoniare* quem rex occidere jusserit (2) • ;

(2) *Quem rex occidere jusserit*. Bella cosa! Ove Rotari, Ariano, avesse voluto far uccidere un Vescovo Cattolico, bastava il dire d'averne avuto l'inspirazione da Dio! Ma l'impunità, che qui si concede al percussore, altri effetti non producea se non di liberarlo dal pagare il *guidrigildo* agli eredi dell'ucciso; poichè, bisogna tenerlo ben fermo nella mente, ciascun Longobardo o *Longobardizzato* poteva sbizzarrirsi ed uccidere impunemente un suo nemico, purchè avesse danari a pagarne il capo, secondo l'apprezzo da farsene. In queste feroci estimazioni del capo de'cittadini stava tutto il Pubblico Dritto ed il Criminale appo i Barbari.

La Legge de' Bavari, più antica dell'Editto di Rotari, assolve coloro, i quali uccidessero alcuno per comandamento del Duca [1]: il che, diè al P. Canciani [2] l'opportunità di fare alcune savie

1 Legis Bajuvarionum, Tit. II. Cap. VIII.
2 Canciani, Leges Barbarorum, II. 364. Ad hanc Legem (A.1783).

considerazioni sull'origini de' Tribunali segreti, cotanto famosi nel Medio-Evo col nome di *Vemici*, ovvero di *Vestfalici*, donde un'invisibile spada pendeva sempre sul capo degli uomini. Anche il Naudet [1] andò nell'opinione del Canciani. Ma più aperti che non nella Bavarica sono i cenni a quella spada nella Seconda Legge dell'Editto Rotariano. In altro luogo io premisi queste parole [2] a sì fatta Legge. » Ciò che facevano i Bavari ed i » Longobardi fu poscia imitato da molti popoli, sotto Carlo- » magno e dopo: per la quale imitazione ben si ravvisa l'ori- » gine lontana di quell'occulte giurisdizioni e di que'misteriosi » Tribunali, che poi si dissero *Vemici* ed anche *Vestfalici*, » poichè in quella Provincia per lunga età durò la disciplina » di condannarsi gli uomini a morte da invisibili Giudici: or- » ribil dottrina, di cui altrove favellerò, e che avea i suoi riti » particolari, come si scorge dal Codice, trovato in Detmol- » da, città di Vestfalia ».

Pur troppo ne favellerò, ma non innanzi Carlomagno. Qui basta notare, che Rotari non fu il primo autore de' provvedimenti contenuti nella Seconda Legge dell' Editto. Da un altro lato, e' bisogna non dimenticare, che sì orridi effetti procedeano agevolmente dalla natura stessa del *guidrigildo*, tutela impotente della vita umana, ed inutil freno alle tracotanti passioni de'più ricchi fra'Barbari. A tanta licenza, tenuta sempre desta dall' impunità negli animi de' possenti, nè i Bavari nè i Longobardi seppero contrapporre, che un rimedio peggiore del male, armando giuridicamente il braccio de'sicarj e de'percussori. Così non avvenne agli Ostrogoti, che non conobbero il *guidrigildo*, mentre durò la loro gloria ed il regno. Niuno ignora i casi d'Amalasunta quando ella fe' perire i tre Goti, non per virtù d'una Legge, che non v'era, ma di segrete insidie [3], ch'ella in mal punto giudicò necessarie alla sicurezza dello Stato.

III. Si quis foris provincia fugire temptaverit (3). mortis incurrat periculum. et res ejus infiscentur·;

---

1 Naudet, Nouv. Mémoires de l'Acad. des Inscriptions, VIII. 502. (A. 1827).
2 Storia d' Italia, II. 1218-1219.
3 *Ibid.* II. 1109.

(3) *Foris provincia fugire templaverit.* Carlo di Tocco nella Glossa della *Lombarda* e Muratori vogliono, che *Provincia* qui si ponga per tutto il Regno Longobardo. *Vedi* le seguenti mie Note (127) (254). Ma un guerriero, il quale fuggisse da una Provincia, che dovea difendere in tempo di guerra, ben era soggetto alla presente Legge.

IIII. Si quis inimicos regis intra provinciam invitaverit. aut introduxerit anime sue incurrat periculum. et res eius infiscentur (4).;

(4) *Et res ejus infiscentur.* Continuano i casi di morte con la confisca degli averi pe' delitti contro la pubblica sicurezza.

V. Si quis *Scameras* (5) intra provinciam celaverit aut annonam dederit. anime sue incurrat periculum. aut certe comp *regis* solid DCCCC.

(5) *Scameras.* Gli *Scamari*, che a Carlo di Tocco nella Glossa, indi ad Ugone Grozio nel Glossario sembrarono essere non altro se non le spie (dalla Germanica voce *Scemer*, significante la *tenebria*); con migliore accorgimento furono creduti *ladroni* dal Ducange, per l'autorità d'Eugippio [1], di Giornande [2] e di Menandro Protettore [3]; ciò che piacque al Muratori nelle Note a questa Legge. Della quale io dissi [4]: » Eugippio soggiunge, che » a simili *predatori* si dava dal volgo degli abitanti del No- » rico il nome di *Scamari* o *Scameri*; questo nome nel me- » desimo significato ricorre appo i Greci ne'frammenti di Me- » nandro il Protettore, ove dinota i ladroni così Romani che » Barbari (sotto al Caucaso); donde si scorge l'errore di chi » giudicò essere Germanica una tal voce, trovandola in una » Legge Longobardica di Rotari ». Ne' Glossarj di Cava e di Madrid, stampati dal Cav. Vesme, ricorrono gli *Scamari* col solo significato di ladroni. Ma il P. Canciani [5] pretende, che

1 Eugip. In Vit. Sancti Severini, Apud Bollandum, Ianuarii I. 489.
2 Iornandes, De Reb. Geticis, Cap. 58.
3 Men. Protect. In Excerpt. Legat. pag. 313. Edit. Niebhur.
4 Storia d'Italia, I. 1287. — Tavola Cronologica, pag. 570.
5 Canciani, Leg. Barb. V. 84. Nota (4).

Scamari dinoti ad un' ora il *ladrone*, la *spia*, l'*omicida* e qualunque insigne malfattore.

VI. Si quis foris in exercitum seditionem levaverit. contra ducem suum aut contra *eum qui ordinatus fuerit a rege. ad exercitum gubernandum.* aut aliquam partem exercitus seduxerit sanguinis sue incurrat periculum (6)·;

(6) *Incurrat periculum.* Sesto caso della pena capitale. Di colui, che soleva in vece del Duca spedirsi dal Re a governar gli eserciti, *Vedi* la seg. pag. 444.

VII. Si quis contra inimicos pugnando collegam suam dimiserit aut *astalin* (7) fecerit. idest si eum deceperit. ut cum ex (*eo*) non laboraverit. anime sue incurrat periculum·;

(7) *Astalin.* I Glossarj de' Codici di Cava e di Madrid non fanno se non riprodurre l'interpretazione data qui nel testo di Rotari; che, cioè, l'*astali* o l'*astalio* significhi un *inganno*. Voce d'origine Latina; e ricorda l'*asto animo* di Plauto. È questo il settimo caso della pena capitale pel delitto d'abbandonare o d'ingannare in guerra il compagno.

VIII. Si quis in *concilio.* aut in quolibet *conventum.* scandalum commiserit DCCC. solid̄ sit culpabilis regi (8)·;

(8) Intorno alla differenza, che v'era tra' *Concilj* ed i *Conventi* de' Longobardi, *Vedi* l'*Osservazioni* XIV e XVIII sull'Editto di Rotari e sulla *Lombarda*.

OSSERVAZIONI SOPRA LE PRIME OTTO LEGGI DI ROTARI.

§. I. RICAPITOLAZIONE DELLE PRIME OTTO LEGGI.

Chiunque afferma, che l'Editto sia *personale*, ristringendosi alla sola piccola tribù primitiva de' Longobardi, e non *territoriale*, ossia obbligatoria per tutte l'altre razze abitatrici del Regno e *suddite* di Rotari, dee volere, che le otto prime Leggi di lui non furono scritte per tali razze, massimamente per quella

più ampia de' vinti Romani. E però a questi vinti Romani Rotari non comandò punto

1.° Di rispettar la vita del Re;

2.° Di tacere, se il Re facesse uccidere alcuno de' vinti;

3.° Di non fuggir dalla Provincia, che doveano difendere in tempo di guerra;

4.° Di non chiamar l'inimico nella Provincia;

5.° Di non celar gli *Scameri*, ladri o micidiali che questi fossero;

6.° Di non ribellarsi contro il proprio lor Duca nell'esercito;

7.° Di non ingannare il lor compagno in guerra;

8.° Di non levar sedizioni e scandali nell' Assemblee.

Era egli possibile, che ciò si facesse, che ciò si volesse da Rotari, quando egli diceva nel Secondo Prologo e ripeteva nella Conclusione d'aver composto e promulgato l' Editto per TUTT'I SUOI SUDDITI?

§. II. *Antichi errori sulle medesime.*

Pur tanto potè l' autorità di Muratori e d'altri uomini dottissimi, che per lunga stagione l'umano intelletto quetò nel credere, che l' Editto si riinserrasse fra' Longobardi soli, e che i vinti Romani vivessero a parte col lor Dritto Romano, senza saper nulla del moto, pel quale il *fiorentissimo esercito* di Rotari, come giunse il 22. Novembre 643, si sospinse pel fatto delle Leggi nel Palazzo di Pavia. E tanto prevalse la Muratoriana sentenza, che Carlo Pecchia ripeteva di non essere i vinti Romani compresi nell' Editto di Rotari, mentre pur pretendea, che uguale fosse stato il *guidrigildo* fra' Longobardi ed i vinti Romani; del che ho parlato altrove (*Vedi* l'*Osservazione* VII al prec. Num. 65). Quando poscia il dottissimo Lupi ebbe detto, maravigliando ed a mezza bocca, che queste prime otto Leggi riuscir doveano comuni a' Longobardi, a' vinti Romani ed a tutti gli abitatori del Regno *sudditi* di Rotari, non osò andare innanzi, ma ricadde nella comune sentenza d'esser l'Editto una Legge *personale*, non *territoriale*. Alessandro Di Meo, che non conobbe i lavori del Lupi, ripetè imperturbabilmente le stesse cose; le stesse il Signor di Savigny, che gli ebbe in molto pregio.

La forza del vero intanto costringeva il Redaelli [1] a dire, che il Dritto Criminale compreso nell'Editto ravvolgeva e tutelava tutte le razze, Romane o no, abitatrici del Regno e suddite di Rotari. Sta bene; ma dunque una pari conseguenza dee trarsi dalle Leggi dell'Editto sugli ordini giudiziarj e politici, sulla polizia urbana e rurale, sulla caccia e sulla pesca, sull'agricoltura e sul commercio, sulla dignità della Casa del Re, sulla Religione. Delle quali formai gli elementi d'una Tavola (*Vedi* la III *Osservazione* al prec. Num. 65), donde apparisce, che solo di *cinquantanove* Leggi dell'Editto pertinenti al puro Dritto Civile sulle persone e sulle cose si può chiedere, s'elle furono pubblicate o no pe' vinti Romani, assoggettati dal medesimo Editto all'osservanza delle rimanenti sue *trecentoquarantuna* Leggi.

§. III. *Piacevole inganno, in cui cadde chi si pose a cercare i vinti Romani per entro all'Editto di Rotari.*

Aveva io detto nel Discorso, che i vinti Romani caddero nella servitù e nell'*Aldionato*, eccetto i Sacerdoti ed i *patteggiati;* copiose generazioni d'uomini. Qui tutti gareggiando si posero a volermi contraddire, cercando i vinti Romani per entro all'Editto di Rotari nella qualità di *cittadini;* ravvisandoli per *liberi* ora ne' *poveri* e *deboli* del suo Secondo Prologo; ed ora dicendo, che il Re additò i Longobardi col nome d'*Esercitali,* ed i vinti Romani con quello soltanto d'*uomini liberi* [2]. Ma, senza far questa inutile distinzione, che altro voleva io, se non dimostrare in quel Discorso d'essere stato l'Editto di Rotari *territoriale* così pe' vinti Romani come per tutti gli altri suoi *sudditi*? Che altro io bramava se non porre in chiarezza di doversi trovare il vinto Romano in ciascuna parola dell'Editto? Nondimeno il Consiglier Poggi, quasi avess'io taciuto de' Sacerdoti e de' *patteggiati*, e credendo che tutte intere io condannate avessi alla servitù ed all'*Aldionato* le razze de' vinti Ro-

1 Carlo Redaelli, Annali Statistici di Milano, X. 235-241. (A. 1826).
2 *Vedi* Discorso intorno a' vinti Romani, §. LXXII.

mani, si pose anch'egli alla ricerca de' *Romani liberi* nell'Editto di Rotari, e trovolli, argomentando sulla Legge de' *Guargangi;* » diversi affatto, egli disse [1], da' *Romani liberi* ». Nè io ne avea dubitato, e non ne dubito; ma se il Signor Poggi trovò nell'Editto i *Romani liberi*, e' lavorava per me: io nel ringrazio. Poichè i miei Sacerdoti e *patteggiati* ed affrancati di *sangue Romano* stanno certamente nell' Editto di Rotari; ma vi stanno in qualità di *liberi cittadini Longobardi*, col lor *guidrigildo*, e non mai di *liberi cittadini Romani*.

§. IV. *Falso concetto intorno alle Leggi* territoriali *ed alle* personali.

Qui con le prime otto Leggi di Rotari dovrebbe cessare il Comento, dove si cerca la condizion de' vinti Romani; altro non essendo le rimanenti dell'Editto se non una continua e molesta ripetizione d'essere gli uomini di *sangue Romano* divenuti *cittadini Longobardi*: compresi da Rotari nel suo Regio titolo di Rex gentis Langobardorum, in cui si contenevano i suoi *sudditi* d'ogni razza. Ma, per quanto sia molesta, ella è pur necessaria questa continua ripetizione, acciocchè il vero si vegga chiaramente discorrere in tutte le parole, in tutte le fibre dell'Editto. Singolar preoccupazione degli animi! Se le prime otto Leggi di Rotari, per loro propria indole, riescono comuni a tutt'i *sudditi* di lui, e perchè dunque non riusciranno comuni ed ancor tutte l'altre Leggi? Qual è la ragione, per cui nelle prime sole otto Rotari debba parlare in generale a tutti essi *sudditi*, e poi non parlar più alla più numerosa parte di loro, sì come i vinti Romani? Qual'è nell'Editto la clausola, quale il ricordo ed il cenno, che i Romani più non entrino in sulla scena, e non abbiano più alcun comando a ricevere dal Rex gentis Langobardorum, il quale fin qui minacciava loro la morte?

Ma così è fatto il nostro intendimento. Parea più semplice il credere, che i Longobardi vivessero nelle selve coll'Editto di Rotari, ed i vinti Romani tenessersi nelle città col Codice di

1 Poggi, Cenni storici delle Leggi sull'agricoltura, II. 55. (A. 1748).

Giustiniano; quasi nate non fossero ne' *settantasei* anni della dominazione Longobarda mutue attinenze fra'vincitori ed i vinti; quasi Rotari dettasse l' Editto nell' Isola di Scandanan, e fosse libero di qualunque legame, di qualunque commercio coi popoli vicini. Se con tale animo avesse il Re composto l'Editto in Italia, nè toccato d' altri se non de' soli suoi Longobardi, egli dunque avrebbe dovuto dettare un altro Editto, che non dettò, per regolare quelle mutue attinenze, onde io favellava, tra' vincitori ed i vinti.

Sì falsi concetti non sorgono d'altronde, se non da una falsissima estimativa, della quale parlai più ampiamente nella Storia [1], intorno alla natura delle Leggi, a cui si dà il nome di *personali*, e dell' altre, che sogliónsi appellar *territoriali*. Dopo Clodoveo, e soprattutto dopo Carlomagno, vidersi regnar contemporaneamente nelle distanti e svariate regioni, onde si componea la Monarchia de' Franchi, sì fatte Leggi *personali* di ciascuno fra'diversi popoli, *sudditi* di quella, e si concluse, che fosse avvenuto lo stesso nel Regno Longobardo! Ma qui la varietà delle razze circoscriveasi nel brevissimo spazio d' una parte d' Italia; nè fuvvi prima di Carlomagno alcuna ragione per concedere a ciascuna di tali razze l'*uso pubblico* delle lor Leggi *personali*. Questo primo errore di credere a tal concessione, fu vinto da un altro assai maggiore; che, cioè, solo a' vinti Romani avesse dovuto permettersi da Rotari l'*uso pubblico* della Legge *personale*, contenuta nel Codice di Giustiniano. E perchè i Goti non dovettero avere l'*uso pubblico* delle *Bellagini* di Deceneo e dell' Editto di Teodorico degli Amali? Perchè i Bavari e gli Alemanni e Svevi ed i Turingi, popoli che scrissero ciascuno le loro Leggi prima di Rotari, non dovettero averne il *pubblico uso*, e vivere col lor *guidrigildo fermo*, apprezzato da sì fatte Leggi, non dall' uomo?

Qui egli è mestieri, si riconosca l' indole *territoriale* dell' Editto così pe' Goti, cotanto amati da Rotari; come pe' popoli Germanici usciti dal medesimo sangue de' Longobardi. E quello che non davasi a' popoli amici, a' popoli affini e d' una stirpe stessa, perchè dovea darsi alla razza Latina de' vinti Ro-

1 Storia d'Italia, II. 353-354.

mani? Ma non avrebbe potuto darsi, perchè niun Regno, grande o piccolo, può sussistere senza il fondamento e la sostruzione d' una Legge *territoriale* primitiva e comune a tutt' i suoi abitatori, che li stringa in un sol fascio e ne formi una sola famiglia. Quando le disposizioni della *territoriale* siansi osservate, allora, e non prima, divien possibile che vadano di mano in mano sovrapponendosi a questa le varie Leggi *personali* de' popoli. Così avvenne sotto Clodoveo, nel cui Regno la Legge Salica fu *territoriale*; così principalmente sotto Carlomagno, quando la Salica continuò a reggere i popoli; ma per la sua insufficienza si promulgarono fin dal principio i *Capitolari*, che tutti furono Leggi *territoriali* della Monarchia.

Il Codice di Teodosio nelle Gallie, quel di Giustiniano in Italia si chiamavano *in sussidio* alle Leggi Barbariche *territoriali*. Vero è, che nelle Gallie un tal *sussidio* fu immensamente più ampio della scarsa e difettiva Legge *territoriale*, contenuta nella Salica: ma ciò non muta i concetti e le necessità delle cose, massimamente in Italia, dove il *sussidio* Romano tanto decrebbe quanto l' Editto di Rotari nacque assai più largo ed anche civile di quella Prima Legge Salica di Clodoveo. Da ciò si deduce, che, nelle Gallie, tutte le Leggi *personali*, così de' Romani come de' Barbari, aveano la qualità di *sussidiarie* della *territoriale*; che l' ebbero parimente, ma dopo Carlomagno, in Italia, non avendole Rotari permesse per dritto, quantunque il Gius Romano, o piuttosto la scienza Romana si fosse venuta insinuando, a malgrado del Re, nel corpo stesso del suo Editto, come or si vedrà nel Comento.

Ne avessero pur dispetto i Barbari, e' vedeansi costretti a piegare il collo innanzi a' vinti più addottrinati di loro; ma nol confessavano e s' impermalivano anzi così nell' antiporre a qualunque altro lo splendore della lor cittadinanza Germanica, come nel distruggere la cittadinanza de' vinti. Pativano il giogo dell' intelletto Romano; ma cercando aggravare il braccio sulle civili condizioni de' Romani caduti nella Barbarica lor potestà: il che faceano col precipitarli nella servitù o nell' *Aldionato*, se pur non piacesse loro di *patteggiarne* alcuni, e d' affran-

1 Storia d' Italia, II. 355.

carne altri, ricevendoli nella *cittadinanza Longobarda*, e mettendo loro in mano la Legge *territoriale* dell' Editto.

VIIII. Si quis qualecumque hominem ad regem accusaverit. quod anime sue pertineat periculum. liceat ei qui accusatus fuerit. cum *sacramentalibus* (9) suis satisfacere. et se edoniare et si talis causa emerserit. et adest homo in presenti. qui crimen mittat. liceat ei per *camphionem* (10). idest per pugnam crimen ipsum desuper se si potuerit eijcere. et si ei probatum fuerit. aut det animam (11) suam aut qualiter regi placuerit comp. et si probare non potuerit. et cognoscitur eum dolose accusasset. tunc ipse qui accusaverit. et probare non potuit. guidrigild suum comp. medietatem regi. et medietatem cui crimen iniectum fuerit.

(9) *Sacramentalibus*. Or come si potrà dubitare, che l'Editto non fosse *territoriale*, veggendo i *Sagramentali* additarsi da Rotari come coloro, i quali doveano giurare, occorrendo, in favore di ciascuno de' suoi *sudditi*? Un Romano adunque, accusato di tradimento o d' altro delitto capitale innanzi al Re, non avrebbe avuto il dritto d'invocar l'opera de' *Sagramentali*? E come doveva egli difendere la sua vita? Con un qualche testo di Papiniano e d'Ulpiano? Ma tutti veggono, che l'ordine de' giudizj era tutto e per tutti Longobardo nell' Editto; che l'opera de' *Sagramentali* ed i riti sul lor giuramento seguivano la forma Barbarica nelle cause d' ogni sorta fra gli uomini di tutte le razze, *suddite* del Re.

(10) *Per Camphionem, id est per pugnam*. Molto più la seguivano gli ordinamenti della *pugna giudiziaria*. V' ha egli qui alcuna distinzione fatta da Rotari fra vincitori, e vinti, fra Longobardi e Romani? Certamente, no; e così gli uomini di *sangue Romano* come que' di sangue Longobardo ricorrer doveano al *Canfione* o *Campione*, cioè al combattimento, se alcuno gli accusasse di capitale delitto innanzi al Re. Se l' Editto si fosse perduto senza rimanervi altra Legge di Rotari fuori di questa, ella basterebbe a mostrare l' indole *territo-*

riale di quell'Editto, ed a chiarire il passaggio che gli uomini di *sangue Romano* aveano fatto nella *cittadinanza Longobarda*, per la quale imponeasi loro di purgarsi dall'accuse, combattendo.

Caro più a'Goti che non a'Germani fu l'empio uso de'duelli giudiziarj. Nella Storia dovei toccar di questo argomento, e scrissi fra l'altre cose [1]:

» In Tomi, venuta col rimanente della Tracia nella potestà
» de'Romani, la vicinanza de' Geti (se Ovidio non mentì) ave-
» va insegnato fino a' Greci abitanti della città di terminare le
» liti col ferro. Fra' Gepidi, popoli Gotici, ed i Borgognoni,
» fatti Gotici, si trova un grande furore di duelli giudiziarj.
» L'esempio dianzi recato d'Ocero il cieco [2] (non potea più,
» dice Cassiodoro, difendere con la spada i suoi dritti) dimo-
» stra come sì fatti costumi antichi, riuscenti al culto di Zamol-
» xi ed al Getico dispregio della morte, si fossero fedelmente
» trasmessi alle seguenti generazioni; e come i Visigoti e gli
» Ostrogoti avessero per lunga età ritenuto un'usanza, la quale
» si propaga sì facilmente tra' Barbari, lasciando lunghissime
» tracce ne' secoli ed in mezzo alle nazioni, che tengonsi per
» le più civili ed addottrinate. Sperò vanamente il Re Teodo-
» rico degli Amali, che gli Ostrogoti si fossero astenuti o tem-
» perati da sì fiera smania, etc. ».

Di questa smania i Romani furono semplici spettatori, durante il regno de'Goti. Ma il Longobardo sospinse al *canfione*, ovvero all'armi giudiziarie, tutt'i Romani, a' quali aveva egli conceduto il *guidrigildo* e la *cittadinanza Longobarda*; e tutti dovetter combattere ne' casi preveduti dall' Editto.

(11) *Aut det animam suam.* Nono caso di pena capitale, per la calunnia.

1 Storia d'Italia, II. 523.
2 *Ibid.*, II. 497.

X. Si quis *homo liber*(12) in alterius morte consiliaverit. et ex ipso consilio mortuus non fuerit. tunc ipse consiliator. comp̄. solid̄ xx.

(12) *Homo liber.* Questi, come ho detto, ad alcuni sembra

essere un vinto Romano, *libero*, sì, ma diverso dal Longobardo, al quale ristringono la denominazioue d'*Esercitale*. Insigne interpretazione! Dunque i Longobardi potevano cospirar impunemente contro la vita d'un *suddito* di Rotari? Dunque Rotari non volge più le sue parole a' Longobardi, pe' quali solamente dicevasi composto l'Editto, ma solo a' Romani *liberi*, che volevansi escludere dall'Editto? La voce *liber homo* comprende tutti gli abitatori del regno di grado cittadinesco; e così Longobardi veri come *Longobardizzati* di tutte le razze.

XI. Si *homines liberi*(13) inter se (*de*) morte alterius consiliaverit sine regi consilio. et ex ipso tractatu mortuus non fuerit. comp. unusquisque ut supra solid xx. et si ex ipso consilio mortuus fuerit. tunc ille qui homicida est. comp ipsum *mortuum sicut appretiatus fuerit*(14)idest. GUIDRIGILD SUUM.

(13) *Si homines liberi*. Si legga la Nota precedente. Nel testo Muratoriano dell'Editto la voce *liber homo* ricorre ben quaranta due volte, come notai nel Discorso [1]. Or che avrebbe detto il Lupi, quando egli solo nelle prime otto Leggi ravvisava i vinti Romani? S'egli avesse aderito alla falsa distinzione, che il *liber homo* dinotava l'uomo di *sangue Romano* e l'altra d'*Esercitale* il Longobardo, da questo errore gli sarebbe intera balenata la verità innanzi agli occhj, ed egli non avrebbe tardato a confessare la natura *territoriale* dell'Editto, comune ai cittadini di *sangue Barbarico* e di *sangue Romano*, *sudditi* di Rotari; comune, cioè, a'Longobardi ed a'*Longobardizzati*.

(14) *Componat ipsum mortuum sicut appretiatus fuerit*. Ecco fin dal principio dell'Editto chiaramente stabilita la dottrina dell'apprezzo d'un cittadino ucciso, cioè, del suo *guidrigildo*. Confessai dianzi (*Vedi* l'*Osservazione* VII al prec. Num. 65) quanto il mio intelletto ne' cominciamenti de' miei studj

1 Discorso intorno a' vinti Romani, §. LXXII. E sono le leggi 10. 11. 12. 27. 30. 31. 32. 37. 39. 41. 42. 43. 138. 139. 140. 143. 164. 172. 177. 179. 212. 213. 226. 240. 242. 256. 258. 264. 268. 269. 273. 284. 357. 374. 377. 380. 384. 385. 386. 387. 389. del testo Muratoriano.

Longobardi andava forviandosi, prima di conoscere, che l'apprezzo del *guidrigildo* era *variabile* presso i Longobardi soli, non *fermo* e tassato dalla Legge, come appo i Franchi Salici e Ripuarj, gli Alemanni o Svevi, non che i Bavari, i Turingi, i Sassoni e gli altri Germani. E nella Prefazione Generale al presente Codice Diplomatico parlai dell'abisso di separazione, il quale intercede fra il *guidrigildo fermo* ed il *variabile*, ossía quello, che apprezzasi dall'uomo, non dalla Legge. Qui, senza ripetere il già detto, basta notare, che l'apprezzo da farsi d'un Longobardo e d'un *Longobardizzato*, risulta evidentemente dalle parole di Rotari nella sua undecima Legge dell'Editto: ciò che benissimo conobbe il Muratori [1]. Ma e' non ne trasse le necessarie conseguenze sulla condizione de'vinti Romani, e sulla disuguaglianza dell'apprezzo fra Longobardi veri e *Longobardizzati*.

1 Muratori, Notae ad Leg. XI. ROTHARIS.

XII. Si duo aut tres homines. seu amplius (a) homicidium penetraverint (*perpetraverint*) et voluerint se adunare ut in unum componat. *sicut appretiatus fuerit* (15). sit ei adunandi licentiam. et si aliquis se de ipsis subtraxerit. et non potuerit se purificare, sicut lex habet. quod nec plagam. nec feritam in ipso homine qui occisus est non fecisset. Tunc sit ei culpabilis sicut et aliis qui eum composuerunt. et si se purificaverit. sit exsolutus de pena homicidij. Si tamen in consilio fuerit. comp̄ ut supra solid̄ xx. aut de ipso consilio se purificet, si potuerit.

(a) *MURATORI, GEORGISH* et *CANCIANI*, *liberi*.

(15) *Sicut appretiatus fuerit.* E con chiarezza non minore apparisce l'apprezzo della duodecima Legge. Nella quale il testo Cavense dimenticò la parola di *liberi uomini*: ma chi non vede, che anche senza questa, la quale trovasi nel Muratoriano, vi si parla di tutt'i *sudditi* di Rotari, pertinenti a qualunque razza, Romana o no, Longobarda e *Longobardizzata*?

XIII. Si quis dominum suum occiderit. ipse occidatur (16). Si quis ipsum homicidam defensare voluerit (17). qui dominum suum occiderit. sit culpabilis solid dcccc. medietatem *regi.* **et med parentibus mortui. et qui illius mortui injuriam vindicandam denegaverit solacia. Siquidem rogatus fuerit unusquisque comp solid. L. medietatem regi. et med. cui solacia denegaberit.**

(16) *Ipse occidatur.* Pena di morte, ma pe'servi, tra'quali annoveravansi anche uomini di *sangue Romano*, caduti dalla *Romana cittadinanza*, e non accettati nella *Longobarda*, perchè ottenuto non aveano il *guidrigildo*, nè d' essere affrancati da'padroni. Qui odo rispondermisi, che quel servo sarebbe stato punito parimente di morte dal Dritto Romano. E che perciò? Rotari non dice, che in quel Dritto avesse imparato egli a far uccidere i servi; pena già minacciata dalle *Cadarfrede* antiche della sua nazione.

(17) *Defensare voluerit.* Dovea pagar novecento soldi, chi pigliasse a difendere un servo, micidiale del padrone. Se l'Editto divenuto non fosse obbligatorio per tutti gli abitanti del regno Longobardo, un uomo dunque di *sangue* Romano avrebbe potuto impunemente prendere la difesa di quel servo?

XIIII. Si quis homicidium ***absconse*** **perpetraberit (18) in** ***barone*** **(b).** ***libero*** **(19). servo vel ancilla. et unus fuerit. aut duo. tantum qui ipsum homicidium fecerint dcccc. solid comp. Si vero plures fuerint. si ingenui fuerint. qualiter in** ***angargatchungi*** **(20). id.** ***secundum qualitatem persone*** **ipsum homicidium comp. Si servus aut libertus fuerit. comp (c)** ***sicut appretiatus fuerit*** **(21). et si spolia de ipso mortuo tulerit. idest** ***ploderaub*** **(22) comp. LXXX. solid.**

(b) *VESME, homine.*
(c) *MURATORI, ipsum mortuum.*

(18) *Si quis homicidium absconse perpetraberit.* Negli omicidj fatti *occultamente,* due sono le pene: 1.° il pagamento del

guidrigildo agli eredi del morto, giusta l'apprezzo da farsene (*secundum qualitatem personae*): 2.° la multa di novecento soldi. Qui tutta la forza del provvedimento di Rotari sta nella qualità del delitto, dinotata dalla voce *absconse*. Il non aver posto mente a tal voce fe' credere a molti ed a me in principio, che il *guidrigildo* Longobardo stesse nel pagamento di novecento soldi fermi. Di ciò fui ben presto disingannato, come dissi nell'*Osservazione* VII al prec. Num. 65.

(19) *In barone libero*. Poichè il mio Comento non ricerca se non le condizioni de'vinti Romani, m'astengo volentieri dalle dispute lunghe intorno alle parole *libero barone*; contentandomi di seguitare l'opinione del Muratori, che dopo aver messo in mostra le sentenze del Vindelino, del Baluzio e del Ducange, s'unisce con questo ultimo, e conclude non essere altro il *Barone* della presente Legge 14 se non in generale un uomo, *suddito* di Rotari: uscito perciò dalle razze così de'vinti Romani come di qualunque altro popolo. Tal voce comprendeva gli *Aldj* ed i servi d'ogni sorta ne'tempi di Rotari; poscia ella venne di secolo in secolo acquistando più nobili significati, e qualche volta servì ad additare anche i Principi ed i Re.

(20) *Qualiter in angargatchungi*. Chi potrebbe ripetere tutte le *Varianti* di questa voce barbarica? Il Glossario Cavense presso il Vesme scrive » GARGATHUNGIA », ed interpetra: » idest, » *secundum qualitatem personae* »: ma l'altro di Madrid appo il medesimo Vesme legge: » IN ANGARGATHUNGI », e spiega, » idest *secundum arbitrium regis* ». A quale de'due Glossatori dovremo noi credere? Senza dubbio al Cavense, perchè le sue parole son prese da quelle di Rotari. Trovansi elle nel testo Cavense della quattordicesima Legge dell'Editto; mancano al tutto nel testo Muratoriano e nel Vesmiano.

(21) *Si servus aut libertus comp sicut appretiatus fuerit*. Chi deve apprezzarsi? Non il servo ed il liberto uccisore, ma il cittadino ucciso, come dice il testo Muratoriano. In alcuni casi anche i servi e gli *Aldj* s'apprezzavano secondo le Leggi 81 e 105 di Rotari. *Vedi* la seg. Nota (65).

(22) *Ploderaub*. Cioè le spoglie del morto, come si dichiara così nel testo della presente Legge 14, come nel Glossario Ca-

vense: » PLODERAUB, *idest spolia de mortuorum*». Il Muratore scrive *pluslaib*.

XV. Si quis sepultura hominis mortui ruperit. et corpus expoliaberit. et celaberit. aut foris jactaberit. DCCCC. solid sit culpabilis parentibus sepulti, et si parentes proximi non fuerint. Tunc *gastaldius regis*. aut *sculdahis* requirat culpam ipsam. et ad curtem *regis* exigant (23).

(23) *Tunc gastaldius Regis, aut sculdahis requirat culpam ......et ad curtem regis exigat.* Qui comincia tosto a comparire, come l'ordine *giudiziario* e *giurisdizionale* fosse un solo pe' Longobardi, pe' Romani e per tutti gli altri *Longobardizzati*; cioè per tutti gli abitatori del Regno, *sudditi* di Rotari: qui si vede non esservi stati altri Magistrati ed Officiali per esiger le multe de' delitti se non i Gastaldi e gli *Sculdasci* Longobardi. Ben presto si vedrà che i Gastaldi e gli *Sculdasci* si dividevano in due; in quelli eletti dal Re; negli altri scelti dal Comune. Se gli *Ordini* o le Curie degli antichi Romani fosser durate nel Regno di Rotari, la riscossione di tal multa sarebbesi fatta da' Decurioni e da' Magistrati Municipali. Ma dov'erano i Decurioni de' vinti Romani, dove le Curie nel 643? La presente Legge 15 non parla se non de'soli *Officiali Regj*, che doveano riscuotere la multa in profitto unicamente del Re: la multa, cioè, di novecento soldi, che costituivano uno de'fondamenti delle cause dette *Regali*. Si vegga la seg. Legge 348.

XVI. Si quis hominem mortuum in flumine aut foris invenerit, et expoliaberit. aut foris jactaberit. aut celaberit. comp parentibus mortui solid xx. et si cum eum invenerit. et expoliaverit. et mox vicini patefecerit. et cognoscitur quia pro mercedis causa fecit. nam non furandi animo. reddat spolia que super eum invenit et amplius ei calumnia non generetur (24).

(24) *Calumnia non generetur.* Questi provvedimenti sugli

spogliatori d'un cadavere potevano e' non esser comuni così ai poveri Longobardi come a' poveri di *sangue Romano Longobardizzati?* Bastava dimostrare, che lo spogliatore avesse operato per *cagion di mercede*, non *di furto.*

XVII. Si quis ex *baronibus* nostris (25) ad nos venire voluerit. securus veniat. et inlesus ad suos revertatur. et nullus de adversariis illi aliquam in itinere injuriam aut molestiam presumat. facere. tantum est. ut ille qui ad regem festinat venire. honeste veniat. et nullam lesionem aut damnum cuicumque in ipso itinere ad regem veniendum. aut ad redeundum faciat. nam si fecerit. sicut subt. in hoc edictum constitutum est comp.

(25) *Si quis ex baronibus nostris.* Queste parole fermano il concetto del Muratori, che *barone* valesse *uomo* in generale nella bocca di Rotari; senza distinzione di grado cittadinesco e servile, senza distinzione fra le molte razze diverse, che abitavano il suo Regno. Qualunque uomo si fosse, libero o servo, potea venir sicuro al cospetto del Re: umana e civile disposizione, di cui bisogna saper grado a Rotari.

XVIII. Si quis ex adversariis manu armata super quemcumque ad regem venientem iniecerit suam iniuriam. aut qualemcumque culpam vindicandam. d.c.c.c.c. solid sit culpabilis. med regi(26). et med cui injuriam inlatam fuerit.

(26) *Medietatem regi.* Anche il Re mettea le mani sopra una metà della multa, dovuta da chi avesse recato danni ed oltraggi ad un *barone*, il quale s'era posto in cammino verso il Regio Palazzo. Tale metà dovea riscuotersi dal *Gastaldo* o dallo *Sculdascio*; il che sempre più dimostra, che la presente Legge promulgossi per tutt' i *sudditi* di Rotari, e che l'Editto fu *territoriale.*

XVIIIJ. Si quis pro injuriam suam vindicandam. super quemcumque manu armata. aut exercitu usque ad quattuor

homines (27) in vico intraverit. ille prior pro inlicita presumptione moriatur (28). aut certe comp solid D.c.c.c.c. med regi. et med cui injuria inlata fuerit. et illi qui cum ipso fuerint. si liberi sunt. unusquisque LXXX. solid comp. med regi. et medie injuriam passo. excepto si in ipso vico casas incenderint. aut hominem occiderint. *secd qualitatem appretiatus fuerit* (29). ita comp. illi cui casas incensas. aut parentes. aut servos occisus fuerit.

(27) *Exercitu usque ad quatuor homines.* Quattro uomini armati e non più bastano acciocchè Rotari li chiami un *esercito*; che non era certamente quel *fiorentissimo esercito*, di cui egli parlava nel suo Secondo Prologo. Tra cotesti uomini armati di *sangue Longobardo* ve n' erano alcuni talvolta di *sangue Romano*, che al pari de' primi erano puniti dall' Editto. E però l'Editto fu Legge *territoriale*: verità, che diventerà ben presto noiosa e sazievole, ripetendola sempre ad ogni tratto. Non basta forse aver detto, che tutte le Leggi sul Dritto Criminale contenute nell'Editto furono comuni a tutti gli abitatori del Regno, di qualunque razza si fossero? Che giova dunque venir in ciascuna sua Legge salmeggiando sempre le stesse cose? Ma questo è l' officio d'un Comento sulla condizione de' vinti Romani; officio ingrato, e che si dovrebbe riputare inutile, se alte preoccupazioni del nostro intelletto nol rendessero necessario a far vedere, che Rotari parlò a tutti gli abitanti del suo Regno; e che non vi furono punto più e più Editti per ciascuna delle razze sue *suddite*. Io dunque continuerò pazientemente a mostrare, che ciascuna Legge di Rotari puniva ed obbligava i vinti Romani; e che però il nativo lor Dritto Giustinianeo rimase abolito. Ma che valse l'abolirlo? S'e' fu cacciato, e' tornò, e tosto, da tutte le parti; e finalmente dopo qualche secoli abolì alla sua volta, e per sempre, il Dritto Longobardo ed il *guidrigildo*.

(28) *Moriatur.* Altra pena di morte contro i Longobardi vincitori; e perchè no contro i vinti Romani? Aveano questi forse il privilegio di prorompere a mano armata, e d'incendiare?

(29) *Secundum qualitatem personae appretiatus fuerit.* Nuo-

va conferma (*Vedi* le prec. Leggi 11. 12), che presso i Longobardi non eravi altra sorta di *guidrigildo*, *se* non quello che procedea dall'apprezzo, *secondo la qualità della persona*: ciò che a me non sembrava ben chiaro in principio. E però, come potrei maravigliarmi di coloro, i quali trovansi ora nella mia condizione antica?

XX. Si quis de *exercitalibus* ducem suum contempserit (30). ad justitiam. xx. solid regi. aut duci suo comp.

(30) *Si quis de exercitalibus Ducem suum contempserit.* Eccoci agli *Esercitali*, che piace ad alcuni segregar da' *liberi uomini*, ravvisando solo ne' primi la qualità di Longobardi. Ho già toccato in generale della vanità di sì fatta distinzione; ora debbo particoleggiare i miei detti, e chiedere se un Duca Longobardo non avesse altre forze guerriere se non quelle dei soli soldati della sua piccola nazione? Dopo tante guerre coi Franchi e co'Romani *sudditi dell'Imperio*, le antiche schiere Longobarde non s'erano dunque diminuite? Non aveano avuto bisogno di rinfrescarsi con incorporazioni sempre crescenti di nuovi popoli? Non era questo il costume antichissimo della lor gente fin dal lor soggiorno in Mauringa, dove accettarono i servi per accrescere il numero de' guerrieri? Lo Svevo Duca Drottulfo ed il Toringo Re Agilulfo, essi ed i stuoli de' loro seguaci, non erano forse incorporati nella *cittadinanza* Longobarda? (*Vedi* prec. Num. 74).

E però gli *Esercitali* d'un Duca Longobardo uscivano da tutte le razze de' Goti, de' Sarmati, de' Bulgari e massimamente da quella de' vinti Romani, passati nella *cittadinanza Longobarda.* Laonde Rotari stendea le mani alle multe, minacciate dal suo Editto, contro gli *Esercitali* di qualunque razza e' si fossero, e così Romani come non Romani. Tutti gli *Esercitali* erano *liberi uomini*; ma non tutt' i *liberi uomini* erano *Esercitali*, ovvero militanti attuali e pronti al combattere [1].

---

1 *Vedi* Discorso su' vinti Romani, §. LXXII.

XXI. Si quis in exercitu ambulare contempserit. aut in sculca. det regi et duci suo solidos xx.

*

XXII. Si quis de ipso exercitu duci suo ad justam causam persequendam denegaverit solacia. unusquisque comp regi et duci suo soli xx.

XXIII. Si quis dux *exercitalem* suum molestaverit injuste. Gastaldius eum solaciet (31). quousque veritatem suam inveniat.

(31) *Gastaldius eum solaciet.* Qui gli *Esercitali* son raccomandati dal Re alla cura ed alla protezione de' Gastaldi: Officiali, che niuno vorrà negare d'essere stati puramente Longobardi. Or da chi sarebbe stato protetto contro la possanza d'un Duca, se non dal Gastaldo, un *Esercitale* di *sangue Romano*? Certamente non sarebbero venuti a prenderne la difesa contro il Duca i Decurioni, se vi fossero stati. E poi si dirà, che Rotari nell'Editto non parlò punto de' vinti Romani, sebbene gli avesse additati sotto il nome, donde procedeva il suo titolo di *Rex gentis Longobardorum*?

(Mancando nel testo Cavense la Legge XXIIII., si supplisce col Muratoriano; ed è il seguente:)

XXIIII. Si Gastaldius *exercitalem* suum contra rationem molestaverit. dux eum solatiet. quousque veritatem suam inveniat (32).

(32) *Quousque veritatem suam inveniat.* Se gli *Esercitali* di *sangue Romano* erano vessati dal Gastaldo, il Duca e non il Decurione aiutarli dovea, fino a che non ottenessero giustizia.

XXV. Si quis res suas ab alio in exercitu requisierit (33). et noluerit illi reddere. tunc ambulet ad judicet (*judicem*). et si Dux illi. aut judex qui in loco ordinatus est a rege. veritatem aut iustitiam non servaverit. comp regi quam et cui causa est. solid xx. causa manente.

(33) *In exercitu requisierit.* Qui si tocca del *felicissimo*

esercito, in tempo di guerra: e si stabiliscono le giurisdizioni pe' fatti avvenuti nel campo contro i nemici. A chi se non a queste giurisdizioni Longobarde chieder doveano la giustizia gli *Esercitali* di *sangue Romano*? Ma crede qualcuno, che non andassero alla guerra i Romani. Essi dunque non erano *cittadini*, e non poteano pretendere d'essere apprezzati col *guidrigildo*: tutti perciò sarebbero stati *Aldii* e servi. E fummi apposto d'averlo detto: ma io nol dissi, ed eccettuai solennemente, ad alta voce, gli stuoli non brevi de' Sacerdoti e de' *patteggiati*, che divennero *cittadini* ed *Esercitali Longobardi*.

De via antesteterit.... De Vechorin id arbitraria:

XXVI. Si quis *mulieris libere* (34) aut puelle. in via se anteposuerit. aut aliquam iujuriam intulerit. DC.C.C. C. solid comp. medietatem regi. et medietatem cui injuriam inlata fuerit. aut cui *mundium* (35) de ea pertinuerit.

(34) *Si quis mulieris libere*. Di chi era figliuola o moglie una tal donna? Solo de' vinti Romani, per giudizio di chi prende a discernere i *liberi uomini* dagli *Esercitali*. Ma chi abborrisce da tale distinzione ravvisa immantinente in quella, di cui Rotari parla, una donna così di *sangue Longobardo*, come di *sangue Romano*, ma incorporata nella *cittadinanza Longobarda*. Qui giova premettere, che in principio tali donne in essa incorporate avevano qualche volta il nome di *viventi a Legge Longobarda*, in memoria dell'origini loro, non solo Romana, ma Gotica, Sarmatica, Bulgarica. Tal memoria cessava dopo la seconda o terza generazione. Lo stesso avvenne alle *Guarganghe*, ovvero a quelle che da lontani paesi venivano a mano a mano in Italia.

(35) *Aut cui mundium*. Ecco per la prima volta udirsi nell'Editto il *Mundio*, cioè la perpetua tutela delle donne, tenuta eziandio da' lor figliuoli, s'altri mancasse. Antichissima *Cadarfreda* presso quella gente. Il dominio di sì fatte *Cadarfrede* in Italia ridusse le donne di *sangue Romano* a dover patire una tutela di tal sorta, ed ancor de' figliuoli: ciò che

Rotari dichiarò in modo più ampio nell'Editto, allorchè disse nella sua Legge 204 (è la Legge 205 del testo Muratoriano) che le *donne viventi a Legge Longobarda* erano soggette al *Mundio*; le Romane, cioè, non che le donne di tutte l'altre razze Barbariche, passate nella *cittadinanza Longobarda*, come altresì le *Guargange*. Giova qui ricordare ciò che altrove dissi [1] del *Mundio*, non conosciuto ed anzi avversato da' Goti: » Credo non esservi stato popolo Germanico, il quale trattasse » così splendidamente le donne come i Sitoni sudditi alle Re» gine: ma perpetuo sospetto contro il lor sesso ebbero i Lon» gobardi, tuttochè Germani, e tuttochè da Gambara, madre » de' primi lor condottieri, fossero stati avviati a maggior fortuna » che non poteano sperare vivendo nelle primiere lor sedi lungo » il Baltico. Nè giusto era sempre quel sospetto; nè tutte le » Longobarde somigliarono a Rometruda (la spietata e vile » traditrice Longobarda [2]). Ma inflessibili furono contro la fem» mina le costumanze di quel popolo, che condannolle senza » più a sempiterna incapacità per effetto del *Mundio*; passato » poscia in legge nell'Editto di Rotari, quando più si credea, » che la stanza d'Italia e l'esempio de'Goti di Teodorico ram» morbidir dovessero quegli austeri usi, o riprovati o scono» sciuti anche nel resto di Germania ».

E non tacqui di Teodegonda [3], *Femmina illustre*, la quale avea sì grande autorità in Italia sotto il Re Teodorico degli Amali: » donna oh! quanto diversa, io soggiunsi, da una Longo» barda, soggetta sempre alla perpetua tutela, che si chiamava » il *Mundio* ».

1 *Vedi* Storia d'Italia, II. 549-550.
2 *Ibid.* II. 358. 515.
3 *Ibid.* II. 502-503.

XXVII. Si quis *homini libero* viam (36) ante steterit xx. solid ei comp. si tamen. ut aliquam lesionem in carnem ipsius non faciant. nam si fecerit. et xx. solid pro eo quod ante stetit comp. et feritas aut plagas si fecerit. sicut subter in hoc edictum adnexum est comp.

(36) *Homini libero*. La solita osservazione, che si tratta non

solo d' un *Romano Longobardizzato*, ma d' un qualunque *Suddito* di Rotari.

XXVIII. Si quis servo alieno. aut ancille. seu *Aldio*(37) aut liberto. viam ante steterit xx. solid domino ejus comp.

(37) *Aldio.* Or si richiederebbe un intero Trattato per esporre le condizioni civili degli *Aldj;* che non erano cittadini Longobardi, ma tenevano un grado intermedio fra la *cittadinanza* e la *servitù*. A questo grado si vide ridotto un gran numero di vinti Romani, che non ottennero il *guidrigildo*, e con esso la *cittadinanza Longobarda;* ed un gran numero anche di Barbari e d'uomini pertinenti a tutte le razze *suddite* di Rotari. Di mano in mano io verrò stringendo nel Comento i punti principalissimi dell'*Aldionato* : ma qui non vo' tacere, che simili agli *Aldii* furono i *Lidi* o *Liti* di Clodoveo ; intorno alle quali generazioni d'uomini già scrissi [1] : » Non entrerò in alcuna delle molte dubi-» tazioni sullo stato de' *Liti*: ma la Legge Salica di Clodoveo gli » ebbe per capaci d'essere affrancati : e Carlo Magno ragguagliò » le loro condizioni a quelle degli *Aldii* d' Italia *nella servitù* » *de' loro padroni* [2]. Simili dunque alle *Litiche* (altri direbbe » all'*Aldionali*), sì per la medesimezza del *guidrigildo* e sì per » molte apertissime disposizioni del Dritto de' Franchi, furono » dal quinto secolo al nono le qualità de' *Romani Possessori* » delle Gallie : sebbene costoro non fossero soggetti ad essere af-» francati. Oltredichè dalla Legge Salica di Clodoveo si stimava » pari a' *Liti* qualunque Romano, che fosse ucciso da stuoli di » gente armata. Si pose altresì un'odiosa uguaglianza fra le pene » d'aver battuta o tratta pe' capelli tanto una donna *Lita* quan-» to una *Romana*. Questi acerbi dileggi patì un vinto delle » Gallie dalla Legge Salica ».

---

1 *Ibid.* II. 352-353.

2 ALDIONES vel ALDIAE cà lege vivant in ITALIA, IN SERVITUTE DOMINORUM SUORUM, quà .... LITI vivunt in FRANCIA.

Caroli Magni, Lex 83. Inter Langobardas.

De messe aut pratum;

XXVIIIJ. Si quis messem suam aut pratum. seu quali-

bet clausuram vindicandam homini prohibuerit. idest antesteterit ut non ingrediatur. non sit culpabilis. sicut ille qui homini simpliciter viam ambulandi antesteterit. eo quod laborem suum vindicavit (38).

(38) *Eo quod laborem suum vindicavit.* Son forse i vinti Romani esclusi dal Dritto Comune, sì che non potesse ciascuno difendere i suoi campi? O dovea difenderli, allegando un qualche brano d' un paragrafo di Giustiniano? Qui, certo, l'Editto fu Legge *territoriale*.

XXX. Si quis *hominem liberum* de caballo in terra per quodlibet ingenium jactaverit. iniquo animo LXXX. solid ei comp. et si aliquam lesionem ei fecerit. sicut in hoc edictum subnixum est comp.

De violentia·;
De gualapaum.

XXXJ. Si quis *homini libero.* violentias fecerit. injuste. idest *vualapaum* (39). LXXX. solid ei comp vualapaum est qui furtim alieno vestimento induerit. aut sibi caput latrocinandi. animo aut faciem transfiguraverit.

(39) *Vualapaum.* Il Glossario Cavense ripete presso a poco le parole di Rotari : » GUALAPAUZ , *id est* qui se furtivum vesti- » mentum alienum induerit. aut caput vel facie se transfigura- » verit latrocinando animo ».

Questa Legge non difendeva ella dal *walapauz* i Longobardi, ed i vinti Romani e tutti gli altri *sudditi* di Rotari? Lo Storico può, se vuole, dire una volta sola e con una sola parola, che l' Editto fu pubblicato da Rotari per tutt' i suoi *sudditi*; ma il Comentatore in ogni Legge dell' Editto dee dimostrare, che ciò fu vero, con una perpetua ed odiata fatica.

De curte·;

XXXII. Si noctis tempore *homo liber* in curte alterius

inventus fuerit. et non dans manus ligandi (40). si occidatur a parentibus non requiratur. et si manum dederit ad ligandum se. et ligatus fuerit. det pro se LXXX. solid. quia non convenit rationi. ut homo noctis tempore in curte aliena silentio. aut absconse ingrediatur. sed si quacumque utilitatem. aut necessitatem habet antequam intret clamet.

(40) *Manus ligandi.* Ecco un notabil costume, che non cerco se fosse stato anche Romano. Un *uomo libero*, un cittadino Longobardo o *Longobardizzato*, se si fosse trovato di nottetempo nell'altrui Corte, dovea dar le mani e farsi legare; indi pagare ottanta soldi. Esente dal debito *di dar le mani* era per avventura un vinto Romano?

XXXIIJ. Si servus in curte aliena noctis tempore inventus fuerit et non dans manus ad ligandum si occidatur. non requiratur a domino suo. et si manus dederit, et ligatus fuerit liberet secum XL. solidis (41).

(41) *Liberet secum XL. solidis.* Nella Legge precedente s'è parlato dell'*uomo libero*; qui si tocca solo del servo. Ma sotto il nome di servo qui viene anche l'*Aldio*, ed anche il *liberto*, che ottenuto non avea l'intera *cittadinanza Longobarda*.

XXXIIIJ. Si quis in curte alterius irato animo sagittaverit, aut lanceam jactaverit, aut de foris alium plagaverit intra curtem, componat solid XX. excepta compositione plagarum, aut feritarum si fecerit, sicut in hoc edicto legitur, persolvatur (42).

(42) *Sicut in hoc Edicto legitur, persolvatur.* Ben questa è Legge comune a tutti gli abitanti del Regno, sudditi di Rotari.

XXXV. Si quis in ecclesia (43) scandalum perpetraverit XL solid sit culpabilis ipsi venerabili loco exceptis plagis et feritis cui fecerit. Et predicti XL. solid per Sculdais

suum (44), aut Iudicem, qui in loco ordinatus fuerit, exigantur, et in sacro altari, ubi injuria facta fuerit, ponantur.

(43) *Si quis in ecclesia.* Qui non si parla delle sole Chiese Ariane, ma delle Cattoliche altresì, pertinenti a' vinti Romani ed anche a' Bavari di Teodolinda, non che alla porzione dei Longobardi, che s'era fatta Cattolica. Rotari con tal disposizione generale meritò la fama di savio, che gli è contesa da coloro i quali non credono, essere stato il suo Editto una Legge *territoriale*, intesa generosamente a proteggere gli averi, le vite, la Religione di tutt' i suoi *sudditi.* Ecco i vinti Romani assicurati dal Re nell'esercizio *pubblico* del loro culto, e puniti i violatori ed i dispregiatori de' loro altari.

(44) *Per Sculdais suum.* Nè ad altri se non agli Sculdasci Longobardi commetteva il Re di proteggere la Religione de'vinti. Certamente avrebbe dovuto deputarsi a' Decurioni e Magistrati Romani una tal cura, s' e' vi fossero stati.

XXXVI. Si quis intra palatium, ubi preest Rex, scandalum perpetrare presumpserit, anime sue incurrat periculum (45), aut animam suam redimat, si obtinere potuerit a Rege.

(45) *Anime sue incurrat periculum.* Altro caso capitale, se alcuno levasse tumulti e susurri nel Palazzo de'Re. Ove l'Editto non si fosse pubblicato per tutt'i suoi *sudditi*, dunque i vinti Romani aveano privilegio di far uno *scandalo* nel Palazzo? A questa Legge tutti furono tenuti, e cittadini e servi ed *Aldii* e *liberti*, privi dell' intera *cittadinanza Longobarda.*

XXXVII. Si quis *liber homo* in eadem civitate, ubi preest Rex (46), et tunc inveniatur esse, scandalum perpetrare presumpserit, si incitaverit, et non percusserit, sit culpabilis in palatio Regis solid. xII., nam si percusserit sit culpabilis solidorum xxIIIJ. exceptis plagis, et feritis si fecerit, sicut subter annexum est, comp.

(46) *Si quis liber homo in eadem civitate, etc.* Ma con que-

n' altra Legge il discorso di Rotari si ristrinse a' soli *uomini liberi*, cioè a' soli cittadini Longobardi e *Longobardizzati*, se corressero a romore nella città dove risedeva il Re.

XXXVIIJ. Si quis servus (47) in eadem civitate, in qua Rex preest, scandalum incitaverit, et non percusserit, sit culpabilis in palatio Regis solidorum VI., et si percusserit, sit culpabilis solidorum XII., exceptis plagis, et feritis, si fecerit, sicut subter annexum est comp̄.

(47) *Si quis servus.* Più mite in apparenza fu il castigo dei servi, che commettessero un tal delitto; e però degli *Aldii* e de' liberti, non interamente affrancati. Ma pe' servi e per gli *Aldii*, più poveri de' *liberi uomini*, pagar doveano i padroni.

XXXVIIIJ. Si quis *liber homo* in aliam civitatem (48) scandalum incitare presumpserit. et non percusserit, sit culpabilis in palatio regis solid̄ VI. si autem percusserit, aut plagaverit. sit culpabilis in palatio regis solid̄ XII. excepto compositiones plagarum. aut feritas cui fecerit sicut in hoc edicto legitur comp̄.

(48) *Si quis liber homo in aliam civitatem, etc.* Decresce la pena degli *uomini liberi*, se commisero lo *scandalo* in una città dove non era il Re.

XL. Si servus (49) in alia civitate commiserit scandalum. solid̄ III. sit culpabilis in palatio regis. si autem feritas. aut plagas fecerit. sit culpabilis in palatio regis solid̄ VI. excepto plagas aut feritas si fecerit.

(49) *Si servus, etc.* E decresce anche nello stesso caso pe' servi, per gli *Aldii* e pe' liberti.

XLI. Si quis *homini libero* insidiatus fuerit cum virtute aut solacio. videns eum inperatum simpliciter ambulantem aut stantem. subito super eum adveniens turpiter

eum tenuerit. et battiderit. sine jussione regis. medietatem pretii ipsius hac si eum occidisset ei componat. eo quod in turpem aut derisiculum ipsius eum maletractaverit (50).

(50) *In turpem aut derisiculum ipsius eum maletractaverit.* Il battere o l'oltraggiare un *libero uomo*, espiavasi pagandogli la metà del suo *guidrigildo*: cioè dell'apprezzo, che se ne sarebbe fatto, s' e' fosse stato ucciso.

De homine ligato.

XLII. Si quis *hominem liberum* ligaverit (51) absque jussione Regis sine causa. duas partes pretij ipsius tamquam si eum occidisset ei comp̄.

(51) *Si quis hominem liberum ligaverit.* Tal delitto s'espiava col pagamento di *due parti* del *guidrigildo*: ma in quante parti questo si divideva? Rotari dimenticò di dirlo. E' sembra, che il Re avesse inteso dividerlo in tre parti, essendovi gradazione di pena, dalla più mite alla più forte, nella precedente Legge.

XLIIJ. Si quis *hominem liberum* subito surgentem rixa percusserit (52). et liborem aut vulnus fecerit. pro una ferita comp̄ ei solid̄ IIJ. si duas fecerit solid̄ VI. si tres solid VIIIJ. si quattuor solid XII. si vero plures fecerit feritas. non numeretur. sed sit sibi contentus.

(52) *Si quis hominem liberum, subito surgente rixa, percusserit.* Da questa Legge 42 fino alla 75 si contiene la tariffa più minuta ed accurata non che la più noiosa descrizione delle pene minacciate ad ogni sorta di percosse o di ferite. Dovrò io sempre ripetere le stesse cose? Questa volta me ne asterrò, contento di ricordare, che il Dritto Criminale fu comune così a' Longobardi come a' vinti Romani e a tutti gli altri popoli, *sudditi* di Rotari *Longobardizzati*. Sarebbe stato in vero un piacevole privilegio, che un uomo di *sangue Romano* avesse potuto impunemente ferire o mutilare un Longobardo! O che non s'avesse

potuto questo Romano punire, se non secondo il Codice di Giustiniano! Chi ha mai udito dire, che in un paese qualunque possano ad un' ora essere in osservanza due Dritti Criminali, affatto diversi, e procedenti da due non solamente diverse ma ripugnanti cittadinanze, quali erano la Romana e la Gotica da un lato, e dall'altro la Longobarda? L' una odiatrice, l' altra tenera del *guidrigildo*. La cagione di tali errori, che regnarono per sì lungo tempo e con tanta ostinazione fra gli uomini, sta in ciò, che si confuse l'opera lenta e segreta della scienza Romana, la quale prorompeva tuttodì fra' puri Longobardi e ne mutava i costumi e le Leggi, con l'opera di Rotari e degli altri Legislatori Longobardi prima di Carlomagno, i quali non poteano e non doveano riconoscere altra sorgente del Dritto se non la propria loro autorità, ed avevano il debito di mantener la maggioranza della loro tribù su'vinti Romani. Di qui l'apprezzo maggiore della vita d' un Longobardo, ed il minore apprezzo del capo d' un vinto Romano. Tutto il Dritto Criminale di Rotari era comune a' suoi *sudditi Longobardizzati*, qualunque ne fosse la razza; ma la diversità degli apprezzi delle vite umane ristabiliva l'armonia, tenendo i vinti Romani e gli altri popoli nello stato d'una *cittadinanza, Longobarda*, sì, ma inferiore a quella del popolo vincitore. Se poi un *vinto* Romano pervenisse alle Dignità del Regno, allora, io credo, cessava una sì misera disuguaglianza, e gli uccisi erano apprezzati secondo la Dignità e la Carica, non secondo la razza. Qual danno per la Storia, che nell'Editto non si trovino i regolamenti per apprezzare il *guidrigildo?* Ma questi allora erano freschi ed usuali presso tutti; e niuno si sentiva impedito e dubbioso nel recare ad atto que'regolamenti dell' apprezzo. Già prima d' uccidersi alcuno, conoscevasi presso a poco il prezzo del suo capo (*Vedi* seg. Nota (53)).

Il Codice di Giustiniano aveva una doppia qualità. Era Legge viva in Roma e nelle parti d'Italia non cadute in mano ai Longobardi: ed era eziandío scienza e disciplina e letteratura, che diffondea la luce fra'Barbari. Costoro aveano spesso il sembiante di volerla dispregiare; ma sì fatta luce dell' intelletto Romano propagavasi a lor malgrado fra essi. Che valse a Rotari d'aver abolito, mercè l'Editto, il Codice Giustinianeo, se questo per propria sua virtù s' insinuava da per ogni dove nel Regno Longobardo? Che valse fino a' nostri dì l'aver abolito i duelli con

solennissime Leggi? Noi siamo, a dispetto di queste, rimasti e siamo tuttora Longobardi. Lo stesso in contrario senso avveniva nel tempo di Rotari; e quanto e' più credeva d'aver osteggiato il Dritto Romano, tanto più questo si collocava nelle viscere medesime dell' Editto; del che innanzi si vedranno gli esempj.

L'aura di Napoli, di Ravenna, di Roma e di Venezia spirava nel Regno Longobardo, senza che i Barbari se ne avvedessero; spirava per mezzo de' Sacerdoti Cattolici, a' quali abbiam veduto, che Rotari assicurò la libertà della loro credenza, e però del loro Dritto Canonico, il quale allora chiamavasi Dritto Romano. Pur, l'occulta e continua invasione del Romano Dritto non toglieva, che Rotari e gli altri Legislatori non aguzzassero l'occhio per tutelare il principio dell'autorità loro; per porre sempre in maggior chiarezza la preminenza e la nobiltà della loro tribù vincitrice; per far rispettare l'Editto da tutt' i *sudditi*, e per tener sempre desta la coscienza, che il capo d'un Longobardo vero dovesse apprezzarsi più di quello d' un vinto Romano.

Ma che dico? Posto una volta in salvo il principio dell'autorità e della preminenza Barbarica su' vinti Romani, gli stessi Barbari, dove la lor Legge mancasse di provvedere, chiamavano *in sussidio* il Dritto Romano. Ecco ciò che narrai [1] de' Franchi.

» Sorte dura pe' vinti d' Italia l'aver a perdere nell' Editto
» Rotariano la qualità ed il nome d' *ingenuo* Romano: ma più
» dura parmi l'altra de' cittadini e *soldati* Romani (delle Gal-
» lie), astretti da Clodoveo ad uno stato servile o simile al ser-
» vile, col grave incarco del gran nome, che per lunga età fu
» segno all'oppressioni ed insieme al rispetto non volontario dei
» Franchi. Amari dispregj, e taciti omaggi ad un' ora; con-
» culcar la cittadinanza Romana da un lato, dall'altro far le
» viste d'onorarla e prendere dalla civiltà de' vinti quanto potea
» giovare a' vincitori: questa fu la scienza di Clodoveo, questo
» il fondamento della sua signoria nelle Gallie »..........

» Volentieri perciò egli ed i Re suoi successori chiamarono
» in sussidio della Legge Salica or l'una ed or l'altra disposi-
» zione del Dritto Romano, abbracciandola talvolta come un
» utile suggerimento, e trasferendola qualche altra volta nel
» Corpo delle Leggi Barbariche ».

1 Storia d' Italia, II. 208. 209.

Così contro Roma i Franchi ed i Longobardi e tutt'i Barbari s'erano armati e s'armarono sempre della scienza di Roma.

XLIIIJ. Si quis alium pugno percusserit. solid. IIJ. ei comp. si alapa solid VI.

XLV. De plagis et compositionibus plagarum. que inter homines *liberos* evenerint. per hunc tinorem sicut subter annexum est comp. cessante *faida* idest inimicitia.

De plaga in caput;

XLVI. Si quis alii plaga in caput fecerit. ut cutica tantu rumpatur quam capilli cooperiunt. comp. solid. VI. si duas plagas fecerit. comp. solid XII. si usque tres fuerint comp. solid XVIII. si vero amplius fuerint non numerentur. nisi iste tres componantur.

XLVII. Si quis alium plagaverit in caput ut ossa rumpantur. pro uno osse. comp soli XII. si duo fuerint soli XXIIII. si tria ossa fuerint. comp. soli XXXVI. si quis superfuerint. non numerentur. sic ita. ut unum os tale inveniatur. qui ad pedes XII. super via sonum in scuto facere possit. et ipsa mensura. de certo pede hominis mediocris mensuretur. nam non ad manus.

XLVIIJ. Si quis alio oculum excusserit. *pro mortuo appretietur.* qualiter in *angargatheit.* idest *secundum qualitate persone* (53). et medietatem pretij ipsius comp. ipsi cui oculum excussit.

(53) *Pro mortuo appretietur ....., secundum qualitatem personae.* Nuova conferma, che il *guidrigildo* Longobardo s'apprezzava, secondo la qualità della persona. E s'apprezzava non solo nel caso, che attualmente un uomo fosse stato ucciso; ma in tutte l'altre occorrenze, in cui Rotari per qualunque delitto poneva una multa del *guidrigildo.* E però bisogna, che questo *guidrigildo* fosse già bello ed apprezzato per ogni ordine, per

ogni qualità di persone, sì che tutti sapessero ad un bel circa quanti danari valesse il proprio suo capo. Laonde niuna fatica si durava, se il cittadino Longobardo o *Longobardizzato* fosse ucciso, a sapersene il prezzo dagli eredi e da tutti, senza esservi mestieri di pubblici registri, nè d'altre scritture, onde non molto si dilettavano i Longobardi. Niun fiato s'ha fino al presente giorno, che vi fosse stato un qualche Giurista o Glossatore, il quale avesse descritto i metodi adoperati nell'apprezzo.

Queste avvertenze voglionsi aver sempre scolpite nella mente per comprendere la natura delle pene de' delitti, che non erano gli omicidj, e che nondimeno s'uguagliavano a questi. E giova fin da ora capacitarsi di ciò, affinchè non si facciano più maraviglie intorno alla Legge pubblicata nel 727 intorno agli Scribi, che doveano pagare il lor *guidrigildo*, se non iscrivessero secondo la Legge ogni lor Carta. Questi Notari adunque non erano che cittadini Longobardi o *Longobardizzati*, per effetto prima delle *Cadarfrede*, poi dell'Editto di Rotari. E s'ardirà più credere, come si è fatto finora, che la Legge degli Scribi avesse potuto mutare l'universalità della *cittadinanza Longobarda*, unica per tutte le razze abitatrici del Regno e *suddite* di Rotari? Tutte perciò assoggettate all'Editto, che distruggeva il *pubblico* uso del Dritto Romano, salvo a' vinti Romani ed a' Longobardi ed a Rotari stesso di chiamar quel Dritto quale *sussidiario* in tutt'i casi non preveduti dall'Editto ed in tutte le materie che non s'opponevano alla piena osservanza del medesimo Editto, cioè della Legge *territoriale*.

XLVIIIJ. Si quis alio nasum absciderit. medietatem pretij ipsius comp. ut supra legitur.

L. Si quis alio labrum absciderit. comp ei solid XIII. et si dentes apparuerint. unus aut duo. aut tres comp. soli XX.

De dente excusso.

LI. Si quis alio dentes excusserit. qui in visu apparuerint. pro uno dente det solid XVI. si duo aut amplius fuerint in visu apparentes. per hoc numerum comp. et appretientur.

LII. Si quis alio dentes maxillares unum. aut plures excusserit. pro uno dente comp solid xviiij.

LIII. Si quis alio aurem absciderit quartam partem pretij ipsius comp.

LIIIJ. Si quis alio plaga in facie fecerit comp soli xvi.

LV. Si quis alio plaga in naso fecerit comp ei solid xvi. si resolidaverit aut tantum cicatrix appareat.

LVI. Si quis alio plagam in aurem fecerit. et resolidaverit comp ei soli xvi.

LVII. Si quis alio in brachio punxerit et transforaverit comp soli xvi.

De plaga in casso;

LVIII. Si quis alium intra capsum plagaverit: componat xx soli.

LVIIIJ. Si quis alium in coxa puncxerit. aut plagaberit. si transforata fuerit comp solid viii.

LX. Si quis plures plagas fecerit. usque tres tantummodo numerentur. et unamquamque plagam componantur ut supra. nam si plures fuerint: non componantur.

De manu abscisa;

LXI. Si quis alio manu absciderit. medietatem pretij ipsius *quod appretiatus fuerit ac si eum occidisset.* ita ei comp. et si sic *siderata* fuerit. et non perexcusserit. a corpore. quartam partem pretij ipsius comp.

LXII. Si quis alium punxerit in brachio. et transforaverit. comp solid viii.

LXIII. Si quis alij pollicem de manu excusserit. sextam partem. pretij *quod homo ipse appretiatus fuerit ac si eum occidisset* comp ei.

(Qui manca nel testo Cavense il Num. LXIV; trasportato malamente alla seguente Legge, che è la LXV).

(LXIV) Si quis alij secundum digitum de manu. excusserit comp soli XVII.

LXIIIJ. (*cioè*, LXV). Si quis tertium digitum alij de manu excusserit. qui est medianus. comp soli VI.

LXV. (*cioè*, LXVI). Si quartum digitum de manu excusserit. comp solid VIII.

LXVI. (*cioè*, LXVII). Si quintum digitum de manu excusserit comp solid XVI.

LXVII. (*cioè*, LXVIII). Si quis alij pedem excusserit. medietatem pretij ipsius ei comp. et si *sideratum* fuerit. et non perexcusserit. quartam partem pretij ipsius comp ei.

LXVIII. (*cioè*, LXIX). Si quis alij pollicem pedis excusserit comp soli VI.

(La legge LXX manca nel testo Cavense; e si supplisce col Muratoriano).

LXX. Si quis alii secundum digitum de pede excusserit, solidos VI.

LXXI. Si quis tertium digitum pedis excusserit comp soli III.

LXXII. Si quis quartum digitum ped excusserit comp soli III.

LXXIII. Si quintum digitum ped excusserit comp. soli II.

De plagis aut feritis.

LXXIIIJ. De omnibus isti plagis aut feritis que superius scriptis. que inter *homines liberos* evenerint. ideo majorem compositionem posuimus. quam antiquis nostris. ut *faida* quod est inimicitia. post acceptam super scriptam compositionem postponatur. et amplius non requiratur. nec dolus teneatur. sed sit causa finita amicitia manente. et

si contigerit de ipsis plagis intra annis spatium qui plagatus est mori. tunc ille qui eum plagavit comp̄ qualiter cum in *angargathungi*. idest secundum qualitate persone. quod valuerit (54).

(54) *Secundum qualitatem personae quod valuerit.* La presente Legge di Rotari somministra preziose notizie alla Storia sulla tribù primitiva de' Longobardi puri: ma di queste non si tratterebbe convenevolmente in questo luogo. Giova nondimeno avvertire quanto più sbrigliata fosse in Pannonia ed in Italia fino al 643, per la tenuità delle multe pecuniarie, la licenza Longobarda; e quanto poco dovesse costare a chiunque di romper l'ossa, e di *siderare* alcuno, come si dice nella Legge 67 del nostro testo Cavense, la cui numerazione, dalla Legge 64 fino alla 74, si turba e si discosta dalla numerazione del Muratoriano. Ma io ripeto di non voler prendere a guarire il testo Cavense, nè durare alcuna fatica di venirlo paragonando, se non rare volte, o giammai, se più mi piace; cogli altri testi. Dal *siderare* di Rotari Muratori deduce l'etimologia del nostro vocabolo *Assiderato*.

Si noti finalmente, che dovevasi apprezzare il *guidrigildo* e pagarlo agli eredi non solo se il ferito morisse immediatamente dopo il colpo, ma eziandio se venisse meno, durante lo spazio d'un anno. Un vinto Romano, un *liber homo*, sarebbe stato egli privo di questa scarsa tutela della sua vita? Così dee pensare chi dice, che l'Editto non fu Legge *territoriale*, ma *personale* de' Longobardi soli: salvo alle medesime persone d'affermar contro lo stesso loro intendimento, che i *liberi uomini* dell'Editto altri non furono se non i vinti Romani. E poichè Rotari sperava, che l'aggravamento delle multe cessar facesse le *faide*, ovvero l'inimicizie tra le famiglie, i vinti Romani avrebber dovuto rimaner soggetti alle *faide* in sempiterno, s'e' fosse vero, che l'Editto non fu pubblicato anche per essi.

LXXV. Si infans in utero matris nolendo ab alio quoquam hominem occisus fuerit. si ipsa *mulier libera est*. et evaserit. *appretietur ut libera. secundum nobilitatem suam* (55).

et medietatem quod ipsa valuerit. infans ipse componatur. nam si mortua fuerit comp̄ eam *secundum generositatem suam* (56). excepto quod in utero eius mortuum fuerit, ut supra cessante *faida*. eo quod nolendo hoc fecit.

(55) *Si ipsa mulier libera est.... appretietur ut libera secundum nobilitatem suam*. Nel XXXIV.° Libro ho favellato della Cavalleria, e ristretto a' soli popoli divenuti Cristiani la forza e la potestà di questa parola. Negai perciò a' Greci ed ai Romani di chiamarli col nome di Cavalieri; lo negai parimente a' popoli abitatori della Germania di Tacito, i quali prima di San Bonifazio non vider lume di Cristianesimo. Ma nè potei negarlo a' Goti, che diventarono Cristiani fino dal quarto secolo dell' Era Volgare, nè dissimulare i molti esempj del Cavalleresco rispetto per le donne così degli Ostrogoti d' Italia, come de' Visigoti della Gallia Gotica e di Spagna, ove rimasero le più antiche tradizioni della Cavalleria, e si diffusero per tutta Europa. Minore fu il soffio di cotali spiriti ne' paesi dove regnava il *Mundio* Longobardo.

I Franchi divennero essi Cavalieri dopo la conversione di Clodoveo al Cristianesimo? Io lascio questo punto a' loro Storici. Nondimeno i Longobardi, che meno d' ogn' altro si possono chiamar popolo Cavalleresco dopo aver essi abbracciato il Gotico Arianesimo in Pannonia, i Franchi e tutt' i Barbari di razza Germanica, ebbero un grande orrore della codardia di chi ferisce od uccide la donna; professarono gran rispetto per la debolezza del sesso, e punirono più gravemente il percussore della femmina che non dell' uomo.

Nella presente Legge di Rotari, la donna gravida percossa, purchè ingenua o *libera*, dovevasi apprezzare *secondo la sua nobiltà*. Raro, ma non impossibile, caso d' apprezzo nel Regno Longobardo. E non è or questa, odo già dagli avversarj delle mie opinioni, una donna Romana? Sì; ma una Romana *Longobardizzata*, e però efficacemente protetta dall' Editto con gravi pene Longobarde; protetta come ogni altra *libera* donna di qualunque altra razza, *suddita* di Rotari. Qui m' accordo pienamente con quegli avversarj, forse più ch' e' non vorrebbero, intorno a tal Romana; e dico, che l' apprezzo di lei (solo

pe'maschi era il *guidrigildo*) eseguirsi dovea con incertezze grandi, s'ella uscisse del sangue d'un Console o d'un Patrizio Romano. Qui senza dubbio variavano enormemente i giudizj degli *apprezzatori*, secondo che fra essi prevaleva il numero de' Longobardi, o quel de' vinti Romani *Longobardizzati*. Ove il giudizio cadesse in mano di questi ultimi, agli occhj loro le Dignità d'un Console o d' un Patrizio non aveano prezzo; e nel caso particolare della donna percossa, nè la presente Legge 75 di Rotari nè i quotidiani usi mettevano alcuna diversità fra' vincitori ed i vinti, dovendo solo contemplarsi la *nobiltà* della donna, s' ella non si fosse che solamente sconciata.

(56) *Si mortua fuerit...... secundum generositatem ejus*. Ma nell'apprezzo dovea contemplarsi la *generosità* di lei, s' ella morisse: la maggiore altezza, cioè, di grado fra' nobili. Non ignoro, che la parola *nobili* ebbe significati diversi appo i Romani ed appo i Barbari. Fra' primi, anche alcuni plebei chiamaronsi nobili (*noscibiles*): ma fra'secondi, ed or faccio ritorno a' Longobardi soli *sudditi* di Rotari, più ampio e geloso era il concetto della nobiltà; del che non vo' addurre altri testimonio, se non i due Prologhi di quel Re. Con quanta cura non s'ascoltano ivi descritte le Genealogie de' Re? Con qual compiacenza non vi si parla de' *Letingi*?

E però ingente potea riuscir l'apprezzo d'una donna uccisa, ov'ella spettasse alle famiglie di Teodolinda l'Agilolfinga, od a qualcuna degli Arodi: enorme, se l'uccisa potuto avesse vantarsi d'essere degli Anicj di San Gregorio il Grande, ovvero de' Massimi; uno de' quali vedemmo esser parente di Teodato, Re d'Italia. L'uccisione d'una tal donna, ridestava, per la presente Legge di Rotari, le rimembranze antiche della sua *generosità*: il marito intanto di lei vivea nella pressocchè oscura condizione d' un vinto Romano *Longobardizzato*, e non protetto se non da un discreto ed inglorioso *guidrigildo*, se pur e' non fosse pervenuto a qualche alta Dignità Longobarda.

De Aldio et Servo.

LXXVI. De *Aldio*, et *Servo ministeriali* (57). de illo vero ministeriali qui doctus domi nutritus aut probatus est.

(57) *De Aldio aut servo Ministeriali*. Qui chiaramente (*Vedi* le seg. Leggi 129. 130) gli *Aldii* son pareggiati a' servi; non in generale, ma sì nel particolare, a' così detti *Ministeriali*, ovvero a quelli, che videro la luce del giorno in casa; ivi nudriti (così leggesi nel testo Muratoriano) ed approvati. Tal sorta di servi, nati fra le domestiche pareti, chiamavasi Latinamente de' *Verni* o *Vernuli*. E però il discendente d'un Console o d'un Patrizio Romano, a cui non si fosse conceduto il *guidrigildo*, era un *Verna*, o *Servo Ministeriale*, od *Aldio* presso i Longobardi. Misera condizione senza dubbio; pur si vedrà nelle seguenti Leggi quanto ella sovrastasse per molti capi a quella di tutti gli altri servi. E se ne può fin da ora scorgere la diversità nelle differenze delle multe poste da Rotari per ogni loro percossa o ferita; secondo il diligente Catalogo contenuto nelle Leggi, dal Num. 77 al 102 del testo Cavense, intorno alle quali non m'occorre d'entrare in altre parole.

LXXVII. Si quis *Aldium* alienum aut servum ministeriale percusserit. si vulnus aut libor apparuerit. pro una ferita comp̄ solī I. si duas fuerit. det solī II. si tres det solī III. si vero amplius duraberit. non numeretur.

De numero plagarum.

LXXVIII. Si quis *Aldium* alienum aut servum ministerialem plagaberit in caput. ut os non rumpatur. pro una plaga det solī II. si duas plagas fecerit. comp̄ solī IIII. si tres fecerit. comp̄ solī VI. excepto *opera et mercedes Medici* (58). si quattuor det solī IIII. si vero plures plage capitis fuerint non numerentur.

(58) *Opera et mercedes Medicis*. La parola *Opera* non si riferisce al Medico: il continuo ripetersi della medesima ben mostra, che sono cose affatto diverse l'*opere*, ovvero le giornate del servigio degli *Aldii* e de' *Ministeriali*, dalle mercedi pagabili al Medico. La lor diversità risulta con maggior chiarezza dalla seg. Legge 128.

LXXVIIIJ. Si quis *Aldium* alienum. aut servum ministerialem plagaverit in caput ut ossa rumpantur. unum aut plura comp soli IIII. excepto *opera. et mercedes Medici.*

LXXX. Si quis *Aldio* alieno. aut servo ministeriali plagam in facie fecerit. comp soli IJ.

LXXXI. Si quis *Aldio* alieno. aut servo ministeriali. oculum excusserit. medietatem pretii ipsius *quod appretiatus fuerit* (59). *ac si eum occidisset*. comp.

(59) *Pretii ipsius quod appretiatus fuerit.* Le multe delle percosse e delle ferite degli *Aldj* e *servi Ministeriali* andavano elle in profitto del padrone? Sì, certamente, andavano; ed il percussore dovea pagare, oltre il Medico, anche le *opere* dell'*Aldio* e del *Ministeriale.* Quest'*opere*, sebbene Rotari apertamente nol dica, profittavano al padrone, privato de' servigj, su'quali aveva diritto: il che si scorge vie meglio dalla seguente Legge 127, dove s'attribuiscono a'padroni le multe pe'loro *Aldii*, che intanto doveano alimentarsi da essi padroni: se pur non si creda, che l'*opere* pagar si dovessero a'percossi ed a'feriti, che non poteano lavorare. *Vedi* sull' apprezzo dell' *Aldio* le seg. Note (61) (65).

LXXXII. Si quis *Aldio* alieno. aut servum ministeriali nasum absciderit comp soli VIII. excepto *opera. et mercedes Medici.*

LXXXIII. Si quis *Aldio* alieno. aut servo ministeriali. aurem absciderit. comp soli II. excepto *opera. et mercedes Medici.*

LXXXIIII. Si quis *Aldio* alieno. aut servo ministeriali labrum absciderit. ut dentes appareant comp soli VI. excepto *opera et mercedes Medici.*

LXXXV. Si quis *Aldio* alieno. aut servo ministeriali dentes excusserit. unum aut plures in visu apparentes. pro uno dentes comp soli IV. et si plures fuerint. per hoc numerum componantur.

LXXXVI. Si quis *Aldio* alieno aut servo ministeriali

maxillares dentes excusserit. per unum maxillarem comp soli II. si vero amplius fuerint. per hoc numerum comp.

LXXXVII. Si quis *Aldio* alieno aut servum ministeriali brachium ruperit. comp. soli VI. excepto *operas et mercedes Medici.*

LXXXVIII. Si quis *Aldio* alieno. aut servu ministeriali manum absciderit. medietatem pretij ei comp.

LXXXVIIII. Si quis *Aldio* alieno aut servo ministeriali pollicem de manu excusserit. comp soli VIII. excepto *operas. et mercedes Medici.*

XC. Si secundum digitum de manu excusserit comp soli VI.

XCI. Si tertium digitum de manu excusserit. quod est medianum. comp. soli II.

XCII. Si quartum digitum de manu excusserit. comp soli II.

XCIII. Si quintum digitum de manu excusserit. comp soli IIII.

XCIIII. Si quis *Aldio* alieno aut servo ministeriali. coxam ruperit. aut tibiam. comp. soli IIII. excepto *operas et mercedes Medici.*

XCV. Si quis *Aldio* alieno. aut servo ministeriali pedem excusserit. medietatem pretij ipsius ei comp excepto *operas et mercedes Medici.*

XCVI. Si quis *Aldio* alieno aut servo ministeriali pollicem pedis excusserit. comp soli IIII. excepto *opera et mercedes Medici.*

XCVII. Si secundum digitum pedis excusserit comp soli II.

XCVIII. Si tertium digitum pedis excusserit. comp soli II.

XCVIIII. Si quartum digitum pedis excusserit. comp soli I.

C. Si quintum digitum pedis excusserit. comp solido I.

CI. Si quis *Aldio* alieno aut servo ministeriali cum sagitta vel quolibet arma. plagam intra capsum fecerit. comp soli VI. excepto *operas et mercedes Medici*.

CII. Si quis *Aldio* alieno. aut servo ministeriali. brachium aut coxa transforaverit. comp. soli III. excepto *operas et mercedes Medici*. et si plagaverit et non pertunderit comp soli I.

CIII. Si quis servo alieno rusticano (60) plagam in caput. fecerit. ut cutica tantum rumpatur. pro una plaga. det soli I. pro duas det soli II. excepto *operas*, *et mercedes Medici*. Si vero plures plage capitis fuerint non numerentur. si autem ossa ruperint. unum aut plures. comp soli III. et amplius non numerentur.

(60) *Servo alieno rusticano.* Da questa Legge 103 comincia l'altro Catalogo, il quale prolungasi fino alla 126, delle multe per le ferite de' *servi rustici*, valutati sempre da Rotari la metà meno che non gli *Aldii* ed i *Servi Ministeriali*. Era questa una gradazione, sto per dire, di nobiltà, fra' servi d'ogni sorta, e di nobiltà degli *Aldii* su' servi.

CIIII. Si servo alieno rusticano plagam in faciem fecerit. comp. soli I.

CV. Si servo alieno rusticano oculum excusserit. medietatem pretij ipsius *quod appretiatus fuerit* (61). *ac si eum occidisset* domino eius comp.

(61) *Quod appretiatus fuerit.* La più infima condizione trai servi de' Longobardi apprezzasi dall' uomo in questa Legge, non altrimenti che faceasi pe' cittadini. Parrebbe in principio, che l'apprezzo de' servi giovar dovesse all'industria ed all'agricoltura, promovendo fra essi l'emulazione, acciocchè ciascuno potesse gloriarsi di valere più di qualunque altro il proprio

suo merito. Ma qual pro se qualunque prezzo piombar dovea nelle mani del padrone?

Il prezzo, di cui si parla da Rotari nella presente Legge, non era se non il prezzo *venale* degli *Aldii* e de' servi: cioè, quel prezzo, che ne avrebbe trovato o potuto trovare il padrone se avesse voluto venderli od in qualunque modo alienarli. Tal prezzo *venale* si contemperava in varie guise col *fermo*, stabilito nelle Leggi 127. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. di Rotari. *Vedi* la seguente Nota (65).

CVI. Si quis servo alieno rusticano. nasum absciderit. comp soli IIII. excepto *opera*, *et mercedes Medici.*

CVII. Si quis servo alieno aurem absciderit. comp soli II.

CVIII. Si quis servo alieno rustica (*rustico*) labrum absciderit. ut dentes appareant comp. sol III.

CVIIII. Si servo alieno rusticano dentes excusserit. qui in visu apparent. comp pro uno dentes. soli II. pro maxillares vero. soli I. si autem amplius fuerint. per hunc numerum comp.

CX. Si quis servo alieno rustic. brachium aut coxam transforaverit. comp soli II. si autem plagas fecerit. et non transforaverit. comp. soli I. excepto *opera*, *et mercedes Medici*.

CXI. Si servo alieno rustic. plagam intra capsum fecerit comp soli III. excepto *oper et mercedes Medici.*

CXII. Si quis servo alieno rustic. brachium aut coxam. aut tibia ruperit. comp. soli III. excepto *oper et merc Medici*. et si de ipsa ruptura intra annis spatium sanus factus non fuerit. et ad pristinam non redierit sanitatem. quartam partem *quod appretiatus fuerit.* domino eius comp.

CXIII. Si quis servo alieno rusticano manum absciderit. medietatem pretij ipsius domino eius comp.

CXIIII. Si quis servo alieno rustic. pollicem de manu excusserit. comp soli IIII.

CXV. Si secundum digitum de manu excusserit comp. soli III.

CXVI. Si tertium digitum de manu excusserit comp soli I.

CXVII. Si quartum digitum de manu excusserit. comp soli I.

CXVIII. Si quin digi de ma excusserit. comp. soli II. excepto *opera. et merc. Medici*.

CXVIIII. Si quis servo alieno rustic pedem absciderit. medietatem pretij ipsius comp. ut supra legitur.

CXX. Si quis servo alieno rustic. pollicem pedis excusserit comp. solidi II.

CXXI. Si secdum digi pedis excusserit comp. soli I.

CXXII. Si tertium digitum pedis excusserit. comp. soli I.

CXXIII. Si quar digi ped excusserit. comp. sol. medium.

CXXIIII. Si quintum digi ped excusserit comp. sol. medium.

CXXV. Si quis servum alienum rusticanum percusserit. pro una ferita. id *puslahi* (62). si vulnus apparuerit. aut libor comp sol medium. Si vero usque quattuor feritas. comp soli II. amplius ferite non numerentur.

(62) *Puslahi*. Nel Glossario Cavense, leggesi: « PULSAIB, idest percutere ». Nel Matritense: « PULSAI, idest *percussio* ». Muratori ha *pluslaib* nel testo; *pluslaim* e *pulsclagi* nelle *Varianti* delle Note. Il Vesme finalmente accoglie la lezione di *pluslai*: cose che poco importerebbe il sapere, se il *pluslaim* di Muratori non sembrasse avere un significato diverso, nel Codice del Capitolo di Modena: significato, che io non cerco.

CXXVI. Si membrum *sideratum* fuerit. de plagis. aut feritis. suprascriptis *Aldij*. aut servi rustic. atque *Aldie*.

aut ancille. man̄ aut pedes. vel quolibet membrum. quod plagatum. aut percussum ÷ si *sideratum* fuerit. et non per- excusserit. simili modo componatur. tanquam si eum occidisset.

De plage.

CXXVII. Omnes vero plage. aut ferite. tam de *Aldio.* quam et de servo. ministeriale. seu servo rustic. atque *Aldia.* et ancilla. quae evenerint. per hunc tinorem supra decretum est finiantur. Si autem exinde aliqua dubietas fuerit. quod evadere. aut citius sanare non possit. tunc medietatem pretij de plaga *quod arbitrata fuerit.* dominus accipiat. reliqua vero medietas. suspendatur. dum usque cognoscatur. Si intra anni spatium potest de ipsis plagis evadere. si evaserit. quod reliquum est compleatur. si autem de ipsis plagis mortui fuerint intra anni spatium. sicut super annexum est. ita domino comp̄. et quod plagam acceptum est. in ipsa summa compositione mortui putetur.

(63) *Et operas reddat. et mercedes medici.* Della diversità di queste cose toccai nella prec. Nota (58). Dalla presente Legge apparisce, che non erano leggiere le pene pecuniarie, con le quali espiavansi le ferite fatte agli *Aldii* ed a' servi.

Item de plagarum.

CXXVIII. De eos qui plagas fecerit. ipse querat medicum. et si neglexerit. tunc ille qui plagatus est. aut dominus eius inveniat medicum. et ille qui caput rupit. aut suprascripta plagas fecit. et *operas reddat. et mercedes medici* (63). persolvat quantum per *doctos homines* (64) *arbitratum* fuerit;

(64) *Per doctos homines.* Nuovo può sembrare l'udir lodare gli *uomini dotti* da Rotari. Ma non parlava egli nè de'Grama-

tici e de' bei dicitori, nè degli acuti Filosofi e disputatori; solo intendeva egli commendare i periti dell'agricoltura e delle cose di campagna nell'apprezzar l'*opere*, ossía il valore delle fatiche d'un *Aldio*, e d'un servo ferito. Questi *dotti* di Rotari potevano appartenere agli ordini così degli *Aldii* e de' servi come de' cittadini. Se cittadini, può stare, che tali *apprezzatori* fossero di *sangue Romano*, ma incorporati nella *cittadinanza Longobarda*. Lo stesso dico de' Medici. E forse i Medici uscivano più dal *sangue de' vinti Romani*, che non da quello de' Longobardi vincitori. La Medicina presso i Germani esercitavasi da' Sacerdoti, e dalle mogli e figliuole de' cittadini; perciò grande stima, oltre la sua intrinseca necessità in mezzo ad un popolo guerriero, aveano di tal disciplina le nazioni abitatrici della Germania di Tacito. Le quali senza dubbio trovarono ad imparar qualche cosa in Italia: ove per altro i Medici non furono sempre cittadini presso i Romani, ed usciron sovente dalle schiere degli schiavi e de' liberti.

De Aldio.

CXXVIIIJ. Si quis *Aldium* alienum occiderit. comp. soli LX (65).

(65) *Comp. solid* LX. Or l'*Aldio* riprendea la sua maggioranza su' servi, ancorchè fossero stati *Ministeriali*: ed il valor del suo capo era di *sessanta soldi*, stabiliti dall' Editto, nè lasciati all'apprezzo ed all'arbitrio dell'uomo. Rotari con la presente Legge determinò i loro prezzi da se, non invocando l'altrui scienza e dottrina. Con ciò egli accostossi alle disposizioni della Legge Salica e dell'altre Germaniche. Ma il prezzo fermo e legale della vita d'un *Aldio* e d'un servo non si chiamava *guidrigildo*. È vero, che Rotari non dice nella presente Legge d'aversi a pagare a' padroni dell'*Aldio* i *sessanta soldi*: ma poteva egli averlo detto più apertamente che non fece nella prec. Legge 127, per la quale a' padroni soltanto si pagano gli apprezzi delle semplici ferite e percosse patite dall'*Aldio* e dal servo?

Un maggior dubbio sorge. Nella preced. Nota (61) alla Legge 105 toccai dell'apprezzo ivi comandato d'un servo, secondo il suo valore o prezzo *venale*. Or l'uccisore d'un *Aldio* doveva egli, oltre i *sessanta* soldi *fermi*, pagare al padrone anche il prezzo *venale*, ovvero *variabile*, dell'ucciso? Sta per l'affermativa il dire, che un *Aldio* potea fruttare al padrone assai più de' *sessanta* soldi; posti da Rotari solo per tutela della vita degli *Aldii*, non per rifare il padrone del danno patito. Io credo, che il prezzo *venale*, ristoratore unico della perduta proprietà, si computasse ne' sessanta soldi: e che questi lo assorbissero, se minore; non lo assorbissero, se maggiore. Un *Aldio* cieco ed inabile non avea più valore *venale*: perciò chi uccidesse un tal cieco, pagava solo i *sessanta* soldi. Ma io non mi vo' più innoltrare in queste ricerche, le quali non si legano col mio argomento sulla condizione de' vinti Romani.

CXXX. Si quis servum alienum ministerialem' probatum ut supra. aut doctum occiderit comp soli L (66).

(66) *Componat solidos* L. Da questa e dalle seguenti Leggi fino alla 136 abbiamo l' intera progressione delle differenze tra le qualità legali delle genti astrette all'*Aldionato* ed alla servitù Germanica presso i Longobardi ed i *Longobardizzati*, al tempo di Rotari.

— *Aldio* .... il suo capo valea soldi.... 60.
— Servo *Ministeriale*, nato in casa............... 50.
— Maestro *porcario* con discepoli................ 50.
— *Ministeriale* di solo nome...................... 25.
— Servo *massario*................................ 20.
— Porcari, capraj, armentarj, bubulci............ 20.
— Servo rustico, sottoposto al *massario*.......... 16.
— Sottoporcari, sottocapraj, sottoarmentarj.... ... 16.

Fra' sessanta ed i sedici soldi aggiravasi dunque la fortuna così *Aldionale* come servile. Anche gl' Imperatori determinarono a quando a quando il prezzo de' servi; ma Rotari seguì le sue *Cadarfrede* senza darsi un minimo pensiero del mondo intorno a ciò che aveano fatto o non fatto gl' Imperatori.

CXXXI. De alio vero ministeriale. qui secundus ei invenitur. tamen ut nom (*nomen*) ministerialem habeat (67). si quis occiderit. comp. soli xxv.

(67) *Tamen ut nomen ministeriale habeat.* Il prezzo di venticinque soldi mostra, che la qualità di *Ministeriale* non avea grandi pregi presso i Longobardi, se non andasse congiunta con l'altra d'essere nato egli nella casa. Legge umana e civile, che trasfondeva i servi nella famiglia, e preparavali ad essere affrancati, essi od i loro figliuoli. Che che sia stato de'costumi Romani sulla schiavitù, io non ho mai cessato nè cesserò di lodare con Tacito gli usi Germanici della servitù: condizione sì lieve a petto all'altra, e sì capace di migliorarsi. Non parlo della schiavitù *domestica* presso i Romani, de' danni e dell'onte della quale favellai non una volta nella Storia.

CXXXIJ. Si quis servum alienum massarium occiderit comp. soli xx.

De Bubulco.

CXXXIII. Si quis servum bubulcum de *sala* (68) occiderit comp. soli xx.

(68) *De Sala.* Il Ducange nel Glossario ricorda e questa ed altre Leggi dell'Editto di Rotari sulle *Sale*; ma senza darne altra spiegazione che d'una casa od edificio qualunque. Muratori nelle Note all'Editto osserva. » Quae hic dicitur *Sala propria*, idem est ac domus propria; quâ significatione vocabulum hoc saepe usurpatunt antiqui. Nos vocem retinuimus, » sed ad significandum tantummodo cubiculum caeteris amplius » in aedibus potentum atque nobilium ».

Non più largamente che nell'odierna Roma, dove i Longobardi non signoreggiarono giammai, s'adopera la parola *Sala* nel recente significato descritto dal Muratori. E poi ci maraviglieremo, che gli usi e le Leggi di Roma penetrassero e prendessero piede sovente nel Regno Longobardo?

Ma, tornando al vocabolo *Sala*, confesso di non comprender propriamente, a malgrado del Ducange e del Muratori, che cosa fosse nel 643 un *Bifolco di Sala*. Non posso comprenderlo senza concedere alla *Sala* un vasto ricinto dove si comprendessero le stalle armentizie in campagna, e dove le greggi si riducessero, in mezzo alle quali viver soleano i bifolchi; sì che il vivere in tal *Sala* facesse valer venti soldi, e non sedici la testa d'un di coloro. Tali conseguenze a me sembrano discendere immediatamente dalle parole di Rotari nella presente Legge 133: ma fin da' tempi di quel Re il vocabolo *Sala* usavasi eziandío nell'altro significato proposto dal Muratori, ed additava una o più camere d'una casa, come si scorge dal Documento del 640 (*Vedi* prec. Num. 311); dalla vendita, cioè, che Alarchit, Duca di Cremona, fece d'una sua casa *cum Salis* nella città.

Da questi fatti risulta, che, nel 643, la parola *Sala* conteneva in se gli estremi punti della vita cittadinesca e della silvestre; additando ad un tempo i luoghi, purchè chiusi, delle case tanto de' Duchi e degli Ottimati, quanto de' contadini e dei bifolchi.

Nel Glossario Cavense leggesi: » SALA, *idest* domo in curte » facta ».

CXXXIIIJ. De servo rusticano. qui sub massario est. si quis occiderit. comp soli XVI.

CXXXV. Si quis porcarium alienum occiderit. magistrum tamen illum. qui sub se discipulos habet duo. aut tres. aut amplius. comp soli L. De inferiore autem porcario. si quis occiderit. comp. sol XXV.

CXXXVI. De porcario. caprario. seu armentario. occiso. magistrum tamen. si quis occiderit. comp soli XX. pro disciplo autem qui seqüens est. comp. soli XVI. de illo vero pastore dicimus qui ad *liberos homines* serviunt. et de *sala* exeunt propria.

In infantem occiso.

CXXXVII. Si quis infantem parvulum. de servo. aut

de massario. casu faciente occiderit. *arbitretur* a iudice (69) secundum qualem etatem habuit. aut quale lucrum facere poterat. et ita comp.

(69) *Arbitretur a judice.* Qui torna, ed è necessario, l'apprezzo d' un fanciullo nato dal servo e dal *massario*. E però nato anche da un servo di qualunque fra gli ordini dianzi descritti, non che fra gli ordini degli *Aldj*. Ma o Rotari dimenticò di nominare i figliuoli degli *Aldj*, o i Codici dell'Editto si corruppero in questo luogo.

De arbore.

CXXXVIII. Si duo aut tres. aut plures homines arborem unam inciderint. et alium hominem super eum venientem occiderit. ex ipsa arbore. aut quidlibet damnum fecerit. tunc incidentes arborem quanticumque fuerint ipsum homicidium. aut. dampnum patiatur (*pariter*) comp. et si casu faciente ab ipso arbore aliquis ex ipsis qui incidunt mortuus fuerit. si duo fuerint. *collegantes* (70). medietas pretij reputetur illi mortui. et medietatem reddat parentibus mortui. *collega* ipsius. et si plures fuerint. eodem modo portio una reputetur mortui. quanticumque fuerint vivi. reddant. simul summa pretij. cessante *faida* ideo quia nolendo fecerunt;

(70) *Collegantes.* Cioè *Colleghi*, sì come si legge *Collegae* nel testo Muratoriano, secondo il Codice del Capitolo Modonese. I dottissimi Benedettini trasferirono la voce di *Collegantes* nel Glossario di Ducange, interpretandolo *Collega, socio, consorte*, secondo il Muratori da essi allegato. *Colleganti* prima e poi *Colleghi* son chiamati nel medesimo senso i Compagni ed i Consorti de' *Comacini Maestri* nella seg. Legge 145 di Rotari.

De veneno.

CXXXVIIIJ. Si *homo liber*. aut *mulier*. venenum tem-

peraverit. et alij ad bibendum dare voluerit comp. soli xx. sicut ille qui in morte alterius consiliatus fuerit (71).

(71) *In morte alterius consiliatus fuerit.* Il solo vinto Romano, nella sua qualità di *liber homo*, era capace d'apparecchiar il veleno, e non l'*Esercitale*, perchè Longobardo? Rotari dunque nella presente Legge parlò solamente del vinto Romano? Se avesse ciò fatto, il Re lo avrebbe punito con venti soldi, non come cittadino Romano, e vivente col Codice di Giustiniano, ma come *cittadino Longobardo*, cioè *Longobardizzato* e soggetto alle disposizioni dell' Editto.

CXL. Si *liber* ut *libera* venenum alij ad bibendum dederit. et qui acceperit. ex ipso veneno mortuus non fuerit. comp qui venenum dedit. medietatem *pretij ipsius quod appretiatus fuerit* (72). ac si eum occidisset.

(72) *Pretii ipsius quod appretiatus fuerit.* Lo stesso vuol dirsi di chi avesse non solo apparecchiato, ma propinato il veleno, senza per altro che ne seguisse la morte.

CXLI. Si quis vel si qua venenum ad bibendum dederit. et qui acceperit mortuus ex eo fuerit. *pretium mortui secundum qualitate persone* (73) in integrum comp.

(73) *Pretium mortui secundum qualitate persone.* Lo stesso ancora, se la morte ne seguita: allora il venefico, Longobardo o Goto o Romano *Longobardizzato*, o chiunque egli si si fosse tra gli abitatori del regno, si puniva coll' astringerlo al pagamento dell'intero *guidrigildo*, apprezzato, del defunto. Pena troppo leggiera; ma eravi l' altra di novecento soldi, perchè l'omicidio, secondo la prescrizione della prec. Legge 14 di Rotari, s' era fatto *in absconso*, col veleno. Così almeno, parmi, si dileguava l' ingiusta disuguaglianza, che vi sarebbe stata tra le pene degli omicidj commessi per violenza d'animo, e quelle degli omicidj premeditati co' lunghi avvolgimenti de' venefici. Nè tal delitto era ignoto nelle lor foreste a' Germani di Tacito; e già narrai [1] come Adgandrestio avesse tentato d'avvelenare Arminio.

1 Storia d'Italia., I. 456.

CXLII. Si servus aut ancilla venenum alicui dederit. et ille qui acceperit. mortuus fuerit. comp dominus servi. vel ancille. medietatem pretij. quod ipse valuerit. qui accepit. et per omnia ipse servus aut ancilla in ipsa compositione *pro quanta appretiatus fuerit. ad occidendum tradatur* (74). et si mortuus fuerit qui venenum accepit. tunc dominus servi vel ancille. ipsum hominem in integrum comp. Si tamen ut servus aut ancilla in ipsa compositionem *quantum appretiatus fuerit* ad occidendum tradatur. et nulla sit redemptio (75). aut excusatio morti servi vel ancille.

(74) *Pro quanta appretiatus fuerit. ad occidendum tradatur.* Che vuol dire? Chi dovevasi *apprezzare*? Non nascondo, che lungamente io disperai di comprendere il senso di questa Legge: nè ancora sono ben certo di comprenderla. Due apprezzi comandansi; l'uno di chi bevve il veleno, cioè il *guidrigildo*: l'altro del servo e della serva, che dettero il veleno. Così almeno suonano le parole de' testi Muratoriano, Vesmiano e Cavense. Ma s'è veduto fin qui, che le vite degli *Aldj*, e dei servi s'apprezzavano in doppia guisa; così dalla Legge come dall'uomo. Il capo *Aldionale* o *servile* già s'era tassato fermamente da Rotari, secondo i varj ordini; si faceva in oltre l'apprezzo del valor *venale* del servo. Rotari lasciò libero a chi bevve il veleno, senza morirne, di veder posto a morte l'avvelenatore, o di condonargli la vita, ricevendone il prezzo *venale*. Ciò mi riesce più chiaro per quello, che or dirò nella seguente Nota.

(75) *Nulla sit redemptio aut excusatio.* Se l'avvelenato moriva, il servo dovea parimente apprezzarsi, ma senza remissione uccidersi. E però gli eredi dell'avvelenato riscoteano dal padrone dell'avvelenatore il solito *guidrigildo* apprezzato pel defunto: ed in oltre il prezzo *venale* dell'avvelenatore, che mettevasi a morte, si computava nella *Composizione*; poichè nell'*uomo libero* poteva il *guidrigildo* riuscir talvolta minore del prezzo *venale* nell'*Aldio*. Gli eredi tanto più, in tal caso, riscoteano di

là dal consueto *guidrigildo*. Ma che avveniva se un *Aldio* od un servo desse bere il veleno ad un altro *Aldio* e servo del comune padrone, od anche d'un diverso padrone? Io non fo un Comento giuridico e penale all'Editto di Rotari: ma, poichè il *guidrigildo* costituisce l'essenza del Dritto Longobardo e penetra, or visibile, ora invisibile, in tutte le dispute sulla condizione de' vinti Romani, piacemi dir brevemente, che l'*Aldio* ed il servo avvelenato doveansi apprezzare, per conoscerne il prezzo *venale*, da rimborsarsi dall'un padrone all'altro. Se l'avvelenato e l'avvelenatore viveano sotto uno stesso padrone, si confondevano i dritti, e rimaneva in potestà di lui d'uccidere o no l'avvelenatore: ma, uccidendolo, si raddoppiava il danno di quel padrone.

CXLIII. Si *homo* occisus fuerit *liber*. aut servus. et pro homicidio ipso. compositio facta fuerit. et pro ampu- tanda inimicitia sacramenta prestita fuerint. et postea contigerint ut ille qui compositionem accepit se vindicandi causa occiderit hominem. de parte qua compositionem accepit (76). iubemus ut in duplum reddat ipsam compositionem parentibus. aut dominus servi. simili modo de plaga. aut ferita. qui post acceptam compositionem revindicare temptaverit. in duplum quod accepit. restituat. excepto si hominem occiderit. comp. ut supra.

(76) *Compositionem accepit*. Con lo stesso nome di *Composizione* è chiamata da Rotari la multa espiatrice dell'omicidio volontario così del cittadino Longobardo e del *Longobardizzato*, come dell'*Aldio* e del servo: il che rafferma i miei concetti sulla natura comune di sì fatte *Composizioni*, fondate sull'apprezzo dell' uomo più che non dell'Editto. Le *Composizioni* od apprezzi de' cittadini uccisi formavano il *guidrigildo* propriamente detto; gli apprezzi dell'*Aldio* e del servo facevansi per ristorare il padrone della perduta o della menomata sua proprietà, ponendoli per altro in riscontro di quelle stabili tariffe, da *sedici* a *sessanta* soldi, onde favellai nelle prec. Note (65) e (66).

Dalla presente Legge di Rotari s'apprende con più particolari-

tà qual fosse l'indole de' Longobardi. Uccidere un uomo, che avea già pagato il *guidrigildo* a' parenti d'un cittadino da lui ammazzato; e dispregiare, uccidendolo, i giuramenti di tornare in amicizia, cessando la *faida*, egli era senza dubbio un delitto, il quale sembrava doversi punire più severamente che con danari e con una seconda multa, come qui si fa, sebbene doppia, del *guidrigildo*. Ma danari volevano essere pe' Longobardi nel fatto degli omicidj volontarj: danari, e non altro che danari. Alcuni residui di questi usi Germanici sussistono tuttora in Inghilterra presso i discendenti degli Anglo-Sassoni; pe' quali costumi pretesero i Barbari tenersi dappiù de' Romani, affermando, che sacra ed inviolabile fu la persona di ciascun Longobardo, e che però niuno potea mettere le mani addosso al più furioso, ed anche sleale, omicida, quale apparisce questo della presente Legge di Rotari. Era ella comune a'vinti Romani? Qui nol potrebbero negar coloro, i quali ravvisano il vinto nella parola, che v'è scritta, di *liber homo.*

De Magistro.

CXLIIII. Si *magister commacinus* (77) cum *collegante suo* (78) cuiuscumque domum ad restaurandum vel fafricandum susceperit. super se placito vel finito de mercede. et contigerit. aliquem per ipsam domum. materio elapso. aut lapide. mori, non requiratur a domino cujus domus fuerit. nisi *magister commacinus cum collega suo*. ipsum homicidium. aut damnum comp. quia postquam in *fabula* firma mercede pro suo lucro suscepit. non in merito damnum suspineat (*sustineat*).

(77) *Si Magister Commacinus.* Qui sembrerebbe, che Rotari avesse voluto parlar d'Architettura nel ricordar l'arte dei *Maestri Comacini*: ma egli non volle se non continuare le sue criminali trattazioni, assegnando i casi ne' quali si dovea pagar la vita d'un uomo, spento nell'atto di costruirsi o ristorarsi un edificio qualunque. Intorno a ciò non m'occorre di notar nulla; nè imprenderò a parlare dell'arte de' *Maestri Co-*

macini, riserbandomi solo di farvi alcun cenno brevissimo quando riferirò le nuove Leggi di Liutprando intorno ad essi, pubblicate dal Cav. Vesme.

» Nostris quoque temporibus, dice nelle Note il Muratori, » ex Insubrum montibus et praecipue ex Lacubus VERBANO et » LARIO, in reliquas Italiae partes non pauci commigrant fabri » murarii. COMENSES majorem ejusmodi artificum copiam suppeditabant.....atque hinc *Magistri Comacini* appellati fabri coementarii, qui et adhuc *Magistri* titulum, sive *Mastro* » apud nos retinent ».

In gran fama sono saliti questi *Maestri Comacini* appo coloro, i quali vanno studiando la condizione del vinto Romano. Il Poggi ed altri avversarj delle mie opinioni esultano di trovar le Romane genti nell'Editto di Rotari, e dicono che neppure da me negasi a' *Maestri Comacini* una tal qualità. No, certamente, non negasi: ma già tutti sanno qual sia la conseguenza, che io traggo dallo scorgere nell'Editto i vinti Romani; ch'essi, cioè, appunto perchè trovansi additati senza un tal nome dall'Editto, sono ivi tenuti per *cittadini Longobardi*, non Romani. Per qual titolo adunque, se non di suoi *sudditi*, avrebbe avuto il Re a comandar loro una cosa qualunque? Dovea forse rivolgersi a' vinti Romani, ricordando loro una qualche Legge di Giustiniano?

Ma Rotari parlò da se a' *Maestri Comacini*, a' quali si fa un grande onore, credendoli non semplici muratori o lavorieri, e tenendoli eziandío per Architetti. Quanto a me, io non m'oppongo: e siano stati pur essi eccellenti edificatori e disegnatori. Or qual fu la condizione civile di questi Architetti di *sangue Romano*, ma *Longobardizzati?* Furono cittadini Longobardi, ovvero *Aldj* e servi? Rispondo, che ve n'ebbe di tutte le sorte. Lo stesso avveniva, come ho più volte detto nella Storia[1], nell'Imperio Romano, dove non di rado e Pittori ed Architetti e Scultori nacquero schiavi, tuttochè degni sovente di gloria immortale. Ve n'erano anche de' liberi e cittadini Romani; ed a questo modo il Longobardo trovò le cose in Italia.

Gli Architetti (darò lor questa denominazione in vece dell'al-

---

1 Storia d'Italia, II. 813-815.

tra di fabbricatori) *Comacini* adunque, i quali erano schiavi Romani sotto i Goti e poi sotto Giustiniano, divennero *Aldj* e servi Longobardi, e migliorarono la lor condizione. Gli altri Architetti *Comacini*, cittadini Romani sotto i Goti e Giustiniano, decaddero dalla lor cittadinanza Romana, piombando nell' *Aldionato* e nella servitù Germanica, se pur non ottennero d'essere *patteggiati*, acquistando l'onor Barbarico del *guidrigildo*: tali fino dal principio, ed in grazia dell'arte loro, poterono essere i *Comacini*, a' quali Autari commise di costruire la Basilica di Fara nel Bergamasco. Crebbero sì fatti *patteggiati* sotto Agilulfo e sotto Teodolinda, e vissero probabilmente da *cittadini Longobardi*, al pari de'Sacerdoti e d' ogni altro *patteggiato*.

Ma in qual condizione vissero i *Comacini* sotto Alboino, Clefo ed i Duchi? Poco il so; e poco per avventura il seppero anch'essi. Fecero come poterono, tramutandosi ora nell'una ed ora nell'altra città d'Italia per l'esercizio dell' arte loro; cercarono piacere a qualche possente Duca ed agli altri Ottimati Longobardi; lodando e piaggiando l' ignoranza di costoro, e non abborrendo giammai dal piegare il loro concetto Architettonico alle voglie Barbariche, fino a che non giunsero i meno crudi tempi del Re Autari. Pur pochi furono, credo, i *Comacini patteggiati* o *Longobardizzati*, ed ammessi al godimento del *guidrigildo*: il gran numero, se non m' inganno (ma che importa il numero?) si rimasero nella servitù e nell'*Aldionato* con più lieta sorte di quella, in cui nacquero prima dell'arrivo d'Alboino. Parmi altresì, che i *Comacini* assai agevolmente potevano impetrare, se lor meglio tornava, d'essere affrancati da' padroni, e di passare nella *cittadinanza Longobarda*. Poterono parimente Autari ed Agilulfo e Teodolinda volerne affrancare alcuno de'più eccellenti e famosi, *per impans*, costringendo il padrone a liberarli, *secondo il voto del Re*; per causa pubblica, cioè, qual era il rizzarsi e Palagi e Tempj ed altre insigni Opere, onde si rallegrarono i giorni di que' tre dominatori Longobardi.

Non dispregevole gloria tornò a' vinti Romani dall' essere affrancati qualche volta *per impans*, a cagione del lor valore nell' armi e nell'arti: e tali furono agevolmente coloro, i quali chiamaronsi *Maestri* fra' *Comacini*, secondo Rotari dice nella presente Legge. Anche *cittadini Longobardi* mi sembrano essere

i suoi *Colleghi*, ed usciti dall'*Aldionato* e dalla servitù per volontà de' padroni. Ed in vero fu piena ed illimitata la facoltà, che Rotari concedette a' *Comacini* di far contratti per iscritto (*fabulae*) d' appalti e divisamenti sulle fabbriche da costruirsi o ristorarsi, e di stipular compensi e mercedi per l'opera loro. Si scorge in oltre dalla seguente Legge 145 di Rotari, che un *Comacino* aveva i suoi servi: cioè i suoi donzelli od aiutanti e lavorieri, che niuno certamente dirà essere stati *cittadini Romani*, sebbene usciti di *Romano sangue*; i quali non aveano capacità di far contratti sì come i *Maestri* ed i lor *Colleghi Comacini*.

Queste società de' *Comacini* formavano una specie di Collegio e di Consortería, onde i Longobardi, poichè vollero edificare fin da' tempi d'Autari, sentirono la necessità di buon'ora; Rotari poscia ne approvò gli usi con le due Leggi dell'Editto, ponendo a carico de' *Comacini* di pagare i prezzi delle vite di chi morisse per effetto d'una qualche lor colpa o negligenza nell'atto di costruire le case od altri edificj. La notizia di sì fatti Collegj a' giorni di Rotari è una delle più antiche appo i Barbari, e precede a quella di tutte le simili congreghe d' Architetti e d' edificatori del Medio-Evo. Mirabili cose narransi ora di tali Consorterie in tutta Europa; quasi elle, fra gli altri stupori, fossero state le prime inventrici ed autrici dell' Architettura, da noi chiamata Gotica. Or, lode a Dio, i raccontatori di tali prodigj delle Consorteríe Architettoniche del Medio-Evo, non si rammentarono de' Collegj *Comacineschi* di Rotari; e molto meno della possanza, ch' ebbero i Goti sull' animo di quel Re, non che dell' indirizzo Arianesco, e però esclusivamente Gotico, da essi dato all' Architettura de' *Comacini*, tanto se amassero, quanto se dispregiassero l' *acutangola* dell' *ogiva*.

E' sembra, che la fama degli edificatori di Como e del Lario propagato avesse in tutto il Regno Longobardo il nome de' *Comacini*, e che così omai s'appellassero gli Architetti e muratori non solo nel rimanente della Liguria, ma eziandío nella Venezia, nella Toscana Longobarda, e ne' Ducati così di Spoleto come di Benevento. Pur non tutti gli Architetti e muratori del Regno Longobardo si strinsero in que' Collegj *Comacini*: e fuvvene alcuno, che non uscì giammai dall'angustie dell'*Aldio*-

nato e della servitù, se un qualche padrone o Longobardo o *Longobardizzato* ebbe vaghezza di riserbare a se i frutti dell'ingegno e della perizia d'un uomo, ch' e' tenea per sua cosa. Nè questa era se non semplice imitazione del costume degli antichi Romani: la quale già da per se stessa dinotava presso i Longobardi un qualche amore dell'arti utili e belle, non che un progresso verso un vivere più civile. Di tal progresso i Longobardi, ne' tempi di Rotari, andarono debitori a' Sacerdoti di sangue Gotico e Romano, a' *Comacini* ed a' vinti Romani di tutte le sorte; o *patteggiati* ed ammessi col *guidrigildo* nella *cittadinanza Longobarda*, od affrancati, o rimasti *Aldii* e servi senza *guidrigildo*. A questi ultimi anzi credo volersi attribuire soprattutto la lenta e continua opera d'insinuare i concetti e di far cari gli usi Romani a' lor padroni di puro sangue Longobardo. Quante volte i servi non erudirono il rozzo ed ignorante padrone?

Cura principalissima e solenne degli *Ordini* o Curie de' Romani fu di sopravvedere gli affari pertinenti a' varj Collegj d' arti e mestieri. Ma qual fiato, qual sentore v' ha nelle due Leggi di Rotari, che i Decurioni e le Curie impacciar si dovessero di tali affari? Dov' erano mai nel 643 i Decurioni e le Curie dei vinti Romani del Regno Longobardo? V' ha egli un luogo, nel quale, se vi fossero stati, avrebbero dovuto sì fatti Decurioni più chiaramente comparirci dinanzi agli occhj, quanto il luogo dell' Editto, dove si parla de' *Maestri Comacini*? Da ciò io non deduco d' essere state prive di Municipale amministrazione le Città e gli altri Comuni del Regno Longobardo: solo io dico ed affermo, che quegli Amministratori, cessata ogni *cittadinanza* Romana, furono cittadini o Longobardi, o *Longobardizzati* mercè il *guidrigildo*. Soggiungo, che i più operosi di tali Amministratori del Comune furono i vinti Romani, divenuti *cittadini Longobardi*. Già il Documento Cremonese del 640 c' insegna, che fin d' allora si vedeano i Longobardi preti passati nel Sacerdozio Cattolico.

(78) *Cum collegante suo*. Più sotto è chiamato *Collega*. Si legga la prec. Nota (70).

CXLV. Si quis *magistro commacinos* unum aut plures

rogaverit, aut conduxerit, *ad opera dictanda* (79). aut *solacium diurnum* prestandum ,int servos suos (80). domum aut casam faciendam. et contigerit per ipsam casam aliquem ex ipsis *commacinis* mori. non requiratur abso (*ab eo*) cujus casa est, nam si cadens arbor aut *lapis* ex ipsa fabrica occiderit aliquem extraneum. aut quodlibet damnum fecerit. non reputetur culpa *magistri* sed ille qui conduxit ipse damnum sustineat (81).

(79) *Ad opera dictanda*. Nota in questo luogo il Muratori: » *Operam dictare* significare videtur praeesse operariis, eisque » normam tradere atque ordinem structionis: quod Architecti » solet esse. Sed numquid pro *dictare* legendum *diaetare* oportet, hoc est diaetim praestare operam? Quod sequitur *sola*» *tium diurnum*, lectionem hujusmodi admittere videtur ». Ottima congettura: ma la parola *solatium*, ovvero *aiuto* sembra dinotare altresì la cura e protezione, che i *Maestri Comacini* adoperar doveano verso i lavorieri a lor sottoposti.

(80) *Inter servos suos*. Continua il Muratori: » *Solatium* » *diurnum* respicit fortasse *famulos caementarios*, quos *Ma*» *nuali* nos appellamus ».

(81) *Ille qui conduxit ipse damnum sustineat*. I *Comacini* sono qui assoluti; ma quando essi doveano pagare il *guidrigildo* all'erede de' cittadini ed il prezzo al padrone de' servi uccisi, ciò avveniva perchè i *Comacini* di *sangue Romano* aveano la piena proprietà del lor patrimonio; e però, almeno i *Maestri* ed i principali fra' suoi *Colleghi*, erano divenuti *cittadini Longobardi*.

Or qui, e da capo, domando, se un uomo uscito certamente, sì come un *Comacino*, dal *sangue Romano*, pagar dovea quei *guidrigildi* e que' prezzi, vivesse più col Dritto Romano Giustinianeo? Era Giustiniano o Rotari, che comandava tali pagamenti? Se comandolli Rotari, dunque l'Editto fu Legge *territoriale*.

Item de foco.

CXLVI. Si quis casam alienam *asto animo* quod est

voluntarie incenderit (82). in triplum eam quod est tertia sub estimatione praetij cum omni intrinsecus idest quicquid intus crematum fuerit. quod *vicini bone fidei homines appraetiaberint* (83). restauret. et si aliqua de intrinsecus domi orta fuerit intentio tunc ille qui damnum pertulit iuratus dicat (84). quantum in eadem casa damnum pertulit. aut perdidit. et omnia ut dictum est. in triplum ei restituantur ab illo qui voluntarie hoc malum perpetravit ;

(82) *Si quis casam alienam asto animo..... incenderit.* Qui anche domando, se i vinti Romani, incendiatori dell' altrui case, avessersi a punire secondo Giustiniano o secondo Rotari ?

(83) *Vicini bone fidei homines appretiaberint*: E se Rotari o Giustiniano fosse colui, che a' *vicini di buona fede* imponesse d'apprezzare il danno recato dall'incendio ? Qui l'agreste semplicità della Legge di Rotari si pone di sopra da' sottili accorgimenti Romani; più senza dubbio civili ed apprestatori di più salde sicurezze alle proprietà de' cittadini ; ma con que' modi non avrebbe avuto mai fine l'apprezzo della casa bruciata. I costumi Longobardi ne venivano agevolmente a capo, ascoltando i *vicini di buona fede*: ma chi facea sicurtà di tal *fede* ? Per questa Legge di Rotari si comprende in quali maniere si recavano speditamente al termine gli apprezzi così d' ogni *guidrigildo* cittadinesco de' vinti Romani, come del valor *venale* de' loro *Aldii* e servi ; maniere oh quanto aliene dalle Giustinianee !

(84) *Qui damnum pertulit juratus dicat.* Staremmo freschi noi al dì d' oggi, se bastasse a' danneggiati di giurare in lor pro, con la barbarica facilitazione, che Rotari apportò a' vinti Romani, divenuti *cittadini Longobardi*; la qual facilitazione, chi ne potrà dubitare ? non poteva star insieme col Dritto di Giustiniano. E che ? nel Regno Longobardo un vinto Romano adunque avrebbe potuto apprezzar le sue case incendiate secondo i precetti d'una qualche Novella di quell' Imperatore ?

CXLVII. Si quis focum super *novem pedes a fenolarea* (85). portaverit. et damnum ex ipso foco sibi. aut alterius fa-

ctum fuerit. ipse qui portavit damnum comp̄ *ferquido* (86). idest simile. ideo quia nolens fecit. et si intra ipsos novem pedes quod est focolare damnum facere contigerit. non requiratur.

(85) *Novem pedes a focolare.* Scrive sotto la presente Legge il Muratori: » Novem pedes *a foculare* significat, spatio novem » pedum longe *a focolari* ignem excitare, aut delatum relin» quere ». Un vinto Romano era egli privilegiato di non obbedire a questa prescrizione della Legge *territoriale* dell'Editto?

(86) *Ferquido.* Ecco un' altra delle parole prettamente Longobarde, posta in primo luogo da Rotari, e prima di voltarla in Latino con quella di *simile.* I vinti Romani del Regno Longobardo anch'essi pagar doveano il *ferquido* nel caso contemplato dalla presente Legge.

CXLVIII. Si quis focum foris itinere fecerit. antequam egrediatur. extinguent eum. et non neglegenter dimittat. nam si contigerit. post egressum ipsius. alicui ex ipso foco damnum aut lesionem fieri. ipse qui focum fecit. et neglegenter dimisit. damnum *sicut arbitratum fuerit.* capud tamtum comp̄. sic tamen ut post relictum focum qua hora eum reliquerit. usque ad aliam hora diei aut noctis computetur. quod sunt hore xxiiii. nam post si contigerit. ipsum trasire super publicam viam aut ribos. et damnum fecerit. non ei requiratur qui focum fecit (87).

(87) *Qui focum fecit.* Ecco in qual modo il Muratori dichiara quest' oscura Legge, guasta ne' Codici da lui veduti e più nel nostro Cavense: Legge comune a tutti gli abitanti del Regno, *sudditi* di Rotari. » Quod infra legitur super *publicam* » *viam, aut rivum,* significare haec *puto*: si contigerit, ut » ignis ultra publicam viam, aut ultra aquae rivum, sive ultra » ripam, quae confinis sit, transiliat, et damnum faciat, vento » videlicet flante delatus: tunc quia casus hic fortuitus prae» videri non potuit, nulla poena homini infligatur ».

De molino incenso.

CXLVIIII. Si quis molinum alterius *astu* incenderit. idest voluntarie. in triplum restituat (88) sub estimatione rei cum omnibus que intus crematae sunt·;

(88) *In triplum restituat.* La stessa pena pel molino arso, che per la casa bruciata: gli stessi modi ad apprezzare il danno: gli stessi obblighi di tutti gli abitanti del Regno, *sudditi* di Rotari, così Longobardi che *Longobardizzati.*

CL. Si quis molinum alterius *cappelaverit* (89) aut clausuram ruperit. sine auctoritatem iudicis. comp soli xii. illi cujus molinus esse inveniatur et si iudicem interpellaverit. et iudex dilataverit ipsam causam deliberare. aut licentiam dederit adverse partis ipsum molinum evertendi. comp soli xx. in palatio regis (90) districtus *abstolesac* (91)·;

(89) *Capellaverit.* Il testo del Muratori ha *scapellaverit,* quantunque approvi egli nella Nota il *capellaverit,* come sta scritto nel Codice Estense; cioè *rompere, frangere, dare il guasto,* etc.

(90) *Componat solidos xx in palatio regis.* Or nell'Editto cominciano più frequenti a comparir le multe, che doveano pagarsi al Palazzo del Re. Qui dunque il Muratori ed il Signor di Savigny, e tutti coloro i quali abbracciarono la sentenza, che l'Editto non fosse punto Legge *territoriale* per tutt' i *sudditi* di Rotari ma *personale* de' Longobardi soli, mi dovrebbero dire se Rotari ebbe a disdegno di riscuotere quelle multe da' vinti Romani?.....Anzi e' le volle riscuoter più gravi, mi si potrebbe rispondere: ma dov'è, che Rotari minacciasse a' vinti Romani queste più gravi multe? Dov'è ch'egli avesse lor detto, dovere un Romano, devastatore del molino d'un Longobardo, pagare, a cagion d'esempio, quaranta e non venti soldi? E però chi non vuol vedere in ogni parola, in ogni disposizione, civile o criminale, dell' Editto la sua *territoriale* natura, cerca omai di chiudere volontariamente gli occhj alla luce. Pur tuttavolta un

recentissimo Scrittore [1] afferma, d'avere il Signor di Savigny posto fuor d'ogni dubbio, che il Dritto Romano, in qualità di Legge *personale*, si conservò da per ogni dove fra' Barbari; e però anche in Italia sotto i Longobardi. Laonde io non mi stancherò di ripetere in contrario, che le Leggi *personali* ebber vigore, sì, mà dopo Liutprando e dopo Carlomagno, in Italia: ed ebber vigore o in *sussidio* della Legge *territoriale*, o per effetto di qualche speciale provvedimento, derogatorio alla medesima.

(91) *Abstolesac*. Nulla intorno al significato di questa parola ne' Glossarj di Cava, di Madrid e d'Ugone Grozio. » Germanicae linguae peritis, dice il Muratori, divinare hic et verba » restituere liceat ».

---

1 Molitor, Histoire de la possession et des actions possessoires. Chap. IX. pag. 225-226. (A. 1849).

CLI. Si quis molinum in terra alterius edificaverit. et suum probare non potuerit. amittat molinum. et omnem operam suam. et ille habeat cujus terra aut ripa esse invenitur. quia omnes scire debent quod suum est. non alienum (92).

(92) *Quia omnes scire debent quod suum est. non alienum*. Questo dettato di probità naturale si trova scritto nel cuore dell'uomo: e non v'era bisogno, che Rotari lo apprendesse da Giustiniano. Ma, s'e' lo apprese veramente da Giustiniano, ben si conoscerebbe, che molta impressione faceano sull'animo dei Barbari la scienza e le discipline Romane, tuttochè alcuni dei vinti Romani, spogliati della nativa, fossero stati condotti alla *cittadinanza Longobarda*, in qualità di Sacerdoti o di *patteggiati* o d'affrancati.

De operario.

CLII. Si quis operarios conduxerit. aut rogaverit. in opera. et casu faciente ex ipsis in aqua moritur. aut a fulmine percutitur. aut a vento arbore mota vel propria

morte moritur. non requiratur ab eo qui conduxit. aut rogavit. tantum est. ut per ipsius factum qui conduxit. aut ab hominibus eius non moriatur. et si a quocumque unus eorum occisus fuerit. aut lesus. ipse comp̄ qui eum occiderit vel leserit (93).

(93) *Qui eum occiderit vel leserit.* Le stesse cose vogliònsi dire sull'equità naturale della presente Legge.

(Qui ne' Codici veduti dal Cav. Vesme si legge in grandi caratteri).....

INCIPIT DE FILIIS LEGITIMIS.

De Parentibus (94).

CLIII. Omnis parentela *usque in septimum genuculum* numeretur (95). aut parens parenti. per gradum et parentelam heres succedat. sic tamen. ut ille qui succedere vult. nominatim unicuique nomina parentum antecessorum suorum dicat. *et si intentio fuerit contra curtem regis* (96). tunc ille qui querit *prebeat sacramentum cum legitimis sacramentalibus suis* (97). et dicant per ordinem qui a parentela nostra sic fuit. et illi sic nobis fuerint parentes. quomodo nos dicimus.

(94) *De Parentibus.* Ne' testi del Muratori e del Vesme è scritto : » *De gradibus cognationum* ».

(95) *Omnis parentela usque in septimum genuculum numeretur.* Sette gradi, e non più : qui s' arrestavano i Longobardi. Tolgasi ad esempio la Regal famiglia di Clodoveo, presso i Franchi: e si contempli la linea retta, non la collaterale.

Ove la vita di Teodebaldo fosse stata più lunga, e più breve quella di Clotario I.° e de' suoi figliuoli o nipoti, avrebbe potuto Clotario III.° aspirare alla successione intestata di Teodebaldo? No, se i Franchi fossero stati *sudditi* di Rotari e della sua Legge 153; nel qual caso il medesimo Rotari, ovvero la sua Corte od il Palazzo del Re Longobardo, si sarebbe impadronito del retaggio, perchè Clotario III.° trovavasi nell'ottavo grado di parentela con Teodebaldo.

Non era così per Dritto Romano, e per la famosa Novella 118 di Giustiniano. Assai più larghi spazj avea la successione intestata: nella linea retta del defunto il dritto di *rappresentazione* avea luogo fra' discendenti in infinito. I collaterali, mancando sì fatta linea, succedettero di poi fino al duodecimo grado. Allora solamente il pubblico Fisco s'impossessava dell'eredità, come *vacante*, ma rispettando i dritti del coniuge superstite. Quanto mai era più certa e più prossima la speranza di Rotari d'aver ad occupare i retaggi dopo il settimo grado?

Io non pretendo farmi Comentatore del Dritto successorio, contenuto principalmente nelle Leggi 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162 dell'Editto Rotariano: ma quel che ho detto basta per mostrare in qual modo un tal Dritto s'allontanasse dal Giustinianeo. E però come avrebber potuto due Dritti successorj di sì diversa natura sussistere ad un' ora nel Regno Longobardo? L'uno sarebbe stato pe' puri Longobardi; l'altro

pe'vinti Romani. Un terzo avrebbe dovuto parimente, se ciò fosse vero, brillar nel Regno di Rotari: vo' dir quello de'Goti, che avrebbero ubbidito all' Editto di Teodorico degli Amali. Non parlo de' Codici Germanici, scritti prima dell' Editto di Rotari; quali furono la Legge Salica e Ripuaria, quella degli Alemanni o Svevi e l' altra de' Bavari.

Or, lasciando stare la questione generale se tre Dritti o più successorj possano aver vigore contemporaneamente in un paese qualunque senza offendersi e distruggersi a vicenda, egli è certo, che un tale stato impossibile od almeno difficilissimo di cose non avrebbe potuto sorgere nè durare, se una solenne Legge non avesse conceduto alle tre razze principali de' *sudditi* di Rotari (la Longobarda, la Gotica e la Romana) di succeder ciascuna secondo l' usanze particolari loro, e regolato i casi di conflitti e di ripugnanze fra' tre differenti ordini di succedere. Ma dove mai pubblicossi da Rotari una Legge sì fatta? Dove mai egli disse, che in un modo avevansi presso i Longobardi puri a computare i gradi di parentela, in un altro presso i Goti, ed in un terzo presso i vinti Romani, prima che lo stesso Rotari stendesse le mani sulle successioni de' suoi *sudditi*? E nondimeno al Muratori ed al Signor di Savigny ed a tutta quanta l' Europa sembrò sì facile il credere, senza darsi un minimo pensiero de' Goti, che l' Editto di Rotari fu Legge *personale* pe' vincitori Longobardi soli, ed il Codice Giustinianeo Legge *personale* pe' soli vinti Romani! Omai la nausea di ripetere, che Rotari parlò e comandò a tutt' i suoi *sudditi*, mi vince: pur tuttavolta io mi son condannato a proseguir lo stesso uggioso cammino, per mostrare ad ogni passo, che l'Editto di Rotari fu Legge *territoriale* sopra tutti essi. Nè altrove ciò meglio si dimostra che nel fatto delle successioni e delle parentele.

(96) *Et si intentio fuerit contra curtem regis.* Ecco stabilito il dritto della Corte del Re Longobardo, nella mancanza del settimo grado. E se la Corte dicesse, che un *suddito* del Regno Longobardo si trovasse fuori di quel grado, facea mestieri ad un tal *suddito* ricorrere all' opera de' *Sagramentali*. A questi e non ad altri s'aveano a rivolgere i Goti ed i vinti Romani; a questi, che procedeano da un'istituzione puramente Longobarda. Nè or nè giammai Rotari permise a' suoi *sudditi* usciti dal

sangue Gotico e dal *Romano* di provare i gradi di parentela co' modi prescritti dall'Editto di Teodorico degli Amali e dal Codice di Giustiniano.

(97) *Praebeat sacramentum eum legitimis Sacramentalibus suis.* Il Goto, il vinto Romano, il Sarmata, il Bulgaro e l'uomo di qualunque altra stirpe abitatrice del Regno di Rotari dovea prestare il suo giuramento insieme co' *Sacramentali*, recitando le sue parentele con affermarle, giurando, per vere. D'un simil racconto della propria sua parentela, Rotari stesso avea dato gli esempj nel Secondo suo Prologo.

De filio legitimo.

CLIIII. Si quis dereliquerit filios legitimos quod est *fulbor*. et si filios naturales unum aut plures. legitimi tollant duas portiones de patri substantia. naturales. tertiam. Si duo fuerint legitimi. habeant naturalem quinta portionem quanticumque fuerint. Si tres fuerint legitimi. habeant naturales. septimam partem. Si quattuor fuerint legitimi. habeant naturales nonam partem. Si quinque fuerint legitimi. habeant naturales duodecimam partem. Si sex fuerint legitimi. habeant naturales quintadecimam partem. Si autem plures fuerint. per hunc numerum dividant patris substantiam (98).

(98) *Dividant patris substantiam.* Il Signor di Savigny, diligentissimo indagatore così delle disposizioni come anche delle frasi del Dritto Romano, passate negli Editti de' cinque Re Longobardi prima di Carlomagno, non ravvisa punto somiglianze di sorte alcuna tra questa Legge 154 di Rotari e la Novella 118 di Giustiniano.

De filio naturat (naturali).

CLV. Nulli sit licentia naturales filios. equales legitimis filiis aut consimiles facere. nisi filij legitimi. post completam legitimam etatem patri consenserint (.) legitima etas est. postquam filios duodecim annos habuerit (99).

(99) *Postquam filios duodecim annos habuerint.* Ecco la maggior età dell'uomo fermata da Rotari nel duodecimo anno. Se l'*Editto* non fosse stato, qual egli era, per tutt' i suoi *sudditi* una Legge *territoriale*, i vinti Romani sarebbero più tardi assai pervenuti alla maggior età: intanto avrebbero seduto, aspettandola, in *casa*, mentre i *liberi* giovinetti di sangue Longobardo e Gotico divenivano capaci di consentire o non consentire a' genitori e d'andar alla guerra; ed alla loro qualità generica di *liberi uomini* accoppiavano la particolare d'*Esercitali*. Non prima di Liutprando (Lib. IV. Leg. 1), la maggior età si stabilì nell' anno decimo nono.

CLVI. Si pater comparaverit *eum* (100). et liberum *thingaverit*. libertas illi permaneat et si non liberaverit eum. sit servus cuius et mater ancilla (.) nam si eum *comparaverit*. et aliquid de rebus ei per legem *thingaverit*. habet sibi ipsa res.

(100) *Si pater comparaverit eum.* Chi mai? Qui è difettoso, come sovente, il testo Cavense: bisogna perciò supplirlo col Muratoriano: » De filio naturali, qui de ancilla alterius natus » fuerit, si pater comparaverit eum, etc. ». Si tratta dunque del figliuol naturale, che alcuno ebbe dall'altrui serva, e comperollo dal padrone di costei; se donogli la libertà, bene stava; se non glie la donò, colui ricadeva nel servizio del padrone di sua madre. I vinti Romani erano eccettuati forse da questa Legge? Rara felicità de' vinti!

De filio naturale.

CLVII. Si quis de filios naturales generatus fuerit. quod est *thrus* (101). heres non fiat. nisi si ei *thingatum* fuerit per legem. et si ei *thingatum* non fuerit aliquod de rebus libertas illi permaneat.

(101) *Threus*. Cioè figliuolo legittimo del figliuol naturale. Il Glossario di Madrid interpreta il *Threus* per figliuolo natu-

rale. Ma il Cavense ha una spiegazione singolarissima, che favorisce la mia cioè, quella stessa di Rotari: » THREUS, *idest*, » homines *metiani*: qui nunc sunt nobiles ». Già dunque nel *Mille* il significato della parola *Threus* erasi allargato, e dinotava i *nobilitati*, sì come al tempo di Rotari serviva per additare la prole schietta e legittima dell' illegittima.

De filia legitima.

CLVIII. Si quis dereliquerit filiam legitimam unam. et filium naturalem unum. aut plures. sive et filios parentes proximos. aut heredes. aequaliter dividant substantiam defuncti. idest in tres partes. filia legitima. accipiat uncias quattuor quod est tertiam pars. et parentes proximi aut heredes uncias quattuor. quod est tertia pars. et si parentes proximi non fuerint. tunc curtis regia suscipiat ipsas quattuor uncias (102).

(102) *Tunc curtis regia suscipiat ipsas quattuor uncias.* Il Signor di Savigny [1] non si rimane dal notare il passaggio, che fece nell' Editto Rotariano il giuridico linguaggio de' Romani, appo i quali ogni asse ereditario si divideva in dodici once: ma forse un sì fatto linguaggio dalle bocche de' Giureconsulti s' era tramutato in quelle anche del volgo.

1 Savigny, Histoire du Droit Romain, II. 135.

CLVIIIJ. Si quis dereliquerit filias legitimas duas aut plures. et filios naturales unum aut plures. et alios parentes proximos. ut supra ille filie tollant uncias sex. quod est medietas. naturales filij uncias quattuor. quod est tertia pars. et parentes legitimi uncias duo. quod est sexta pars. et si parentes non fuerint. curtis regia ipsas duas uncias accipiat (103).;

(103) *Curtis regia ipsas duas uncias accipiat.* Sempre la Corte di Rotari è presente nel fatto delle successioni: pronta

sempre a raccoglierne una parte. Sto a vedere, che Rotari abborriva solo da quelle de' Goti e de' vinti Romani, per venerazione dell'Editto di Teodorico degli Amali e della Novella 118 di Giustiniano. Il Muratori [1], nel considerare il gran numero de' Palagi e delle Ville pertinenti a' Re Longobardi non dubitò d'accennare alle Leggi di Rotari, ove si stabiliscono i regj dritti sulle successioni; al che s'oppose il Pizzetti [2], affermando essere stata scarsa d'assai una così fatta sorgente di ricchezze, a cagione della facoltà, onde i Longobardi godevano, di poterne disporre innanzi la morte. Non, certo, per via di testamentarie volontà, come il Pizzetti [3] stesso confessa: ma solo di scialacquamenti e di donazioni, quando mancassero i figliuoli legittimi. Grande o piccolo che ne fosse il frutto, la Regia Corte Longobarda s'intrammetteva quanto più ella potea nell'eredità. Più prossime speranze aveva ella su' retaggi de' *Guargangi;* del che in breve si parlerà.

---

1 Muratori, A. M. Ævi, II. 14. Dissert. XIX. (A. 1739).
» Bona sive *Civium* sive *Peregrinorum* atque *Advenarum*, decedentium
» sine postremis tabulis (ma dov'erano i testamenti nel 643 presso i Longobardi?) et sine heredibus a Lege praescriptis, Fisco deferebantur........
» omnia Fisco LANGOBARDICO vorante ».
2 Pizzetti, Antichità Toscane, I. 156. (A. 1778).
3 *Id. Ibid.* I. 207. Nota (1).

CLX. Si quis reliquerit filias legitimas. unam aut plures. et sorores legitimas una aut plures. et filios naturales unum aut plures. tollant filie et sorores inter se equaliter dividendum uncias sex. quod est medietas. naturales filij. uncias quattuor. quod est tertia pars. et duas uncias parentes legitimi. aut curtis regia. si parentes legitimi non fuerint. curtis regia suscipiat ipsas duas uncias quod est sexta pars. pro *mundio* autem suprascriptarum tollant naturales filij tertiam partem. et heredes legitimi. aut curtis regia partes duas (104).

(104) *Pro mundio .... tollant naturales filii tertiam partem.... aut curtis regia partes duas.* Ecco un'altra parte di retaggi a' Re Longobardi pel *Mundio* delle donne ingenue. Le

mogli e le figliuole de' Goti e de' vinti Romani andavano elle immuni dal *Mundio* de' parenti o del Re? Sarebbe ridicolo il voler tenerle per immuni; essendo il *Mundio* delle donne la parte costitutiva e vitale del Dritto Pubblico Longobardo. Ma di ciò si tratterà nella seg. Legge 204.

CLXI. Si fuerint filij legitimi et filij naturales. et sorores tam legitimae. quam naturales. pro *mundio* earum tollant legitimi filij. partes duas. naturales vero partem tertiam (105).

(105) *Pro mundio earum tollant.... naturales (filii) vero partem tertiam*. Tanto largamente quel Dritto pubblico del *Mundio* reggeva ed aduggiava il Regno Longobardo, che anche i figliuoli naturali divenivano *Mundualdi* delle sorelle.

CLXII. Si fuerint filij legitimi. et filij naturales. duo aut plures. et contigerit casu ut unus ex naturalibus occisus fuerit. tollant legitimi fratres pro compositiones illius(106). partes duas. naturales vero qui remanserint. partem tertiam. facultas vero illius mortui. ad legitimos fratres revertatur. nam non ad naturales. ideo ita previdimus. propter *faidam* deponendam idest inimicitiam pacificandam (107).

(106) *Pro compositione illius*. Il testo Muratoriano soggiunge: » quod appretiatus fuerit ». Ma forse questa fu qualche Chiosa ivi passata dal margine.

(107) *Propter faidam deponendam idest inimicitiam pacificandam*. Ciò mostra, che un' intestina guerra soleva esservi tra' figliuoli legittimi ed i naturali, la quale non di rado scoppiava, e venivasi all' armi fra parenti.

De occisione parentum.

CLXIII. Si quis in mortem parentis sui insidiatus fuerit. id est si frater in mortem fratris sui aut barbani quod

est patrui. seu consobrini insidiatus aut consiliatus fuerit. et ille cui insidiatur. filium non dereliquerit. non sit illi heres cujus de anima tractavit. nisi alij parentes proximi. et si parentes alios non habuerint. *tunc curtis regia succedat* (108). de anima autem illius homicidae. sit in potestatem regis indicare (*judicare*) quod illi placuerit. res vero quas homicida reliquit. parentes proximi et legitimi habeant. et si parentes non fuerint tunc res ipsius curti regie socientur·;

(108) *Tunc curtis regia succedat.* Nuova speranza del Palazzo Longobardo, ma solo verso i Longobardi puri, non verso gli altri, chi non crede alla natura *territoriale* dell' Editto.

CLXIIII. Si quis ex parentibus idest barba quod est patruus. aut quicumque ex proximis dixerit de nepote aut consobrino doloso animo quod de adulterio natus sit. nam non de certo patre. tunc ille cui crimen mittitur. *queras* (quaerat) *sibi liberos sacramentales. et prebeat sacramentum quod filius legitimus sit* (109). et per legem res ipsa ad eum pertineat. nec alteri eas per legem debeat dimittere. et si hoc fecerit. habeat et fruatur. quia injustum videtur esse. *ut tam grandis causa sub uno scuto per pugnam dimittatur* (110).

(109) *Liberos sacramentales. et praebeat sacramentum quod filius legitimus sit.* La solita maniera d' indagare o di far le viste d' indagare il vero; chiamar i *Sagramentali* a giurare anche sulla legittimità de' figliuoli; a giurare su quello che poteano sapere, o su quello che necessariamente non poteano sapere. I vinti Romani soli voglionsi eccettuati, e però si debbono volere altresì eccettuare i Goti: ma dov' è l' eccezione, dove il privilegio? Rotari non parla forse con questa Legge a tutt' i suoi *sudditi*?

(110) *Injustum videtur ut tam grandis causa sub uno scuto per pugnam dimittatur.* Gli affari più intimi delle famiglie,

descritti così nella presente Legge 165 come nella 166 e 167, son liberati dall' esperimento della pugna giudiziaria; cioè, i dubbj sulla legittimità de' cittadini Longobardi e de' *Longobardizzati*; le pretensioni sul *Mundio* delle lor donne; gli attentati de' mariti contro la vita delle mogli. Queste cause parvero sì grandi a Rotari, che non osò commetterle ad un *solo scudo*; quasi dir volesse ad un sol colpo di spada. Molte di simili cause a mano a mano furono eccettuate dalla regola del combattimento; del che si vegga il Pizzetti [1]. Erano i secondi passi, che i Longobardi facevano verso un vivere più civile; erano involontarj passi verso i dettati del Dritto Romano, che or si metteva dall' Editto in fondo: ma se fin dal 643 si cominciavano a ristringere i casi del combattimento giudiziario, le razze *Longobardizzate* de' Goti e de' vinti Romani, *suddite* di Rotari, ricadevano tosto nella necessità d' aver ad investigare la verità per mezzo de' *Sagramentali*.

1 Pizzetti, *loc. cit.* I. 218.

CLXV. Si quis dixerit ad uxorem alienam quod *mundium* eius ad ipsum pertineat. nam non ad maritum. tunc ille qui eam habet uxorem prebeat sacramentum. cum *legitimis sacramentalibus suis duodecim* (111). quod certo domino *mundium* ipsum fecisset. et non eum alteri per legem dimittere debeat. Si hoc fecerit. habeat et fruatur. quia injustum esse videtur. *ut tam grandis causa sub uno scuto per pugnam dimittatur*;

(111) *Cum legitimis Sacramentalibus suis duodecim.* I quali, oltre al dover esser *liberi cittadini*, doveano essere in numero di dodici: numero, che altri direbbe ora essere stato Pelasgico.

CLXVI. Si suspectio fuerit quod maritus uxorem suam occidisset. ita decernimus. ut purificet se maritus *cum sacramentalibus suis legitimis* (112). quod mixtum in morte mulieris ipsius non sit. nec per se nec per suppositam per-

sonam. et sit exsolutus ab omni crimine quia absurdum et impossibile videtur esse. *ut talis causa sub uno scuto per pugnam dimittatur*.

(112) *Vedi* le due Note precedenti.

CLXVII. Si fratres per mortem patris in casa communi remanserint. et unus ex ipsis *in obsequium regis. aut judicis* aliquas res acquisierit. habeat sibi in antea absque portionem fratrum. et qui foris in exercitum aliquid adquisierit. commune sit fratribus quos in casa commune dimisit (113). Si quis de suprascriptis fratribus *gairethinx* fecerit. habeat in antea cui factum fuerit. et qui ex ipsis uxorem duxerit. et de rebus communibus *meta* (114) data fuerit quando alter idem uxorem duxerit. aut quando ad divisionem faciendam venerint. simili modo de communibus rebus ei refundantur aliud tantum quantum ille. alter frater in *meta* dedit. de paterna autem vel materna substantia. quod reliquum fuerit. interre (*inter se*) equaliter dividantur.

(113) *Commune sit fratribus quod in casa dimisit.* Egregiamente il Signor di Savigny [1] favellò di questa Legge, come di quella, che contiene alquante disposizioni del Dritto Romano sul peculio *castrense* e *quasi castrense*. A me non importa notare quali fossero sì fatte disposizioni; domando solamente, se Rotari le inserì nell' Editto per suo proprio impulso e senza nulla sapere di ciò che si faceva in Roma e nell' Imperio? E mi sembra, che avrebbe il Re scritto la sua Legge, anche se mai non ve ne fosse stata in Roma una simile del tutto: ma nulla impedisce, che il Dritto di Roma non fosse noto a Rotari, ed a' Compilatori dell' Editto. Non si vengono forse imitando tuttogiorno in Italia le Leggi di Spagna, di Francia e d' Inghilterra? Non s' arricchiscono forse tuttogiorno e Spagna e Francia ed Inghilterra de' trovati e della scienza d' Italia? Molte delle dottrine, che or fanno il più gran romore in Europa, non erano

1 Savigny, Hist. du Droit Romain, II. 133.

elle state da lunga età praticate in Toscana ed in altri luoghi della nostra Penisola? Ben dunque senza contraddirsi potea Rotari abolir, come fece, il Dritto Romano coll'Editto, ed intanto mescolarvi per uso de'Longobardi e di tutt' i suoi *sudditi* alcune particelle di quel medesimo Dritto.

(114) *Meta*. Di questa *Vedi* la seguente Legge.

CLXVIII. Nulli liceat sine certa culpa filium suum exhereditare (115). nec quod ei per legem debetur alij *thingare*.

(115) *Nulli liceat sine certa culpa filium suum exhereditare*. Nell'Editto durarono presso i Longobardi gli usi antichi della Germania di Tacito [1], dove s' ignorava il testamento. Nel 643 le successioni, come fin qui s' è veduto, furono tutte regolate dall'Editto. E però il padre, volendo pur diredare i figliuoli, non potea ciò fare con un testamento, ma col donare ad altri (*thingare*) le sue sostanze, in pregiudizio de' figliuoli colpevoli.

1 Tacit. German. XXV. » Nullum in GERMANIA testamentum ».

CLXVIIIJ. Iustas autem culpas exhereditandi filios has esse dicimus. Si filius contra animam aut sanguinem patris sui insidiatus. aut consiliatus fuerit. aut si patrem percusserit voluntarie aut si cum matrinia sua idest noberca peccaverit iuste a patre exhereditabitur (116).

(116) *Iuste a patre exhereditabitur*. Tre legittime cause della diseredazione sono in questa Legge annoverate, delle quali favella ottimamente il Savigny [1], perchè non dissimili alle giuste cause del Dritto Romano. È bene ora credo con lui, che Rotari avesse avuto sotto gli occhj la Legge straniera, contenuta nella Novella 115 di Giustiniano. Così del Codice come delle Novelle di quell' Imperatore frequenti erano le Copie nel 643 appo i vinti Romani, soprattutto appo i Sacerdoti ed i Monaci del Regno Longobardo; e però inutile riesce il dire, che Rotari non avrebbe potuto averne cognizione, se veramente il Dritto Ro-

1 Savigny, *loc. cit.* II. 135.

mano si fosse o prima di lui o da lui abolito ne' suoi Stati. Per abolire un Dritto, v'ha egli dunque bisogno d'ignorarlo? Anzi non bisogna e' conoscerlo per abolirlo? Ben v'erano in tutta l'Italia Longobarda i Libri Giustinianei nel 643: ma v'erano come Libri scritti di lettera morta, non come aventi vigore di Legge; del che riparlerò nella seg. Nota (138). In Ispagna, per l'appunto nel 642 o 643, quando Rotari pubblicava l'Editto in Italia, il Visigoto Re Cindasvindo aboliva il Dritto Romano con queste parole [1]: » ALIENAE GENTIS legibus *ad exercitium* » *utilitatis* imbui et *permittimus* et OPTAMUS: *ad negotiorum* » *vero discussionem* et resultamus et PROHIBEMUS. Quamvis » enim *eloquiis polleant*, tamen DIFFICULTATIBUS HAERENT. » Adeo cum *sufficiat ad justitiae plenitudinem* et prescrutatio » rationum et competentium ordo verborum, quae Codicis hujus » (*de' Visigoti*) agnoscitur continere, NOLUMUS sive ROMANIS » LEGIBUS, sive ALIENIS INSTITUTIONIBUS amodo amplius » CONVEXARI ».

Così diceva un Re Goto, che non vivea come i Longobardi sottoposto al *guidrigildo*, nè si governava co' *Sagramentali*; e che però avea rispettato fin qui la *cittadinanza* e la *Legge Romana* in Ispagna, non ripugnanti alla cittadinanza ed alle Leggi de' Goti. E pur egli voleva ora confondere in una sola queste due *Leggi* e queste due *cittadinanze*, non avverse tra loro. Ed i Romani di Spagna erano suoi sudditi: pur tuttavolta le lor native Leggi e' le appella LEGGI STRANIERE.

A'Goti ed a'vinti Romani d'Italia Rotari non dava il nome di *stranieri*, perchè incorporati fin dal tempo de' Duchi nella nazione Longobarda, parte come servi ed *Aldii*, parte come cittadini *Longobardizzati*; compresi tutti nella qualità di suoi *sudditi*, ed additati nel suo regio titolo di REX GENTIS LANGOBARDORUM.

1 Lex Wisigothorum, Lib. II. Tit. I. Leg. 9.

De exhereditatione.

CLXX. Item sicut nec patri licitum est filios suos sine justa causa aut culpa exhereditare, ita nec filios liceat

vivo patre cuicumque res suas *thingare* (117). aut per quolibet titulum alienare. nisi forte filios aut filias naturales habuerint. ut si secundum legem conservet;

(117) *Nec filios liceat vivo patre cuicumque res suas thingare.* Il figliuolo non possedeva se non il peculio *castrense* o *quasi castrense*, onde s'è favellato nella prec. Legge 167. Gli ordinamenti delle successioni legittime dell'Editto chiedevano, che ancor questo *peculio* si mettesse nella futura successione del padre in comune; purchè il figliuolo non avesse generato altri figliuoli così legittimi che naturali. Alcuno potrebbe in questa Legge 170 veder adombrato in germe un qualche tenue lineamento dello spirito, che in più recenti età, per conservar gli averi nelle famiglie, amò cotanto i fedecommessi. Anche i Goti ed i vinti Romani *Longobardizzati* del Regno Longobardo furono soggetti alla Legge 170: appo i lontani discendenti dei quali furono que' fedecommessi generalmente usitati.

De desperatione.

CLXXI. Si quis se desperaverit. aut propter senectutem aut propter aliquam infirmitatem corporis. filios non posse habere. et res suas alij *thingaverit.* posteaque contigerit eum filios legitimos procreare. omne *thinx* quod est donatio. quod prius fecerat rumpatur. et filij legitimi unum aut plures qui postea nati fuerint heredes in omnibus patris succedant. Si autem filias legitimas unam aut plures. seu filios naturales unum aut plures post *thinx* factum habuerint. habeant et ipsi *legem suam* (118) sicut supra constitutum est. tamquam si nihil alij *thingatum* fuisset. et ille homo cui *thingatum* est tantum habeat quantum alij parentes proximi debuerint habere. *aut curtis regia suscipiat.* si alij *thingatum* non fuisset.

(118) *Habeant et ipsi legem suam.* Cioè la porzione stabilita dalla Legge dell'Editto.

CLXXII. Si quis res suas alij *thingare* voluerit. non inabsconse sed ante *liberos homines* ipsum *gairethinx* faciat (119) quatinus qui *thingau* (*thingat*). et qui *gisilis* (120) fuerint. *liberi sint*. ut nulla in posterum oriatur intentio.

(119) *Gairenthinx faciat.* Il Glossario di Madrid ha: » EAI-» RENTHIX (*lege* GAIRENTHIX), *idest* obligatum donum ». Il Cavense: » GAIRETHIX, *idest* qui recipit donum ». Ugone Grozio nel Glossario: » GARATHINX. GARTHINX. Universitatis do-» natio in judicio. *Thingen*, judicare. Sed inde sumptum pro » *actu legitimo omni*, qualis cessio in jure ».

Niuna di queste dichiarazioni sembra convenire al senso di tal parola così nella presente Legge 172 come nella fine della Conclusione dell' Editto, dove Rotari dice di confermarlo: » Ad-» dentes quin etiam per GARINTINX, *secundum ritus gentis* » *nostrae*, confirmantes, ut sit haec Lex firma et stabilis ». Il *garinthinx* quindi s' adoperava così nelle donazioni fra privati, come per saldezza e stabilità delle pubbliche Leggi: ed egli era un antico uso della gente Longobarda prima che venisse in Italia. Che cosa era dunque veramente il *Garinthinx*? Non una Scrittura *suppletoria* di convenzione, sì perchè ciò non si dice nella presente Legge 172, e sì perchè in Pannonia i Longobardi, salvo qualche rara eccezione, ignoravano l' arte di scrivere. Non era il piccolo dono, che rendea stabili, come or vedremo, le donazioni; avendo questo il suo nome particolare di *Launechildo*. Poteva essere un simbolo, ma ignoto affatto a noi, simile a quel della *festuca* presso i Franchi: un ramo d'albero, per esempio, un'erba svelta dal suolo, e qualunque altro atto materiale, che servisse a dinotare la ferma volontà dell'animo di chi donava o prometteva. Poteva essere anche una parola *Sagramentale*, senza profferir la quale non s' intendeva essere compiuto e perfetto l' atto. Verso una tal sorta di voci solenni solevano i Barbari aver maggior venerazione, che non i popoli più civili. Certamente il *Garenthinx*, secondo le parole suonano, era diverso dal *Thinx* ossía dalla stessa donazione; ciò che ottimamente si ravvisa nelle seguenti Leggi di Rotari; cioè, nella 222 e nella 224 (223. 225 di Muratori). Si veggano le Note (191) (193).

Che che sia stato il *Garenthinx*, da tal parola procedono i nostri odierni vocaboli di *guarentigia* e di *guarentire*; i quali per verità non sono più chiari qualche volta nè più ricisi, e volgonsi a molti usi, e non dinotano appo noi un rito particolare.

Il Ducange, i suoi Continuatori (anche que' dell'ultima Edizione Parigina), l'Eccardo, l'Autor della Cronica Gotwicense, il Waethero, lo Schiltero, l'Einecclo non chiariscono gran fatto il significato dell' antica parola *Garanthinx* o *Gairenthinx*. Nel 724, Liutprando scrisse (Lib. V. Leg. 1): » Si quis cartolam » donationis per *garenthix* facta aut per susceptum *Launechild*...... ». Continuavano adunque ad esser due cose diverse, il *Garanthinx* ed il *Launechildo* nel 724. Solo si può chiedere, se v' era bisogno d'entrambe o d'una sola per render valide le donazioni? Pur lo stesso Liutprando nel 726, cioè, due anni dopo (Lib. VI. Leg. 19), confuse (ma forse fu per error de'Copisti) il *Thinx* col *Garanthinx*; » De *donatione*, quæ » sine *launechild*, aut sine *thingatione* facta est, minime stare » debeat ». Or che vuol dire? Qual è mai la *donazione*, che non può stare senza la donazione ossia la *tingazione*? Qui è chiaro, che per *tingazione* s' intende il *Garenthix* secondo la precedente Legge del 724.

(120) *Gisilis*. Cioè testimonio. Ecco una delle parole, che io dissi (*Vedi* prec. pag. 86) parere al Castiglioni Gotico-Ulfilana.

De thinx.

CLXXIII. Si quis res suas alij *thingaverit*. et dixerit in ipsu *thinx*. *lidinlaibus* (121). idest quod in die obitus sui reliquerit. non disperdat res ipsas. postea doloso animo. nisi fruatur. eas cum ratione. Et si talis evenerit necessitas. ut terram cum mancipio vendere. aut loco pigneris ponere debeat. dicat prius illi cui *thingavit*. *ecce vides quia necessitate compulsus. res istas vado dare. si tibi videtur. subveni mihi. et res ipsa conservo in tuam proprietatem.* tunc si noluerit subvenire. sit ille stabile et firmum qui acceperat (122);

(121) *Lidinlaibus*. Il Glossario Cavense dice: » LIDINLAIB, » *idest* in die obitus sui ». Il Matritense uniformasi alla vera spiegazione contenuta nel testo di Rotari » LADINLAIB, *idest* » quod reliquerit in die obitus sui ». Il testo Muratoriano ha *lidoluip*; il Vesmiano *lide laib*; oltre le *Varianti*, che sono infinite. Sì fatta parola era *Sagramentale* appo i Longobardi, per dinotare una donazione da recarsi ad effetto dopo la morte del donatore. *Sagramentale* parimenti era quel discorso, che il donatore dovea fare al donatario.

(122) *Sit illi stabile et firmum qui acceperit*. Non è privo d'amabile ingenuità questo Longobardo costume degli aiuti, che dovean prestarsi dal donatario a chi gli avea donato le sue sostanze, sebbene dopo la morte: costume, che non potea riuscir discaro nè a'Goti nè a'vinti Romani *Longobardizzati*, nè a tutte l'altre razze abitatrici del Regno e *suddite* di Rotari.

CLXXIIIJ. Non liceat donatori ipsum *thinx* quod antea fecit. iterum in alium hominem transmigrare. tantum est ut ille qui *gairethinx* susceperit. tales culpa non faciat donatori suo. quale solent. ingrati filij parentibus suis facere. pro qua exhereditantur. que in hoc edicto conscripta sunt (123). ipse autem qui *gairethinx* susceperit. ab alio quicquid reliquerit donator. in die obitus sui habeat licentiam in suum dominum (*dominium*) recolligere. et debitum creditoribus reddere. et ab alij exigere. et *quod in fiducia positum est*. reddat debitum. *et requirat rem in fiducie nexu posita* (124).

(123) *Pro qua exhereditantur, quae in hoc Edicto conscriptae sunt*. Le stesse cause d'ingratitudine, per le quali si poteva diseredare un figliuolo, valeano a rescindere la donazione: il che uniformavasi al Dritto Romano, imitato in questo punto da Rotari.

(124) *Et requirat rem in fiducie nexu positam*. Questo è l'*infiduciare*, di cui parla il Re Liutprando (Lib. VI. Leg. 5); e significa dare o ricevere in pegno, sì che il donatario dopo la morte del donatore dovesse riscattar le cose pignorate dal de-

funto e richiedere il danaro per restituire i pegni, che si trovassero nell'eredità. Il Signor di Savigny [1] tiene per tratta dal Dritto Romano la parola *infiduciare*, e però di *fiducia*: ma l'una e l'altra spettavano anche al linguaggio volgare de'Latini, che fu quello dell'Editto.

1 Savigny, *loc. cit.* II. 134.

De donatione.

CLXXV. Si quis res sua cuicumque donaverit. et postea qui donavit *launegild* requisierit (125). tunc ille qui accepit. aut heredes eius si ausus non fuerit iurare. quod compositum sit. reddat *ferquido* idest. simile qualis in die illa fuit quando donatum est. et si juraverit sit exsolutus.

(125) *Launegild requisierit.* Ecco, dopo il *Garenthinx*, di cui ho parlato nella prec. Nota (119), la seconda condizione richiesta per render solenni le donazioni; quel piccolo dono, cioè,. d'un anello, d'un guanto, d'un mantello e d'altre minutaglie, detto il *Launechildo.* Se il donatario rivolesse il suo *Launechildo*, cadeva la donazione.

Ora una delle prove più luminose, che l'Editto fu Legge *territoriale* per tutt'i *sudditi* di Rotari, sorge dal *Launechildo.* Prima della venuta d'Alboino in Italia, le donazioni soleansi registrare nelle *Geste Municipali*: uno de' più tenui ed umili officj degli *Ordini* ovvero delle Curie. Sotto Clefo ed i Duchi sparirono dal Regno Longobardo le Curie de' Romani, e con esse i Registri delle *Geste Municipali.* No, dice il Signor di Savigny [1]; quel reggimento Municipale de'Romani durò nell'Italia Longobarda fino al duodecimo secolo; *in uno stato inglorioso ed oscuro, è vero* (egli soggiunge [2]), *ma pur acconcio a preparar giorni più lieti.* Ove ciò fosse stato vero, le Curie dunque de' Romani vinti da'Longobardi conservarono almeno l'innocuo Registro delle *Geste Municipali* nel 643, dove potessero trascrivere modestamente una qualche vendita ed una qual-

1 Savigny, *loc. cit.* I. 268-274.
2 *Id. Ibid.* I. 268.

che donazione. Se nol conservarono, quali erano dunque nel 643 i dritti, quali gli officj, comecchè scarni ed esili, delle pretese Curie Romane? Il *Launechildo*, non il Registro delle *Geste Municipali* fu ordinato da Rotari col fine, che le donazioni riuscissero efficaci per tutt'i suoi *sudditi*, così Longobardi e Goti come vinti Romani *Longobardizzati*.

Il Dritto Longobardo, contenuto nell'Editto di Rotari, si mutò in gran parte dopo la conversione di quel popolo alla fede Cattolica; si mutò per le nuove Leggi de' Re Liutprando ed Astolfo; vieppiù mutossi per quelle di Carlomagno e de' Re d'Italia Carolingi. Sotto Carlomagno, e non prima, furono introdotte (salvo il fondamento della Legge *territoriale* Longobarda) le Leggi *personali* di molti nuovi popoli, che vennero in Italia; e con esse apparvero le così dette *Professioni di Leggi*. Avrebbero nel corso di tanti secoli potuto ritornare in onore quelle, che in principio sembravano sì *oscure* Curie al Signor di Savigny; avrebbero anzi dovuto, secondo la sua speranza d'un accrescimento futuro di prosperità. Ma in verità io non le trovo, nè gloriose, nè *oscure* in un giro di cinque secoli: se altri le trovò, me le mostri.

Un'ampia donazione, che si leggerà nel presente Codice Diplomatico sotto il 714, fecesi da Senatore in Pavia, senza che si parlasse nè di Curia nè di *Geste Municipali* della città. Fuori dello stesso Codice Diplomatico, mi contento ricordar per ora due donazioni, dalle quali apparisce qual solco profondo nella memoria degli uomini avesser lasciato l'Editto di Rotari ed il suo *Launechildo*. Appartengono sì fatte donazioni all'età dopo Liutprando e Carlomagno, quando l'uso (*sussidiario*) del Romano Dritto era stato conceduto a' popoli d'Italia; una è del 1034 in Genova, dove Alberto riceve un *paludello* per *Launechildo*, quantunque avesse dichiarato di *vivere a Legge Romana* [1]; l'altra del 1037 o 1039, nella quale Udalrico, Vescovo di Brescia, sebbene avesse fatto una simil *Professione* di *vivere* a *Legge Romana* [2], riceve una *crosna* o veste per *Launechildo*.

---

1 Monumenta Historiae Patriae, I: 507. Taurini (A. 1836).
2 Gradonici, Brixia Sacra, pag. 157-163. (A. 1755).

I Romani dunque di Brescia e di Genova, ripristinati da Carlomagno nel godimento della lor Legge Romana *personale*, abolita da Rotari, non trovando il Registro delle *Geste Municipali*, ricorreano al *Launechildo* Longobardo per la fermezza, se non per la pubblicità, delle lor donazioni. So che i più schivi diranno d'esser cessate le *Geste Municipali*, sì, non l'altre faccende o funzioni delle *Curie* Romane: ma se il meno cessò, come io dimostro, cresce negli altri l'obbligo di mostrare con evidenza, che il più fosse rimasto alle Curie. Qui sta l'immaginaria difficoltà della questione Longobarda; che coloro, cioè, i quali credono alla durata delle Curie dal sesto al duodecimo secolo, si pensino di travolgere in chi la nega il peso di provare con argomenti positivi, ch' elle cessarono. Si vuole, che una qualche Legge o grida Longobarda distrutto avesse le Curie: ma io domando, quale fu l' atto che abrogò le Consuetudini Marittime della Tavola d' Amalfi, osservate nel Reame di Napoli fino alla metà del sedicesimo secolo? Niuno, se n' eccettui la pubblicazione di nuove Leggi sulla stessa materia, non che la disusanza ed il disavvezzamento delle antiche.

Così risponderei, se Rotari non avesse dichiarato nel Secondo Prologo di voler *rinnovare* ed *emendare* tutte le precedenti Leggi; e di promulgar l' Editto per *tutt' i suoi sudditi*. Dopo questa generale unificazione delle cittadinanze d' ogni razza soggetta, e dopo questa universalissima promulgazione dell' Editto, che regolar dovea le sorti di *tutti*, come poteano più durare le Curie? Quale altro modo rimaneva, se non di sobbarcarsi al *Launechildo* per la fermezza delle donazioni? Quanto alla pubblicità, non fuvvi più modo ad ottenerla, perchè il nuovo Comune amministrato da' Longobardi e da' *Longobardizzati* del Regno d' Italia non aprì punto Registri, simili a que' delle *Geste Municipali*: e però le donazioni ed i testamenti più importanti o si faceano sottoscrivere da un gran numero di testimoni, o si leggevano in qualche solenne ragunanza, o ne' pubblici giudizj ed in qualche Concilio Ecclesiastico, sì come fece Attone di Vercelli nel 945. Il che fu ottimamente osservato dal Lupi [1]. Anche le Chiese, i *Luoghi Venerabili* e gli

1 Lupi, Cod. Bergom. II. 538. » Solemne fuit *insignes donationes, per*

Spedali furono dopo Rotari soggetti al *Launechildo*: il che durò fino al 726, quando piacque a Liutprando Re d'esentarli (Lib. VI. Leg. 19). Ma i Vescovi e gli Ecclesiastici, per la più di *sangue Romano*, continuarono a prestare od a ricevere il *Launechildo*, come già dissi nel Discorso [1], e come si vedrà per molti esempj, oltre quello già riferito d'Udalrico, Vescovo di Brescia nell'undecimo secolo. Dicasi ora che l'Editto, cagione di sì lunghi e costanti effetti dopo il 643, non fu Legge *territoriale*!

Se le Curie de' vinti Romani vi fossero state sotto Rotari o dopo, sarebbe questo riuscito un sì gran fatto, che niuna industria degli Scrittori avrebbe potuto condannarlo all'obblío; un fatto, che si vedrebbe comparire in mille aspetti, e generare un ordine affatto nuovo d'eventi, oh! quanto diversi da quelli che occorsero in tutta la Storia d'Italia.

» *mutationes*, etc....... in pubblico judicio coram *Comitibus* aut *Missis Re-*
» *gis* produci ad majorem eorum firmitatem ».

1 Discorso de' vinti Romani, §. CXXXII.

CLXXVI. Si quis *leprosus* effectus est (126). et cognitum fuerit Iudici vel populo certa rei veritate. et expulsus fuerit a civitate vel casa sua ita ut solus habitet. non sit ei licentia res suas alienare aut *thingare* cuilibet persone. quia in eadem die quando a domo expulsus est tamquam mortuus habebatur. tamen dum adiuxerit (*advixerit*) de rebus quas reliquerit. pro mercede nutriatur.

(126) *Si quis leprosus effectus est.* I Longobardi aveano voce d'esser fetidi e lebbrosi: ma nè i Goti nè i vinti Romani andavano esenti dalla lebbra: e però v'erano gli Ospedali, detti *Lebbroserie*. Se l'Editto di Rotari non fu *territoriale*, dunque nè i Goti nè i vinti Romani assaliti da tal morbo dovevano esser posti fuori delle città, come allora si costumava? Rotari dunque non parlò a tutt'i lebbrosi fra' suoi *sudditi*, ma solo a' lebbrosi della tribù Longobarda?

Non tocco della crudeltà de' costumi; che aveano per morto

un lebbroso, e gli proibivano, come in questa Legge si fa, d'alienare o di donar le sue sostanze.

CLXXVII. Si quis *liber homo* potestatem habeat intra dominium regni nostri cum *Fara* sua. migrare ubi voluerit (127). sic tamen si a rege fuerit licentia data. et si aliqua res. ei. dux aut quicumque *liber homo* donavit. et cum eo voluerit permanere. vel cum herede ipsius. res ad donatorem vel ad herede ipsius revertatur.

(127) *Liber homo potestatem habeat....cum sua Fara migrare ubi voluerit.* Tutta l'attenzione de' Chiosatori di questa Legge s'è rivolta sin qui alla sola interpretazione della parola *Fara*. Il Glossario Cavense; » FARA, *idest* parentela ». Il Matritense, guasto senza dubbio: » FARA, *idest* rebus ». Che vuol dire? Quello d'Ugone Grozio, col quale sta il Muratori: » FARA. Generatio, familia. A verbo *faren*, quod est progredi. » Postea Christianorum dicta sic Paroecia; unde *far-her* ».

Io non dubito della verità di tali spiegazioni; ma parmi vedere in questa Legge un fatto politico d'alta rilevanza; del permesso, che il Re prometteva di concedere assai agevolmente ad ogni suo *suddito*, fosse pure un Goto ed un vinto Romano, di tramutarsi da una Provincia nell' altra del regno Longobardo con tutta la *Fara*, ossía con tutta la parentela, e però con l'intera famiglia, che poteva essere assai numerosa, de' suoi *Aldj* e servi. Era questa un'eco lontana de' costumi, descritti da Tacito; che ciascun Germano, cioè, solea lasciare la sua propria tribù, seguendo in lontani paesi la fortuna d'un qualche Duce o Capo di venturieri.

Ciò che innanzi si dirà de' *Guargangi*, o stranieri, nell'Editto si vuol raffrontare co' provvedimenti della Legge 177, la quale apriva sì facili vie a chi volesse uscir dalla sua Provincia; ma rimanendo nel Regno (*intra dominium regni nostri*). Potevano in tal guisa i *Guargangi* aver maggiore allettamento di venire a stabilirvisi, e d'eleggervi successivamente or l'una ed or l'altra dimora. Ma potevano essi, poteano gli antichi abitatori del Regno uscirne a loro talento? Io credo, che ciò fosse proi-

bito dalla presente Legge ; sollecita non solo di ristringere le trasmigrazioni delle *Fare* da Provincia in Provincia, ma d'informare il Re d'un moto qualsivoglia di tal fatta. E però l'uscita dal Regno era vietata , se il Re non consentisse. Necessario effetto fu questo delle dolorose rimembranze , che ancor duravano, intorno alla dipartita de' Sassoni al tempo de' Duchi. Se Rotari avesse indistintamente dischiuse le Porte del suo Regno, quanti e quanti de' vinti Romani *Longobardizzati* (al pari dei *Guargangi*) non avrebbero forse voluto condursi a respirare un altro aere, che il Longobardo? E molti de' vinti Romani, passati nella *cittadinanza Longobarda*, erano possessori d' ampj fondi nell' Italia, in Sicilia ed in Affrica.

Se colui, che avesse fatto una qualche donazione ad uno della *Fara* trasmigrante, non amasse di seguirlo, tornavano le cose donate al donatore.

De sponsata alterius.

CLXXVIII. Si quis sponsaverit *puella liberam aut mulierem* (128). et post sponsalia facta et *favuula* (*fabula*) firma. si duos annos sponsus neglexerit et dilataverit nuptias exequi. post transactum biennium. potestatem habeat pater aut frater. vel qui *mundius* eius potestatem habet distringere *fidejussorem* (129). quatenus adinpleat *moetam* illam que in die sponsaliarum repromissit. postea liceat eos ipsam feminam ad alium maritum dare. *libero* tamen. et *meta* que exacta fuerit. sit in potesta puelle. aut mulieris. eo quod sponsus intra finitum tempus uxorem accipere neglexit. aut si voluntarie dilatavit. excepto inevitalem causam.

(128) *Si quis sponsaverit puella liberam aut mulierem.* In questo luogo, per esser più breve, dirò generalmente poche parole intorno agli sponsalizj de'Longobardi e de'Romani *Longobardizzati.*

Le costumanze di Pannonia venivan cessando in molte cose della vita; e di mano in mano, dopo l'arrivo d'Alboino in Italia, s'andava introducendo l'uso di celebrare in iscritto i contratti,

nella stessa guisa che Rotari or facea delle *Cadarfrede*, confidate alla sola memoria degli uomini. Goti e vinti Romani, massimamente i Sacerdoti sì Cattolici e sì Ariani, erano gli Scrittori od *Esoettori* di tali contrattazioni: dall'uso delle quali non seguiva, che i Longobardi puri si dilettassero molto di scrivere. Or dunque nelle sponsalizie si stipulava la *favola*, ossia l'Istromento nuziale; ove si davano i *fideiussori* da ciascuno de' contraenti (*potestatem habet distringere fidejussorem*). In tali *favole* determinavansi la *Meta* o *Mefio*, ed il *Faderfio*: ed interveniva necessariamente il *Mundualdo* della donna, fosse stato il padre od il fratello di lei, o qualunque altro in loro mancanza.

Nel Glossario Cavense la *Meta* o *Mefio* si diffinisce: » META, *idest* promissio quod marito (*maritus*) facit uxori ante» quam tollat ». Nel Matritense: » META, *idest* obligatio in » die nuptiarum ». Il Grozio nel Glossario: » METHIUM, ME» THE, MEDE, MEFFIO; est, sponsalitia largitas, et generaliter » quaevis merces..... dotali pecunia ». Meglio di qualunque altro il Muratori nelle Note a Rotari: » *Antiquitus* Langobardis » in more fuit dotem recipere, et uxori donationem propter nu» ptias facere.....Statuebatur *Meta* eo ipso die, quo *sponsa*» *lia de futuro matrimonio* publicis tabulis firmabantur ».

Pur non posso consentire a ciò che altrove accennò, se bene il compresi, lo stesso Muratori [1], d'esser contenuto nella *Meta* ed anche il prezzo del *Mundio*, che il marito acquistar dovea della moglie. Ma perchè? La *Meta* guadagnavasi dalla donna, come qui Rotari dice; non dal *Mundualdo* antico di lei, al quale poteva succedere il marito, pagandogli attualmente il prezzo del *Mundio*. Molti mariti, che nol pagarono, giammai non furono *Mundualdi* delle lor mogli; ciò che rilevasi dalla Legge 188 di Rotari (*Et si contigerit casus, eum* (*maritum*) *ante mori* quam mundium ejus faciat). La *Meta* pagavasi anche prima, che la sposa uscisse dalla casa paterna o da quella del *Mundualdo*, come apparisce dalla seguente Legge 215 di Rotari (216 del testo Muratoriano).

1 Muratori, Nota (4) Ad Legem 184 Rotharis (A. 1723).
— *Idem*, A. M. Ævi, II. 113-115. (A. 1739).

Il *Faderfio* era un qualunque dono si facesse per le nozze dal padre o dal fratello alla donzella. Stava in luogo di dote, mercè la quale ogni speranza di succedere a chi dava quel *Faderfio* allontanavasi dalla donna. Ma bene avvisò il Muratori, che dalla niuna o dalla tenuissima i Longobardi fossero passati ne' secoli seguenti alle pingui doti, gran danno delle famiglie. Il *Faderfio* si promettea nel contratto nuziale : si dava in quel delle nozze, o dopo. » FADERFRIDO, *idest* quod adduxit » de parentibus » : son parole del Glossario di Cava.

Il *Morgincap* non appartiene agli sponsali, onde si parla soltanto nella presente Legge 178. Era il *dono matutino*, che offerivasi dal marito alla moglie dopo la prima notte delle nozze. Di tal dono si parlerà più ampiamente in appresso. I Borgognoni, originarj di Germania, passati di poi nella natura Gotica, e principalmente per aver posto in disparte l'uso del *guidrigildo*, concedeano alle lor donne; 1.° La dote; 2.° Il *Wittemone*, che sembra diverso dalla dote; 3.° La *Morgengeba*, malamente confusa col *Wittemone*. Delle quali cose favellai, concludendo [1] » Non sì lieta certamente in generale fu la con» dizione delle donne appo i Franchi ed i Longobardi : ma » un residuo de' primieri costumi Germanici vinse, che una don» na (Burgundica), la quale facesse divorzio dal marito, s'am» mazzasse nel fango ».

(129) *Potestatem habet distringere fidejussorem*. Si vegga la prec. Nota (128). Il fidanzato, che fra due anni si rimaneva dallo sposar la donzella, senza che ne avesse un insuperabil motivo, dovea pagarle tutta la *Meta* promessa.

1 Storia d'Italia, II. 933-934.

De Sponsus.

CLXXVIIIJ. Si dexerit sponsus de sponsa sua quod se adulterasset. postquam eam sponsatam habuit. liceat parentibus eius eam *purificare cum duodecim sacramentalibus* (130). tunc *purificata* accipiat ea sponsus. sicut in priore *fabula* stetit. et si postquam *purificata* fuerit. eam tollere uxorem neglexerit. sit culpabilis spons. dupla *meta* quan-

tum dictum est in die illa quando *fabula* firmata fuerat. Et si parentes eius ut dictum est eam non potuerit *purificare* de ipso crimine. tunc sponsus recipiat res suas quas dedit. et illa patiatur pena adulterij. sicut in hoc edicto constitum est.

(130) *Cum duodecim Sacramentalibus.* Ecco di nuovo, ecco sempre i *Sagramentali* chiamati dall'Editto di Rotari a giurare intorno a cose, ch' e' non poteano sapere. Dodici *uomini liberi* (sono in questa parola compresi anche i Romani e gli altri *Longobardizzati*) doveano attestare la virtù della donzella, e *purificarla*, come qui Rotari dice. Ma che altro era noto a costoro se non il vario romore del volgo? Pur questo romore bastava; secondo il quale riusciva più certo per avventura il condannare che non l'assolvere la donzella; bastava, come se i *Sagramentali* tenessero la vece d' un pubblico e solenne Istromento, per la cui virtù lo sposo riluttante della *purificata* pagarle dovea l' intera *Meta*, e poi la doppia *Meta* promessa.

Or si vegga se l' estimativa o *criterio* del Dritto Longobardo sulla certezza delle prove attinte da' *Sagramentali* potesse mai stare insieme nello stesso Regno di Rotari con l' estimativa o *criterio* delle prove del Dritto Romano. Un uomo di razza Gota, di razza Sarmatica, di razza Bulgarica, il quale fosse *Longobardizzato*, e sposar volesse una donna uscita dalla razza de' vinti Romani, con quali modi aveva egli a vederla o no *purificata?* Con l' Editto forse di Teodorico degli Amali, o col Codice di Giustiniano, dove non si parlava punto di tal *purificazione*? (*Vedi* seg. Nota (210)).

Accolto una volta in un regno qualunque un qualsivoglia *criterio*, buono o malvagio, intorno alla certezza de' fatti umani, come può credersi, che quel *criterio* non divenga, per così dire, *territoriale* verso tutt' i *sudditi* e gli abitanti di quel paese? Come può ammettersi, che ivi prevalga nello stesso tempo un *criterio* affatto contrario? E quali *criterj* sulla certezza delle prove furono più tra loro avversi, che non il *criterio* Romano e quello de' Longobardi su' *Sagramentali?* Laonde il *criterio* dei *Sagramentali* fu il solo, che prevalesse; divenuto

comune, mercè l'Editto, agli uomini di tutte le razze *suddite* di Rotari, alle quali egli parlava.

De Lepra.

CLXXX. Si contigerit postquam puella aut mulier sponsata fuerit *leprosa*. aut *demoniaca*. aut de ambobus oculis excecata apparuerit (131). tunc sponsus recipiat res suas. et non compelletur ipsam invitus tollere ad uxorem. nec pro hac causa calumnietur. quia non suo neglectum dimisit. sed peccato eminente et egretudine supervenientes.

(131) *Si ....leprosa. aut demoniaca. aut de ambobus oculis excecata apparuerit.* Le donne, pertinenti alla razza de'Goti e de'vinti Romani erano elle dunque non comprese nell'Editto di Rotari, se lebbrose od ossesse od accecate? Qui, spero, niuno dirà, che per tali donne l'Editto di quel Re non fosse una Legge *territoriale*.

CLXXXI. Si pater filiam suam aut frater sororem legitimam alij ad maritum dederit. in hoc sibi contenta sit quantu ei pater. aut frater *in die traditionis nuptiarum* dederit. amplius non requiratur.

CLXXXII. Si quis filiam suam aut quamlibet parentem. in coniugium alij dederit. et contigerit casu ut ille maritus moriatur. potestatem habeat illa vidua si voluerit ad alium maritum ambulare. *libero* tamen. secundus autem maritus qui eam tollere disponit. de suis proprijs rebus medietatem pretij quantum est quando eam primus maritus sponsavit pro ipsa *meta* (132) dare debeat ei. quia heres proximus prioris mariti esse invenitur. et si noluerit accipere. habeat ipsa mulier *morgicaput* (133) quod de parentibus suis adduxit. idest *phaderfio* (134). parentes vero eius potestatem habeant ea dandi ad alium maritum. ubi ipsi et illa voluerit. et *mundium* eius prioris mariti. parentes

non habeant(135). pro eo quod ei denegaverunt voluntatem suam ideo redeat *mundium* ejus ad proximos parentes. qui prius eam ad maritum dederunt. et si parentes non fuerint legitimi. *Tunc mundius ille ad curtem regis pertineat* (136). et si talis fuerit mulier que maritum nolit aut non possit habere. sit in potestatem illius ad quem *mundius* de ea pertinet. et si ipse eam male habuerit. aut tractaverit. et probatur. tunc liceat eam ad parentes suos reverti. Si vero parentes non habuerit. tunc ad curtem regiam habeat refugium. et *mundium* eius sit *in potestate regis* (137).

(132) *Quando eam primus maritus sponsavit pro ipsa meta, etc.* Chi volea sposare una vedova, dovea pagare di suo una metà della *Meta* agli eredi del primo marito.

(133) *Habeat ipsa mulier morgicaput.* Del *Morgincap* si vegga la prec. Nota (128): il quale si guadagnava eziandio dalla vedova, che passasse a seconde nozze con un *uomo libero*, Longobardo o *Longobardizzato.*

(134) *Phaderphio.* I parenti della vedova, che si rimaritava, poteano darlo col consenso di lei al secondo marito.

(135) *Mundium ejus prioris mariti, parentes non habeant.* Era giustissimo in se, che i parenti del primo marito defunto non ritenessero il *Mundio* della vedova; ma il motivo addottone da Rotari è singolare: ch'essi, cioè, lo perdevano per aver contraddetto alla volontà di lei (*pro eo quod ei denegaverunt voluntatem suam*). E però il *Mundio* facea ritorno a' parenti legittimi della donna.

(136) *Tunc mundius ille ad curtem regis pertineat.* Mancando i parenti legittimi della donna fino al settimo grado, dal Re si prendeva il *Mundio* delle vedove; di cui, sì come ogni altro *Mundualdo*, potea vendere il prezzo ad un secondo, ad un terzo marito. Questa degli affari donneschi era gran sorgente di danaro pel Re, ch' e' non isdegnava riscuotere pe' *Mundj* delle donne ingenue, procedenti dalla razza de' vinti Romani, e divenute *cittadine Longobarde*. Qui, come da per ogni dove, risplende la natura *territoriale* dell' Editto.

(137) *Et mundium ejus sit in potestate regis.* Nuova ingerenza della Corte Regia ne' *Mundj* e nuovo guadagno, se i parenti e *Mundualdi* non trattassero bene la donna.

CLXXXIII. Si quis pro *libera muliere aut puella mundium* dederit. convenit ut ei tradatur ad uxorem. posteaque contigerit maritu mortuo. ut ipsa mulier ad alium maritum debeat ambulare. aut ad parentes. vel ad curtem regis reverti. Tunc heredes mariti prioris accipiant medietatem de *meta*. sicut supra constitutum est. et ipsa per manum simili modo tradatur. sicut priori marito tradita fuit. *nam aliter sine traditione nulla rerum dicimus subsistere firmitati* (138).

(138) *Nam aliter sine traditione nullam rerum dicimus subsistere firmitatem.* Non sembra in tali parole ascoltar quelle de' Giureconsulti o del Codice Teodosiano e del Giustinianeo? Qui Rotari parla come un Romano di Roma. E già ho detto (*Vedi* le prec. Note (113. 116.)), che a' Compilatori dell' Editto potè non mancare lo studio del Dritto Romano, e che infinite Copie de' Libri Giustinianei v'erano in Italia nel 643, le quali poi a poco a poco dopo l'Editto s' andarono dileguando, sì che parve gran maraviglia nel duodecimo secolo a' Pisani d'aver trovato un esemplare delle Pandette in Amalfi.

Nell' essersi confusa, come finora universalmente s' è fatto, la cognizione, che nel Regno di Rotari non mancava, del Dritto Romano, coll' aver questo avuto forza di Legge nell' Italia Longobarda, sta la radice degli errori, pe' quali si credette *pubblico* l'uso di tal Dritto ne' Tribunali Longobardi a pro de' vinti Romani, *sudditi* di Rotari, e non composto anche per essi l'Editto. La *tradizione*, di cui Rotari parla, non si diversifica dalla *mancipazione* del Dritto Romano.

CLXXXIIII. Si quando pater filiam suam. aut frater sororem suam alio ad uxorem tradiderit. et aliquis ex amicis accepto exenio ipsi mulieri aliquid dederit (139).

ipsius sit potestate qui (*quia* nel Muratori) *mundium* de ea fecit. eo quod maritus si *launegild* requisierit. ipse debet persolvi.

(139) ***Et aliquis ex amicis accepto exenio ipsi mulieri aliquid dederit, etc.*** Un semplice amico della famiglia, facendo nel contratto nuziale una donazione all'altrui sposa, e ricevendone il *Launechildo*, acquistava il *Mundio* di lei e si metteva nel luogo del padre o del fratello. Singolar costume fu questo de' Longobardi, al quale doverono soggiacere i Goti, ed i vinti Romani, e tutte le razze incorporate nella *cittadinanza Longobarda*. Frattanto il marito, se acquistar volesse il *Mundio* di sua moglie, dovea porsi nel luogo dell'amico; del donatore, cioè, a cui le cose donate restituivansi, ed egli restituiva il *Launechildo*. Già dissi nella prec. Nota (128), che il *Mundio* dovea vendersi al marito dal *Mundualdo*, chiunque si fosse; perciò era cosa del tutto diversa, che che ne dica il Muratori, dalla *Meta*, ossía dalla donazione dello sposo alla sposa nel contratto nuziale.

De noberca idest matrinia.

CLXXXV. Non liceat novercam suam. idest matriniam que fuit uxor Patris. neque privignam que est filiastra neque cognatam que fuit uxor fratris uxorem ducere. et si ipsa consenserit. vir qui eam ducit. pro culpa comp soli c. *in curte regis.* et mox separetur habea (*ab ea*) constrictus a rege. ipsa mulier habeat medietatem de omni res sua et medietatem suscipiat *curtis regia.* eo quod inlicita conserunt celebrare nuptias. hanc penam sustineant. et mox ut dictum est separentur (140).

(140) ***Et mox ut dictum est separentur.*** Rotari, Ariano, stabilisce da se i motivi *dirimenti* nelle illecite nozze de' suoi sudditi; egli anzi separa col suo braccio i coniugi, e riceve i *cento* soldi per la multa. Liutprando, Cattolico, si vedrà statuire, ma coll'autorità del Pontefice di Roma, nella materia delle nozze

rietate. A'vinti Romani, per le Leggi degl'Imperatori Cristiani, erano anche proibite le nozze, redarguite ora da Rotari; ma nella presente Legge 185 è Rotari, non alcuno di quegl'Imperatori, che le condanna in tutt'i suoi *sudditi*: è Rotari, che riscuote la multa de' *cento* soldi. Se i vinti Romani doveano anche pagarla, del che niuno vorrà dubitare, l' Editto adunque riusciva Legge *territoriale* verso essi.

De violentia.

CLXXXVI. Si vir mulieri violentiam fuerit. et per vim eam ad uxorem tulerit. sit culpabilis soli dcccc. medietatem parentibus mulieris. et med regi. et si parentes non habuerit. ipsi nungenti solid. ad *curtem regiam* exigantur (141). et mulier ipsa potestatem habeat cum omni re sua propria que ei per legem competit eligendo qui *mundium* eius in potestatem debeat habere vult ad parentem si buerit (*habuerit*). vult ad fratres. vult ad barbanum. vult ad *manum regiam* (142). ipsius mulieris sit potestate ubi sibi ipsa elegerit.

(141) *Ad curtem regis exigantur.* Erano *quattrocencinquanta* soldi, che guadagnava il Re per la multa, pagabile dal marito, che violentasse la moglie.

(142) *Vult ad barbanum, vult ad manum regiam.* Nuova maniera d' acquistarsi dal Re il *Mundio*, se la donna patisse violenze dal marito; e nuova sorgente di guadagni; fra' quali non era l'ultimo d'acquistare in molti casi tutte le sostanze della donna.

CLXXXVII. Si quis violento nomine. tulerit uxorem. comp ut supra. *et postea mundium eius faciat* (143). Nam si contigerit casu. *ut antequam mundium eius fecerit*. mortua fuerit. res ejus parentibus reddantur. et ille vir qui eam violento ordine tulerit uxorem comp eam mortua tamquam si fratres ejus occidisset. et ita appretietur et

parentibus per mortua componere cogatur aut cui *mundium* de ea pertinuerit (144).

(143) *Et postea mundium ejus faciat.* Ecco un altro caso, che diversifica il *Mundio* del marito dalla *Meta* della moglie: il caso, cioè, della donna sposata per forza dall'uomo.

(144) *Aut cui mundium de ea pertinuerit.* Se per una delle tante cagioni esposte nell'Editto, il Re si fosse trovato *Mundualdo* della donna sposata per forza, egli avrebbe riscosso il *guidrigildo*, che sarebbesi apprezzato, d'uno de' fratelli di lei; alla qual pena era tenuto il marito. Nel testo Cavense qui stoltamente si dice: » *tanquam* fratres ejus (mulieris) occidisset ». Ma il Muratoriano dà la vera e giusta lezione: » Et ille vir » qui eam violento ordine tulerit uxorem, componat eam pro » mortua, tamquam si virum de simili sanguine, id est *fra-* » *trem* ejus occidisset, ita *appretietur*, etc. ». Or si vegga se Rotari fosse mai schivo d'esiger questi *guidrigildi* per le donne de' vinti Romani, sposate per forza.

CLXXXVIII. Si *puella libera aut vidua* sine voluntate parentum ad maritum ambulaverit *liberum*. tunc tamen maritus qui eam accepit uxorem comp *anagrip* (145) soli xx. et propter *faida* alios xx. et si contigerit *eam mori. antequam mundium eius faciat*. res ipsius mulieris ad eum revertantur. qui *mundium* in potestatem habet. nam amplius calumnia presumptori non generetur. Ideo perdat maritus res mulieris. *eo quod mundium facere neglexit* (146).

(145) *Anagrip.* Parola solenne appo i Longobardi. Nel Glossario Cavense: » ANAGRIP, *idest* FAIDA. aut inimicitia ». Nel Matritense: » ANAGRIP, *idest* manu agrippare carnem ». Nel Groziano: » ANAGRIF. AN-GRIF. Aggressio ». Nelle Note del Muratori alla presente Legge: » ANAGRIP. Idest pro culpa prae» sumptionis suae, ut hanc vocem Glossographi explicant ». E veramente a tal modo avea notato il Ducange, allegando l'interpretazioni così de' più recenti Boerio, Lindebrogio e Spelmanno, come de' più antichi Papia ed Uguccione. Ma noi

vuolsi tacere un'altra interpretazione, soggiunta in luogo diverso nel Glossario Cavense; la quale forse riesce a dar più intima contezza della cosa: » ANEGRIP, *idest secretum mulieris* ».

(146) *Eo quod mundium facere neglexit.* Prova novella, che il *Mundualdo* della donna era diverso dal marito, e poteva essere il Re.

CLXXXVIIIJ. Si *puella aut mulier libera* voluntarie fornicaverit cum *libero* tamen *homine* potestatem habeat parentes in ea dare vindictam. et fortes ambarum partium steterit. ut ille qui fornicavit eam tollat uxorem. comp pro culpa soli xx. et si non convenerit ut habeat eam uxorem comp soli c. med *regi* (147). et med quem *mundium* pertinuerit de ipsa.

(147) *Solidos C. medietatem regi.* Reddito del Palazzo Longobardo, se le nozze fosser seguite dopo la violazione della donzella o la colpa della donna; cioè della vedova; fosse Longobarda o *Longobardizzata.* Questa Legge 189 non è intera così nel testo Cavense come nel Vesmiano. Soggiungerò quel che si trova di più nel Muratoriano: » Et si parentes neglexerint, ut eam habeat uxorem aut noluerint in ipsam dare » vindictam, tunc liceat Gastaldio Regis, aut Sculdasio, ipsam » ad manum Regis tollere, et judicare de ipsa, *quod Regi » placuerit* ». La sorte delle donne di tutte le razze abitatrici del regno Longobardo, e però delle mogli e figliuole de' vinti Romani, stava più che ogni altra cosa nelle mani e nell'arbitrio del Re.

CXC. Si quis puellam aut viduam alteri sponsatam illa tamen consentientem tulerit uxorem. comp parentibus mulieris. vel ad quem *mundium* de ea pertinuerit. *anagrip.* soli xx. et *mundium* ejus qualiter steterit faciat. Sponso autem cujus sponsa fuit. omne quod in *meta* dictum dandi fuit quando ea sponsavit. in duplum componatur ab illo qui ei disponsata sua turpem fecit. et postea sponsus

post acceptam duplam compositionem pena sit sibi contentus. et amplius ex hac causa adversus *fidejussorem* calumnia non requirat (148).

(148) *Adversus fidejussorem calumnia non requirat.* Tornano in iscena i *fideiussori*, che nella prec. Nota (128) vedemmo essere necessarj ne' contratti nuziali. Doveano rispondere di tutte le conseguenze: doveano star non di rado in giudizio per l'adempimento delle promesse, per la riscossione delle multe.

CXCI. Si quis sponsatam puellam. aut viduam alterius rapuerit. sit culpabilis parentibus puelle aut ad quem *mundium* de ipsa pertinet. soli dcccc. med regi. (149) et med parentibus puelle. idest patri. aut fratri. aut qui proximi sunt. et *mundium* ejus si convenerit faciat. Sponso autem cuius in turpem aut in ridiculum egit. comp dupla *metam*. quantum dictum est in die illa quando *faula* firmata fuerat. et amplius *fidejussori* aut raptori ab ipso sponso calumnia non generetur.

(149) *Solidos dcccc, medietatem regi. Quattro cento cinquanta* soldi al Re nel caso del rapimento d'una fidanzata o d'una vedova. Non doveano forse questi pagarglisi da' rapitori delle vinte Romane *Longobardizzate*?

CXCII. Si pater aut frater. vel aliquis ex parentibus puellam alii sponsaverit. et postea cum alio extraneo colludium fecerint. aut fraudem consenserint cum illo qui eam violenter. aut ipsa consentientem duxerit uxorem. tunc ipsi parentes qui huius colludii fraudem consenserunt. comp sponso qui eam sponsatam habuit sibi simili pena ut supra in duplum *metam* que dicta fuerat in die sponsalium. et postea sponsus amplius adversus eos vel *fidejussorem* calumnia non requirat (150).

(150) *Et postea sponsus amplius adversus eos vel fidejus-*

sorem calumnia non requirat. Ecco a quanti pericoli andava soggetto il *fideiussore*, per ciascuno de' patti contenuti nella *favola* o scrittura nuziale.

CXCIII. Si *puella libera* servum alienum foris provincia secuta fuerit. requirant eos pariter dnus servi. et parentes puelle. Si eos invenerint. ambo penam iuxta legem sustineant (151). nam culpa a dn (*a domino*) cujus servus fuerit non requiratur.

(151) *Iuxta legem sustineant.* La pena, cioè, di morte minacciata da Rotari nella seg. Legge 221. Or si dica: una Romana *Longobardizzata*, che si facesse rapire da un servo, non doveva ella morire? A tal pena era esposta la sola donna di puro sangue Longobardo? Quelli, a cui non sembra diverso il vinto Romano dal *liber homo* dell'Editto, dovranno volere, che Romana fosse la *libera donzella*, rapita, onde Rotari parla nella presente Legge 193. Laonde siamo in accordo: ma io accompagno con la Romana eziandío la Longobarda, e qualunque donzella d'ogni nazione *Longobardizzata*, e divenuta perciò *suddita* di Rotari od incorporata nel *suo popolo.* Uguale adunque fu per tutte le donzelle di *sangue Romano* e d'ogni altro *sangue* la pena di morte, lasciata in arbitrio de' parenti dalla Legge 221.

(Le Leggi 194 e 195 del testo Cavense costituiscono una Legge sola, cioè la 194 nel Muratoriano e nel Vesmiano).

CXCIIII. Si quis cum *ancilla gentile* fornicatus (152) fuerit. comp (*domino ejus,* Murat.) soli xx.

(152) *Ancilla Gentile.* Non la Pagana od idolatra, come vuole il Glossario Cavense. Ben disse il Muratori nelle Note, opponendosi a così fatta interpetrazione: » *Gentilis* hic mihi vi-
» detur significare ancillam *ex eadem gente*, hoc est LANGO-
» BARDA, ortam.....Et sane *populum suum* Reges ii appellare
» consueverunt *Gentem Langobardam* ».

Dopo avere scritto il sommo Uomo queste sì giudiziose, queste sì vere parole, chi non avrebbe creduto, ch'egli non avesse compreso anche i vinti Romani ed i Goti e tutte le razze diverse abitatrici dell'Italia Longobarda, che non le avesse comprese, dico, nel *popolo* di Rotari? Nel *popolo*, per cui, senza eccezioni, fu promulgata la Legge *territoriale* dell'Editto? Di tal qualità *territoriale*, desunta dal solo titolo di Rex Gentis Langobardorum, io favellai nell'*Osservazioni* al Documento Num. 65, ed in quelle al Num. 74, ricordando l'incorporazione dello Svevo Drottulfo e del Toringo Re Agilulfo nella *cittadinanza Longobarda*.

Una stessa per conseguenza fu la pena de'venti soldi posta da Rotari per la *serva Gentile* così di *sangue Romano* come d'ogni altro *sangue*: cioè per tutte le serve abitatrici del regno nel 643, le quali erano senza niuna distinzione soggette all'Editto.

CXCV. (CXCIV. *Murat.*). Si cum *romana ancilla* (153) fornicatus fuerit. comp sol xii.

(153) *Romana ancilla*. Con pari verità ed acume notò il Muratori: » Poena indicitur fornicanti cum Romana, hoc est cum » Christianâ quidem, sed *nata in* ditione Romana: quod idem » est, ac in regione tunc subjectâ Graecis Augustis, quos in» ter et Langobardos frequens erat bellum ».

Non frequente solo, ma effettiva guerra combatteasi nel 64 verso la Liguria e la Venezia, del che toccai nel Discorso [1]. però la *serva Romana* era la prigioniera, fatta in quella guerr ciò che non disse il Muratori chiaramente, sebbene debba ritene per detto. Ma s'e' nol disse, altri può e dee dirlo; perchè altri menti, secondo lui, un *suddito* di Rotari avrebbe pagato i *dodi* soldi ad un padrone Greco o Romano dell'Imperio, non ad un Lo gobardo. L'ultime guerre di Rotari aveano trasportato prigioni gran copia di donne ragguardevoli ed illustri nel Regno Lo gobardo, le quali o si vendevano in Francia, o se ne attende il riscatto da' parenti Romani, sudditi dell'Imperio. Frattan Rotari metteva una multa più tenue per questa Romana p

1 Discorso de' vinti Romani, §. LXXXI.

gioniera, la quale si tenea per più vile della *Gentile*, ovvero della Longobarda, e d'ogni Romana, che già prima dell'Editto era divenuta una proprietà del padrone Longobardo o *Longobardizzato* di tutte le razze.

Pur fuvvi chi disse, che la *serva Romana* della Legge 195 (194) era certissima prova d'esservi nel Regno Longobardo anche la *cittadina Romana*. Or vedi ragionamento! Poichè una gran parte de' vinti Romani cadde nella servitù e nell'*Aldionato* per non avere ottenuto il *guidrigildo* Longobardo (sebbene questo fosse l'ignobile ed il minore), come mai l'essersi toccato della *serva Romana* dee far presupporre, che vi fosse anche la Romana in qualità di *cittadina Romana*? V'era la Romana, sì, pel *sangue Romano*; ma ella era divenuta *cittadina Longobarda*, se suo padre o suo marito conseguito avevano il *guidrigildo*, e se erano stati pienamente affrancati da' padroni Longobardi, o *Longobardizzati*. La Legge 195 (194) di Rotari non parla punto di *cittadine Romane* d'alcuna sorta, e presuppone, ch'elle furono incorporate nella *cittadinanza Longobarda*. Se l'avesse negato, avrebbe l'Editto contraddetto a se stesso, perchè apertamente comanda egli, senza mai arrestarsi, a tutte le donne di qualunque razza, Romana o no, del Regno Longobardo; e le costringe ad osservare tutte le disposizioni, tutt'i comandamenti di Rotari, sottomettendole ad ogni pena, e ad ogni multa prescritta dal Re. Ma gli uomini tenuti d'obbedire all'Editto, che altro sono se non *Aldj* o servi Longobardi, e cittadini o Longobardi o *Longobardizzati*?

Un insigne personaggio scrisse di non comprendere per qual cagione fossero differenti le multe di *venti* e *dodici* soldi poste dalla Legge 195 (194); dovendo la serva Romana e la Longobarda valer lo stesso. Io non comprendo le conseguenze di tale osservazione. Possiamo noi render ragione de' capricci svariati d'ogni Legislatore? O dobbiam credere, che i Codici dell'Editto sian guasti, sì che un alto intelletto non possa più dare una convenevole spiegazione alla Legge 195 (194)? Ma no: i Codici non sono guasti, e Rotari fu iniquo, non capriccioso, nel seguire gl' impulsi della sua natura Barbarica; mettendo un'odiosa differenza tra *Romana* e *Romana*; tra quella, cioè, che nata era nel Regno Longobardo, e quella che or vi so-

praggiungea prigioniera per la prima volta, e vendibile anche fuori del Regno, s' e' faceva mestieri.

Tali cose furono poste in piena luce dal Trevisani [1]. Un altro argomento, predicato per assai gagliardo, suol proporsi: l'argomento, cioè, che non vi sarebbe stata differenza tra *serva Romana* e *Romana* per lo spazio di ottanta quattro anni, quanti ne trascorsero dal 643 fino al 727, allorchè il Re Liutprando con la sua Legge 41 del Libro VI.° tolse via le diversità fra la serva *Romana* e la *Gentile*. Sì; Liutprando abrogò l'odiose differenze, *per dritto*; ma già elle, *per fatto*, eran da se cessate un gran tempo dianzi; e propriamente nell'età, in cui cessarono le guerre tra Longobardi e Romani, e nella quale tutt' i Barbari divennero Cattolici. Allora non si fecero più nelle terre soggette all'Imperio le prigioniere, a cui si dava da Rotari l'appellazione di *serve Romane*. Il perchè Liutprando non mosse più parole di tali serve nell' additata Legge 41.

Allo stesso modo, l' Imperator Giustiniano abolì nel suo Codice molte disposizioni e molte formole dell'antico Dritto Romano, le quali erano affatto spente da molti secoli e molti.

Ma il Trevisani [2] diè la vera spiegazione della Legge 41 di Liutprando, scrivendo, che quel Re, soppressa la menzione della *serva Romana*, lasciò stare i *venti* soldi per la *serva Gentile* da pagarsi al padrone, secondo la Legge 195 (194) di Rotari; e volle, che questi soldi si raddoppiassero, e se ne pagasser *quaranta* da chi avesse vituperato quella *serva Gentile*, s'ella consacrata erasi a Dio e preso la veste religiosa (*religionis et munditiae causâ*).

Già ho lungamente dimostrato (*Vedi* l'*Osservazioni* IV e V. al Documento Num. 65), che i Romani *sudditi* di Rotari aveano perduto un tal nome nell' Editto, al pari de' Goti, dei Sarmati, de' Bulgari; e che lo perdettero anche nelle Storie di Paolo Diacono. La Cronica di Rotari ci appresta di tal verità una prova novella, chiamando ROMANI solamente coloro, i quali furono da lui vinti nel 642 sulla rive della Scoltenna.

1 Trevisani, Delle Leggi Longobarde in relazione co' popoli conquistati, pag. 81-82. Napoli, in 8.° (A. 1844).
2 Trevisani, *loc. cit.* pag. 83.

*(I testi Vesmiano e Cavense cominciano dopo la Legge 194 sull'*Ancella Gentile *a discostarsi dall' altro del Muratori, così per la collocazione come pel numero loro assegnato. Io non mi darò la briga di conciliar sempre i tre testi, perchè non intendo pubblicare una ristampa critica dell' Editto. Noterò solo in una parentesi l' ordine Muratoriano de' Numeri sino alla Legge 205 di quella Edizione; alla Legge, cioè, su'*Mundj *delle donne: indi lo noterò in qualche Legge più importante).*

CXCVI. (CXCV. *Murat.*). Si quis *mundium* de *puella libera aut muliere* potestatem habens. excepto patres. aut fratres. et *in anima ipsius puelle aut mulieris insidiatus fuerit.* aut alii violenter ad maritum dare voluerit. aut volentibus ad eius violentiam faciendam consensum prebuerit. aut consilium dare probaverit. amittat *mundium* ipsius. et illa potestatem habeat de duabus vijs ambulandum ubi voluerit. vult ad parentes reverti. vult ad *curtem regis* cum rebus suis propriis que ad ea per legem competit. *se commendare* (154). qui *mundium* eius in potestatem debet habere. et si vir ille hoc crimen negaverit. liceat eum se *purificare*. quod si fecerit. habeat *mundium* eius sicut et habuit.

(154) *Ad curtem regis.....se commendare.* La protezione del Re contro i *Mundualdi*, oppressori ed insidiatori delle donne confidate alla loro tutela, estendea grandemente così le giurisdizioni come i lucri del Palazzo. Ben la Regia protezione dovea riuscir necessaria in molti casi alle donzelle ed alle vedove de' vinti Romani, massimamente se alcun Longobardo fosse divenuto lor *Mundualdo* ed avesse concepito il disegno di vessarle. Chiamavansi elle *Commendate*, perchè raccomandavansi al Re, o ad altri per esser difese. Poichè v'erano le *Commendate*, v'erano parimente i *Commendati*; cioè i *poveri e deboli*, onde Rotari parlava nel Secondo suo Prologo: ciò che sempre si fece, e sempre si farà. Il Signor Poggi [1] crede aver trovato ne' *Com-*

1 Poggi, Cenni Storici delle Leggi sull'Agricoltura, II. 57-62. (A. 1848).

mendati la chiave ad intender lucidamente le condizioni dei vinti Romani, ch'e' dipinge paurosi e tremanti venir in umile atto ad implorar la protezione d'un qualche Ottimate Longobardo, ed ottenerne il privilegio della Legge Romana. Io non so più di lui se ciò fosse mai accaduto prima del 643; nè il Signor Poggi adduce alcuna prova o privilegio di tal concessione fatta dai privati Longobardi: so bene, che dopo la pubblicazione dell'Editto nel 643 i pretesi donatori della Legge Romana ed i pretesi donatarj furono tutti assoggettati all' Editto di Rotari, e che però vennero meno i fatti privati, e, se così vuolsi le parziali eccezioni: ed uno fu solamente il Gius così pe' possenti Longobardi e *Longobardizzati* come pe' *poveri* e deboli dell'una e dell' altra specie. Nel Discorso [1] favellai dell'ordine, che surse dopo Rotari, de' *Commendati*; ma questi o furono Longobardi, od incorporati nella *cittadinanza Longobarda*. Non seppi allora nè or so trovare che nel 706 o 707 le prime orme di sì fatti *Commendati*; alcuni de'quali si *commendavano* per divozione a'Vescovi; ed erano *Arimanni* e *liberi uomini*: tali, per esempio, gli *Arimanni* posseduti da Eusebio, Vescovo di Vercelli, sotto il Re Ariberto II.° ne' principj dell' ottavo secolo.

1 Discorso de' vinti Romani, §. CXIII.

CXCVII. (CXCVI. *Murat.*). Si quis *mundium* de *puella libera*. aut *muliere* habuerit. excepto pater aut fratres. et crimen ei iniecerit. quod adulterasset. amittat *mundium* ipsius. et illa potestatem habeat cum rebus suis proprijs vult ad parentes reverti. *vult ad curtem regiam se commendare. qui mumdium* eius in potestate debeat habere. et si vir ille hoc crimen se dixisse negaverit. liceat eum se *purificare* (155) si potuerit. et *mundium* ipsum sicut habuit habere.

(155) *Liceat eum se purificare.* Non solamente le donne, come s'è veduto nella prec. Legge 179 si *purificavano*, ma eziandio gli uomini per mezzo del giuramento e de' *Sagramentali*. Anche i Vescovi, perchè soggetti all' Editto di Rotari, sebbene i più fossero di stirpe Romana, dovettero implorar l' opera

de' *Sagramentali*: ma già, verso la metà dell'ottavo secolo, erano surti gli *Scarioni*, che giuravano per gli Ecclesiastici e per le Chiese. Di ciò anche toccai nel Discorso [1].

[1] Discorso su' vinti Romani, §§. XCI. CLIX.

CXCVIII. (CXCVII. *Murat.*). Si quis *mundium* de *puella libera* aut *muliere* habens. eamque *strigam* quod est *masca* (156) clamaverit. excepto pater aut frater. amittat *mundium* ipsius ut supra. et illa potestatem habeat. vult ad parentes. vult ad *curtem regis cum proprijs rebus suis se commendare qui mundium* eius debeat habere (157). et si vir ille negaverit hoc crimen dixisse. liceat eum *purificare*. et *mundium* sicut habuit habere. si se *purificaverit*.

(156) *Strigam quod est Masca.* Delitto nefando si chiama da Rotari nella seguente Legge 199 quel d'ingiuriare la donna o la donzella ingenua e *libera* (ben le donne de' vinti Romani *patteggiati*, ossia *Longobardizzati*, apparteneano a tal novero), dandole della *Masca* ovvero della *Strega*.

(157) *Mundium ejus debeat habere.* Se ciò si dicesse da un *Mundualdo*, non padre nè fratello di tal donna, il Re s'impossessava, ove ella il volesse, del *Mundio*.

CXCVIII *bis*. (*Errore del Copista nel Codice Cavense. Dovrebb' esser la Legge* CXCVIIII).

Si quis *puellam* aut *mulierem libera* que in alterius *mundium* eius *fornicaria* aut *strigam* clamaverit. et pulsatus penitus manifestaverit per furorem dixisset. Tunc prebeat sacramentum *cum duodecim sacramentalibus suis.* quod per furorem dixisset ipsum nefandum crimen. Nam non certa causa cognovisset. tunc pro ipso vano improperijs sermone quod non cognoverat. comp. soli xx. et amplius non calumnietur. Nam si perseveraverit et dixerit se posse probare. tunc per *camphionem* idest per *pugnam ei iudicium decernatur* (158). et si probatum fuerit. illa sit culpabilis. sicut in hoc edicto legitur. et si ille qui crimen misit

probare non potuerit. *ubi drigil* (Wuidrigild) *ipsius* mulieris secundum *nationem suam* componere compellatur (159).

(158) *Per camphionem idest per pugnam ei judicium decernatur.* La stirpe de' vinti Romani *Longobardizzati*, e soggetti all' Editto, perchè *sudditi* di Rotari, dovea combattere al pari de' Goti e di tutti gli abitanti del Regno Longobardo, se alcuno tra essi profferisse le così orribili parole di *strega*, ed anche di *fornicaria* contro una Longobarda. Un' ingiuria, cotanto grave agli occhj de' vincitori, poteva ella dunque restar impunita nella bocca de' vinti Romani? Ma chi non vède, che l'Editto di Rotari fu Legge *territoriale* così per costoro come per tutti gli altri *sudditi* di Rotari? E che, se i vinti Romani abborrivano dal *combattimento giudiziario*, doveano scusarsi per mezzo di dodici *liberi Sagramentali*, affermando, non avere, se non per furore, vomitato quell' ingiuria contro la donna?

(159) *Wuidrigild ipsius mulieris secundum nationem suam componere compellatur.* Dissi nelle prec. Note (55) (56), e ripeto, che il *guidrigildo* era solo pe' maschi; non perchè l'etimología Germanica (s'ella è vera del tutto) di questa voce la ristringe a significar i soli *guerrieri*, ma perchè diverso affatto era il modo d'apprezzar gli uomini (*secundum qualitatem personae*) da quello d' apprezzar le donne (*secundum nobilitatem*, *seu generositatem* (si vegga la prec. Legge 75)). Qui Rotari comanda, ch'ella debbasi apprezzare *secundum nationem suam.* Non si può dire, che per *nazione* s'intenda la tribù, in cui nacque l' ingenua e *libera* donna, oltraggiata. Ben ella poteva esser del *sangue* de' vinti Romani. Quale sarebbe stato, secondo il Dritto Giustinianeo, l'apprezzo d' una *cittadina Romana*? E però ella non poteva essere apprezzata, se non secondo la Legge *territoriale* dell'Editto, dove *nazione* della donna vale semplicemente *nascita*: ciò che si congiunge benissimo con la mentovata *nobiltà* e *generosità* di lei. Riparlerò della parola *nazione* alla seg. Legge 374 (377 *Murat.*) di Rotari.

Un povero ed umil Romano, incorporato nella *cittadinanza Longobarda* e godente del dritto ad un tenuissimo apprezzo di *guidrigildo*, avea potuto sposare una donna d' alto legnaggio

così Romano come Barbarico. Questa, non il marito, s'apprezzava per una quantità di danari conveniente allo splendore del suo nascimento: nè Rotari diè il nome di *guidrigildo* a tale apprezzo della donna, che solo per similitudine o per ampliazione di vocaboli, non per la medesimezza delle cose. *Vedi* la seg. Nota (162).

CXCVIIIJ. (*Error del Copista nel Codice Cavense. Dovrebb' esser la Legge* CC.).

Si pater filiam suam. aut frater sororem suam ad maritum dederit. et contigerit casu. ut ille maritus moriatur. et pater aut frater *mundium* eius liberaverit. sicut supra constitutum est. et illa in domo patris aut fratris regressa fuerit. et alias sorores in casa patris invenerit. et postea pater. aut frater mortuus fuerit. et illa remanserit in domum cum alias sorores. una aut pluribus. et ad facultatem patris vel fratris venerit dividendum cum aliis parentibus. *aut cum curte regis* (160). Tunc illa vidua que in domo patris vel fratris regressa est. habeat sibi in antea *morgicaput et metfio*. de *faridin* (*faderfio*) autem. idest quantum de aliis donis quando ad maritum ambulavit. pater aut frater ei dedit. mittat in confuso cum illis aliis sororibus. una aut pluribus. et tollat unaquaeque in antea tantum. quantum pro *mundio* pater aut frater. liberandum ad parentes mariti defuncti dedit. reliquam patris aut fratris substantiam equaliter dividant. sicut in hoc edicto legitur. et si sola in casa remanserit. quantum ei per legem competit heres succedat;

(160) *Dividendum cum aliis parentibus. aut cum curte regis*. La Corte Regia Longobarda si mescolava eziandio negli affari e nelle successioni delle vedove, perchè sempre soggette al *Mundio* di qualcuno, e del Re. Le vedove fra' vinti Romani, certo, non andavano esenti da questa continua vigilanza, nè riputavansi appartenere ad un miglior sesso, che non le vere Longobarde.

De occisione Mulierum.

(La seguente Legge, per un error del testo Muratoriano, si vede ivi segnata co' due Numeri CC e CCI.).

CC. (CC. CCI. *Murat.*) Si maritus uxorem suam occiderit inmerentem. quod per legem non sit merita mori. comp soli mille ducenti. med illis parentibus. qui eam ad maritum dederunt. et med *curtis regis* (161). et (per) actorem regis distringantur. et pena suprascripta componatur. et si filios legitimos ex ipsa muliere habuerit. habeant filij *morgincaput* et *faterfio* matris sue mortue. et si filios ex ipsa non habuerit. revertatur ipsa facultas ad parentes. qui eam ad maritum dederunt. et si parentes non habuerit. tunc ipsa compositio. et predicta facultas. in integrum *ad curtem regis perveniat*;

(161) *Componat solidos mille ducenti....medietatem curtis regiae.* Un *seicento* soldi al Re, se il marito Longobardo uccidesse la moglie: nulla, se questo marito fosse un vinto Romano? Così debbono dire, ma omai non ardiscon più dire, coloro i quali contrastano all'Editto la qualità di Legge *territoriale.*

CCI. (CCII. *Murat.*) Si quis *puella libera aut mulierem asto animo* pro qualibet occasione occiderit comp. soli mille ducenti. med. parentibus ad quos *mundium* de ipsa pertinet. et med. *regi* (162). et si parentes non habuerit. tunc ipsa compositio in integrum in *curtem regiam perveniat.* Sic tamen. si *asto animo.* idest voluntarie eam occiderit;

(162) *Medietatem regi.* Valgono le stesse cose dette nella precedente Nota per qualunque uccisor d'una donna, il quale dovea pagare il prezzo fermo di mille dugento soldi. Questo sarebbe stato propriamente il *guidrigildo* di lei; ma il prezzo fermo lo rendea (*Vedi* prec. Nota (159)) sommamente diverso

dal *guidrigildo variabile* d' un Longobardo, o d' un Romano *Longobardizzato*.

CCII. (*CCIII. Murat.*) Si mulier in morte mariti sui consiliaverit. per se aut per suppositam personam. sit in potestatem mariti sui. facere de ea quod voluerit. Simul et de rebus ipsius mulieris. nam si illa negaverit. liceat parentibus ejus eam *purificare* aut per sacramentum. aut per *camphionem* (163). idest per *pugnam*·;

(163) *Liceat parentibus ejus eam purificare.....per camphionem.* Or come, se non per mezzo del combattimento, potea *purificarsi* la moglie d' un vinto Romano, *suddito* di Rotari, dall' accusa d' aver ucciso il marito?

CCIII. (CCIV. *Murat.*) Si mulier maritum suum occiderit. *ipsa occidatur*. et res eius si filij non fuerint. parentes mariti habeant·;

CCIV. (CCV. *Murat.* (164)). Nulle *mulieri libere sub regni nostri dicionem legis langobardorum viventi* (165). liceat in sue potestatis arbitrium. idest *silpmundia* vivere. *nisi* (166) *semper sub potestate virorum. aut regis debeat permanere*. nec aliqui de re mobile. aut inmobile sine voluntate ipsius in cujus *mundium* fuerit habeat potestatem donandi seu alienandi·;

(164) (CCV. *Murat.*). Questa è la Legge 204 anche del testo Vesmiano sul *Mundio* delle donne.

(165) *Nulle mulieri libere sub regni nostri dicionem legibus Langobardorum viventi, etc.* Ecco la famosa Legge, donde coloro, i quali non veggono la natura *territoriale* dell'Editto, traggono il lor principalissimo argomento. *Se nel 643 v' erano donne viventi a Legge Longobarda*, essi dicono, *dunque nel Regno Longobardo v' erano altresì donne viventi a Legge Romana.* Sì fatta proposizione ad un'ora prova *troppo* e non pruova *nulla*. *Troppo*, dappoichè vi sarebbero state, il che resiste ad ogni verità e verisimiglianza Storica, donne Gote, Sarmate,

Bulgare viventi col Dritto Gotico, Sarmatico e Bulgarico, non che donne Alemanne, Bavare, Turingie, viventi col *guidrigildo fermo* degli Alemanni, de' Bavari e de' Turingi (due tribù privilegiate d'aver dato il nascimento al Re Agilulfo ed a Teodolinda). *Nulla*, imperocchè Rotari non parla neppure delle vere Longobarde in questa sua Legge, avendole già comprese nella più vasta e capace denominazione di donne *viventi a Legge Longobarda*.

Sì fatta denominazione rendeasi necessaria, perchè, sebbene tutt'i *sudditi* di Rotari fossero soggetti all'Editto senza distinzioni d'origini; pur tuttavolta negli usi quotidiani della vita si ricordavan sovente quell'origini diverse delle varie razze abitatrici del Regno. V'erano in oltre gli stuoli sempre sopraggiungenti de'*Guargangi* e delle *Guarganghe*; i quali stuoli per una o due generazioni (già il dissi nelle prec. Note (34) (35)) serbavano vivo il nome delle lor patrie, sebbene costretti a vivere secondo la Legge Longobarda. Rotari adunque, a comprendere in un vocabolo comune così le donne ingenue e *libere* tanto de' Longobardi e de'vinti Romani e di tutti gli altri *Longobardizzati*, ma fermi da lunga età nel suo Regno, quanto le *Guarganghe* tuttodì sopravvegnenti o passeggiere, serbò alto silenzio intorno alle razze a lui soggette, non escluse la propria sua tribù de' Turingi e l'altra de' pretti Longobardi. Che inferenza può egli trarsi da questo silenzio per una parte, da quella generalità d'espressioni per l'altra parte?

Se fosse vero, che i vinti Romani ed i Goti e tutti gli altri popoli *sudditi* di Rotari potessero ciascuno vivere secondo le native lor Leggi, dunque nè le Longobarde, perchè non nominate particolarmente, sarebbero state soggette al *Mundio*, nè le Gote nè le vinte Romane, perchè il *Mundio* non v'era ne' loro costumi. E nè anche le Alemanne, le Bavare, le Turingie, perchè i Codici di queste Nazioni Germaniche nol conoscevano punto. Qual donna dunque sarebbe stata soggetta mai a quella perpetua tutela, donde Rotari ritraeva sì grandi guadagni? Ed a qual donna ingenua del suo Regno s'avrebbe, sì nell'una e sì nell'altra supposizione, potuto attribuir quel nome di *vivente a Legge Longobarda*? Il personaggio, al quale accennai nella prec. Nota (153), metteva per fondamento del suo ragionare su questa Legge

Rotariana, che il *Mundio* era *comune a tutt'i popoli Germanici*: fatto, che non sussiste. In niun tempo giammai le donne di sì fatti popoli andaron sottoposte alla sempiterna tutela de' proprj loro figliuoli, e de' fratelli, anche illegittimi, sì come avveniva solo tra' Longobardi e tra' vinti Romani *Longobardizzati* al pari de' Goti, de' Sarmati, de' Bulgari, non che de' *Guargangi* e di tutt'i *sudditi* di Rotari, abitanti nel suo Regno.

L'opposizione intorno alla parola di donne *viventi a Legge Longobarda* si rinnoverà ben presto nella seguente Legge 226 (229. *Murat.*), dove si tratta de' *padroni Longobardi*, che manomettono il servo. Simili difficoltà mostrano l'ingegno di chi le immagina; ma la maggior loro utilità consiste in ciò, ch'elle fanno vie meglio risplendere il vero e la semplicità del vero. Possibile, che Rotari volesse torcer gli sguardi propio dalle donne de' vinti Romani, e non averle giammai nel suo *Mundio*? Possibile, che non volesse riscuotere i prezzi e le multe per simil *Mundio*, e non succedere in molti casi alle donne di sangue *Romano*, in qualità di *Mundualdo*? Possibile finalmente, che le vedove uscite di tal *sangue* avessero a vivere sciolte da ogni soggezione, mentre l'Editto condannava le vere Longobarde ad una perpetua infanzia?

Per l'ultimo Dritto Giustinianeo la vedova Romana era donna pienamente libera, e capace così di contrattare, come di donare e di star in giudizio [1]. Si legga la donazione, sebbene *interpolata*, fatta nel 603 da Santa Silvia, madre di San Gregorio il Grande, al Monastero di Santo Andrea di Roma [2]. Un Longobardo non avrebbe potuto giammai contrattar con lei nel Regno di Rotari, nè un Giudice ascoltarla in Tribunale senza il *Mundualdo*. Ecco perciò intorno al *Mundio*, ed alla persona legale della vedova di *sangue Romano*, sorgere un' insuperabile *antagonismo* ed un'assoluta incompatibilità fra il Dritto Longobardo ed il Romano; tanto per l'*azioni*, quanto per l'*eccezioni*, appartenenti alla vedova. Ma queste considerazioni rimangono tutte assorbite nella tesi principale, che la *cittadinanza Romana* fu distrutta dal *guidrigildo* Longobardo; e che

1 *Vedi* Storia d'Italia, III. 119.

2 Annales Camaldulenses, I. 67-69, et in Appendice, pag. 297-301.

però alcuni fra' vinti Romani *patteggiati* passarono, la sua mercè, nella *cittadinanza Longobarda*; gli altri, se nol conseguirono, caddero nell'*Aldionato* e nella servitù. Alle donne dei vinti Romani toccò la sorte stessa de' genitori e de' mariti.

(166) *Nisi*. Ed in questo ed in molti altri luoghi è avversativo, e vale *sed*.

(Qui, come ho detto dianzi (pag. 213), tralascio di notare i Numeri del testo Muratoriano; e segno soltanto quelli del Cavense, che sovente s' accordano co' Vesmiani).

CCV. Si quis *Aldiae* alienae. idest quae jam de *matre libera* nata est (167). violentiam fecerit. comp soli XI (*XL*) (168).

(167) *Aldiae alienae, quae de matre libera nata est*. Or con questa Legge 205 del testo Cavense comincia la materia degli *Aldj* e delle manomissioni: finisce nella seg. Legge 227 (230 di Muratori). Per verità non dovrei rivolgere l' attenzione a questi ordini di persone, prive di cittadinanza intera, e spesso confuse co' servi dall' Editto. Ma sotto il nome di sì fatti *Aldj* si nascondeva la più gran parte de' vinti Romani; laonde non tralascerò di parlarne; anche perchè la possessione delle terre si fondava principalmente sull'*Aldionato* nel Regno Longobardo. Sovente accadeva, che uno de' più abbietti fra' vinti Romani, passati nella *cittadinanza Longobarda*, fosse patrono d' un qualche *Aldio* nato dal più nobile *sangue Romano*: di un qualche *Aldio*, il quale possedea vasti fondi alla sua volta nella parte non conquistata d' Italia ed altrove nelle Provincie dell' Imperio, come già dissi nell' *Osservazione* XI al Documento Num. 65.

I Vescovi e le Chiese, io lo notai nel Discorso [1], possedettero gran quantità d'*Aldj* nelle lor terre dopo Agilulfo e Teodolinda: i quali Vescovi doveano mandar sovente i loro *campioni* ed *Avvocati* a combattere in qualunque de' casi prescritti dalle Leggi nelle liti spettanti al dominio sopra quegli *Aldj* [2]. E vi sarà chi voglia ostinarsi nella credenza, che l'Editto non fu Legge *territoriale*?

1 Discorso de' vinti Romani, §. LXXXVII.
2 *Ibid*. §. CXXXI.

(168) *Si quis Aldiae alienae.... componat solidos viginti.* Doppio prezzo per l'*Aldia*, che non per la serva *Gentile* della prec. Legge 194. *Vedi* la seguente Nota (171).

CCVI. Si quis libertae alienae. idest ipse personae que libera dimissa est. violentiam fecerit. comp soli xx (169).

(169) *Libertae alienae .... componat solidos viginti.* Qui certamente si corruppero le cifre di tal numero ne' più antichi esemplari dell' Editto. Possibile, che tanto si paghi per la violenza contro la *liberta* quanto per la violenza contro la serva *Gentile*?

CCVII. Si quis ancilla violaverit. comp soli xx (170).

(170) *Si quis ancilla violaverit.....solidos viginti.* Questa sembra una Legge inutile, perchè semplice ripetizione della Legge 194 sulla serva *Gentile*. Vero è, che qui si tratta di violazione; ivi di fornicazione, che poteva esser consentita: ma perchè dunque le multe furono uguali?

CCVIII. Si quis rapuerit *Aldiam* alienam. et in curte alterius duxerit. sequens dominus. aut parentes ejus. aut cui curtis est antesteterit. et non permiserit vindicari. aut foris extrahere. comp soli xl (*XL*) med *regi* (171). et med domino aut ad parentes eius·;

(171) *Componat solidos* XL, *medietatem regi.* Ora perchè il Re non prese la metà de' *quaranta* soldi anche nel caso dell'*Aldia*, esposto nella prec. Nota (168)? Intorno a ciò qualche omissione potè correre negli antichi esemplari dell' Editto.

CCVIIIJ. Si quis rapuerit ancillam alienam. et in curte alterius duxerit. sequente domino aut parentibus eius. et cujus illi curtis duxerit antesteterit. et non permiserit vindicare. comp cui antesteterit soli xx. med *regi* (172). et med cui ancilla fuerit·;

(172) *Componat cui antesteterit solidos xx. medietatem regi.* Pena, divisibile col Re, contro i complici ed aiutatori del rapimento.

CCX. Si quis rapuerit ancilla alienam (173), et *in curte regis duxerit* (174). et sequens dominus aut quicumque ex amicis. aut servis. et castaldius. aut auctor (*Actor*) regis antesteterit. pro *Aldia* de suis proprijs rebus comp illis cuius *Aldia* fuerit soli xl. et pro ancilla soli xx.

(173) *Ancilla alienam.* Errò il Copista del Codice Cavense, dimenticando l'*Aldia*, e ponendo soltanto l'altrui ancella.

(174) *In Curtem regis duxerit.* Sperava il rapitor dell'altrui *Aldia* o della serva d'ottenere la protezione d'un qualche Gastaldo ed Attore del Re per render vane le ricerche del padrone. Giusto e prudente si mostrò Rotarì con questa Legge, punitrice de' Regj Officiali prevaricatori sulle loro proprie sostanze.

CCXI. Si *liber* aut servus uxorem alterius tulerit. et eamque sibi in conjugio sociaverit. ambo *occidantur* (175). sic tamen si ambo consenserit·;

(175) *Ambo occidantur.* Altro caso di pena capitale pel delitto d'essersi sposata l'altrui moglie, non solo dal servo, e però dall'*Aldio*, ma eziandío dall'*uomo libero*, e però da un vinto Romano *Longobardizzato.*

CCXII. Si quis cum uxore sua alium fornicantem invenerit. servum aut *liberum.* potestatem habeat eos *ambo occidendi* (176). et si eos *occiderit.* non requirantur·;

(176) *Ambo occidendi.* Se uno di sì fatti vinti Romani *Longobardizzati* si fosse trovato, nella sua qualità di *liber homo*, in fallo coll'altrui moglie, non poteva esser forse ucciso dal marito, come qui permette il Re Rotari? Così debbon concludere quelli che disdicono all'Editto la natura *territoriale.*

CCXIII. Si quis alio de uxore sua crimen injecerit. quod cum ea fornicasset. liceat ei cui crimen mittitur. aut per sacramentum. aut per *camphionem* se *purificare*. et si probatum fuerit. *anime sue incurrat periculum* (177).

(177) *Anime sue incurrat periculum.* Pena di morte all'adultero, convinto, il quale non seppesi *purificare* nè col giuramento nè col combattimento giudiziario. Ma poteva egli prodursi alcuna prova in giudizio contro chi giurava di non esser colpevole? Nel caso presente, poteasi; non essendo il giuramento ingiuntogli accompagnato da quello de'*dodici Sagramentali*, di cui nell' accusa d' adulterio non si permise d' implorare la testimonianza in questa Legge da Rotari. Tutto ciò appartiene anche a' vinti Romani, passati nella *cittadinanza Longobarda.*

CCXIV. Si quis *liberam puellam* absque consilio parentum aut voluntatem duxerit uxorem. comp parentibus ut supra *anagrae* (*anagrip*) (178) soli xx. et propter *faida* idest inimicitia alios xx. De *mundio* autem qualiter convenerint et lex habet sic tamen ut ambo *liberi* sint (179);

(178) *Anagrip.* Di questo *Vedi* la prec. Nota (145).

(179) *Si tamen ambo liberi sint.* Un vinto Romano poteva egli, nella sua qualità di *liber homo*, sposar qualcuna delle *libere donzelle Longobarde*, a dispetto de' parenti? No: certo; e perchè? Perchè l' Editto stava per tutt' i *sudditi* di Rotari; e perchè sì fatto Romano *libero* era un Romano *Longobardizzato*; soggetto, cioè, alla Legge comune di tutto il Regno Longobardo.

CCXV. Si quis puellam aut viduam sponsatam habuerit. et contigerit casus. ut ipsa puella. aut vidua antea moriatur quam ad patrem aut qui *mundium* ejus potestatem habuerit. tradita fuerit. tunc *meta* que data fuerat. ab illo sponso reddatur ei tantum quantum in ipsa *meta* dedit. nam aliter res illius sint. et qui *mundium* ejus in potestatem habere videtur (180). eo quod ante traditione mortua fuit.

(180) *Nam aliter res illius sint. et qui mundium ejus in potestatem habere videtur.* Morta la sposa innanzi che si celebrassero le nozze, restituivasi allo sposo la *Meta* da lui pagata: e le sostanze della defunta donzella (purchè *libera* ed ingenua), non che della vedova (eziandío *libera*), la quale dovea passare a seconde nozze, appartenevano al *Mundualdo;* fosse il padre, od altri, od il Re. Ciò deve intendersi nel caso, che la vedova non avesse figliuoli dal primo marito. Se questa vedova di *libera* e cittadinesca condizione uscisse da' vinti Romani, poteva ella sottrarsi dall'osservanza dell' Editto? Poteva ella invocar le Leggi di Giustiniano, massimamente ove il primo marito e lo sposo novello appartenessero alla razza de' veri e puri Longobardi? Rotari dunque non parlò nell' Editto a tutte le vedove del suo Regno?

CCXVI. Si *Aldius* cujuscumque *liberam* uxorem tulerit. idest *fulfreal* (181). et *mundium* de ea fecerit. et posteaque filios de ea habens. et maritus mortuus fuerit. si mulier in ipsa casa noluerit permanere. et parentes se eam ad se recolligere noluerint. *reddant pretium* quod pro *mundio ipsius mulieris*. datum est illis quibus *Aldius* fuit et *mundium eius fecit* (182). tunc illa absque *morgincapo*. aut aliquibus rebus mariti revertatur ad parentes suos. cum rebus quas a parentibus adduxit. et si filij qui de ipsa muliere fuerint. noluerint in casa patris sedere. res patri (patris) dimittant. et *mundium pro se reddant. quantum pro matre ipsorum datum est* (183). et vadant sibi ubi voluerint liberi·;

(181) *Si Aldius cujuscumque liberam uxorem tulerit. idest Fulfreal.* Questa è una delle più rilevanti Leggi dell'Editto sulle condizioni degli *Aldj*, fra' quali ho tante volte detto, che s'annoverava un sì gran numero de' vinti Romani. Fin qui non ho trovato chi avesse preso ad illustrarla.

Il *Fulfreal*, di cui essa parla, è l'*Aldio*, il quale ricevette la piena sua libertà (*Vedi* la seg. Nota (194)): in tale stato

quell'*Aldio* godeva dell'onor di cittadino (quale altra cittadinanza se non la Longobarda poteva esservi nel Regno di Rotari?), ossia di guerriero Longobardo, secondo il senso della parola *Fulfreal*; ed e' potea sposare la donna o Longobarda o *Longobardizzata* di *libera* condizione. Ma, per quanto l'*Aldio* diventasse *Fulfreal*, qualche vestigio nondimeno rimaneva della soggezione primiera, se io ben comprendo l' oscure parole di Rotari.

Poichè nel caso, che l'*Aldio*, divenuto indi *Fulfreal*, avesse comperato il *Mundio* della moglie, il prezzo di questo dovessi dopo la morte di lui pagare all'antico padrone dello stesso *Aldio* (*reddant illi*, *cujus* Aldius *fuerit*) da' parenti della vedova, i quali avessero amato vedersela tornare a casa. Or e' non può credersi di leggieri, che il padrone antico dell'*Aldio* fosse altresì *Munduald* della donna sposata, sì perchè v'erano i parenti di lei, che l'amavano, ed or la raccoglievano in casa; e sì perchè quel padrone avrebbe dovuto vendere il *Mundio*, ricevendone il prezzo dall'*Aldio*. E però un simil prezzo si sarebbe pagato da' parenti al padrone una seconda volta, ov' egli fosse stato veramente il *Munduald* della donna. Se tale non fu giammai, l'obbligo imposto a' parenti di pagare il *Mundio* a quel padrone primiero, mi sembra essere stato un diritto eventuale conceduto da Rotari a' patroni sulle vedove degli *Aldj*, a' quali aveano essi conceduto la piena libertà *Fulfrealica*. Impropria perciò si può credere la parola *reddere*, così nell'uno come nell' altro caso, in bocca di Rotari.

Meno intelligibile mi riesce la stessa voce, adoperata da lui nella medesima Legge in quanto a' figliuoli del defunto *Aldio*, pervenuto dianzi alla dignità di *Fulfreal*. Comanda il Re, che questi figliuoli, se non volessero abitar nella casa paterna, rinunziar dovessero alle sostanze del padre (*res paternas dimittant*): dovessero in oltre *restituire per se* il prezzo pagato pel *Mundio* della madre (MUNDIUM PRO SE REDDANT, *quantum pro matre eorum datum est*). A chi doveano restituirlo? Io vado pensando, che il *reddere pro se* valga, secondo il proposito di Rotari, dover senza più i figliuoli *ritenere per se* il solo prezzo pagato dal padre defunto pel *Mundio* della moglie; nell'atto, che abbandonavano il resto del paterno retaggio. Quale impro-

prietà di linguaggio! L'unica parola *reddere* posta in due significati diversi da Rotari! Ma lieto io sarei, se altri potesse lavarlo di tal biasimo, proponendo un' interpretazione del *reddere pro se* migliore della mia.

Tornando a' parenti della vedova dell'*Aldio* ed alla stessa vedova, il *Mundio* di lei acquistavasi da essi, eziandío se non lo avessero giammai posseduto. Ed ella perdeva, trasmigrando in lor casa, il *morgincap* donatole dal marito; nè conservava il dominio d'altre cose, che del *Faderfio* e di qualche simile dono, fattole al tempo delle sue nozze.

Intanto i figliuoli di lei, che davano un addío alla casa paterna, poteano, permette Rotari, andar *liberi* dove più loro piacesse. Qui per *liberi* non s' intende *cittadini*, perchè già nacquero tali da un *Fulfreal* e da una *libera* donna: s' intende, che avessero piena ed intera facoltà di stabilirsi altrove. Ma poteano uscire dal Regno con la lor *Fara*? Non credo, pel divieto fattone da Rotari nella Legge 167 (*Vedi* prec. Nota (127)): ma ben essi, per quanto si raccoglie dalla presente, aveano licenza d'andar da una Provincia in un'altra, una volta sola, e senza niun permesso del Re.

Gran parte della Storia de' vinti Romani sta in queste disposizioni di Rotari; vo' dir della Storia degli *Aldj*, che formavano il nerbo della soggiogata nazione Latina. Gli uomini di tale stirpe aveano sugli *Aldj* di razza Barbarica il vantaggio di poter comperare a quando a quando la lor libertà, e divenir *Fulfreali* col dritto di sposar la donna *libera* ed ingenua, mercè i redditi delle loro possessioni e l'opera delle lor parentele nell' Italia non conquistata da' Longobardi o nelle rimanenti Provincie dell' Imperio. I vincitori, usi a consentir per danaro il riscatto de' lor prigionieri, non chiudevano sempre l' orecchio alle proposizioni di vendere a' loro *Aldj* la libertà, ove un Sacerdote od altri si presentasse ad offerirne il prezzo. L'*Aldio* liberato, se non gli veniva fatto di fuggir dal Regno Longobardo, ne diventava il *cittadino*, acquistando i dritti al *guidrigildo*. Spesso l'esercizio d'un'arte, come ho detto de'*Maestri Comacini*, piegava i padroni a mandar *liberi* gli *Aldj*: spesso la Religione rammorbidiva gli animi di que' padroni. Sotto Agilulfo e Teodolinda molti furono gli *Aldj*, affrancati per ognuna di tali

ragioni, e massimamente pe' riscatti profferiti da' Romani dell'Imperio a pro de' vinti Romani del Regno Barbarico. Ma ne' tempi Ariani di Arioaldo e di Rotari, soprattutto durante la guerra di costui contro la Venezia e la Liguria, dovè riuscir molto difficile un simil soccorso. Ad ogni modo, l'Editto dimostra, che nel 643 frequenti erano le piene ed intere manomissioni degli *Aldj*, nè raro il lor maritarsi con le *libere*.

(182) *Cujus Aldius fuerit et mundium ejus fecerit.* Le parole, assai poco necessarie, di *mundium ejus fecit*, mancano in Muratori; ma si leggono in Vesme. Che cosa vorrebbero dire? Se veramente accennassero al caso da me figurato, che l'antico padrone dell'*Aldio* fosse anche il *Mundualdo* della donna *libera* sposata da costui, renderebbesi chiaro il senso de' testi Vesmiano e Cavense; ma quanto ivi non sarebbe buia ed anzi stolta la locuzione di Rotari!

(183) *Et mundium pro se reddant, quantum pro matre ipsorum datum est.* Intorno a queste parole *Vedi* la prec. Nota (181).

CCXVII. Si *Aldia* aut *libera* in *casa aliena* ad maritum intraberit. et servum tulerit. *libertatem suam amittat* (184). et si dominus neglexerit eam replicare ad servitium. mortuo tamen marito. vada (*vadat*) sibi una cum filijs suis (185). et cum omnibus rebus suis quantas in tempore quando ad maritum intravit secum adduxit. nam amplius (186) non requiratur. vitium sibi reputet quia servo consensit;

(184) *Si Aldia aut libera...... servum tulerit. libertatem suam amittat.* Qui l'*Aldia* prende le sembianze di non esser più serva; e va del pari con la donna ingenua e *libera*, s'ella sposi un servo. Ecco la vera condizione degli *Aldj* e dell' *Aldie*, sempre ambigua e sempre ondeggiante fra la *servitù Germanica* e la *cittadinanza Longobarda*. Ma nella presente Legge di Rotari si dee scriver *Liberta*, non *libera;* e *Liberta* si scrive nel Manoscritto Eufemiano presso il Canciani [1], che adduce in favor del-

[1] Canciani, Leges Barbarorum, V. 64. » Huic lectioni (*libertae*) favet Glossa ».

la sua sentenza una Glossa Veronese. Anche *Liberta* si legge nei Codici veduti dal Cav. Vesme; sì che la lezione Muratoriana e Cavense vuole rigettarsi. Ed in vero, come avrebbe potuto Rotari non mettere niuna differenza tra l'*Aldia* e la *libera*? Che significa una donna *libera*, la quale tolga marito nella *casa aliena*, come qui Rotari dice? Significa, dimorar così l'*Aldie*, come le *Liberte* non divenute *Fulfreali*, nelle case tuttora, o piuttosto ne' rustici poderi e nelle terre de' padroni e de' patroni. Molti ragionamenti, ma senza un gran frutto, si fanno su questa Legge dal Signor Naudet [1], al quale fu ignota la Glossa citata dal Canciani. L'*Aldia* perciò e la *Liberta* non *Fulfreale* perdevano la loro parte di libertà, se sposavano un servo: perdevano, cioè, l'*Aldionale*, non che la *libertale* condizione. Gli antichi Romani avrebber chiamato *libertino* il figliuolo d'un *Liberto*, ch'era uno schiavo manomesso. *Libertino me patre natum.*

(185) *Et si eam dominus neglexerit ad servitium replicare....vadat ubi voluerit libera cum filiis suis.* Ecco il padrone od il patrono conservare i dritti sull'*Aldia* e sulla *Liberta*: ma dovea farli vivi quando venisse a mancare il marito dell'una o dell'altra. S'egli ometteva di richiamar le vedove al servizio, quelle divenivano *libere* co' figliuoli, ma perdendo il *peculio servile* del padre.

(186) *Nam amplius.* Nel testo Muratoriano il senso è pieno ed intero: non monco e lacero come nel Vesmiano e nel Cavense: » Nam amplius nullam rem consequatur, sed vitium » suum sibi reputet, eo quod servo consenserit voluntarie ». Non altro possedevano i servi se non il *peculio*.

1 Naudet, Mémoires de l'Academie des Inscriptions, VIII.574. (A.1827).

CCXVIII. Si *Aldius* cujuscumque *Aldiam* aut *libertam* uxorem tulerit (187). si filios ex ipso coitu habuerit. patrem sequantur. sint *Aldij* sicut et pater•;

(187) *Si Aldius cujuscumque Aldiam aut libertam uxorem tulerit.* La lezione d'*Aldia* e di *Liberta* in questa Legge dimostra sempre più necessaria la correzione, che si è fatta nella

precedente, col porvi *Liberta* in vece di *libèra*, sì come richiede la medesimezza delle materie contenute nell' una e nell' altra Legge.

CCXIX. Si *Aldius ancillam suam* (188) *aut alterius* tulerit ad uxorem. filij qui ex ea nascuntur. sint servi cujus et mater ancilla invenitur esse·;

(188) *Si Aldius ancillam suam, etc.* L'*Aldio* adunque avea i suoi servi e le sue serve; ciò che avveniva eziandío agli schiavi Romani. Ma l'*Aldionato* presso i Longobardi era condizione troppo migliore, che non l'antica della schiavitù: e gli *Aldj* sovente nelle campagne aveano gran seguito e grande autorità. La presente Legge di Rotari mette una gran distanza fra gli *Aldj* ed i servi, rialzando enormemente la qualità de' primi sulla qualità de' secondi, poichè si punisce l'*Aldio* d'avere sposata la sua serva o l'altrui, e si riducono i lor figliuoli allo stato puramente servile.

CCXX. Si ancillas (*ancilla*) cujuscumque in casa alterius ad maritum intraverit. et servum tulerit. nihil de ipsa casa mariti mortui consequantur (189). nisi quantum secum adduxit·;

(189) *Nihil de ipsa casa mariti mortui consequantur, etc.* Nulla conseguivano, perchè le sostanze del servo appartenevano al padrone. Ma il *peculio* del servo era suo; e non comprendo per qual ragione Rotari ne avesse privato i figliuoli di lui. Forse (ma Rotari nol disse) nel caso, che non avesser consentito i padroni alle nozze de' servi. Presso i Romani gli schiavi non aveano dritto a celebrar nozze, nè concedevasi loro che un *Contubernio* alla guisa de' bruti. E però sempre ho detto e dirò, che la conquista Longobarda, nell' atto che distruggeva inesorabilmente la *cittadinanza Romana*, migliorò le sorti degli schiavi, dopo essere stato il *Contubernio* antico, immenso beneficio, abolito dalla Religione Cristiana.

CCXXI. (CCXXII. *Murat.*). Si servus *liberam mulierum* (190) *aut puellam* ausus fuerit sibi in coniugio sociari. *animae suae incurrat periculum.* et illa que servo fuerit consentiens. habeant parentes potestatem *occidendi.* transvendendi. et de res ipsius mulieris. quod voluerint faciendi. et si parentes hoc facere distulerint. tunc liceat. gastaldium. aut sculdais *regis.* ipsam mulierem *in curte regis ducere.* et in pysile inter (*inter pensiles*) ancillas statuere·;

(190) *Si servus liberam mulierem*, *etc.* Qui daddovero si parla dell'ingenua e *libera* donna. Quanti rigori, s'ella sposasse un servo! Il marito doveva uccidersi; ed ella poteva essere uccisa, o venduta per serva da' parenti: e s' e' nol facessero fra un anno, il Re per mezzo de' suoi Regj Gastaldi ed Attori e *Sculdasci* la facea rinchiudere tra l'ancelle *filatrici* del Palazzo (*pensiles ancillas*), delle quali favellai nel Discorso [1].

1 Discorso de' vinti Romani, §. LXXXII.

CCXXII. Si quis ancillam suam propriam matrimoniare voluerit. ad uxorem. sit ei licentia. tamen debet eam liberam *thingare* (191). et sic libera *quodduiridi bora* (192). et legitimam facere per *gairethinx.* tunc intellegatur *libera* et legitima uxor. et filij qui ex ea nati fuerint. legitimi heredes patri efficiantur·;

(191) *Liberam thingare..... per gairethinx.* Questa è una dell'ottime lezioni del Codice Cavense (*Vedi* prec. pag. 93); in grazia della quale molti de' suoi falli gli si debbono perdonare, dandoci ella il significato vero del *Gairenthinx*; significato conforme alla Legge 172 di Rotari (*Vedi* prec. Nota (119)), ove tal *Gairenthinx* o *Garanthinx* apparisce una cosa od una parola diversa dal *Thinx*, ovvero della donazione propriamente detta; e serve a fermarla in tutte le sue parti. La Chiosa d'un Glossatore antico s' introdusse nel testo Muratoriano della presente Legge, e confuse il *Gairenthinx* col *Thinx*, notando: » Per garatinx, » *idest* per libertatis donationem ». Di questa Chiosa inoppor-

tuna, e riprovata dallo stesso Muratori nelle Note, son liberi non meno il nostro testo Cavense che i Codici veduti dal Cav. Vesme. Un padrone dunque, il quale volea sposar la sua serva, dovea farle una piena donazione della libertà per mezzo del *Gairenthinx*. Poteva in oltre dichiararla ingenua e *libera*, donandole *gratuitamente* il *Morgincap*. Era questa una seconda specie di donazione, in cui non facea mestieri di *Gairenthinx*, per la fermezza dell'operato, e molto meno del *Launechildo*; necessario probabilmente (ma io ne dubito assai) nella prima specie di tali doni della libertà.

(192) *Quoduuiridi bora*. Nel testo Muratoriano si legge: » WIDERBORAM ». Infinite poi sono le *Varianti* di tal parola, che io non istarò quì a registrare, ignorando qual ne fosse la vera pronunzia. Il Vesme legge: » VITRIBORA ». Il Glossario Cavense: » UIDRIBORA, *idest* libera ». Il Matritense: » EVIDRIBORA, *idest* per quadrubium ». Del *quadrubio* o quadrivio *Vedi* la prossima Legge 224. Ugone Grozio nel Glossario: » WIDERBOREN; WIDER-BORENE ». Renata: » id est solemni modo manumissa, » ita ut nullum vestigium servitutis appareat ». Il Ducange riferisce i detti di Papia, che sono i veri: » WIDERBORA, *libera* » *per Garathinx* ». Le più illustri donne fra quelle de' vinti Romani erano *Aldie* o serve; queste sovente sovra tutte l'altre soleano piacere a' veri Longobardi, loro padroni o patroni. Certo, niuna di loro sarebbe stata posta in libertà co' riti di Giustiniano, ma tal donna era manomessa con que' della presente Legge di Rotari, comune a tutte le ..azze abitatrici del Regno Longobardo, e così a' cittadini come agli *Aldj* ed a' servi.

CCXXIII. Si quis sine herede mortuus fuerit. et res ipsius ad curtem regis pervenerint. nec donatum. nec prestitum. quicumque ipsius mortui dedit. aut prestitit. non habeat pontificium (*potestatem*) requirendi. quia postquam ad *manum regis pervenit*. terminum posuit. et sine debito aut aliqua repetitione cecidit (193);

(193) *Et sine debito aut aliqua repetitione cecidit*. Chiunque avesse prestato una cosa qualunque ad un uomo, privo

d'eredi fino al settimo grado, perdeva tutto, s' e' non curasse di riscuotere il suo credito innanzi di morire il debitore. Legge ingiusta e crudele, con la quale il Palazzo Longobardo depurava in suo pro le successioni a lui ricadute. In favor de' vinti Romani fuvvi egli per avventura un qualche privilegio di Rotari, che gli esentasse da tal vessazione? Quanto a' doni fatti al defunto, era giusto che non potessersi ridomandare dal donatore, perchè già passati nel patrimonio del donatario e però legittimamente caduti nel Fisco.

(*La seguente Legge 224, che è la 225 di Muratori, vedesi nel testo Vesmiano divisa con ragione in quattro* Articoli o Capitoli, *che io riterrò, e che presso lo stesso Muratori sono le Leggi 225. 226. 227. Di qui sorge una discrepanza novella tra le due numerazioni Muratoriana e Cavense in tutte le Leggi dell'Editto, dopo la 194).*

CCXXIIII. (CCXXV. *Murat.*). Si quis servum suum proprium aut ancillam suam *liberas* dimitere voluerit. qualiter voluerit sit ei licentia. nam qui *fulfreal* idest. *amund* facere voluerint. sic debet facere. tradat eam prius in manu alterius hominis *liberi* et per *gairethinx* ipsum firmet (194). et ille secundus tradat tertio. in eodem modo. et tertius tradat quarto. et ipse quartus. ducat eum in *quadrubium* et *thingat* in *gaida*. et *gisilis*. et sic dicat de quattuor vijs. *ubi volueris liberam habeas potestatem ambulandi* (195). et si sic factum fuerit. tunc erit *aamu* (*amund*) et ei maneat certa libertas. postea nullam repetitionem patronum adversum ipsum. aut filius eius habeat potestatem requirendi. et si sine herede legitimo ipse quia *amund* factus est mortuus fuerit. *curtis regia illi succedat*. nam (*non*) patronus. aut heredes patroni.

(194) *Per gairenthinx ipsum firmet.* Ritorna il solito *Gairenthinx;* simbolo materiale o parola solenne, che richiedevasi di necessità così nella pubblicazione delle Leggi dell' Editto, come nelle donazioni d' ogni sorta, ed eziandio in quelle del manomettere gli *Aldj* ed i servi.

Tutto è simbolo materiale, tutto è solenne parola nelle disposizioni della presente Legge di Rotari. Che altro è il *quadrivio*, al quale si dovea condurre il servo, se non un simbolo? Ed ivi si dovean profferir dal padrone le parole operative della libertà, che da lui concedevasi al servo. Quattro generi di manomissioni qui si contengono:

1.ª De' servi, che sollevansi alla qualità d' *Aldj*.

2.ª De' servi, che divengono *Fulfreali* o pienamente liberi, sebbene rimanesse alcun leggiero legame co' padroni antichi.

3.ª De' servi, dichiarati *Amundj*, ovvero estranei affatto a *tali* padroni.

4.ª De' servi manomessi *per impans*, ossía per la domanda fattane dal Re a' padroni: ottima istituzione politica, la cui mercè si premiavano i meriti de' servi nell'arti della guerra o della pace. In quanto alla proprietà del servo, perduta dal padrone, può ella paragonarsi con ciò che da noi si chiama *spropriazione forzata per causa pubblica*. Ma Rotari non dice, che si dovesse, come appo noi si costuma, niun compenso al padrone del servo, manomesso *per impans*.

Una Glossa Veronese appo il Canciani [1] annovera nel seguente ordine i quattro generi: » Quatuor sunt genera manumissio-» num; 1.° Per *Amund*; 2.° Per *impans*; 3.° *Fulfreal*; 4.° *Al-» dius* ». Poi soggiunge, secondo stavano le cose quando ella fu scritta nell' undecimo o duodecimo secolo: » De servis, li-» bertis factis communibus inter ROMANOS et LANGOBARDOS non » loquitur ». Non si dubita, che nell' undecimo secolo si vivesse in Italia dopo Carlomagno con le Leggi *personali* dei Longobardi, de' Romani, de' Salici, de' Ripuarj, e di cento altri popoli. Ma, nel 643, Rotari non potea guardare se non solo a' cittadini Longobardi ed a' *Longobardizzati*, non che a' *Guargangi* anche *Longobardizzati*; compresi tutti nel vocabolo di suoi *sudditi*, al pari de' servi e degli *Aldj*. Avrebbe potuto egli parlare, ma non parlò in questa sua Legge, de' servi comuni a due od a più di sì fatti suoi *sudditi*, forse perchè allora v' erano pochissimi esempj di servi comuni a più padroni, che

1 Canciani, LL. BB. V. 65. 66.

non fosser parenti fra loro e non vivessero in una stessa casa.

Ogni servo, dichiarato *amundio*, diveniva tanto estraneo al padrone, che costui od il suo erede non potevano aspirare all'eredità di quell'*amundio*, s' egli non avesse parenti, ma *liberi* ed ingenui cittadini, fino al settimo grado. E la Corte del Re immantinente s' impadroniva dell'*amundiale* retaggio. I vinti Romani solevano formare il maggior numero di tali *amundj*: ma, pochi o molti che fossero, secondo qual Legge vivevano essi? Secondo quella di Rotari o di Giustiniano? Di Rotari, senza fallo: e però gli *Amundj* usciti dalla razza de' vinti Romani, divenivano *cittadini Longobardi*, non *Romani*; e solo dall' Editto riconoscevano la qualità e l' essere di *cittadini*. E si vuole, che l' Editto non fosse una Legge *territoriale*?

Ho già parlato (*Vedi* prec. pag. 18. 19), e riparlerò più volte della formola Ecclesiastica del *civis Romanus* nelle manomissioni de' servi; formola impotente a mutar con l' inane suono d'un vocabolo, rimasto privo di significato, la sostanza vera e l'attuale natura delle cose. Questa era, che l'*Amundio* di *sangue Romano* acquistasse la cittadinanza ed anche il nome in virtù d'una Legge di Rotari, e che però egli dovesse vivere secondo i precetti dell' Editto come *cittadino Longobardo*; non come *civis Romanus*. Il succedere la Corte del Re alle sostanze dell'*Amundio* in esclusione de' parenti nell'ottavo grado era cosa contraria del tutto alla Novella 118 di Giustiniano.

Ma il *civis Romanus* (mi si permetta ripeterlo, avendolo già detto altrove) non si trova nel 643, in tempo di Rotari. Tal formola, tal suono d'un vetusto ed inutil vocabolo non s'ascolta, se non dopo che i Longobardi si convertirono alla fede Cattolica, e che gli uomini del più alto legnaggio fra' Longobardi puri cominciarono a chiamare il Dritto Romano *in sussidio* dell'Editto Rotariano, per tutte le cose o non prevedute o non vietate da questo. Di ciò si vedrà in breve un esempio illustre nel 650 presso un figliuolo d'un Ottimate di Cremona. I Libri di Giustiniano, aboliti nella lor qualità di Legge viva da' Duchi e poi dall' Editto di Rotari, aprivano la mente a' Longobardi, e tutto giorno le Romane opinioni piacevano a' vincitori, che non di rado ne fecero per via di fatto e privatamente il lor pro alla spicciolata fino al 727. Allora Liutprando permise ad essi uomini

di *sangue Longobardo* ed a tutti gli altri suoi *sudditi* di celebrar contratti dinanzi agli Scribi, anche secondo il Dritto Romano. Laonde non fu nuovo nè strano, che in que' contratti si ponessero da indi in qua molte formole e parole pertinenti a tal Dritto. Fra esse, ma più tardi, udironsi ancor quelle del *civis Romanus* nelle manomissioni; celebrate per altro in tutto il resto a norma dell' Editto di Rotari.

La formola del *civis Romanus* procedea non solo dalle Leggi di Costantino e degl'Imperatori, ma eziandío, come ho più volte narrato, da' riti Ecclesiastici, descritti nel *Libro Diurno* (*Vedi* prec. Num. 306). Qual maraviglia dunque, che i riti e le locuzioni della Chiesa Romana si venissero tutto giorno insinuando in tutti gli atti della vita de' Longobardi, già divenuti Cattolici? E poi; Rotari, acerbo nemico de'Romani dell' Imperio, e tutti gli altri Re suoi successori, non amavano forse chiamarsi col nome Imperiale di *Flavii?* A petto all' Imperatore Bizantino i Re d' Italia prima di Carlomagno si teneano pe' soli e pe' più degni successori tanto de' prenomi quanto della potestà degl' Imperatori; e però aspiravano sempre al conquisto di Roma. Se un Re d' Italia si vantava d'appellarsi *Flavio*, perchè un Longobardo Cattolico avrebbe disdegnato di chiamarsi *civis Romanus*, non perchè la *cittadinanza Romana* vi fosse più nel Regno Longobardo, ma perchè un tal titolo era una ricordanza dell' antica gloria Romana, e perchè ad ogni Longobardo ed anche ad ogni Barbaro, venuto dalla Germania di Tacito, potea parere, che solo ad un guerriero della sua vincitrice tribù convenisse quel titolo di *civis Romanus*, non alla razza imbelle de' vinti Romani? Chi non sa quanto gli antichi titoli d' onore si mantengano in vita per lunghi secoli, e come ritornino in vita dopo lunga età? Chi può ignorare, che Clodoveo gloriavasi di chiamarsi Patrizio Romano? Che le Dignità Romane solleticavano sopra ogni altra cosa l'orgoglio di tutt'i Barbari, da' quali più nel principio si faceva il sembiante d'averle in dispregio? Nelle Opere de'Latinisti del *Seicento* trovansi rimesse in onore tutte l'antiche denominazioni Romane, quasi tuttora il Foro fosse ingombro di *cittadini Romani* ed il Campidoglio dettasse leggi all'Universo allor conosciuto. Ed ora noi veggiamo in ogni occorrenza scolpito sulle Iscrizioni d'ogni fontana e d'ogni ponte

d'ogni più tristo villaggio, che l'*Ordine* o la Curia di quel villaggio decretò le tali e tali opere nel secolo decimo nono. In una Collezione delle Prammatiche del Reame di Napoli, una pace conclusa, nel decimo ottavo secolo, con una Reggenza Barbaresca d'Affrica è intitolata: » *Foedus Punicum* ».

(195) *Ubi volueris, liberam habeas potestatem ambulandi.* Altre parole *Sagramentali* dell'Editto nel manomettere il servo.

(§.1.) Similiter qui *impans.* idest in *votum regis* dimittitur. *ipsa lege vivat.* sicut et qui *aamund* factus est (196).

(196) *Ipsa lege vivat. sicut et qui amund factus est.* Il *Fulfreal* è qui paragonato affatto all'*amundio*, in quanto all'uscire dalla servitù: ma tosto s'udranno le differenze grandi, che intercedeano fra l'uno e l'altro. Per dare un nuovo esempio di ciò, che ho detto nella prec. Nota (194) sul gran mutamento avvenuto nella natura de' Longobardi, quando e' divenner Cattolici, mi piace qui riferire intorno a' *Fulfreal* i detti del Glossario Cavense: » FULFREAL, *idest* qui per Sacerdotes circa altare liberi sunt » : nell'atto che il Matritense ha: » FULFREAD, » idest *quarta manu* ». Il secondo considera i tempi quando s'affrancava nel *quadrivio* per mezzo del quarto uomo, a' quali successivamente si dovea dare in mano un servo: il primo non ricorda più se non gli antichissimi riti Cattolici d'affrancar il servo sull'altare, dichiarandolo *civis Romanus*.

Ma riduciamoci a' tempi di Rotari, quando ignota era certamente la formola del *civis Romanus*, ed assai più parco (pure non impossibile nè assurdo) il costume d'affrancare il servo sull'altare. Nel 643, i servi di *sangue Romano*, i *Consoli* ed i *Patrizj* Romani caduti nella servitù Germanica de' Longobardi (chi negherà, che pochi, se non molti, di sì fatti Patrizj non vi fosser caduti?), con quali riti erano essi affrancati, co' riti di Rotari o di Giustiniano? Il simbolo del *quadrivio* e della *quarta mano* era egli forse un simbolo Romano? E, poichè non era punto Romano, chi vorrà più dire, che l'Editto di Rotari non fosse *territoriale* per tutt'i suoi *sudditi*, così *cittadini* come *servi* di tutte le razze abitatrici d'Italia? Or questi riti Longobardi

nelle manomissioni de' servi non conducevano e non potevano condurre il servo alla *cittadinanza Romana*, distrutta da'Duchi e da Rotari, ma sì alla *cittadinanza Longobarda*; il che apparisce dagli obblighi posti e da' dritti conceduti nell'Editto ai manomessi, a cui si concedevano le qualità di *Fulfreali* e d'*Amundj*.

(§.2.) (*Leg.* CCXXVI. 1.ª Parte, *Murat.*). Item qui *fulfreal* fecerit et quattuor vias ei non (*il non si dee cancellare*) dederit. et *amund* idest *extraneum* a se non fecerit (197). *talem legem* patronus cum ipso habeat. tamquam si cum fratre aut alio parente suo *libero langobardo* (198).

(197) *Amund, idest extraneum a se non fecerit.* Ecco la vera qualità degli *Amundj*; renduti *estranei* dall'Editto a' padroni ed a' patroni.

(198) *Talem Legem patronus habeat, tamquam cum.... parente libero Langobardo.* Il *Fulfreal* dunque si pareggia nell'Editto al parente del padrone, che lo pose in libertà: ma soggiunge lo stesso Editto, che questo parente non era se non Longobardo. Qui mi dicano il Muratori ed il Savigny, se un Patrizio Romano, caduto nella servitù Germanica Longobarda e poi manomesso col *quadrivio*, diveniva *cittadino Romano* e *vivente* a *Legge Romana*, quando per l'appunto l' Editto gli comandava di vivere come Longobardo col parente Longobardo? So di potersi ancor qui fare (ma non l'ascoltai da nessuno) la solita osservazione, che s' e' v' era un *padrone Longobardo*, eravi altresì nel Regno di Rotari un *padrone Romano* de' servi, a cui si donava la libertà. Concetto sofistico, al quale ho dato le debite risposte nella prec. Nota (165); ed altre ne darò nelle seg. Note (205) (206). *Longobardo* nell'Editto significa i popoli tutti *sudditi* di Rotari, REX GENTIS LANGOBARDORUM: una perciò e Longobarda soltanto fu la *cittadinanza* ne'dominj d'un tal Re.

(§.3.) (*Leg.* CCXXVI. 2.ª Parte, *Murat.*). idest filios vel

filias legitimas. qui *fulfreal* factus est non dimiserit patronus succedat sicut subter scriptum est (199).

(199) *Patronus succedat, sicut subter scriptum est.* Si regolava secondo l'Editto Longobardo, e non secondo il Codice di Giustiniano, la successione di quel Patrizio Romano, divenuto servo e poi *Fulfreal.* I servi liberati nella Mauringa [1] col rito *della saetta* divennero non *Fulfreali*, ma certamente *Amundj*, perchè combatterono contro i nemici. Il rito *della saetta* più non durava ne' giorni di Rotari; e nuovi simboli della conceduta libertà erano succeduti agli antichi. La *saetta* di Mauringa ci rammenta il *pileo* Romano. *Ad Ursum Pileatum.*

1 *Vedi* Storia d'Italia, I. 859.

(§.4.) (*Leg.* CCXXVII. *Murat.*) Item qui *Aldium* facere voluerit. non illi det quattuor vijs.

hec sunt quattuor genera manumissionum. tamen necesse est. propter futuri temporis memoriam. aut qualiter *liberum.* aut *liberam thingaverit.* ipsa manu missio in chartulam libertatis commemoretur. et si chartulam non fecerit. tamen libertas ei permaneat. ut supra dictum est. et si filij aut ipsa qui *fulfreal* factas est. ad maritum ambulare contigerit. detur pro ea *mundium* sicut pro *libera* (200).;

(200) *Fulfreal facta est. ad maritum ambulare contigerit. detur pro ea mundium. sicut pro libera.* La serva, nata da un Patrizio Romano, la quale diventava *Fulfreal*, assoggettavasi da Rotari al *Mundio* delle *libere cittadine*: delle *libere*, dico; ma Longobarde, non Romane.

CCXXV. (CCXXVIII. *Murat.*). Si *libertus* qui *fulfreal* factus est. filio dereliquerit legitimos sint illi heredes. si filias. habeant *legem suam.* si naturales. habeant et ipsi *legem suam.* et si casu faciente. sine herede mortuus fuerit. et antea *judicaverit* res suas propria viventes se. idest *an-*

degauvere. et *arigabech* (201). secundum *legem langobardorum.* habeat cui donaverit. nam quantum de re benefactori sui per donum habuit. sic eas non obligavit in libertate ad ipsum patronum. aut heredes eius revertantur. et si aliquid in *gasindio ducis* (202). aut *privatorum hominum* (203) donum conquisivit. res ad donatorem revertantur. alias vero res ut dictum est si heredes non dereliquerit aut si vivo non *judicaverit.* patronus succedat sicut parenti suo•;

(201) *Andegauvere et Arigabech.* Largo campo a combattere sul significato di queste due parole. Il Glossario Cavense : » Andegaveric et Arigilveric, *idest* cui donavit. vel aliquid » stabile dedit. secundum Legem Langobardorum ». Il Matritense non fa che ripetere le parole della Legge stessa di Rotari. Stando al primo, il cui concetto non sembra falso, queste due voci sono sinonime del *Thinx*, ovvero della donazione. Chi sa come furono elle veramente scritte nell' *Originale* di Rotari ?

(202) *Gasindio Ducis.* Qui *Gasindio* non è il *servizio nobile*, prestato da un Longobardo ad un Duca, od a qualunque cittadino ; in guerra od altrove : ma la soggezione de' servi o degli *Aldj* manomessi. *Gasindium Ducis* vale propriamente lo stesso che l' *Obsequium Regis, aut Iudicis*, a cui accennasi nella prec. Legge 167. De' *Gasindj* e del *Gasindiato* riparlerò nell' *Osservazione* XIII sull' Editto di Rotari.

(203) *Aut privatorum hominum.* Ecco chiarito, che il *Gasindiato* presso i Duchi era onorevole al pari del *Gasindiato* presso i privati uomini Longobardi. Si comprendono in sì fatta parola eziandío i *Raccomandati*; cioè, i *liberi Longobardi*, che o per povertà o per altre cagioni facevansi a servir *nobilmente* un qualche Longobardo più gagliardo e più ricco di loro. I Palagi di questi ricchi e possenti, fossero Longobardi o vinti Romani *Longobardizzati*, erano pieni di *Gasindj* e di clienti ; sì nati e sì divenuti *cittadini Longobardi* per patti, o per manomissione, o per qualunque altro titolo.

CCXXVI. (CCXXIX. *Murat.*). Omnes liberti (204) qui a dominis suis *langobardis* (205) libertatem meruerunt. *le-*

***gibus dominorum et benefactorum suorum vivere debeant* (206). secundum qualiter a dominis suis proprijs ei concessum fuerit•;**

(204) *Omnes liberti.* Questa è la famosa Legge invocata da chi crede, che i vinti Romani vissero con la *cittadinanza* e con la *Legge Romana.* È dessa la Legge 229 del testo Muratoriano: il Vesmiano sta col Cavense nostro, e pel numero 226.

(205) *Omnes liberti, qui a Dominis suis Langobardis libertatem meruerunt, etc.* S'udì chi disse, che dall'esservi stati nel 643 i padroni Longobardi voglia dedursi d'esservi stati anche i padroni Romani. Il Brunetti [1] fu quegli, che più d'ogni altro pose in mostra sì fatto argomento, e ne trasse le più ampie conseguenze. Ma perchè queste debbon dedursi? Non v'erano forse, nè ciò poteva ignorarsi dal Brunetti, non v'erano eziandío i padroni Goti, e Sarmati e Bulgari e Gepidi e di molte altre nazioni, *suddite* di Rotari? Tutti nondimeno venivano additati col nome di Longobardi, nè il Re di tutte queste tribù e nazioni appellavasi nel 643 con altro nome se non di REX GENTIS LANGOBARDORUM.

E però, può replicare il Brunetti, qual bisogno v'era di nominar solo i padroni Longobardi? Non bastava forse nominar in generale i padroni, per dinotarli tutti senza eccezione?

Rispondo; v'erano i *Guargangi* o stranieri, soggetti ad un particolare Dritto, il quale vietava loro d'alienar qualunque cosa per alcun titolo, e perciò d'affrancare i servi, senza il permesso del Re, nel caso che non avessero alcun legittimo figliuolo: » Si filios legitimos habuerint, heredes eorum existant si» cut et FILII LANGOBARDORUM (*Vedi* la seg. Nota (343)) ». Così comandava Rotari nell'Editto (Leg. 367; cioè 390 del testo Muratoriano); escludendo espressamente i *Guargangi* dalla denominazione di Longobardo, sebbene dovesser vivere a *Legge Longobarda*, ove il Re non concedesse loro di vivere con un'altra. Necessario era dunque di ristringere a'soli padroni Longobardi e *Longobardizzati* la facoltà di manomettere il servo; facoltà, che a'*Guargangi* negavasi: a' *Guargangi sudditi*, sì certo, di Rotari, ma o passeggieri nel Regno di lui o non caduti dalla speranza d'ottenere il privilegio d'un'altra Legge. Il

1 Brunetti, Codice Diplom. Toscano, pag.

Trevisani [1] con molto accorgimento parlò de' padroni Longobardi; ed io non ne tacqui nel Discorso [2]: il perchè mi sembra inutile di qui ripetere le cose ivi dette su tale argomento (*Vedi* prec. Note (165) (194) (198).

(206) *Legibus Dominorum et benefactorum suorum vivere debeant.* Il Brunetti [3] non mancò d'affermare, che non v'erano altre Leggi nel Regno di Rotari se non la Longobarda e la Romana; come se il Re parlato avesse d'altri padroni, che dei Longobardi. Forse il Brunetti pensò alla Legge, da me sovente ricordata [4], de' Ripuarj nelle Gallie, i quali aveano un costume alieno affatto dal Longobardo; e manomettevano il servo alla *Romana*, ma valutandolo meno del servo Ripuario. Laonde ben disse lo Sclopis [5] di non aver potuto i padroni Longobardi condurre il servo ad altra Legge se non alla Longobarda nell'affrancarli; e che per *Leggi de' padroni* Rotari non intese favellare, nè favellò se non de' patti e delle condizioni, che da costoro imponevansi al servo, manomettendolo.

Nella presente Legge su' *padroni Longobardi* Rotari non volle chiamarli con tal nome, se non per escludere i *padroni Guargangi*; e la precedente 204 (o 205) sul *Mundio* delle *donne viventi a Legge Longobarda* ebbe il contrario scopo d'includere anche le *donne Guarganghe* (*Vedi* prec. Nota (165)).

---

1 Trevisani, Delle Leggi Longobarde, etc. pag. 76.
2 Discorso de' vinti Romani, §. LXXXIV.
3 Brunetti, Cod. Diplomat. Toscano, I. 328.
4 Discorso de' vinti Romani, §. X.
— Storia d'Italia, II. 173. 397. 1213.
5 Sclopis, Memorie dell'Accademia di Torino, XXX. 49. (A. 1827).

(*Dopo la Legge 226 del Cavense, cioè, dopo la 229 del Muratori, la quale suole molto lodarsi da chi non crede alla natura* territoriale *dell'Editto, noterò parcamente le diversità delle numerazioni Muratoriana e Cavense, non in altri casi che d'una qualche Legge, avente le sembianze di favorire i seguaci di quell'opinione*).

CCXXVII. Si quis comparaverit terram. idest solum edificandum. aut *casam mancipiatam.* et quinque annos in-

ter presentes personas possederit (207). posteaque ipse venditor. aut heredes ipsius pulsaberint. quod prestitissent. nam non vendidissent. ostendant *libellos scriptos* (208). ubi rogatus fuissent prestandi. et si *libellos* non habuerint. nihil aliud faciat emptor. nisi *prebeat sacramentum* secundum qualitatem pecuniae (209). quod cum pretio suo rem ipsa comparasset. nec alteri debeat per legem dimittere. tunc liceat eum firmiter possidere. quod sibi paravit•;

(207) *Et quinque annos inter praesentes personas possederit.* Rotari or parla in sembiante d'un Giureconsulto di Roma sul possesso e sulla prescrizione fra' presenti; discipline ignorate da' popoli della Germania di Tacito, appo i quali non v'era stabile proprietà, ma passeggera occupazione delle terre. In Pannonia per la prima volta il Longobardo apprese così fatte discipline da' Romani di quella Provincia, suoi confederati, e dai Goti, suoi maestri nell'Arianesimo. Il Signor di Savigny dimenticò di notare questa simiglianza, nata recentemente, dell' Editto di Rotari col Dritto Romano.

(208) *Ostendant libellos scriptos.* Dell'uso di ridurre i contratti e le Leggi parimente in iscritto appo i Longobardi, *Vedi* la prec. Nota (128) e la seg. (271). In questo luogo si tratta di chi, dopo aver venduto una qualche terra, la rivolesse poscia, dicendo, averla data in prestito.

(209) *Emptor.... praebeat sacramentum juxta quantitatem pecuniae.* Il giuramento de' litiganti, che suole nell'Editto essere accompagnato da quel de' *Sagramentali*, ne va senza nel caso della vendita, rivocata in dubbio, d'una terra. E pur sembrava, che ora i *Sagramentali* potessero più facilmente conoscere la verità.

CCXXVIII. Si quis alium de re mobile aut immobile pulsaverit dicendo quod malo ordine possideat. et possessor negaverit. ita prospeximus. quod si per annos quinque fuerit possessio. tunc ille qui possedit. aut per sacramentum debeat negare aut per *pugnam defendere* (210) si potuerit•;

(210) *Per pugnam defendere*. Rotari è stato fin qui, mi si permetta dirlo, Romano a suo malgrado, provvedendo a' casi del possesso e della prescrizione; ora e' si rifà Longobardo nel comandare il *combattimento giudiziario* in ogni lite sul possesso della terra e sulla prescrizione di cinque anni fra presenti. Se, mancando le altre prove, i Longobardi non aveano un miglior modo a scoprire la verità, dal *combattimento giudiziario* in fuori, come si può giammai presupporre, che un tal *criterio*, creduto supremo ed anzi eroico da essi, nol credessero tale in tutt' i simili casi ed in pro di tutti gli abitanti del Regno, *sudditi* di Rotari, pe' quali si promulgava senza eccezione l'Editto? E però anche i vinti Romani *liberi*, cioè incorporati nella *cittadinanza Longobarda*, ebbero a dovere impugnar la spada, se alcuno movesse loro una lite sul possesso de' beni mobili ed immobili. Che cosa un vinto Romano avrebbe potuto rispondere, se non combattendo, ad un Longobardo, il quale fosse venuto ad intentargli una querela di rapita proprietà? Sarebbe forse bastato a quel Romano d'allegar contro il Longobardo un qualche Titolo de' Digesti e del Codice, od una qualche Novella di Giustiniano?

Quando i Muratori ed i Savigny ed altri dottissimi uomini credeano sì spedita ed agevole opera di poter i vinti Romani del Regno Longobardo vivere a *Legge Romana*, ed i vincitori secondo l' altra dell' Editto solamente; non pensarono, che un Longobardo vincitore avesse giammai giudiziarie controversie con un vinto Romano. E però non dissero, nè poteano saper dire con quale delle due Leggi s'avesse a trattar la causa e terminare ogni litigio. Il Trevisani [1] chiedeva, come avrebbe dovuto fare un Romano, se volesse riavere il suo (*in agendo*) da uno de' Longobardi, o difenderlo (*in excipiendo*) dagli assalti d' un altro fra' Barbari? Qui stava il nodo principalissimo della questione Longobarda; senza sciogliere il quale, vano è il vantarsi di conoscer la Storia d' Italia. Poichè due popoli, viventi nello stesso Regno con Leggi diverse, ci si vogliono mettere dinanzi agli occhj; bisogna dunque narrarci, quale fu il legame comune delle due pretese nazioni; quale il governo, per così dire, *internazionale*

1 Trevisani, *loc. cit.* pag. 48.

d' entrambe (*Vedi* seg. Nota (267))? L' una combattente, l'altra non combattente nelle liti; l'una protetta dall'Editto di Rotari, l'altra non armata se non de' Libri di Giustiniano? Che avrebbe risposto un Longobardo, impadronitosi della terra d' un vinto Romano, se questi gli fosse venuto allegando alquanti brani de' Digesti o del Codice intorno alla natura ed alle qualità de' testimoni? Vi può egli mai essere in un qualunque Regno una doppia Legge intorno a ciò che oggi da noi si chiama la *Procedura* giudiziaria? Può egli esservi una doppia estimativa, ossia un doppio *criterio*, su' modi acconci a discernere il vero? *Verità di qua da' Pirenei*, diceva Pascal, *errore di là da' Pirenei*: ma qui, nel Regno Longobardo, uno stesso Giudice avrebbe seduto ad un' ora fra due diversi *criterj* della verità Longobarda e della verità Romana, quasi elle fosse una dualità Manicheista!

CCXXVIIII. Si quis rem alienam. idest servum aut ancillam *aut alias mobiles.* sciens rem alienam esse non suam ubicumque trans vendiderit. et inventum aut probatum fuerit. in *actigild* eam restituat (211). et si per ignorantiam vendiderint tunc *prebeat sacramentum* quod credens suum vendidisset, et reddat capud cum nutrimine suo. qualiter scit;

(211) *In actigild restituat.* Nel Glossario Cavense leggesi: » In Actigild, idest novum (*lege* nonum (osserva il Vesme))»; nel Matritense: » Actigild, *idest* sibi nonum »; nel Groziano: » Actogild. Octuplum ». Il Ducange ed il Muratori hanno Octogild nelle Leggi 232. 268. 293. 320. 321. 347. 375. (*testo Muratoriano*). Ecco ciò che dice il Ducange:

» Octogild, dictum ut Novigildum ».

» Novigildum, Niungeldum. Mulcta pro re qualibet ablatâ
» furto, aut alio quovis modo, qua reus *novies* ejusdem rei
» pretium reddere tenetur, ut in Legibus Burgundionum, Ala-
» mannorum, Bajuvariorum et Frisionum ».

E però bene soggiunsero i dottissimi Benedettini alle parole del Ducange: » Legendum *nonum* non *novum* in Legibus 258.
» 259. 260. 262. 263. 264. 265. Rotharis apud Muratorium (così

» per l'appunto fecero il Georgish ed il Canciani). Agitur enim » de furtis, quae NONOGILDO componi consueverunt ». *Vedi* la seguente Nota (214).

Quanto al senso della presente Legge 229 secondo il testo Cavense, il giuramento ha la solita efficacia in pro di chi giura non essere nè debitore nè colpevole. I vinti Romani, così nell'*agire* come nell'*eccepire* contro il Longobardo puro, non doveano star forse a quello, ch' egli giurava? E si dirà, ch'essi viveano a *Legge Romana?*

CCXXX. Si quis comparaverit mancipium. et postea *leprosus aut demoniosus* apparuerit (212). Tunc venditor si pulsatus fuerit. *prebeat sacramentum* singulus quod in conscientiam ipsius de ipsa infirmitate non fuisset. quando eum vendidit. et amplius non calumnietur·;

(212) *Et postea leprosus aut demoniosus apparuerit.* E si dirà, che i medesimi vinti Romani potessero impugnare il giuramento del Longobardo intorno al servo *lebbroso* o *demoniaco*?

Bene il Signor di Savigny [1] avea presentito i danni ed i fastidj di due o più Leggi *personali* fuori d' Italia, e come nella Germania di Tacito sarebbe riuscito impossibile a ciascuna tribù di *conservare il suo dritto nazionale presso le straniere tribù.* In altro luogo egli confessa [2], che in tutt'i tempi e presso tutt'i popoli v' ebbero Leggi generali, comuni ed obbligatorie così pe' Romani come pe' Germani. Ma quanto all' Italia lasciossi vincere dalle regnanti opinioni; dimenticò la partenza de' Sassoni per non aver potuto conseguire il godimento del proprio loro Dritto; ammise due Leggi soltanto, una pe' vincitori, l'altra pe' vinti senza far motto de' mutui bisogni nè delle reciproche attinenze delle due razze conviventi sul medesimo suolo, e senza pensare a' Goti, a' Gepidi, a' Sarmati, a' Bulgari, agli Svevi, a' Bavari, a' Toringi, *sudditi* di Rotari; oltre i *Guargangi.* O tutte queste razze furono assoggettate all' Editto, ed elle perdettero ciascuna la Legge *personale*; o non furono pun-

1 Savigny, Hist. du Droit Romain, I. 90. (A. 1839).
2 *Id. Ibid.* I. 121.

to, ed elle conservarono ciascuna la sua propria. Nel primo caso, il Re avrebbe dovuto rivelarci, perchè a'soli vinti Romani e non alle tribù vincitrici si permise il Dritto Romano; e nel secondo, con quali modi poterono mettersi d'accordo l'Editto di Rotari con le Leggi di quelle medesime tribù vincitrici; o come si fece per far durare l'apprezzo variabile del *guidrigildo* Longobardo insieme con la durata del *guidrigildo* fermo e valutato dalle Leggi de' Bavari, degli Alemanni e de' Toringi.

CCXXXI. Si quis comparaverit ancillam et postea venerit alter homo qui eam dicat suam esse. *revertantur pariter ad auctorem*(213). tunc auctor si vendicare non potuerit. *prebeat sacramentum* quod conscius non sit fraudi. nec nullum conludium fecisset. et reddat pretium tantum quantum in die illa quando eam tradidit accepit. et ancilla ipsa proprio domino restituatur. et si ancilla ipsa post tempore filios fecerit. tunc ille qui eam prius vendidit. et vindicare non potuit. qualiter scit filios per suum dispendium comparet. et proprio domino reddat. quatenus filij matrem sequantur. et si auctor mortuus fuerit. sine herede legitimo. et facultas ipsius auctoris ad *curtem regis* accederit. nulla sit repetitio. siċ tamen. ut *det sacramentum* quod ab ipso comparasset cujus res ad *curtem regis* ceciderunt.;

(213) *Revertantur pariter ad auctorem*. Qui s'incontrano il Dritto Romano ed il Barbarico, in quanto alla chiamata dell'autor principale d'una vendita in giudizio; nè v'era bisogno che Rotari leggesse i Libri di Giustiniano, i quali trovavansi nel suo Regno, ma non aveano vigor di Legge. Anche oggi da noi si dice *chiamare o lodar qualcuno in autore*. Il giuramento dei *sudditi* di Rotari, Longobardi e vinti Romani *Longobardizzati*, conserva nella presente Legge i consueti onori, trattandosi della vendita d'una serva e degli effetti dell'azione legale di chi diceva essere il vero padrone di tal serva.

CCXXXII. Si quis caballum emerit. et auctorem ignoraverit. et venerit *certus homo* qui ipsum caballum suum dicat esset. Tunc ille qui emit sicut diximus. *si auctorem non habuerit.* (*et*) nescit a quo comparasset. prebeat sacramentum emptor. quia nec fur sit. *nec colliga furonis.* nisi simpliciter eum cum pretio suo comparasset. *et insuper addat in ipsum sacramentum.* ut si quoquo tempore auctorem invenerit non neget·; Tunc *post praestitum sacramentum.* reddat caballum. et sit sibi contentus. ille autem qui se proprium dominum dicit esse. sub titulo eum tollat. ut si cognitum fuerit. quod malo ordine vindicasset. et alter certus auctor venerit. qui suum fecerit. ipse caballus *sibi nonum ei reddatur* (214)·;

(214) *Ipse caballus sibi nonum reddatur.* Nove cavalli per un solo! Il prezzo, cioè, di nove cavalli. Un vinto Romano poteva egli *eccepir* contro un Longobardo, che un simil prezzo non dovea pagarsi per le prescrizioni di Giustiniano Imperatore? Si vegga intanto con quanta severità i Longobardi punissero il furto: severità, la quale può chiamarsi empia quando si pensa, che il prezzo di nove cavalli superava sovente i *guidrigildi* variabili degli uomini uccisi.

Nella presente Legge d'un cavallo comperato si riferma la lezione del *nonum*, della quale testè favellai nella prec. Nota (211); escludendo la Muratoriana del *novum.* Poichè giammai un ladro sarebbe stato condannato da Rotari a dare un *nuovo*, cioè, un solo cavallo in vece del rubato.

Qui mi si permetta d'allargarmi su tale argomento e di notare alquanti degli usi Barbarici, che rendevano incompatibile il *pubblico* esercizio del Dritto Romano col Dritto Longobardo nel Regno di Rotari. La Legge 258 (*testo Murat.*) dell'Editto minaccia la pena di morte all'uomo *libero*, sorpreso nell'atto di commettere un furto, se pur quel ladro non amasse riscattarsi con ottanta soldi per multa e con dare il *Novigildo*, cioè nove volte il valor della cosa rubata fino a *dieci silique.* Se dunque avesse rubato *dieci silique*, dovea pagarne in tutto novanta. La

siliqua era la vigesima quarta parte d'un soldo d'oro, al dire di San Gregorio [1]: la vigesima, se credi a Santo Isidoro di Siviglia [2]. Or si vegga l'ingiusta varietà dell'Editto nel punire di morte i furti, o con una grave ammenda, nell'atto che un omicida non avea giammai a temer la morte da un lato, e dall'altro potea riuscir tenuissimo l'apprezzo del cittadino Longobardo o *Longobardizzato* ucciso; massimamente se fosse qualcuno tra' vinti Romani. Sì fatto pericolo non dovea temersi presso le Nazioni Germaniche, aventi un *guidrigildo* fermo e stabilito dalla Legge.

Lasciando stare la Salica e la Ripuaria, mi basta ricordar l'Alemannica e la Bavarica. Gli Alemanni mettevano *cento sessanta* e *dugento* pel *guidrigildo* dell' uomo *libero*, ucciso dal *libero* [3]: ma la stima del cavallo *emissario*, ossia dello stallone, superar non poteva i dodici; laonde chi lo rubasse condannavasi a pagar nove volte un tal prezzo, cioè soldi 108 [4]: non mai *cento sessanta*, nè *dugento*. Anche *cento sessanta* soldi faccansi pagare da' Bavari ad un lor cittadino, uccisore d'un uomo *libero* [5]: ed il ladro d'un cavallo, valente *dodici* soldi [6], era tenuto al *Niungeldo* o *Novigildo* [7], cioè a' soldi *cento* ed *otto*. Non occorre favellar de' Borgognoni, popolo d'origine Germanica, ma divenuto Gotico, e però fatto nemico del *guidrigildo*; appo essi col sangue dell'uccisore si scontava l'omicidio [8]; ma la rimembranza d'alcuni costumi di Germania non era spenta, e però durarono fra essi le consuetudini sul *giuramento*, su' *Sagramentali* e sul *Novigildo* [9].

---

1 Sancti Gregorii, Lib. IX. Epist. 38.
2 S. Isidori, Orig. Lib. XVI. Cap. 24.
3 Lex Alamannorum, Tit. LXVIII. §. I. IV.
4 *Ibid.* Tit. LXIX. §. II.
5 Lex Bajuvariorum, Tit. III. Cap. XIII. §. I.
6 *Ibid.* Tit. VIII. Cap. III.
7 *Ibid.* Tit. VIII. Cap. I.
» Si quis *liber* aliquid furaverit, qualemcumque rem, NIUNGELDO componat, hoc est, *novem Capitalia* restituat ».
8 Lex Burgundionum, Tit. II. Cap. I.
» Si quis hominem *ingenuum ex populo nostro cuiuslibet nationis*...... occiderit....... non aliter admissum crimen quam *sanguinis sui effusione* » *componat* ».
9 *Ibid.* Tit. VIII. Cap. II.

Necessarie conseguenze di questi fatti sono:

1.ª Che avendo i Borgognoni da molti secoli abolito il *guidrigildo* Germanico, la lor cittadinanza non ripugnava punto a quella de' vinti Romani, e però sempre di costoro e de' Barbari, cioè de' Borgognoni stessi, favellasi nelle Burgundiche Leggi; ma i Romani debbono prestare il *giuramento* co' *Sagramentali* alla Burgundica [1] e pagare allo stesso modo il *Novigildo* [2].

2.ª Che gli Alemanni ed i Bavari, mercè il *guidrigildo fermo*, ed i Borgognoni, mercè l'odio contro il *guidrigildo*, non correvano il rischio giammai di pagare un cavallo più dell'apprezzo d'un *cittadino* ucciso.

Si rilegga la precedente Nota (211), e si scorga se non dovesse un vinto Romano, sottoposto al *guidrigildo* Longobardo, pagare il *Novigildo* od *Octogildo* ne' casi preveduti dall'Editto, e non giurare nè produrre i suoi *Sagramentali* alla Longobarda; cose, che anche il vinto Romano delle Gallie vedevasi costretto a fare, sebbene i Borgognoni abborrissero sinceramente dall'uso antico del *guidrigildo*.

3.ª Che il *giuramento* ed i *Sagramentali* demolivano la base, ove si fondava e si fonda il Romano Dritto intorno al *criterio* più acconcio a conoscere il vero, ed intorno alle prove giudiziarie od alla credibilità de' testimoni. Laonde i Romani, sudditi de' Borgognoni, viveano secondo la Legge *territoriale* Burgundica, detta *Gondebalda*, sebbene dicessero di *vivere a Legge Romana personale*; viveano secondo la Legge *territoriale* Burgundica in tutte le cose pertinenti all'ordine politico, ed al pubblico Dritto giudiziario: ed il Gius Romano era semplicemente *suppletorio* e *sussidiario* solo nell'altre cose, le quali non s'opponeano alla *Gondebalda*, o che da quella non prevedeansi. Dicasi perciò se l'Editto fosse o no Legge *territoriale*, qual era la stessa Legge Borgognona, che rispettò scrupolosamente la cittadinanza Romana de' vinti.

---

1 Lex Burgund., Tit. VIII. Cap. I.
» Si *ingenuus* per suspicionem vocatur in culpam, tam BARBARUS quam » ROMANUS, *sacramenta* praebeat, et........ cum *duodecim proximis* impleat » *sacramentum* ».

2 *Ibid.* Tit. VIII. Cap. II.
» Si post *sacramentum* potuerit forte convinci (tam BARBARUS quam RO- » MANUS), in NOVIGILDO se noverit redditurum ».

(Il testo Muratoriano divide in due la seguente Legge 233 del Cavense: queste sono la 236 e 237 della sua Edizione).

CCXXXIII. (*Apud Murat. Leg.* CCXXXVI.). Servum cujuscumque non liceat sine permisso domini sui. neque terra. neque mancipium. neque quacumque rem vendere. aut liberum dimittere.

(*Apud Murat. Leg.* CCXXXVII.). Si quis a servo comparaverit. et pretium perdat. et quod a servo emit. proprio domino restituat (215).

(215) *Pretium perdat. et quod a servo emit. proprio domino restituat.* Sta bene: la cosa venduta dal servo ritornava nel possesso del padrone; ma il prezzo di quella, sborsato già dal venditore, dovendosi perder da lui, rimaneva, credo, nelle mani del servo e ne accrescea la *pecuniola* o *peculio.* Avvertimento dato a tutti da Rotari di non comperar mai nulla dal servo, senza che il padrone consentisse.

CCXXXIIII. (CCXXXVIII. *Murat.*). Si quis Massarius licentiam habeat de peculio suo (216). idest bobe. caballo. simul et de minuto peculio in socio dare (217). et in socio recipere. vendere autem non. nisi quod prestito causae illius. necessarium est quatenus causa (*casae*) perficia (*proficiat*) et (*ut*) non pereat.;

(216) *Si quis Massarius licentiam habeat de peculio suo, etc.* Questo doloroso Copista del Codice Cavense disnatura il senso di questa Legge, facendo credere, che fosse *condizionale*, non *assoluta* e fermata dall' Editto la facoltà di *dare a soccio* gli animali del suo peculio. Nasce l'errore dall'essersi fatto precorrere le due voci *Si quis....habeat*: ma nel testo Muratoriano è scritto: » Servus Massarius *licentiam habeat* »: e così anche scrive il testo del Cav. Vesme.

(217) *Bobe. caballo et de minuto peculio in socio.dare.* Anche oggidì fra noi vive la parola di *darsi a soccio.*

CCXXXV. ....

(Manca nel Codice Cavense la Legge 235, per uno de' soliti errori del Copista, che turba le numerazioni delle Leggi: ma in questo luogo nulla manca nel testo all'integrità dell'Editto di Rotari).

CCXXXVI. *Haldius* (*Aldius*) cuiuscumque qui *aamund* factus non est. sine voluntate patroni sui. terram aut mancipium vendere non liceat (218). sed neque liberum dimittere ·;

(218) *Aldius cujuscumque, qui amund factus non est patroni sui... terram aut mancipium vendere non liceat.* Il servo, fatto *Amundio* dal padrone, gli diveniva estraneo, come s' è detto nella prec. Legge 224. Nella presente perciò Rotari parla del servo dichiarato *Fulfreal*, il quale conseguiva la piena libertà, ma non senza certe condizioni verso colui, che cessava d' esser padrone di quel servo e da indi in qua ne riusciva il patrono, o protettore. Impariamo in oltre dalla presente Legge, che questi *Aldj*, sollevati all' essere di *Fulfreali*, e che doveano vivere co' patroni, come se fosser loro parenti, non di rado rimanevano al governo delle terre possedute da sì fatti patroni: altrimenti Rotari avrebbe comandato, che tali terre non si potessero vendere da' semplici *Aldj*, come dianzi comandollo a' servi. Ma, no; il Re proibì di vender le terre od i servi agli *Aldj* non *Amundj*: e però proibillo anche a' *Fulfreal*, rimasti, come parenti novelli, al governo delle terre. Costoro la più gran parte uscivano dalla razza de' vinti Romani, che per non aver ottenuto il *guidrigildo* in qualità di *patteggiati*, eran caduti nell'*Aldionato*; ed ora, la mercè de' patroni, salivano alla *cittadinanza Longobarda;* quantunque non intera, come quella degli *Amundj*.

CCXXXVII. Si quis *homo liber* terminum antiquum exterminaverit (219). et probatum fuerit. sit culpabilis soli LXXX. med *regis*. et med in cujus finem terminum fuerit ·;

(219) *Si quis liber homo terminum antiquum exterminaverit, etc.* Da questa Legge 237 fino alla 241 del testo Cavense

(240-245. *Murat.*) trattasi de' termini rimossi e de' danni recati agli alberi ed alle selve così da' servi come da' *liberi uomini*, fra' quali ultimi v' erano certamente alcuni fra' vinti Romani *Longobardizzati*; e però puniti dall'Editto, non dal Codice di Giustiniano. Su tal materia non ho a fare niuna osservazione d'un qualche rilievo.

CCXXXVIII. Si servus alienus terminum effoserit antiquum. aut exterminaverit. *mortis incurrat. periculum. aut redimatur* soli XL (220).

(220) *Mortis incurrat periculum, aut redimatur solid* XL. Quanto avaro delle pene di morte verso i cittadini Longobardi, ed i vinti Romani e tutti gli altri popoli *Longobardizzati*, tanto se ne mostrò prodigo l' Editto verso i servi, fra' quali eziandío non pochi v'erano del più nobile *sangue Romano*. Qui v' ha l'ultimo supplizio pel servo, e soli ottanta soldi pel cittadino, distruttore de' termini.

CCXXXVIIII. Si quis *homo liber* arborem ubi *theclatura* est (221). *inter fines descernendas*. hoc est signatam inciderit aut deleverit. LXXX. soli sit culpabilis med *regis*. et med cujus arborem fuerit. et si servus per jussionem domini sui fecerit. dominus eius comp ut supra soli LXXX.

(221) *Ubi theclatura est.* Nel Glossario di Madrid: » THECLATURA, idest SIGNAIDA ». Ma non dice che cosa fosse la *signaida*. Il Glossario del Grozio legge *Snaida* (così parimente il testo Vesmiano): » SNAIDA, soggiunge Grozio, in Manu- » scripto corrupte SINAIDA. Scissio in sylva; Latine *Collucatio*; » Glossis *via*. GALLI *essartum*, id est *exertum* vocant ». Ma Rotari particolarizza le cose, dicendo in questa e nella seg. Legge 240, che la *Teclatura* serve a distinguere i confini (*inter fines descernendas*). E però nota il Muratori: » Nomine *theclaturae* » significantur signa cultro aut scalpello impressa in arbore, » veluti crux, ad terminum inter agros ostendendum.... Quae » consuetudo fuit etiam Antiquis, ut videre est apud Scriptores » Rei Agrariae, etc. ». Meglio di tutti avea detto il Ducange,

» Theclatura. Caesura, incisio in arbore, *quae vice termini* » *est*; ejusmodi vero incisiones in arboribus *Éclats* et *Éclatures* » etiamnum dicuntur».(*Tecchie* in alcuni luoghi del Napolitano).

CCXL. Si servus sua auctoritate arborem ubi *theclatura* facta est *inter fines decernendas* inciderit. *aut moriatur.* aut redimatur soli xl.

CCXLI. (CCXLIV. *Murat.*). Si quis propter intentionem (222) signa nova idest *theclatura* aut *signaida* (223) in silva fecerit. et suam non probaverit. comp. soli xl. med *regis* et med cuius silva fuerit·;

(222) *Si quis propter intentionem.* Muratori spiega » *prop-* » *ter contentionem* » : senza esserne sicuro. Io credo, che Rotari avesse voluto dinotare la cattiveria e la malvagità di chi a dispetto d' altrui mutasse i segni nelle selve.

(223) *Aut signaida.* Il Ducange ha *Sinaida*, *Snaida* e *Sneida*: e scrive Sinaida nella presente Legge di Rotari; deducendo l'etimologia di tal voce dalla Sassonica di *Snitan*, che vale *incidere, secare.* Ma perchè non si dee scriver *Signaida*? Starebbe allora in vece di *signatura* degli alberi, ed avrebbesi a riputar un vocabolo della bassa Latinità ; non originario di Sassonia, ov' egli potè tramutarsi dopo il secolo di Rotari.

(Il Copista del Codice Cavense prosegue a turbar tutto, e ripete il numero 241).

CCXLI. *bis.* (CCXLV. *Murat.*). Si servus extra jussionem domini sui *theclaturam.* aut *signaidam* fecerit. in silva alterius. *manus ei incidatur* (224). et si cum jussione domini sui fecerit. domino reputetur culpa, ut supra med. *regi.* et med cuius silva fuerit·;

(224) *Manus ei incidatur.* Uno de'rari casi, ne'quali si trovano crudeli pene corporali, ma contro il servo, quasi egli non fosse uomo, nell'Editto. Pur molta era l'umanità de'Longobardi verso i lor servi.

CCXLII. (CCXLVI. *Murat.*). Si quis sine jussione regis *aurum figuraverit* (a). *aut moneta confixerit* (225). *manus ei incidatur* (226).

(a) *Boherius, Lindebrogius, Canciani, Georgish, Vesme, figuraverit: Goldastus* et *Muratorius, signaverit.*

(225) *Aurum figuraverit. aut moneta confixerit.* Questi, che figuravano l'oro e falsavano la moneta, erano senza fallo uomini di *sangue Romano.* Anche presupponendo, che i Longobardi avessero aperto una Zecca nelle Pannoniche selve, confidata non l'avrebbero se non a'Romani di quella Provincia od a'Goti. La moneta, di cui erano cotanto avide le nazioni abitatrici della Germania di Tacito, veniva in mezzo ad esse dalle Zecche Romane: alle volte col titolo di stipendj, alle volte di donativi. E chi mai potrebbe dubitare dell'ignoranza Longobarda nell'arti? Ella durò per lungo spazio anche in Italia; nè a'tempi di Rotari, che non trovò nè Leggi, nè Cronache, nè altre memorie scritte nel suo Regno, era cessata. Laonde i soli Romani edificavano, scolpivano, dipingeano, batteano la moneta e sapeano falsarla: un Romano fu quegli, che lavorò la Corona d'Agilulfo (*Vedi* al prec. Num. 65 l'*Osservazione* XVII).

De' Professori di belle arti, e soprattutto degli Scultori così di marmi come di metalli preziosi e di gemme dirò le stesse cose, che de' *Maestri Comacini* e della lor condizione o cittadinesca o servile dissi nelle prec. Note (77) (81). Nè vo' dimenticare d'aver nel Discorso [1] ragionato de'*Costruttori di navi*, che Agilulfo Re inviò al *Cagano* degli Avari.

Or si domanda, se gli uomini di *sangue Romano* puniti da Rotari col taglio della mano, quando scolpissero l'oro e falsassero la moneta, fossero cittadini? Od *Aldj* e servi? Erano di ogni sorta; e v'erano anche i liberti o *Fulfreali* e gli *Amundj*: ma tutti si professavano *sudditi* di Rotari, tutti soggetti, secondo l'Editto, a vedersi recidere la mano: e però come dubitare, che un tal Editto non fosse anche per questa parte una Legge *territoriale*?

---

1 Discorso de'vinti Romani, §. LXXI.

(226) *Aurum figuraverit....manus ei incidatur.* La severità delle pene corporali qui cresce; nè solamente contro i servi e gli *Aldj*, ma contro i cittadini ed i vinti Romani *patteggiati*, od incorporati nella *cittadinanza Longobarda.* La varietà della lezione, testè segnata nella Nota (a), lascia dubbioso il significato di questa Legge: ma ogni dubbio svanisce, se accettasi la lezione Muratoriana dell'*aurum signaverit*, perchè il delitto si riferisce alla fabbricazione delle false monete d'oro; alla sola materia, cioè, della quale si tratta nella presente Legge di Rotari. Ammettendo la lezione dell'*aurum figuraverit* proposta dal Boerio e dal Lindebrogio (seguitata dal Georgish, dal Canciani e dal Vesme) s'avrebbe a credere, che niun abitatore del Regno Longobardo potesse lavorare in oro, senza la permissione del Re. Ma qual sarebbe mai la ragione della stolta minaccia di tagliar la mano ad un Orefice? Ogni suo lavoro in oro avea bisogno d'un comandamento espresso del Re? Non si mostra Rotari tale nell'Editto, che gli si debba dar la taccia d'iusensato. Io sto dunque col Muratori.

(Dopo la Legge 242 (246 di Muratori), il Copista del Codice di Cava saltò a piè pari una delle più rilevanti Leggi dell'Editto di Rotari. Eccola, secondo il testo Muratoriano.....).

CCXLIII. (CCXLVII. *Murat.*). Si quis cartulam falsam scripserit. aut quodlibet membranum (227). manus ei incidatur (228).

(227) *Cartulam falsam scripserit, aut quodlibet membranum.* Quelli, che nel 643 scriveano, erano i Goti ed i vinti Romani del Regno Longobardo (*Vedi* prec. pag. 86. 92), salvo qualche rara eccezione de' Longobardi veri e d'altri popoli Barbarici, *sudditi* di Rotari. La presente sua Legge risguarda principalmente a' vinti Romani, passati nella *cittadinanza Longobarda* o per *patti* o per *manomissioni*; ed anche ad alcuni *Guargangi* o stranieri, non che agli *Aldj* ed a' servi di *sangue Romano.* Se Rotari puniva tutti gli abitanti dell'Italia Longobarda col taglio della mano, egli dunque voleva ed intendeva, che fosse Legge *territoriale* il suo Editto.

(228) *Cartam falsam scripserit....manus ei incidatur.* Nel Codice di Vercelli, che il Vesme prese a sua guida, e negli altri Codici da lui veduti, si parla del taglio d'entrambe le mani: *manus ei* INCIDANTUR. I molti errori del Codice Vercellese, descritto dall'Andres, mi fanno sperare, che la comune lezione dell'*incidatur*, ovvero d'una sola mano, sia vera; e però nè il Boerio ed il Lindebrogio, nè il Goldasto, il Muratori, il Georgish ed il Canciani s'allontanarono dall'*incidatur* della *Volgata* Edizione. *Mitiores placuere poenae.*

CCXLIIII. (CCXLVIII. *Murat.*). Si quis per murum de castro aut civitate sine notitia *judicis sui* exierit foras (229). aut intraverit. *si liber est.* sit culpabilis *in curte regis* soli xx. Si autem *Aldium* aut servus fuerit. sit culpabilis regis soli x. et si furtum fecerit. sicut in hoc edictum legitur pena furti comp.

(229) *Si quis per murum de castro aut civitate sine notitia judicis sui exierit foras.* Legge importantissima per conoscere lo stato e la faccia delle città del Regno Longobardo nel 643. Il Pizzetti vi fece sopra non brevi considerazioni. » È ben curioso, egli dice [1] fra l'altre cose, la Legge 248 di Rotari. » Questo Re, che riduceva a *Vici* le città, dandole alle fiamme, e rovinandone le mura, pretendeva che gli abitatori non » potessero uscire per le rotte mura senza la licenza del Giudice ». Molte città furon distrutte senza dubbio da Rotari nelle sue guerre contro i Romani sudditi dell'Imperio, alla volta della Liguria e della Venezia. Le mura di tali città caddero in gran parte, come cadute già erano l'altre di quelle prese per assalto da'Longobardi fino al Re Agilulfo ed a Rotari stesso. Ma non posso credere, che lungamente pendessero, minacciando, sì fatte ruine: anzi mi sembra, che ognuno de' trentasei o più Duchi dopo Alboino e Clefo avesse dovuto per sua sicurezza ristorar le mura della sua città Capitale, trascurando l'altre solo de'luoghi, che giudicaronsi non atti alla difesa, o troppo esposti agl'impeti dei

1 Pizzetti, Antichità Toscane, I. 330-333.

reco-Romani dell' Imperio. Allo stesso modo vollero i Goti, più d' ogni altro il Re Totila, disfar le mura di non poche ittà d' Italia [1]. Ma i Longobardi non imitarono questo esempio; dopo i primi furori delle guerre, dopo i fieri assalti dati a iolte città, di buon'ora si volsero a rafforzarle, ristorandone e mura: e però di mano in mano si vedranno stare in piedi uelle di Pavia, di Piacenza, di Bergamo, di Lucca, di Pitoia, di Rieti e d' altre. Le mura di Viterbo son l' argomento rincipale della famosa Iscrizione, detta del Re Desiderio. Qual differenza tra' costumi di Germania, ed anche di Pannonia, ove i Longobardi combatteano in campo aperto, ed i costumi, che appresero in Italia, di rimpiattarsi volentieri fra' ripari delle città!

Ma di chi, se non de' vinti Romani, temea principalmente Rotari, quando egli vietava, che un *libero uomo* uscisse, pena venti soldi (soli dieci a' servi), per traverso de' muri senza licenza del Giudice? A' vinti Romani adunque in primo luogo, ed in secondo luogo a' Longobardi veri, a' Goti ed a tutti gli altri suoi *sudditi* comandava il Re d'astenersene, o di pagargli la multa; molto più ne' castelli e nelle città della Venezia e della Liguria. Qui ancora bisognerebbe chiuder la mente ad ogni lume di ragione per non iscorgere, che l' Editto del 643 fu Legge *territoriale* verso tutti gli abitanti del Regno; salvo se ad alcuno piacesse dire, d'aver voluto Rotari escludere i suoi *sudditi* di *sangue Romano*, poichè si confidava più ne' vinti che ne' vincitori, permettendo loro d' andar liberamente o tornare per le fessure delle muraglie.

1 *Vedi* Storia d' Italia, II. 1481. 1485. 1502. 1682.

CCXLV. Si quis debitorem habet appellet eum semel bis (230). et usque tertio. et si debitum non reddiderit. aut non composuerit. tunc debeat eum pignerare in his rebus, quibus pignerare licitum est.

(230) *Appellet eum semel bis. et usque tertio.* Chi avrebbe dovuto far le tre successive chiamate? Rotari con queste sue parole non ci fa dubitare, che il creditore stesso era colui, dal

quale si doveva intimar tre volte il pagamento al debitore. Certo, qui non si dà fiato, che nel 643 vi fossero *Apparitori* ed altri Officiali preposti alla bisogna di trar la gente in giudizio, come a' dì nostri costumasi per mezzo degli Uscieri e de' donzelli. Anzi Rotari, seguitava, senza saperlo per avventura e senza volerlo, gli antichi usi Romani del *rapere in jus* i debitori e dello strascinarsi per l' orecchio i testimoni con la mano stessa de' creditori. Così avvenne ad Orazio. Ne' soli pignoramenti doveasi talvolta ricorrere allo *Sculdascio*: del che si vegga la seguente Legge 256.

I vinti Romani, al pari d'ogni altro *suddito* di Rotari, obbedir dovettero alle Leggi sulla chiamata in giudizio, che dai Longobardi appellavasi *pulsare*, come obbedir dovettero all' altre sul pignoramento, dopo aver piegato il collo a quelle sui *Sagramentali* e sulle *pugne giudiziarie*. Assai più dure pe' vinti riuscivano queste ultime Leggi: ma i Romani delle Gallie non ebbero forse ne' lor piati civili ad immergere il braccio nella caldaia dell' acqua bollente? (*Vedi* prec. pag. 84). Non dovettero forse combattere nelle lor liti, secondo la *Gondebalda* Borgognona? (*Vedi* prec. pag. 250).

Il pignoramento e le sue forme prescritte da Rotari a tutt' i suoi *sudditi* dimostra vero ciò, che altrove accennai (*Osservazione* VIII al precedente Num. 65), d'essersi fatta puramente Longobarda la *possessione* delle terre: Longobarda solo, e così pe' vincitori come pe' vinti d' Italia, *patteggiati* ed ammessi per via del *guidrigildo* nella *cittadinanza Longobarda*. Non accadde allo stesso nelle Gallie, ove Clodoveo perdonò alla *possessione Romana*, tuttochè avesse, imponendo il *guidrigildo*, distrutto quella *cittadinanza*. Mi si permetta di qui riferire ciò che altrove ne scrissi [1].

» Tra la Carbonaria ed il Ligeri occupato avevano i Franchi
» a libito, e come piacque a' più forti senza norma o misura,
» una parte delle terre de' Romani di Siagrio; l'altra parte ri-
» masta era in mano de' vinti senza che la Legge de' *diciassette*
» *Capi* (*pubblicata da Clodoveo prima della Salica*) avesse
» dichiarato gli attributi di questa *possessione Romana*. Ma la

---

1 Storia d' Italia, II, 349-350.

» Salica non tardò a riconoscerla per libera e per legitima presso i vinti, nè fece alcun motto delle pubbliche imposte; sebbene queste di poi si fossero a mano a mano riscosse da'successori di Clodoveo. E però a' Romani di Siagrio, dichiarati *Possessori* dalla nuova Legge Salica, rimasero, come già divisai, gli ordinamenti delle Curie con l'uso del lor DRITTO CIVILE ROMANO, e soprattutto del Codice Teodosiano, in ogni punto che risguardasse il godimento, cioè, il POSSESSO e l'alienazione delle cose da lor possedute ».

» Così Clodoveo........ concedè ad essi la nativa lor *possessione*. Senza un tal dono, i dritti delle conquiste Barbariche l'avrebbero travolta, incorporandola ne' vincitori; ciò che non fecero i Visigoti ed i Borgognoni perchè ricevuti a patto nell' Imperio, nè gli Eruli e gli Ostrogoti, che presero solo il terzo delle terre, lasciando per questo semplice atto e convalidando la *possessione* del rimanente in favor de'Romani. Solo presso i Longobardi questa negossi a' vinti d'Italia, così perchè mancò il fatto d'ogni divisione di terre, della quale dovrebbe trovarsi ma non si trova un qualche vestigio nelle lor Leggi avanti Carlomagno, come perchè in sì fatte Leggi non comandossi a' Longobardi giammai di rispettar la *possessione Romana* ».

Questi o simili, ma non meno rapidi cenni potei far solamente nel 1846 alla questione Longobarda, innanzi che io avessi l'opportunità di pubblicare il mio Comento all' Editto di Rotari: ma or che un tal Comento è compiuto, que' cenni vi si vogliono, quasi nella lor naturale sede, richiamare, per riceverne luce o per darla. Rotari, che regnava in un' angusta parte d'Italia, non potè oprare come riuscì possibile a Clodoveo d'oprare nei vasti spazj delle Gallie, nè disfar l'opera di Clefo e de' Duchi. La *possessione Romana* cessò nell' Italia Longobarda, e surse la *Longobarda* in favor di quelli tra' vinti Romani *patteggiati*, a' quali venne fatto d'ottenere il *guidrigildo*: e però l'Editto divenne Legge *territoriale* per essi; nè solo nel Dritto criminale, ma eziandío nel civile in tutto ciò che toccava il godimento delle terre, i debiti contratti sovr' esse, i modi a pegnorarle. Oltre queste generalità su' *pignoramenti* regolati

da Rotari, poco mi rimane a notare intorno alle Leggi da lui promulgate su tal materia.

CCXLVI. Si quis alium pro quolibet debito. aut causa pignerare presumpserit antequam tertio eum pulsaverit. pignus quod ante contestationem tulerit. sibi nonum reformet in potestate domini (231).

(231) *Sibi nonum reformet in potestate domini.* Nuova conferma che il *Novigildo*, ossía il *nonuplo* era la pena de' furti (*Vedi* prec. Nota (211)): e con la stessa pena del *Novigildo* espiavasi la colpa, simile al furto, di pegnorare alcuno in vece del debitore. Un vinto Romano del Regno di Rotari era punito allo stesso modo.

CCXLVII. (CCLI. *Murat.*). Nulli liceat alium pro alio pignerare. excepto illo qui *gafandus* (232) esse invenitur. id qui heres patri proximior. qui illi ad hereditatem.

(232) *Gafandus* (o *Gafans*). Il Matritense: » EAFAND (sic), » *idest* heres ». Più acconciamente il Cavense: » GAFANDUS, » *idest* heredes proximi parentes ». Il Groziano: » GAPHANS. » GAPHAND. Manus donataria. Heres, quia haereditatis relictio » per modum donationis peragebatur ». Sta bene: ma il *Gafando* o *Gafans* è l' erede più prossimo.

I vinti Romani *patteggiati*, od incorporati nella *cittadinanza Longobarda*, potevano essi andar soggetti al *pignoramento* delle loro sostanze, in vece di coloro, a' quali doveano succedere? No, daddovero, no; risponderebbero il Muratori ed il Savigny, fermi nel concetto, che que' vinti avessero nel Regno Longobardo la lor Legge *personale Romana*. Ma questa non è che una pura *petizion di principio*, perchè Rotari avrebbe dovuto eccettuare o con questa Legge o con altra od in qualunque modo i vinti Romani ed i Goti e tutte l' altre razze sue *suddite* dall'obbligazioni de' *Gafandi*; e togliere agli eredi più prossimi le speranze di succedere a' defonti, se pur essi eredi

legittimi non incorressero in alcuna delle tre giuste cagioni del diredare alcuno.

Or dove mai si trova sì fatta eccezione di Rotari a pro dei vinti Romani o di qualunque stirpe abitatrice del suo Regno? E però il Re, che nel 643 li ritenea per suoi *sudditi*, assoggettolli a' doveri ed a' dritti de' *Gafandi*. La Legge, che oggi sarebbe ingiustissima ed inutilissima presso i popoli forniti dell'uso de' testamenti, era non solo giusta ne' tempi di Rotari, quando s'ignorava quell'uso, ma salutare; poichè i *Gafandi* cercavano di schivar la diredazione, serbando il rispetto e la sottomissione verso i parenti, de' quali aveano a raccogliere il retaggio. Non ignoro, che la cupidigia in tutt'i secoli tentò d'affrettare con qualche delitto l'aperture delle successioni: ma l'umana compagnia da lunga età più non sussisterebbe se la paura de' delitti avesse ad impedir i provvedimenti civili, esposti a fraudi e ad insidie sempre ripullulanti: nè il testamento a' dì nostri allontana in ogni caso i delitti.

Ritornando alle negazioni del Muratori e del Savigny, ci dovrebbero essi narrare per qual ragione un Longobardo vero, che avesse prestato danari ad un vinto Romano, sarebbe stato costretto dall'Editto a levarsi dal proposito di pegnorare gli averi del prossimo e necessario erede di quel Romano? Che avrebbe dovuto fare il Longobardo per riaver i suoi danari dal Romano suo debitore? Sarebbe surta da ciò una disputa *internazionale*, se daddovero due o più Leggi *personali* e due o più *cittadinanze* di popoli diversi vi fossero state nel Regno Longobardo. Ma nè *varie cittadinanze* nè *Leggi personali* v'erano punto nel 643; nè vi furono in Italia prima di Carlomagno; e quando elle ci vennero di Francia, i *Capitolari* de' Re Franchi presero a governare l'oscura ed intricata materia *internazionale*; presero a rendere meno intollerabile il disordine delle varie Leggi per ciascuna razza nell'angusta metà della Penisola Italiana. Di tali eventi, se avrò vita, tratterò nella Storia, quando mi sarà dato favellare de' Re Carolingi: per ora basta il premettere, che Rotari non tolse ad imitare gli ordinamenti ed i *Capitolari* de' nipoti di Clodoveo; che niuna separazione v'ha tra *sudditi* e *sudditi* di Rotari nell'Editto; e che questo perciò fu Legge *territoriale* per tutti

(PRO OMNIBUS SUBJECTIS NOSTRIS) così nel fatto dei *Gafandi*, come in qualunque altro della vita civile de' Longobardi veri e dei *Longobardizzati*.

(Qui nel Codice Cavense, dopo la Legge 247, mancano alcuni de' 265 fogli, onde favellai nella prec. pag. 61. Un'ignota mano lacerolli. Sopperirò al difetto, ristampando il testo del Muratori, secondo la sua numerazione di ciascuna Legge; dalla 251 fino alla 308. Ma nel testo del Muratori ammetterò le correzioni fattevi dal Georgish e dal Canciani. Ecco intanto la stessa Legge 247 più compiuta, secondo il Muratori).

(CCLI. *Murat.*). Nulli liceat alium pro alio pro quolibet debito pignorare, excepto illo, qui *gaphans* esse invenitur (233), idest coheres eius proximior, qui ad illius hereditatem, si casus evenerit, venturus est.

(233) *Gaphans, idest coheres ejus proximior, qui ad illius haereditatem, si casus evenerit.* Questa, data da Rotari, è la miglior diffinizione de' *Gafandi*: nè il Ducange volle darne un' altra, la quale se ne dilungasse.

CCLII. Si quis per errorem alium pro alio pignoraverit, in servo aut ancilla, ita decernimus, ut postquam cognovit, quod male pignoraverit, mox ipsum relaxet. Et si pulsatus fuerit a domino servi vel ancillae, tunc *praebeat sacramentum*, quod per errorem fecerit, nam non *asto animo*, sed credidit debitorem suum pignorasse, et tunc sit indemnis. Nam si plagas, aut feritas fecerit in ipsum, pignus componat, sicut in hoc edicto legitur. Et si sacramentum dare non praesumpserit, quod per errorem pignorasset, reddat pignus in *octogilt* (234).

(234) *Reddat pignus in Octogilt.* Cioè col *Novigildo*, o *nonuplo* (*Vedi* prec. Nota (211)). Giuste sono e leali tutte le disposizioni date da Rotari nella presente Legge per isfuggire o

per punir gli abusi de' non legittimi *pignoramenti* così pe'Longobardi veri, come pe'vinti Romani, passati nella *cittadinanza Longobarda.*

CCLIII. Si quis greges equarum sive porcorum *sine jussione Regis* pignoris nomine abstulerit, *ille prior aut moriatur* (235), aut componat solidos DCCCC medium *Regi*, et medium cui pignus abstulerit: et illi, qui cum illo fuerint, si tamen *liberi sint*, componat unusquisque solidos LXXX. medium *Regi*, et medium illi quem pignoraverit ut supra. Et si servi dominum secuti fuerint in compositione domini sui computentur: culpam enim fecit dominus, nam non servi, qui dominum suum secuti sunt.

(235) *Ille prior aut moriatur, etc.* È singolare la pena capitale, posta contro colui, che portò via per pegno le greggi di cavalle o di porci, nell'atto che il *guidrigildo* bastava per espiare l' uccisioni de' cittadini. La stessa multa di novecento soldi, con la quale il colpevole poteva riscattar la sua vita, riusciva il più delle volte assai maggiore dell' apprezzo di quel *guidrigildo.*

CCLIV. Si quis caballos domitos, aut boves, aut vaccas jugo domitas pignoraverit *sine jussione Regis* (236), sibi nonum reddat.

(236) *Sibi nonum reddat.* Qui la pena del *Novigildo*, ovvero del *nonuplo*, è minore che non le pene stabilite dalla precedente Legge per le cavalle o pe' porci. Ma in quella si teme il pericolo d' impedirsi o guastarsi la riproduzione delle due specie. Ben disse il Pizzetti [1], che questa *privata giustizia* dei pignoramenti non di rado turbava la pubblica pace, ma che Rotari non poteva impedir tutte le violenze de' vincitori nell' Italia.

---

1 Pizzetti, Antic. Toscane, I. 207.

— *Sine jussione Regis.* Che cosa entrava il Re negli staggimenti e nelle sequestrazioni d'animali? Non apparliene forse agli *Sculdasci* di ciascun luogo, in virtù della seguente Legge 156, di giudicar nelle cause de' pignoramenti? Sì: ma il Re dovea giudicar nelle cause dette *Regali*, onde si parlerà in appresso; ed in queste procedeva egli con ordinaria giurisdizione, sebbene solesse deputare altri ad udire le questioni legali ed a sentenziare in suo nome. Nè pochi erano i casi delle confische. I vinti Romani erano esclusi per avventura dalle giurisdizioni degli *Sculdascii* e da quella del Re nelle materie di sequestri?

CCLV. Si quis alii *wadiam* dederit, *et eam recipere neglexerit per fidejussorem* (237); et apud eum remanserit una nocte, aut duabus, vel tribus, nihil componat. Si remanserit quatuor noctibus, componat solidos duodecim; si remanserit quinque noctibus, componat solidos XXIV. Si remanserit sex noctibus, componat solidos XXXVI.

Et si ille, qui eam *wadiam* acceperit, eam reddere neglexerit per *fidejussorem*, et apud eum remanserit, sic componat, quomodo ille, qui *wadiam* suam recipere neglexerit.

(237) *Si quis alii wadiam dederit.* Ecco la *Guadia*; uno de' principalissimi perni del processo Longobardo. Varia ne' varj secoli fu il significato di tal parola. Ugone Grozio: » WAD, » Latino-Barbaris VADIUM. WEDDE, pignus. Unde Francis *Gage* ». Il Ducange: » WADIA, Fidejussor »: e cita la presente Legge di Rotari con altre dello stesso Re, non che di Liutprando. Muratori disse nelle Note: » GUADIA significat modo » *fidejussorem*, modo *vadimonium*; modo *pignus* ». Ciò è assai poco a darci un adeguato concetto della *Guadia* o del *Guadio*, che dall'*attore* davasi al *reo* ne' giudizj dell' Italia Longobarda (*Si quis alii* Guadiam *dederit*).

Credè il Pizzetti [1], al quale s' accostò il Brunetti [2], che la *Guadia* fosse un anello, un sigillo od un simil segno materiale, qual' egli era per la Legge de' Bavari, ove l' anello o qualun-

1 Pizzetti, I. 209.
2 Brunetti, Cod. Diplom. Toscano, I. 337. 590. (A. 1806).

que altro segno mandasi dal Duca, per chiamare alcuno innanzi a se [1]. Ma ivi non si dice propriamente, che i giudizj cominciassero con tal chiamata del Duca; il quale, anche per cagioni politiche od amministrative, potea mandar l'anello ad un Bavaro. Donde si chiarisce l'error del Pizzetti, quando egli afferma, che il *Guadio* Longobardo si spediva dal Giudice per parte dell'*attore* al *reo convenuto*. Rotari certamente nol dice nè in questa nè in altra Legge dell'Editto; sebbene dopo lui avessero potuto mutarsi e rimutarsi più volte i riti della *Guadia*, ed i cento significati successivi di tal parola.

— *Et eam recipere neglexerit per fidejussorem, etc.* Oscuri detti di Rotari; sembra nondimeno si possano comodamente interpetrare secondo il parere dello stesso Pizzetti [2]; che, cioè, il *Guadio* dato dall'*attore* avesse a richiedersi da lui stesso nei giorni, ossia nelle notti stabilite dalla presente Legge al *reo convenuto*. Questi dovea dal suo lato dare un *fideiussore* di presentarsi al giudizio. Già tutti sanno, che i Germani di Tacito contavano per notti, e non per giorni.

— *Si remanserit quatuor noctibus componat solidos duodecim.* Chi dovea pagare i dodici soldi? Quel medesimo, *qui recipere neglexit*, come dianzi si disse; ovvero l'attore nella causa, il quale non si mostrasse diligente a riavere il suo segno. Sì fatte parole di Rotari non vietano di pensare, che anche il *reo convenuto* potesse far le sue premure per restituire il *Guadio*, dando il *fideiussore*.

— *Et si ille qui eam* (guadiam) *acceperit eam reddere neglexerit, etc.* Qui Rotari si rivolge a punire i *rei convenuti*, che non curassero di restituire il *Guadio* e presentar il *fideiussore*.

Un lungo solco de' costumi del *Guadio* rimese nell'Italia Longobarda, i quali non si mutarono pel mutarsi delle dominazioni, dopo esser penetrati anche ne' paesi dove non giunser

---

1 Si quis *jussionem Ducis* sui contempserit, vel *signum* quale visus fuerit Dux transmittere, aut annulum aut sigillum, si neglexérit venire aut facere quod jussum est, etc......

Lex Bajuv. Tit. II. Cap. XIV.

2 Pizzetti, I. 208.

giammai l' armi de' Longobardi. Fra le città suddite o confederate dell' Imperio Bizantino ricorderò solo Napoli e Bari, nelle quali non sono ancora spente del tutto le voci di *Guadio* e d'*Inguadiare*, sebbene pronunziate in molte guise diverse.

L' aura Longobarda recò simili usanze in tali paesi, allo stesso modo ch'ella recò le consuetudini del *Mundio* e de' *Mundualdi* pressocchè in tutte le Provincie del Reame di Napoli. D' una tal diffusione del vento Longobardo trattò maestrevolmente il Trevisani [1]. E però si facciano le maraviglie, che il Dritto Romano, abolito da' Duchi e da Rotari, non avesse mai cessato, a malgrado d' ogni abolizione, di spirare nel Regno Longobardo e d' erudir col suo soffio gl' intelletti Barbarici.

Osserva parimente il Pizzetti, che la voce *Guadio* tuttora sussiste in Toscana; e che quando uno sposo dà ivi l'anello alla sposa, dicesi fra' coltivatori della campagna *d' aver inguadiato quegli la sposa*. Io soggiungo, che i costumi del *Guadio* furono principalmente in uso ne' duelli *giudiziarj* a'tempi di Rotari; e che nelle seguenti età fino alla nostra sopravvanza in molte lingue d' Europa il vocabolo di *gittare il guanto* ne' combattimenti singolari: Barbarica imitazione de'simboli, con cui dagli antichi Romani soleansi dichiarar le pubbliche guerre. Or se questi erano i riti a cominciare un giudizio nel Regno di Rotari o cogl'incruenti riti de' *Guadj*, o co' cruenti del *Guanto*, apportatore delle sfide, potevano i vinti Romani del 643 ricorrere ad altri modi se non a questi, per chieder giustizia? Potevano mettersi eglino da sopra tutti gli ordinamenti del processo Longobardo? Innanzi a chi avrebbero intentata que' Romani la lite, innanzi a' Prefetti, a' Luogotenenti di Cesare, a' Duumviri, ai *Quinquennali*, che non v' erano? Mostrateli adunque sì fatti *Duumviri* e *Quinquennali*, voi che credete alla durata degli *Ordini* ovvero delle Curie nel Regno Longobardo. Mostrateli, anche se avessero preso un altro nome; purchè siansi ritenuti da essi gli antichi officj, e le giurisdizioni attribuite a' Decurioni ed a' Magistrati sotto Giustiniano in tutta l' Italia; e sotto i successori di lui nella parte non conquistata da' Longobardi.

1 Trevisani, delle Leggi Longobarde, etc. pag. 79.

CCLVI. Si quis *liber homo*, qui debitor est, alias res non habuerit nisi caballos, aut boves domitos, seu vaccas junctorias, tunc ille, qui debitum requirit, vadat ad *Sculdasium, qui in loco ordinatus est,* et intimet causam ipsam (238), quod debitor ipsius alias res non habeat, nisi quod supra legitur. Tunc *Sculdasius* tollat boves aut caballos ipsius, et ponat eos penes creditorem, dum usque justitiam faciat. Si *Sculdasius* dilataverit facere, sit culpabilis *in Palatio Regis* solid. XII. et post justitiam factam pignus restituatur.

(238) *Si quis liber homo, qui debitor est..... qui debitum requirit, vadat ad Sculdasium et intimet causam ipsam, etc.* Nelle tre precedenti Leggi, ciascun *suddito* di Rotari pegnorava da se gli averi del debitore: nella presente, ove il debitore sia povero nè possegga se non alcuni animali, è tenuto il creditore ad implorar l'officio dello *Sculdascio:* umano provvedimento, che soccorreva i cittadini deboli così di *sangue Longobardo* come di *sangue Romano*: questi ultimi principalmente, non i più ricchi e non i più forti nel Regno di Rotari. Oltre i Sacerdoti ed i *patteggiati*, la maggior parte de'Romani *Longobardizzati* venivano dall'*Aldionato* e dalla servitù agli onori del *guidrigildo* e della *cittadinanza Barbarica*. E' poteano discender nuovamente nell'*Aldionato* se perdessero il lor patrimonio per iscialaquamenti, e soprattutto per le multe de' delitti commessi e pe' *guidrigildi*, che avesser dovuto sborsare agli eredi degli uccisi.

CCLVII. Nulli liceat pro quolibet debito *casam ordinatam tributariam* loco pignoris tollere (239), nisi servum, aut ancillam, vaccas, aut pecora: ita ut ipsum pignus, quod tulit, per suam custodiam salvum faciat, usque ad praefinitum tempus, sicut subter annexum est, idest intra eas personas, quae intra centum milliaria habitant intra dies XX. Et si intra istos dies XX. debitor pignus suum, justitiam faciens, et debitum reddens, non liberaverit, et post tran-

sactos dies xx. contigerit ex ipso pignore mancipium, aut quodlibet peculium mori, aut homicidium, aut damnum fieri, aut alibi transmigrare: tunc debitor in damnum suum reputet, quod sua pignora liberare neglexerit. Nam si intra xx. dies servi, aut ancillae mortui fuerint, aut peculium perierit, aut homicidium, aut damnum dederit, ipse qui pignoraverit, in suum damnum reputet, et priori domino satisfaciat. Et si supra centum milliaria inter se creditor et debitor habitaverint (240), tunc usque ad xl. dierum spatium poena suprascripta pignus custodiatur.

(239) *Nulli liceat pro quolibet debito casam ordinatam tributariam loco pignoris tollere.* Le stesse cure pe' poveri cittadini, sì Longobardi e sì vinti Romani *Longobardizzati*, prendeva Rotari nella presente Legge, dichiarando non soggette a sequestrazione le case *tributarie*, ov'erano gli animali, e provvedendo alla buona conservazione delle cose pignorate. Ma qual'era la casa *tributaria*, ed *ordinata*? Il Glossario Cavense: » Casa ordinata, *idest* mancipiata ». Era dunque ciò che i Latini chiamavano *fundus instructus*: soprattutto in ciò che risguardava i Coloni ed i servi. Gli *Aldj* teneano principalmente nel Regno Longobardo la vece de' Coloni e degl'*Inquilini*: e però la casa *ordinata*, onde Rotari parla, era quella dove stabilmente dimoravano gli *Aldii*, governando la terra del patrono, e sopravvedendo il lavoro de' servi rustici. Rotari avea già fatto parola della *casa mancipata* nella prec. Legge 227 (230 *Murat.*); casa non diversa dalla *tributaria*.

La parola *tributarii* era sinonima dell' altra d'*Aldj*; de' quali tributarj ecco ciò che ne scrissi [1], accennando al quinto secolo: » Nel Codice di Teodosio ed in simili monumenti di quell'età » sorge non di rado una grave difficoltà, nel voler discernere i » *tributarj* liberi od ingenui da' *tributarj* Coloni ed *inquilini* affissi al suolo; e non v'è accorgimento che basti a ben ravvisare la loro condizione. Dopo Teodosio sì fatta voce di *tributario* non conservò sempre un medesimo costante significato:

1 Storia d'Italia, I. 1091-1092.

» ed altro sonò in bocca de' Romani, altro in bocca de' Ger-
» mani. Perciocchè la Germanica servitù non consistea, che nel
» dover pagare o dare ad altrui alcuna cosa; laonde *tributario*
» dinotava il servo appo i Germani, ciò che non avveniva nep-
» pure presso altri Barbari de' paesi ove ignoravasi la servitù
» Germanica ».

Da Teodosio passando a Clodoveo, esposi [1] come questo Re de' Franchi nella sua Legge primiera de' *diciassette Capi* avesse uguagliata col prezzo di cento soldi la condizione civile de' *Liti*, che pareggiavansi agli *Aldj* d' Italia (*Vedi* prec. pag. 135), e la condizione tanto degl' *ingenui* e de' *tributarj*, quanto de' *Soldati* Romani, da lui vinti nelle Gallie. Nè tacqui d' aver indi Clodoveo migliorato la sorte di que' *tributarj* con la Legge Salica. Ma nell' Italia Longobarda il vocabolo *tributarj* non ebbe giammai un significato più ignobile di quello di *Aldj* : e però la casa *ordinata* e *tributaria* della presente Legge di Rotari, non può ristringersi a' soli *mancipii* o semplici servi del Cavense Glossario, e dee comprendere anche gli *Aldj* nella qualità di *tributarii* de' loro patroni.

Ho detto altrove [2], nè mi stancherò mai di ripetere, che servile fu sempre il concetto d' ogni tributo presso i Germani di Plinio e di Tacito. Un Germano pagare il tributo ad un altro Germano! Il solo pensarlo sarebbe stata una codardia. Ciò era da uomo ad uomo, fra privati; non fra tribù e tribù, fra popolo e popolo: e bene sel seppero per loro danno i Longobardi, quando pagarono il tributo a' Franchi, ma senza diventare nè servi nè *Liti* od *Aldj* di quella gente. Dalla sorte delle pubbliche armi e delle battaglie procedeano le calamità d' una sì fatta specie di tributi.

Giusta e sensata in tutte le sue parti è la presente Legge di Rotari, e dispensatrice di salutari termini, entro a' quali potessero i suoi *sudditi* di qualunque razza esercitare il dritto del pignoramento, secondo la distanza de' luoghi, ove il creditore ed il debitore abitavano. Vuol anche notarsi, che Rotari apparisce d'un' indole meno Germanica in questa Legge, non com-

---

1 Storia d' Italia, II. 171-172.
2 Discorso de' vinti Romani, §. XXVIII.

putando le notti, come avea fatto nella precedente Legge 255, ma i giorni, secondo il costume dell'Imperio.

(240) *Et si supra centum milliaria inter se creditor et debitor habitaverint, etc.* La Legge Salica più dell'Editto è proclive a fermar diligentemente i termini, fra' quali doveansi proporre l'azioni od eccezioni giudiziarie.

CCLVIII. Si *liber homo* furtum fecerit, et in ipso furto tentus fuerit, idest *fegangi* (alii, *fingendi*) (241), si furtum ipsum usque ad decem siliquas fuerit, sibi nonum reddat, et componat pro tali culpa LXXX. solidos, *aut animae suae incurrat periculum* (242).

(241) *Liber homo....idest figangi....* Il Matritense: » FRANGIA, *idest* tentus in furto »: il Groziano: » FEGANGI. Dum » cum re mobili it. Deprehensio furis, dum rem furtivam penes » se habet. *Feh-gang* ». Nell'ultima ristampa Parigina del Ducange si cita la Glossa Cavense: » FIGANTI, *idest* ut semper » habeat sibi ». È questo un concetto del ladro, che vorrebbe non perder le cose rubate: ma non somiglia punto alla spiegazione data da Rotari al *fegangi*, se pur tal voce non passò nel testo dell'Editto dal margine.

Nella Germania di Tacito i pubblici saccheggi e le depredazioni sulle terre nemiche formavano il vanto e la gloria di quei popoli. Ma ora, nel 643, le molte Leggi di Rotari contro i ladri mostrano, che anche gli *uomini liberi*, ovvero i cittadini Longobardi, rubavano privatamente nella nostra Penisola. Chi non sa scorgere se non i vinti Romani solamente ne'*liberi uomini* dell'Editto, deve apporre non ad altri che ad essi un tal delitto in Italia: ma Rotari parlò di tutt'i ladri, suoi *sudditi*, e d'ogni razza.

(242) *Aut animae suae incurrat periculum.* La pena di morte, minacciata dal Re a que' cittadini ladri di qualunque stirpe, mostra quanto si fosse a' suoi dì propagata e renduta pericolosa una sì fatta genía. Qui lascerò disputare i Germani di Tacito ed i vinti Romani, raccolti nella medesima ed unica *cittadinanza Longobarda*, per sapere da qual sangue uscissero i ladri più audaci nel 643.

CCLIX. Si quis servus furtum fecerit, et tentus fuerit in ipso furto, usque ad decem siliquas, sibi nonum reddat, et componat pro tali culpa solidos XL. aut certe *occidatur* (243).

(243) *Servus....occidatur.* Se, cioè, il servo fosse *fegangi;* ovvero *tentus in furto.*

CCLX. Si quis per proditorem, idest per certum indicatorem (244), furtum invenerit, sibi nonum reddat qui furtum fecerit, ei cui factum fuerit.

(244) *Si quis per proditorem, idest per certum indicatorem.* Non era questo il *Vegio* della Legge Burgundica? Costoro vantavansi di far trovare la cosa rubata, riscuotendo un premio detto *Vegiatura* [1]. Il Ducange gli ha per una specie d'indovini, usi a vivere dell'altrui credulità; come gli *Arioli* e gli *Ombrarii* di Teodorico Amalo in Italia, de' quali toccai [2], e forse anche i suoi *Aquilegi* [3]. Simili ad essi di poi, e soprattutto in Francia, si videro gli uomini armati della bacchetta divinatoria.

1 Si vero *Vegius* extiterit et *Vegiaturas* acceperit, et is cui indicat invenire non potuerit *furtum*, quod se perdere (*prodere*) *mentiebatur*, dissolvat *in simplum.*

Lex Burgund. Tit. XVI. De inquirendis animalibus, §. *III.*

Su'*Vegi* si legga la Nota del P. Canciani a questa Legge de' Borgognoni, ed il §. XIV. del suo *Indiculus Paganiarum* (LL. BB. III. 96. (A. 1785)).

2 Storia d'Italia, II. 583.

3 *Ibid.* II. 814-815.

CCLXI. Si servus dum in fuga est, furtum aut damnum fecerit, et in ipsa fuga foris provinciam migraverit, et non redierit, tunc dominus servi medium pro ipsa re, quam furatus fuerit, aut damnum si fecerit, restituat. Nam si regressus fuerit in potestate domini sui, tunc de quanto tulerit (245), tantum dominus ejus in integrum reddat, cessante in hoc capitulo poena furti, eo quod in fuga fuerit.

(245) *Tunc de quanto tulerit, etc.* Poco, il confesso, com-

prendo le ragioni di sì fatta Legge: ma non m' importa venirle studiando più sottilmente, purchè non si dubiti, che le pene ivi minacciate si rivolgono indistinte contro i padroni del servo ladro; vo' dire contro i padroni così Longobardi veri, come vinti Romani ed altri *Longobardizzati*.

CCLXII. **Si *mulier libera fulfreal* (246) super furtum comprehensa fuerit, furtum quod fecerit, sibi nonum reddat; nam alia culpa non requiratur, pro eo quod injuriam suam passa est, sed vitium suum reputet, quia operam indecentem facere tentavit.**

(246) *Si mulier libera fulfreal.* Anche le donne, divenute libere *Fulfreali*, rubavano, ed erano punite col *Novigildo*: venissero dal sangue de' Longobardi o da quello de' vinti Romani.

CCLXIII. **Si *Aldia* aut ancilla super furtum tenta fuerit, componat dominus ejus furtum ipsum nonum sibi (247), excepto pro culpa solid. XL.**

(247) *Componat dominus ejus furtum nonum sibi.* Molto più rubavano l'*Aldie* e le serve; per le quali dovevano il patrono ed il padrone pagare la non lieve multa del *Novigildo*: fosser costoro uomini Longobardi, o vinti Romani passati nella *cittadinanza Longobarda*. Ecco una delle gravezze maggiori e dei più frequenti pericoli della *possessione Longobarda;* pagare il *Novigildo* pe' furti de' servi e degli *Aldj*. Ciò partoriva non pochi effetti su' valori delle terre, non che delle cose venali: ma io non intendo entrar per ora nella trattazione di tale argomento.

CCLXIIII. **Si *liber homo* puerum aut servum furtum facere jusserit, et ipsum furtum inventum fuerit, sibi nonum componat, et *alterum tantum* in *Curte Regis* persolvat (248): quia inhonestum esse videtur, et nulli convenit rationi, ut *homo liber* debeat in furtum se commiscere, aut consensum praebere.**

(248) *Et alterum tantum in Curte Regis persolvat.* Chi non vede nell'*alterum tantum* di Rotari l'*altrettanto* degl' Italiani odierni, e non ravvisa uno de' lineamenti più antichi della nostra lingua?

L'*altrettanto*, che dovea pagarsi dal cittadino sì Longobardo e sì *Longobardizzato*, il quale comandasse a' suoi servi di rubare, importava, che colui avesse dovuto pagar due volte il *Novigildo* o l'*Octogildo*; cioè dieciotto volte il valor della cosa rubata. I vinti Romani *Longobardizzati* ebbero forse dal Re il privilegio di non essere sottoposti a tal pena?

CCLXV. Si quis aurum aut vestem, aut quamlibet rem (249) in viam invenerit, *et super genuculum levaverit* (250), et non manifestaverit, aut ad Judicem non duxerit, sibi nonum reddat.

(249) *Aut quamlibet rem.* Il Codice Estense presso il Muratori soggiunge: » mobilem in via ».

(250) *Et super genuculum levaverit.* Frase di sapore Barbarico; dir che una cosa qualunque, trovata per istrada, s'alzi sopra il ginocchio, per dire ch'ella si porta via con le mani. *Genuculum* qui non ha il medesimo significato, in cui s'adopera nella prec. Legge 153.

CCLXVI. Si servus ancillam alienam habens uxorem, furtum fecerit, et ancillam, et filios *servus alienus* nutrierit (251), omne furtum, quod fecit servus, dominus componat: nam nihil computetur in damnum, nec in culpam illius ancillae vel filiorum ejus. Tantum est, ut ancilla et filii similiter, cum patre ad furtum faciendum non ambulaverint; nam si fecerint, similes illi efficiantur.

(251). *Et ancillam et filios ejus servus alienus nutrierit.* È singolare il caso qui prevedoto da Rotari. Un servo, il quale potea proceder dal *sangue* de' vinti Romani, doveva esser sì povero, che i suoi figliuoli e la moglie avessero a vivere alimentati dal servo d'un altro padrone: se quel marito cotanto scarso

*

commettesse un furto, la famiglia di costui non avea punto a risponderne.

Si osservi ora quanto in Italia presso i Longobardi fosse mite la condizione de' servi, come già era stata presso i Germani descritti da Tacito; e come qualche volta un servo avesse modi a nudrire i figliuoli e la moglie del servo d'un diverso padrone. Gli esempj di tal generosità, poco certamente comune per sua propria natura, non debbono far maraviglia nell' Italia Longobarda, ove un'ampia generazione di vinti Romani, per non aver ottenuto il *guidrigildo* e la *cittadinanza Longobarda*, cadde nell'*Aldionato* e nella servitù Germanica. Solenne riprova di tal verità è la presente Legge di Rotari, che ci svela i costumi d'alcuni servi del suo Regno, e ci fa intendere di non essere stato poi tanto raro il trovarne di coloro, a' quali non incresceva soccorrere l' altrui povertà. Questi nobili atti ebbero sovente a ripetersi, acciocchè Rotari ne facesse l'argomento d'una sua Legge; nè convengono meglio ad altri servi, se non a quelli tra' vinti Romani, che nacquero forse in alto stato, e che impararono a compatirsi e ad aiutarsi vicendevolmente nella vasta sciagura, in cui cadde la stirpe Romana presso i Longobardi. Parlo della sciagura, in cui un Romano piombò per aver perduto la *cittadinanza Romana* : e non entro qui ad esaminare se più lieto di lui si tenne un altro antico *cittadino Romano*, al quale si concedè la *cittadinanza Longobarda*, ma con un tenue apprezzo di *guidrigildo*, sì che la sua testa dovesse costar pochi soldi all' uccisore. Ho narrato più volte, che un servo di stirpe Romana presso i Longobardi poteva essere opulento professore di terre fuori del Regno di Rotari.

CCLXVII. Si servus, dum in fuga est positus, res aliquas cuicumque homini commendaverit, et postea proprius dominus requisiverit eas : et ille qui susceperit, denegaverit, et postea inventae fuerint, pro furto eas reddat (252).

(252) *Pro furto eas reddat.* Saggio provvedimento, dal quale non fu escluso il vinto Romano *Longobardizzato*.

CCLXVIII. Si plures homines furtum in unum fecerint, tam *liberi*, quam servi, liceat eis, si voluerint, se adunare (253), et furtum ipsum in *octogild* reddere. Et si ex ipsis aliquis se subtraxerit, pro se tantum legibus componat, idest furtum sibi nonum reddat.

(253) *Se adunare.* Così nel testo del Muratori, dove si legge *adjuvare*, correggono il Georgish ed il Canciani: rettamente, secondo la mia opinione.

CCLXIX. Si *liber*, aut servus voluerit foris provinciam fugere (254), et Judex, aut quicumque in loco aut finibus provinciae residet, eum comprehenderit, teneat eum; et res, quas secum tulerit, salvas faciat; et mox mandet ad Judicem de loco, unde fugere coepit, quatenus eum recipiat, et det pro uno fugace solidos duos, ita ut cum rebus, quas secum detulerit, reddatur. Et si contigerit fugere de ligamine, *prebeat sacramentum* ille, qui eum tenuit, quod non *asto animo* eum laxasset, sed *cum tota virtute* eum custodire voluisset, et post datum sacramentum res, quas secum tulerit (255), reddat; prehensuram autem non requirat, et amplius non calumnietur. Et si fugax ille manus ad ligandum non dederit, et occisus fuerit, non requiratur: nisi tantummodo res, quas tulerit, reddantur: et si ille, qui fugacem hominem comprehendere voluerit, ab ipso occisus fuerit, non requiratur (256).

(254) *Si liber aut servus voluerit foris provinciam fugere; etc.* Chi erano questi fuggitivi di *libera condizione*, ovvero cittadini Longobardi e *Longobardizzati*? Eran forse coloro, i quali doveansi uccidere, secondo la prec. Legge Terza dell'Editto? Sì, erano, ma in tempo di guerra; ne' giorni di pace, altri fuggivano per non poche altre ragioni: ladri o non ladri ch' e' fossero. Qui Rotari parla in generale di tutt'i fuggitivi: non certo di quelli, che trasmigravano con licenza del Re,

accompagnati dalla lor *Fara*, secondo la prec. Legge 177. Nella Nota da me soggiuntavi, cioè nella (127), dissi, che l'uscita dal Regno vietavasi ad un Longobardo; e tal divieto dal Muratori credesi contenuto nella mentovata Legge 3 di Rotari: ordinamento lodato dal Pizzetti [1], perchè rada nel Regno Longobardo era la popolazione. In fatti, molti *Guargangi* vi sopraggiungeano di tratto in tratto, fra' quali non tardarono a venire i Secondi Bulgari, seguaci di Aleczone.

A me non sembra, che la parola *Provincia* senz' altr' aggiunta, come nel Secondo Prologo di Rotari (PROVINCIAM ITALIAE LANGOBARDORUM), significar dovesse il Regno Longobardo: nè che il tentativo di fuggirne fosse in tempo di pace un misfatto degno del capitale supplizio e della confisca degli averi. Non nego, che Rotari pubblicava l'Editto mentre stringeva l'armi contro i Romani dell' Imperio: ma egli statuiva le Leggi per tutt' i tempi avvenire. Che che fosse stato di ciò, il Re parlava solo de' cittadini o guerrieri Longobardi, non degli *Aldj* o dei servi nella Terza sua Legge, ove si comprendeva certamente il caso delle fughe tentate da' guerrieri Longobardi per raggiungere il nemico; e così fece Drottulfo (*Vedi* prec. Num. 74). Il divieto d'uscir dal Regno Longobardo risulta dalla Legge 177, ove si richiede il Regio beneplacito per andar da una Provincia nell'altra. Un tal beneplacito somiglia non poco a' nostri odierni *Passaporti*, se pur egli si dava in iscritto, come noi facciamo, e non semplicemente a voce del Re, mercè un qualche anello o simbolo materiale.

La licenza, che dava il Re alle *Fare*, di trasmigrar in altra Provincia, davasi parimente da' Duchi, da' Giudici ed altri Officiali del Regno Longobardo a chiunque, senza la *Fara* e senza disegno di stabilirsi altrove, avesse bisogno di passar da una Provincia in un'altra; davasi, dico, in iscritto o con un qualche segno. Se l'uomo *libero* non fosse munito d' uno di tali *Passaporti*, era tenuto per *fuggitivo*, e sottoposto alle disposizioni della presente Legge 269. Perciò da questa, che parla di ciascun *libero* alla spicciolata, e non dalla prec. Legge 177, ove trattasi della trasmigrazione d'una *Fara* intera, si deduce

1 Pizzetti, Antich. Toscane I. 190-191.

non per nuda congettura, ma per ineluttabile conseguenza, la necessità in cui ciascun cittadino Longobardo si trovava di procacciarsi uno di sì fatti *Passaporti*, o scritti o simbolici. E poichè di questi facea sempre mestieri ad un vero cittadino e guerriero Longobardo, giudichi ognuno, se i vinti Romani passati nella *cittadinanza Longobarda* potessero a libito vagare pel Regno di Rotari, e se per essi l'Editto non fosse stato una Legge *territoriale*. De' mercatanti parlerò in altro luogo.

(255) *Res quas secum tulerit, reddantur.* Leggesi, ma erroneamente, nel testo Muratoriano: » Res quas ei tulerit, red» dantur ». Ho ammessa la correzione fattavi dal Georgish e dal Canciani.

(256) *Si ille, qui fugacem hominem comprehendere voluerit, ab ipso occisus fuerit, non requiratur.* Che vuol dire? Mi sembra di non troppo comprenderlo. Se l'omicida era fuggito dal Regno Longobardo, veniva meno l'autorità di Rotari: se in un'altra Provincia del Regno, non bisognava forse perseguitarlo doppiamente; perchè fuggitivo, e perchè omicida? Il fuggitivo, poichè *libero uomo*, potea posseder qualche cosa per pagare o il *guidrigildo* alla famiglia od il prezzo dell'*Aldio* e del servo al padrone dell'ucciso. Ma Rotari pone tutte queste possibili circostanze in obblío, e le copre tutte col vietare ogni azione legale. *Non requiratur.*

De Portinario, qui supra flumina portum custodit. (Cod. Ambros.).

CCLXX. Si quis Portunarium pulsaverit, quod fugacem hominem aut furem transposuisset, et Portunarius negaverit, ita decernimus, ut *praebeat sacramentum solus*, quod ad conscientiam ipsius non pervenisset, quod fugitivum hominem aut furem transposuisset (257), et sit absolutus a culpa (258).

(257) *Quod fugitivum hominem, aut furem transposuisset.* Non può dubitarsi, che in questo luogo il fuggitivo ed il ladro siano due qualità diverse d'uomini; la prima è parola gene-

rica, la seconda specifica. Dal vedersi un *Portonario* non soggetto all'obbligo di convalidare il suo giuramento col detto dei *Sagramentali*, si conosce, che Rotari avea fiducia in essi *Portonarj*, e che tal carica si teneva in pregio nel Regno Longobardo. *Vedi* la seguente Nota (259).

(258) *Et sit absolutus a culpa.* Il solo giuramento bastava per assolvere il *Portunario* o *Portonario* o *Portinario*: il che poco importa di chiarire. Muratori crede, si potesse dir meglio *Pontonario*; quegli, cioè, che governa le barche, ovvero i *Pontoni* su' fiumi, tragittando gli uomini dall' una sull' altra riva. Ciò facevasi propriamente da' barcaiuoli: ma i *Portonarj* curavano qualunque degli affari spettanti all' amministrazione fluviale. Credo nondimeno, che anche *Portonarj* si chiamassero coloro, i quali sovrastavano a' lidi ed a' Porti marittimi. Al Lindebrogio ed al Ducange parve di ravvisare nel *Portonario* o *Portanario* colui, che custodiva le porte: al quale concetto con ogni ragione, se io non m' inganno, s' oppose il Muratori.

CCLXXI. Si Portunarius furem hominem sciens transposuerit cum aliqua re furtiva, *collega furis sit* (259), et cum eo ipsum furtum componat, excepto quod sit culpabilis *in Palatio Regis* solidos xx.

(259) *Collega furis sit.* Dichiarato il *Portonario* complice del furto, non solo dovea per la sua parte concorrere alla soddisfazione del *Novigildo* od *Octogildo*, ma sborsare in oltre venti soldi al Re. Da queste pene si può facilmente arguire (*Vedi* prec. Nota (257)), che i *Portonarj* erano pubblici *Officiali Municipali* del Regno Longobardo.

CCLXXII. Si Portunarius mancipium fugitivum sciens transposuerit, si probatum fuerit, perquirat eum, et proprio domino cum rebus, quas secum detulerit, restituat. Et si ipse fugax alibi transmigraverit, ut non inveniatur, tunc portitor ipsum mancipium, simul et res, quas secum detulerit, de quanto ausus fuerit jurare, qui perdit, ab ipso qui sciens transposuerit, *reddat sub aestimatione pre-*

tij (260), excepto pro culpa componat ipse Portunarius in *Curte Regis* solidos xx.

(260) *Mancipium fugitivum..... reddat sub aestimatione pretii*. Sull' apprezzo de' servi si veggano le prec. Note (59) (61) (65).

CCLXXIII. Si Portunarius *hominem liberum* sciens transposuerit fugacem et cognoverit quod fugax est, *animae suae incurrat periculum*, aut componat *widrigilt* suum (261): quia postquam cognovit, quod fugax erat, si eum tenere non potuerit, mox innotescere, aut antecurrere debuit.

(261) *Animae suae incurrat periculum, aut componat widrigilt suum*. Ecco il *guidrigildo*, che dovea pagarsi dal *Portonario*, se volea campar la vita; ecco dunque stabilita la sua qualità di *libero uomo*, e però di cittadino o guerriero Longobardo. Già il tempo era lontano, in cui sopra un debole palischermo aveva un vecchio Germano attraversato l'Elba per prostrarsi dinanzi a Tiberio [1]: le vittorie Romane aveano insegnato a'Barbari una più sicura ed agevole arte per navigar su quel fiume, patria primiera de'Longobardi. Essi di poi aveano animosamente valicato il Danubio cogli Obii, tra il Norico e la Pannonia, per assaltar Marco Aurelio [2]: laonde in Italia non mancarono i patrj *Portonarj* ad Alboino ed a' Duchi: ma la cognizione speciale del Po e degli altri nostri fiumi rendettero utile senza fallo a'Barbari d'implorar l'opera de' vinti Romani. E però non dubito, che a non pochi di questi, se o *patteggiati* o manomessi, e quindi fatti partecipi del *guidrigildo* e della *cittadinanza Longobarda*, si fossero confidati gli Officj di *Portonarj* su' fiumi e ne'Porti sul mare. Il perchè Rotari minacciò la morte od il pagamento del *guidrigildo* a que'vinti Romani *Longobardizzati*. Qual prova più aperta, in un luogo dove non si sarebbe aspettata, dell' essenza *territoriale* dell' Editto?

Poichè i *Portonarj* vogliono avere per pubblici Officiali, si

1 *Vedi* Storia d'Italia, I. 418.
2 *Ibid.* I. 618, 796.

comprende, ch' eglino avessero un numero di servi, di barcaiuoli e d'altri sotto la loro autorità. Il Pizzetti [1] non vede nei *Portonarj* se non gli Officiali preposti dal Re a riscuotere, per quanto egli dice, il *Ripatico* ne' Porti così di mare come dei fiumi: e nel *Ripatico* ravvisa i maggiori tributi, onde s'arricchisse la borsa de' Re Longobardi. Ma dov' è che nelle Leggi 270, 271, 273 di Rotari si parli di *Ripatico*, e di qualunque sorta di riscossione? L'imposte sulla navigazione marittima e fluviale furono introdotte, con altre gravezze, assai dopo l'età di Rotari e dell' Editto.

A' giorni di lui, oltre l'Officio *Municipale* de' *Portonarj*, poterono esservi altri, ma privati, *Portonarj* de' Duchi e de' possenti Longobardi nelle particolari lor terre, se mai elle fossero bagnate da un qualche minor fiume o corso d' acqua. Niuno vietava loro, e ciò procedeva dal dritto di proprietà, di porre una qualche barca su quell' acque, facendola governare da un qualcuno de' loro *Aldj* e servi, per abbreviar le distanze frai luoghi più lontani de' lor possedimenti e per altre familiari utilità; non che per tragittare i passeggieri, e riscuoterne alcuna sportula o mercede. Le stesse cose potea far Rotari, quando egli era Duca di Brescia, ne' suoi prati e ne' suoi boschi; le stesse ne' prati e ne' boschi appartenenti al privato Patrimonio del Re, quando egli venne al trono de' Longobardi. E fin da quella stagione pigliarono il loro principio i balzelli pel passaggio d' un fiume o d' un lago, i quali di poi allargaronsi cotanto sotto i Re Carolingi, ed acquistarono un nome assai romoroso nell' ampia famiglia de' dritti feudali.

---

1 Pizzetti, Antichità Toscane, I. 164.

CCLXXIV. Si mancipium cujuscumque post alium hominem fugerit, et dominus secutus invitaverit, ut in pace reddatur: et si in gratia et in pace redditum fuerit, et postea dominus pro ipsa culpa in eum vindictam dederit, componat solidos xx. illi, de cujus curte id tulerit. Et si denegaverit, quod in eum pro ipsa culpa vindictam

non dedisset, *praebeat Sacramentum* singulus ad Evangelia (262), et sit absolutus a culpa.

(262) *Praebeat Sacramentum singulus ad Evangelia.* Così leggesi nel testo di Muratori, senza più; ma il Georgish ed il Canciani hanno: » praebeat sacramentum solus, sine aliis *Sa-» cramentalibus* »: ciò che in verità sembra una dichiarazione d'un qualche Glossatore, dal margine passata indi nel testo in alcuni Esemplari dell'Editto. Manca nel Codice Vercellese, adoperato in primo luogo dal Cav. Vesme, il foglio dove si conteneva la presente Legge 274, come impariamo dall'Andres [1]: e però il Vesme non potè ivi trovare, ma trovò in altri Codici la lezione da lui accettata, ch'è la medesima del Georgish e del Canciani.

1 Andres, Lettera sopr'alcuni Codici di Novara e di Vercelli, pag. 98. (A. 1802).

CCLXXV. Si ille, post quem mancipium alienum fugerit, et noluit id reddere post secundam et tertiam contestationem (263) domino suo, tunc constrictus restituat ipsum mancipium, et aliud simile *sub aestimatione pretij* componat.

(263) *Mancipium alienum post secundam et tertiam contestationem.* Cioè dopo la triplice chiamata, onde si parla nella prec. Legge 245.

CCLXXVI. Si mancipium cujuscumque in *Curte Regis confugium fecerit*, et Gastaldius, aut Actor Regis (264) post secundam et tertiam contestationem reddere dilataverit, ita jubemus, ut reddat ipsum mancipium; et aliud simile, *de suis propriis rebus* (265), domino, cui dilataverit, reddere cogatur. Et si ille, qui de *Curte Regis* ipsum mancipium in gratia recepit, et postea pro ipsa culpa in id vindictam dederit, componat *in Curte Regis*, unde id tulerit, solidos XL. si se idoneare non potuerit.

(264) *Gastaldius aut Actor Regis.* Già dissi (*Osservazione* III al Doc. Num. 69), che i Gastaldi e gli *Sculdasci* e gli Attori d' un Re Longobardo erano diversi da' Gastaldi e dagli *Sculdasci* pubblici o pertinenti allo Stato; intorno alla qual verità ricordai le solenni parole del P. Canciani [1], che ora mi piace allegar più alla distesa:

» Apud LANGOBARDOS regionem *Iudicibus* assignatam, prout » locorum et populi opportunitas exigebat, divisam fuisse in » partes, quibus singulis regundis singuli assignarentur *mediae* » *jurisdictionis* Praefecti, appellati *Sculdasii.* Atque hisce par- » tibus in minores adhuc particulas distributis, singulis parti- » culis *infimae jurisdictionis* rectores datos fuisse... *Decanos* » atque *Sultarios*.......

» Missos facio *Loci Servatores*, *Gastaldios*, *Actores* alios- » que qui vel praeerant *auctoritate Vicaria*, vel EX AULAE » REGIAE, NON EX REIPUBLICAE IURE constituebatur ».

Or questi Gastaldi, questi *Sculdasci* ed *Attori* del Regio Palazzo Longobardo erano *Aldj* e servi, come apparisce dalle seg. Leggi 374. 375. (377. 378 *di Muratori*), sebbene privilegiati di non poche nè dispregevoli prerogative. Anche Regio *Sculdascio*, e però chiamato *Suo* da Rotari, era quegli, che dovea riscuoter le multe pel Sacro Altare nella prec. Legge 35.

(265) *De suis propriis rebus.* I Gastaldi adunque, gli *Sculdasci* e gli Agenti del Palazzo, quantunque *Aldj* e servi, possedeano alcuna loro particolare sostanza, sulla quale doveano ristorare il danno cagionato al padrone, di cui avessero ingiustamente soprattenuto il servo. Sì, possedevano una propria sostanza, cioè un *peculio* assai più vasto e ragguardevole dell'ordinario, *Aldionale* o servile; ma non potevano ricevere, come si vedrà innanzi, alcuna donazione se non a profitto del Re.

Tutto ciò risulta dall' Editto stesso di Rotari; ma non metterei pegno, che le cose fossero andate sempre dopo quel Re allo stesso modo; e che il più delle volte i Gastaldi, gli *Sculdasci* e gli Attori del Palazzo non si fossero in gran parte confusi co' *Gasindj* del Re, i quali erano senza dubbio cittadini

1 Canciani, Leges Barbarorum, V. 223-224. *In Monit. ad Leges in Anglia conditas.*

o Longobardi, o vinti Romani passati con altri popoli abitatori del Regno nella *cittadinanza Longobarda*; oltre i *Fulfreali*, divenuti *Gasindj*, della prec. Legge 225. (228 *Murat.*).

CCLXXVII. Si in Ecclesia, aut in domo Sacerdotis mancipium cujuscumque confugium fecerit, et Episcopus aut Sacerdos (266), qui in eo loco preest, id reddere in gratia post secundam, et tertiam contestationem dilataverit: ita *decernimus*, ut reddat ipsum mancipium; et aliud simile *de suis propriis rebus* (267), ut supra. Et si in gratia redditum fuerit, postea quam dominus pro ipsa culpa in eum vindictam dederit, aut se idoneet, ut supra, aut sit culpabilis ipsi Ecclesiae solid. XL, ita ut per Actorem Regis exigantur, *et in Sacro Altari*, ubi injuria facta est, ponantur (268).

(266) *Episcopus, aut Sacerdos, etc.* Non v'ha Legge, che più di questa chiarisca le condizioni de' vinti Romani e la natura *territoriale* dell' Editto Rotariano. Innanzi ogni cosa parlerò del rispetto, in cui s'aveano le Chiese, non che i Vescovi ed i Sacerdoti nel Regno Longobardo; fossero questi od Ariani o Cattolici. L'odio del Re contro i Cattolici nol sospinse a rapir loro il dritto d' aprir nelle Chiese propizie un asilo a' servi fuggitivi: e già fin dal 643 potè un padrone Cattolico fra' Longobardi ed i vinti Romani *Longobardizzati* desiderare d' affrancare i suoi servi sull' Altare (*Vedi* le prec. Note (195) (196)). Quantunque fra' Longobardi veri non mancassero in Italia gl' idolatri e gli adoratori di Vodan, erano tuttavia il piccol numero: e già quasi tutti Cristiani erano i figliuoli di quelli, che uscirono dalla Pannonia con Alboino. Qual fausto rivolgimento non fu egli questo e qual nuova civiltà presso que' Barbari? Non sia grave a' leggitori d'udirmi qui ripetere le parole, che io scrissi per l' appunto, ma in luogo meno cospicuo [1], non de' Longobardi soli, convertiti da' Goti (*Vedi* prec. pag. 89), ma di tutt' i Barbari della Germania di Tacito:

[1] Tavola Cronologica al Primo Volume della Storia d'Italia, pag. 404-405. (A. 1843).

» Alla fine, come ho detto più volte, Roma li vinse, re-
» cando all' ultimo Settentrione il Vangelo. Vi recò in oltre
» l' intelletto e l' arti di Grecia e d' Italia, e l' idea vivace del
» bello ed il Tempio Cristiano, in cui la Religione ammesso
» avea tutte quelle nobili arti, liberandole dal fetore de' sacri-
» ficj e santificandole; sì che l' agreste Tempio di Tanfana [1] vi-
» desi trasformato in isplendide Cattedrali, e tutta la Germa-
» nia di Tacito sentì la forza della nuova luce. Al brillar della
» quale l'antiche selve si mutarono in ricche e popolose città;
» che che potessero averne pensato i Cauci di Plinio [2]; che che
» possano dirne i presenti lodatori della vita ferina e selvag-
» gia. Beneficj, onde la Germania di Tacito va debitrice al-
» l' Italia; poichè l' Europa d'oggidì è Greco-Itala per l' intel-
» ligenza, e le forme del bello uscirono (per quanto ci fu tra-
» mandato) da' templi vetusti d'Ardea, di Lanuvio e di Cere:
» poscia il concetto di quel bello s' allargò tra' Greci e vinse
» i Romani, che d'età in età doveano propagarlo per tutta la
» Terra. E Roma impose a tutto l' Orbe, od imporrà di par-
» lare o d' ammirar la sua lingua; in guisa che nelle più ino-
» spite contrade s' abbiano a leggere, e si leggeranno certamen-
» te, i libri di Virgilio e di Livio, al pari di que' d' Omero
» e d' Erodoto; nè Arminio vive nelle bocche degli uomini se
» non per opera di Tacito ».

Il privilegio conceduto da Rotari con la presente Legge alle Chiese del suo Regno fu parimente descritto da me con queste parole, profferite nel 1842 [3]; delle quali ora ho bisogno, ed io non vo' mutarle:

» La cittadinanza Longobarda sì de' Vescovi e sì di tutti gli
» Ecclesiastici procedea dalla loro qualità Sacerdotale, che non
» potea giammai sembrar servile ad un Germano: Rotari, seb-
» bene Ariano, confermò non solamente le terre *Aldionali* e
» Longobarde a Bobbio, ma riconobbe solennemente la citta-
» dinanza de' Sacerdoti, nominandoli con particolarità nell'E-
» ditto, fossero Cattolici od Ariani, e dando loro un privile-

1 *Vedi* Storia d' Italia, I. 439, 1003.
2 *Ibid.* I. 483.
3 Tavola Cronologica del 1.° Volume, pag. 405.

» gio più splendido assai di quello, che altra volta i Sacerdoti
» degli antichi Germani aveano del battere impunemente un
» guerriero. Intendo il privilegio conceduto dall' Editto, che i
» servi fuggitivi potessero per breve tempo trovare un asilo nel-
» la casa del Vescovo e del Sacerdote. Coloro, a' quali con-
» cedeasi una tal prerogativa, divenivano superiori a' più nobili
» fra' Longobardi nell' esercitarla ».

Ma per qual ragione, mi si può chiedere, un tal privilegio conduceva i Vescovi ed i Sacerdoti alla *cittadinanza Longobarda*, e non alla *Romana?* Per la ragione, che ottennero il *guidrigildo* variabile in Italia [1], come nelle Gallie San Remigio ebbe il fermo di novecento soldi; e per un'altra ragione, che or dirò nella prossima Nota.

(267) *Iubemus, ut reddat ipsum mancipium, et aliud simile de suis propriis rebus.* Rotari non solamente nomina Vescovi e Sacerdoti, ma stanzia e promulga Leggi sul fatto loro, e li minaccia di pene pecuniarie, delle quali eran pegno *le loro sostanze.*

Giacchè gli Ecclesiastici, tenuti per legittimi *possessori* e per *cittadini* dall' Editto, debbono ubbidire a questo ed esser da questo puniti, che altro sono costoro se non *possessori* e *cittadini Longobardi*? Chi è mai, Giustiniano Imperatore o Rotari Re, quegli che comanda loro di fare o di non far qualche cosa? La *cittadinanza Longobarda* frattanto non impediva punto ai Vescovi e Sacerdoti d' obbedire altresì alla Legge Canonica, la quale chiamavasi anche Romana; di qui nacque gran confusione presso chiunque non prese a distinguere, come vuol farsi, la Legge Romana civile dalla Romana Ecclesiastica. Quest'ultima obbligava i Sacerdoti di puro *sangue Longobardo*, non che di puro *sangue Barbarico* e diverso dal *Romano*, fra' quali nel 640 era Walpert di Cremona, Primicerio in Santa Maria, e figliuolo del *nobilissimo* Teotald (*Vedi* prec. Num. 311).

Niuno dubiterà, che questo Prete Walpert di *sangue Barbarico* non godesse d'uno de'maggiori *guidrigildi*, pendenti dall'apprezzo de' periti Longobardi; che la *possessione* della casa

1 Vedi Discorso de' vinti Romani, §. LXXXVIII.

vendutagli dal Duca Alarchit non fosse stata riconosciuta per buona e valevole dall' Editto ; e che la medesima casa dovesse far sicurtà di tutte le multe, a cui per cento casi, preveduti dall' Editto, avesse Walpert potuto udirsi condannare. Se un altro Prete della medesima Chiesa Cremonese di Walpert, ma uscito del *sangue Romano*, commettesse i falli od i misfatti puniti dall' Editto, non avrebbe dovuto soggiacere alla sorte stessa del Prete Walpert? No, risponderebbero i Muratori ed i Savigny: no: il Prete di quel *sangue Romano*, si dovea castigare secondo il Dritto Giustinianeo. E se tal Prete avesse mai fatto un qualche contratto di vendita o di compera, o di permuta col suo Collega Walpert, qual Dritto, in caso di lite fra essi, avrebbe dovuto adoperarsi: quel della razza vincitrice dell'uno, o della vinta dell'altro? I Muratori ed i Savigny non tralasceranno di replicare, che fra due *cittadini Romani* del Regno Longobardo avea vigore il Dritto Romano, ed il Barbarico regnava solo fra due cittadini Barbarici. Al che io contrapporrò, che il mio desiderio per ora si ristringe a sapere come si sarebbe giudicata la causa tra' due Preti, l' uno Longobardo e l' altro Romano, di Santa Maria Cremonese (*Vedi* prec. Nota (210))? Là dove niuno lo sappia dichiarare, sarà giusto il concludere, che l'Editto regolava ugualmente le sorti così de' due Preti, come d' ogni *suddito* di Rotari, e che ivi si conteneva la Legge *territoriale* del Regno Longobardo, senza niuna distinzione d' origini o di razze.

(268) *Et in sacro altari, ubi injuria facta est, ponatur.* Gli Attori del Re doveano riscuotere da chi avesse oltraggiato le Chiese la multa di quaranta soldi, che si ponevano sull'Altare; da spendersi pe' bisogni delle medesime Chiese o de' poveri. Ed or si conosce il lungo cammino corso da' Longobardi nella civiltà (non ardisco ancora chiamarla Romana); e quanto diversi riusciti fossero in Italia da quel che furono quando arrivarono per la prima volta in Pannonia. *Vedi* la prec. Legge 35, e la seg. Nota (314).

CCLXXVIII. Si servus intra provinciam in fuga vagaverit, et dominus eum invenerit, et servus ipse fugierit in curtem alienam, et dominus sequens eum apprehenderit;

non reputetur culpa domino pro eo, quod in curte alterius furorem in servum suum habens, *rem suam apprehendere* visus est. Et si ille, cujus curtis fuerit, aut aliquis ex hominibus illius, mancipium de manibus ejus tulerit, aut antesteterit, nullum penitus, qui sequitur servum suum, *in curte ipsa scandalum faciat* (269), et si fecerit, qualiter in hoc edicto legitur, componat. Et qui antesteterit, aut servum de manu tulerit, in ipsius sit periculum. Nam si casu faciente ipsum mancipium mori, aut alibi aberrare contigerit, ipse, qui eum de manu domini abstulerit, aut antesteterit, restituat. Et si inventum fuerit, reddatur, et non cogatur dominus post talem fatigationem eum recipere in gratia, nisi voluerit.

(269) *In curte ipsa scandalum faciat.* Non so scorgere in qual modo un vinto Romano *Longobardizzato* avesse potuto pervenire a riavere i suoi servi fuggitivi, se non si fosse conformato a' precetti sì umani e giusti dell' Editto su questa materia. Il ricevere i servi fuggitivi nella grazia de' padroni di qualunque razza fa stimar tali costumi del Longobardo in Italia.

CCLXXIX. Si quis mancipium fugax in casa sua nesciente domino super *novem noctes* habuerit (270), et contigerit ipsum mancipium aliquid mali perpetrare, aut mori, aut aberrare; ille, qui id susceperit et celaverit, et mandare neglexerit, reddat ipsum mancipium, aut pretium eius domino ejus, et damnum, quod fecerit, ipse componat qui id apud se habuerit.

(270) *Novem noctes habuerit.* Ricomparisce qui l'uso Germanico di computare per notti. Scrive il Pizzetti [1], che l'Orologio detto Italiano, il quale dalla prima ora della notte computa le ore ventiquattro d' ogni giorno, fu Longobardo; e che

1 Pizzetti, Antichità Toscane, I. 211.

in Italia si fu Longobardi, per aver conservato l' uso di tal computo fino al secolo decim'ottavo. In Napoli, dove mai non signoreggiarono i Longobardi, non è dimesso al tutto l'Orologio Italiano.

CCLXXX. Si alienum mancipium post alium hominem confugium fecerit, idest in *faida*, mox mandet domino ipsius, quam citius poterit, *aut per scriptum*, aut per *certum hominem* (271), quatenus id in gratia recipiat. Et si noluerit id recipere, et dilataverit, et contigerit id alibi transmigrare, nulla culpa illi sit, qui prius ipsum in casa sua habuerit; nam qui susceperit, et non mandaverit, reddat ipsum mancipium, et damnum cui fecerit, simul *et operas* (272).

(271) *Aut per scriptum aut per certum hominem, etc.* Sempre più si scorge allargato l' uso della scrittura in Italia; ma incerto rimane se con felicità pari presso i veri Longobardi o presso l' altre razze abitatrici del Regno. Maggiore il numero degli scriventi fra' Goti ed i vinti Romani: e però vie meglio apparisce, che l'Editto fu Legge *territoriale* (*Vedi* prec. Note (128) (208) (227).

— *Certum hominem.* Qualcuno de' fidati messaggieri, ch'erano e sono in grande stima fra' Barbari.

(272) *Simul et operas.* Ricompariscono qui l'*opere*, o le giornate di lavoro, delle quali si parla nelle prec. Leggi 78. 79. 82. 83. 84. 87. 89. 94. 95. 96. 101. 102. 103, ed in altre. *Vedi* prec. Nota (58).

CCLXXXI. Si quis mancipium alienum sciens fugax esse, nesciente domino susceperit, aut annonam dederit, aut ostenderit viam, aut transposuerit, et mancipium ipsum fuga lapsum in antea fugerit; ipse id perquirat, qui ei annonam dederit, aut viam ostendere praesumserit; et si id non invenerit, reddat pretium mancipii, simul et res, quas secum portavit: et si inventum fuerit, reddat ipsum, simul *et operas eius*.

De Oberos (273).

(273) *De Oberos*. Questa Legge, che nel testo Muratoriano è la 282, nel Vesmiano è la 277 con una *Rubrica* diversa; con quella, cioè, di: » *Aistant*, id est *furorem* ». (*Vedi* la seguente Nota (274)). L' *Oberos* in Vesme è la *Rubrica* della seg. Legge 278 del suo testo, e 283 del Muratoriano. I Glossarj di Cava e di Madrid ed il Codice Ambrosiano presso il Muratori s'accordano in dire, che *Oberos* valga; *rottura della Corte altrui*.

CCLXXXII. Si quis in Curte aliena *asto animo*, idest *irato animo* (274), intraverit, xx. solidos illi componat, cujus Curtis fuerit.

(274) *Asto animo*, *idest irato animo*. Qui la parola *asto animo* non significa *volontariamente* come suole in molte precedenti Leggi, nè *fraudolentemente* (*Vedi* prec. Nota (7)); ma dinota l' ira ed il furore. L'*Aistant* Vesmiano della precedente Nota non è una storpiatura, ma un' abbreviazione dell'*asto animo*. I Glossarj di Cava e di Madrid: » AISTAN, *idest* irato animo ».

CCLXXXIII. Mulier curtis rupturam, quod est *oberos*, facere non potest (275); quod absurdum esse videtur, ut *mulier libera* aut ancilla, quasi vir, cum armis vim facere possit.

(275) *Mulier curtis rupturam facere non potest*. Le donne de' vinti Romani erano elle per avventura eccettuate da questo sì *territoriale* comandamento di Rotari?

CCLXXXIV. Si *servi* per consilium rusticanorum, manu armata in vicum intraverint ad malum faciendum, et quicumque *liber homo sub Regni nostri ditione positus* (276) cum illis consiliatus *in capite* fuerit (277), *animae suae incurrat periculum*, aut certe componat solidos DCCCC. medium *Regi*, et medium ei, cui injuria illata fuerit. *Servi* enim, qui cum ipso fuerint ex eodem consilio, unusquisque com-

*

ponat solidos XL, medium *Regi*, et medium cui injuria illata fuerit. Et si *liber homo in capite* non fuerit, ille prior *servus*, qui eos conduxit, *moriatur*; *servi* vero reliqui, qui cum eo fuerint ex eodem consilio, unusquisque *servus* XL. solidos pro eo componat (278), medium *Regi*, et medium cui malum fecerit.

(276) *Quicumque liber homo sub Regni nostri ditione positus*. Potea parlar più apertamente il Re? Qualunque *cittadino* del suo Regno andava soggetto al divieto di farsi Capo d'una turba servile; qualunque cittadino, che di ciò si rendesse colpevole, punito era di morte o con gravi multe dall'Editto. Qui non si può fare niuna eccezione pe' vinti Romani; ogni abitante del Regno incorreva, sopraggiungendo il fatto, in quelle pene. La presente Legge particolarizza le generali disposizioni del Secondo Prologo e della Conclusione di Rotari, che il suo Editto era Legge comune a *tutt' i suoi sudditi*. Ove tali parole non si trovassero nel Secondo Prologo e nella Conclusione dell' Editto, sarebbe sempre lucidamente dimostrato per virtù di questa Legge 284, che tutti gli abitanti del Regno viveano sottoposti all'Editto. Poichè i Capi de' servili tumulti presuppongonsi essere *liberi uomini* o *cittadini* del Regno Longobardo, e poichè tra questi v'erano i Sacerdoti ed i *patteggiati* usciti dal *sangue Romano*, basta la Legge 284 a far cadere sì fatti Sacerdoti e *patteggiati* sotto l'imperio dell'Editto in tutto il resto delle cose ivi prescritte; salvo se Rotari non avesse fatto pe'vinti un'eccezione, ch' egli non fece. Nel caso che l'avesse fatta, non avrebbe potuto se non aggravare la sorte di que'vinti Romani, e Sacerdoti e *patteggiati*, togliendo loro qualunque speranza di ricomprar la vita con danaro. La stirpe de' vinti adunque avrebbe dovuto andarne impunita, o Rotari avrebbe avuto a studiar ne' Libri di Giustiniano in qual maniera si punivano i Sacerdoti e i non Sacerdoti di *sangue Romano*, autori delle sedizioni rusticane!!

(277) *Cum illis consiliatus in capite fuerit*. Questo modo di dire ha dell' Italiano d'oggidì, ciò che io non cerco; ma non debbo tacere, che fra' servi rustici, mossi a romore contro un villaggio del Regno Longobardo, ben s' annoverano sovente

nobili uomini di *sangue Romano*, a' quali non era tornato il destro d'ottenere il *guidrigildo* cittadinesco, nè di pervenire alla qualità d'*Aldj*.

Quanto più io vado considerando le parole di Rotari su'tentativi di tali servi rustici, tanto più mi persuado, che *Romano* era il *sangue* della maggior parte fra essi. Un gran numero dei servi, che giunsero di Pannonia con Alboino, aveano potuto essere (ma io non l'affermo) affrancati, per accrescere il numero de' guerrieri, come si fece nella Mauringa. Nè a' Longobardi, vinti da' Franchi, venne fatto d'avere in mano alcun prigioniero di quella nazione per ridurlo in servitù: e, stando in Italia, non ebbero guerra co' popoli della Germania di Tacito. Si comperavano, è vero, i servi da' mercatanti nelle più lontane regioni, e si vendevano in Italia: ma più di quegli scellerati commercj, la guerra di Rotari contro la Venezia e la Liguria nel 642 procacciava servi, e servi Romani, al Regno Longobardo. Già si parlò della *serva Romana*. I pericoli adunque degli adunamenti di servi mi sembrano volersi riferir soprattutto alla Venezia ed alla Liguria; là dove la riscossa era più da temere; indi alle rimanenti città del Regno, prossime a' Greci. Costoro non lasciavano d' aver un grande stuolo d' aderenti, e d'apprestar molta speranza, sebbene menzognera, d' una certissima cacciata de'nemici. *Vedi* la seg. Nota (280).

(278) *Unusquisque servus componat solidos* XL. Rotari non dice, che i *quaranta* soldi si dovesser pagare dal padrone del servo; e però il Re sperava di farli pagare, avendone una metà il Regio Palazzo, dal *peculio* proprio del servo stesso, romoreggiante: donde rilevasi l'agiata condizione della servitù Germanica.

CCLXXXV. Si pro quacumque causa homines rusticani se collegerint, idest consilium, et seditionem facere praesumserint, et cuicumque se anteposuerint, aut mancipium, aut peculium de manu tulerint, quod de casa servi sui dominus tollere voluerit, tunc ille, *qui in capite* fuerit ex ipsis rusticis *moriatur;* aut animam suam redimat, *quantum appretiatus fuerit* (279): et unusquisque qui in ipsam seditionem cucurrerit ad malum faciendum,

componat solidos XII. medium *Regi*, et medium cui injuria illata fuerit, aut se anteponere praesumserit. Et si ille, qui rem suam quaerere, aut exigere videatur, ab ipsis rusticis feritas, aut plagas factas habuerit, sicut superius statutum est, ei componatur: nam pro praesumtione tantum poenam suprascriptam patiatur. Et si aliquis ex ipsis rusticis occisus fuerit, non requiratur; quia ille, qui eum occiderit, se defendendo, et res suas vindicando hoc egit.

(279) *Moriatur aut animam suam redimat quantum appretiatus fuerit.* E vie meglio si conosce tal condizione della servitù Germanica dall'apprezzo, il quale poteva esser maggiore de' *quaranta* soldi, che il servo dovea pagare per redimersi dalla morte. Di questa Legge *Vedi* seg. Nota (346).

CCLXXXVI. Si quis de lignario alterius lignum furatus fuerit, componat ei, cujus lignarium fuerit, solidos VI. (280)

(280) *Cujus lignarium fuerit, solidos VI.* In questa e nelle Leggi, che seguono, fino alla 359 (363 di Muratori), si contiene il novero così de' piccoli furti, come de' danni e de' guasti soliti a commettersi nelle campagne. Comprendono sì fatte Leggi un breve trattato, per così dire, di Economia rustica e di provvedimenti sulla pesca e sulla caccia, da' quali per fermo non poteansi discostare i vinti Romani. E come avrebbero essi potuto? L'azione d'un Romano pe' furti e danni patiti dalla mano d'un Longobardo, sarebbe stata dunque diversa da quella conceduta da Rotari a *tutt'i suoi sudditi*? E l'azione d'un Longobardo pe' furti o pe' danni commessi da un Romano avrebbesi ella dovuto intentare secondo il Codice o le Novelle di Giustiniano?

L'Editto di Rotari fortunatamente s'incammina verso il suo termine. In breve io non avrò più a notare in ciascuna delle sue trecento novanta Leggi quanto sia stata erronea l'universale credenza, che i Romani vivessero a Legge Romana, ed i Longobardi a Legge Longobarda; io non dovrò più ripetere con

mio sommo fastidio, che l'Editto fu Legge *territoriale*. Il che meglio si vede nelle faccende rustiche o nelle bisogne della pesca e della caccia, in cui più che in ogni altro negozio delle città si piacevano i Barbari, e collocavano la più gran parte della lor vita, quando i furori delle guerre cessavano. E veramente più ampio che in ogni altra materia è il Dritto rurale di Rotari, ove traluceno chiaramente alcune primitive costumanze di Germania e di Pannonia; temprate dal Cielo d'Italia, e rendute più civili dall'intelletto de' vinti Romani. Questi erano il più delle volte, che in qualità di servi e d'*Aldj* governavano il terreno della nostra Penisola, toccato in sorte a' vincitori; avendo io già fatto vedere (*Vedi* prec. Nota (277)), che più rari furono i drappelli de' servi ed *Aldj* di *sangue* Goto e di qualunque stirpe Barbarica: e però molte cose de' Romani s'appresero dal Longobardo, ed innanzi ogni cosa la coltivazione delle viti.

CCLXXXVII. Si quis de casa erecta lignum quodlibet, aut *scindulas* (281) furatus fuerit, componat solidos VI.

(281) *Scindulas*. Il Vossio nell'Etimologico Latino disputa lungamente per sapere se debbasi dire *Scindula*, o *Scandula*; il che non importa punto al mio proposito. Nè m'importa di riferire le molte autorità, che veggonsi ammucchiate ne' Lessici per l'interpetrazione di questa voce affatto Latina, la quale dinota i travicelli acconci a coprire una casa. » *Scandola* è no» me, dice il Pizzetti [1], che si conserva nel Monte Amiata, nè » altro denota che un asse di legno, una tavoletta, od una la» stra di pietra, di cui ancora si coprono le capanne pastorali ».

1 Pizzetti, Ant. Tosc. I. 106.

CCLXXXVIII. Si quis de lignamine adunato in curte, aut in platea ad casam faciendam lignum furatus fuerit, componat solidos VI. Si autem in silva dispersum fuerit, et furatus fuerit, componat in *octogilt* (282).

(282) *Si autem in silva dispersum fuerit, et furatus fuerit,*

componat in octogilt. Veggano i periti delle cose di campagne perchè Rotari punisce i furti delle legne disperse pel bosco più severamente coll' *Octogildo* o *nonuplo*, che non i furti delle legne già belle e pronte nel cortile d' alcuno per edificare una casa; il che s'espiava con sei soldi. Forse perchè il danno era minore? Ma già la fatica di portar le legne dal bosco nel cortile s'era durata. Crede altri, ma io non posso acconsentirvi, che questa Legge si debba spiegare, come s' ella volesse dire d'aver il ladro portato via le legne dal cortile per la seconda volta nel bosco, ed ivi fosse andato spargendole per rubarle. In ogni caso, l'*Octogildo* o *Novigildo* era pena più proporzionata, che non la multa ferma di sei soldi, con la quale cessava l'azione per qualunque furto d'una quantità ingente di legne, rubate, per esempio, di nottetempo; e di legne più o meno costose.

CCLXXXIX. Si quis in hortum alterius intraverit, aut salierit, ad furtum faciendum, componat solidos VI. nam si pro sua re ingreditur, et damnum non fecerit, non sit culpabilis.

CCXC. Si quis sepem alienam ruperit, idest *derzon* (283), componat solidos VI.

(283) *Idest derzon.* Il Glossario Matritense: » IDERZON, *idest* » sepis »: ma il Cavense: » IDERZON, *idest* sepis aliena ». Ed in fatti così dice Rotari, se pur questa voce non passò nel suo testo dal margine, appostavi da un più recente Chiosatore. Ad ogni modo, il vocabolo *Iderzon* era Longobardo, od almeno Germanico, e non sembra nato in Italia. I Longobardi od altri Germani dopo il secolo di Tacito, imparato aveano l'arte d'assiepare un campo; ciò addita una proprietà più stabile delle terre, che non quella descritta dallo Storico immortale. Il mutamento avvenne forse in Pannonia, ove più lungamente i Longobardi fermarono il piede, per quaranta due anni.

CCXCI. Si quis assem de sepe *assiata* (284) unam, aut plures tulerit, componat solidum I.

(284) *De sepe assiata.* Il Muratori nelle Note: » CODEX E-
» STENSIS. Si quis *assigias* de spe, vel *assigiato*; et CODEX
» CATHEDRALIS MUTINENSIS. *Exegia* de spe (*sepe?*), id est, *assi-
giato* ». E dice che per *assigie* s'intendeano alcune tavole di legno
segate. Se questo è il vero significato, sì come sembra, della siepe
assiata, i Longobardi forse non recarono di Pannonia l'arte di
rafforzar la siepe con tavole, ma l'appresero in Italia. Il Glos-
sario Matritense nota: » EXEGIAS, *idest* pertica divisa ».

**CCXCII. Si quis de sepe *stantaria facta* (285) vimen tu-
lerit, componat solidos I. Si autem perticas transversarias
tulerit, componat solidos III.**

(285) *De sepe stantaria facta, etc.* Il Glossario Cavense: » SE-
» PE STANTARIA, *idest* sero lata ». Non v'ha senso. Tralascio
le varie lezioni presso l'Heroldo, il Ducange ed altri, per ap-
pigliarmi all' opinione del Muratori, che crede, la *stantaria*
essere una siepe formata co' pali: ovvero una palizzata.

**CCXCIII. Si quis *plonum* (aut *plovum*) (286), aut aratrum
alienum iniquo animo capellaverit, componat solidos IV.
Si autem furatus fuerit, in *octogilt* reddat.**

(286) *Si quis plonum* (aut *plovum*). Continua il Muratori:
» Adhuc rustici nostri aratrum *Piodo* appellant ». Ed il Glos-
sario Matritense disse lo stesso: » PLOBUM, *idest* jugum ». Non
comprendo il Cavense: » PLOVUM, *idest* incibo arati ». Ma l'ara-
tro presso Rotari è cosa diversa dal *giogo*, sì come scorgesi
nella seguente Legge 295. Pel *Piodo* e per l' aratro si paga-
vano quattro soldi, e sei pel giogo. Il *plous* era il vomere.

**CCXCIV. Si quis tintinnum alterius desuper caballo,
aut bove furatus fuerit, componat solidos VI.**

**CCXCV. Si quis jugum furatus fuerit, componat so-
lidos VI.**

CCXCVI. Si quis *sogas* (287) furatus fuerit de bove jun-

ctorio, componat solidos VI. Et si qualemcumque rem mediocrem furatus fuerit, unde VI. solidos, aut minus in hoc Edicto judicantur, si fur ipse supra tentus fuerit, non sit *fegangi* (288), sed tantum componat, sicut supra constitutum est.

(287) *Sogas.* Il Cavense ha: » SOGA, *idest* funem ». Scrive il Muratori nella Nota: » Haec vox pro fune adhuc apud rusti- » cos nostros in usu habetur ».

(288) *Fegangi.* Di questa voce *Vedi* prec. Nota (241).

CCXCVII. Si quis vitem expoliaverit, idest amminicula tulerit super III. aut IV. sit culpabilis solidorum VI.

CCXCVIII. Si quis palum, quod est *carratium* (289), de vite aliena tulerit, componat solidos VI.

(289) *Palum, quod est carratium.* Manca la voce *carratium*, nel testo del Muratori; si legge in quello di Georgish e di Canciani, che non dicono donde la presero: e trovasi altresì ma solo nella *Rubrica* della Legge 293 del testo Vesmiano.

CCXCIX. Si quis vitem alienam (290) de una fossa *asto animo* scapellaverit, componat solidum I. Si autem succiderit, componat solidos III.

(290) *Si quis vitem alienam, etc.* Ecco divenuta cara sommamente a Rotari la coltivazione della vite in Italia. Niuno ignora l'ubbriachezze de' Germani di Tacito; ma la Provvidenza non avea conceduto ad essi la vite. Gli antichi Romani ed i Goti di Teodorico sostituita l'aveano alle ghiande ne' paesi, che Plinio chiamava *Glandifera* PANNONIAE: forse ivi dalle stirpi degli uni e degli altri appresero i Longobardi l'arte di far il vino.

CCC. Si quis *tranicem* (291) de vite aliena inciderit, componat medium solidum.

(291) *Tranicem*. Il Muratori lesse *trauce* nel Codice Estense. » Italica lingua adhuc retinet vocem *traloio* pro palmite. Haec » vox parum feliciter Menagius deducit a *Ramus*. A *trauce* » venit; voce, ut verisimile est, Germanicae originis ».

CCCI. Si quis super tres uvas (292) de vinea aliena tulerit, componat solidos VI; nam si usque tres tulerit, nulla sit ei culpa.

(292) *Si quis super tre uvas.* Secondo il Muratori, non erano che soli *tre grappoli*: se alcuno togliesse quattro *uve*, Rotari lo multava con *sei soldi*, quanti per una catasta di legne nel cortile. Grandi cure per l'uve: i vinti Romani soli, se volesse credersi a chi nega la qualità di *territoriale* all'Editto, poteano mangiare a loro bell'agio ed impunemente l'uva: nè un Longobardo avrebbe potuto rifarsi del danno se non invocando i testi di Giustiniano. Sembra in verità, che i seguaci di tale opinione credano di non aver dovuto i vincitori vivere insieme co' vinti Romani, e di non esservi mai stato alcun affare comune tra le due razze.

CCCII. Si quis capistrum de capite caballi tulerit, componat solidos VI.

CCCIII. Si quis pastoriam de caballo alieno tulerit, componat solidos VI.

CCCIV. Si quis rete alienum, aut nassam levaverit, aut de piscaria aliena pisces tulerit, componat solidos VI.

CCCV. Si quis roborem, aut cerrum, seu quercum, quod est modula, *iscol*, aut glandem, quod est *faia* (293) inter agrum alienum, aut inter culturam, vel clausuram, in cujus vicino inciderit, componat pro arbore tremisses duos. Nam si *iterans homo* (294) propter utilitatem suam foris clausuram scapellaverit, non sit ei culpa.

(293) *Quercum, quod est modula, iscol, aut glandem quod est faja.* Così nel testo del Muratori, che rigettò la lezione del

Codice della Cattedrale Modonese: » quercum, quod est *mo-*
» *dolaisclo* ». Questa piacque al Lindebrogio, al Georgish ed
al Canciani, che la riposero nel testo: ma; senza dare alcuna
spiegazione di tal parola. Il Glossario Cavense: » MODOLA, *idest*
» quercum ». Cosa, che si comprende. La querce o *modola* si
diceva *iscol* da' Longobardi? No: l' *iscol* di Rotari era l'*Ae-*
sculus de' Latini, ovvero il nostro ischio; e *faja* era il faggio.
La Legge 300 del testo Vesmiano ha: » Si quis......quercio
quod est *modola*, *isclo* quod est fagia ». Qui la cosa divien più
scura, quasi l'*iscol* od *hisclo* fosse una specie di faggio, come
la *modola* era una specie di quercia. Io non debbo cercar più
curiosamente i significati di tali vocaboli: e mi basta sapere, che
i faggi, gl' ischi e le querce si governavano con questa Legge,
comune a' Longobardi vincitori ed a' vinti Romani d' Italia.

(294) *Nam si iterans homo*. Cioè, *homo itinerans*, o pas-
saggiero e viandante. *Vedi* la seg. Legge 358 di Rotari (363
di *Murat.*).

CCCVI. Si quis castaneam, nucem, pirum, aut ma-
lum inciderit, componat solidos III.

CCCVII. Si quis olivam scapellaverit, aut succiderit,
componat solidos III.

CCCVIII (*Murat.*). Si homo aut quodlibet peculium in
sepe alterius, *texta cum vimine*, se impinxerit, et mortuus
aut aliquam laesionem passus fuerit; tunc ille, qui sepem
ipsam fecit, et *caput majus aut minus de vimine foris dimi-*
serit, ipse sit culpabilis homicidii, aut laesionis.

(*Qui ritorna il testo Cavense: anzi ritorna fin dalla pre-*
cedente Legge 308 del testo Muratoriano; della quale
riferirò l' ultime parole com' elle sono pessimamente svi-
sate nel Codice di Cava, che ripiglia la sua propria
numerazione dal Numero 304 in avanti).

......(CCCIII (*testo Cavense*)...... Qui sepem ipsam
fecit, et campum minimum aut majore de bisminae foris

dimisit. ipse sit culpabilis homicidij et lesiones•; (*Si può egli dir peggio?*).

CCCIIIJ. (*testo Cavense*). Si quis caballus aut quodlibet peculium in clausura alterius intus saliendum se impalaverit. non requiratur cujus sepe est. et si ab infra foris salierit. tunc cujus sepe invenitur esse eum comp. et damnum si intra ipsa clausura fecerit. componatur ei, cuius clausura est (295)•;

(295) *Cujus clausura est.* Non posso altrimente dichiarare il testo di questa Legge, sì malmenato dal Cavense Copista, se non soggiungendo il testo Muratoriano per intero:

(*Leg.* CCCIX. *Murat.*) » Si caballus aut quodlibet peculium » in clausuram alterius intus saliendo *se impalaverit*, non re- » quiratur ab ipso, cujus sepis est. Et si ab infra foras saliendo » *se impalaverit*, tunc ille, cujus sepis esse invenitur, eum » componat; et si damnum infra ipsam clausuram fecerit, com- » ponat ei, cujus clausura est ».

Qui si parla d'una siepe, formata co' pali o con *assiata*, della quale trattossi nella prec. Nota (284), sì che vi *s'impalassero* i cavalli od il gregge.

CCCV. Si quis fossatum circa campum suum fecerit. et caballus. aut alter (*quodlibet*) peculium ibidem ceciderit. aut homo periclitaverit. non requiratur ab ipso cujus fossatum esse invenitur. quia pro salvationem campi sui fecit. nam non dolore (*dolose*) tractavit. et si eum occulte cooperuit. damnum si factum fuerit. comp. ab ipso qui occulte fecit (296).

(296) *Qui occulte fecit.* Savia disposizione, che il fossato potesse vedersi da tutti e non coprirsi di soppiatto. I vinti Romani lo potevano essi coprire, tenendosi come non soggetti punto all' Editto?

CCCVI. Si quis in puteum alterius ceciderit. et mortuus

aut debilitatus fuerit. non requiratur cujus puteus est aque comunis omnium utilitatum invenitur esse (297).

(297) *Invenitur esse.* Anche qui pongo il testo Muratoriano per sopperire alla barbarie oscura del Cavense : (*Leg.* CCCXI. *Murat.*). » Si animal in puteo alterius ceci- » derit, et mortuum aut debilitatum fuerit, non requiratur, » cujus puteus est; quia putei aqua communis omnium utili- » tatibus invenitur esse ».

CCCVII. (CCCXII. *Murat.*). Si quis alij arma sua simpliciter prestiterit. et ille qui acceperit. aljquid mali cum ipsa fecerit non reputetur in culpa qui prestitit. sed ei qui malum cum ea penetravit. et contrario si ille qui eam prestit consensum ad malum faciendum habuit. collega sit illi ad ipsum malum faciendum (298).

(298) *Si quis alii sarma sua simpliciter praestiterit...... collega sit illi ad ipsum malum faciendum.* In questa e nella seguente Legge di Rotari si mostra in tutto il suo lume la questione Longobarda. I vinti Romani dovevano essi obbedire o no a sì fatte due Leggi, ch' erano di sì gran momento per la sicurezza interna del Regno di Rotari? S' e' doveano, l' Editto fu al solito una Legge *territoriale* per essi; ma qui non vo' dir questo, che ho tante volte detto e sempre dirò. Io solamente ora vo' dire, che non sarebbero stati cittadini punto i vinti Romani, ma solo *Aldj* e servi, se Rotari avesse loro nell'Editto vietato d'aver armi d'alcuna sorta. Non avendole il Re vietate a quelli, che o nacquero Longobardi o tali divennero, come i Goti ed i Sarmati ed i Bulgari, non vietolle neppure alla porzione grande o piccola de' vinti Romani, che ottennero il *guidrigildo* e con esso la cittadinanza del suo Regno: non la Romana, ma la Longobarda. In tal qualità di *cittadini Longobardi*, poterono i vinti ritener l'uso dell'armi, ed annoverarsi fra gli *Esercitali*: altrimenti, giova ripeterlo, caduti sarebbero nella bolgia degli *Aldj* e de' servi.

Or si domanda, se gli *Aldj* ed i servi, che il più delle volte

nel Regno Longobardo appartenea no alla *stirpe* de' vinti Romani, vivessero privi affatto d'armi, non escluse quelle, che servivano alla caccia ed a liberare dagli assalti delle fiere le terre od i boschi de' loro padroni? Ed e' si risponde agevolmente, che sì fatte armi da' patroni e da' padroni si mettevano per necessità in mano a' loro *Aldj* e servi; ma non erano le pubbliche armi, che conferivano la *cittadinanza Longobarda* in difesa del Regno a chi otteneva il dritto di portarle. L'armi, onde ora parlo, cioè, l'*Aldionali* e le servili, obbligavano ciascun patrono e ciascun padrone a dover di loro proprio danaro comporre ogni maleficio commesso con quelle da sì fatti *Aldj* e *servi*. Di ciò riparlerò, quando mi verrà il destro di favellare d'una Legge del Re Astolfo, da me trovata nel Codice Cavense; nelle presenti due Leggi di Rotari non è mestiere di notar altro, se non che in esse trattasi unicamente dell'armi spettanti a' soli cittadini Longobardi o *Longobardizzati*, non agli *Aldj* ed a' servi di qualunque razza.

CCCVIII. (CCCXIII. *Murat.*). Si quis sua auctoritate arma alterius tollere presumpserit. et malum cum ea fecerit. non sit culpa cujus arma est. sed illi qui malum cum ea fecerit (299);

(299) *Si quis sua auctoritate arma alterius tollere presumpserit.......malum...fecerit.* Il caso dell'autorità, ossia della violenza, con cui si fossero tolte l'armi ad alcuno, era più difficile ad avverarsi fra due Longobardi, che non fra un Longobardo ed un vinto Romano. Intendo la forza, che farebbesi dal vincitore ad uno de' vinti.

CCCVIIIJ. Si qua fera ab homine plagata fuerit. et in ipsum furorem hominem occiderit. aut quodlibet damnum fecerit. Tunc ipsum qui plagavit ipsum homicidium aut damnum comp. sub ea videlicet observatione. ut tamdiu judicetur. aut intellegatur culpa esse venatoris. quamdiu ea secutus fuerit. aut canis ipsius. nam si ipsam feram postposuerit et se ab ea *tornaverit* (300). posteaque fera

ipsa damnum fecerit. non requiratur ab eo qui plagavit. aut incitavit.

(300) *Tornaverit.* Ecco una parola, che suol registrarsi nel novero delle più antiche nell'odierno linguaggio d' Italia. Muratori opportunamente nelle Note a questa Legge di Rotari venne ricordando i detti del Greco Teofane [1], il quale racconta d'esser seguito verso l'anno 585 in Tracia uno scontro d'Avari e di Romani, che fuggirono per opposte vie, spaventati dal grido: » *Torna, torna, frater* ». Così gridava nella patria favella un Romano al padrone d'un mulo, impaziente della sua soma. La parola *frater* non è nel testo proprio di Teofane; ma così leggesi presso l'Autore della *Storia Miscella* [2], che il venne ricopiando; e Muratori vi soggiunge in Greco le tre parole, trovate in un Codice Teofaneo, veduto da Giacomo Bongarsio.

1 Theoph. Chronographia, I. 398. Edit. Bonn. Niebhurii. (A. 1839).
2 Historiae Miscellae, Apud Muratori. Scr. Rer. Italic. Tom. I. Part. I. pag. 114.

CCCX. Si in pedica aut in taliola (301) fera tenta fuerit et in homine aut in peculium damnum fecerit comp. qui pedicam misit·;

(301) *Taliola.* Qui dice lo stesso Muratori: » Adhuc in usu » est Italicae linguae *la tagliuola*; et apud nos, *menare alla* » *tagliuola*, proverbialis formula ». Poscia e' prende a descrivere gli ordigni della *tagliola*; ciò che non giova punto alla mia trattazione de' vinti Romani. Laonde ometterò volentieri di far Chiose alle Leggi di Rotari sulla pesca e sulla caccia; contento solo di ripetere, che queste doveano riuscir comuni ai Longobardi veri, ed a' vinti *Romani Longobardizzati*, non che a tutti gli altri popoli passati nella *cittadinanza Longobarda*. Il Pizzetti non può patire in sul principio, che Rotari fosse stato sì diligente nel numerare o nel punire i minimi casi delle contravvenzioni sul fatto della caccia e de' danni recati alle proprietà rustiche. » Rubar, e' dice [1], le scandole, il campano al cavallo

1 Pizzetti, *loc. cit.* I. 107.

» ed al bove, il *Piovo* o l'aratro; troncar tralci delle viti;
» rubar pali dalle vigne, l'api dagli alberi già contrasegnati
» dal primo occupatore, ovvero i nidi degli augelli, il cane
» mordace, il cavallo calcitroso; ferire una vacca pregna, ov-
» vero una cavalla; servirsi d'un cavallo pasturante, e rovi-
» narlo con le spronate; fissare il numero delle pecore, delle
» vacche e de'porci per intendersi un branco; e simili altre,
» che veder si possono dalla Legge 287 fino alla 363 (*testo*
» *Muratoriano*) di Rotari, son quest'i massimi pensieri della
» Dieta Longobarda e d'un Re, compilatore di Leggi; sono gli
» oggetti, che più d'ogni altro interessano il *bene pubblico* ».
Ciò è vero: ma quanto più è vero tanto più credevano i vincitori, che i vinti Romani acconciarsi dovessero, in ciò che ottimamente dal Pizzetti si chiama il *bene pubblico*, a' costumi Longobardi, e tanto più si conosce, che l' Editto di Rotari fu Legge *territoriale*. Ben tosto il Pizzetti dimentica i rimproveri, e loda le sottili previdenze dell' Editto nel descrivere i più minuti casi delle contravvenzioni; affermando, che in tal guisa rifrenavasi l'arbitrio de'Giudici. Del resto, si leggano l'eccellenti Note del Muratori sulle Leggi Rotariane della caccia.

CCCXI. Si quis super feram ab alio plagatam aut in taliola tentam. aut a canibus circumdatam inter suum postponens volens eam lucrare super ipsam se emiserit. et ab ipsa plagatus aut occisus fuerit. non requiratur hab eo qui feram plagavit. aut incitavit. se suae culpe. et audacie reputet. quod cum auctoritate (*sua* Murat.) lucrandi animo. se super eam misit.

CCCXII. Si quis feram ab alio vulneratam. aut in taliola latentam aut a canibus circumdatam invenerit. aut in fossa mortuam aut ipse occiderit. et salvaverit. et bono animo manifestavit, licet eum de ipsa fera tollere dextrum armum cum septem costis·;

CCCXIII. Si quis feram ab alio plagatam. aut in fossam mortuam invenerit. et celaverit comp. sol VI. illi qui eam plagavit·;

CCCXIIIJ. Si cervus aut quelibet fera ab alio homine sagittata fuerit. tandiu illius esse intellegatur qui eam *sagitavit.* usque ad aliam talem horam diei aut noctis. idest XXIIIJ. quod ea postposuit. et se ab ea *tornabit.* nam qui ea post transactas predictas horas invenerit. non sit culpabilis. sed habeat eam sibi ipsam feram•;

CCCXV. Si quis cervum domesticum (302). qui tempore suo rugire solet fralaverit. comp. domino eius solid XII. nam si furaverit in *attigild* reddat sibe (*sibi*) comp.;

(302) *Si quis cervum domesticum.* Bene il Muratori osservò, che caro a' Franchi ed a tutt' i Barbari fu questa sorta di cervi, utili a condurre il cervo fiero nelle reti o negl' inganni preparati. Pur non debbo tacere ciò che io scrissi [1] altrove intorno al cervo domestico, dopo aver detto, che i vinti Romani delle Gallie ritennero non un nome ignudo, ma eziandío il godimento della *possessione Romana* :

» Qui per l'appunto cominciava la miseria politica de' vinti » Romani (*delle Gallie*). Se i *Convitati* del Re stimavansi (*dalla Legge Salica*) una metà meno degli *Antrustioni*, anche » gl' *ingenui Possessori* tra' Romani ebbero la metà del *guidrigildo* assegnato a' guerrieri Franchi, ovvero cento soldi come » nella Legge de' *Diciassette Capi* : e gl' *ingenui Tributarj* uno » di *quaranta cinque* soldi quanti la Legge Salica, da Clodoveo fino a Carlomagno, minacciò a chi uccidesse un cervo » dimesticato [2] ».

Questi furono i ludibrj patiti sotto Clodoveo da non pochi tra quelli, a cui nelle Gallie si permetteva il titolo d'*ingenui*, ovvero di *cittadini Romani*; questi altresì furono i ludibrj contro la dignità umana, che Carlomagno con la Legge Salica

---

1 Storia d'Italia, II. 381.

2 Si quis cervum domesticum signum habentem aut occiderit, aut furaverit . . . . sol. XLV. culpabilis judicetur.

Lex Salica a Carolo Magno emendata, Tit. XXXV. §. 11. de Venationib. — *Lex Salica Guelpherbitana, Tit. XXXIII* (*Al. XXXII*), *§. 2. Apud Eccard et Pardessus.*

ci recò poscia in Italia. Più schietti e sinceri mi riescono i Longobardi, che ridussero alla servitù ed all' *Aldionato* un gran numero di vinti Romani, ed un altro lo sollevarono (così ad essi pareva), lo sollevarono, dico, agli onori del *guidrigildo* e della lor *cittadinanza Longobarda.* Intanto il nome di Romani spariva dall'Editto di Rotari; e non fuvvi profferito che una sola volta per additar la *serva Romana*, cioè la straniera e fatta prigioniera in guerra; ed anche la serva nata nell' Imperio Romano e venduta da'mercatanti a'Longobardi.

CCCXVI. Si quis cervum domesticum alienum qui non rugit. instricaverit comp soli VI. nam si eum furaverit in *attigild* reddat·;

CCCXVII. Si quis acceptorem. gruem. aut cicinum domesticum alienum instricaverit. sit culpabilis soli VI. nam si hoc furaverit reddat in *attigild*.

CCCXVIII. Si quis apiculare vas cum apibus furaverit unum aut plures. comp. soli XII.

CCCXVIIIJ. Si quis de arbore signato in silva alterius apes tulerit. comp. sol. VI. nam (*si*) signatum non fuerit. tunc qui invenerit. jure natura habeat sibi. excepto ingagio Regis (303). et si contigerit dominus cujus silva est supervenire. tollat sibi ipso mel et amplius culpa non requiratur.

(303) *Jure natura habeat sibi, excepto in gagio Regis.* Conforta non poco gli animi l'udire il buon Rotari parlar del *dritto di natura*; ma questo non v'era più, quando trattavasi de' suoi boschi, donde non si potea portar via l' api, come da ogni bosco poteasi; l' api rinvenute negli alberi non contrassegnati da niuno, come suoi proprj.

— Il *gagio* non era se non il bosco presso i Longobardi: e tal voce dura tuttora in molte città d' Italia. Nel Modonese, per attestato del Muratori (*Vedi* le sue Note), un tal vocabolo allargossi a dinotar i campi e le ville: » quibus, e' dice, nòmen » *Gazzo*, *Gaggio*; quod ibi, ut arbitror, olim foret *Gajum*, » sive *Gagium* Regis ».

CCCXX. Si quis de silva alterius acceptores tulerit. excepto gagio regis. habeat sibi (304). nam (*si*) dominus silve supervenerit. tollat acceptores. et amplius culpa adversus eum non requiratur. et hoc juvemus (*jubemus*). Si quis de gagio regis tulerit. sit culpabilis soli XII.

(304) *Si quis de silva alterius, acceptores tulerit, excepto de Gajo Regis, habeat sibi.* Con pari equità provvedeva Rotari agli *acceptori*, cioè agli *accipitri*, o sparvieri, di cui per sì lunga età si fece un sì grande uso nelle cacce. Chi non ha udito le maraviglie degli sparvieri e de' falconi, adagiati sul braccio delle Dame? Chi può ignorare le valentíe de' falconi ed i lor voli nel Medio Evo, ed anche in più recenti secoli? Chi gli ossequj de' falconi verso le belle, non che i precetti di Federico II.° Imperatore per addestrarli? Rotari dunque pretendeva in suo pro *dodici* soldi, chi gli portasse via gli sparvieri ed i falconi dal suo bosco, e lasciava ir le cose com'elle poteano senza multe nell'altrui selva. I vinti Romani, di cui s'è detto finora, che non dovessero viver sottoposti all'Editto, avevano essi dunque la facoltà di non obbedire a questa Legge su' falconi, e di toglierne, quanti più si fosse potuto, dal *Gaggio* del Re?

CCCXXI. Si quis de arbore signa (*signata*) in silva alterius acceptores tulerit de nido. comp soli VI.

CCCXXII. Si quis canes alienos clamaverit. aut incitaverit. et damnum fecerit in homine aut in peculio. non reputetur illi culpa cujus canes sunt. sed ei qui incitabit.

CCCXXIII. Si peccatis iminentibus homo *rabiosus* aut *demoniosus* factus fuerit (305). et damnum fecerit. in homine aut in peculio non requiratur ab heredibus. et si ipse occisus fuerit. simili modo non requiratur tantum est. ut sine culpa non occidatur.

(305) *Si.... homo rabiosus aut demoniosus factus fuerit, etc.* Ed aveano i vinti Romani alcun privilegio, che i loro eredi

potessero domandar legale vendetta contro gli uccisori d'un lor parente, divenuto *rabbioso* od *ossesso*? Certo, un tal privilegio in tal caso (e si dirà che l' Editto non fu *territoriale?*) negavasi dalla presente Legge di Rotari agli eredi d' un Longobardo.

CCCXXIIIJ. Si canis aut caballus. aut quolibet peculium rabiosus fuerit. et damnum fecerit. in homine aut in peculio. non requiratur a domino. et qui ipsum occiderit. simili modo non requirat ut supra.

De Quadrupedia.

(*Questa Rubrica leggesi premessa nel testo Muratoriano alla sua Legge 330, che risponde alla presente 325 del Cavense*).

CCCXXV. (CCCXXX. *Murat.*) Si cujuscumque quadrupedia in homine. aut in peculio damnum fecerit. ipse comp. damnum cujus fuerit peculium.

CCCXXVI. Si caballus cum pede. si bos cum cornu. si porcus cum dentem hominem instricaverit. aut si canis momorderit. excepto ut supra. si rabiosus fuerit. ipse comp. homicidium. cujus animal fuerit cessante in hoc capitulo *faida.* idest inimicitia. quia muta res fecit (306). nam non homini studium.

(306) *Quia muta res fecit.* Il Pizzetti [1], lungamente favella di questa Legge, lodandone la saviezza.

1 Pizzetti, Antich. Tosc. I. 192-193.

CCCXXVII. Si quis prestitum. aut conductum caballum aut bovem. aut canem. aut quolibet animal habuerit. et dum in ipso beneficio. aut conductura est damnum fecerit. non requiratur proprio domino. sed illi qui prestitum post se habuit. ipse homicidium aut damnum comp. (307).

(307) *Ipse homicidium aut damnum componat.* Le stesse lodi merita quest' altra, la quale discendeva non tanto dalle dottrine del Dritto Romano, quanto dall' equità naturale. Giustiniano e Rotari doveano in tal campo incontrarsi; e però non può dirsi, che il secondo avesse preso i suoi provvedimenti dal primo. In questa Legge parimente l'autorità della ragione dettò a Rotari gli ordinamenti, che appartengono altresì al Dritto Imperiale. Ma, per vedere il lume di tale autorità, non v'era bisogno, che il Codice Giustinianeo avesse vigor di Legge nel Regno Longobardo.

CCCXXVIII. Si animalis alienum. animalem occiderit. aut instigaberit. idest si bos. bobem. aut quolibet peculium tunc dominus qui animalem suum instricatum invenerit. aut forsitam jam marcidum. aut minuatum. invenemus (*jubemus*) ut consignet ipsum instricatum illi cujus animal ipsum instricabit. et ipse ei restituam (*restituat*) consimilem qualis in illa die fuit quando damnatus (*intricatus*) est. ut recipiat ab ipso. cujus animal hoc fecit.

CCCXXVIIIJ. Si quis canem furaverit. sibi nonum reddat;

CCCXXX. Si quis se vindicando occiderit canem alienum. idest cum spata aut virga. aut cum qualibet arma manu tenendo. non ei requiratur. tantum est ut ipsa virga talis inveniatur esse. ut mediocri spata. nam si post ipsum tractaberit et eum occiderit. reddat *ferquido*. idest similem.

CCCXXXI. Si quis canem alienum nocte aut in die damnum facientem in casa sua invenerit. si eum occiderit. non requiratur. et si occisus non fuerit. damnum quod fecerit dominus eius reddat.

CCCXXXII. Si quis percusserit bacca alienam pregnantem et abortum fecerit. componat tremisse I. et si mortua fuerit. reddat eam qualiter appretiata fuerit. simul et pecus.

CCCXXXIII. Si quis percusserit aequam (*equam*) praegnantem. et abortum fecerit. comp. soli I. et si mortua fuerit. reddat ea. simul et pecus. ut supra.

CCCXXXIIIJ. Si quis percusserit ancilla alienam gravidam. et abortum fecerit (308); comp. soli III. Si autem ex ipsa percussara mortua fuerit. comp. eam simul et quod in utero eius mortuum fuerit.

(308) *Ancilla alienam gravidam. et abortum fecerit.* Bestiale pensiero di porre dopo una Legge sull'aborto d'una cavalla una Legge sull'aborto d'una serva! E di punire i due fatti; quello con un soldo; questo con due! Qui Rotari non pone alcuna differenza tra gli aborti d'una serva Romana e d'una *Gentile*, i quali nondimeno ad entrambe si poteano produrre con le battiture.

CCCXXXV. Si lupus animal alienum occiderit. et aliquis eum nesciente domino excoriaberit et celaverit. et proditor inventus fuerit. comp. soli XII. (309).

CCCXXXVI. Si in flumine animal mortuum fuerit. aut ubicumque, et ab alio homine cujus non fuit excoriatus fuerit. comp. soli XII.

(309) *Excariaberit et celaverit .... componat solidos XII.* Gran cosa per verità, che l'aver portato via il cuoio d'un animale ucciso dal lupo avesse dovuto importar *dodici* soldi; più assai che non per l'aborto della serva.

CCCXXXVII. Si quis caballo alieno aurem aut oculum excusserit. aut aliquam lesionem corporis sui fecerit. recipiat ipsum qui lesus factus est et reddat *ferquido*. idest similem.

CCCXXXVIII. Si quis caballi alieni. cauda cappellaverit. idest setas tantum. comp. soli VI.

CCCXXXVIIIJ. Si quis caballum alienum plagaverit. aut

aliquam lesionem fecerit. Tunc dominus illius caballi. retradat caballum ipsum illi homini qui ei lesionem fecit. ut ipse eum sanet. et dum ipsum sanare potuerit. det illi caballum suum proprium. qualiter usque suam faciat utilitatem. et si caballus qui lesus fuerit. ad pristinam sanitatem redierit. reddat ipsum proprio domino. Si autem ex ipsa lesione mortuus fuerit. reddat alium similem. et si contigerit ut ipse caballus. qui locu pigneris positus est mori. tunc satisfaciat ille qui eum pignoratum habuit. si pulsatus fuerit. quia non per illius neglectum mortuus fuit. et postea nulla sit retitio (*repetitio*).

CCCXL. Si quis caballos alienos ascenderit. et infra vicinium tantum caballicaverit. idest per ipsum vicum comp̄. soli̅ II. nam si in itera caballicare presumpserit. et dominum non rogogaverit (*rogaverit*) in *actigild* reddat.

CCCXLI. Si quis caballum alienum adprehenderit ipsumque diffiguraverit aut circinaverit. furtim (*furti*) pena sit culpabilis. idest in *actigild* sibi nonum reddat.

CCCXLII. Si quis caballum alienum aut quodlibet peculium credens suum praenderit. et dominus proprius eum cognoverit. calumniamque generare voluerit (310). ita decernimus ut *prebeat sacramentum* ille qui eum tenuit (311). quia non astu nec aliqua causa faciente eum praendisset. et sit exsolutus a culpa furti. reddat caballum proprio domino illesum. Si autem non presumpserit jurare reddat eum in *octigild* (312). quia postquam cognovit quod suus non fuit. mox debuit proprio domino innotescere. Nam si eum postquam cognovit quod suus non fuit. ascenderit. sit culpabilis ut supra. soli̅ II.

(310) *Calumniamque generare voluerit.* Sembra, che in tutto il corso dell' Editto le parole di *Calunnia* e di *calunniare* altro non vogliano dire se non ricorrere in giudizio, ed intentare un' azione legale.

(311) *Prebeat sacramentum qui eum tenuit.* Qui anche il *reo convenuto*, come nel resto dell'Editto, dissipa col suo giuramento le querele dell'*attore* o del *calunniatore.*

(312) *Reddat eum in Octogild, etc.* I vinti Romani poteano essi *agire* od *eccepire* ne' Tribunali del Regno Longobardo senza le forme prescritte nella presente Legge di Rotari? Poteano schivare il giuramento senza pagare il *Novigildo* od *Octogildo* nella causa del cavallo?

CCCXLIII. Si quis caballum alienum aut quodlibet peculium damnum facientem invenerit. ipsumque in curte incluserit. et non venerit certus dominus qui eum cognoscat. tunc ille qui eum in damnum invenit. ducat eum *ad judicem qui in loco ordinatus est* (313). aut certe *ante ecclesia in conventus* (314). usque ad quartam. aut in quintam vicem. et omnibus innotescat preconia voce. *quia caballum inveni et nescio cuius sit.* et si non invenerit qui eum cognoscat. juvemus (*jubemus*) ut ille qui eum invenit caballicet et custodiat tamquam suum proprium. et si mortuus fuerit. signa de ipso corio conservet. ut cum venerit certus dominus habeat quid ei ostendat. nam si ista neglexerit. et inventus fuerit. sibi nonum reddat (315). et si istam cautelam observaverit. sit exsolutus *calumnia* (316).;

(313) *Ad judicem qui in loco ordinatus est.* Questa locuzione dell'*ordinatus in loco* distingue da ogni altro gli Officiali del Comune Longobardo. La parola *Iudex* comprende alle volte anche i Duchi nella sua universalità: ma più sovente addita gli *Sculdasci*, a' quali s'è udito, che il Canciani dava la denominazione di Giudici d'una *mezzana potestà* (Si vegga la prec. Nota (264)). Or questi *Sculdasci* differivano al tutto, come ivi s'è detto, dagli *Sculdasci* del Re, de' quali già parlai (*Vedi* al prec. Num. 69 *Osservazione* VI) e riparlerò nelle seg. Leggi 377. 378.

(314) *Ante ecclesia in conventus.* Queste parole ci svelano

il costume, che i Longobardi si radunassero innanzi alle Chiese, ove da' banditori si faceano le pubbliche gride, o si discutevano i negozj rurali. Nè questi solamente; ma o sotto le *laubie* (Si vegga il prec. Num. 295) o negli atrj delle Chiese trattavansi le liti e si davano le sentenze. Allo stesso modo s'agitavano le faccende *Municipali* da' Longobardi veri, e così dai vinti Romani *Longobardizzati* come dagli altri popoli passati nella *cittadinanza Longobarda*. Ivi abitualmente si teneva ogni cittadino e guerriero di qualsivoglia stirpe, abitatrice del Regno, quando egli non era ito alla guerra od alla caccia: ivi a' Germani permetteva il sole d'Italia di starsene per gran parte dell'anno all'aere aperto, e non accovacciati, *sordidi e nudi*, sì come Tacito scrive, ne' lor tugurj, coperti di loto. Anche in Germania v'erano le ragunate, dove si sceglievano i Capitani per la guerra; ed i Magistrati *Municipali*, che ne' tempi di pace amministrassero la giustizia ne' Germanici villaggi (*per pagos vicosque* IURA REDDANT (*Vedi* al prec. Num. 74. *Osservazione* XIII)): ma di quanto non era cresciuto in Italia il cumulo delle faccende *Municipali*, e di quali Chiese avevasi egli cognizione in Germania?

Tutto, nella nostra Penisola, dopo il tristo governo de' Duchi, si facea dinanzi alle Chiese, nè v'ha bisogno di ricordare, che a' giorni di Rotari ve n'erano dell'Ariane oltre le Cattoliche in ciascuna delle nostre città.

(315) *Sibi nonum reddat.* Dura la pena del *Novigildo* od *Octogildo* contro chi non avesse conservato i lembi del cuoio degli animali, morti dopo aver danneggiato il campo altrui. Nel testo Muratoriano è più giusto e mite il castigo del negligente col *ferquido*: » Nam si ista neglexerit, et inventum fue» rit, sibi alterum *similiter* reddat ». Nondimeno il Codice Vercellese non che gli altri Codici, su' quali si fonda il testo del Cav. Vesme, puniscono al pari del Cavense il negligente non col *ferquido*, ma col *Novigildo*.

(316) *Calumnia.* Significa chiaramente *azione giudiziaria*, come ho detto nella prec. Nota (310).

CCCXLIIIJ. Si quis caballos. aut armenta. *asto animo*

in messem alienam. aut in prato. vel in quolibet damno miserit. comp. *per caput* (317) soli i. excepto damnum *sicut arbitrum fuerit. et loci consuetudo est* (318). Sic tamen si pastor non presumpserit jurare quod *asto animo* non misisset. et si juraverit sit exsolutus a culpa. tantum damnum comp. (319).

(317) *Componat per caput.* Il Pizzetti [1] disse: » Quasi a » tutti gli animali (che Rotari chiamava *muti*), ed a ciascuna » specie impongonsi pene proporzionate nell' Editto, *pro ca-* » *pite*: ma il minuto bestiame fu considerato a Greggi; e trenta » capi facevano un Gregge ».

(318) *Sicut arbitratum fuerit. et loci consuetudo est.* Qui la stima per arbitramento non faceasi da tre vicini, come per l' incendio d' una casa nella prec. Legge 146: ma da periti, de' quali Rotari non determina ora il numero, e secondo la *consuetudine di ciascun luogo.* Quali erano sì fatte consuetudini? Le antiche de' vinti Romani; essendo poco credibile, che settanta sei anni dopo l'arrivo d'Alboino Longobardo in Italia, s'avessero potuto stabilire in ciascun luogo i prezzi, e le stime de' danni recati da' cavalli e dagli armenti alle messi ed a' prati senza salire ad alcuni usi più antichi o starsene almeno alle consuetudini più comuni ed universali fra' vinti. Or vo' fare a me stesso un' obiezione in favore degli avversarj delle mie opinioni sulla questione Longobarda; nè aspetterò, ch' ella da essi mi venga. Ed è, che se Rotari diè vigor di Legge a tali consuetudini, ben si può presupporre d'aver egli fatto lo stesso in quanto al Dritto civile, se non criminale, de' vinti Romani. Rispondo, che l' eccezione certa e patente in favore d' alcune particolari consuetudini sulle stime de' danni cagionati dagli armenti e sopra simili occorrenze rurali, è una disdetta solenne dell'altre in ogni altra materia, rurale o no, e molto più ella è una solenne derogazione ad ogni Legge, civile o no, dei vinti Romani.

---

1 Pizzetti, *loc. cit.* I. 193.

L'essersi abrogato nel Regno Longobardo il Gius Romano fu prima l' effetto della violenza de' Duchi e poi della pubblicazione dell' Editto. Ma tale annullamento non impedì, che assai presto per molti e molti capi la vita Longobarda si trasformasse in vita Romana; del che fa testimonianza la necessità di comporre l' Editto in Latino: pur tuttavolta i vincitori nè abbandonarono punto nè abbandonar doveano il freno dell'autorità loro: e però, distrutta la *cittadinanza* e la *Legge Romana* per mezzo del *guidrigildo* e dell'*Aldionato* e della servitù Germanica, ridussero ad una sola, e *Longobarda*, la *cittadinanza* così de' vinti Romani come anche de' popoli, compagni delle vittorie d'Alboino e degli altri Re. Questi sono i termini veri ed i soli, ne' quali ho posta e pongo la questione Longobarda.

(319) *Edoniare.* Così anche scrive il testo Cavense, non *idoniare*, nella Legge 1. di Rotari. Ed il Glossario Cavense: » EDONIARE, *idest* liberare. seu defendere. vel firmare ». Il Matritense: » EDONIARE, *idest* absolvere ».

CCCXLV. Si quis porcos aut pecora *asto animo* in damno alterius miserit. et non ausus fuerit se *edoniare*. comp. soli I. excepto damnum.

CCCXLVI. Si quis peculium de damno (*suo*, Murat.) ad clausuram minaverit. et ille cujus peculium est ei ante antesteterit. comp soli I. excepto damnum *ut arbitratum fuerit*. et si in curtem perminaverit (*minaverit*). Tunc ille cujus peculium est. roget eum. ut reddatur ei. Sic tamen ut det pignus per ultimum valentem siliquas tres (320). aut certe *fidejussorem* sub tali titulo. ut damnum. *quod arbitratum fuerit.* comp. aut *fabulam* quae inter vicinos est. et si pignus accipere noluerit. et unam noctem peculium apud se retinuerit. comp. soli I. et si ille cujus peculium est *tenens* duritiam cordis. et eum dispexerit liberare. Tunc habeat eum ille qui in damnum invenit. *novem noctes aqua tantum ei det* (321). et de damno in hoc sibi sit contentus. eo quod novem noctes ipsum peculium tenuit. et si ex ipsis

peculijs aliquod mortuum fuerit. neglegentie sue reputet qui depignorare neglexit. nec eum postea calumnietur.

(320) *Siliquas tres.* Sul valor della *siliqua*, i Glossarj Cavense e Matritense accordansi con Santo Isidoro, dicendo che questa era la vigesima parte del soldo, come ho esposto nella prec. Nota (214).

— *A clausuram minaverit.* Altra parola, che tuttora sussiste nel nostro linguaggio: *menare.*

(321) *Novem noctes aqua tantum ei det.* Ecco una delle consuetudini rurali, che i Longobardi non appresero probabilmente in Italia, come altre, di cui ho toccato nella precedente Nota (318).

CCCXLVII. Si *hominem iterantem* (322) caballus, aut quodlibet peculium secutus fuerit. et ille qui eum sequitur. in ligamen aut in clausuram eum miserit. ipse eum faciat sicut supra constitutum est. et veniente proprio domino. restituat. nam si sequere ceperit. et se de via *tornaverit* (323). nulla sit culpa illi. quem sequere cepit.

(322) *Si hominem iterantem.* Riferirò le parole della Nota di Muratori: » Editio Boheriana *itinerantem*: quod idem si- » gnificare voluit Langobardorum elegantia. Gellius tamen » adhibuisse et ipse creditur.

Nella Lombarda il Titolo IV.° del Libro III.° è » *De ite-* » *rantibus* ».

(323) *Et se de via tornaverit.* Qui è più conforme all' Italiano d'oggigiorno il significato della parola *tornare*, che non nella prec. Nota (300).

CCCXLVIIII. Si quis ab alio homine rogatus fuerit caballum. aut quodlibet peculium (*perditum.* Murat.) querere signaque ei dictaverit. et ille forsitan qui rogatus est caballum alienum aut quodlibet peculium per errorem presterit. si venerit proprius dominus et calumnia generare

voluerit. ita prospeximus. ut ille qui eum per errorem tenuit *prebeat sacramentum* quia credidit ipsum suum esse unde rogatus fuerat. tunc reddat caballum. et amplius non calumnietur si eum male tractaverit. et si non invenerit proprium dominum. reddat eum illi de quo ipsum tulit. et ipse iterum iuxta legem sicut supra decretum est conservet p.

CCCXLVIIIJ. De porcis si in esca alterius paraverint (*paverint et inventi fuerint*. Murat.). si minus (*sunt*) de decem. non occidatur. nec unus ex ipsis. sed ille qui eos invenerit. teneat unum ex ipsis. et habeat salvum. et componat ei per porcum siliquas tres. nam si superfuerit de decem. et usque ad decem. occidat unum mediocrem. et si minus fuerit de decem. et occiderit reddat *ferquido* (324)·;

(324) *Reddat ferquido*. Questa del *simile* mi sembra, ma posso ingannarmi, consuetudine venutaci di Pannonia.

CCCL. Si quis in pratum porcos fossas facientes invenerit. unum aut plures occidat unus tantum. et non requiratur·;

CCCLI. Si quis verrem alienum furaverit. comp. solid. xii. ipse dicitur *sonorpair* (325). quia omnis verres in gregem *battit et vincet*. tamen in uno grege quamvis multitudo porcorum fuerit. et unus computetur *sonorpair*. nam si non gres fuerit de xxx. capitibus. non reputetur *sonorpair*. nisi xxx. aut superfuerint. et si in damnum ipse *sonorpair* occisus fuerit. aut similem aut melius ipse qui occiderit restituat. et damnum ei componatur. nam si alij verres aut si porci furati fuerint in *actigild* reddat·;

(325) *Sonorpair*. Rotari nel suo testo ci dà la diffinizione piena ed intera di questa voce Germanica del *battitore* o del *vincitore*. Un Eroe adunque, un vincitore tra' Longobardi si

chiamava *Sonorpair* ? Così par che suonino le parole del Re. Il Glossario Cavense ed il Matritense ripetono la spiegazione di lui : » Sonor phair , *idest* verrem qui alios verres in grege » vincit » — Sonorfair , *idest* qui alios verres in grege battet ».

De Porcario battuto.

CCCLII. Si quis *porcarium de homine libero* baptiderit ipsum qui de curte ipsius exijt. *nam non de casa massarij* (326). comp̄ soli xx. tantum est ut porcarius ipse feritam prius non faciat. aut scandalum non committat. nam si fecerit plagas aut feritas. *arbitrentur* (327) et componantur.

(326) *Si quis porcarium de homine libero....nam non de casa Massarii.* Ottimamente nota il Muratori , che bisogna distinguere il porcaio dell'*uomo libero* dal porcaio d'un *Massario* , ch'era un servo e piuttosto un *Aldio*.

(327) *Plagas aut feritas. arbitrentur.* Ecco la stima delle ferite , della quale parlossi nelle prec.leggi 40—129. Non dissimile a tale stima era quella de' *guidrigildi.*

CCCLIII. Si duo porcarij inter se battiderint. aut scandalum fecerint. et plagas aut feritas componat per legem. nam alia culpa non requiratur ·;

CCCLIIII. Si quis campum alienum araverit sciens non suum. aut sementem aspergere presumpserit. perdat *operas* et fruges. et ille qui campum ipsum suum probaverit. habeat fruges (328) ·;

(328) *Si quis campum alienum araverit....habeat fruges.* Consuetudine del numero di quelle rurali , che il Longobardo apprese , credo, in Italia ; nè solo consuetudine , ma Legge spettante al Dritto Romana , ed ora passata nel Longobardo , che chi arasse gli altrui campi , non dovesse averne i frutti. Chi mai fra le vaste pianure della Germania di Tacito ed anche

in Pannonia, sarebbesi fatto ad arare i campi altrui? Non si mutavano forse in ciascun anno i campi?

CCCLV. Si quis exaraverit campum alienum seminatum. et suum non potuerit facere. alias tantas fruges quas devastavit proprio domino reddat. et pro incauta presumptione comp. soli vi·;

CCCLVI. Si quis pratum alienum secaverit. aut exaraverit. et fenum reddat. et pro inlicita presumptione comp soli vi.

CCCLVII. (CCCLXII. *Murat.*). Si quis campum alienum *astu* cum peculio suo deleverit. et spicam in manibus evellerit. comp. soli vi.

CCCLVIII. (CCCLXIII. *Murat.*). Nulli sit licentiam *iterantibus* herbam negare. excepto pratum intactu tempore suo. aut messem post fenum. aut fruges collectas. tantum vindicet cuius terra est. quantum clausura sua potest defendere. nam si caballos iter facientibus *destuplis*. aut de ipsis pascuis ubi alia peculia pascent movere presumpserit. in *actigild* ipsos caballos comp. pro eo quod ipsos de *arb campo* quod est *fonsacar*. movere presumpserit (329)·;

(329) *Arb campo quod est fonsacar. movere presumpserit.* Su questa Legge 363 del testo Muratoriano il Pizzetti [1] fece lunghi ragionamenti. Ne darò alquanti brani. » Circa la pro» prietà del pascolo, i Longobardi si regolavano con una Legge » sensatissima. Le sementi ed il prato le vollero sempre riservate » al proprietario e rispettate, e a campo sementato, e prato con » erba cadeva la pena nel dannificante, benchè non rinchiuso». Fin qui più del linguaggio Italiano del Pizzetti comprendo il Latino di Rotari, ma secondo il testo Muratoriano, che or soggiungerò.

Più chiari mi tornano i rimanenti detti del Pizzetti: » Era » il proprietario padrone del pascolo; se lo serrava, altrimenti

1 Pizzetti, *loc. cit.* I. 193.

» s' intendeva ch' egli rinunziasse al suo dritto, e volesse do-
» nare agli altri quello, che non curava difendere: nel qual
» principio (*i Longobardi*) sono uniformi con la Legge Roma-
» na. In tal maniera era stimolato il proprietario a coltivar le
» proprie possèssioni; e la sua mancanza, o l' impossibilità in
» alcuni luoghi, o l' inutilità in altri rilasciavano al bestiame
» quel pascolo, che per lui ancora ha destinato la Natura:
» questa terra pascolabile da tutti fu detta *Fosseneghar* ».

La somma barbarie del Codice Cavense in primo luogo e del Vercellese in secondo luogo, cioè del Codice adoperato dal Cav. Vesme, non mi avrebbe forse fatto intendere quel che da Rotari si comanda nella presente Legge. Congiungerolla quindi, quasi a foggia d' un' interpretazione, col testo del Muratori:

» Nulli sit licentia *iterantibus* herbam negare, *excepto prato*
» *intacto*, tempore suo, *aut messe* ».

» Post foenum autem aut fruges collectas, tantum fruges vin-
» dicet is, cujus terra est, *quantum cum clausura sua potest*
» *defendere* ».

» Nam si quis caballos *iter facientes*, de stipula, aut de
» ipsis pascuis, ubi alia pecora pascuntur, movere praesumpse-
» rit, in *Octogild* caballos componat, pro eo, quod ipsos de
» *arvo campo*, quod est *fossinagar*, movere praesumpserit ».

S' ascolti ora la spiegazione d' alcune parole contenute in questa Legge.

— *De stipula*. Così dicevano i Latini; ma Rotari per avventura scrisse *de stupla* o *de stuplis*, come nel Vesmiano e nel Cavense; avendo lo stesso Muratori confessato nelle Note: » Servat adhuc Italica Lingua vocem *stoppia* pro *stipula* ». Indi scrive il Muratori:

— *De arvo campo*: » Veteres *arvum* dixere campum, qui
» nec aratus, nec satus erat ».

— *Quod est Fossinagar*: cioè l'*arvo* per l'appunto nell' idioma Longobardo.

Incredibile varietà di lezioni, che io non curo, s' incontra sul *Fossinagar*. Il Glossario Cavense: » Fus Nachar, *idest*
» arvo campo stuppla ». Il Matritense: » Furnaccar, *idest*
» campo non clauso. Stupla, *idest* restutio (la nostra *ristop-*

» pia?) ». Il Groziano: » Fornacca. Campus arvus, Forn » sulcus ».

Così la materia come il linguaggio della presente Legge di Rotari danno di leggieri a vedere, d'essere stata ella composta da un qualcuno de' vinti Romani *Longobardizzati*, che dissi (*Vedi* prec. pag. 85) avere il Re chiamati per la Compilazione dell'Editto. Non già che i Longobardi non conoscessero la natura del *Fossinagar* in Germania, ed in Pannonia: ma i costumi Germanici s'adagiavano tanto in ciò co' Romani, che il dettato della Legge intera nel testo Muratoriano mi sa di Latino. Giova questo sospetto al mio intendimento; tutto il resto della Legge di Rotari e l' economia de' pascoli d' Italia nel suo regno son cose, che non vado cercando in questo luogo.

CCCLVIIIJ. (CCCLXIV. *Murat.*). Si qualiscumque causa *inter homines liberos* evenerit. et Sacramentum dandum fuerit. si usque ad xx. soli fuerit causa ipsa aut amplius. *ad Evangelia sancta juret* cum xii. *aidos suos* (330). idest *Sacramentales*. ita ut sex illi nominetur ab illo qui pulsat. et septimus sit ille qui pulsatur. et quinque. quales voluerint *liberos*. ut sit xii. quod autem minor causa fuerit de xx. soli ad xii. sibi sextus juret *ad arma sacrata*. et tres nomine qui pulsat. et duos *liberos* sibi eligat. qui pulsatur. et sextus sit ipse. et si minor fuerit causa de xii. soli sibi tertius juret *ad arma*. unum ei nomine. et alium sibi querat. et tertium sit ipse.;

(330) *Ad Evangelia Sancta juret cum duodecim aidos suos.* In questa e nelle seguenti Leggi 360. 361. 362. 363. 364. 365. (364. 365. 366. 367. 368. del Muratori) si contiene la parte più importante del *Processo Longobardo*, nella quale cessano i precetti ed i consigli, che nelle precedenti si dettero da' vinti Romani, *Longobardizzati*, a' vincitori Longobardi sulla polizia urbana e rurale. Or i vinti debbono a lor malgrado inclinarsi, ed ascoltar il comando Barbarico intorno a' *Sagramentali*; debbono perdere la memoria dell' estimativa o *criterio* Romano

intorno alla ricerca del vero ed alla fede, che poteano meritare i testimoni. Gli antichi Legislatori di Roma posto aveano in balìa del Giudice un tal *criterio*[1]; ciò che non piacque ai Longobardi, ed in generale a' Barbari di Germania; e nè anche a' Borgognoni, che in tutto il resto aveano svestita la lor Germanica indole, per passare alla Gotica, mercè l'abolizione antica del *guidrigildo*.

Allorchè presso alcuni popoli, usciti dalla Germania di Tacito, convenivano i *Sagramentali*, nel numero e con le condizioni prescritte dalle varie loro Leggi, ad attestare un fatto qualunque, ancorchè intorno a cose, ch' e' non poteano sapere, l'Officio del Giudice veniva meno; ed i detti, purchè unanimi, di coloro acquistavano l'autorità di prova solenne in giudizio, come se fossero un pubblico stromento innanzi Notaro. Vasto pelago è questo di considerazioni morali e giuridiche, per entro al quale nè debbo nè voglio mettermi. Unico è lo scopo mio; di rimpianger, cioè, co' vinti Romani del tempo di Rotari la perdita del Romano *criterio*, e di narrar nella Storia d' Italia i dolori de' vinti, che s' udirono intimare di dover essi ricorrere a'combattimenti od ai *Sagramentali* per attinger la notizia del vero. I popoli Europei d' oggidì stanno dalla parte de' vinti Romani di Rotari; sebbene il giudizio per via di *Giurati*, massime appo gl'Inglesi, riesca un po' Longobardo e ritragga in sè alcune sembianze de' *Sagramentali*: ciò che io dico non per sentenziare intorno all' istituzione de' *Giurati*, ma per rispondere al Muratori ed al Savigny, dai quali credevasi di non aver dovuto i vinti Romani, perchè viventi con la *Romana Legge*, sottostare all' Editto di Rotari. Donde conseguita necessariamente, che que' vinti non furono costretti a rispettare nelle loro cause la fede attribuita da Rotari a' combattimenti ed a' *Sagramentali*; e che poteron sottrarsi ad una Legge, la quale ancor dura, sto per dire, in tutta Europa, e ne governa le sorti. Se i vinti Romani d' Italia vissero sciolti, a senno de' Muratori e de'Savigny, dalla disciplina dei combattimenti giudiziarj e de' *Sagramentali*, chi dunque, se non i Barbari di Germania, la imposero a'Romani delle Gallie

---

1 Tu videbis quanta fides adhibenda sit testibus.
Digest. Lib. XXII. Tit. V. Leg. 3.

e d' Inghilterra? V' ha forse traccia di *Sagramentali* presso gli Ostrogoti d'Italia e presso i Visigoti di Spagna? No, certo; un Titolo [1] intero tratta dell'Officio del Giudice nel valutare i detti de'testimoni fra'Visigoti. Fra gli Ostrogoti [2] si puniva, ed anche nella testa, colui, che cercasse corromperli con danaro: *testimoni*, dico, e non *Sagramentali*; testimoni, di cui doveasi cercare, se mai nascondessero il vero. Ma i vincitori Ostrogoti e Visigoti non erano Germani: odiavano perciò l'uso de'*Sagramentali* al pari di quello del *guidrigildo*, e rispettavano la *cittadinanza Romana* de'vinti, nè li sospingeano punto a'combattimenti giudiziarj, serbati solo a' Goti, nelle liti civili. Pur tuttavolta da un Re Visigoto, e contemporaneo di Rotari, s'abolì nella Spagna il Dritto Romano (*Vedi* prec. pag. 187): e Rotari non avrebbe abolito in Italia il *criterio* Romano intorno alla credibilità de' testimoni per inserirvi l' altro Germanico de' *Sagramentali*? Solo il Germanico era tenuto per eccellente dai Barbari, e pel solo acconcio alla scoperta della verità (*Vedi* prec. Note (130) (210).

Fu sì gagliardo l' impulso dato in Italia da Rotari all'uso de' combattimenti giudiziarj e de' *Sagramentali*, cioè al *criterio* de' Barbari, che Liutprando [3] ebbe a dichiarar solennemente in appresso di non aver egli le gagliardíe necessarie a distruggere gli empj costumi di sì fatti duelli; e quando poi gli sforzi de'Romani Pontefici e dell' intelletto Latino crederono di averne abolita l'usanza, Ottone II.° trovossi costretto a richiamarla in onore col suo *Capitolare* del 967. Che più? Il furor de'duelli giudiziarj s' era così naturato sul suolo d' Italia, che un Romano Pontefice di alti spiriti, vo' dire Innocenzo III.°, dovè concederli, quasi egregio dono, a'Beneventani. Costoro ne com-

---

1 Lex Wisigothorum, Lib. II. Tit. IV. De Testibus et Testimoniis.
» Discussa prius veritate verborum, quibus magis debeat credi, IUDICIS » AESTEMABIT ELECTIO ».
Ibid. Lex 2.

2 Qui testibus pecuniam dederit, ut falsum testimonium, vel *certe quod sciunt taceant*, aut non *exprimant veritatem*..... *humiliores* capite puniantur, *honestiores* bonorum amissione.
Edictum Theodorici Regis. Cap. XCI.

3 Liutprandi, Lib. VI. Leg. 65.

pilarono uno Statuto, al quale poco volentieri nel 1230 consentì Gregorio IX.° con queste parole: » Ubi vero inquisitio facienda » est sive per testes, sive per *judicium Dei*...... PUGNAM, » aquam vel ferrum, vel quocumque modo, sine judicibus non » fiat [1] ». Ecco nel 1230 i combattenti giudiziarj del 643: sebbene a'*Sagramentali* fossero succedut' in sì lungo spazio di tempo i *testimoni*.

Dacchè Ostrogoti e Visigoti regnavano, senza imporre a'lor sudditi Romani di combattere nè di ricorrere a' *Sagramentali*, anzi ammettendo il contrario principio, che il Giudice dovesse vedere se i testimoni dicessero la verità o no; e dacchè Teodorico degli Amali puniva eziandío con la morte, secondo il Capo XCI del suo Editto, i subornatori de' testimoni, si lascino un poco in disparte i vinti Romani di Rotari, e si parli de' Goti, consiglieri e dottori del Re, anzi principali Compilatori del suo Editto. Come doveano questi Goti di Rotari vivere, in quanto al *criterio* de' testimoni, coll'Editto del 643, o col precedente di Teodorico degli Amali? Qui senza dubbio vorranno indietreggiare i seguaci dell'opinione di Muratori e di Savigny: qui saran per concedere, a lor malgrado, che l'Editto del Re Goto si sommerse nell'altro del Re Longobardo. Nè avrebbe potuto non sommergersi, perchè a far salva nel Regno di Rotari l'estimativa od il *criterio* Gotico intorno alla credibilità de' testimoni ed alle pene capitali minacciate contro i lor subornatori, era mestieri di Giudici Goti, non Longobardi. Non v'erano, in fatti, Giudici Ebrei per gli Ebrei nel Regno d' Italia sotto i Goti? S'ascolti ciò che ne dice il Re Teodorico degli Amali [2].

» Circa IUDAEOS privilegia legibus delata SERVENTUR: quos » *inter se* jurgantes, et SUIS VIVENTES LEGIBUS, *eos judices* » *habere necesse est*, QUOS HABEANT OBSERVANTIAE » PRAECEPTORES ».

Questo era il provvedimento necessario, acciocchè Rotari concedesse a'Goti suoi l'uso e l'osservanza dell'Editto Gotico d'un Re, che non omise di promulgare una simile disposizione per un piccol numero, e quasi per una consortería, degli Ebrei:

1 Borgia, Memorie Storiche di Benevento, ed ivi: Statutum Beneventanum, ex Codice Biblioth. Benevent. *Tub.* 15. II. 425-426. (A. 1764).

2 Edictum Theodorici Regis, Cap. CXLIII.

sol nelle cause tra loro. Ma dov'è una Legge, una parola di Rotari, che dica le stesse cose in favor de' Goti del suo Regno, più numerosi forse degli Ebrei? Dov'è una Legge, dove una parola soltanto che dichiari, come Teodorico fece per gli Ebrei, di vivere i Goti e molto meno gli stuoli assai più ampj dei vinti Romani, di vivere, dico, gli uni secondo il Gotico Editto, e gli altri secondo il Codice di Giustiniano? *Suis viventes legibus*. Or in qual altro luogo si confermano da Teodorico i Privilegj a prò degli Ebrei, se non nel suo Editto pe' Goti e pe' Romani? Così egli dovea operar senza fallo per obbligare gli uni e gli altri a rispettar la franchigia Giudaica. Lo stesso fecesi nella legge Salica in favor de' *Romani Possessori*, e per lo stesso motivo. Rotari solo, che nell'Editto del 643 taceva dei vinti Romani, si vuole fosse stato colui, dal quale ottennero essi, la mercè del suo silenzio, il godimento della *cittadinanza* e della *Legge Romana*!

Ma non disse forse Rotari per l'opposito (è gran noia il doverlo sempre ripetere), ch'e' promulgava l'Editto senza eccezione di sorte alcuna PER TUTT' I SUOI SUDDITI? Ebrei dunque, Goti, vinti Romani, Barbari di Germania, di Bulgaria, di Sarmazia furono tutti obbligati a vivere coll' Editto del 643, non più con le precedenti e già scritte lor Leggi: e l' Editto riuscì *territoriale* per tutte le razze abitatrici del Regno Longobardo: e tutti dovettero nelle lor liti d' ogni sorta chiamare un numero di *Sagramentali*, onde il Giudice Longobardo non dovea valutare i detti, purchè alcune, ma esteriori e pressocchè materiali circostanze concorressero in essi per introdurli alla sua presenza.

Tali condizioni, affatto ignote fino all'arrivo d'Alboino Longobardo in Italia così a' Goti come a' non ancora vinti Romani, riduceansi alle seguenti (*Vedi* la prec. *Leg.* 9 su' *Sagramentali*):

1.° Essere *liberi uomini*, cioè cittadini Longobardi e *Longobardizzati*, ossía guerrieri del Regno di Rotari:

2.° Essere in numero di dodici, od in minore, secondo il valor delle cause.

3.° Essere i più prossimi parenti dell'*attore*, salvo se non gli fosser divenuti estranei per grave inimicizia.

4.° Di giurare, secondo il vario valsente delle liti, o pei *santi Evangelj*, o per l'armi *sacrate*, cioè benedette da' Sacerdoti.

Or i prossimi parenti dell' *attore* appunto erano esclusi per Dritto Romano [1] e pel Visigotico [2] dal far testimonianza contro gli estranei. Teodorico Amalo intorno a questo particolare lasciò stare per gli Ostrogoti d'Italia gli ordinamenti del Gius Romano; che sono conformi a quelli del Gius Naturale. Non così Rotari ed i suoi Longobardi, che il Pizzetti [3] cerca scusare, lodando la nativa semplicità de' Germani, commendata da Tacito: al qual'encomio s'oppose in Italia, come or vedrassi, lo stesso Rotari. È difficile il dire quanto il Pizzetti [4] abbia confuso le nozioni di *Sagramentali* e di *testimoni*, fino al punto di scrivere, che Rachi punì con gravi pene le false testimonianze. Rachi [5] non fece se non ammettere gli attestati del Giudice e de' *liberi uomini*, stati presenti all' atto, che alcuno, il quale ora negasse d'aver dato il *Guadio*, lo avesse veramente dato innanzi agli occhj loro: in tutto il resto confermò [6] i precetti di Rotari, e non prescrisse, che il Giudice si ponesse a ricercare se i *liberi uomini* avesser detto la verità o no, ed a far loro un processo addosso per punirli, ove si trovasser bugiardi, come si potea per Dritto Giustinianeo.

Peggio sarebbe stato, se i *Sagramentali* de' Longobardi avuto avessero simiglianza con quelli, onde il Montesquieu [7], il Pecchia [8] ed il Pardessus [9] scrivono, che presso i Franchi non ad altro eran tenuti se non a certificare il Giudice della probità di chi giurava in giudizio. Se veramente i Franchi altro non voleano

---

1 Testes eos, quos accusator *de domo produxerit*, interrogari non placuit. *Digest. Lib. XXII. Tit. V. Leg. 24. Pauli.*

2 Fratres, sorores, uterini patrui, amitae, avunculi, materterae, sive eorum filii: item, nepos, neptis, consobrini, vel amitini, in judicium *adversus extraneos testimonium dicere* non admittantur.
Lex Wisig. Lib. II. Tit. IV. Cap. XII.

3 Pizzetti, *loc. cit.* I. 213.

4 *Id. Ibid.* I. 215.

5 Rachis, Lex I.

6 *Idem*, *Ibidem*.
» Si vero tales homines, *quorum fides admittitur*, non interfuerint,
» quando ipsa *Wadia* data fuerit, tunc exinde procedat judicium, sicut ab
» ipso Rothare Rege constitutum est ».

7 Montesquieu, Esprit des Loix, Livre XXVIII. Chap. 13.

8 Pecchia, Storia della G. C. della Vicaria, I. 164. *et passim* (A. 1777).

9 Pardessus, Loi Salique, pag. 624. (A. 1843).

sapere da' *Sagramentali*, dunque i loro giudizj e le loro sentenze non si fondavano che sul giuramento di quel solo, cioè, di qualunque accusato e di qualunque malvagio accusatore tra' Salici. Nell'Editto Longobardo non trovo le tracce di questa enormità, ma sì dell'altra, che Rotari nella sua Legge 164 comandò a' *Sagramentali* di giurare, se un figliuolo nascesse o no da un adulterio, e nella 166 se un marito avesse tentato pratiche occulte per uccider la moglie innocente. Del resto il Pardessus [1] anche appo i Franchi nota differenze grandissime fra i *testimoni* ed i *Sagramentali*.

Larga orma, e non cancellata fino al sedicesimo secolo, impressero i *Sagramentali* nel Reame di Napoli, e giunsero ad insinuarsi anche in alcune particolari disposizioni del Dritto Canonico, le quali per altro andarono da lunga età in disusanza. Bari, città suddita di Bizanzio prima de' Normanni, patì al pari di molte altre gli effetti dell'imitazione Longobarda. Le Consuetudini Baresi furono chiosate nel 1550 da tale, che fino dal frontispizio del suo Libro professò di volere nel Comento illustrar anche il Dritto Longobardo. Chiamossi Vincenzo Massilla [2], il quale riprovava le massime di Bari su' *Sagramentali*, e scrisse, che questi procedevano *dalla feccia* [3] della presente Legge 359 di Rotari (364. *Murat.*) » Si qualiscumque causa [4] ». Poscia narrò d'essere stato in Polonia presente ad un giudizio, in cui una donna di *sangue generoso* er'accusata d'aver con altri ordito d'uccidere il marito; e che tre degli uccisori, dopo confessato il comune loro delitto e della donna, perduto aveano la vita col laccio. Pur tuttavolta la donna, sebbene oppressa da queste tre confessioni di chi moriva, e da indubitabili prove della reità, non si smarrì, e richiamossene al Re (Sigismon-

1 Pardessus, *Ibid.* pag. 624-629.

2 Vincentii Maxilla, ab Atella, Commentarii super Consuetudinibus praeclarissimae Civitatis Bari..... in quibus de materia juris Longobardi multa dicuntur....., Patavii, Apud Fabriani, in fol. (A. 1550).

3 Haec Consuetudo fluxit AB ILLA FAECE JURIS LONGOBARDI, ut patet ex Lege *Si qualiscumque causa*, in Titulo *Qualiter quis se defendere debeat*. *Maxilla*, *pag. CXV*.

4 Il Massilla citò la Legge di Rotari, secondo la *Lombarda*, forse dell'Edizione di Boerio del 1512 o della Veneta del 1537: cioè, il Lib. II.° Titolo LV. *Qualiter*, etc.

do I.° (11.°)), il quale nel 1546 sentenziò dover ella perire, se i fratelli dell'ucciso consorte con *cinque altri consanguinei di lui* [1], fra quindici dì, giurassero di tenerla per complice dell'omicidio, non commesso in piazza. Niuno venne a giuare nello spazio assegnato, e la donna fu posta in libertà.

Maravigliossi non poco di tal sentenza il Massilla [2]; ma fugli risposto, esser tali gli Statuti di Polonia. Di qui egli si condusse col pensiero alla presente Legge di Rotari [3]; *passata*, dice, *nella Sarmazia, o piuttosto venuta in Italia co' Barbari*. Or che diranno il Montesquieu, il Pecchia ed il Pardessus? Fino all'anno 1546 vi furono in Europa *Sagramentali*, che non avevano alcuna propria loro scienza intorno a' delitti più enormi e capitali: giuravano intanto così per gli accusati come per gli accusatori sulla reità od innocenza di quelli ne' fatti speciali dell'accusa o della difesa, non già sulla fede che in generale poteasi prestare o no alla probità degli uni e degli altri. L'uomo tenuto pel più virtuoso dall' universale non può egli commettere un delitto? Che monta dunque se cento e cento *Sagramentali* ponngansi ad attestare la buona fama degli accusati? Anche oggi vi sono in Europa sì fatte specie di *Sagramentali*; ma oh! quanto diversi da que' di Rotari nel 643 o da que' di Sigismondo nel 1546! I presenti *Sagramentali*, sempre implorati da tutti, non fanno condannare più od assolvere alcuno, se giurano che gli accusatori e gli accusati godono d'una riputazione invidiabile di *buona vita*. Ben diceva il Massilla, che un tanto danno di veder la sua testa pender da un motto favorevole od avverso dei *Sagramentali*, non procedente dalla loro scienza d'un delitto, ma solo dalla loro credenza intorno alla probità od alle virtù

1 *Sacramentales* erant ex consanguineis ex parte patris, non autem matris. In regno POLONIAE cum in anno 1546 quaedam mulier *generosi sanguinis* esset incriminata, etc.

Maxilla, *Ibid. pag. CXV.*

2 De isto judicio *satis admiratus* fui, cum perceperam non solum contra mulierem inditia extare sed *probationes*.....Fuit mihi responsum talia esse Statuta regni POLONIAE (*Id. Ibid.*).

3 Tunc coepi intelligere, quod haec est quaedam derivatio ab ILLO JURE LONGOBARDO, quod fluxit usque ad partes SARMATIAE, vel credo verius a Barbaris venit in ITALIAM. Fratres non jurarunt, et mulier fuit liberata.

Idem, *Ibid. pag. CXV.*

dei litiganti, affliggeva il suo secolo per cagioni, le quali nascondevansi nella notte de' tempi Barbarici.

E però a chi s'appaga sol degl' insegnamenti Muratoriani e Savigniani lascio il vedere, se l'intera legislazione Longobarda sugl' inviolabili *Sagramentali*, tenuti per infallibili dalla Legge, potesse acconciarsi con quella de' vinti Romani, e con l'altra degli Ostrogoti e de' Visigoti. Anche i Borgognoni, l'ho già detto (*Vedi* prec. Nota (214)), ritennero il costume Germanico de' *Sagramentali*, sebbene divenuti Goti; e non solo vollero prima di Rotari, che costoro si trascegliessero nelle cause criminali fra' parenti dell'accusato; ma che a tal Gius i Romani sottostassero eziandio nelle Gallie:

» Si *ingenuus*, tam BARBARUS quam ROMANUS, per suspi-
» cionem vocatur in culpam, *sacramenta* praebeat, et *cum*
» *uxore et filiis et propinquis sibi duodecim* juret. . . . .
» Si non habuerit, dum *duodecim* PROXIMIS impleat Sacra-
» mentum ».

Contro costoro, che chiamaronsi altresì *Giuratori* e *Congiuratori* *, altro rimedio non v'era tra' Borgognoni, che di sfidare a singolar combattimento un solo tra essi; e, se questi era ucciso, gli altri che avean giurato con lui, pagavano la multa di trecento soldi [1]. Non vo' per ora cercare, se Rotari aperto avesse un simil ricorso nell'Editto contro i *Sagramentali*, che dissero il falso; ma, s'ei lo aprì, dunque i vinti Romani dovetter *combattere* per impugnar l'attestato d'un *Sagramentale*: ciò che tutti conoscono quanto fosse Papinianeo e Giustinianeo. *Io credo*, scrisse Adriano Augusto [2], *non alle testimonianze, ma sì a' testimoni*; accennando all'Officio del Giudice, a cui spettava il pesarle.

---

* Non si direbbe di costoro con Racine,
Et qui jurent pour moi lorsque j'en ai besoin ?
(Ne' *Litiganti*).

1 Iubemus ergo, ut de testibus, qui pro quacumque parte se tulerint, *si ad conflictum causae descenderint*, et DIVINO JUDICIO *falsus ibidem relator pugnans occubuerit*, CCC. solidos mulctae nomine *omnes testes* partis ipsius, a qua parte testis superatus est, cogantur exsolvere.
Lex Burgundionum, Tit. LXXX. Cap. II.

2 Testibus, non testimoniis se crediturum.
Dig. Lib. XXII. Tit. V. Leg. 3. Callistrat.

Con la dottrina e la modestia, che lo distinguono, dubitava il Consiglier Rezzonico, non nel Regno Longobardo vi fosse stato un *rozzo Compendio* di Leggi Romane ad uso de' vinti Romani. Ma non v'erano forse nel 643 gl'interi Libri di Giustiniano in molte città ed in molti Monasteri del Regno di Rotari? Se dunque alcuno tra' vinti Romani per suo privato studio amò di compilarne un Compendio, il che non traspare da nessun Documento, niuno mettevasi ad impedirlo. Forse un qualche Giureconsulto Romano, caduto nell'*Aldionato* e nella servitù Germanica, volle ingannare con quel lavoro le tarde ore della sua politica e civile sciagura. Qui non si tratta di cercare, se in quell' anno sussistevano i Libri di Giustiniano ed alcuni Compendj di questi, ma se sussisteano come pubbliche Leggi; ciò che avvenir non potea, se non per virtù dell'Editto Rotariano, il quale tacque di ciò: ma non ne tacquero i Visigoti ed i Borgognoni, quando, in pro de' popoli Romani, fecersi a compilare in Ispagna e nelle Gallie i Compendj o *Breviarj* del Codice Teodosiano. Di tali due Compilazioni ho lungamente parlato nella Storia; del Visigotico, cioè, detto il *Breviario d' Alarico*; e del Burgundico, chiamato il *Papiano*. Buona parte del mio XL.° Libro delle Storie la consacrai a' racconti delle cose pertinenti al *Breviario d'Alarico* in Tolosa, ed alla sua diffusione in tutto il resto delle Gallie col nome di *Legge Romana* tra' Romani, sudditi dei Franchi: e nello stesso Libro esposi le vicende men liete del *Papiano*, che fu oppresso dal *Breviario Alariciano* e si dileguò in poco d' ora. Giudichi ora l'egregio Rezzonico, se apparisca dall'Editto di Rotari o da qualche altro Documento, che il Re Longobardo avesse imitato nel 643 gli esempj lasciatigli nel 506 dal Re Visigotico, pubblicando un *Commonitorio* come quel d'Alarico per dar forza di Legge al Dritto Romano.

Ma si torni a'*Sagramentali*; cioè, a coloro, i quali nel Codice Vercellese Vesmiano e nel Cavense appellansi *Aidoni* od *Aidori*. Questa è la lezione vera; e per questa si raccomanda il mio Cavense all'indulgenza de' leggitori, poichè nel testo Muratoriano sparisce la voce *Aidi*, rilegata in una Nota; e vi si vede sostituita l'insignificante di *Alii*. Così parimente scrissero il Georgish ed il Canciani. Nel Glossario Cavense il punto si ferma nella seguente maniera: » Aydones, *idest* Sacramen-

» tales legitimos ». *Aidi* adunque volea dir *Sagramentali* nell' antico linguaggio Longobardo.

CCCLX. (CCCLXIV. *Murat.*). Si quis alij *vuadiam* et *fidejussorem de sacramento* dederit (331). omnia que per *vuadiam* obligavit adimpleat. et ille qui pulsat ad (*et*) *vuadiam* suscepit ; *proximiores sacramentales* (332) qui nascendi (*nascendo*) sunt debeat nominari (333). tantum est. excepto illi qui gravem inimicitiam cum ipso quem pulsat commissam habet. idest. si ei plagam fecit aut in morte consensit. aut res suas alij *thingavit.* ipse non potest esse *sacramentalis* quamvis proximus sit eo quod inimicus. aut extraneus videtur esse ;

(331) *Si quis alij vuadiam et fidejussorem de sacramento dederit.* Questi è il *reo convenuto*, che prima diè all' *attore* la *Guadia*, indi la riprese, sostituendo un fideiussore, il quale sarebbe venuto per lui a giurare in giudizio.

(332) *Et ille qui pulsat ad (*et*) vuadiam suscepit, proximiores Sacramentales, etc.* Si parla dell'*attore*, che prima ebbe dal *reo convenuto* il *Guadio*, e poi glie lo restituì, al comparire del fideiussore.

Il Copista Cavense guastò il senso intero, mettendo *ad* in vece dell' *et*, che sta nel testo Muratoriano. Ma qui credo migliore d'ogni altro il testo Vercellese del Cav. Vesme, che è questo:

» Et ille qui pulsat, et ille qui pulsatur et *wadia* suscepit
» (restituitagli dall' *attore*), *proximiores Sacramentales* qui
» nascendo sunt deveat nominare ».

Entrambe dunque le parti doveano fare, come ben presto soggiunge Rotari , la scelta de' lor *Sagramentali.*

(333) *Qui nascendi* (nascendo) *sunt, debeat nominari.* Cioè nominar quelli, che sono più prossimi per nascita o per sangue.

CCCLXI. Si quis alij pro quacumque causa *vuadiam* aut *fidejussore de sacramento* dederit. det ei spatium usque ad *duodecim noctes* (334) ad ipsum sacramentum dandum. et si forsitan propter egritudinem. aut aliam causam superve-

mentem in predicto constituto non potuerit jurare. suspendatur causa usque ad *duodecim alias noctes*. et si nec tunc compleverint. et totum unum annum voluntarie dilataverit. et sacramentum non dederit. tunc rem ipsa unde agitur amittat. et ille acquirat. qui *vuadiam*. suscepit (335). et e contrario si ille qui *vuadiam* suscepit dilataverit sacramentum audire. et annum totum protraxerit. post transitum anni spatium. nulla in posterum habeat fecundiam (*facundiam*) de ipsa re loquendi. sed ille qui paratus fuit sacramentum dare firmiter possideat·;

(334) *Duodecim noctes*. Ritorno, che fassi al costume Germanico di numerare per notti.

(335) *Et ille acquirat qui vuadiam. suscepit*. La Barbarica eleganza dell' Editto non lascia discernere che cosa mai vogliano additar sì fatte parole. Qui *vuadiam suscepit* vuol in questo luogo dinotar l'*attore*, che diè in principio il *Guadio*, cioè la sfida, e poi lo riprese.

CCCLXII. Si post sacramentum indicatum aliquis moriatur. si contigerit hominem post datum *fidejussore de sacramento*. et *sacramentales* nominatos mori. et filios dimiserit. posteaque ille qui causam querit pulsaverit filios dicendo. *quia quicquid pater per* vuadiam *dedit*. *et* fidejussorem *obligavit*. *filij complere debeant*·; Tunc necesse est filijs *quamvis virtutem minorem habeat in patre* (336). aut qui sacramentum negare quod pater eorum non promisisset. aut certe quod pater eorum spopondit. adimpleant. et si aliquis de ipsis *sacramentalibus* mortuus fuerit potestatem habeat ille qui pulsat in locum mortui alium similem nominare *de proximis legitimis*. aut de natis. aut de *gamahalos* (337). velut confabulati. sed si dixerit quod sacramentum ruptum fuisset. *prebeat sacramentum* qui negat si ausus fuerit. *quia neque patri neque ipsius sacra-*

mentum ruptum fuisset. et postea juret sicut supra constitutum est ·;

(336) *Quamvis virtutem minorem habeant in patre.* Il Vercellese di Vesme legge *a patre.* Poco si comprende il senso nell' una e nell' altra lezione.

(337) *Gamahalos.* Qui anche varie sono le lezioni. Muratori, Georgisch e Canciani hanno *Gamalibus*. Il Glossario Cavense ed il Matritense: » ΓΑΜΑΜΑΛΟΣ et ΓΑΜΑΛΟΣ, *idest* confabulatos, » (seu) confabulatos ». Quelli, cioè, nati da giuste nozze, celebrate con una *favola*, ovvero con una scrittura.

CCCLXIII. Tunc intelligitur sacramentum esse ruptum. quando in presenti *sacrosancta evangelia.* aut *arma sacrata* ipse qui pulsatur cum *sacramentalibus* suis coniuncxerint et non ausus fuerit jurare (338). *et si ipse aut aliquis de sacramentalibus ipsius se subtraxerit.* tunc intellegatur sacramentum ruptum esse ·;

(338) *Non ausus fuerit jurare.* Bastava che il *reo convenuto* negasse di giurare alla presenza de' *Sagramentali*, acciocchè perdesse la causa. Bastava parimente, se ciò si negasse da qualcuno de' suoi *Sagramentali.*

CCCLXIIII. Si pro quacumque culpa homo pulsatus fuerit ab alio. et negaverit. liceat eum se *edoniare* secundum legem. et qualitatem cause. Si autem manifestaverit se fecisset. comp. secundum quomodo in hoc edictum legitur, nam nulli liceat postquam manifestaverit. postea per sacramentum negare quod non sit culpabilis. postquam se ipse culpabilem adsignavit. quia multos cognovimus in regno nostro, *tales pravas opponentes intentiones. hec nos moverunt presentem corrigere legem* (339). *et ad meliorem statum revocaret* ·;

(339) *Tales pravas opponentes intentiones. hec nos moverunt presentem corrigere legem.* Chi erano questi, de' quali si duo-

le qui Rotari, e che, dopo aver giurato nelle liti civili o criminali, cercavano d'eludere il giuramento? Erano i Longobardi soli vincitori, ovvero i soli vinti Romani? Erano così gli uni come gli altri; ed erano i rimanenti abitatori del Regno di Rotari, d'ogni razza e d'ogni stirpe. L'Editto dunque fu Legge *territoriale* per tutti essi, cioè, per tutti gli spergiuri, che si trovassero nel Regno di Rotari; Longobardi o *Longobardizzati*. Crederei nondimeno, che il numero degli spergiuri prevalesse fra' vinti Romani, perchè meglio avvezzi, nella loro qualità di vinti e d'uomini più addottrinati, meglio avvezzi, dico, alle adulatorie dissimulazioni ed alle sottili frodi. Ma non per questo mancavano gli spergiuri fra' vincitori, ciò che in Italia scema le lodi profuse dal Pizzetti alla feroce semplicità de' Germani (*Vedi* prec. Nota (330).).

CCCLXV. Si quis post mortem patris, filium debitor appellaverit, quod pater eius ei debitor fuisset. et filius negaverit. ita decernimus. ut *prebeat* (*filius* Murat.) *sacramentum* secundum qualitate pecuniae unde pulsatur quod pater ipsius ei debitor non fuisset. *aut per pugna defendat* si potuerit (340);

(340) *Aut per pugna defendat, si potuerit.* Un figliuolo, che ignorasse d'aver il padre contratto in vita un debito, dovea giurare di non saperlo; ma non mai, che il debito non sussistesse. Rotari nella presente Legge non distinse l'una dall'altra cosa; e nondimeno il figliuolo videsi obbligato a combatter sempre, anche nel caso della sua ignoranza intorno al debito paterno. Un vinto Romano altresì dovea combattere. Non era egli un *suddito* di Rotari?

CCCLXVI. Si aliqua inter creditorem. et debitorem atque *fidejussorem* surrexerit intentio. et dixerit creditor. quia in tali pretextu *vuadiam* suscepit. et *fidejussor* negaverit. non est causam *fidejussorì* sacramentum preberi. nisi *debitor singulus satisfaciat ad evangelia*, aut *arma*

que (*quia*) *in tali capitulo nec* vuadiam *dedi nec fidejussore posui* (341)·;

(341) *Debitor singulus satisfaciat ad evangelia. aut arma que in tali capitulo nec vuadiam dedi nec fidejussorem posui.* Questa è una dell'eccellenti lezioni del testo Cavense; lezione conforme all'altra del Vesmiano. Lá sua mercè, si comprende l'intenzione di Rotari, che non si percepisce chiaramente nel testo Muratoriano. In due parole; aggirandosi la causa nel vedere se fu data o no la *Guadia* e posto un fideiussore, il debitore, se nega d'aver fatto l'una e l'altra cosa, dee giurare con le parole *solenni* sugli Evangeli o sull'*armi sacrate*....» nec *vua- » diam* dedi nec fideiussorem posui ». Nel Muratoriano sì fatte parole si scrivono in terza persona, e però si perde o si diminuisce il concetto, ch'elle siano *solenni* e da profferirsi non in altro modo se non in quello additato dalla presente Legge.

CCCLXVII. (CCCXC. *Murat.*). Omnes *vuaregang.* qui *de exteris finibus in regni nostri finibus advenerint* (342). seque sub scuto potestatis nostrae subdiderint. legibus langobardorum vivere debeant (343). nisi si aliquam legem a pietate nostra meruerint. si filios legitimos habuerint heredes eorum existant. sicut et filij langobardorum (344). Si filios legitimos non habuerint. non sit illi potestas absque jussione regis res suas .cuicumque *thingare.* aut per quodlibet titulum alienare·;

(342) *Omnes vuaregang. qui de exteris finibus in regni nostri finibus advenerint.* Buona è questa lezione del testo Cavense, la quale concorda perfettamente col Muratoriano, eccetto che in questo scrivesi *Warengangi.* Concorda l'una e l'altra lezione, salvo le sconciature Gramaticali, con l'altra del Cav. Vesme. L'immensa erudizione del Muratori aprì nelle sue Note su questa Legge il varco a grandi errori d'alcuni più recenti Scrittori. V'era egli cosa più evidente della diffinizione data de'*Guargangi* dallo stesso Rotari? Ch'e' fossero, cioè, arrivati *de exteris finibus in regni nostri finibus*? E che però essi *Guargangi*

fossero gli stranieri di qualunque sorta, i quali venivansi a mettere sotto la protezione del Re Longobardo? Il Glossario Cavense ripetè i medesimi detti di Rotari; ed il Matritense li compendiò in una sola e vera parola: » Evaregang, *idest* advena ». Così anche l'Autore, chiunque si fosse, della *Lombarda Veneta* tradusse nel duodecimo secolo i *Waregangi* per *Advenae*. Si legga la *Rubrica* della presente Legge Rotariana, da lui collocata nel XIII.° Titolo del Libro III.° *De Advenis*.

Essendo piaciuto al Muratori di ricordare i *Wargi* della Legge Salica, furon sovente costoro, come io accennava testè, confusi co' *Guargangi*; e s'oscurò il limpido concetto intorno agli ultimi, contenuto nella Legge di Rotari. Ecco ciò, che io scrissi de' *Guargi* nella Storia [1].

» Ho già parlato degli onori e de' guiderdoni, che Libanio » afferma essersi conceduti dalle Leggi a' più audaci o valorosi » de' Franchi di Germania. Ma ignote, dal nome in fuori, ci » sono queste Leggi, e rimane oscuro se prima delle Saliche si » dessero cotali terre (*dette Saliche*) a' guerrieri Germanici. » Un altro uso assai memorabile de' Franchi, *mentre duravano* » *idolatri*, dimostra quanto viva ed onorata fra loro fosse la » religione de' sepolcri ».

» *Qualunque de' Salioi*, dicea l' antica Legge, *facciasi* » *a disseppellire un qualche cadavere od a spogliarlo, sia* » *Guargo; esule, cioè, od infame sino al giorno in cui gli* » *stessi parenti dell'oltraggiato non preghino pel delinquente,* » *acciocchè gli sia lecito riaccostarsi al consorzio degli uo-* » *mini. Ma fino a quel giorno tutti lo scaccino dalla loro pre-* » *senza e gli neghino il tetto e fino il pane, fosse ancor ogni* » *persona più congiunta con lui, ed anche la moglie, sotto* » *pena di pagar seicento danari* ».

» Tanta severità procede certamente da un principio, che » onora l'indole de' Franchi Salici. E se ne' nostri costumi è » troppo il dividere la moglie dal colpevole, dee porsi mente, » che poche pene in un popolo guerriero giudicavansi bastanti » ad espiare la codarda cupidigia del violator delle tombe. Non » i Druidi, come appo i Celti, ma i Germanici costumi dei

1 Storia d'Italia, I, 1011-1012.

» Franchi profferivano in tal caso questa specie di civile sco-
» munica, della quale frequenti esempj si verranno in queste
» mie Storie col volger de' tempi ascoltando ».

Tali erano i *Guargi* prima di Faramondo e di Clodoveo [1]: tali furono sotto Carlomagno, che lasciò stare l'antiche acerbità della Legge Salica, riformata da lui; ed indi ne fe' non caro dono all' Italia [2]. Muratori da' *Guargi* della Salica Legge concluse, che tutt' i banditi per qualunque altro delitto si chiamassero con lo stesso nome; cosa, di cui può dubitarsi, a malgrado de' Glossarj e de' Chiosatori. Ma sia com'egli crede: non per questo io accetterò mai, che i *Guargi* della Legge Salica ed i *Guargangi* di Rotari fossero la stessa cosa: i *Guargangi*, che ne'varj testi dell'Editto si scrivono in molte e molte guise differenti, e però tutte inabili a fermare il giudizio sul vero significato del vocabolo. I *Guargangi* si trovano scritti eziandío *Waringi* e *Warganei*. E perchè mai l'uscita di simil vocabolo in *angi*, od in *ingi*, non dee mutare a niun patto il senso della radice *Guargi*? È forse il nome d' *Agilulfo* una stessa cosa che il nome degli *Agilolfingi*? Non istarò qui ad esaminare quanto valga l'opinione del dotto Watchero, al quale parve nel suo Glossario, che la dizione di *Warengangi*, ossía d'*Adveni* e peregrini, venisse dalle Germaniche radici di *Wer* od *uomo*, e di *Gangen*; ossía di *trasmigrare*. Sì fatta etimologia non risolve i dubbj sul significato del vocabolo *Guargangi*: e quella di *Wer*, innanzi che noi sapessimo d' essere stata parola Germanica, la credevamo Latina, chi non voglia far le viste di giudicar tramandato da'progenitori de'Germani di Tacito il *Vir* de'Romani agli avi antichi di Pacuvio, d'Ennio e di chi scolpì l'Iscrizioni sul sepolcro degli Scipioni: » Fortis *vir* sapiensque: -
» Plurimi consentiunt bonorum optumum fuisse *virum* ». Questo solo è ben certo, che *Guargi* non ha il suono stesso di *Guargangi*.

No: i *Guargangi* non debbono e non possono essere i ban-

---

1 *Antiqua Lege*, si corpus jam sepultum exfodierit, sit *Wargus*, etc.
Lex Salica Heroldina, Tit. LVIII.

2 Sit *Wargus*... et quicumque antea panem, aut hospitalitatem ei dederit, *etiam si uxor hoc fecerit*, DC. den..... culpabilis judicetur.
Lex Salica, Emendata a Carolo Magno, Tit. LVII. §. V.

diti, or che Rotari dice sì apertamente d'esser *Guargangi* coloro, i quali *vengono dagli esteri paesi a domandar la sua protezione.* Come si può ella ristringere una sì larga interpretazione ai soli banditi per delitti? Poteva il Re aprir nel suo Regno con Legge solenne un pubblico asilo a tutt' i banditi dell'altre nazioni, e fra questi a' *Guargi* de' Franchi, fossero anche gli spogliatori dei sepolcri? L'industria di mettere a canto l'una all' altra due voci o simili, o che paiono simili, non solo è molto facile, ma è assai pericolosa; ed oggi è divenuta uno de' grandi flagelli del nostro secolo. Per conoscerne la vanità, basta penetrar più a dentro nell' indole delle cose dinotate dai vocaboli: allora niuno crederà, che vi sia bisogno di Chiosa o di Comento alla diffinizione de' *Guargangi* presso Rotari; ed agevolmente si persuaderà, che non i soli malfattori ma sì tutti gli stranieri e gli avveniticci (*Advenae*) chiamaronsi *Guargangi* dal Re. Se non fosse stato così com' egli disse, qual dunque sarebbe riuscita nel Regno Longobardo la condizione degli stranieri, che tutto dì vi giungeano, e che vi sarebbero giunti, come fecer ben tosto i Secondi Bulgari? Quale sarebbe stata la condizione di San Colombano e degl' Irlandesi venuti con lui, che certo non erano banditi come alcuni *Guargi* de' Franchi?

Più volte nel presente Codice Diplomatico avverrà di doversi nominare i *Guargangi*: per ora basta ricordare il *Guargango* Anastasio del 746, *qui advena homo fuit*, in un Documento, conservatoci da Pietro Diacono, e dato alle stampe dal Gattola [1]. Una buona parte de' *Guargangi*, che vennero in Italia non erano esuli o banditi, ma Solitarj come Santo Atala e San Bertulfo, e come i primi Abati di Farfa ed alcuni Abati di Montecasino dell' ottavo secolo. Gundualdo, fratello di Teodolinda e Duca d'Asti, era egli un bandito dalla Baviera? Erano banditi e profughi dalla lor patria gli stuoli de' Bavari, che il seguitarono e che apprestavansi a raggiungerlo?

Non potè il P. Canciani [2] approvar tali concetti, nè confondere il *Guargo* col *Guargango*, nè porre il Re Rotari nella

---

1 Erasmi Gattulae, Historia Casinensis, pag. 27. Ex Num. 173. Registri Petri Diaconi. Vedi Discorso de' vinti Romani, §. CLV.

2 Canciani, Leg. Barb. V. 7. (A. 1792).

schiera degl' insensati, a' quali non fosse caduto in mente di favellare de' Bavari, che tutto giorno discendeano in Italia; nell' atto che tanti provvedimenti si pigliavano intorno ad un piccolo numero d' esuli e di fuggitivi.

(343) *Seque sub scuto potestatis nostrae subdiderint. legibus langobardorum vivere debeant.* Ecco; i *Guargangi* doveano far atto di sudditanza verso il Re Longobardo ed implorarne la protezione, ovvero il *Mundio;* non il donnesco, ma il politico. Allora gli Ecclesiastici ed i Laici, gli stranieri, e, se si vuole, anche i veri *Wargi* o banditi per delitti, stavano sotto l' ombra del *Regio scudo*, e viver doveano a Legge Longobarda, quando il Re non li privilegiasse d' un' altra Legge. Ove la parola *Guargangi* non dinotasse che solo i banditi per delitti, o privati o politici, un grande argomento sorgerebbe in pro dell' opinione dell' esser cessata pel *guidrigildo* la *Romana cittadinanza* nel Regno Longobardo; perciocchè se Rotari credette volersi dalla Dieta Longobarda stanziare una Legge intorno al Dritto, con cui avrebbe dovuto vivere un piccol pugno di *banditi*, quanto più egli avrebbe voluto e dovuto stanziare una Legge assai più necessaria per dire con qual Dritto s' avesse a regolare il popolo intero de' vinti Romani. Ma Rotari e la Dieta non pubblicarono sì fatta Legge' nè fecer menzione de' vinti nell' Editto, perchè quel popolo intero insieme con molti altri abitatori del Regno di Rotari si trovava incorporato nella *gente Longobarda* e ne portava il nome: incorporato, cioè, la minor parte nella *cittadinanza Longobarda* per via del *guidrigildo*, e la maggiore nell' *Aldionato* e nella servitù Germanica.

Il doversi restituire alla parola *Guargangi* la sua universalità comprensiva di tutti gli stranieri d'ogni qualità, e non soltanto de' colpevoli scacciati da' lor paesi, diminuisce ma non distrugge le forze del mio argomento. Imperocchè, presupponendo, che grandissimo fosse stato il numero degli stranieri o *Guargangi*, non potè in alcun tempo uguagliare l' intere moltitudini dei vinti Romani, a cui Rotari avrebbe dovuto concedere, ma non concedette punto nè potea concedere, che rimanessero sciolti dalla generale incorporazione, sì cittadinesca e sì *Aldionaria* e servile, sulla quale fondavasi ed in Germania ed in Pannonia l' antica economia della nazione Longobarda; per accrescere i

drappelli de' suoi guerrieri. Questi alla lor volta non poteano vivere senza nuovi *Aldj* e senza nuovi servi.

(344) *Si filios legitimos habuerint heredes eorum existant, sicut et filij langobardorum.* Ecco dimostrato con le parole di Rotari le mie precedenti (*Vedi* prec. p. 242), che i *Guargangi* non furono pienamente incorporati nel popolo e nella denominazione di Longobardi. Non ebbero la perfetta ed intera cittadinanza, sebbene pareggiati ad essi nelle successioni de' figliuoli *legittimi*: e quantunque in tutto il resto dovessero vivere a *Legge Longobarda* col *guidrigildo variabile*, pur nondimeno vietavasi a' *Guargangi* di far donazioni ed alienazioni d' ogni sorta, e però anche di manomettere gli *Aldj* ed i servi, senza il consenso del Re, che succedeva nel retaggio degli stranieri, morti senza legittima prole. Mancato il *Guargango*, i suoi figliuoli legittimi divenivano veramente Longobardi, perchè il Re non avea detto di volerli privilegiare, concedendo loro una Legge diversa dalla Longobarda. I *Guargangi* adunque furono cittadini Longobardi, sì, ma non *optimo jure*, avrebbe detto un vinto Romano; e forse talvolta, quantunque io non osi affermarlo, facevasi ad essi più facilmente abilità d'uscire dal Regno Longobardo e di tornare a casa, che non ad un Longobardo vero.

Questo era il Dritto non di peregrinità, ma speciale, stabilito da Rotari verso i *Guargangi*. Troppo il P. Canciani [1] si piacque di rincrudirlo, quando egli credette di ravvisare, non so perchè, nascosto il Dritto d'*Albinaggio* nella Legge dell'Editto sugli stranieri. Di ciò il Canciani fu ripreso urbanamente da un giovine ingegnoso, che dettò non ha guari sull'*Albinaggio* un Libro assai da lodare. Io sarò lieto di favellarne in più opportuno luogo; nè vane reputo le mie speranze, che l' Autore debba salire in rinomanza pei suoi studj e per le sue fatiche sulla Storia.

Qui si domanda, se il Privilegio conseguito forse da' genitori *Guargangi* passar potesse ne' figliuoli? Non so rispondere, non essendo pervenuto alla posterità, per quanto io sappia, nessuno di tali Privilegj prima di Carlomagno; sotto il quale, dopo

---

1 Canciani, II. BB.V.7. » Memorandam Legem (ROTHARIS), quae praeter id, » de quo agimus, nobis exhibet ex tunc vigens in ITALIA *jus Albinagii* ».

l'introduzione delle Leggi *personali* di ciascun popolo, abolissi o snaturossi la Legge di Rotari su' *Guargangi*. Tutto per altro pendeva dalla qualità del Privilegio, se il Re avesse voluto, ch'egli fosse o no trasmissibile a' figliuoli. Un' altr' avvertenza mi rimane su' *Guargangi*, ch'e' non erano servi, come alcuno pensò, ma *liberi cittadini*, e però capaci di tramandare a' lor figliuoli *legittimi* la loro sostanza[1]; della quale avrebbero ereditato i patroni ed i padroni, se vera fosse la sentenza testè riferita. Nè altro dirò intorno a quella di chi si dette a credere[1], che i *Guargangi* altri non fossero se non i Gargaresi del Caucaso, venuti nell' Italia; popoli, onde già favellai nella Storia[2]. Ciò basti su' *Guargangi*, de' quali ho trattato altrove[3].

1 Carlo Redaelli, Mistione de' Longobardi e de' Romani, Parte I., pag. 32. Mantova in 8.° (A. 1841).
2 Storia d'Italia, I. 739. 828.
3 Discorso de' vinti Romani, §§. XCVIII e CLV.

CCCLXVIII. (CCCLXXI. *Murat.*). Nullus *camphio* presumat quando ad pugnandum contra alium vadit quod ad maleficia pertinet super se habere (345). nec alias *tales* similes res. tantum arma sua que convenit. et suspicio fuerit quod occulte habeat. *inquiratur a iudice.* et si inventa super eum fuerit. evellantur et iactentur. et *post istas.* inquisiciones. *tendat manum ipse camphio in manu parentis. aut conliberti sui* (346). ante judicem satisfaciens dicat. quod nullam talem rem quod ad maleficia pertinet super se habeat. tunc vadat ad certamen·;

(345) *Nullus camphio presumat quando ad pugnandum contra alium vadit quod ad maleficia pertinet super se habere.* Il *canfione* da noi si dice *Campione*; quegli, cioè, che combattea per altrui, come nella presente Legge di Rotari. Ma egli nella prec. sua Legge 9, ed in altre, diè il nome di *canfione* anche al combattimento. Qui non imprenderò a tessere un Catalogo di tutte le superstizioni su' maleficj, onde si nudriva la

mente de' Longobardi, e delle quali trovasi un accurato racconto nell' *Indicolo delle Paganie* del P. Canciani: superstizioni per altro assai minori presso i Longobardi al tempo di Rotari, che non presso i Franchi a' giorni di Carlomagno.

(346) *Ipse camphio in manu parentis aut Conliberti sui.* Misteriosa è per me questa parola di *Conliberti*. Addita negli Autori antichi uno stato sempre confinante con la schiavitù; ma qui *Conliberto* è un *uomo libero*, un combattente per la non propria sua causa; ciò che si lega con tutt' i sentimenti più generosi fra' Barbari, qualunque avesse potuto essere l'abuso ed il danno di quell' armigera professione. Male nondimeno, se non vado errato, alcuni dedussero l'origine di questa da' Cimmerj e da' Tauri, de' quali scrissi altra volta [1]: » Inviolabile giuramen- » to, narra Niccolò di Damasco, univa i Re o Capi della Tauride » a' loro amici, e vietava, che l'uno sopravvivesse all'altro; » tanto più onorevole giuramento quanto più era stato sponta- » neo, e che ripetuto sovente presso altri popoli ricorda colo- » ro, i quali poscia s'appellarono *Soldurii* da' Celti, *Compagni* » de' Germani ed in Italia si chiamarono *Conti* ».

Ben altra cosa furono i *Campioni*, usi non di rado per mercede ad esporre la vita, sposando l'altrui querele o gli altrui odj; nel che può ravvisarsi qualche cosa del gladiatore. Io non so se frai *Campioni* del 643 vi fosse stato qualche *Aldio* e qualche servo, trascelto fra' più valorosi, anche in mezzo a quelli spettanti alla stirpe de' vinti Romani: ma *libero uomo* e cittadino Longobardo fu certamente quegli, che verso il 628 difese con l'armi l'innocenza della figliuola di Teodolinda; vo' dire di Gundeberga, quando ella era moglie del Re Arioaldo, sì come racconta il lor contemporaneo Fredegario. So, che al Di Meo [2] sembra uscita dall' *officina d' Esopo* un sì fatto racconto; ma, non essendo questo il luogo di rispondergli, mi basta osservare, che secondo l'opinione degli Scrittori, viventi a' giorni di Rotari, anche le Regine aveano una qualche volta bisogno de' *Campioni*, e che questi perciò non teneansi nè per *Aldj*, nè per servi.

Ma chi mai erano i *Conliberti*, a' quali doveano i *Campioni*

---

1 Storia d' Italia, I. 126.
2 Di Meo, I. 338. II. 43.

stender la mano, come qui Rotari prescrive? Ripeto, che si fatti *Conliberti* (quasi *Conservi manomessi*) furono sempre riputati uomini di qualità non cittadinesca ed ingenua presso gli Scrittori della buona e dell'infima Latinità; da Plauto fino ad Evrardo di Bethune. In tutte l'Iscrizioni del Grutero e di simili Raccolte, i *Conliberti* si mostrano altresì uomini di non ingenua e cittadinesca qualità; e così anche scrisse fra gli altri l'Autor de' *Papiri Diplomatici* [1]. Ma uno de' suoi Papiri è quello propriamente, in cui si dice la prima volta il contrario; ed è il famoso Papiro Gotico di Napoli, da me parecchie volte ricordato [2]. Ivi due Sacerdoti, un Diacono, un Suddiacono, e circa diciotto Clerici Goti spettanti alla Chiesa della Santa Anastasia di Ravenna contraggono un debito nel 551; obbligandosi eziandio in nome de' lor compagni assenti, e Preti della stessa Chiesa, Ariana. I contraenti promettono la soddisfazione del danaro anche per parte de' *loro eredi* e de' *loro Conministri Conliberti*: ciò che due volte dichiarasi nel Papiro (*linee* 55 e 100). Non dee dunque il Marini creder costoro *servi manomessi*, nè gli giova citar i detti di Gregorio Turonese, che d'un Prete, ma d'un solo Prete, per nome Anastasio notò essere stato *ingenuus genere*. Che presso i Romani vi fossero servi manomessi tra' Preti, niuno il nega; ma presso i Goti, chi ardirebbe affermarlo? E chi affermarlo intorno a tutto un Clero d'una Chiesa, oltre il numero de' venti?

Laonde i Preti e Clerici *Conliberti* del 551 erano *liberi uomini* e cittadini Goti ed Ariani di Ravenna, come or sono i *Conliberti* di Rotari, e come si vedranno essere que' del Re Liutprando nella famosa Legge degli Scribi. Anche il Ducange [3] ebbe i *Conliberti* di Rotari e di Liutprando per *uomini liberi*, sebbene perduti nella selva delle citazioni, per le quali tutti gli altri *Conliberti* ricordati dagli Autori compariscono servi o manomessi. Vuole il Ducange, che que' di Rotari e di Liutprando s'abbiano ad intendere *uomini o della stessa condizione o dello stesso luogo;* e però il *Conliberto* d'un *Cam-*

---

1 Marini, Papiri, Num. 119, nelle Note, pag. 346.
2 Storia d'Italia, II. 859. *et passim.*
3 Ducange, *Voc.* COLLIBERTI. (A. 1842). Ediz. Didot.

pione altri non è se non qualche altro *Campione*, pronto a combattere in vece del primo.

Or non è egli da notarsi, che solo i Goti del 551 e quei del 643 dettero, nel senso cittadinesco ed ingenuo, il nome di *Conliberti* a' Preti ed a' *Campioni* Ariani? Una sì straordinaria conformità mi fa balenare nella mente, che lo Scrittore proprio della Legge di Rotari su' *Campioni* fosse stato uno de' suoi Clerici Goti. E che dopo la cessazione dell'Arianesimo, i Longobardi ritennero nel comune linguaggio e nel medesimo significato la parola *Conliberti*, usata più volte dal Re Liutprando Cattolico.

— *In manu parentis*, *aut Conliberti*. Apprendiamo da queste parole uno degli usi tenuti ne' combattimenti giudiziarj del 643: che il *Campione*, cioè, prima di combattere, dovea stringer la mano d' uno e forse di più *Campioni*, spettatori della prova: non che d' un qualche suo congiunto, il quale veniva per lo stesso fine sul campo della battaglia singolare.

CCCLXVIIIJ. (CCCLXXII. *Murat.*). Omnes vero *cause regales que ad manu regis pertinet. unde composicio expectatur. aut culpa queritur* (347). dupliciter secundum antiquam consuetudinem comp̄. excepta *mundium de libera.* aut *morbd.* aut alia que similes sunt. unde D. C̈CCC. solī judicantur. quas in suum rigore constituimus permanere (348). Relique omnes ut prediximus in duplum exigantur.;

(347) *Omnes vero regales causae, quae ad manu regis pertinent. unde compositio expectatur. aut culpa queritur.* Le cause civili o criminali furono di due maniere nell'età di Rotari, come raccogliesi dalla presente sua Legge; l'*ordinarie* da trattarsi dinanzi a' Giudici di ciascun luogo; le *Regali*, che si recavano al cospetto del Re, ovvero de' Giudici del suo Palazzo da lui deputati. Qui non si parla dell'*ordinarie*, ma sol delle *Regali* cause, onde Rotari adduce alcuni esempj, ma non tutti. Più numeroso Catalogo se ne trova nel Primo Libro della *Lombarda*, ove il Titolo II.° ha per *Rubrica*: » De Scandalis et

» compositionibus ad Regem pertinentibus ». A tali Composizioni o multe *Regali* si riferiscono le sole risultanti dalle Leggi 8. 35. 36. 37. 38. 39. 40: ma che sono queste a petto a tutte le multe poste nell'Editto in beneficio del Re? Io ne darò dopo l'Editto stesso un più compiuto novero.

Il Pizzetti [1], che nelle cose rilevanti dava sovente nel vero, ma coll'assegnarne qualche volta cattive ragioni, dimostrar volle, che i Giudici Longobardi procedeano *d'officio* e con *processo*, il quale oggi da noi si direbbe *inquisitorio*.

Ciò era contro la sentenza di Montesquieu [2], che avea preso a negare d'esservi stata fra'Barbari la *parte pubblica*, sempre desta nel perseguitare i delitti. Non seppe il Pizzetti recare altro in suo pro se non le rimembranze dell'anello de' Duchi Bavari, onde si ragionò (*Vedi* prec. Nota (237)), e d'un *Capitolare* del 793 *De Causis Regni Italiae* sotto Carlomagno. Ma che vale parlar di Carlomagno? Noi siamo a' tempi di Rotari; ed in quel secolo, nel 643, dovea solamente il Pizzetti cercare, se i Giudici Longobardi procedessero *d'officio* contro i delinquenti; e se perciò appo i Longobardi si conoscesse o no il *processo inquisitorio*. La presente Legge di Rotari dava grandi aiuti, ma il Pizzetti non seppe invocarli, alla sua opinione col mentovar le *Regali* cause, *unde culpa queritur*. Più chiaramente parlarono in favor suo la Legge 15, ove si comanda, che i Gastaldi e gli Officiali del Re avessero a ricercar la colpa di chi violava i sepolcri, e le Leggi 200 e 201 (*testo del Muratori*), punitrici del marito, uccisore della moglie. Ma l'opera de'Regj Gastaldi e degli *Sculdasci*, avea già risposto il Montesquieu, non consistea che nel riscuotere così la multa di *mille dugento* soldi, posta contro quel marito, come tutte l'altre o di *novecento* soldi o di minor quantità, minacciate dall'Editto a' delinquenti. E però a danno del Pizzetti sembrava rinfrancarsi la credenza del non esservi stata nè *parte pubblica* nè cognizione alcuna del processo *inquisitorio*, perchè incompatibili con l'uso de' combattimenti giudiziarj, e perchè tutte le cause criminali riduceansi a pagamento di danari.

1 Pizzetti, Antich. Tosc. I. 209-210, 220.
2 Montesquieu, Esprit des Loix, Lib. XXVIII. Chap. 36.

Ciò poteva esser vero pe' delitti espiabili col danaro; ma ve n'erano degl' inespiabili: e qui trionfa il Pizzetti, sebbene per motivi alieni da quelli ch' egli ricorda. Inespiabili, per esempio, la congiura contro il Re, la fuga fuori della Provincia, l' invito del nemico nel Regno: delitti puniti dalla Legge 1.ª, 3.ª e 4.ª di Rotari; ne' quali casi, bisognava non solo esiger danari, ma uccidere altresì le persone. Or come si potean queste uccidere se non si chiarisse in un modo qualunque, per quanto si voglia crederlo sommario e speditivo, il delitto? So bene, che non compariva, come a' dì nostri, un Fiscale; ma pur si tentava una qualche cosa per accertarsi del delitto; il che per l'appunto è l'essenza dell' inquisizion Criminale, quantunque le sue forme possano variare all'infinito. Ne' tre casi preveduti dalle Leggi 1.ª, 3.ª e 4.ª di Rotari sembra, che il Re od il Giudice del Palazzo, si ponesse a prendere alcune informazioni del fatto; e che il Regio comandamento, di cui si parla nella 2.ª Legge dell'Editto, facesse talvolta le veci di sentenza per condannare alcuno a morte: sentenza, che recavasi ad effetto per le mani d'un uomo deputato dal Re. Quest' uomo poteva essere un suo *Gasindio* di condizione libera, ed anche uno de' suoi *Aldj* o piuttosto de' suoi servi. Qui parlo delle condanne a morte per motivi non pertinenti a cagioni politiche o segrete, delle quali Rotari nella Legge 2.ª dicea non essere il Re Longobardo tenuto di render ragione ad alcuno, se non a Dio. Ciò non basta, e si dee dir anche in favor del Pizzetti, che molti delitti capitali, espiabili col danaro, poteano condurre al taglio della testa, se il cittadino condannato fosse povero, e sfornito di parenti o d'amici, che pagassero per lui. E poi, tanto per gli espiabili quanto per gl' inespiabili delitti, a riscuotere il danaro non era egli mestieri di perseguitare i delinquenti od i loro eredi e *Gafandi*? Una simigliante persecuzione, avrebbe dovuto dire, ma non disse il Pizzetti, chiamasi da noi *processo inquisitorio*.

I combattimenti giudiziarj non formavano parte di tal processo, poichè comandavansi dal Giudice, quando mancavano altre pruove d' un fatto, e quando già i litiganti s' erano presentati nel giudizio. Non poteano perciò simili combattimenti nè impedire nè sospendere il *processo inquisitorio*, come diceva il Montesquieu.

Sì fatta verità vie meglio apparisce dalle prec. Leggi 284 e 285, con cui cercasi di reprimere i tumulti de' servi, o con la morte o con la multa. Il padrone del servo avea le più grandi ragioni di conservargli la vita, per non perderne il frutto; e però i Regj Gastaldi e *Sculdasci* dovevano perseguitare quel servo, e chiarirlo reo d'essere stato il Capo de' riottosi per mandarlo a morte, non che per riscuotere i venti soldi a profitto del Re da ciascuno degli altri servi tumultuanti. Or quale sarà, se non questa, l'*inquisizione giudiziaria* contro molti delinquenti? Dalla quale ciascun vede, che non poteano andar esenti nè i servi, nè gli *uomini liberi*, concorsi a farla da Capi nella sedizione, i quali nascessero dal *sangue* de' vinti Romani.

Scrive il Muratori [1], che, secondo alcuni Codici, nella seg. Legge 378 del suo testo, in luogo di *Gastaldius vel Actor Regius*, trovasi *Actor Publicus*. Questi sarebbe stato perciò investito dell'Officio di *parte pubblica*, contraddetta dal Montesquieu. Ma poichè il Muratori nella Legge 378 di Rotari non accettò questa lezione, favellerò del *Pubblico Attore* in altra occorrenza.

(348) *Unde* DCCCC. *solidi judicantur. quas in suum rigore constituimus permanere.* I vinti Romani fossero stati mai per avventura esenti dal *rigore*, con cui Rotari dicea di voler riscuotere le multe di *novecento* soldi?

---

1 Muratori, Praefatio ad Leges Langobardicas, pag. 10.

CCCLXX. Si servus regis *mortih* fecerit (349) ita decrevimus comp. ipsam personam *sicut appreciatus fuerit.* et servus ipse super fossam ipsius mortui appendatur. et in eum vindictam detur. et sit causa finita·;

(349) *Si servus mortih fecerit, etc.* Il rigore di questa Legge contro i servi del Re, rei d'omicidio, i quali per lo più soleano appartenere al sangue de' vinti Romani, esercitavasi eziandio contro costoro. — *Mortih* o *mort* o *morbd;* cioè, l'omicidio.

CCCLXXI. (CCCLXXIV. *Murat.*). De alijs vero causis unde *liberi.* aut servi aliorum hominum. D.C.C.C.C. sol fiunt

culpabiles idest de *muliere libera*. si via ante steterit. aut injuriam fecerit. seu de grege equarum aut porcorum pigneratos. vel reliqua que similia sunt. unde et prefati sumus. nongenti soli queruntur. de qua super in hoc edicto constituimus. servus regis si fecerit *anime sue incurrat periculum*. et D.C.C.C.C. soli non requirantur a *curte regis* (350);

(350) *Animae suae incurrat periculum. et* D. *cccc solidi non requirantur a curte regis.* Il Palazzo de'Re Longobardi metteva inesorabilmente a morte i suoi servi: esempio che sovente poteva non essere imitato da un privato padrone, Longobardo o *Longobardizzato*.

— *A curte regis.* Muratori legge: » Ad Curtem Regis». Ottima lezione, per la quale si rende più chiara l'intenzione di Rotari. Colui, che avea patito le violenze de' servi del Re, non potea domandare al Re i *novecento* soldi, e dovea contentarsi del supplizio de' servi delinquenti. Nel testo Vesmiano mancano del tutto queste ultime parole della Legge.

CCCLXXII. Si servus Regis furtum fecerit. reddat in *actigild* et non sit *fecangit* (351).

(351) *Non sit fecangit.* Cioè *fegangi*, o sorpresi nel furto, come si è detto nelle Note (241) (242). Nota il Muratori ottimamente, che qui non esser *fegangi* significa di non dover il servo Regio, reo d'un furto manifesto, esser mandato a morte. A tal pena erano condannat' i *fegangi* anche di libera ed ingenua condizione.

CCCLXXIII. Si servus *overus* fecerit. aut *vuegorent* seu *martauvorent*. aut *quamlibet alia culpa minorem* fecerit. ita comp. sicut aliquorum *exercitalium* (352) que supra decreta sunt.

(352) *Sicut aliquorum exercitalium.* Questa è la quarta ed

ultima volta, in cui nell'Editto parlasi degli *Esercitali*. Si leggano sovr'essi le mie precedenti Note (13) (20) (31) (33). Già dissi, e qui ripeto, che ogni *Esercitale* nominato nell'Editto era un *uomo libero*; cittadino, cioè, appartenente così a'Longobardi veri come a' vinti Romani *Longobardizzati*; ma che non ogni *uomo libero* era *Esercitale*. Tali, per cagion d'esempio, i Sacerdoti del Regno Longobardo, spettanti a qualsivoglia razza. Qual'era la stima, che faceasi degli *Esercitali*? *Tenuissima*, risponde il Re Liutprando in una sua Legge, della quale a suo luogo favellerò. Ma non pochi anni passarono tra Rotari e Liutprando, sì che la condizione degli *Esercitali* nello spazio interposto de' tempi si potè menomare.

— *Overus*. O *rottura della Corte*: si vegga la prec. Nota (273).

— *Vuegorent*.. Il Glossario Cavense: » Vegoren, *idest* minorem culpam »; senza dir quale. Il Matritense: Evecwori (*leggi* Wecwforf, secondo il Vesme), *idest* orbitario, qui » mulieri via se anteposuerit ». *Vedi* prec. Legge 26. Infinita è la varietà delle lezioni di questa parola, che lo stesso Copista del Codice Cavense scrivea Vechorin nella *Rubrica* di detta Legge 26.

— *Mortauvorent*. In questa parola è la stessa varietà di lezioni. Credo senza più, che accenni ad essa il Cavense: » Maragohris Mardhugorisin; *idest* qualibet minorem causam ». Il Matritense la spiega: » Maragworf, *idest* qui » *hominem liberum* de cavallo in terram jactaverit ». Di questa violenza si tratta nella prec. Legge 30; nella *Rubrica* sì Muratoriana e sì Vesmiana è scritto Mara. Vor. Fin e Marahuuorei.

CCCLXXIIIJ. (CCCLXXVII. *Murat.*). Si quis *sculdais*. aut *actorem regis* occiderit *utilitatem regi facientem*. *appreciëtur pro libero homines* (353) sicut in hoc edicto legitur. et parentibus legitimis comp̄. excepto *in curte regis* comp̄. qui eum occiderit soli octoginta. et si *battutus* fuerit aut ligatus. similiter comp̄. *pro libero homine*. *aut secundum nacionem suam* (354). sicut in hoc edicto constitum est. excepto *in curte regis* pro culpa sol̄ octoaginta*;

(353) *Si quis Sculdais. aut actorem regis occiderit utilitatem regi facientem. apprecietur pro libero homine.* Se lo *Sculdascio* e l'Agente del Re dovevano apprezzarsi *per uomini liberi*, se fossero stati uccisi nell'atto di far qualche cosa in servigio di lui, qual prova migliore, che tali *Sculdascii* ed Agenti erano *Aldj* e servi? E però e' distinguevansi da'*Gasindj*, che servivano al Re in varj Officj del Palazzo, essendo liberi ed ingenui.

Per tali *Gasindj* non veggo poste da Rotari pene straordinarie, com'e' le pose pe' suoi Gastaldi e *Sculdasci*, da doversene far l'apprezzo, coll'aggravamento d'una multa d'*ottanta* soldi. Ecco un altro Privilegio per tutelar la vita di costoro. Non v' ha bisogno di notare, che si doveano in oltre pagare al Re *novecento* soldi, se alcuno gli ammazzasse *in absconso*, giusta la prec. Legge 14 dell' Editto.

(354) *Pro libero homine. aut secundum nationem suam, etc.* Nè solo i Regj *Sculdasci* ed Agenti di qualità servile od *Aldionale* s' apprezzavan per *liberi*, se uccisi: ma, se fossero battuti e legati, doveansi apprezzare *secundum nationem suam*.

Della presente Legge ho parlato nell' *Osservazione* VI al prec. Documento Num. 64, contro l'opinione di chi pretendea d'essere pe' provvedimenti qui presi da Rotari durate al tempo di lui le Curie de' vinti Romani. Egli è inutile di ripetere in questo luogo le cose da me dette con tale intenzione: qui solo adempirò a quanto ivi promisi, di mostrare, cioè, che *secundum nationem suam* può significare talvolta il popolo e la tribù dove nacque ciascun *Sculdascio* ed Agente del Re, talvolta eziandio la *nascita*: il che agevolmente si mette in chiarezza ricordando la prec. Legge 75, ove la donna gravida percossa deesi apprezzare secondo la sua *nobiltà* in alcuni casi, ed in altri secondo la sua *generosità*. Non meno cospicua è la 198, in cui la donna ingenua e *libera* s'apprezza *secundum nationem suam*, come si legge nel testo Cavense (*Vedi* la prec. Nota (159)). Il testo Muratoriano, accettato da Georgisch e da Canciani, ha *secundum nativitatem suam*. E però *nazione sua* in bocca di Rotari addita principalmente le qualità della nascita.

Ed era ben dritto, che si valutassero non in altra guisa gli *Sculdascii* e gli Agenti del Re, morti nell' esercizio delle lor

commissioni. Imperciocchè poteano gli *Aldj* ed i servi del Re uscire, come ho esposto più volte, dal più nobile *sangue Romano*, ed anche dal più nobile *sangue Longobardo*. Fra questi ultimi annovero i ricchi fra' Barbari, che per pazzi affetti e stolte prodigalità, per *guidrigildi* pagati a cagione degli omicidj da lor commessi e soprattutto pe' furori del giuoco, sì prepotenti presso i Germani, riduceansi alla povertà, ed avean bisogno d'offerire a'Duchi e ad altri Ottimati la loro spada, per averne un sostentamento col titolo di *Raccomandati*; del che toccai nel Discorso [1] e nella prec. Nota (154).

Ora soggiungerò, che a molti non veniva fatto d'essere accolti fra'*Raccomandati*; e divenivano *Aldj* e servi di coloro, a' quali non aveano potuto pagare il *guidrigildo* pel genitore o pel parente ucciso. Ad altri di questi cittadini disgradati riusciva, massimamente se appartenessero alla razza de' vinti Romani *Longobardizzati*, d'ottenere un luogo fra gli *Sculdasci* ed Agenti Regj; servili qualità di persone: ma il gran numero di tali Agenti Regj procedeva da' vinti Romani o nati nella schiavitù Romana, o caduti per effetto della conquista Barbarica nell' *Aldionato* e nella servitù Germanica.

I Longobardi, che per molti e molti motivi soleano perdere la condizione di cittadini e guerrieri, simigliavano ai Franchi, presso i quali avveniva lo stesso danno. Una Formola di Marculfo [2] ne fa testimonianza: danno comune così a' Franchi ed a'Longobardi, come a tutt' i popoli viventi col *guidrigildo*. La famosa Legge della *Crenecruda*, cioè della spropriazione forzata contro chi non avea di che pagarlo, fu trasportata in Italia; sì come affermai nella Storia [3]. Indi scrisse il

---

1 Discorso de' vinti Romani, §. CXIII.

2 Fragilitate mea praevalente, in casus graves cecidi, unde mortis periculum incurrere potueram, sed dum vestra piétas me *jam morti adjudicatum* DE PECUNIA VESTRA REDEMISTIS, vel pro mea scelera res vestras quamplures dedistis, et ego DE REBUS MEIS...... NON HABEO...... ideo pro hoc STATUM INGENUITATIS MEAE VOBIS VISUS SUM OBNOXIASSE, ITA UT AB HAC DIE A VESTRO SERVITIO PENITUS NON DISCEDAM.

Marculfi, Lib. II. Formula XXVIII. qui se servitio, etc. Apud Bignonium, Balutium et Apud Canciani, Leg. Barb. II. 237. (A. 1783).

3 Storia d' Italia, I. 1012-1013. (A. 1839).

Pardessus[1], che la *Crenecruda* era stata da lungo tempo abolita sotto Childeberto nel 595; ciò che io non avea taciuto; ma ella fu poscia rimessa in onore dal Re Dagoberto[2] e da Carlomagno[3]. Invano il Pardessus cita due Codici, lungamente da lui descritti, della Legge Salica[4], dove si nota in margine, che la *Crenecruda* più non era in uso: questi ricordi privati spettano al tempo ed al luogo, ignoti entrambi, ne' quali vissero i due Copisti, dopo Carlomagno senza dubbio, e quando daddovero la *Crenecruda* cessò. Altrimenti, perchè la Legge, distruggitrice di questa, sarebbe stata inserita da Dagoberto e da Carlomagno nelle Riforme successive della Legge Salica? Lo stesso Pardessus[5] ricorda presso le genti dell'Hanaldo una costumanza simile alla *Crenecruda* nel tredicesimo secolo.

1 Pardessus, Loi Salique, pag. 663. (A. 1843).
2 Pactus Legis Salicae antiquioris, Tit. LXI.
3 Pactus Legis Salicae Emendatae a Carolo M., Tit. LXI.
4 Manusc. 4409 Biblioth. Paris. in 4.° *Vedi* Préface, §. XIII.
— MS. 4629 Bibl. Paris in 4.° Préface, §. XX.
Non si dice dal Pardessus l'età nè dell'uno nè dell'altro Manoscritto.
5 Pardessus, *loc. cit.*, p. 663.

CCCLXXV. (CCCLXXVIII. *Murat.*). Si *Gastaldius.* aut *quicumque actor regis* post susceptas. aut commissas ad gubernandum curtes. vel causas (*casas*) *regias* aliquid per *gairethinx* idest donacionem (355) ab aliquo quocumque factam conquisierit. sit illi stabile si per precepcionem *indulgencie regis* in eum fuerit confirmata. alioquin quicquid ut predictum est susceptam administracionem *per gairethinx* adquisierit. *hoc totum regi adquirat.* et non suo proprio vindicet nomini. nec illi. nec heredes ipsius·;

(355) *Per gairethinx, idest per donacionem.* Qui non volle quell' ignaro Copista del Codice di Cava dire, che il *Gairenthinx* e la donazione fossero propriamente la stessa cosa: o, se lo disse, non può egli distruggere le ragioni, per le quali mostrai nella prec. Nota (119), che il *Gairenthix* era una parola od una cosa qualunque simbolica; necessarie, o l'una o l'altra,

od entrambe a rendere ferma e compiuta la donazione. Di ciò si riparlerà nella seg. Nota (373).

Rotari nella presente Legge uguaglia le sorti de' suoi Gastaldi a quelle de' Regj *Sculdasci* ed *Agenti*, descritte nella precedente Legge. Anche i Gastaldi Regj perciò erano *Aldj* e servi, da doversi apprezzare *per liberi uomini* e *secondo la loro nascita*: il che, ripeto, riferivasi principalmente agli uomini di *sangue Romano*. Tanto più la condizione di costoro dee tenersi per *Aldionale* o per servile, quanto più le donazioni *guarentigiate* a lor fatte, dopo aver essi presa l'Amministrazione Regia, profittavano al Re. Una circostanza nondimeno mi tenne in sospeso, e mi fe' dubitare della condizione de' Gastaldi; che Rotari, cioè, parlò de' loro eredi. Ma i servi della più infima specie aveano gli eredi del loro *peculio*: molto più i servi *Ministeriali* e gli *Aldj*.

Se questi Officiali del Re si chiamassero *Actores publici*, ho promesso d'esaminarlo altrove (Si vegga la prec. Nota (348) in fine).

CCCLXXVI. (CCCLXXIX. *Murat.*). Nullus presumat *Aldiam*. aut ancillam alienam quasi *strigam* que vulgo dicitur *masca* occidere quod *xpianis mentibus* nullatenus credendum est. nec possibile est. ut mulier hominem vivum intrinsecus possit comedere (356). Si quis vero talem inlicitam aut nefandam rem penetrare presumpserit. si *Aldia* occiderit. comp. pro statu ejus sol LX. et insuper addat pro culpa soli c. *med regi*. et med cujus *Aldia* fuerit. Si autem ancilla fuerit, comp. pro statum ejus sicut supra constitutum est. Si ministeriali. aut rusticana fuerit. insuper pro culpa comp. soli LX. *med regi*. et med cujus ancilla fuerit. Si vero judex hoc opus malum penetrare (*perpetrare*) jusserit. ipse de suo proprio penam super scriptam comp (357).

(356) *Nec possibile est. ut mulier hominem vivum intrinsecus possit comedere*. Una strega o *Masca* mangiarsi gli uo-

mini! Così credeano alcuni tra' Longobardi; ma più diffusa trai Franchi era la vergogna di tal credenza, e più lungamente, che non in qualche angolo d'Italia, durò fino a Carlomagno, il quale condannò le streghe divoratrici degli uomini al pagamento di *dugento* soldi [1]. Or chi crederebbe, che Rotari, Longobardo ed Ariano, avesse dichiarato *impossibili* tali portenti; e che Carlomagno, Franco e Cattolico, li giudicasse non solamente *possibili*, ma li punisse! Nè a Carlomagno doveva essere ignota l'opinione di Rotari: e se i Franchi erano sì teneri del prisco errore nella metà dell'ottavo secolo, perchè l'Emendatore della Legge Salica non cercò di guarirli e d' imitar gli esempj del Re Longobardo? Ma di ciò nella Storia; qui mi contento di notare, che volentieri da' Longobardi si dava il nome di streghe o di *Masche* alle donne de' vinti Romani; e che la trista fama delle Canidie, delle Martine e delle Locuste penetrata era da lunga età nelle foreste di Germania. La corruzione de' costumi delle donne Romane dopo Augusto empieva d' orrore i Barbari: e se alcuni tra essi credeano d' esservi pur qualche strega fra le Germaniche (Longobarda era la voce *Masca*), maggiore nè meno infesta moltitudine di versiere o di *venefiche* giudicavano esservi tra quelle de' vinti. E però il Re tutelar volle non solamente l'*Aldie* e serve *Gentili* o Longobarde, ma le Romane altresì; ovvero le prigioniere fatte nella guerra contro l' Imperio, e quelle vendute da' mercatanti nel Regno Longobardo. E le donne ingenue e cittadine? Rotari non disse, che alcuno vi fosse, il quale volesse ucciderle come streghe; nè fece motto d'un tanto delitto, ignoto forse nel suo Regno come per alquanti secoli fu sconosciuto in Roma il parricidio. Ma ben v'era chi le chiamava streghe, senza ucciderle per questo (*Vedi* prec. Legge 197).

I *sessanta* soldi pagabili al padrone dell' *Aldia*, uccisa in qualità di strega, s'accresceano della maggior somma d' altri *cento* da pagarsi al Re. Così di mano accresceansi e decresceano le multe per l'uccisione delle pretese maliarde fra le serve *Ministeriali* e le rustiche.

---

1 Si *Stria* HOMINEM COMEDERIT, et convicta fuerit, sol. CC. culpabilis judicetur.

Lex Salica Emendata a Carolo M. Tit. LXVII. Cap. III.

(357) *Ipse de suo proprio penam super scriptam componat.* Delle multe minacciate contro i Giudici, parlerò nelle seguenti mie *Osservazioni sull' Editto di Rotari e sulla Lombardia.*

CCCLXXVII. Si quis *homini libero* unum oculum habentem ipsum excusserit. duas partes precij ipsius *quod appreciatus fuerit* (358). ac si eum occidisset comp. Si autem *Aldio* aut servo alieno unum oculum habentem ipsum excusserit. comp. eum pro mortuo·;

(358) *Duas partes precij ipsius quod appretiatus fuerit*, etc. L'uomo *libero* ed ingenuo, a cui si fosse cavato l'occhio solo, del quale godeva, s'apprezzava; e dell'intero suo *guidrigildo* aveansi a pagare due sole parti da chi acceoato lo aveva. Ma in quante parti si doveano dividere que' danari? Nol disse Rotari; ma io credo, che in tre parti e' li volle dividere. Perchè poi comandò il Re, che si pagasse al padrone l'intera Composizione del servo accecato, e che questi si tenesse come già morto? Era dunque migliore la qualità del servo che non dell' ingenuo? No: ma il servo, privato della luce, già era morto pel padrone. Queste gradazioni si posero dal Re in favore degli uomini d'ogni condizione; così Longobardi veri, come vinti Romani ed altri popoli d'ogni razza *Longobardizzati.*

CCCLXXVIII. Si *mulier libera* in scandalum cucurrerit. ubi viri litigant. si plagam au(*t*) feritam factam habuerit aut occisa. *apprecietur secundum nobilitatem suam* (359). et sic comp. tamquam si in fratrem ipsius mulieris perpetratum fuisset. nam alia culpa pro injuria sua non requiratur. unde D.C.C.C.C. sol indicantur. eo quod ipse ad litem cucurrit. quod inhonestum est mulieribus hoc facere. ad litem cucurrere·;

(359) *Si mulier libera in scandalum cucurrerit....apprecietur secundum nobilitatem suam.* Ecco di nuovo apprezzata la donna ingenua, non secondo la condizione civile del marito,

ma secondo la *nobiltà* di lei; della quale favellai nelle prec. Note (55) (56) (159) (354). Ma se tal donna fosse uccisa nel tumulto, in mezzo al quale s'era cacciata, non si pagavano al Re i *novecento* soldi. Credo, sia incorso errore ne' testi dell'Editto: l'omicidio delle donne per qualunque altra causa tassavasi con *mille* e *dugento* soldi (*Vedi* la prec. Legge 201. (202 di *Murat.*)). Nè qui possono valere i *novecento* minacciati dalla prec. Legge 14 di Rotari, perchè ivi punivansi gli *occulti* omicidj, e qui si tratta de' palesi, commessi ne' tumulti.

Se le donne di puro sangue Longobardo correvano a' romori, anche le ingenue e *libere* donne de' vinti Romani *Longobardizzati* vi prorompevano; e chi ardirà negare, che così per l'une come per l'altre l'Editto non fosse Legge *territoriale*?

CCCLXVIIII. Si quis *cassinam* (360). aut teetum alienum foris curtem ubi vir non habitant. dum intencio fuerit de terra disturbaverit. aut in terra jactaverit. et terra sicut lex habet convincere non potuerit. restauret ipsam *cassinam*. et comp̄. aliam talem sub estimacionem precij. nam si casas hubi habitatur exturbaverit. comp̄. sicut in hoc edicto legitur. *haritrahib*. solid̄ DC.C.C.C. (361).

(360) *Si quis cassinam, etc.* Il Glossario Cavense: » CASSINAM, *idest* Casella ». Muratori nelle Note: » CASSINA hic » sumitur pro tecto, sub quo pabulantur boves et pecora; quod » vocabulum apud Italos adhuc viget ».

Questa, e due o tre altre ultime Leggi dell'Editto sembrano aggiunte nella fine, perchè dimenticate ne' luoghi proprj. Nè vollero i Compilatori tornar da capo, e rivedere il lavoro.

(361) *Haritrahib solidos* D C. C. C. C. Qui v'ha gran varietà ne' testi quanto alla sostanza stessa della cosa. Il testo Vesmiano ha: » componat sicut in hoc Edictum legitur ARATRAIBUS ». Ciò non si capirebbe da se da se. Muratori legge: » componat sicut » in hoc Edicto legitur, ARATRAIB, id est sibi tertium ». Ciò non si capisce gran fatto: ma si capisce perfettamente il testo Cavense, in cui l'HARITRAIB non è che l'equivalente de' *novecento* soldi. E che questa non sia una delle storpiature sì frequenti

del Copista nel Codice Cavense, lo dimostra il Glossario, che v'è soggiunto: » Aritraibus, *idest* solidos nungentos ». Un Glossatore dunque di quel Codice scritto nel 1005 (*Vedi* pref. pag. 61), v'appose queste parole, dichiaratrici dell'*Aritraibus* di quel tempo. Io non fo se non proporre simili dubbj senza niuna brama di scioglierli; sebbene comuni a' Longobardi veri ed a' vinti Romani, passati nella *cittadinanza Longobarda*.

CCCLXXX. Si quis peculium suum de clausura alterius tulerit occulte. et non rogaverit comp. curtis ruptura idest sol. xx.;

CCCLXXXI. Si quis alium *arga* per furorem clamaverit (362). et negare non potuerit. et dixerit quod per furorem dixisset. tunc juratus dicat quod eum *arga* non cognovisset. post eam comp. pro ipso injurioso sermone sol. xii. et si perseveraverit. *convincat eum per pugnam* si potuerit. aut certe comp. ut supra.;

(362) *Si quis alium arga per furorem clamaverit*, *etc.* Non entro nel significato della voce *Arga*, che può leggersi nelle Note del Muratori: domando solo, se un Longobardo vero avrebbe tralasciato di scapriccirsi, occorrendo, con dar dell'*Arga* o del vile ad un vinto Romano *Longobardizzato*? Se quel Longobardo glie lo avesse detto e non si movesse dal suo proposito di volerglielo dire, bisognava, che il vinto Romano, secondo l'Editto *territoriale* di Rotari, combattesse per mostrargli di non esser punto un vile. Tanto quel Romano dovea e voleva combattere, che il precetto solenne contenuto in una specialissima Legge di Rotari vive tuttora in Europa, dove altri Barbari ne recarono uno simile a questo: ma in niuna regione quanto in Italia è sì scolpito il comandamento dato dal Re d'aversi a combattere per una parola.

Diversa da ogni altra Legge dell'Editto, dove s'impongono le varie pugne giudiziarie, vuol riputarsi al tutto questa dell'*Arga*: per la quale il Pizzetti [1] contraddisse apertamente

1 Pizzetti, I. 198.

al Montesquieu sull'origine di quello, che chiamossi e si chiama *punto d'onore*. Credeva il Montesquieu, che l'ingiuria ed il prepotente bisogno di vendicarla nascessero al cospetto del Giudice, se un accusatore affermasse d'esser alcuno l'autore d'un delitto, e l'accusato il negasse; allora dal Giudice s'ingiungeva il duello. Sì fatta mentita non è l'origine, ma sì uno de' casi, più o meno frequenti ne' varj secoli; uno de' casi spettanti alla vasta generazione degli altri, onde si componeva la scienza del *punto d'onore*, ignota in Grecia ed in Roma. Nè può esserne incerta l'origine, che ha le sue radici nella natura umana, e nel disdegno di sentirsi chiamar codardo. Un Longobardo non prorompeva in sì fiera ingiuria nella presenza del Giudice; ma l'oltraggiato dovea chiamarlo innanzi al Giudice per ottenere un giuramento, in grazia del quale si ristabilisse la fama dell'offeso: e però umana e saggia, sebbene inutile il più delle volte, fu la speranza di Rotari, che l'armi avessero a cader di mano a'due avversarj, già pronti ed anelanti a combattere. Dopo l'Editto Rotariano, crebbe a dismisura e si dilatò la scienza del *punto d'onore*, sì che divenne ingiuria somma, s'altri pensasse alla Legge di Rotari col presentarsi dinanzi al Giudice: in quest'atto per lo contrario le genti d'Europa, così di Barbarica stirpe come di Romana, collocarono l'estimativa infallibile d'una delle ignominie più grandi, a cui potesse consentire un uomo, e della miseria maggiore ove sapesse alcuno discendere, s'egli si contentasse d'invocar la pubblica Giustizia. I colpi e le battiture non erano quotidiane cagioni di duelli nè presso i Longobardi, nè presso i Franchi ed altri Barbari, come si scorge da' loro Codici, ove si leggono sì ampie tariffe per le varie maniere di quegli oltraggi, ognuno de' quali, e fosse anche il più minimo, farebbe snudar le spade a' dì nostri, nè potrebbesi lavare che col sangue.

CCCLXXXII. Si quis *hominem liberum* impigerit ut cadat. comp. soli VI. Sic tamen. si alteram lesionem in corpore ejus non fecerit. si autem eum inpigerit et non cecideri. comp. sol. III.

CCCLXXXIII. Si quis *hominem liberum* subito surgen-

tem in rixa per barbas. aut capillos traxerit (363) comp. soli vi. Si *Aldium* aut ministeriale. seu servo rusticanos. per barbas aut capillos traxerit. comp. pro una ferita.

(363) *Si quis hominem liberum...... in rixa per barbas. aut capillos traxerit, etc.* L'atto della rissa o del furore, onde si parla nella presente Legge, attenuava l'ingiurie, sì che la pena fu sol di sei soldi contro chi pose le mani sulla barba o nella chioma d'un cittadino, *suddito* di Rotari; e minore, se si trattasse d'un *Aldio* e d'un servo, così *Ministeriale* che rustico. Tali erano i costumi Longobardi nel 643; i quali poi, come ho detto, s'intristirono a mano a mano, e guai a chi avesse non dico tratto per la barba o pe' capelli alcuno, ma guardatolo solamente in viso.

Ma io voglio dir altro, e sapere se nel 643 i vinti Romani serbavano l'usanza primitiva di rader la barba e di raderla con arte? *Doctâ barba resecta manu.*

Se restaron fedeli all'uso antico, quali e quanti dispregi non dovea concepire un Longobardo verso i vinti Romani? Anche gli *Aldj* ed i servi, Rotari è che nella presente Legge l'attesta, viveano barbuti nel Regno Longobardo. E però non dubito, che tutti gli abitanti di quello, appartenenti a qualunque razza diversa dalla Longobarda, s'acconciassero all'usanza universale: i più eleganti almeno e gli arbitri dell'eleganze; sotto pena d'esser chiamati molli e dappoco dalle Longobarde. Anche per questo verso l'Editto Rotariano riuscì Legge *territoriale.*

CCCLXXXIIIJ. Si quis *homini libero* brachium super cubitum hoc est *morith.* ruperit. comp. soli xx. Si autem subtus cubitum quod est *trino* comp soli xvi. Si coxa ruperit. super genuculum. hoc est *lagi* comp. soli xx. Si subtus genuculum quod est tibia comp. sol. xvi. Si vero simus aut clodus (*claudus*) factus fuerit. comp. sicut in hoc edicto legitur quartam partem (364)·;

(364) *Quartam partem.* Ecco un Supplemento al lungo Ca-

talogo delle percosse e delle ferite contenuto nel principio dell' Editto, e comune a tutt' i feriti ed i percossi di qualunque razza.

— *Morith.* Il Glossario Cavense:

» MORIOTH, *idest* super cubitum ».

» TRINO, *idest* subtus cubitum ».

» LAGI, *idest* supra genuculum ».

Son le medesime interpretazioni date da Rotari di queste tre parole.

CCCLXXXV. Si *mundium* de *puella libera* parente mortuo *ad curtem regis ceciderit.* et pater vel frater (*debitum*) dimiserit. in quantum porcionem patri vel fratri heres successerit. ita et debitum persolvat simili modo. et si naturales filij fuerint (365)·;

(365) *Et si naturales filii fuerint.* Altro Supplemento alle Leggi sul *Mundio*, per salvare il Palazzo del Re dal pagar i debiti oltre la forza de' retaggi, che da' genitori e da' fratelli pervenivano alle donzelle ingenue e libere, poste sotto la Regia protezione.

CCCLXXXVI. (366). CONFIRMATIO LEGIS QUI SUPRA ROTHARI REGIS. (PERORATIO REGIS ROTHARIS (*nell'Heroldo*)).

Presentem vero dispositionis nostre edictum que deo proprio (*propitio*) *cum summo studio. et summis vigiliis* (367). ac celesti fabore perstitit *inquirentes. et rememorantes antiquas leges patrum nostrorum* (368). *QUE SCRIPTE NON ERAT condidicimus* (369). et pro *commum omniumque gentis nostre utilitatibus* (370) expediunt. *pari consilio. parique consensum* (371). *cum primatibus iudicibus. cunctoque felicissimo exercitu nostro augentes constituimus.* et in hoc membranu scribere jussimus pertractantes. et sub hoc tamen capitulo reservantes. ut quod adhuc annuente divina clemencia. *subtile inquisicione de antiquas leges Langobardo-*

rum (372). tam per nosmetipsos quam per antiquos homines memorare potuerit in hoc edictum subiungere debeamus addentes quin eciam PER GAIRETHINX (373). SECUNDUM RITUM GENTIS NOSTRE CONFIRMANTES, ut sit hec lex firma et stabilis. quatinus nostris felicissimis et futuris temporibus firmiter inviolabiliter AB OMNIBUS NOSTERIS SUBIECTIS CUSTODIATUR (374). Explicit legem quod dominus ROTHARIUS Rex renovavit (cum primatos iudices suos (375)).

(366) *CCCLXXXVI*. Questa, che nel Codice di Cava è la Legge 386 dell'Editto di Rotari, non è numerata nel testo *Muratoriano*, e vi sta in luogo d'un'Appendice o clausola finale: » *Coronidis loco* ad finem Edicti sui ROTHARIS *apposuit* ». Così dice il Muratori, affermando averla trovata dopo la *Conclusione* dell' Editto stesso nel Codice della Cattedrale di Modena. Egli soggiunge intorno a sì fatta clausola, pubblicata da lui nel 1723: » Nusquam antea editam, quod sciam ». Ma già era stata dall'Herold. Il titolo Cavense di questa Legge, cioè di *Confirmatio legis*, etc. è più conveniente alla natura delle cose ivi contenute. Il Testo Vesmiano s'accorda col Cavense in quanto al Numero 386 della presente Legge; ma va privo del titolo, ossia della *Rubrica*: *Confirmatio*, *etc*. ».

Di questa Legge, che qualche volta nelle Note ho chiamata la *Conclusione* dell' Editto, *Vedi* l'*Osservazioni Preliminari* nella prec. pag. 89 e la prec. Nota (119).

(367) *Summo studio et summis vigiliis*, *etc*. Di tali studi e di tali vigilie ho parlato nella prec. pag. 90.

(368) *Antiquas leges patrum nostrorum*. Per queste parole molto si confortano coloro i quali credono, che l'Editto di Rotari fu promulgato pe' Longobardi soli, sì come quello che comprendea non altro se non le *Leggi de' padri loro*. Non s'è negato giammai, che l' origine dell' Editto non procedesse da questi padri antichi del popolo vincitore; si dice solo, che il popolo vincitore diè le Leggi de' suoi padri a' vinti Romani ed a tutti gli altri *sudditi* di Rotari. *Vedi* la seg. Nota (373).

(369) *Quae scriptae non erant condidicimus.* Delle Leggi non iscritte de' Longobardi ho toccato nelle prec. pag. 83, 96. — La parola *condidicimus* può essere uno de' soliti errori del Copista nel Codice di Cava; ma può essere anche la vera parola usata nell' *Originale* di Rotari, posta in luogo di *condidimus* de' testi Muratoriano e Vesmiano. Il *condidicimus* del Cavense potrebbe riferirsi agli studj fatti *per rimembrare* ed *investigare* le *Cadarfrede* antiche Longobarde (*rememorantes et inquirentes*).

(370) *Et pro commune omniumque gentis nostrae utilitatibus*, etc. Non ho più lena di ripetere, dopo averlo tante volte detto, che il *gentis nostrae* era il titolo Regio del Rex Gentis Langobardorum; e che sotto questo nome *territoriale* di *gens nostra* si comprendevano tutt' i popoli incorporati nella *cittadinanza Longobarda*, come furono i Sacerdoti ed i *patteggiati* fra' vinti Romani, e molti popoli delle più diverse razze, *sudditi* di Rotari.

(371) *Pari consilio parique consensum*, etc. Col consiglio e consenso di tutti quelli, che nel 643 appartenevano alla *gens* del Rex Gentis Langobardorum. *Vedi* prec. pag. 90.

(372) *Subtile inquisitione de antiquas leges Langobardorum.* Tanto la memoria de' vecchj consultati da Rotari sull'orditura dell'Editto (*antiquos homines*) potea temer d'ingannarsi per la mancanza d'ogni documento scritto.

(373) *Per gairethinx.* Di questa parola presso Rotari trattai nelle prec. Note (119) (196) (355). Qui vo' soggiungere ciò che scrive Carlo Pecchia [1], uno de' miei concittadini più dotti ed acuti, che nel 1777 dettò un'Opera intitolata: *Storia dell' origine e dello stato della Gran Corte della Vicaria*; ove, presa a dimostrare, che una gran parte de' Riti e delle Consuetudini di quel Tribunale Napolitano procedeano dalle Leggi di Rotari e de' Re suoi successori. E già tutti sanno, che nella città di Napoli, ove tante cose Longobarde si trasfusero, non fu mai dominata da' Longobardi: ciò rende vieppiù sensibile a qualunque più schivo e ritroso intelletto il modo, in cui le Leggi *patrum nostrorum* furono date da' Longobardi Rotariani a' vinti Romani del 643.

---

1 Pecchia, Storia, etc. 3 Vol. in 4.° Napoli (A. 1777, e seg.).

Il Pecchia[1] dice adunque: » Se cosa v'ha nelle Leggi Lon-
» gobarde, che meriti d'essere con maggior cura sviluppata, è
» certamente quella de' *patti accessorj* alle principali obbliga-
» zioni; imperciocchè di quivi e non d'altronde traggono la lo-
» ro origine i nostri *Giudizj Esecutivi*, ignoti alla Giurispru-
» denza Romana. Trattandosi adunque d'una parte essenzialis-
» sima della nostra Istoria legale.....resterebbero allo scuro
» molti Riti della G. C. della Vicaría ».

» Dalla voce Germanica *Warend*, che secondo l' interpetra-
» zione del Grozio significava *verum faciens manus, idest que
» auctoritatem praestat*, si formarono le voci *Warendatio*,
» ossía *Guarendatio*, *Wadia* o *Guadia*, *Guadimonium*,
» *Guarandia*, *Guarantia*, *Garantia* e *Guarentigia*, tutte
» significanti lo stesso ».....

» S' ingannerebbe chi credesse, che il *Vadimonium* de' La-
» tini corrispondeva appuntino alla *Warendatio* (o *Guaren-
» tigia*) de' popoli Settentrionali ».

......» Quando taluno obbligavasi d'evizione pel fatto pro-
» prio, dicevasi *Wadius*, *Varendator*, *Varantus*, o fideius-
» sore di se medesimo. Posto ciò, ecco i *patti accessorj* alle
» principali obbligazioni....*Cautio* appellavasi la scrittura pri-
» vata, dove si conteneva il solo *patto principale*: l' *accesso-
» rio* era la *Guadia*, ossía *guarentigia* ».

Dimostra il Pecchia essere la *guarentigia* un secondo atto, fatto con autorità pubblica, nel quale s' inseriva la *Cautio*: e così formavasi l'istromento detto *guarentigiato*, il quale partoriva una pronta esecuzione della *Cautio*, cioè del *patto princi-pale*, che non sarebbe stato da tanto, se solo. Pubblica[2] poscia due istromenti rilevantissimi del 22. Aprile 1265, che, regnando Manfredi, si celebrarono in Andria di Puglia. Sono in due contratti un doppio esempio della *guadia* ossía *guarentigia* pel *meffio* ed il *morgincap* di Marina, donzella *Mundualda*, ovvero tenuta nel *Mundio* di Roberto d'Ursone, quantunque nata da Marino. Quella Margherita diventò moglie di Pagano d'Andria,

1 Pecchia, *Ibid.* I. 109-112. Lib. I. Cap. XLIII. *De' patti accessorj.*
2 *Id. Ibid.* I. 113-114.

il quale si diè per *Guadia* o *guarentigia* di se medesimo intorno al *Meffio* ed al *Morgincap* della sposa.

Le due Scritture del 1265 discendono certamente dalle Leggi di Rotari e de' suoi successori, ma contengono il *Gairanthinx* in iscritto, dopo che i Longobardi aveano imparato da più secoli a parlar Latino. Nel 643., quando pochissimi sapevano scrivere, già il *Gairanthinx* era un antico rito della gente Longobarda, non ricca in generale di tanta scienza, e però egli era, sì come dissi nella Nota (119), piuttosto un segno materiale ovvero simbolico in Germania ed in Pannonia, non che in Italia prima di Rotari. Poscia divenne una formola scritta, sì come quella de' due istromenti del 1265. Ma quale fu il *Gairanthinx*, col quale si dovè convalidar l'Editto da Rotari? Consisteva forse questo *Gairanthinx* nell'avere il Re profferita e fatta scrivere in fine dell' Editto la parola solenne e sagramentale di *Gairenthinx*? Così credo: ma può stare, che il *Gairenthinx* di Rotari fosse stato in oltre l'aver posto un simbolo materiale, a me ignoto del tutto, sull' *Originale* stesso dell' Editto; con avervi, per esempio, apposto il segno d'un suo sigillo.

(374) *Ab omnibus nostris subjectis custodiatur*. Di queste parole, che basterebbero sole a scioglier la questione Longobarda, trattai alla distesa nell' *Osservazione* IX del Documento Num. 74. I Codici veduti dal Cavalier Vesme concordano col Cavense: ma ignoro quali Codici avesse veduto il Georgish, quando egli nel testo Muratoriano soggiungeva in Nota la parola SUBJECTIS alle parole *omnibus nostris*, le quali non esprimevano un intero concetto e ne desideravano un'altra, che lo rendesse perfetto.

Il Georgish accennò, credo, al testo dell'Heroldo, nel quale sin dal 1557 pubblicossi la vera e compiuta lezione delle parole, che sono per noi le più importanti dell' Editto. Qual detrimento, che il Muratori non avesse veduto la rara Edizione dell' Heroldo? Forse il leggere ivi, come vi si legge [1], PRO OMNIBUS NOSTRIS SUBJECTIS, sarebbe stata per quell' alto intelletto una luce a disnebbiargli prontamente la questione Lon-

---

1 Heroldi, Originum Germanicarum, pag. 203. (A. 1557).

gobarda. Ma egli narra con dolore[1] d'aver cercato e di non aver potuto vedere un tal Libro; e l'Heinneccio[2] deplora l'obblío, in cui era caduto l'Heroldo anche in Germania. Quel benemerito pubblicatore delle Leggi Barbariche le trasse da un Manoscritto di Fulda, ed ebbe in oltre presenti gli altri Codici somministratigli da dieci suoi amici; fra' quali giova ricordare, oltre il Tedesco Vito Amerbachio, i due Milanesi Carlo Visconti e Marco Antonio Ghiringhello. Invano il Baluzio[3] volle vedere il Codice Fuldense, adoperato già dall'Heroldo: il Cardinale di Baden, Abate di Fulda, rispose nel 24. Gen. 1674 d'essere stato quello portato via da' Ministri del Langravio d'Hassia. Scrive l'Heroldo nel frontispizio, che i Manoscritti da lui veduti superavano l'età di sette secoli: del che si legga il Pardessus[4] per quanto appartiene alla Legge Salica. Ed or tutti veggano di qual momento sia il trovar la parola SUBJECTIS appo l'Heroldo.

(375) *Primatos judices suos.* Questa clausola finale fu posta fuori di luogo dal Copista del Codice Cavense; che turbò tutto, ed al quale io non avrei voluto perdonar nulla, s'egli non ci avesse conservato il *subjectis* di Rotari e le nuove Leggi di Liutprando, con le nuove di Rachi e d'Astolfo, che si daranno in appresso. Tutto fu sconvolto da quel Copista. Egli pose tra le Leggi di Grimoaldo la seguente di Rotari con un'altra, chiamata dal Muratori *Conclusione dell'Editto*: ed anhe additò queste due Leggi di Rotari nell'Indice premesso alle poche di Grimoaldo. Il testo Vesmiano rettamente attribuì le due Leggi a Rotari, cioè la 387 e la 388. Anche l'Heroldo registrolle con la *Rubrica* di: « ADDITIO ROTHARIS REGIS ». Io noterò l'una e l'altra fra parentesi.

1 Murat. Praefatio ad Leges Langobardas, pag. 8. » Hanc (Editionem) *diu » perquisitam* invenire nusquam potui ».

2 Heinnecij, Praefatio ad Corpus juris Germanici Petri Georgish, pag. 4. (A. 1740).

3 Baluzius, in Praefatione Capitularium, § LXXXIII. (A. 1677).

4 Pardessus, Loi Salique, pag. 223-225.

(CCCLXXXVII). Si quis *homines liberum casu faciente nolendo* occiderit. comp. eum *sicut appretiatus fuerit. faida* non requiratur. eo quod nolendo fecit (376).

(376) *Faida non requiratur, eo quod nolendo fecit.* Questa è una delle più rilevanti Leggi dell' Editto, la quale c' insegna, che due somme comprendeansi nel *guidrigildo* Longobardo; l' una variabile, secondo i varj apprezzi, che poteano farsi; l' altra ferma e costante, che pagavasi per la *faida*. Io credo, ma non dico di saperlo, che a cagione di tal *faida* si pagassero venti soldi per soprasello dell' apprezzo; quanti pagavansi per le Donne, secondo la prec. Legge 188.

(Conclusio Legum Rotharis
(*Apud Muratori*)).

(CCCLXXXVIII). Et hoc addimus atque decernimus. ut cause que finite sunt non revolvantur (377). que autem non sunt finite sed a presenti *vicesima secunda die mensis hujus Nobembris Indiccione secunda.* inchoate. aut remote fuerint. per hoc edictum incitentur (*incidantur*) et finiantur. et hoc *generaliter* damus in mandatis. nec aliqua fraus per vicia scriptorum in hoc edicto adhibeatur. nisi (378) si fuerit aliqua intentio. nulla alia exemplaria credantur. aut suscipiantur. nisi quod per manu Ansoaldi *notarij nostri* (379) scriptum. aut recognitum. seu requisitum fuerit. qui *per nostram jussionem* scripsit·;

Explicit legem quod Dominus Rotharus Rex renovavit cum primatos judices suos·;

(377) *Ut cause que finite sunt non revolvantur.* Secondo il Muratori ed il Savigny, avrebber potuto agitarsi le cause dei vinti Romani solamente, se l' Editto di Rotari non fosse stato pubblicato anche per essi; le cause, dico, pendenti fra gli uomini così della loro stirpe come di qualunque altra, e soprattutto della stessa Longobarda. Sarebbero anche rimaste in piedi le liti di questi Longobardi veri contro i vinti Romani. Tali assurdità s' avrebbero a tenere per necessarie conseguenze del pensiero di Rotari, se l' Editto non fosse stato, com' egli fu, Legge *territoriale* per *tutt' i suoi sudditi.*

(378) *Nisi*. Parola soverchia, che confonde il senso, e vuol togliersi via dal testo di Rotari. Manca nell' Heroldo e nel Muratori.

(379) *Ansoaldi notarij nostri.* Di costui *Vedi* prec. pag. 98.

OPINIONI DEL MONTESQUIEU SULL' EDITTO DI ROTARI.

Prima del Signor di Savigny aveva il Presidente di Montesquieu abbracciate l'opinioni Muratoriane sulla durata del Dritto Romano, come Legge in vigore, nel Regno Longobardo. Credette il Montesquieu, che anzi tali opinioni fossero un grande appoggio agli altri suoi pensamenti; e veggendo, che nell' Editto di Rotari non v'erano l'odiose differenze poste dalla Legge Salica tra' prezzi delle vite d' un Franco e d' un Romano, scrisse un Capitolo, a bella posta, per dichiarare in qual modo il Dritto Romano si fosse conservato nel Regno Longobardo[1]. Pieno quivi di gioia, egli gridò: *Tutto si piega dinanzi ai miei principj*[2]: *la Legge Longobarda era imparziale, sì che non trovarono i Romani alcuna utilità di passare dal Dritto Romano al Dritto Longobardo.* E più innanzi[3]: *Alla Legge Longobarda mancava la maestà del Dritto Romano, il quale veniva ricordando all' Italia la sua dominazione su tutta la terra* ».

Che Roma fosse stata padrona del Mondo allor conosciuto, e che le sue Leggi avessero signoreggiato sulla Terra, non si dubita; come neppur si dubita delle superbie de' Barbari e degli odj loro, non che del loro involontario rispetto verso il nome Romano. Ma, nel concetto del Signor di Montesquieu, sembra, che Rotari fosse stato il vinto, non il vincitore; che perciò i Romani dovessero aversi non per *sudditi* di lui, ma per pa-

---

1 Montesquieu, Esprit des Loix, Liv. XXVIII. Chap. 6. Comment le droit Romain se conserva dans le domaine des Lombards.

2 *Id. Ibid.* » Tout se plie à mes principes. La loi des Lombards était impar» tiale, et les Romains n'eurent aucun intérêt à quitter la leur pour la pren» dre ».

3 *Id. Ibid.* » D'ailleurs, la loi des Lombards n'avait point cette majesté du » droit Romain, qui rappellait à l'Italie l' idée de sa domination sur toute » la terre ».

droni; liberi al tutto di sceglìersi la loro Legge, nè stretti da niun vincolo di soggezione verso la Dieta Longobarda, radunata in Pavia nel 643. L' *imparzialità* vantata di Rotari è una parola priva di significato, s'ella non indirizzasi a dinotare, che quel Re lasciò in arbitrio de' Romani di seguire o no il Dritto civile, il criminale ed il politico promulgato nel 643 per *tutt' i suoi sudditi*. Ma dov' è la concessione di Rotari su tal proposito? Dov' è, che l'*Editto* si fosse promulgato in qualità di Legge *facoltativa* per una sola delle molte razze de' popoli abitatori del Regno Longobardo? Ciò che fecero i vinti Romani delle Gallie, nol fecero se non per comandamento della Legge Salica; e però torna inutile al Montesquieu di narrar le cose quivi avvenute per assegnar le cagioni dell' altre affatto diverse, che nel 643 occorsero in Italia.

CONTRARIA OPINIONE DEL NIEBHUR. I *GROMATICI*.

La sentenza del Muratori, difesa dal Montesquieu, occupò tutte le menti. Ella era stata in principio proposta da un altro mio concittadino, Donato Antonio d'Asti [1], a' giorni di Gio. Bat. Vico: ma il merito grandissimo del primo appena diventò noto alla posterità, e la gloria del secondo non brillò che lungo tempo dopo terminata l' infelice sua vita. Io parlerò degli studj del d'Asti nelle Note a' Documenti dell' età di Liutprando Re: intanto qual fama era più giusta e più divolgata di quella, che tributossi a Ludovico Antonio Muratori? Egli dunque trasse a se il Montesquieu, e l' Europa intera gli consentì.

Pochi anni dopo, il Pecchia davasi con tutte le facoltà dell'animo suo alle discipline del Muratori e del Montesquieu: ma pretese contro il Montesquieu, tanta è la forza del vero, che i vinti Romani, liberi nella scelta della Legge, avessero eletto di vivere con la Longobarda, eccetto i Sacerdoti e la plebe [2]. Solo il Pizzetti [3] ardì resistere a viso aperto; solo egli pensare

1 Donato Antonio d'Asti, Dell' uso e autorità della ragione civile, Napoli, 2. Vol. in 8. (A. 1720).

2 Pecchia, Storia, etc. I. 36. (A. 1777).

3 Pietro Paolo Pizzetti, Antic. Tosc. I. 183-188. (A. 1778).

ed alzar la voce, affermando, che nel Regno Longobardo i vinti d'Italia perduto aveano il pubblico uso del Dritto Romano: ma non fu ascoltato da niuno, salvo un qualche poco dal Fatteschi [1]. Ma il Canciani [2], che meritamente dava dell'*eruditissimo* al Pecchia, erasi contentato delle dottrine del Napoletano Scrittore. Ultimo, per quanto m'è noto, fra gl' Italiani più degni, che la morte c' involò, il Bertini [3] si pose in sull'orme del Muratori nella questione Longobarda.

Non ancora in Germania era venuto il Signor di Savigny a militare sotto la medesima bandiera. Pur già, gran tempo innanzi, un Tedesco assai famoso, e pe' suoi proprj e pe' paterni studj, s'era solennemente allontanato dall' opinione del Muratori e del Montesquieu, non per le ricerche fatte intorno alla Storia de' Longobardi, ma sì per quelle intorno alla Storia di Roma. Ciascuno comprende, che qui parlo del Niebhur: ma, innanzi di riferire le sue parole, dirò in quale occorrenza egli dilungossi dal comune divisamento. Le profonde indagini da lui fatte sugli Agrimensori e *Gromatici* Romani lo condussero a voler conoscere in qual secolo si fosser compilate le Raccolte, che usurpano sovente il nome di *Scrittori d' Agricoltura e delle cose agrarie*. Prese ad esaminare le fatiche del Turnebo, del Rigault e del Goes su tali Scrittori; nè dimenticò d'avere l' immenso Muratori [4] dato in luce più ampj e corretti frammenti di M. Giulio Nipso, uno de'*Gromatici* di Traiano Imperatore nella guerra di Dacia contro Decebalo; frammenti assai maltrattati presso il Goes, e posti poscia in migliore assetto, mercè un Codice della Biblioteca Estense di Modena. Di questi suoi lavori distese il Niebhur nel 1812, prima ch' e' venisse in Italia, una Dissertazione, che oggi si legge come un' Appendice alla sua Storia Romana [5]. Desiderava in sì fatta Dissertazione l'Autore, che più felici e pazienti mani portassero maggior lume nell' ampia ed oscura selva degli Agrimensori e *Gromatici* La-

1 Fatteschi, Memorie de' Duchi di Spoleto, pag. 13. Nota (a) (A. 1801).
2 Canciani, Leg. Barbarorum, Tom. I. pag. XVI. In Monitu (A. 1781).
3 Bertini, Memorie dell'Accademia di Lucca, IV. 419. Nota (393) (A.1818).
4 Muratori, Antiq. Med. Ævi, III. 981-998. (A. 1740).
5 Niebhur, Histoire Romaine, traduite en français par Golbery. Tom. II. pag. 610-633. Deuxième Appendice, *Des Agrimensores*, Bruxelles (A. 1836).

tini. Tal desiderio parea vicino, trent'anni dopo quel voto, a compirsi, grazie a' Signori Blume e Lachman di Berlino: e già essi con altri aveano pubblicato ivi un Primo Tomo de' *Gromatici* [1]; quando, ecco, la morte del Lachman minaccia troncar le speranze di veder compita l'Opera.

Di sì fatti *Gromatici* parlerò nelle Note alle Leggi di Liutprando, promesse da me (*Vedi* prec. pag. 166) intorno a' *Maestri Comacini*.

Per ora torno alla Dissertazione del Niebhur, e dico d'aver in questa egli creduto, che gli Scrittori *Gromatici* antichi raccolti si fossero da un qualche abitante di Roma, nel settimo secolo. Io ritengo col Niebhur per vera l'indicazione del tempo; ma, ignorandosi al tutto il luogo dove si fece quella Raccolta, perchè doveva ella essersi fatta in Roma, e non in qualche città del Regno Longobardo? Perchè non potè farsi nelle Gallie? Perchè in Roma, dice il Niebhur [2], duravano i Collegj degli *Agrimensori*; e ricorrevasi all'arte loro dagli abitanti di tutte le regioni signoreggiate in Italia da' Bizantini. Ciò è vero: ma tali *Agrimensori* e *Gromatici* non avrebbero potuto andare, che in qualità di *Guargangi*, nel Regno di Rotari. Frattanto in questo Regno si vendevano i campi e si misuravano; edificavansi magnifici Templi ed Ariani e Cattolici, pe' comandamenti ora del Re Autari, ora di Teodolinda, ed ora dello stesso Rotari: e però qual maraviglia, che le *Corporazioni* degli *Agrimensori* e de' *Gromatici* si comprendessero in quelle de' *Maestri Comacini*: onde ho parlato? (*Vedi* prec. Note (77) (81)).

Se alcun *Gromatico* di Roma fosse ito come *Guargango* nel Regno Longobardo, nol so; ma s'egli andovvi nella predetta qualità, si sarà fermato ivi, ed i suoi figliuoli o discepoli vi avranno forse ottenuta piena ed intera la *cittadinanza Longobarda*, o certamente v'avranno insegnato l'arte loro a qualche

1 Gromatici Veteres, ex Recensione Caroli Lachmanni, etc. Berolini, in 8.° (A. 1848). Il solo testo degli Scrittori, con le *Varianti*; senza Comentarj.

2 La Corporation *des Agrimensores* se maintint (à Rome); on recourait à leur art dans toutes les parties de l'Italie, qui restèrent soumises...... aux Loix Romaines.

Niebhur, II. 615. loc. cit.

*

vinto Romano *Longobardizzato* fra' *Maestri Comacini*. Troppo gran numero di fabbriche si fecero nel Regno Longobardo fino a Rotari, acciocchè niuno creda possibile, che l'Architettura e la Geodesia, ed anzi le Matematiche si fossero al tutto dimenticate: lo stesso Niebhur confessa, che il Longobardo pose nuovi limiti alle terre, da lui occupate in Italia [1]. Nè l'Editto di Rotari, è muto, già l'ascoltammo, intorno a' limiti de' campi del suo Regno. Che più? Nel Monastero di Bobbio, circostanza non avvertita dal Niebhur, si trovarono per l'appunto i Codici Manoscritti, dove si conteneano l'Opere degli Agrimensori e *Gromatici* Latini, de' quali si compongono in parte le Raccolte, oggi pubblicate ed accresciute dal Lachmann. Bobbio non surse prima del 600; tutta dunque a' tempi Longobardi, non a' Gotici, spettò la cura de' vinti Romani *Longobardizzati* dell' aversi procacciato le Opere de' seguenti Scrittori *Gromatici*, che io registrerò come leggonsi notati da Raffaele Maffei, detto il Volaterrano:

1.° Agenus Urbicus, De controversiis agrorum.
2.° Higinius, De limitibus agrorum et metatione castrorum.
3.° Balbus, De nominibus mensurarum.
4.° Frontinus, De qualitate agrorum.
5.° Caesarum Leges Agrariae, et Coloniarum jura.

Il Volaterrano racconta [2], che il suo amico e concittadino Tommaso, detto Fedro, Inghirami, morto nel 1516, collocò in Roma questi ed altri Libri, che Giorgio Merula nel 1494 avea portati via dalla Biblioteca del Monastero Bobbiese. Anche M. Giulio Nipso entra nella Raccolta del Lachmann; tratto dal Codice Muratoriano di Modena, città Longobarda: ma v' entra col nome di quel Balbo, scoperto in Bobbio dall' Inghirami. Or se Bobbio e Modena sono finora le fonti od uniche, od almeno più abbondanti, donde procedettero i Manoscritti *Gromatici*, come si può egli risolutamente affermare col Niebhur, che la Raccolta di tali Opere si fosse fatta in Roma, e non in qualche città del Regno Longobardo?

Nè vale il dire, che ne' brani pubblicati dal Lachmann d'al-

---

1 Niebhur. *Ibid.* » Les Barbares y établirent des limites nouvelles ».
2 Raph. Volaterrani, Geograph. Lib. IV. In Comment. Urb. (Morì nel 1522).

cuni antichi Scrittori, sotto il nome di *Liber Coloniarum* [1], si siano tolte le menzioni delle città occupate da' Longobardi nell'Italia Superiore; così perchè le scritture contenute nel *Liber Coloniarum* non ci pervennero intere, come perchè ancora qualcuna delle città ivi mentovate, già erano cadute in mano de' Barbari prima del 643 [2].

Ma ciò non m' importa; quel che ora cerco è il sapere quali concetti abbia lo studio de' *Gromatici* trasfusi nell' intelletto del Niebhur. Io trascriverò poche parole di lui, che gli *Agrimensori*, cioè, non poterono più trovarsi fuori dell' Italia Greca, nel settimo secolo, poichè i *sudditi de' Longobardi perdettero l' uso delle lor Leggi, e che una guerra d' esterminio fece da per ogni dove passare la proprietà nelle mani de' Barbari, da' quali assegnaronsi novelli confini alle terre* [3].

Queste parole a me bastano. Io non so se furono elle note al Signor di Savigny; o se il Signor di Savigny, con la sua susseguente Storia del Dritto Romano avesse fatto mutar que' giudizj così ricisi al suo amico Niebhur sulla questione Longobarda: ma so, che il Niebhur volle rimaneggiare la sua Dissertazione del 1812 e pubblicolla in altra forma nel 1830, quando venne in luce il suo Secondo Tomo della Storia Romana, ma lasciando stare ciò che avea detto intorno a' Longobardi. Un' altro uomo ha scritto e va scrivendo sulle Raccolte de' *Gromatici*, a cui non può essere ignota la gran rinomanza del Savigny, e che nondimeno andò nella stessa opinione del Niebhur in quanto agli effetti della conquista Longobarda in Italia. E' questi l' Hase [4], pubblicatore di Giovanni Lido e di Leone Diacono; uno dei

---

1 Lachmanni, Gromatici Veteres.....
— Liber Coloniarum I. pag. 209-251.
— Liber Col. II. pag. 252-262.

2 Città Longobarde già nel settimo secolo erano *Firenze*, pag. 213. *Arezzo*, pag. 215. *Spoleto*. p. 225. *Venafro*, p. 239. *Lachmanni*, etc.

3 Les sujets des LOMBARDS PERDIRENT LEURS LOIX, et une GUERRE D'EXTERMINATION fit PARTOUT PASSER LA PROPRIETÈ ENTRE LES MAINS DES BARBARES, QUI Y ETABLIRENT DE NOUVELLES LIMITES.
Niebhur, loc. cit. *II.* 615.

4 Hase, Journal des Savans, Mars 1849, pag. 146.
» Dans l'Italie Supérieure, où la violence de la féodalité Lombarde » avait fait disparaitre jusqu'aux moindres traces de la Legislation Romaine ».

più dotti Ellenisti e Filologi, che oggi sappiano ricondurre in Europa la memoria de' Valesii e de' Sirmondi. Non dubitò l'Hase d'affermare nel 1849, *che la violenza della feudalità Longobarda nel settimo secolo avea fatto sparire* (dall'Italia Superiore) *fino all'ultime tracce della Romana Legislazione*. Così egli non si lascia vincere dall'autorità del Montesquieu sulla durata del Dritto Romano, considerato come Legge sempre in vigore, nel Regno Longobardo.

DIETA LONGOBARDA IN PAVIA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'EDITTO NEL 643.

Tutto in Pavia nel 643 si fece a ritroso di quel che giudicava il Signor di Montesquieu. I vinti Romani d'Italia ebbero dall'*imparzialità* di Rotari l'uso de' *Sagramentali* e de' combattimenti giudiziarj, come nelle Gallie dalla Legge Salica ebbero i vinti Romani, che immerger dovessero il braccio nella caldaia dell'acqua bollente. Ho già parlato (*Vedi* prec. pag. 89-91) de' Goti e dell'altre razze incorporate nella *cittadinanza Longobarda*, le quali s'assisero nella Dieta di Pavia. Or mi giova particoleggiare alquanto le persone, che v'intervennero od aveano dritto d'intervenirvi; e niuno mi negherà, che in quella sedette o sedersi poteano i Duchi od i Capi così delle sei tribù nominate da Paolo Diacono [1] (Gepidi, Bulgari, Sarmati, Pannonj, Svevi e Norici), come dell'altre, alle quali egli accennò senz'additarle. Tali furono i Goti.

I Duchi Svevi ed Alemanni.

O Svevi ed Alemanni erano gli stessi; o riuscivano pressocchè indiscernibili. Una Legge antica fra gli Alemanni comandava, che il *guidrigildo* de' lor cittadini fosse di *cento sessanta* o di *dugento soldi* [2]: ma se alcuno congiurasse contro al Duca, morisse, o redimesse la sua vita pel prezzo, che sarebber per giudicare lo stesso Duca ed I PRINCIPI DEL POPOLO ALE-

---

1 Pauli Diaconi, De Gestis Langobard. Lib. II. Cap. 26.

2 Si quis liber liberum occiderit, componat eum his octuaginta solidos, etc. *Lex Alamannorum, Tit. LXVIII. Cap. I.*

MANNO[1]. Gli Anglo-Sassoni, usciti di Germania, de' quali ho narrato[2] e narrerò più ampiamente in appresso le grandi simiglianze co' Longobardi, aveano la Legge, che l' insidiatore della vita del Re s'uccidesse, od il reo si riscattasse con la quantità di danari da stimarsi degna d'un Re[3]: *Aestimatio capitis Regii.*

Non il concetto Anglo-Sassonico su tale apprezzo del Re, ma l'Alemannico sull'estimazione della vita d'un Duca piacque ai Longobardi sì, che l'uso degli Alemanni da' Duchi s'allargò a tutti gli uomini o nati o divenuti cittadini del Regno, fondato dal Re Alboino; cioè a tutt' i Longobardi veri, ed a tutt'i *Longobardizzati*, come i Goti e le sei tribù di Paolo Diacono ed i vinti Romani; come altresì a tutti quelli, che in avvenire si sarebbero incorporati nella *cittadinanza Longobarda*, ed in quella meno intera, detta de' *Guargangi.*

A questo modo in Italia le *Cadarfrede* Longobarde s' informarono del pensiero d'un apprezzo universale, ma *variabile*, delle vite di ciascun cittadino e guerriero; dal Duca fino all'*amundio.* Tali *Cadarfrede* sul *guidrigildo* non si scrissero prima del 643 nella Dieta, ove i Duchi Svevi ed Alemanni dovettero maggiormente lodar l'usanza della loro tribù intorno all'estimazione delle vite Ducali. Dovettero certamente que'Duchi andar lieti di veder la patria Legge trionfar nell' Editto Longobardo; nè meno ebbe a rallegrarsene il cugino di Gundeberga, moglie di Rotari, nelle vene della quale scorreva il Regal sangue Toringico di suo padre Agilulfo, e l'Agilolfingo della madre Teodolinda.

---

1 Si aliquis homo in mortem Ducis consiliatus fuerit...... aut vitam perdat, *aut se redimat*, SICUT DUX aut PRINCIPES POPULI judicaverint.

Lex Alaman. Tit. XXIV.

2 Storia d' Italia, II. 193, 194.

— Discorso de' vinti Romani, §. §. §. CCLXXXVII. CCLXXXIX. CCXC.

3 Si seipsum culpa eximere voluerit, faciat hoc PRO AESTIMATIONE CAPITIS REGII.

Leges Aelfredi Regis, Cap. IV.

ARIBERTO DEGLI AGILOLFINGI.

Era questi Ariberto, figliuolo di Gundoaldo, già Duca d'Asti e fratello di Teodolinda: lo stesso; che poi salì sul trono dei Longobardi col nome d'Ariberto I.° Usciva e' parimente dagli Agilolfingi di Baviera. Io nella Storia, seguitando l'ordine dei tempi, discorsi tutti gli avvenimenti d'Europa, che giovar mi potessero ad illustrar l'Editto di Rotari; non unico, ma principalissimo scopo delle mie ricerche. Quanto più sembrava, che io m'allontanassi da'miei propositi nelle narrazioni, tanto più io sentiva d'avvicinarmi al compimento delle mie brame. Arrivato all'Editto, mi si dee permettere di venire omai raggruppando intorno ad esso le molte fila ordite, fra le quali sono i miei racconti degli Agilolfingi [1].

» Tassilone discendea dalla famiglia, donde uscì Teodolinda,
» la fausta Regina d'Italia; ed appartenevano entrambi al san-
» gue degli Agilolfingi, che già era venuto in gran fama nei
» giorni di Teodorico degli Amali. Perciocchè Clodoveo e Teo-
» dorico, suo figliuolo, e gli altri Re de' Franchi fino a colui,
» che ridusse le Leggi de' Bavari nello stato, in cui oggi elle
» veggonsi, concedettero dopo la vittoria di Tolbiaco agli Agilol-
» fingi (*Anno 496*) d'essere i *Principi sommi* del proprio po-
» polo, e di doversi tra essi scegliere il Duca [2]. Il *guidrigildo*
» assegnato ad un Agilolfingo da' Re Franchi fu quattro volte
» maggiore che non per gli altri Bavari, ovvero di *seicento*
» *quaranta* soldi; e pel Duca, tratto dalla loro famiglia, di
» *novecento sessanta* ».

Ed in altro luogo [3]: » Ciò che dava il massimo risalto a'Du-
» chi Agilolfingi era la disposizione, con cui si rendeva immune
» dalla pena chi avesse ucciso alcuno per comandamento del
» Duca; enorme facoltà, che l'Editto di Rotari (*Vedi* prec.
» pag. 114) concedè parimente a' Re Longobardi ».

1 Storia d'Italia, II. 530-531.

2 Agilolfingi vero usque ad Ducem in *quadruplum* componantur, QUIA SUMMI PRINCIPES SUNT inter vos.

Lex Bajuvariorum, Tit. II. Cap. XX. §. II.

3 Storia d'Italia, II. 1218.

Dov'erano mai sì splendidi privilegj, quando Ariberto udì nel 643 aprirsi la Dieta Longobarda? Non era egli uno tra gli Agilolfingi? Non un prossimo parente della Regina? La sua nobiltà non era ella maggiore di quella del Re Rotari degli Arodi, che delle dodici generazioni de' suoi Maggiori non ricordò nel Secondo Prologo dell' Editto altri titoli d'onore se non il solo di cittadini e guerrieri Longobardi? La famiglia d'Ariberto, era più d'un secolo e mezzo, salutavasi da Clodoveo e da' figliuoli per quella de' *Sommi Principi* sopra i Bavari. Eppur questo Ariberto, e certamente Gundoaldo, suo padre, videro in Italia svanire ogni lor prerogativa, ed ogni favore del Codice Bavaro, promulgato assai prima dell' Editto. Ariberto perciò rimase incorporato nella *cittadinanza Longobarda* e divenne *suddito* dell' Editto al pari di tanti altri Barbari, che il precedettero nell'acquistarla. Nè più le domestiche borie nè gli alti favellari degli Agilolfingi lo aiutarono: il suo *guidrigildo* lasciò d' essere stabilito fermamente dalle native sue Leggi, e mutossi nell' altro *variabile*, secondo l' apprezzo Longobardo.

Arcano del *guidrigildo variabile* de' Longobardi, quanto agli altri popoli Germanici.

Molte ragioni di tratto in tratto mi sono venute in mente dell'uso, pel quale i Longobardi, soli tra' Barbari della Germania di Tacito, voller che fosse *variabile* il *guidrigildo* in mezzo all'universalità de' cittadini: ma niuna mi parve più acconcia sì come quella del dire, che i loro Duchi, essendo venuti da molte e differenti Germaniche tribù in Italia, non videro altro modo a stringersi con nodo comune se non di lasciar libero ed *indefinito* il *guidrigildo*; tassato sempre, sì, ma non mai nella stessa quantità dalle varie lor Leggi. Fu dunque ridotta in iscritto ed approvata la *Cadarfreda*, che si ripudiassero le disformi tasse; che gli Ottimati si contentassero d'una condizione uguale fra tutti gli ordini de' cittadini quanto al principio generalissimo dell'apprezzo, ma disuguale quanto agli effetti di questo, i quali variar dovessero in *garathingi*, ossía *secondo la qualità di ciascuna persona*. Così un Agilolfingo in Italia, ingannando per avventura se stesso, mandava in bando le rimembranze del na-

tio suolo e del patrio *guidrigildo*, sol che l'apprezzo Longobardo avesse a riuscir non minore, ove il caso avvenisse, della Bavarica tassazione legale, ornamento e gloria di lor famiglia.

Ciò che or dico d'Ariberto I.° dissi già del Re Agilulfo e del Duca Drottulfo, e di quanti altri Capitani delle Barbariche tribù vennero con Alboino in Italia, o dopo lui vi sopraggiunsero: *Guargangi* da prima e passeggieri forse nella Penisola Italiana, ma poscia vi si fermarono ed incorporaronsi pienamente od essi, od i lor figliuoli, nella *cittadinanza Longobarda*. Così dallo stato di *Guargangi* passarono a quello di veri Longobardi, *optimo jure*. Io non credo, che in Germania ed in Pannonia i Longobardi facessero in altra guisa intorno al *guidrigildo*, se non in quella di tutti gli altri Germani; e tengo per fermo, che in quel tempo le *Cadarfrede* tassavano stabilmente la vita de' Longobardi, secondo i varj ordini cittadineschi. Quando poi la lor piccola tribù s'unì pel conquisto d' Italia con altre genti, allora il *garathingi* diventò necessario per attirarle tutte senza offenderne alcuna: ma tutti, come già esposi (*Vedi* prec. Note (52) (53) conoscevano presso a poco quanto valesse la testa di ciascuno. Ciò non ostante, l'essersi ostinatamente omesso di fermare il prezzo legale de' varj ordini di cittadini da Rotari, Grimoaldo, Liutprando, Rachi ed Astolfo mi fe' credere, si come credo, che questo silenzio costante delle Longobarde Leggi fosse l' *arcano dell' imperio*: arcano utile, anzi necessario ad ottenere, che niuna tribù di confederati e d'amici *Guargangi* s'allontanassc dalla nostra Penisola, e si collegassero tutte nell'amicizia de' vincitori d' Italia, formando un corpo *solo* di nazione dominatrice sotto l' unico Rex gentis Langobardorum.

Lasciar in sospeso l'estimazione della testa d'un Duca sì degli Svevi ed Alemanni e sì d'ogni altro popolo Germanico, facea sperare a ciascuno, che il suo *guidrigildo* avesse a riuscire in Italia uno de' massimi, *secundum qualitatem personae*. Fu questa, come testè accennai, l'opera de' Duchi; principalmente allorchè dettero commiato a' *Sassoni*, solo popolo fra' vincitori d' Italia, che non volle accordarsi cogli altri nel desiderio comune del *guidrigildo variabile*, secondo il *garathingi*. Nella Dieta del 643 accettossi di nuovo e s'ebbe cara tal formola, soccorritrice di tutti gli orgogli Barbarici, ed unitiva delle più diverse tribù

negli angusti spazj del Regno Longobardo. Non furonvi forse Duchi e Svevi ed Alemanni e Toringi dopo la morte di Clefo in Italia? E come senza il *garathingi* farli vivere insieme di buona voglia? Come avrebbero indi gli Agilolfingi dimenticata la loro Legge sul *guidrigildo*? So, che dopo Clefo i Duchi combatteron sovente fra loro stessi prima di combattere contro i Re; ma certo fu mestieri a tutti di trovarsi unanimi contro i Sassoni, quando questi dileguaronsi dall'Italia per essersi negato loro, come principio fondamentale del nuovo Regno d'Italia, ch'ei potessero vivere col loro nativo Dritto Sassonico.

A mano a mano crebbe la possanza de' Re Longobardi, e si diminuì quella de' Duchi. Allora forse gli apprezzi delle vite Ducali si sarebbero scemati: ma ben presto il *guidrigildo* si trasformò a' tempi del Bavaro Liutprando, e la Confederazione de' popoli uniti sotto il nome comune di Longobardi accettò, che l'uccisore d'un cittadino di questa, dopo aver pagato il *guidrigildo variabile*, perder dovesse le rimanenti sue sostanze. Divenne perciò indifferente, od almeno più facile, che per un Duca, per un Conte, per un qualunque Dignitario del Regno s'apprezzasse il *guidrigildo* con generosità maggiore del solito, e che gli Ottimati dell'Italia Longobarda riuscissero uguali nelle stime agli Agilolfingi di Baviera.

Arcano del *guidrigildo* in generale verso i vinti Romani.

Un altro *arcano*, ma più facile assai a disvelarsi, fu in generale quello de' Barbari di Germania nell'imporre un *guidrigildo* a' vinti Romani d'Italia e delle Gallie. Consistea, già l'ho detto più volte, nel distruggere la *cittadinanza Romana* e sostituirvi la Germanica. Non si possono mai ripetere a bastanza le parole da me altrove riferite [1] di Giovanni Basilio Heroldo [2],

1 Discorso de' vinti Romani, §. XXII.

2 Quanta *Majorum nostrorum* adversus *gentes externas* fuerit auctoritas IMPERIIQUE MAGNITUDO....., hae Leges declarant, quod MAXIMUM FUISSE argumento est ROMANOS IPSOS, gentem togatam, LEGIBUS SEVERIORIBUS NOSTRIS COERCITAM, CONDITIONE ET STATU ET IURE IN OMNIBUS FUISSE INFERIOREM.

Ioh. Basil. Herold. in Praefatione ad Origines.

cotanto benemerito delle Germaniche Leggi, secondo l'ordine loro Cronologico: *di volersi, cioè non dimenticare l'autorità e l'Imperio di sì fatte Leggi, che dichiararono il Romano inferiore al Barbaro per lo stato e per la condizione.* Così nel 1557 parlava un uomo il quale potea non discendere nè dai Franchi nè da' Longobardi, ch'egli appellava *suoi Maggiori*; ma o dagli Slavi o da uno de'popoli Unnici ed Attilani, ch'empierono dopo Tacito la sua Germania. Il *guidrigildo* fermo dei Franchi, minore pe' vinti Romani delle Gallie, feriva più vivamente l'amor proprio di costoro, sebbene conservato avessero il nome di Romani con alcune Leggi del patrio Dritto, chiamate *in sussidio* della Legge Salica, e l'apparenza degli *Ordini*, ovvero delle Curie. Ma il *guidrigildo variabile* de' Longobardi, sebbene i Duchi e poi l'Editto rapito avessero a' vinti Romani anche il lor nome, al pari della cittadinanza e delle Leggi native, non offendeva che indirettamente *col minore apprezzo* delle lor vite la pubblica loro coscienza. La Dieta del 643 non oltraggiò con *solenni parole* i vinti d'Italia, nè venne imitando in Pavia gli atroci scherni della Legge Salica.

Lettere ed arti de' vinti Romani *Longobardizzati*.

Quelli tra'vinti Romani, che, oltre i Sacerdoti, furono *patteggiati* ed ottennero il *guidrigildo*, trovaronsi *cittadini Longobardi*, ma di minor qualità o di minore apprezzo; ciò che meglio si chiarì dopo i tempi di Rotari. Frattanto i vinti sovrastavano a' vincitori per le lettere e l'arti: *Graecia capta ferum victorem cepit.* Forse qualche Clerico Goto le coltivava con uguale o con maggior successo. Io non sono di quelli, che appongono al Longobardo vincitore d'aver imbarbarito in Italia gli studj letterarj de'vinti Romani; e credo, che le cagioni della decadenza preceduto avessero all'arrivo d'Alboino. Tali cagioni furono comuni a Roma, ove da lunga età s'andavano disgradando la letteratura e l'arti; e venivano meno l'eloquenza ed i buoni libri. E però non seppi consentire al Niebhur, che la Raccolta de' *Gromatici*, trovata in Bobbio, ed il Manoscritto Modonese di Giulio Nipso appartener dovessero a Roma, non al Regno Longobardo; quasi non più s'edificasse in Pavia od in Milano,

non più vi si misurassero i campi dopo l' arrivo d' Alboino.

Ma non è questo il luogo a trattar sì vasti argomenti. Solo dirò, che per quanto si fossero invilite nel 643 l'arti e le lettere de' vinti Romani, pur tuttavolta erano i maggiori, se non i soli, uomini addottrinati del Regno; e che tuttodì acquistavano morale autorità su' Barbari. E non poco poteano eziandío gli *Aldj* ed i servi sullo spirito de'patroni e de' padroni, sì che più agevolmente vedeansi affrancare per far passaggio alla *minor cittadinanza Longobarda*, e qualche volta parimente alla *maggiore*, se pervenissero a qualche officio, ed a qualche Dignità. Un contrario moto spingeva i Longobardi a deporre od a scemare la nativa ferocia con qualche studio, massimamente intorno alle cose della Religione; il qual moto, lentissimo in principio, s'accelerò di poi, e dopo alquanti secoli produsse, che Gregorio VII.° e San Tommaso d'Aquino sorgessero dal sangue Longobardo, sì, ma divenuto sangue Romano. Gli *Aldj* ed i servi, oltre i Sacerdoti, a me sembrano essere stati gl'istromenti principalissimi della Romana civiltà, inserita, benchè tralignante, frai Longobardi. Così a'patroni ed a' padroni piacquero di mano in mano gli usi ed i favellari ed alcune Leggi de'vinti, abolite dai Duchi e da Rotari; così elle vennero in onore a poco a poco fra' vincitori.

Nondimeno ampia sorgente di gravissimi errori nella Storia d'Italia è stato ed è il credere, che questo incamminarsi dei Longobardi verso la civiltà de' loro *Aldj* e servi di razza Romana (usciti forse alcuni dalla stirpe de' Consoli e de' Patrizj) avesse menomato il concetto Barbarico sull'eccellenza della *cittadinanza Longobarda* e del suo *guidrigildo*. Ciò avvenne dopo molti secoli, quando e', per essersi abolito il *guidrigildo*, fecersi Romani del tutto. Ma nel 643 più vivo che non mai era il sentimento Longobardo sulla nobiltà della sua natura Germanica, più grande la non curanza se non il dispregio dello stato cittadinesco de' vinti; più acuto lo stimolo, che sospingeva i Barbari a conservar intatta la Germanica maggioranza sulle Romane stirpi: nè v'era ingegno, ed artificio ed industria di queste, che muover potessero il fiero dominatore dal suo proposito di tener alta la mano sulle soggiogate regioni, traendo a se tutta l' autorità politica, civile e municipale; facendo anzi brillare

agli occhi di tutti la gloria d' un *maggior guidrigildo* e d'un più alto apprezzo delle vite. Il gran torto delle Storie, che oggi si scrivono, è di voler considerare i vinti Romani del 643 come s' eglino vivuto avessero cinque o sei secoli dopo, quando l' intelletto Latino riportò una piena vittoria su'Barbari. Ma le cose vogliono ricondursi al 643, quando l' *arcano dell' imperio* era il desiderio dell'autorità de' vincitori su'vinti; desiderio sempre perseverante dal secolo di Rotari fino a quello dell' Heroldo.

IL *GAIDA E GISILI* DEL TESTO CAVENSE, NELL'AFFRANCARE I SERVI.

Qui vo', a maggior chiarimento di *questo arcano dell' imperio* su' vinti Romani, far motto d' una lezione del testo Cavense, la quale può essere forse non tanto erronea quanto ella sembra, e della quale io tacqui nelle Note alla prec. Legge 224 (225. *Murat.*).

Nel testo Muratoriano si dice, che per affrancare i servi si dovessero e' condurre al quadrivio : il padrone ivi » *thingat* » *in wadia et gisiles ibi sint* » : vi siano, cioè, i testimoni, che debbano fino alla *quarta mano* condurre il servo. Tutto qui par chiaro e necessario: ma che cosa è mai quel *thingare in Wadia*? — Il Glossario Cavense; » THINGA IN GAIDA, *idest* » *donare in publico* ». Meglio si comprende in tal modo quel rito dell'affrancare: poichè la *Guadia* sembra soverchia nella Legge di Rotari, là ove parlasi altresì del *Gairenthix*, necessario a liberare il servo. Soverchio parimente sembra il *sint ibi gisiles*, poichè già Rotari avea detto, che nel *quadrivio* doveano esservi quattro *uomini liberi*, a' quali si commetteva di d' aggirare il servo per mano.

Nel Glossario Matritense pubblicato dal Cav. Vesme trovasi per avventura la vera spiegazione del fatto, e però s' accerta, se quello non c' inganna, la verità della Cavense lezione, *thingat in gaida* (parola diversa dal *Wadia*) *et gisilis.* Ecco ciò che si legge in quel Glossario : » GAIDA ET GISILEUM, *idest* » ferrum et astula SAGITTAE ».

Gran danno per me l' ignorare, se il Cav. Vesme avesse pubblicate o no le sue Note, ove certamente dee dichiararsi l' età del

Codice di Madrid. Se io la conoscessi, potrei con più fiducia dell'animo mio affermare, che nel *quadrivio* del 643, ad affrancare il servo era mestieri, oltre i rimanenti riti, di consegnargli eziandio il *ferro e l'asticella* d'una saetta. Non era questo il rito d'affrancare un servo nella Mauringa? In Italia non sarà stata propriamente la stessa forma della saetta; sarà stato un simbolo del simbolo: ma, se vuol credersi al Glossario di Madrid, la sostanza del rito rimase a' Longobardi sotto Rotari. Nè veggo perchè avesse dovuto dismettersi al tutto; quasi ogni cittadino Longobardo non fosse anche un guerriero del Regno, eccetto i Sacerdoti; e quasi al servo, nell'atto di farlo cittadino, tornasse inutile il rammentargli, ch'e' dovea combattere per la sua gente.

Ricavasi da ciò, che la porzione de' vinti Romani, caduta nell'*Aldionato* e nella servitù Germanica, sarebbero stati soggetti al rito della *saetta* per acquistar la *cittadinanza Longobarda*, come soggetti erano all'altre formalità prescritte da Rotari, di natura tutta Longobarda. Ecco intanto nella saetta un esempio palpabile della verità di quel ch'egli diceva; d'aver dato, cioè, *a' suoi sudditi* le Leggi *de' Padri Suoi*.

Ma omai si ponga fine al Comento su questa Legge *territoriale* dell'Editto. Acciocchè le cose dette fin qui si pongano più efficacemente sotto gli occhj de' leggitori, soggiungerò quattro Tavole, nelle quali si dirà qualche cosa da me omessa nelle Note, per non farle più lunghe:

1.ª De' dodici Capi, ne' quali ho diviso l'Editto;
2.ª Degli argomenti principalissimi di ciascuna sua Legge;
3.ª Delle multe spettanti al Re;
4.ª Della divisione de' Libri e de' Titoli della *Lombarda*.

TAVOLA I.ª

RIORDINAMENTO DELL' EDITTO DI ROTARI

SECONDO IL TESTO MURATORIANO.

Sebbene la numerazione delle Leggi nel Codice Cavense più s' accosti a quella del Vercellese; io nondimeno trascelgo la Muratoriana, perchè più generalmente conosciuta e ricordata in tutt' i libri da un secolo e mezzo in circa. Non parlo della barbarie somma così del Cavense come del Vercellese: nè io avrei voluto metterla in mostra una tanta barbarie, se il primo di questi due Codici non fosse per molti altri rispetti uno de' più insigni monumenti della Storia Longobarda in Italia.

I.° Capo. *Religione*........................ Leggi. 3

15. 35. 277.

II.° *Cittadinanza, Servitù Germanica. Mundio e Gargangi*.............................. 17

156. 157. 194. 205. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 225. 226. 227. 228. 229. 390.

III.° *Dignità e casa del Re*.................... 18

1. 2. 9. 17. 18. 36. 37. 38. 224. 276. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 388.

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 149. 163. 186. 187. 189. 193. 198. 200. 201. 202. 203. 204. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 266. 267. 268. 282. 286. 287. 288. 289. 293. 294. 295. 296. 323. 334. 339. 346. 356. 357. 358. 379. 380. 384. 385. 386. 387. 389.

XI.° *Leggi civili sulle persone*.......... 23 } 59
XII.° *Sulle cose*...................... 36 }

Sulle persone.

153. 178. 179. 182. 183. 185. 188. 190. 191. 192. 195. 196. 197. 215 265. 274. 275. 279. 280. 281. 283. 353. 361.

Sulle cose.

151. 152. 154. 155. 158. 159. 160. 161. 162. 164. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 181. 184. 199. 216. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 360. 362. 383.

Ricapitolazione.............................. *390*

II.ª

ARGOMENTI DI CIASCUNA LEGGE DELL'EDITTO.

Spesso avviene, che le Leggi dell'Editto di Rotari si possano riferire a diversi argomenti. Quelli, che mi sembrarono prevalere in ciascuna di sì fatte Leggi, furono da me trascelti. A voler additarli partitamente, mi pare utile il seguitar l'ordine della numerazione Muratoriana in ciascuno de' dodici Capi, ne' quali mi piacque dividerle; non mai l'ordine scientifico e dottrinale delle materie contenute nell'Editto, quasi dettar ne volessi un Trattato, alla guisa dell'Istituzioni Giustinianee.

Capo I.° Rispetto pe' sepolcri........., Legge 15.
— Repressione degli scandali nelle Chiese, 35.
— Asilo nelle Chiese, 277.
(Degli Evangelj, si veggano le Leggi 274. 364. 367. 370.

Capo II.° Figliuoli naturali procreati con l'altrui serva, 156.
— Figliuoli legittimi del figliuol naturale, 157.
— Serva Romana, cioè Greca, 194.
— *Mundio* delle donne perpetuo. Dritti del Re, 205.
— Matrimonio dell'*Aldio* con la *libera* ed ingenua, 217.
— Dell' *Aldio* e della *liberta* col servo, 218.
— Dell' *Aldio* con l'*Aldia* e con la *liberta*, 219.
— Dell'*Aldio* con la serva sua o d'altrui, 220.
— Del servo e della serva, 221.
— Del servo con la *libera* ed ingenua, 222.
— Del padrone con la sua propria serva, 223.
— Delle manomissioni, 225.
— Delle qualità de' *Fulfreali*, 226.
— Manomissione speciale degli *Aldj* per via di scrittura, 227.

III.ª

DELLE CAUSE REGALI

NON CHE DELLE CONFISCHE, SUCCESSIONI E MULTE SOPRA TUTT' I SUDDITI DEL REGNO LONGOBARDO, SECONDO L' EDITTO DI ROTARI.

1.° CAUSA REGALE E CONFISCA nelle congiure contro il Re, Legge 1.

2.° *Idem* contro chi fugge dalla Provincia, 3.

3.° *Idem* contro chi chiama il pubblico inimico, 4.

4.° CAUSA REGALE per 900 soldi al Re; contro i favoreggiatori degli *Scameri*, 5.

5.° *Idem* per 900 soldi al Re contro i suscitatori di scandali nell'Assemblee, 8.

6.° *Idem* per chi calunnia qualcuno appresso il Re, 9.

7.° *Idem* per 900 soldi al Re contro il difensore d' un servo, che uccise il padrone, 13.

8.° *Idem* per 900 soldi al Re negli omicidj *absconse;* salvo di pagars' il *guidrigildo* agli eredi dell' ucciso da'micidiali, 13.

9.° *Idem* per 900 soldi, al Re metà, da chi offendea le persone, che venivano al suo cospetto, 14.

10.° *Idem* per 900 soldi, al Re metà, degl' invasori armati d' un villaggio, 19.

11.° MULTA di 20 soldi, al Re metà, dagli *Esercitali*, che dispregiarono il lor Duca, 20.

12.° *Idem* contro chi non va nell' esercito, 21.

13.° *Idem* contro chi non aiuta il Duca nell' esercito, 21.

14.° *Idem* contro chi non restituisce le cose nell' esercito al padrone, 25.

15.° CAUSA REGALE per 900 soldi, al Re metà, contro quelli, che impediscano il cammino alle donne, 26.

16.° *Idem* contro chi levò romori nel Palazzo del Re, 36.

17.° Multa di 24 soldi al Re contro l' ingenuo, che levò romori nella Città, ove risedeva il Re, con ferite, 37.

18.° *Idem* di 12 soldi al Re, se non vi furono ferite in tal sedizione, 37.

19.° *Idem* di 12 soldi al Re contro il servo, autore di simili scandali con ferite, 38.

20.° *Idem* di 6 soldi al Re contro sì fatto servo, se non vi furono ferite, 38.

21.° *Idem* di 6 soldi al Re contro l' ingenuo, che con ferite romori in una città dove non era il Re, 39.

22.° *Idem* di 6 soldi al Re, se l' ingenuo ferì, 39.

23.° *Idem* di 6 soldi al Re in simil caso contro il servo, s'egli ferì, 40.

24.° *Idem* di 3 soldi al Re contro tal servo, s'egli non ferì, 40.

25.° *Idem* di 20 soldi contro il Giudice, che differì di provvedere, 149.

26.° Cause regali per varie parti od *oncc* spettanti al Re in alcuni particolari casi di successioni, 158. 159. 160; e massimamente ne' giudizj contro gli uccisori de' parenti, a' quali succedeva il Re, 163.

27.° Mundio, e però aspettativa di successione del Re sulle vedove, 182.

28.° *Idem* sulle donzelle e sulle altre donne in alcuni casi, 183.

29.° *Idem* di cento soldi al Re ne' casi delle nozze illecite, 185.

30.° Causa regale per 900 contro colui che sposò per forza la donna senza parenti, 186. 187.

31.° *Idem* per 900 soldi, al Re metà, contro lo sposatore violento della donna, che ha parenti, 186. 187.

32.° *Idem* per la metà di 100 soldi al Re nel caso di fornicazione tra due liberi, e giudizio intorno ad essi riserbato al Re, 189.

33.° *Idem* per 900, al Re metà, pel ratto delle donzelle e donne promesse ad altri, 191.

34.° Mundio, e però aspettativa di successione, delle donzelle o delle donne, che si raccomandavano al Re, 195. 196. 197. 199.

35.° Causa regale per 1200 soldi contro il marito uccisore della moglie innocente, 200. 201.

.° Causa Regale per la successione della donna uccisa dal marito, s' ella non lasciò figliuoli nè parenti, a beneficio del Re, 200. 201.

.° *Idem* per 1200 soldi contro gli uccisori della donna ingenua, s' ella non avea parenti, 202.

8.° *Idem*, per la metà di 900 soldi al Re, se la donna uccisa aveva parenti, 202.

9.° Mundio universale del Re con aspettativa di successione, mancando ogni altro *Mundualdo*, 205.

0.° Successioni devolute al Re. Liberavansi di qualunque debito, 225.

1.° Successione del Re a' servi manomessi e fatti *amundj*, se morissero senza eredi, 225.

2.° *Idem* in quanto all' aspettativa di successione de' servi manomessi *per impans*, 224.

43.° Alcuni privilegi delle successioni devolute al Re, 234.

44.° Multa d' 80 soldi, al Re metà, contro l'uomo *libero*, che corruppe i termini de' campi, 240.

45.° *Idem* d' 80 soldi, al Re metà, contro il *libero* uomo, che recise gli alberi posti per termini tra' confini, 242.

46.° *Idem* di 40 soldi, al Re metà, contro chi pone termini e segni nell' altrui selva, 244.

47.° *Idem* di 20 soldi, al Re metà, contro l' ingenuo, che sorte pe' muri delle città o v' entra senza permesso, 248.

48.° *Idem* di 10 soldi, al Re metà, contro al servo per la stessa ragione, 248.

49.° Causa regale per 900 soldi, al Re metà, contro chi senza licenza di lui pegnorò le greggi delle cavalle o de' porci, 253.

50.° Multa d' 80 soldi, al Re metà, contro ciascuno de' complici, se liberi uomini, 253.

51.° *Idem* di 12 soldi al Re contro lo *Sculdascio*, che non provvede in caso di pignoramenti, 256.

52.° *Idem* del nonuplo (*Novigildo* od *Octogildo*) del valore d' una cosa rubata da un ingenuo, da pagarsi al Re, oltre il *Novigildo* al derubato, 264.

53.° *Idem* di 20 soldi al Re contro il *Portonario*, che fe' fuggire un ladro, 271.

54.° MULTÀ di 20 soldi al Re contro il *Portonario*, che fece fuggire un servo, 272.

55.° *Idem* di 40 soldi al Re, contro il padrone d'un servo fuggito nel Regio Palazzo, poi ricevuto in grazia d'esso padrone, che nondimeno volle vendicarsi di poi, 276.

56.° CAUSA REGALE di 900 soldi, al Re metà, contro l'ingenuo, fattosi capo di tumulti servili, 284.

57.° MULTA di 40 soldi, al Re metà, contro ciascuno de' servi concorsi a que' tumulti, 284.

58.° *Idem* di 12 soldi, al Re metà, contro chi danneggiò altri nel mezzo di que' tumulti, 285.

59.° *Idem* di 12 soldi al Re, contro chi portò via i falconi dal Regio bosco, 325.

60.° *Idem* di 80 soldi al Re contro chi uccise lo *Sculdascio* e l'Attore del Re, 377.

61.° *Idem* di 100 soldi, al Re metà, contro chi uccise l'*Aldia* o la serva, come strega, 379.

62.° NUOVE DISPOSIZIONI di Rotari sul *Mundio* delle donzelle ingenue intorno al pagamento de' debiti ereditarj, che avrebbero potuto gravitare sul Re, s'e' raccogliesse la successione, 388.

IV.ª

LIBRI E TITOLI, NE' QUALI DIVIDESI LA LOMBARDA, *SECONDO IL LINDEBROGIO.*

LIBER PRIMUS

TITVLVS I.

De maleficiis et publicis criminibus.

1. Roth. 1. – 2. *Id.* 3. – 3. *Id.* 4. – 4. *Id.* 5. – 5. *Id.* 6. – 6. *Id.* 7. – 7. *Id.* 9.

II. *De scandalis et compositionibus ad regem pertinentibus.*

1. Roth. 8. – 2. *Id.* 35. – 3. *Id.* 36. – 4. *Id.* 37. – 5. *Id.* 38. – 6. *Id.* 39. – 7. *Id.* 40. – 8. *Id.* 372.
9. Aist. 8.
10. Pipin. 30.
11. Ludov. P. 42.

III. *De consilio mortis.*

1. Roth. 2. – 2. *Id.* 10. – 3. *Id.* 11. – 4. *Id.* 139. – 5. *Id.* 140. – 6. *Id.* 203.

IV. *De illicito consilio.*

1. Liut. Lib. VI. 18.

V. *De conviciis.*

1. Roth. 384.
2. Guid. 9.

VI. *De his quae insidiando vel subito surgente rixa fiunt.*

1. Roth. 41. - 2. *Id.* 42. - 3. *Id.* 43. - 4. *Id.* 386. - 5. *Id.* 385. - 6. *Id.* 387. - 7. *Id.* 44.

VII. *De plagis et compositionibus liberorum hominem.*

1. Roth. 45. - 2. *Id.* 46. - 3. *Id.* 47. - 4. *Id.* 49. - 5. *Id.* 50. - 6. *Id.* 51. et 52. - 7. *Id.* 53. et 56. - 8. *Id.* 54. et 55. - 9. *Id.* 59. - 10. *Id.* 60. et 61. - 11. *Id.* 57. et 58. - 12. *Id.* 62. - 13. *Id.* 63. 64. 65. 66. 67. - 14. *Id.* 68. 69. 70. 71. 72. 73. - 15. *Id.* 74. - 16. *Id.* 48. - 17. *Id.* 380.
18. Carol. M. 82.

VIII. *De plagis aut feritis seruorum vel aliorum.*

1. Roth. 76. - 2. *Id.* 77. - 3. *Id.* 78. - 4. *Id.* 79. - 5. *Id.* 80. et 81. - 6. *Id.* 82. - 7. *Id.* 83. - 8. *Id.* 84. - 9. *Id.* 85. 86. - 10. *Id.* 87. - 11. *Id.* 88. 89. 90. 91. 92. 93. - 12. *Id.* 94. - 13. *Id.* 95. 96. 97. 98. 99. 100. - 14. *Id.* 101. - 15. *Id.* 102. - 16. *Id.* 103. - 17. *Id.* 104. 105. 106. 107. 108. - 18. *Id.* 109. - 19. *Id.* 110. - 20. *Id.* 111. - 21. *Id.* 112. - 22. *Id.* 113. 114. 115. 116. 117. 118. - 23. *Id.* 119. 120. 121. 122. 123. 124. - 24. *Id.* 125. - 25. *Id.* 126. - 26. *Id.* 127. - 27. *Id.* 128. - 28. *Id.* 339. - 29. *Id.* 357. - 30. *Id.* 358.
31. Luitpr. Lib. VI. 71.

IX. *De homicidiis liberorum hominum.*

1. Roth. 12. - 2. *Id.* 13. - 3. *Id.* 14. - 4. *Id.* 75. - 5. *Id.* 138. - 6. *Id.* 141. - 7. *Id.* 142. - 8. *Id.* 143. - 9. *Id.* 144. - 10. *Id.* 145. - 11. *Id.* 152. - 12. *Id.* 200. 201. - 13. *Id.* 202. - 14. *Id.* 204. - 15. *Id.* 373. - 16. *Id.* 377. - 17. *Id.* 389.
18. Liut. Lib. II. 7. - 19. *Id.* IV. 2. - 20. *Id.* IV. 3. - 21. *Id.*

VI. 9. - 22. *Id.* VI. 38. - 23. *Id.* VI. 65. - 24. *Id.* VI. 83. - 25. *Id.* VI. 85.

26. Rach. 3.

27. Carol. M. 101.

28. Pipin. 11.

29. Ludov. P. 9. - 30. *Id.* 10. - 31. *Id.* 13. - 32. *Id.* 15. - 33. *Id.* 16. - 34. *Id.* 21.

35. Lothar. I. 57. - 36. *Id.* 58. - 37. *Id.* 89.

38. Henr. I. 3.

39. Henr. II. 2.

X. *De parricidiis.*

1. Roth. 163.
2. Liutpr. Lib. III. 5.
3. Carol. M. 105.
4. Henr. I. 2.

XI. *De homicidiis servorum ministerialium vel aldiorum.*

1. Roth. 129. - 2. *Id.* 130. 131. - 3. *Id.* 134. - 4. *Id.* 133. - 5. *Id.* 132. - 6. *Id.* 135. - 7. *Id.* 136. - 8. *Id.* 137. - 9. *Id.* 379.

XII. *De sepulchro violato, et de eo qui hominem mortuum expoliavit.*

1. Roth. 16. - 2. *Id.* 15.

XIII. *Ne quis ad Regem venientibus iniuriam faciat.*

1. Roth. 17. - 2. *Id.* 18.

3. Carol. M. 29.

XIV. *De exercitalibus et his qui in hostem ire contempserint.*

1. Roth. 20. – 2. *Id.* 22. – 3. *Id.* 23. – 4. *Id.* 25. – 5. *Id.* 24. – 6. *Id.* 21.
7. Liut. Lib. VI. 29.
8. Aist. 13.
9. Carol. M. 30. – 10. *Id.* 31. – 11. *Id.* 32. – 12. *Id.* 33. – 13. *Id.* 35. – 14. *Id.* 80. – 15. *Id.* 81.
16. Ludov. P. 43.
17. Loth. I. 56.

XV. *De eo qui alii viam antestetit, vel aliquem de caballo iactaverit, aut walapautz fecerit.*

1. Roth. 27. – 2. *Id.* 28. – 3. *Id.* 29. – 4. *Id.* 30. – 5. *Id.* 31.

XVI. *De iniuriis mulierum.*

1. Roth. 26. – 2. *Id.* 198. – 3. *Id.* 381.
4. Liutpr. Lib. VI. 70. – 5. *Id.* VI. 72. – 6. *Id.* VI. 82. – 7. *Id.* VI. 93.
8. Aist. 6.

XVII. *De aggressione in vico facta, et de collectionibus rusticorum.*

1. Roth. 19. – 2. *Id.* 284. – 3. *Id.* 285.
4. Liutpr. Lib. VI. 81. – 5. *Id.* VI. 88. – 6. *Id.* ibid. in f.
7. Carol. M. 13.
8. Ludov. P. 57.
9. Lothar. I. 4. – 10. *Id.* 53. – 11. *Id.* 65.

XVIII. *De seditione contra iudicem vel civitatem levata.*

1. Liutpr. Lib. V. 6.
2. Rach. 6.

XIX. *De damno in via dato, et de incendio.*

1. Roth. 146. - 2. *Id.* 147. - 3. *Id.* 148. - 4. *Id.* 149. - 5. *Id.* 150. - 6. *Id.* 293. - 7. *Id.* 299. - 8. *Id.* 305. - 9. *Id.* 308. - 10. *Id.* 309. - 11. *Id.* 310. - 12. *Id.* 311. - 13. *Id.* 321. et 320. - 14. *Id.* 322. - 15. *Id.* 328. - 16. *Id.* 335. et 336. - 17. *Id.* 338. - 18. *Id.* 337. - 19. *Id.* 339. - 20. *Id.* 342. et 343. - 21. - *Id.* 344. - 22. *Id.* 349. - 23. *Id.* 362. - 24. *Id.* 350. - 25. *Id.* 382.
26. Liutpr. Lib. V. 16.
27. Lothar. I. 78.

XX. *De eo qui cum armis alterius damnum fecerit.*

1. Rothar. 312. - 2. *Id.* 313.

XXI. *De pauperie.*

1. Roth. 327. - 2. *Id.* 329. et 330. - 3. *Id.* 331. - 4. *Id.* 332. - 5. *Id.* 333.
6. Liut. Lib. VI. 84.

XXII. *De venationibus, et de damno quod per eas acciderit.*

1. Rothar. 314. - 2. *Id.* 315. - 3. *Id.* 316. - 4. *Id.* 317. - 5. *Id.* 318. - 6. *Id.* 319.
7. Carol. M. 71.

XXIII. *De eo qui peculium in damno invenerit.*

1. Rothar. 348. – 2. *Id.* 351. – 3. *Id.* 354. – 4. *Id.* 355.
5. Liut. Lib. VI. 28. – 6. *Id.* VI. 32. – 7. *Id.* VI. 98.

XXIV. *De homine in curte aliena noctis tempore invento; et de curtis ruptura.*

1. Rothar. 32. – 2. *Id.* 33. – 3. *Id.* 34. – 4. *Id.* 282. – 5. *Id.* 284. – 6. *Id.* 383.

XXV. *De furtis et servis fugacibus, et de advenis hominibus, et si quis eis auxilium praestiterit.*

1. Rothar. 248. – 2. *Id.* 258. – 3. *Id.* 259. – 4. *Id.* 260. – 5. *Id.* 261. – 6. *Id.* 262. – 7. *Id.* 263. – 8. *Id.* 268. – 9. *Id.* 265. – 10. *Id.* 266. – 11. *Id.* 267. – 12. *Id.* 268. – 13. *Id.* 269. – 14. *Id.* 270. – 15. *Id.* 271. – 16. *Id.* 272. – 17. *Id.* 273. – 18. *Id.* 274. – 19. *Id.* 275. – 20. *Id.* 276. – 21. *Id.* 277. – 22. *Id.* 278. – 23. *Id.* 279. – 24. *Id.* 280. – 25. *Id.* 281. – 26. *Id.* 286. – 27. *Id.* 287. – 28. *Id.* 288. – 29. *Id.* 289. – 30. *Id.* 290. 291. 292. – 31. *Id.* 294. – 32. *Id.* 295. – 33. *Id.* 296. – 34. *Id.* 297. 298. 301. – 35. *Id.* 302. 303. – 36. *Id.* 304. – 37. *Id.* 323. 324. – 38. *Id.* 325. 326. – 39. *Id.* 334. – 40. *Id.* 340. – 41. *Id.* 341. – 42. *Id.* 345. – 43. *Id.* 346. – 44. *Id.* 347. – 45. *Id.* 352. – 46. *Id.* 353. – 47. *Id.* 256.

48. Grimoald. 9.

49. Liutpr. Lib II. 5. – 50. *Id.* V. 15. – 51. *Id.* VI. 3. – 52. *Id.* VI. 101. – 53. *Id.* VI. 15. – 54. *Id.* VI. 26. – 55. *Id.* VI. 27. – 56. *Id.* VI. 34. – 57. *Id.* VI. 58. – 58. *Id.* VI. 89. – 59. *Id.* VI. 94. – 60. *Id.* VI. 99.

61. Carol. M. 44.

62. * Caroli M. Capitulare I. a. 809. c. 11. - 63. *Id.* 47. - 64. *Id.* 68. - 65. *Id.* 75. - 66. *Id.* 84. - 67. *Id.* 85. - 68. *Id.* 86. - 69. *Id.* 87. - 70. *Id.* 88. - 71. *Id.* 89. - 72. *Id.* 110.
73. Pipin. 10. - 74. *Id.* 40. - 75. *Id.* 43.
76. Ludov. P. 23. - 77. *Id.* 30. - 78. *Id.* 35. - 79. *Id.* 45. - 80. *Id.* 47.
81. Lothar. I. 32. - 82. *Id.* 33. - 83. *Id.* 100.

XXVI. *De eo qui terminum antiquum corruperit.*

1. Rothar. 240. - 2. *Id.* 241. - 3. *Id.* 242. - 4. *Id.* 243. - 5. *Id.* 244. - 6. *Id.* 245.
7. Carol. M. 139.

XXVII. *De invasionibus et iis quae in terra aliena fiunt.*

1. Roth. 151. - 2. *Id.* 359. - 3. *Id.* 360.
4. Liut. Lib. V. 17.
5. Rothar. 61.
6. Liut. Lib. V. 18. - 7. *Id.* VI. 36. - 8. *Id.* VI. 95. - 9. *Id.* VI. 97.
10. Pipin. 24.
11. Lothar. I. 38.
12. Guido 5.

XXVIII. *De eo qui falsam vel adulterinam monetam fecerit.*

1. Rothar. 246.
2. Ludov. P. 27.

XXIX. *De eo qui chartam falsam scribit.*

1. Rothar. 247.
2. Liut. Lib. VI. 37.

XXX. *De raptu.*

1. Rothar. 186. – 2. *Id.* 187. – 3. *Id.* 191. – 4. *Id.* 192. – 5. *Id.* 206. – 6. *Id.* 207. – 7. *Id.* 208. – 8. *Id.* 209. – 9. *Id.* 210. – 10. *Id.* 211.
11. Liut. Lib. V. 2.
12. Carol. M. 124.
13. Ludov. P. 17.
14. Lothar. I. 81.
15. Ludov. II. 3.

XXXI. *De fornicatione.*

1. Rothar. 189. – 2. *Id.* 194.
3. Liut. Lib. VI. 7.

XXXII. *De adulterio.*

1. Rothar. 212. – 2. *Id.* 213. – 3. *Id.* 214.
4. Liut. Lib. VI. 12. – 5. *Id.* VI. 87. – 6. *Id.* VI. 77.
7. Lothar. I. 2. – 8. *Id.* 86.

XXXIII. *De eo qui servum alienum aut mulierem in sacramento miserit, vel servum aut puerum clericaverit, vel puellam velaverit.*

1. Liut. Lib. V. 21. – 2. *Id.* V. 24. – 3. *Id.* VI. 39.
4. Ludov. P. 29.

XXXIV. *Si actor Regis res regias per fraudem alienaverit.*

1. Liut. Lib. VI. 6.
2. Carol. M. 123.
3. Ludov. P. 28.

XXXV. *De his qui ad mortem fuerint iudicati.*

1. Carol. M. 45. - 2. *Id.* 46.

XXXVI. *De culpis servorum.*

1. Roth. 373. - 2. *Id.* 374. - 3. *Id.* 375. - 4. *Id.* 376.
5. Grim. 3.
6. Liut. Lib. VI. 43.
7. Carol. M. 26.

XXXVII. *De faidosis, et armis infra patriam non portandis.*

1. Carol. M. 19. - 2. *Id.* 20.
3. Lothar. I. 54.

LIBER SECVNDUS

TITVLV'S I.

De sponsalibus.

1. Roth. 178. - 2. *Id.* 179. - 3. *Id.* 180. - 4. *Id.* 182.
- 5. *Id.* 183. - 6. *Id.* 184. - 7. *Id.* 216. - 8. *Id.* 223.
9. Liut. Lib. VI. 53. - 10. *Id.* VI. 59. - 11. *Id.* VI. 66.

II. *De his quae sine voluntate mundoaldi ad maritum ambulant.*

1. Roth. 188. - 2. *Id.* 190. - 3. *Id.* 215.
4. Liut. Lib. VI. 40. - *Id.* VI. 61.

III. *De his qui extra patriam per triennium morantur.*

1. Liut. Lib. III. 4.

IV. *De his quae a viro in uxorem dantur vel relinquuntur.*

1. Luitpr. Lib. II. 1. – 2. *Id.* VI. 35. – 3. *Id.* VI. 49.
4. Aist. 5.

V. *Ut filii lege patris vivant.*

1. Liut. Lib. VI. 100.

VI. *Infra quod tempus permissum sit viduis velum vel maritum accipere.*

1. Liut. Lib. VI. 46.
2. Carol. M. 125.
3. Ludov. P. 12.
4. Lothar. I. 68.

VII. *Ut mulieres lege mariti vivant.*

1. Liut. Lib. VI. 74.
2. Lothar. I. 14.

VIII. *De prohibitis nuptiis.*

1. Roth. 185.
2. Liut. Lib. II. 6. – 3. *Id.* V. 3. – 4. *Id.* V. 4. – 5. *Id.* V. 5. – 6. *Id.* VI. 51. et 52. – 7. *Id.* VI. 69. – 8. *Id.* VI. 76.
9. Carol. M. 5. – 10. *Id.* 145.
11. Lothar. I. 99.
12. Ludov. II. 8.
13. Lothar. I. 98.
14. Henr. II. 3.

IX. *Si servus liberam puellam vel mulierem in coniugio accéperit.*

1. Rothar. 193. - 2. *Id.* 222.
3. Liut. Lib. IV. 6.
4. Lothar. I. 72.

X. *Qualiter mulieri liberae alienare permissum sit.*

1. Rothar. 205.
2. Liut. Lib. IV. 4.
3. Pipin. 36.
4. Guido 8.

XI. *Qualiter mundoaldus amittat mundium.*

1. Rothar. 195. - 2. *Id.* 196. - 3. *Id.* 197.
4. Liut. Lib. VI. 67.

XII. *De coniugiis servorum vel aldiorum.*

1. Rothar. 217. - 2. *Id.* 218. - 3. *Id.* 220. - 4. *Id.* 219. - 5. *Id.* 221.
6. Liutpr. Lib. VI. 44. - 7. *Id.* VI. 73. - 8. *Id.* VI. 79. - 9. *Id.* VI. 86.
10. Carol. M. 129.
11. Pipin. 37.

XIII. *De eo qui uxorem suam dimiserit, et aliam super eam duxerit.*

1. Grim. 6. - 2. *Id.* 8.
3. Liut. Lib. VI. 50.
4. Carol. M. 41. - 5. *Id.* 133.
6. Lothar. I. 92. - 7. *Id.* 93.

XIV. *De successionibus.*

1. Rothar. 153. – 2. *Id.* 154. – 3. *Id.* 155. – 4. *Id.* 156. – 5. *Id.* 157. – 6. *Id.* 159. – 7. *Id.* 158. – 8. *Id.* 160. – 9. *Id.* 161. – 10. *Id.* 162. – 11. *Id.* 167. – 12. *Id.* 168. – 13. *Id.* 171. – 14. *Id.* 181. – 15. *Id.* 199. – 16. *Id.* 224. – 17. *Id.* 228.

18. Grim. 5.

19. Liut. Lib I. 1. – 20. *Id.* I. 2. – 21. *Id.* I. 3. – 22. *Id.* I. 4. – 23. *Id.* I. 5. – 24. *Id.* II. 8. – 25. *Id.* VI. 23. – 26. *Id.* VI. 92.

27. Aist. 1.

28. Guido 7.

29. Henr. I. 1.

XV. *De donationibus quae cum thingatione vel launechilt fiunt.*

1. Roth. 172. – 2. *Id.* 173. – 3. *Id.* 174. – 4. *Id.* 175.

5. Liut. Lib. VI. 19.

XVI. *De adoptionibus.*

1. Carol. M. 94.

XVII. *De acquisitionibus actorum Regis.*

1. Rothar. 378.

2. Lothar. I. 73.

XVIII. *De ultimis voluntatibus.*

1. Rothar. 176.

2. Liut. Lib. I. 6.
3. Aist. 3.
4. Carol. M. 78. – 5. *Id.* 106.
6. Pipin. 33.
7. Ludov. P. 14.
8. Lothar. I. 17.

XIX. *De eo qui res alii post delegationem fraudulenter alienaverit.*

1. Lothar. I. 30.

XX. *De eo quod pater filiis vel filiabus necesse habeat relinquere.*

1. Liut. Lib. VI. 11. – 2. *Id.* VI. 48. – 3. *Id.* VI. 60.
4. Aist. 4.
5. Pipin. 34.

XXI. *De debitis et wadimoniis, et quae liceat pignorare vel non.*

1. Rothar. 249. – 2. *Id.* 250. – 3. *Id.* 251. – 4. *Id.* 252. – 5. *Id.* 253. – 6. *Id.* 254. – 7. *Id.* 256. – 8. *Id.* 257. – 9. *Id.* 365. – 10. *Id.* 255. – 11. *Id.* 388.

12. Liutpr. Lib. III. 1. – 13. *Id.* III. 2. – 14. *Id.* V. 7. – 15. *Id.* V. 8. – 16. *Id.* V. 9. – 17. *Id.* V. 10. – 18. *Id.* V. 11. – 19. *Id.* V. 12. – 20. *Id.* VI. 4. – 21. *Id.* VI. 13. – 22. *Id.* VI. 54. – 23. *Id.* VI. 102. – 24. *Id.* VI. 55. – 25. *Id.* VI. 56. – 26. *Id.* VI. 57. – 27. *Id.* VI. 75.

28. Rachis. 1.

29. Carol. M. 126.

30. Lothar. I. 74.

XXII. *De quantitate solidorum.*

1. Carol. M. 76. – 2. *Id.* 91.
3. Ludov. P. 2.

XXIII. *De rebus emtis et conductore casae.*

1. Luitpr. Lib. VI. 80.

XXIV. *De treugis.*

1. Liutpr. Lib. V. 13.

XXV. *De non suae rei venditione.*

1. Rothar. 232.
2. Liutpr. Lib. V. 19. – 3. *Id.* V. 20.
4. Lothar. I. 59.

XXVI. *De his quae ob caussam dantur.*

1. Liutpr. Lib. VI. 42.

XXVII. *De depositis.*

1. Liutpr. Lib. VI. 78.

XXVIII. *De rebus intertiatis, et qualiter emere debet.*

1. Rothar. 235.
2. Liutpr. Lib. VI. 25.
3. Carol. M. 132.
4. Pipin. 44.
5. Otto II. 7.

XXIX. *De prohibita alienatione minorum.*

1. Liutpr. Lib. IV. 1. – 2. *Id.* VI. 5. – 3. *Id.* VI. 20. – 4. *Id.* VI. 21. – 5. *Id.* VI. 45. – 6. *Id.* VI. 64. – 7. *Id.* VI. 96.

XXX. *Qualiter servorum venditio fiat.*

1. Carol. M. 16. - 2. *Id.* 72. et 73.

XXXI. *De prohibita emtione futurorum fructuum.*

1. Carol. M. 56.

XXXII. *De prohibita alienatione servorum vel aldiorum.*

1. Roth. 236. - 2. *Id.* 237. - 3. *Id.* 238. - 4. *Id.* 239.
5. Liutpr. Lib. VI. 33.
6. Carol. M. 25.

XXXIII. *De his qui se in potestate alterius subdiderint.*

1. Carol. M. 108.
2. Ludov. P. 5.
3. Lothar. I. 1. - 4. *Id.* 87.

XXXIV. *De manumissionibus.*

1. Rothar. 225. 226. 227. - 2. *Id.* 229.
3. Liutpr. Lib. II. 3. - 4. *Id.* II. 4. - 5. *Id.* IV. 5. - 6. *Id.* V. 22. - 7. *Id.* V. 23. - 8. *Id.* VI. 2.
9. Aist. 2.
10. Carol. M. 107.
11. Pipin. 13.
12. Ludov. P. 6.

XXXV. *De praescriptionibus.*

1. Rothar. 230. - 2. *Id.* 231.
3. Grim. 1. - 4. *Id.* 2. - 5. *Id.* 4.
6. Liutpr. Lib. VI. 1. - 7. *Id.* VI. 16. - 8. *Id.* VI. 24. - 9. *Id.* VI. 62.

10. Rach. 2.
11. Aist. 9. - 12. *Id.* 14.
13. Ludov. P. 58.
14. Lothar. I. 95.

XXXVI. *De evictionibus.*

1. Rothar. 234.
2. Liutpr. Lib. V. 14. - 3. *Id.* VI. 63.

XXXVII. *De sanctimonialibus.*

1. Liutpr. Lib. V. 1. - 2. *Id.* VI. 22. - 3. *Id.* VI. 41. - 4. *Id.* VI. 47.
5. Lothar. I. 6. - 6. *Id.* 88.

XXXVIII. *De ariolis.*

1. Liutpr. Lib. VI. 30. - 2. *Id.* VI. 31.

XXXIX. *De reverentia ecclesiae, seu immunitatibus debita, vel de his qui ad ecclesiam confugium fecerint, aut in immunitate damnum dederint.*

1. Liutpr. Lib. VI. 90.
2. Carol. M. 8. - 3. *Id.* 9. - 4. *Id.* 102 - 5. *Id.* 103.
6. Ludov. P. 7. et 8.
7. Lothar. I. 16.

XL. *De Scabinis et Cancellariis.*

1. Lothar. I. 12. - 2. *Id.* 13. - 3. *Id.* 48. - 4. *Id.* 49. - 5. *Id.* 50. - 6. *Id.* 69.

XLI. *Qualiter iudices iudicare debeant; et si iudicare distulerint, quomodo puniantur; et quando actor forum rei sequi debeat.*

1. Liutpr. Lib. IV. 7. – 2. *Id.* IV. 8. – 3. *Id.* IV. 9. – 4. *Id.* IV. 10. – 5. *Id.* IV. 11.
6. Pipin. 35.
7. Ludov. P. 1.

XLII. *De his qui ad placitum venire coguntur.*

1. Carol. M. 49. – 2. *Id.* 116.
3. Ludov. P. 41.

XLIII. *De his qui ad placitum venire contempserint, et quibus de caussis mannitio fieri debeat.*

1. Carol. M. 27. – 2. *Id.* 77.
3. Ludov. P. 20. – 4. *Id.* 19.

XLIV. *De his qui aldiones defendere debeant, vel in placito repraesentare.*

1. Liutpr. Lib. VI. 14.
2. Carol. M. 100. – 3. *Id.* 131.
4. Lothar. I. 82.

XLV. *Apud quem potentiorum caussae agi debeant.*

1. Carol. M. 43.
2. Lothar. I. 83.

XLVI. *De armis infra patriam non portandis, vel ad placitum.*

1. Pipin. 42.
2. Lothar. I. 5.

XLVII. *De Advocatis et Vicedominis.*

1. Carol. M. 22. et 55. - 2. *Id.* 64.
3. Pipin. 27.
4. Ludov. P. 46. - 5. *Id.* 56.
6. Lothar. I. 7. - 7. *Id.* 10. - 8. *Id.* 18. - 9. *Id.* 96.
10. Otto II. 8.
11. Henr. II. 1.

XLVIII. *Quibus tutores dandi sunt.*

1. Pipin. 6.
2. Ludov. P. 11.
3. Ludov. II. 2.

XLIX. *De feriis.*

1. Carol. M. 140.
2. Otto III. 1.

L. *De praeiudiciariis actionibus.*

1. Lothar. I. 75. - 2. *Id.* 76. - 3. *Id.* 77.

LI. *De testibus.*

1. Liutpr. Lib. VI. 10.
2. Carol. M. 21. - 3. *Id.* 24. - 4. *Id.* 152. - 5. *Id.* 48. - 6. *Id.* 50. - 7. *Id.* 67. - 8. *Id.* 144.
9. Pipin. 22.
10. Ludov. P. 18. - 11. *Id.* 3. - 12. *Id.* 4.
13. Lothar. I. 27. - 14. *Id.* 52. - 15. *Id.* 62. - 16. *Id.* 67. - 17. *Id.* 101.

LII. *De officio iudicis.*

1. Rach. 7.

2. Carol. M. 18. - 3. *Id.* 36. - 4. *Id.* 42. - 5. *Id.* 51. - 6. *Id.* 58. - 7. *Id.* 69. - 8. *Id.* 70. - 9. *Id.* 90. - 10. *Id.* 37. 11. *Id.* 114. - 12. *Id.* 120. - 13. *Id.* 127.

14. Pipin. 8. - 15. *Id.* 9. - 16. *Id.* 12.

17. Ludov. P. 38. - 18. *Id.* 48. - 19. *Id.* 50. - 20. *Id.* 51. - 21. *Id.* 52.

22. Lothar. I. 60. 61. - 23. *Id.* 64. - 24. *Id.* 94.

LIII. *Ut Episcopi et Comites invicem sibi auxilium praestent.*

1. Carol. M. 59.

2. Guido 1.

LIV. *De contemptoribus.*

1. Lothar. I. 15. - 2. *Id.* 19.

3. Henr. II. 6.

LV. *Qualiter quisque se defendere debet de wadiis; et in quibus caussis pugna prohibeatur, vel fieri debeat.*

1. Rothar. 164. - 2. *Id.* 165. - 3. *Id.* 166. - 4. *Id.* 233. - 5. *Id.* 364. - 6. *Id.* 366. - 7. *Id.* 367. - 8. *Id.* 368. - 9. *Id.* 369. - 10. *Id.* 370. - 11. *Id.* 371.

12. Grim. 7.

13. Liutpr. Lib. II. 2. - 14. *Id.* VI. 8. - 15. *Id.* VI. 17. - 16. *Id.* VI. 68.

17. Rach. 4.

18. Aist. 10. 11. - 19. *Id.* 12.

20. Carol. M. 28. - 21. *Id.* 38. - 22. *Id.* 39. - 23. *Id.* 66. - 24. *Id.* 74. - 25. *Id.* 65.

26. Ludov. P. 26. - 27. *Id.* 27.

28. Lothar. I. 28. - 29. *Id.* 31. - 30. *Id.* 97. - 31. *Id.* 55. - 32. *Id.* 90.

33. Guido 6. (a).

34. Otto II. Prooem. 1. 3. 2. - 35. *Id.* 4. - 36. *Id.* 5. - 37. *Id.* 6. - 38. *Id.* 10. - 39. *Id.* 12. - 40. *Id.* 11.

LVI. *Qualiter diversarum legum homines res suas diffinire debent.*

1. Pipin. 46. - 2. *Id.* 28. et 29.

LVII. *Ut interrogetur populus Romanus qua lege velit vivere.*

1. Lothar. I. 37.

LVIII. *De periuriis.*

1. Liutp. Lib. VI. 91.
2. Carol. M. 10.
3. Pipin. 46.
4. Carol. M. 151.

LIX. *De his qui causam iudicatum repetere praesumpserit.*

1. Carol. M. 92.

(a) Lindebrogio attribuisce questa Legge a Lotario; ma ben fece il Georgish quando egli la restituì a Guidone Augusto.

LIBER TERTIVS

Titvlvs I.

De Episcopis et Clericis, et de his quae ad utilitatem pubblicam pertinent.

1. Carol. M. 1. - 2. *Id.* 2. - 3. *Id.* 3. - 4. *Id.* 4. - 5. *Id.* 15. - 6. *Id.* 40. - 7. *Id.* 53. - 8. *Id.* 57. - 9. *Id.* 63. - 10. *Id.* 96. - 11. *Id.* 99. - 12. *Id.* 113. - 13. *Id.* 122. - 14. *Id.* 135. - 15. *Id.* 136. - 16. *Id.* 138.

17. Pipin. 1. - 18. *Id.* 2. - 19. *Id.* 3. - 20. *Id.* 4. - 21. *Id.* 5. - 22. *Id.* 14. - 23. *Id.* 15. - 24. *Id.* 18. - 25. *Id.* 19. - 26. *Id.* 20. - 27. *Id.* 21. - 28. *Id.* 25. - 29. *Id.* 26. - 30. *Id.* 31.

31. Ludov. P. 25. - 32. *Id.* 36. - 33. *Id.* 37. - 34. *Id.* 39. - 35. *Id.* 44. - 36. *Id.* 53. - 37. *Id.* 55. - 38. *Id.* 54.

39. Lothar. I. 11. - 40. *Id.* 16. - 41. *Id.* 20. - 42. *Id.* 41. - 43. *Id.* 43. - 44. *Id.* 44. - 45. *Id.* 45. - 46. *Id.* 63. - 47. *Id.* 85.

48. Carol. IV. ??

II. *Quando liceat alicui alterius clericum accipere vel non.*

1. Carol. M. 6. - 2. *Id.* 62.

3. Pipin. 15.

III. *De decimis.*

1. Carol. M. 7. - 2. *Id.* 60. - 3. *Id.* 61. - 4. *Id.* 95.

5. Ludov. P. 33. et Lothar. I. 42.

6. Ludov. P. 34.

7. Lothar. I. 46. - 8. *Id.* 47. - 9. *Id.* 91.

10. Ludov. II. 1.

IV. *De iterantibus.*

1. Rothar. 363.
2. Carol. M. 11. - 3. *Id.* 14. - 4. *Id.* 115.
5. Pipin. 16.

V. *De cerariis, et tabulariis, et chartulariis et ut portus custodiantur.*

1. Carol. M. 12.
2. Pipin. 17. - 3. *Id.* 41.

VI. *De Heribanno.*

1. Carol. M. 23. - 2. *Id.* 97. - 3. *Id.* 98.

VII. *Si quis literas nostras imperatorias despexerit.*

1. Ludov. P. 24. - 2. *Id.* 40.

VIII. *De beneficiis et terris tributariis.*

1. Carol. M. 119.
2. Ludov. P. 31. - 3. *Id.* 32.
4. Conr. I. 1.

IX. *De his qui se in potestate alterius subdiderint.*

1. Pipin. 23.
2. Lothar. I. 8. - 3. *Id.* 22. - 4. *Id.* 23. - 5. *Id.* 29. - 6. *Id.* 80. - 7. *Id.* 24. - 8. *Id.* 26.
9. Lothar. II. Sax.

X. *Quando liceat rectoribus ecclesiarum acta antecessorum suorum rescindere.*

1. Aist. 7.
2. Lothar. I. 21. - 3. *Id.* 51. - 4. *Id.* 84.

XI. *De Pontificibus capitula, quae Domnus Hlotarius addidit ad limina B. Petri.*

1. Lothar. I. 34. - 2. *Id.* 35. - 3. *Id.* 36. et 40.

XII. *Ne liberi homines opprimantur.*

1. Carol. M. 121.
2. Pipin. 38.
3. Lothar. I. 9. - 4. *Id.* 66.
5. Guido 3.

XIII. *De his qui ad patriam defendendam ire neglexerint, vel auxilium suum Comiti denegaverint.*

1. Lothar. I. 71.
2. Guido 2. - 3. *Id.* 4.

XIV. *Qualiter cum fara sua alicui migrare permissum sit.*

1. Rothar. 177.

XV. *De advenis.*

1. Rothar. 390.

XVI. *De his qui secreta Regis fraudulenter inquirunt.*

1. Rachis 9.

XVII. *De bruneis extra regnum non vendendis.*

1. Carol. M. 17.

XVIII. *Ubi mercatum habendum sit.*

1. Carol. M. 52.

XIX. *De eo qui alium iniuste in iudicio adiuvare praesumpserit.*

1. Carol. M. 104.

XX. *Qua lege aldiones vel aldiae vivere debeant.*

1. Carol. M. 83.

XXI. *De contemptoribus legum.*

1. Carol. M. 93.

XXII. *De mensuris ut aequales fiant.*

1. Carol. M. 111.

XXIII. *De homine ad iudicium non mittendo.*

1. Carol. M. 112.

XXIV. *Ne per vitam Regis vel filiorum iuretur.*

1. Carol. M. 117.

XXV. *Ne quis iudicem suum praetermittat.*

1. Carol. M. 118.

XXVI. *De excommunicatis.*

1. Carol. M. 130.

XXVII. *Si quis sanctum chrisma ad iudicium subvertendum dederit.*

1. Carol. M. 54.

XXVIII. *De eo qui bonum denarium refutaverit.*

1. Ludov. P. 26.

XXIX. *Ubi interdictum sit legatum alicui mittere.*

1. Rach. 5.

XXX. *Si mulier filium suum ad confirmandum tenuerit.*

1. Carol. M. 134.

XXXI. *De capitulis legi Salicae additis.*

1. Carol. M. 143.

XXXII. *Qualiter iudicium inter Episcopum et privatum fieri debeat.*

1. Pipin. 7.

XXXIII. *De rebus forfactis.*

1. Pipin. 32.

XXXIV. *De hominibus Placentinis.*

1. Pipin. 39.

XXXV. *Ut Imperatoris forestes custodiantur, et alieno iure non fiant.*

1. Ludov. P. 49.

XXXVI. *De Romanis iudicibus ut in praesentiam Imperatoris veniant.*

1. Lothar. I. 39.

XXXVII. *De capitulis pro lege tenendis.*

1. Lothar. I. 70.

XXXVIII. *De scripturis sine mense et die mensis.*

1. Lothar. I. 79.

XXXIX. *De suspectis tutoribus removendis.*

1. Lothar. I. 102.

XL. *Quibus honoribus filii diaconorum presbyterorum removeantur.*

1. Otto II. 13.

NOVERO DE' CASI DELLE PUGNE GIUDIZIARIE, SECONDO UN BRANO (1) DEL CODICE CAVENSE.

QUANTAS CAUSAS DEBET ESSE JUDICATA SINE SACRAMENTUM.

MEMORATORIUM de quantas causas debemus judicare sine sacramenta, idest de intenciones inter debitores, et *portunarius*. Si mancipium fugaces sciens, transposuerit, et de mancipio laepso (*lapso*), Creditores, et fidejussores, et qui alio *asto* compellaverit *de pugna* et qui pulsatus fuerit quod bobes, aut caballos in pignus post duodecim noctes plus *minasset*, aut tractasset, quam suum proprium fuisset.

ITEM QUANTAS CAUSAS FIERI DEBET PER PUGNA JUDICATA.

HIJ sunt qui de uxore alterius fuerit *minatus* quod adulterasset, aut cum ea turpiter conversasset.

---

(1) Questo brano si trova nel Codice prima delle Leggi di Carlomagno (*fol. 208* a tergo, et *fol. 209*): lavoro d'un qualche Causidico d' incerta età, che scrisse dopo Liutprando. Ecco i casi di *combattimento giudiziario*, preveduti dal solo Editto di Rotari, secondo l'ordine delle Leggi nel testo Muratoriano.

1.° *Leg.* 10. Se alcuno fosse accusato di capitale delitto innanzi al Re.

2.° *Leg.* 198. Se alcuno perseverasse a chiamare strega o fornicatrice una donzella ed una donna ingenua.

3.° *Leg.* 214. Se alcuno dicesse essere adultera sua moglie.

4.° *Leg.* 231. Se alcuno avesse a difendersi dall' accusa d'aver malamente posseduta una cosa per cinque anni.

5.° *Leg.* 369. Se un figliuolo neghi d' aver il suo padre defunto contratto un debito.

6.° *Leg.* 384. Se alcuno perseverasse a dar dell'*Arga* o del vile ad un altro.

Item si *mundoald* alterius *striga*, aut fornicaria damna-verit (*clamaverit*).

Item de res quinque annos possessa.

Item si filius de debito patris pulsaverit.

Item de servo, dum in fuga est, furtum fecerit·; (*Liutprand. Lib. II. Leg. 5*).

Item qui alio compellaverit quod parentes ejus per venenum occisisset·; (*Liutprand. Lib. VI. Leg. 65*).

Item qui hominem accusaverit ad regem·;

Item si maritus uxorem suam incriminaverit qd̄ adulterasset; hoc clare factum est, qui de aliena uxore adulterata, vel de res quinque anni malo ordine possessa fuerit, pulsatos ejus debet esse, licenciam *per pugnam* se defendere si potuerit·;

OSSERVAZIONI SULL' EDITTO DI ROTARI E SULLA *LOMBARDA*.

§. I. Inutilità d'un Comento sull' Editto nella questione Longobarda.

Chiunque voglia girar gli sguardi alla Prima, alla Seconda ed alla Terza Tavola dianzi esposte, non ha bisogno del Comento sull'Editto di Rotari a ravvisare, che questo fu Legge *territoriale* per tutti gli abitanti del Regno Longobardo. Risulta dalle due prime (*Vedi Osservazione* III al Documento Num. 64), che trecento quarantuna Leggi necessariamente furono per loro propria natura comuni a *tutt' i sudditi* di quel Re, anche presupponendo, ch' egli non l' avesse dichiarato due volte in principio ed in fine dell' Editto: e che però le rimanenti cinquantanove doveron sortire la stessa indole, non avendole Rotari eccettuate. Apparisce dalla Terza, che tutti gli ordinamenti economici della Casa del Re sarebbero svaniti, s' egli avesse voluto e potuto liberare i vinti Romani, abitanti nel suo Regno con altri popoli di molte razze diverse, dagli obblighi generali di pagarsi le multe poste nell' Editto; di veder passare le loro sostanze in virtù delle varie confische nel Regio Palazzo e le lor donne sottostare al *Mundio* del Re, non che le loro successioni esser sempre soggette alla devoluzione in beneficio anche del Re, ne' casi contemplati da sì fatta Legge. Inutile dunque a me sembra, ma dopo averlo compiuto, il mio Comento: inutile affatto a dimostrar la natura *territoriale* dell' Editto. Verità, la quale omai si svela di per se stessa e s' insinua nelle menti di tutti quelli, che l'odono promulgato per *tutt' i sudditi del Regno Longobardo*, non dico nel Prologo (già noto a tutti), ma nella *Conclusione* così del testo Cavense come del Vesmiano e dell' antica Edizione dell' Heroldo.

Questa solenne parola, scritta nel bel principio da Rotari, si dispregiava, quasi non appartenesse il Prologo al Corpo dell' Editto; ciò che ora non può dirsi della *Conclusione*, ove ripetonsi ed anzi s'allargano i provvedimenti del Prologo intorno agli effetti legali della promulgazione *a tutt' i sudditi*. Or la notizia di tali volontà della *Conclasione* dell'Editto non giunse

all' orecchio di Donato Antonio d' Asti, di Ludovico Antonio Muratori, di Carlo Pecchia e di Paolo Canciani. Fu ella udita soltanto, ma senza frutto, dal Georgish, che non ne fece alcun conto, lasciandola in una Nota fra le *varianti*. Non so se il Signor di Savigny l' avesse mai ascoltata; ma egli avrebbe potuto cercarla nell' Heroldo.

§. II. La Legge Romana s'insinua fra' Longobardi, e regola molte cose non prevedute dall' Editto.

In fatti, vi può egli essere un Regno, abitato da popoli diversi, che non abbia una Legge comune a tutti? Su questa poi vengono di mano in mano a fondarsi le Leggi *personali* di ciascuno fra tali popoli; dannosa ed infelice opera, ma che riusciva meno difficile nei vasti spazj delle Gallie e della Germania, ove regnarono i figliuoli di Clodoveo. Negli angusti limiti del Regno Longobardo sarebbe stata enorme fatica e non comportabile calamità il dar tante Leggi *personali* quanti erano i popoli sotto Rotari, Grimoaldo, Liutprando, Rachi ed Astolfo. S'e' fu mestieri patir poscia sì fatta calamità sotto Carlomagno, convien rammentarsi, che questi regnava sopra una gran parte d' Europa, dall'Elba e dal Reno insino al Tevere. Il Regno di Rotari sarebbe stata una Provincia de'Franchi. Ancora Carlomagno lasciò salve le basi del Dritto *territoriale*, contenuto negli Editti de' cinque Legislatori Longobardi: e già fin da' tempi di Rotari avea cominciato il Dritto Romano a penetrare fra' Longobardi puri, sì che ben presto un Prete, figliuolo del Duca di Cremona, e però di *puro sangue Barbarico*, si vedrà nel 650 dare una casa in *enfiteusi* ed in locazione ad uno, che fu certamente di *sangue Romano*. Con questo contratto non si violavano punto; i precetti di Rotari, che ancor vivea nel 650; perchè niuna menzione ivi si fa dell'*enfiteusi*, nè della *locazione*, sebbene Liutprando [1] affermi, che la *locazione*, dimenticata nell' Editto, fosse nota nelle *Cadarfrede* Longobarde. In simil guisa tacesi delle *permute*, delle *società*, de' *mandati* e delle *transazioni* chi dunque avrebbe potuto impedire, che un Longobardo e

1 Liutprand. Lib. VI. Leg. 80.

qualunque *suddito* di Rotari facessero una qualche *permuta* e si stringessero in *società* e desser *mandato* ad un loro amico di fare o di non far qualche cosa, e *s' accordassero* intorno alle lor controversie?

La Carta Cremonese del 650 è un fatto solenne, il quale pone in maggior lume sì fatte proposizioni; che, cioè, le Leggi *personali* o erano un Supplemento alla *territoriale* di ciascun paese; o s'osservavano fino al punto, che le basi della *territoriale* non crollassero. Ma, che che fosse stato di ciò, le molte Leggi *personali*, giova sempre ripeterlo, non vennero se non dopo Carlomagno in Italia. Sotto Rotari non fuvvi altra Legge *personale*, che aspirasse a rialzarsi dalla sua caduta ed a combattere contro la *territoriale* dell' Editto, se non il Dritto Romano, abolito da' Duchi e da Rotari: da quelli, per via di fatto, da questo con la promulgazione dell' Editto. Ma il Dritto Romano risorgeva ogni giorno dalle sue rovine, penetrando con le sue dottrine fra' vincitori Longobardi; con le sue dottrine, dico, non coll'autorità, ch'egli non avea, di pubblica Legge. I vinti Romani, passati nella *cittadinanza Longobarda*, ne custodivano privatamente l'uso nelle domestiche mura, facendo il più delle volte giudicare le lor liti fra essi da' più savj o da'Sacerdoti; lo stesso faceano pe' loro peculj e per le loro possessioni fuori del Regno Longobardo gli *Aldj* e l'*Aldie*, i servi e le serve di *sangue Romano*. Così di tratto in tratto i costumi Longobardi si vennero in altra guisa informando; allorchè i nuovi bisogni della civil compagnia, ed i matrimonj con le Romane in Italia fecero brillare un' insolita luce agli occhj dei vincitori...

§. III. Corruzione degli studj sulla Storia del Dritto Longobardo.

Ma questa nuova luce non produsse, che si mutassero le sorti de' vinti, stabilite irrevocabilmente nel 643 dall'Editto di Rotari. La *cittadinanza* e la *Legge Romana* rimasero distrutte, a malgrado delle continue ma non sempre palesi conquiste, che il Dritto Romano, in quanto egli era scienza o disciplina, facea su' petti Barbarici; nè altro se non l' Editto ed il *guidrigildo*

apprezzabile signoreggiò su' vinti Romani del Regno Longobardo; sulla parte, cioè, *patteggiata* di costoro e sulle schiere de' Sacerdoti. L'altra parte (non cerco se maggiore o minor della prima) de' vinti, caduti nell'*Aldionato* e nella servitù Germanica, perdè ogni speranza di libertà cittadinesca; nè fulle dato aspirare se non all'apprezzo del *guidrigildo* Longobardo, mercè quelle manomissioni, le quali e nella Mauringa ed in Pannonia ed in Italia furono frequentissime di secolo in secolo, fino al duodecimo, in cui visse Ottone Frisingense; illustre testimonianza da me altrove riferita (*Vedi* Doc. prec. Num. 13) intorno alle facilità dell' essere affrancato da' Longobardi.

Coll' Editto di Rotari, e sia pur prima di lui avvenuto quel che più si vuole in contrario, le generazioni Romane rimasero legate per sempre ai varj ordini loro di servi Germanici, d'*Aldj* e di manomessi; o di que' *patteggiati*, che furono accolti nella *cittadinanza Longobarda*. I *Guargangi*, che di Roma, di Napoli e di Ravenna conduceasi nel regno Longobardo, vi divenivano altresì *cittadini Longobardi*; sebbene soggetti ad alcune restrizioni; le quali di poi, almeno pe' loro legittimi figliuoli, cessavano. Allorchè Carlo Magno introdusse in Italia le Leggi *personali* di varj popoli, e fra esse anche la Romana, lo stato de' Romani *Longobardizzati* non si mutò; e lunghi anni trascorsero innanzi, che i cangiati costumi, permettessero di passarsi da una *cittadinanza* e da una Legge in un' altra *cittadinanza* ed in un' altra Legge. Somma confusione generossi quindi negli Studj Storici del secolo decim' ottavo, quando cominciò a perdersi l' indirizzo di ben distinguere i tempi e le dominazioni; quando l' età di Rotari parve somigliare a quella di Liutprando, e l' età di Liutprando alla seguente di Rachi e d'Astolfo. Peggio assai quando il secolo di Carlo Magno non si differenziò dal secolo de' cinque Legislatori Longobardi, più antichi di lui; e si posero in un fascio le cose avvenute sotto i Carolingi con quelle, che occorsero sotto gli Ottoni, gli Arrighi ed i Lotarj. Commosso il P. Canciani per un tanto e sì malvagio rimescolamento di Storiche nozioni, proruppe in queste giudiziose parole intorno a ciò, che accadde in Italia dopo Carlomagno: » Dicebatur, egli scrivea[1], vivere jure LANGOBARDO, » et vivebatur jure CAROLINO ».

1 Canciani, Leg. Barb. V. II. in Praefatione (A. 1792).

IV. Non ultima causa di tal confusione fu la così detta *Lombarda*.

Un uomo, che senza niun fondamento si credette da Melhiorre Goldasto essere stato Pietro, Diacono Casinese, compilò el duodecimo secolo tre Libri di quella, che chiamossi la *Lombarda*; della Raccolta, cioè, di tutte le Leggi del Regno d'Italia a Rotari fino a Lotario II.°, per la durata di ben cinque secoli. Divise quell' ignoto Autore in più Titoli e Capi le sue fatiche, secondo l' ordine delle materie principalissime, contemplate in ciascuna Legge: gran beneficio renduto a' Causidici ed a' Giuristi di quel secolo duodecimo e de' seguenti fino alla intera cessazione del *guidrigildo* e del Dritto Longobardo. Tutti, mercè la *Lombarda*, videro ad un colpo d' occhio in qual modo si punivano, per cagion d' esempio, i furti e gli altri misfatti dalle successive Leggi de' Re Longobardi veri; non che da quelle de' Carolingi a lor succeduti, e de' Re d' Italia Tedeschi. Ma una grande utilità mancò alla *Lombarda*; l' andar sicuri di non essersi alcuna Legge smarrita; e di trovarsi elle radunate insieme, sotto il nome de' varj dominatori, nel breve giro d' un comodo Volume. Pur molte Leggi scoprironsi, delle quali non si fe' motto nella *Lombarda*.

Mentre Gio. Basilio Heroldo pubblicava fra l' altre Germaniche Leggi ancor quelle de' Longobardi nel 1557, l' uso di tal Dritto non era finito al tutto nel Regno di Napoli; del che s' ha uno splendido esempio per entro le Consuetudini di Bari stampate nel 1550 dal Massilla, intorno a' *Sagramentali* (*Vedi* prec. pag. 328). E però continuava la venerazione verso la *Lombarda* in alcuni luoghi, e tutti aveamo saputo grado a Niccolò Boerio, che primo di ogni altro la dette alle stampe nel 1512. Gio: Bat. Nenni, che la tornò a pubblicare, arricchita di molti Comenti, nel 1537 in Venezia, n'ebbe molte lodi. Ecco la stampa, che io chiamai e chiamo *Veneta Lombarda*; ripubblicata con più liete forme dal Goldasto nel 1610 e nel 1613, come altresì dal Lindebrogio anche nel 1613; delle quali Edizioni fecero uso i più grandi uomini; Baluzio, Mabillon ed il Ducange. Intanto il lavoro dell' Heroldo pareva sommerso: e noi ne ascoltammo la giusta querela dell' Heinnecio (*Vedi* prec. Nota (374)). Ma

Ludovico Antonio Muratori tornò nel 1725 a pubblicare le Leggi Longobarde, seguitando senza saperlo i modi tenuti già dall' Heroldo; ed ottenne di ricondurre le menti alla contemplazione de'fatti d'Italia, guidandole all'ordine de'tempi, senza il quale non havvi un vero ed efficace metodo a studiare la Storia. Gl' intelletti d' Europa obbedirono al Muratori; a lui toccò il premio, invano sperato dall' Heroldo, sì che la *Lombarda*, uscita dalle vie quotidiane d'un Foro, il quale più non sussisteva, cadde alla sua volta nell' obblío.

Carlo Pecchia fu il solo, che ostinossi a volerla richiamare in vita. Funne punito; i più gravi errori di quel chiaro e laborioso ingegno procedono, se io non vado errato, dall'aver nelle sue insigni fatiche adoperato la *Lombarda*. Basta l' esempio solo, che là dov'egli tratta del *Processo Longobardo* pone per principio e per apertura d'ogni lite il *Mannire* [1]; ossía la chiamata in giudizio, fatta secondo le Leggi di Carlomagno [2]. Ma non è egli questo un confonder miseramente i tempi e le cose? Il punto stava nel dire in qual modo si desse cominciamento ai giudizj sotto Rotari, e nell'osservarne i mutamenti sotto i consecutivi Re Grimoaldo, Liutprando, Rachi ed Astolfo, prima di passare alle prescrizioni di Carlo Magno sul *Mannire*; vocabolo Germanico, sì, ma non mai ne' loro Editti usato da' Re Longobardi.

E però la *Lombarda* fu non ultima causa della confusione grande negli onorati studj del Pecchia. Ugual confusione, ma necessaria, turbò le scritture di chi non conobbe nè l' Heroldo nè il Muratori; dappoichè il trovar le Leggi de' molti e diversi regnatori d'Itália, disposte in un sol fiato per ordine di materie, distende un velo sull'intelligenza dello Storico e gli vieta di collocarsi là, dov'egli dovrebbe, in ciascun secolo ed in ciascuna età. Che vale, a saper ciò che fecero i Longobardi, vincitori dei Romani, esporre quel che operarono i Franchi, vincitori dei Longobardi? Come si cominciava un processo a'giorni di Ro-

---

1 Pecchia, Storia, ec. I. 159. Lib. II. Cap. 9. *Dell'ordine de'giudizj presso i Longobardi.*

2 Leg. Langobard. Lib. II. Tit. XLIII, Leg. 1. 2. De his qui ad Placitum venire contempserint: et quibus de causis *mannitio* fieri debeat. *Leges Caroli* 27. 77.

tari? Bisognava con questo fine legger l' Editto: ma Rotari per l' appunto non s' affacciò al pensiero del Pecchia, quando egli fecesi a trattare d' un sì fecondo argomento. So, che in ciascuna Legge della *Lombarda* si premette il nome de' Re; ma chi prima dell' Heroldo e del Muratori non avea se non quella del Boerio e la Veneta o la Goldastina e la Lindebrogiana, mal potea senza grandi affanni abbracciare ad un tratto le Leggi d' un solo Re, massimamente se tanto numerose quanto le Leggi di Rotari e di Liutprando, e mal formarsi un giusto concetto delle diversità fra' tempi dell'uno e dell' altro. Assai meno egli potea scorgere ad un colpo d'occhio le differenze nel viver civile de' Longobardi e de' Franchi e degli altri popoli, che signoreggiarono in Italia.

Un gran beneficio dalla diligenza del Muratori procedette alla posterità, quando venne fatto a ciascuno studiar le Leggi Longobarde secondo gli anni della lor pubblicazione. La *Lombarda* non pertanto può anche oggidì adoperarsi come testimonianza d'un Interprete o d'un Chiosatore antico del duodecimo secolo, a farcene meglio comprendere alcuna più oscura, spezialmente se di Rotari o di Liutprando. Questo propizio effetto si conseguisce mercè una qualche miglior lezione o *Variante*, che s' incontri nella *Lombarda*, e coll'aiuto delle *Rubriche*, sotto le quali è registrata ciascuna Legge. In una di queste *Rubriche* a' *Guargangi* si dà la vera e giusta qualificazione di stranieri, tali essi erano in generale, nel Titolo *De Advenis*, ove si contiene l' unica Legge 390 di Rotari.

V. Necessita' di studiar l' Editto di Rotari come il fondamento principalissimo della questione Longobarda.

Ma il Muratori, stato già il massimo se non il solo autore di quel sì gran dono del ricollocar le Leggi Longobarde nell' ordine loro naturale, o Cronologico, non fu quegli che trasse il maggior pro dalle sue tante ricchezze. Non di rado gli avviene, ch' egli discorra velocissimamente per più secoli, allegando alla rinfusa intorno ad un subbietto qualunque le Leggi di Rotari a fianco dell'altre di Guidone Augusto e di Lotario, come se dalla *Lombarda* in fuori non avesse altro dinanzi agli occhj. Più scusabile forse intorno a ciò si potrebbe credere il Pecchia, Scrit-

tor di cose pertinenti alla Storia del Dritto, e però costretto a svolgere infiniti Autori, che allegano ad ogni passo la *Lombarda*. Il Signor di Savigny, quantunque se ne discosti per seguire i testi Muratoriani delle Leggi Longobarde, ha non di rado la stessa proprietà di non distinguerne i tempi. Se alcun gli domanda, perchè i vinti Romani vissero col Dritto Romano, egli risponderà come il Muratori, che ciò apparisce dalla Legge di Liutprando sugli Scribi, del 727.

Or che giova sì fatta Legge, promulgata più d'un secolo e mezzo dopo l'arrivo d'Alboino Re, a chiarir le cose avvenute centocinquant'anni dianzi? Chi fu, che in sì lungo spazio di tempo concedette, o espressamente o tacitamente, a' vinti Romani di vivere a Legge Romana? Fu egli Alboino, o Clefo? Furono i Duchi, quando si partirono i Sassoni? Fu Autari, Agilulfo, Adaloaldo, Arioaldo? Qualunque fosse stato di costoro, egli avrebbe dovuto certamente regnar prima di Rotari; e però nell'Editto si scorgerebbe un qualche vestigio, spunterebbe un qualche, sebbene lontano, sospetto d'un fatto sì grave, d'una sì rilevante concessione. Il Muratori ed il Signor di Savigny avrebbero dunque dovuto rovistar nell'Editto, ciò ch'e' non fecero, se vi fosse o no un tal sospetto. Io non vo' ripetere, che questo non vi sia e che anzi vi sia il contrario del sospetto, cioè la pubblicazione PRO OMNIBUS NOSTRIS SUBJECTIS: affermo nondimeno, che la questione or chiamata Longobarda non si potea disciogliere se non col porre l'Editto nella sommità di qualunque ricerca fatta o da farsi. Ed in realtà la concessione del Dritto Romano a'vinti Romani potè recarsi ad effetto non dirò da qualche Legge, perduta oggi, di Grimoaldo (tralascio, che di questa non si trova orma nella *Lombarda*), ma da un'approvazione tacita di quel Re; ciò che non sarebbe un andar assai lungi dal vero. Grimoaldo era Cattolico; l'Arianesimo da per ogni dove spariva, e con esso una gran parte della natura Barbarica si dileguava. La Legge del 727 sugli Scribi è dunque inutile a farci conoscere in qual tempo ed in qual modo il Dritto Romano potè concedersi a' vinti Romani, s'e' fosse stato veramente conceduto; e solo all'Editto di Rotari appartiene il privilegio d'insegnarci una qualche cosa, che sia certa.

Se vuol sapersi quando nelle Gallie i vinti Romani, dichiarati

ittadini Franchi coll'obbrobrioso *guidrigildo minore*, ottenner a beffa di chiamarsi *cittadini Romani*; ecco, la Legge Salica il lice. Ma di nulla c' istruisce la Legge del 727 degli Scribi, e lascia n dubbio se la concessione del Romano Dritto a' vinti Romani u opera di Grimoaldo, d' Ariberto degli Agilolfigi, o se del igliuolo Bertarido e del nipote Cuniberto. Frattanto immensi spazj i' interpongono, mi si permetta il dirlo, sebbene di pochissimi anni, fra l' età dell' Ariano Rotari e quella del Cattolico Grimoaldo: immensi spazj, quanto alle conseguenze necessarie dell' uno e dell' altro essere de' Longobardi, per cagione dell' una e dell'altra lor Religione.

Sì rapido e vasto mutamento dimostra sempre più, che l'Editto di Rotari (ma non bisogna punto leggerlo a spilluzzico nella *Lombarda*) è l'unico sostegno e la base vera della Storia del Regno Longobardo, e però di tutte l'altre parti d'Italia. L'Editto fermò, nè io posso mai ripeterlo a bastanza, le sorti dei vinti Romani, state fino a quel dì ondeggianti od incerte; nè alla questione Longobarda importa, che tali sorti siansi rimutate sì prestamente, com'elle si rimutarono sotto Grimoaldo. Imperocchè la condizione politica e civile de' vinti non progredì con moto particolare, ma col generale dell' intera nazione Longobarda, la quale chiamò per se medesima *sussidiariamente* le Leggi Romane in tutto ciò che l' Editto a queste non opponeasi. Laonde i Sacerdoti ed i vinti Romani *Longobardizzati*, non che i *Guargangi* di *sangue Romano*, ed i manomessi e gli *Aldj* ed i servi del sangue stesso rimasero dopo Rotari quali aveali fatti l'Editto; o riducendoli per la prima volta o legandoli con più saldo vincolo alla cittadinanza unica degli abitanti d'Italia nel Regno Longobardo, e dichiarandoli *sudditi tutti* del Rex gentis Langobardorum.

§. VI. Necessita' peculiare d' investigar nell' Editto gli ordinamenti giudiziarj del Regno di Rotari.

Un altro documento del danno di studiar le cose de' Longobardi nella *Lombarda* risulta, l' ho detto già, dall' ignoranza in cui ella ci lascia, sulla Storia de' lor Magistrati e dell' ordine giudiziario. Dev'ella forse una sì fatta Istoria co-

minciare da' tempi di Carlomagno e dal *Mannire*? Poco s'apprende, odo rispondere, intorno a tale argomento dall' Editto di Rotari. Ma ciò non toglie, che si debbano cercare in questo, e non altrove se non in questo, i primi lineamenti dell'ordine giudiziario Longobardo; il che non veggo essersi fatto dal Pecchia, ragguardevole uomo. Non meno ragguardevole il Signor di Savigny; dati entrambi allo studio particolare delle Barbariche e Romane Leggi, al quale non attendeva specialmente il Muratori. E pur il Muratori, sebbene assai poco avesse favellato dell' Editto di Rotari, ne trattò più attesamente che gli altri due non fecero. Il P. Canciani riesce in qualche maniera più ampio di tutti; lodato perciò dal Savigny, eppure assai scarso nel riferir gli ordinamenti giudiziarj dell'Editto Rotariano.

Io non pretendo essere più fortunato di sì dotti uomini; ma il mio istituto sulla Storia d' Italia non mi consente, che io lasci affatto intentato l'arringo di mettere in qualche luce tali ordinamenti Longobardi, e d'investigar le forme primitive de' loro pubblici giudizj nel 643, le quali si ravvisano tanto poco nella *Lombarda*. Ecco perciò disposti ed i Libri ed i Titoli, che la compongono, in una Tavola, cioè nella Quarta delle precedenti, acciocchè si vegga quanto sia povera sì fatta *Lombarda* con le sue artificiali partizioni, ed inabile a dar contezza d'alcuni argomenti principalissimi, trattati nell' Editto. Le Leggi sull' amministrazione della giustizia sono ivi distribuite sotto poche *Rubriche*, dove niun guardo suole sospingersi a ricercar materie d'un tanto rilievo.

§. VII. Doppia qualita' delle giurisdizioni e de' Magistrati del 643.

Nella Storia, con maggiore opportunità, io narrerò le vicende svariate delle giurisdizioni e de' Magistrati del Regno Longobardo, prima di Carlomagno. Qui mi ristringo a' soli provvedimenti, che intorno a ciò appariscono dall' Editto del 643: difficil subbietto, ed accennato appena da Rotari. Le *cause Regali* ci guideranno in questo buio ed angusto sentiero; ed a rischiararlo gioverà, spero, la Terza Tavola, dianzi proposta. Due qualità diverse di Magistrati additansi dal Re; l'una dei

suoi proprj Gastaldi, *Sculdasci* ed *Attori* ovvero Agenti, col soprannome di *Regj*; l'altra de' Giudici, de' Gastaldi e degli *Sculdasci*, detti *Locali*, ossía preposti a ciascun luogo del Regno Longobardo; chiamati ancor *Loco positi* e *Loci servatores*. Di sì fatti *Loci servatores*, che alcuno eredette non essere se non *Romani cittadini* del Regno Longobardo, già trattai (*Vedi* IV *Osservazione* al Doc. Num. 69), mostrando, essere stati essi Longobardi. Ora, dopo il Comento all' Editto, vo' pur dire senza paura, che i *Loci Servatores* potevano essere anche i vinti Romani, ma nella lor nuova qualità di *cittadini Longobardi*. Vi era in oltre un numero di *Minori* Magistrati, a' quali non si dà verun titolo nell' Editto; ma nelle seguenti Leggi di Liutprando cominciano ad udirsi appellare *Saltarii*. Poi s'ascoltano i nomi eziandío de' *Decani*, *Silvani* e simili; così *Regj*, come *Locali*. Di costoro per adesso non occorre favellare: I *Regj* Gastaldi e *Sculdasci* ed Agenti eleggeansi dal Re: i Giudici e gli altri *Loco positi*, non distinti giammai col nome di *Regj*, sceglievansi dal *Comune Longobardo*, secondo l'antica usanza di Germania (*Vedi Osservazione* XIII al Doc. Num. 74). » Eliguntur *in iisdem Conciliis* et Principes, qui JURA PER PAGOS VICOSQUE REDDANT ».

La possanza de' Re crebbe in Pannonia, ed assai più in Italia dopo le conquiste d'Alboino. Ma quando l'Oligarchia de' Duchi cessò, a più alto e nobil grado ascesero l' autorità e le prerogative del Re Autari; la metà trasferitagli delle sostanze di coloro il fece possessore di terre infinite nella nostra Penisola e di grandi stuoli così d'*Aldj*, come di servi fra' vinti Romani. Laonde i *Regj* Gastaldi e *Sculdasci* ed Agenti si sparsero per tutta la superficie del Regno, in numero non minore di quello de' Giudici, che io chiamerò *del Comune*; tanto de'Gastaldi e degli *Sculdasci*, quanto de' *Loco positi*. Parlerò prima de' *Regj*, poscia di que' *del Comune*; degli uni e degli altri, secondo i soli detti di Rotari.

§. VIII. DE' *REGJ* GASTALDI, *SCULDASCI* ED AGENTI.

Già l'udimmo dal Canciani (*Vedi* prec. pag. 284): » EX AU» LAE REGIAE, non ex REIPUBLICAE JURE constituebantur ». Usci-

vano tutti, od almeno in gran parte, dalle condizioni servili, massimamente de' vinti Romani, sì che Rotari prescrisse (*Leg.* 377.378) di volersi tali suoi Gastaldi e *Sculdasci* ed *Attori* apprezzare per *uomini liberi*. Nelle Cause Regali erano gl'inquisitori de'delitti, ed in tutte quelle in generale, donde al Re avrebbero dovuto proceder multe di qualunque sorta, registrate nella Terza Tavola. Ebbero poi speciale incarico dall'Editto di ricercar la colpa (*Leg.* 15) di chi violò i sepolcri (Gastaldius aut *Sculdais Regis* requirant culpam); di mettere sotto la mano del Re (*Leg.* 189) le donzelle e le donne ingenue, colpevoli d'impudicizia (*Vedi* prec. Nota (147)); di trascinarle tra le *ancelle filatrici*, se sposassero un servo (*Leg.*222); di riscuotere (*Leg.*200.201) la metà di soldi *mille dugento* dal marito, uccisor della moglie innocente (*per Actorem Regis distringatur*); di separare (*Leg.* 185) *in nome del Re* un paio di maritati (*districtus a Rege*), congiuntisi con illecite nozze; di mettere (*Leg.*286) sotto la protezione del Re (*in manu Regis*) le donne ingenue sposate per forza, od obbligare lo sposo colpevole a pagar i *novecento* soldi al Re (*Leg.*287), non che a comperare il *Mundio* della donna; di riscuoter finalmente i *quaranta* soldi pel *Sacro Altare* dal padrone, che osò di mancare alla promessa, fatta in Chiesa, di non vendicarsi del servo fuggitivo (*Leg.*277). I *Regj* Gastaldi, *Sculdasci* ed Agenti furono altresì obbligati dall'Editto (*Leg.* 163) a far trascinare i parricidi nel giudizio innanzi al Re, che dovea darne sentenza. Que' *Regj* Officiali, oltre le multe, metteano *in mano del Re* anche le successioni, che s'aprivano in suo favore.

§. IX. Gastaldi ed Officiali *Regj*, che riscoteano la multa da' Duchi.

Ma nulla fa tanto conoscere qual fosse l'autorità de' *Regj* Gastaldi e *Sculdasci*, quanto l'essersi lor comandato dall'Editto di proteggere un *Esercitale* (*Leg.*23) fino a che venisse costui alla presenza del Re, se dal Duca si pigliasse a molestare ingiustamente quell'*Esercitale*. Comandossi parimente a'*Regj* Gastaldi ed agli *Sculdasci* (*Leg.* 25) d'incassare in nome del Re la multa di soldi *venti* da un Duca, o dal Giudice posto *in loco*

dal Re; se mai costoro negassero di provvedere alle brame di chi, *nell'esercito*, domandasse la restituzione delle sue cose (*Si quis res suas ab alio* IN EXERCITU *requisierit*). Tutte in favor degli *Esercitali* sono queste Leggi 23 e 25; il Re li protegge per mezzo de' suoi *Regj* Gastaldi e *Sculdasci*; egli spedisce i suoi Officiali ed ancor contro un Duca, ma *nell'esercito*, dove la potestà suprema stava nel Re, tuttochè non presente della persona. La causa dell'*Esercitale* si giudicava dopo essersi pagata la multa; e però l' Editto soggiunge: « *causâ manente* »: salvo, cioè, il dritto del padrone a conseguir le sue cose, come il Muratori dichiarò egregiamente nella Nota.

Or chi era il *Iudex positus a Rege in loco*? Era forse un Giudice *Locale*, ossía del *Comune Longobardo*? No, perchè tal sorta di Giudici non eleggeansi dal Re. Qui dunque l'Editto non parla d'altro *luogo* se non di quello tenuto da qualunque Capitano, che il Re avesse posto in vece del Duca per sovrastare all'*esercito*. E però Duca e *Vice Duca*, circondati dai loro guerrieri, andavano soggetti al biasimo de' *Regj* Gastaldi e *Sculdasci*, non che d'altri simili Agenti, a' quali poteva il Re commettere di giudicare la causa, rimasta in sospeso, dell'*Esercitale*, aspirante a riavere il suo. Certo, era questa una CAUSA REGALE, perchè non altri se non il Re poteva in vece del Duca o del *Sottoduca*, giudicare delle controversie mosse nel mezzo dell' *esercito*. Ed ecco i *Regj* Gastaldi e *Sculdasci* stender confortatrice la mano agli *Esercitali*, fra cui v' era un sì gran numero di persone spettanti al *sangue Romano*.

§. X. *CONTINUAZIONE*. DELLO *STOLESAZ*. PENE DE' *Regj* GASTALDI, etc.

Atti eran questi di giurisdizione delegata, in virtù dell'Editto, dal Re a'suoi *Aldj* e servi, della medesima *stirpe Romana*. Ma intervenivano essi a' giudizj Capitali, dove presedeva in persona il Re? A crederlo, io non trovo difficoltà, benchè la loro presenza non sia neppure accennata nell' Editto. Forse anche il Re volea spettatori del giudizio ed interrogava taluni de'suoi più fidati e nobili *Gasindj*; essendo ch' egli non dava le Regali sentenze in piazza e nella *Laubia* d'una Chiesa o d'un Portico, si come

il Duca di Cremona (*Vedi* prec. Doc. Num. 295), ma nelle stanze del suo Regale Palazzo. Così faceva, testimone il Massilla, Sigismondo, Re di Polonia nel 1546. (*Vedi* prec. pag. 328). Ad ogni modo, i *Regj* Gastaldi e *Sculdasci* non che gli altri Agenti di quel medesimo Palazzo, accorrendo per tutto il Regno, davano principio a'processi nelle *Cause Regali*, sì con l'inquisizione de' delitti e sì con la presentazione o volontaria o forzata de' delinquenti al cospetto del Re Longobardo. Qui un dubbio mi sorge, del quale non ho voluto parlar nella prec. Nota (91): tanto è incerta la lezione della parola *Abstolesac* del testo Cavense nella Legge 150 di Rotari, e tanto mi piacque il saggio ritegno del Muratori nell'abbandonare ad altri la sollecitudine del venire interpetrando una sì fatta voce.

Pur, lasciando in disparte il vero suono di questa nell'idioma Longobardo, Rotari nella medesima Legge 150 parla d'un qualcuno, il quale dovea costringere a pagar la multa di *venti* soldi al Re tutti e qualsivogliano Giudici (*districtus* ABSTOLESAC), che avesser negato di giudicar prontamente la causa di chi pretendesse danneggiare il molino altrui e d'entrarvi con violenza. Qui tutto è chiaro, dal nome in fuori: un *Attore* od Agente del Re diveniva il Giudice del Giudice negghiente, per riscuotere i *venti* soldi; ed il negghiente non era stato eletto dal Re, ma dal *Comune Longobardo* all'officio di Giudice. L'Agente riscuotitore del Re non era fornito d'ordinaria giurisdizione sull'altro; ma nel caso particolare del molino minacciato gli si conferiva dall' Editto un'autorità straordinaria e speciale. L'ABSTOLESAC del testo Cavense vuol dividersi perciò in due parole: AB STOLESAC. Questo era il grado e questo il titolo dell' Agente *Regio*: e così lessero (*Ab* STOLESAZ o STOLISAZ) l'Heroldo, il Lindebrogio, il Georgish ed i Codici, onde s'è non ha guari formato il testo del Cav. Vesme; soprattutto i Codici di Vercelli e d'Ivrea. Ma il Boerio, la Veneta *Lombarda*, il Goldasto ed il testo Muratoriano hanno l'unica parola di ABAUTORIZAT, inintelligibile al Muratori. Solo il Boerio notò, ch'ella dinota un *Esecutore*. Un *Esecutore*, sì, ma che pur dovea giudicare, se il Giudice fosse stato diligente o no, prima di chiedergli la multa de' *venti* soldi pel Re. Dello *Stolesaz* si riparlerà sotto il 752.

Io tengo per necessaria la divisione in due dell'ignoto voca-

bolo Abstolesac; e credo, che i *venti* soldi aveansi a riscuotere da uno di quegli Agenti *Regj*, chiamato *Stolesaz* od in qualunque simil modo, nell' idioma Longobardo. Ma chiamisi pure *Stolesaz*: qual'era, io chieggo, un tale Officio *Regio* al tempo di Rotari? Dico volentieri di non saperlo; ma so, che non posso nello stato presente delle nostre cognizioni accettare l'opinioni di coloro, i quali pretendono d'essere stato lo *Stolesaz* un di que'*Messi Regj*, di cui non s'ebbe guari contezza in Italia, prima di Carlomagno: uomini decorati d'altissima dignità, e d'ampia giurisdizione. Questa sentenza non increbbe al Lindebrogio: » Videtur Stolizaz dictus quod loco Regis in judicio » praesideat, *sacraque vice judicet* [1] ». E' fu seguitato dal Ducange [2], che allegò alcuni Documenti valevoli a dimostrare la grandezza e lo splendore della Carica di *Stolesaz*; ma dopo Carlomagno, e nel Palazzo de' Duchi di Benevento. Il Pecchia con gran plauso accettò questi ricordi; e tenne lo *Stolesaz* per uno de' primi e de' maggiori Officiali del Regno Longobardo. Ciò mi costringe a rammentar di nuovo, che i tempi di Rotari non somigliano a que' di Carlo Magno, e che il Palazzo Ducale di Benevento potè aver forme diverse; ignoro se più o meno modeste di quelle, che prevalsero ne'Palazzi di Pavia e di Milano.

E come in fatti concedere, che nel 643 dovesse venir di Pavia o di Milano o d'altronde un gran personaggio a riscuotere i *venti* soldi pel fatto d'un molino minacciato? La potestà soccorritrice del molino dovea trovarsi nel luogo più prossimo a quello, ed era forse tenuta da uno de'*minori*, non de'*maggiori Agenti del Re*. Se, dopo il 643, l'Officio di *Stolesaz* fosse pervenuto a gran Dignità, l'ignoro parimente; non trovandone alcun ragguaglio nelle molte Leggi di Liutprando e degli altri Legislatori Longobardi; nè il lustro, di cui lo *Stolesaz* godeva dopo l'800 in Benevento, m'abbaglia; sapendosi quali siano il fasto e le pompe de' Principi emulatori de' più potenti di loro. Sovente ancora si videro presso i Franchi ed altri Barbari sorger dal fango uomini oscuri ad occupare i primi onori del Regno; senza esservi bisogno di rammentare, donde i *Visiri* si solle-

1 Lindebrogius, In Glossario ad Leges Barbaricas, pag. 1488. (A. 1613).
2 Ducange, sul voc. Stolizaz, Edit. Paris. Didot. Tom. VI. (A. 1846).

vassero il più delle volte a voli pressocchè favolosi appo gli Ottomani.

Ma basti degli *Stolesaz* del 643, se pur questo titolo veramente diessi da Rotari a chi dovea far sicuri e tutelar i padroni del molino. La qualità servile de'Gastaldi, degli *Sculdasci* e degli altri Agenti minori *del Re*, fosse o no tra essi compreso lo *Stolesaz*, si ravvisa eziandío dal divieto di non poter quelli acquistare nulla in proprietà (*Leg.* 378) dopo aver preso a governare le *Corti* e *Case* Regie, ovvero i poderi e le ville: ma non debbo tacere, che l'Heroldo, i Codici Vesmiani ed il Cavense leggono » ad gubernandum *causas regias* »: *casas* non già, come piacque al Boerio, alla Veneta *Lombarda*, al Lindebrogio, al Muratori, al Georgish ed al Canciani. Starei più cogli ultimi; pur, se la parola *Causas* uscì dalla bocca di Rotari, avremmo un'altra prova dell'aver gli Agenti *del Re* di *stirpe Romana* seduto a giudicare, sebbene di servile o piuttosto *Aldionale* condizione, in tutte le cause toccanti l'utilità del Re sulla gente de'Longobardi, e de'*Longobardizzati*, come altresì dei *Guargangi*. Non mi rimane altro a ricordar su tali Agenti *del Re*, se non le pene poste contro di loro; di *quaranta* soldi, cioè, se non restituissero al padrone l'*Aldia* fuggita nella Corte del Re (*Leg.* 211), e delle *proprie loro sostanze* per pagar il prezzo del servo fuggito anche nella Corte del Re (*Vedi* prec. Nota (355)).

§. XI. De' Giudici del Comune Longobardo.

Qui vo' trattar de' soli Giudici quanto alle cose civili, non quanto alle militari, sebbene le due qualità di giurisdizioni si confondesser sovente in una stessa persona sotto Rotari, come avveniva fra gli antichi Romani. Limitandomi dunque alla sola potestà civile de' Giudici eletti dal *Comune Longobardo*; poichè costoro si dividevano, al pari *de' Regj*, ne' varj gradi or di Gastaldi, ora di *Sculdasci* ed ora di *Minori Officiali*; tali compartimenti, che poi divengono più sensibili nelle Leggi de' susseguenti Re, poco appariscono in quelle di Rotari. Nel 643 non s'odono ancora nominare; quantunque vi fossero per avventura, gli Officj de' *Saltarj*, de' *Silvani*, de' *Decani*; giurisdizioni, che poterono venirsi creando a mano a mano dopo

Rotari; secondo il richiedevano le necessità della crescente popolazione del Regno. I Gastaldi del *Comune Longobardo* e non *del Re* mostransi nella Legge 24 di Rotari, se mai costoro molestassero alcuno de' loro *Esercitali*; allora il Duca dovea proteggér gli oppressi. Dalla qual disposizione ottimamente deduce il Muratori [1], che sì fatti Gastaldi andavano alle guerre guidando i cittadini (Longobardi e *Longobardizzati*), sottoposti alla lor giurisdizione. Gli *Sculdasci* non *del Re* ma del *Comune Longobardo* additansi da Rotari; là dove l'Editto comanda (*Leg.* 35), che costoro esigano da chi commise scandali nelle Chiese la multa di *quaranta* soldi, e la pongono sul *Sacro Altare*; il che, soggiunge il Re, dovea farsi da qualunque altro Giudice del *Comune Longobardo* (*per* Sculdasium *aut* IUDICEM): cioè da quel Giudice, che si trovasse nel luogo, dov'era la Chiesa, o nel più prossimo, qualunque ne fosse il grado, vuoi di *Sculdascio*, vuoi di Gastaldo.

Tal'era senza più il *Giudice Locale*, a cui si prescrive (*Leg.* 269) d'impadronirsi de' servi fuggitivi dall' Editto: il Giudice, o chiunque altro, ivi soggiungesi, che risegga *nel luogo*, e *ne' confini d'una Provincia*. Qui Rotari parla, se non m' inganno, prima de' Giudici del *Comune Longobardo*, poscia degli Agenti *Regj* e di coloro, a' quali commetteasi la *custodia dei confini*. Parmi altresì, che in queste parole (*JUDEX, aut quicumque IN LOCO AUT FINIBUS PROVINCIAE residet*) facciasi un cenno anche a' *Marchesi*, ovvero a' difenditori delle *Marche*, onde s'ebbe notizia da una delle nuove Leggi d'Astolfo nel Codice Cavense. Rotari adunque si rivolge in generale a' Giudici nel più ampio significato d'una tal voce: a' Giudici *Locali* del *Comune Longobardo*, a' Giudici militari, a' Giudici collocati sulle frontiere ovvero a' *Marchesi*, quantunque non dinotati col loro nome Germanico. Rivolgesi eziandío a' Gastaldi, agli *Sculdasci* ed agli Agenti *Regj*, acciocchè tutti senza eccezione s'abbiano per detto di dover arrestare il servo fuggitivo. Con la stessa generalità d' espressioni Rotari punisce (*Leg.* 379) ogni Giudice, che avesse comandato (*jusserit*, secondo il testo Cavense) d'uccidersi una serva od *Aldia*, credendola *strega* o *Masca*.

Ma Giudici semplicemente *Locali* e civili del *Comune Longo-*

1 Muratori, A. M. AEvi, I. 824. Dissert. XIII. (A. 1738).

bardo erano gli *Sculdasci*, che doveano sequestrare (*Leg.* 256) il cavallo ed il bue d'un debitore, mettendoli nelle mani del creditore: il quale *Sculdascio*, se differisse di giudicare, dovea pagare al Re *dodici* soldi per multa, e questi riscoteansi d'un'altra sorta di *Sculdasci*; da'*Regj*, cioè, o di qualunque altro fra'Gastaldi ed Officiali del Palazzo.

Giudice parimente del *Comune Longobardo* era (*iudex ordinatus in loco*) colui, al quale doveansi (*Leg.* 265) recar le cose trovate per via, e gli animali apportatori d'alcun danno (*Leg.* 348) a'campi altrui; e quegli, che dava i permessi d'uscire pe' muri delle città (*Leg.* 248), e (*Leg.* 176) ne discacciava i *lebbrosi* per salute del popolo. I Giudici del *Comune Longobardo* ricercavano ancora (*Leg.* 371), se i *Campioni* avessero un qualche maleficio addosso. Innanzi a questo medesimo Giudice combattevano que'*Campioni;* ed innanzi a lui si tassavano le vite de'fanciulli, nati da'servi (*Leg.* 137): e però, credo, ancor quelle dei cittadini uccisi; o Longobardi o *Longobardizzati*: s'estimavano, cioè, i *guidrigildi*, secondo il *garathingi*, ovvero *secundum qualitatem personae.* Al Giudice in tali tasse, non che in ogni altro giudizio, facean corona i cittadini e guerrieri, come si scorge nella sentenza di Wolphrit, Duca di Cremona, del 624 (*Vedi* prec. Doc. Num. 295).

§. XII. De'Giudici militari e di coloro, i quali aveano doppia giurisdizione, civile e militare.

Da cotesto Duca di Cremona somministrasi, prima dell'Editto, il più cospicuo esempio d'un Giudice militare e civile ad un tempo. La qualità di Duca veniva forse dalla scelta del Re o del Comune Longobardo? Veniva da entrambi? O procedea dalla nascita? Risponderò nella Storia intorno a sì fatti punti; ora, col solo Documento Cremonese alla mano, mi confido, che non più si metterà in dubbio la congiunzione delle due potestà in una stessa persona presso i Longobardi nel 624 e nel 643. Spettano a questa doppia potestà gli Officj Ducali; e giudicavano i Duchi se alcuno suscitasse tumulti contro essi negli eserciti, e contro il (*Leg.* 6) deputato dal Re a governar i guerrieri (*ordinatus a Rege ad exercitum gubernandum*): o se

dagli *Esercitali* non si rispettasse (*Leg.*20) l'autorità giudiziaria d'un Duca (*Ducem suum contempserit* AD JUSTITIAM FACIENDAM); o si negasse, alla sua voce (*Leg.*21), di seguitarlo in guerra; o non gli si prestassero gli aiuti necessarj (*Leg.*22); o si ricusasse, del che ho già toccato, di restituir nell'*esercito* le cose appartenenti al legittimo (*Leg.* 25) padrone. Qui non ometterò, essere stato il Duca, là dov' egli risedea, quel Giudice delle Città e delle Castella, i muri delle quali non si poteano valicar senza permesso. A' Duchi sottostavano i *liberi* uomini, Longobardi e *Longobardizzati*, che cercavano (*Leg.*167) d'acquistarsi un *castrense* o *quasi castrense* peculio: ma questi Duchi furono compresi da Rotari nel nome generale di *Giudici* (il testo Cavense ha: » in *obsequio* Regis aut IUDICIS »). Non di rado i Duchi facevano una qualche donazione a'Longobardi, che trasmigravano con la lor *Fara* (*Leg.* 177) da una Provincia in un' altra del Regno.

§. XIII. DEL GASINDIATO APPO IL RE, I DUCHI ED I PRIVATI CITTADINI.

I *Gasindj* eran persone, che io non posso risolvermi ad annoverare nè tra' servi nè tra gli *Aldj*. Se questa parola sembra sonar qualche cosa di servile in alcun Documento, ciò avviene o per errore o per un'ampliazione di significato. Gli uomini descritti dalla Legge 167, che acquistavano un peculio, seguitando alla guerra o ne' negozj della pace il Re od un Giudice, non erano certamente servi nè *Aldj*, ma *Gasindj*. Nella Legge 228 del testo Muratoriano il *Gasindium* non vale se non *obsequium*; ciò che molto differisce dalla servitù e dall' *Aldionato*. E però nella medesima Legge 228 il *Gasindiato* non s'addita solamente presso i Duchi, ma eziandio presso gli uomini privati (*in* Gasindio *Ducis aut privatorum hominum*): il che ritrae le sembianze antiche della *Clientela* presso i Romani. A grande opulenza si vedranno salire i *Gasindj* del Re, detti anche *Deliciosi*: ne' *Gasindj* de' Duchi e de' privati uomini si ravvisano agevolmente i molti e molti *Raccomandati*, de' quali toccai nelle prec. Note (154) (202) (354). Questi erano gli *Esercitali* del Re, che andavano alla guerra tra le prime schiere dell'e-

sercito. Il Glossario Cavense vuole, che i *Gasindj* fossero stati custodi del Palazzo de' Re; ciò che in verità sarebbe stato troppo poco, se non fosse stato altro se non questo.

§. XIV. Delle Assemblee, dette *Conventi*, de' Longobardi.

Le radunate, che prima faceansi ne' lor villaggi ed anche nei boschi da' Germani per deliberar de' pubblici affari e per eleggere i Capitani di guerra od i Magistrati civili, fecersi di poi da' Longobardi nelle Piazze innanzi le Chiese tanto delle città, quanto de' villaggi d' Italia, come ho già detto nella prec. Nota (314). La Legge degli Alemanni [1] prescrive le forme di tali Assemblee, dette *Conventi*, secondo le vetuste lor Consuetudini, simili a quelle de' Longobardi. Carlo Magno [2] vietò i *Conventi* a' soggiogati Sassoni, se non si tenessero innanzi a' suoi *Messi Regj*. Nel 643, Rotari favellò de' *Conventi* nell' Editto (*Leg.* 348), ma senza dire chi mai vi presedesse. Il Glossario Cavense afferma, che lo *Stolesaz* era colui, dal quale *s'ordinava il Convento* (Stolesaz, *idest* qui ordinat conventum): ma l' Autore di tal Glossario visse dopo Carlomagno, quando i *Conventi* d' Italia si celebrarono come que' di Sassonia, e però nulla può ricavarsene intorno alla natura ed alle solennità di sì fatte Assemblee, nè intorno all' Officio dello *Stolesaz*, quale poteva egli essere per avventura stato nel 643.

In tali *Conventi*, non ne dubito, avanti le Chiese venivansi eleggendo i Giudici *del Comune Longobardo*. Non perpetue, ma sì annuali, come in Germania, sembrano essere state le loro Cariche. Non così pe' *Regj* Gastaldi e *Sculdascii*, a' quali dava e toglieva il Re, a suo talento, le commissioni. Più solenni senza dubbio erano i *Conventi* per l' elezioni de' Giudici, che non gli ordinarj, ove Rotari voleva (*Leg.* 348), che si facesser le grida sì de' cavalli e sì degli altri animali. Ma le parole del Re nella mentovata sua Legge presuppongono, che quotidiani

---

1 Lex Alamannorum, Tit. XXXVI. (37). De *Conventu* ut secundum antiquam consuetudinem fiat.

2 Caroli Magni, Capitulare De partibus Saxoniae, Cap. XXXIV.

fossero i *Conventi*; apparecchiati sempre senza spesa e senza fatica pe' negozj privati de' litiganti e pe' generali del Comune.

A coloro, i quali credono essere state nel 643 vive le Curie de' vinti Romani, è mestieri di credere altresì, che costoro si congregassero in particolari luoghi, lontani dalla Piazza e dalla Chiesa ove si radunavano i Longobardi. Gran senno sarebbe stato allora di Rotari non profferire una parola nell'Editto di due diversi *Conventi* del suo Regno; l'uno de' vincitori, l'altro dei vinti, forniti entrambi d' una cittadinanza diversa! Ma è egli possibile in natura il serbar questo silenzio? È egli possibile soprattutto a chi dichiara promulgar le sue Leggi *per tutt' i suoi sudditi*? Due popoli, due cittadinanze, due ordini di Giudici e Magistrati per due nazioni, che non s' amano fra esse? L'una piena di boria e l' altra di rancori? *Duo gentes in utero!*

XV. Del servizio militare Longobardo nel 643.

Di troppe supposizioni e supposizioni di supposizioni han bisogno quelli che asseriscono, essere insieme stati questi due non amici popoli. E innanzi ogni cosa debbono dire, se i pretesi Giudici Romani de' vinti, se i pretesi lor Decurioni erano pagati dal Re, o dal *Comune Longobardo*? Se non erano pagati da niuno, agiata per lo meno era la lor condizione; s' affaticavano sol per la gloria, sol per favorire il popolo de' vinti. Nelle Curie primiere de' Romani, dopo le fatiche delle Cariche Municipali veniva la ricompensa, e s' acquistava il titolo d'*Onorati*, carissimo a' cittadini (*munera et honores*). Qual' era nel 643 la speranza e quale il guiderdone de' pretesi *cittadini Romani*, eletti a giudicare il lor popolo? Quali sicurezze delle loro persone nell' esercizio delle loro non Longobarde cariche, se ne avessero potuto esercitare alcuna, sarebbesi apprestata loro dall' Editto di Rotari? Erano i veri Longobardi tenuti a rispettare un Decurione Romano?

Ma in niun luogo dell'Editto si comanda un tale rispetto se non colà dove si professa, che l' Editto stesso era Legge *territoriale* per *tutt' i sudditi* di Rotari? Una dunque riuscì per virtù dell' Editto la cittadinanza del Regno Longobardo, e non doppia, nè tripla nè *multiforme* secondo le varie razze, che l' abita-

vano: e non vi furono tanti ordini di Magistrati e di Giudici quanti erano i diversi popoli: ma dalla *cittadinanza unica Longobarda* uscivano i Magistrati scelti o dal *Comune* o dal Re: Altrimenti, chi avrebbe giudicato le cause fra' litiganti di due o di più popoli diversi?

Un'altra interrogazione. Io l'ho già fatta (*Vedi* X. *Osservazione* al Doc. Num. 65): ma, dopo un Comento sull'Editto, bisogna rinfrescarla. I pretesi *cittadini Romani*, Giudici e Decurioni del preteso popolo Romano, dovevano andare o no alla guerra contro i nemici del Regno Longobardo? Se andavano, dunque sì pel *guidrigildo* e sì pel solo fatto d'andarvi, erano *cittadini Longobardi*, non *Romani*: se non andavano, rimanevano dunque a casa come *Aldj* e servi, o partivansi alla volta dell'esercito come giumenti recatori dell'armi a' padroni. Ciò non avveniva in Germania e nelle Gallie, dove i popoli soggetti ad uno stesso Re conquistatore viveano, ciascuno in corpo di nazione, ma divisi da infinite distanze fra loro: e pure ciascuno de' figliuoli e nipoti di Clodoveo pose in mano diverse Leggi a' vinti Bavari ed agli Alemanni; lo stesso indi fece Carlomagno a' Sassoni e forse ad altre genti, sì come i Frisj ed i Verini. Si poteva far questo in Italia? I vinti Romani compenetravansi e confondevansi da per ogni dove co' vincitori, e l'Editto sarebbe stato stoltissimo ed inutilissimo, se non avesse preso a regolare le reciproche attinenze de' Goti, de' Bulgari, de' Sarmati, de' Gepidi e di ciascuna delle tante nazioni, Germaniche o non Germaniche, venute con Alboino in Italia; e però confederati antichi de' Longobardi. Qualcuna di tali tribù, per la scarsezza del loro numero, poterono essere chiuse in alcuni particolari e brevi cantoni; ciò che riusciva impossibile in quanto a' vinti Romani. Se costoro viveano sparsi per tutto il Regno Longobardo, non dovevano forse i vincitori dichiarare con una Legge, in qual maniera piacesse loro di coabitare da per ogni dove co' vinti, ed imitar l'esempio dato da' figliuoli di Clodoveo verso gli Alemanni ed i Bavari?

§. XVI. Delle pubbliche imposte nel 643.

Avendo per lo contrario i Longobardi promulgato l'Editto in pro di tutt'i *sudditi*; chi non conosce, che questa fu la Legge

comune ad ogni abitatore del Regno? Che tutt' i cittadini e guerrieri delle varie razze furono ridotti all'unica *cittadinanza Longobarda*? Che dal seno di questa il Re nel Palazzo ed il *Comune Longobardo* ne' *Conventi* sceglievano il Giudice, il Gastaldo e lo *Sculdascio*, i quali sovrastar dovessero agli uomini altresì d'ogni razza, incorporati nell' *unica cittadinanza* del Regno? E che tali uomini, per difenderlo, dovevano andar tutti alla guerra in qualità d' *Esercitali*?

L'Editto di Rotari non fa motto di pubbliche imposte; nè alcuna ve n'era in tutto il suo Regno, eccetto le multe pagabili al Re, od a chiunque avesse ricevuto danni. Ma il *servizio militare*, al quale con la sua Legge vigesima Rotari obbligò *tutt' i suoi sudditi*, dimostra vie meglio, che tutti appartennero ad una sola e medesima cittadinanza da un lato; dall'altro, che l'universalità di sì fatti cittadini ad altro non era tenuta verso lo Stato se non al *militare servizio*, ed a sostenere per alcun tempo gratuitamente le cariche del *Comune Longobardo*. I *Gasindj* andavano alla guerra, ed eran sovente alimentati dal Re, non che gli *Aldj* ed i servi, dall'ordine de' quali si prendevano, se non tutti, molti almeno tra' *Regj* Gastaldi e *Sculdasci*. Costoro non di rado vedeansi, al pari de' *Gasindj*, forniti di molte ricchezze, per dono così de' Re come ancora, per quanto apparisce dalla Legge 378 di Rotari, degli uomini privati. Nelle terre attribuite al Re Autari da' Duchi ed in tutte l'altre conquistate da' successori di lui v'erano in oltre *liberi* uomini ed *Esercitali*, che non s'annoveravano fra' *Gasindj*: e sì fatti uomini, senza toccar de' Sacerdoti *Longobardizzati*, appartenevano a tutte le razze sì de' vinti Romani e sì de' Vincitori Barbarici; o che i primi fossero prigionieri di guerra e *patteggiati* o *Raccomandati Regj*, o manomessi *per impans*, o fatti *Amundj* dallo stesso Re. A sì fatti stuoli conviene aggiungere gli altri de' *Guargangi*, posti sotto lo scudo della Regia protezione, stuoli più o meno frequenti secondo le varie qualità de' tempi.

§. XVII. Autorita' di Paolo Diacono nella storia Longobarda fino al 643.

Ecco in una sola parola delineato da Rotari tutto l'ordinamento economico, giudiziario e militare del suo Regno. L'Editto,

chi voglia interrogarlo, risponde alle domande su tutte le cose più necessarie a sapersi. Ma quanti pochi vorranno interrogarlo? Interrogheranno piuttosto Paolo Diacono intorno a' Romani fatti *tributarj* da Clefo e da' Duchi, od agli *Aggravati* ed al *Partiuntur* nel tempo d'Autari; come se parole sì oscure fossero la sola sorgente della Storia Longobarda. Ma non v' ha forse l'Editto, non l'altre Leggi de' Re Longobardi? Poichè queste sussistono tuttora, come si può ricorrere a Paolo Diacono per apprendere qual fosse nel 643 la condizione de' vinti Romani, qualunque fosse stata dianzi quella de' *tributarj* e poi degli *Aggravati*, mercè il *Partiuntur*? Nel 643 le sorti di tutti gli abitanti del Regno agguagliaronsi per virtù dell' Editto.

L' Editto perciò, non Paolo Diacono, deve solo studiarsi e solo aversi tra le mani da chi voglia venire a capo di conoscere l' Istoria dell' Italia Longobarda. Pochissimo prima de' tempi di Rotari ne seppe il Diacono; e quanto e' ne seppe l' apprese dalla Cronica di quel Re. I fatti più importanti, della cui notizia siam debitori al Diacono, sono la liberazione de' servi *col rito della saetta* nella Mauringa, e le furie di Rometruda contro il Principe degli Eruli; avvenimenti celebrati nelle canzoni antiche Longobarde. Le narrazioni di Paolo sulle vittorie d'Alboino in Pannonia ed in Italia debbonsi tenere per originali, perchè tramandati di generazione in generazione dal trisavolo del Diacono a' nipoti.

§. XVIII. I Concilj Longobardi. Cessazione degli Ordini ovvero delle Curie prima del 643.

Tornando all' Editto, egli è facile il vedere, che ivi si contiene la vera Legislazione Longobarda. Le Leggi de' seguenti Re la distrussero in parte; necessario effetto della mutata Religione. Or io non comprendo in qual modo a chi legge l'Editto possa venire in mente, che gli *Ordini* antichi ossia le Curie de' vinti Romani durassero a' giorni di Rotari; e soprattutto che gli attributi di quelle fossero compatibili con le giurisdizioni militari e civili del Regno Longobardo. Che avrebbero dovuto far tali *Curie* nel 643? Non v' erano, dal *servizio militare* in fuori, pubbliche imposte, onde i Decurioni avessero a curare la riscossione: i Gastaldi, gli *Sculdasci* e gli altri Officiali del *Comune Lon-*

gobardo badavano agli affari delle città e de' villaggi, dopo le pubbliche deliberazioni de' *Conventi*, soliti a radunarsi dinanzi alle Chiese: i Duchi ed i Giudici *ordinati dal Re* conduceano l' esercito alle guerre: i *Regj* Gastaldi e *Sculdasci* ed Agenti amministravano in nome del Palazzo la metà di tutte le terre data da' Duchi al Re Autari, e le stato intero di quelle conquistate poscia da' suoi successori, come di Liguria e della Venezia da Rotari. Ben tali terre, unite, formavano, se non la metà, il terzo almeno del Regno Longobardo.

I Registri delle *Geste Municipali* erano da lunga età cessati prima del 643. E che cosa, di grazia, s' avrebbe dovuto notare in que' Registri? Le donazioni, e le vendite de' Longobardi, ch'erano i più ricchi, o de' pretesi cittadini Romani, ch' erano, si può crederlo, i più poveri? Niuno dirà, che i Longobardi si presentassero innanzi a' Decurioni Romani per le donazioni; e già s' è narrato (*Vedi* prec. Nota (125)) in qual modo le nuove stirpi Romane, dopo essersi nel 727 permesso loro ed a' Longobardi veri l' uso del Dritto Romano, adoperarono il *Launechildo* a render le donazioni valide, per essersi perduta ogni memoria delle *Geste Municipali*.

Poichè Rotari nell' Editto parlò de' *Conventi* Longobardi, avrebbe dovuto senza dubbio toccar delle Romane Curie, se vi fossero state. Oltre i *Conventi* ordinarj, de' quali s' è favellato finora, v' erano i *Concilj*, nominati separatamente nella Legge 8 di Rotari; là dov' egli punisce coloro, i quali suscitassero alcun romore in essi e ne' *Conventi*. Crederei volentieri, che gli uni e gli altri fossero stati la rappresentazione schiettissima dei costumi Germanici, descritti da Tacito; che delle *minori cose*, cioè, deliberassero tutti ne' *Conventi*; delle *maggiori* solo i Principi e gli Ottimati ne' *Concilj*. E però questi ultimi avean bisogno di più risguardi e d' un qualche non inutile segreto. Si teneano per avventura nelle *Sale* de' Palagi, onde parlai nella prec. Nota (68), presso i più nobili ed i più ricchi. Altri celebravansi ne' Palagi del Re, si come il *Concilio*, nel quale fu approvato l' Editto del 643. Ma la Legge 8 di Rotari non trattò di sì fatti *Regj Concilj*, e non contentossi di reprimere con soli *novecento* soldi gli scandali quivi commessi: da una diversa minacciavasi la morte (*Leg.* 36) a chi ne commettesse

nel Palazzo de' Re. In altro luogo parlerò de' *Campi di Marzo* e poi de' *Campi di Maggio* presso i Franchi, sotto le due prime stirpi de' Re loro.

Nondimeno a' più dotti ed accurati uomini parve facilissimo e naturalissimo, che *Conventi* e *Curie* avessero governato separatamente ogni città ed ogni villaggio del Regno, come se mai non avesser dovuto sorgere controversie fra loro, nè conflitti di volontà contrarie; o come non fosse già surta niuna querela ne' molti anni del dominio Longobardo in Italia, sì che nel 643 avesse potuto il Legislatore non dar fiato intorno a' mutui doveri e rispetti dei *Conventi* e delle *Curie*, nè segnare i confini principalissimi delle giurisdizioni loro, nè additar l' autorità regolatrice de' due popoli. Non bastava, che si dicessero queste cose in una Legge pubblicata sol pe' Romani; ma era mestieri, che si dicessero nell' Editto per comodo ed utilità de' Longobardi. Un simile silenzio serbossi nelle Leggi de' Re successori di Rotari fino a Carlomagno intorno alle Curie de' Romani: e quel silenzio non cessò dopo Carlomagno. Innanzi ogni cosa; potevano i pretesi Decurioni de' vinti Romani deliberar sulle faccende comuni del Regno, e su' negozj della guerra o della pace, insieme co' Giudici e cogli altri Officiali Longobardi ne' *Conventi* e ne' *Concilj*? Potevano i Giudici Longobardi, ed i Gastaldi e *Sculdasci* aver entrata nelle *Curie* de' vinti Romani?

Ma egli è tempo di por fine alle Considerazioni sull' Editto, che forma un solo corpo con la Cronica di Rotari. Una Genealogía de' Barbari precede a questa nel Codice di Cava, e ne riempie le prime linee, dopo le quali si scorgono alcune rozze immagini di Wodan e di Freia. Di non piccol momento a farci conoscere l' opinioni e le favole del settimo secolo sull' origini de' popoli, sarebbe sì fatta Genealogia, se si fosse certi ch' ella è il principio della Cronica, e non una leggenda o finzione d' un secolo più recente, introdotta dal Copista in quel Codice verso il 1004. Io, per le ragioni, che ora dirò, la credo composta nel tempo degli Ottoni. A malgrado d' ogni dubbio, vo' pubblicare, in grazia della sua brevità, sì fatta scrittura, ove si possono scorgere adombrate alcune verità, e fatto alcun cenno, secondo me, all' opinioni correnti nel decimo secolo.

ROTHARI regnavit annos sedecim ; per quem leges et justitia LANGOBARDIS *est inchoata*, et per conscriptionem primis *judices* percurrerunt ; nam antea per *caderfada* et *arbitrio seu ritus* finierunt causationes. Istius ROTHARI regis temporibus *ortum est lumen in tenebris* : per quem LANGOBARDI ad CANNONICA tenderunt CERTAMINA, et SACERDOTUM FACTI SUNT ADJUTORES.

(*Anonymus Ritterianus IX.i saeculi*).

GENEALOGIA DE' POPOLI BARBARI, CON LA QUALE COMINCIA IL CODICE CAVENSE.

MULIUS Rex tres filios habuit. quorum nomina hec sunt. ARMEN. TINGUS. OSTIUS. Singuli genuerunt. quatuor generationes.

— ARMEN genuit GOTHOS. QUANDTDALOS. BRIGIDOS. SAXONES.

— TINGUS genuit TUSCOS. et LANGOBARDOS. BURGUNDIONES. BALVARIOS.

— HOSTIUS genuit ROMANOS. BRITTONES. FRANCOS. et ALAMANNOS.

Istud Codices habet Quat. XXXIIJ Folḡ. CC. LXV. (Ora mancano molti fogli ; ciò che io dimenticai d'osservare nella prec. pag. 61.).

OSSERVAZIONI.

I. Armen.

L'origine, se non propriamente Armena, Orientale almeno de' Goti sembra qui volersi adombrare nel nome d'*Armen* dall'incognito Genealogista. Se ciò fu vero, colui si troverebbe oggi affatto in accordo co' più recenti Scrittori, che fan venire i Geti o Goti dall'Asia. Tale in ultimo luogo il rinomatissimo Grimm[1], a cui s' uniscono in qualche modo il Klaproth[2] ed il Signor Saint Marc Vivien[3]. Io non farò se non ripetere ciò che dianzi ho detto (*Vedi* prec. pag. 82); non voler più indagare se dal Giappone o dalla Cina o dal Tibet fossero i Geti venuti sul Danubio; sparsi da prima per la Tracia; e se di Tracia poscia, valicato il Danubio, avessero spinto i loro drappelli o le loro colonie fino al Baltico ed alla Scandinavia. Dalla Persia i Germani, dall'Arasse Armeno i Geti di Giornande, ovvero i Daci, arrivarono in sul Danubio, secondo lo stesso Grimm[4]: dal che suole dedursi d' essere stati della stessa razza gli uni e gli altri popoli. Ma sul Danubio, dissi e ripeto, si separarono: i primi progredirono ad inselvarsi, ed i secondi ristettero in principio sul fiume, accennando alla Tracia ed alla Scandinavia. Divennero perciò razze affatto diverse tra esse, così per lingua e per civiltà, come per costumi e per Religione. Questo solo punto importa, e molto, alla Storia Italiana, la quale non può sussistere sopra solidi fondamenti fino a che si confonderanno due stirpi, che riuscirono e si mantennero così ripugnanti fra loro: se pur non voglia dirsi con altri, che non havvi diversità di stirpi nella natura umana, e che tutti gli uomini sono figliuoli d'Adamo.

Il Genealogista Cavense, a malgrado della sua ignoranza, non cadde nell' errore di confondere i Goti co' Germani. Egli annoverò i Goti nella stessa famiglia de' Vandali, che già ho

---

1 Iacob Grimm, Di Giornande e de'Geti, (in Tedesco), Berlino, in 4.° (A. 1846).

2 Klaproth, Cosmos, Tit. II. Epoca VI.ª

3 S. Marc Vivien, Les Huns Blancs ou Ephtalites des Historiens Byzantins, Paris, (A. 1850).

4 Grimm, *loc. cit.* p. 28. Indomitique Daae et pontem indignatus Araxes.

tante volte narrato [1] essersi fatti Goti, ed averne preso il linguaggio e l'Arianesimo: la qual cosa non toglie, che i Vandali usciti fossero di Germania fin da' giorni di Marco Aurelio.

Co' Vandali e' pone i *Brigidi*, che sono certamente i Trac Brigi, da' quali Erodoto scrive d'essersi popolata la Frigia: ove dopo molti secoli tornarono con Serse. Queste cose già le narrai [2]; or mi gode l'animo nel vedere, che anche i più ignoranti Scrittori d' *Etnografia* del decimo secolo non confondevano la schiatta de'Germani con l'altra de'Goti: eco lontana e confusa d' un' antica verità primitiva e delle tradizioni sussistenti ancora in Italia sulle cose avvenute nell' età di Totila e poi di Rotari.

Ma i Sassoni? Le loro immaginarie Antichità furono parimente da me descritte [3], seguendo i racconti di Vitichindo, Autore del nono secolo; e però non distante da quella del Genealogista Cavense. Non amavano i Sassoni credersi discendenti da' Sassoni della Germania di Tolomeo, nè da' Sasoni della Peutingeriana; ma sì da'Greci o da'Macedoni. Sì fatte credenze collocavano la loro patria originaria presso a quella de' Geti o Goti di Tracia: e però il nostro Genealogista può ritenersi per un valevole testimonio di simil pretensione, senza esaminarne la giustizia e la probabilità.

II. Tingus.

Tingo, non meno favoloso d'Armen e d'Ostio, loro fratello, serve ad un altro concetto del decimo secolo; al concetto, cioè, che i Borgognoni ed i Longobardi fossero d'un sangue stesso, come ancora i Bavari (*Balvarii*). Ben seppero dopo la morte d'Alboino i Longobardi qual danno fosse riuscito per essi l' aver dovuto cedere al Regno di Borgogna il territorio di Susa e d'Aosta. Dopo Carlomagno, quel territorio tornò in potere del Regno d' Italia. I Bavari, che, la mercè Teodolinda, regnarono sì lunga-mente su'Longobardi, fecero agevolmente credere a' Cosmografi ed agli *Etnografi* de' più ignoranti secoli essere tuttora Longobardi e Borgognoni d'una medesima razza, com'erano ve-

---

1 Storia d'Italia, I. 664. 667. 720. 721. 730. 731. 732. 793. 794.
2 *Ibid.*, I. 115. 166.
3 *Ibid.* I. 1041. 1042. 1046.

ramente a' tempi di Plinio e di Tacito; ma e' si separarono, come già i Geti o Goti ed i Germani fecero anticamente (se v'andarono insieme) sul Danubio. Non v'ha poi difficoltà, che anche Germani, al pari de'Longobardi, fossero i Bavari, sebbene il nome di costoro si fosse udito più tardi nella Storia.

Quanto a' Toscani, certamente il Genealogista Cavense non volle in niun modo salire all' origini Etrusche, ma sì dinotar soltanto la situazione politica de'suoi tempi, quando gli Adalberti reggevano la Toscana, in guisa che questa paresse amica e confederata, non suddita del Regno d'Italia. Forse m'inganno; ma la possanza d'Ugo, il Gran Barone dell'Alighieri, avrà contribuito a confermare quel gramo Genealogista ne' suoi pensamenti sulla parentela (politica) de' Toscani e de'Longobardi.

III. Ostio.

Romani, Alemanni e Franchi, popoli generati dallo stesso padre, dimostrano più chiaramente che mai la natura dell'opinioni di tal Genealogista, il quale affratellava i popoli Gotici secondo l'origini, ed i Germanici secondo le Signoríe del suo tempo. E però nella discendenza d'un Ostio immaginario adombravansi le dominazioni degl' Imperatori Franchi ed Alemanni sull'Italia, non che le loro brame intorno a Roma. I Brettoni Armoricani erano sudditi de'Franchi.

Ma primi tra' figliuoli d' Ostio si pongono i Romani: ovvero quelli, contro i quali da lunghi secoli s' era sollevata la Barbarie: ora ella non credea d'aver titoli più legittimi e più da invidiarsi di quelli, che solea concederle il favore di Roma Cattolica. Il nome stesso fittizio d'Ostio ha del Romano: e più Romano può giudicarsi quel di Mulio, suo padre. Qual cosa più facile, che nel Codice Cavense, scritto in Campania, come pensa Camillo Pellegrino, si facesse menzione di cose Romane, anche da un Longobardo?

Quel gran nome di Roma empieva di maraviglia le menti dei Barbari. Tutt'i Re volevano esser Flavii, tutti gl' Imperatori Augusti; e però tutte le Cronache, tutte le Leggende Barbariche premettevano una qualche favola intorno alle Romane od alle Troiane origini, delle quali s' è più volte veduto nella

Storia [1] quanto si gloriassero i Franchi. Una Cronica di Pietro Diacono, che vidi già in Montecasino (*Num.* 257), e di cui poscia m'inviò Copia il non mai a bastanza lodato e rimpianto P. D. Ottavio Fraia Frangipani, dottissimo ed umanissimo Archivista dell'illustre Badía, non trascura di notare Amulio ed i Re Troiani con tutte le *Leggende di Fiesole e di Troia.*

Ecco a qual modo in Italia, verso la fine del decimo secolo, si trasformavano i Barbari; e come l'origini, vere o false, dei vinti Romani divenivano il desiderio cocente de' vincitori. Nè lontana era l'età, in cui Dante, rinnegata la discendenza Barbarica, goduto avrebbe di potersi dir uscito da seme Romano in Firenze Longobarda, fondando i disegni principalissimi dell'immortale Poema sull'eccellenza della stirpe Latina e sulle memorie trasmesse alla posterità dal suo Virgilio e da Livio. Il ricordar tali cose mi piace; ora soprattutto, che D. Michelangelo Gaetani, Duca di Sermoneta, ci svelò d'essere stato Enea quegli, dal quale aprissi con la fatal verga la Porta della Città di Dite all'Alighieri. Questa scoperta d'una verità, che io tengo per certissima, è un caro dono all'Italia; e mette in più fausto lume gl'intimi sensi del Poeta sulla gloria del paese Latino, sin da'più vetusti tempi; la quale omai, nè i più schivi lo negano, dopo essere stata l'Europa incivilita da Roma, fu e sarà la gloria del mondo. S'abbia il Duca di Sermoneta i miei più vivi ringraziamenti pe' suoi nobili studj.

---

1 Storia d'Italia, I. 670. 1146. 1147.

GLOSSARIO CAVENSE.

(Anno 1004?)

(Dal Cav. Vesme (1)).

Astalin. (a) *idest* deceptio, aut fraus.

(a) *Ar. Nap.*, *Astalim.*

(1) Il Cav. Vesme pubblicò per la prima volta sì fatto Glossario nel 1846, del quale io avea dato la Copia nel 1839 al Cav. Peyron in Roma per l'Accademia di Torino: Glossario da me copiato con attenzione grande nel Monastero della SS. Trinità di Cava. Seppi di poi, che il Signor Noel des Vergers ne richiedeva una Copia in servigio della nuova Edizione del Ducange, intrapresa dal Signor Didot in Parigi. Fuvvi chi avrebbe voluto e potuto impedire di concedersi tal Copia, il quale per la mia preghiera si lasciò svolgere degnamente dal suo proposito: ed ora veggo con gran piacere, che il presente Glossario adorna molti Articoli di quella già compiuta Edizione Parigina.

Non avendo più meco la mia Copia, ho voluto, che l'Edizione Vesmiana si raffrontasse con un' altra Copia dell' intero Codice Cavense, la quale si trova nel Reale Archivio di Napoli. Sono stato in ciò favorito dalla bontà del Sacerdote D. Vincenzo Cuomo, che coltiva le Storiche discipline con grande affetto, e possiede una ricca Raccolta di Storie patrie, ond'egli fa ora il più lodevole uso: ma egli divisa di farne uno anche più generoso in appresso. Egli ha notato alcune leggiere *Varianti*, che si discostano dall' *Originale*: pur io non vo' sopprimerle; anzi le segnerò con le lettere *Ar. Nap.* Il Signor Giuseppe Fusco, Accademico Ercolanese e chiaro per le sue Iscrizioni Puteolane, le quali furono ristampate dal Momsen in Lipsia, volle congiungersi al Cuomo per aiutarmi ne'miei studj con una gentilezza senza pari; del che non posso mai essergli tanto grato quanto basti.

ANAGRIP. *idest* faida, aut inimicitia.
ALDIA. *idest* de matre libera nata.
AAMUND. (a) *idest* a se extraneum.
ASTOGILD. *idest* quod iniquo animo querit.
ARIMANNUS, *idest* qui scutum dominicum sequitur.
ABISCHILD. *idest* adunacio.
ARITRAIBUS. *idest* solidos nungentos.
AISTAN. (b) *idest* irato animo.
AMISSIVUS. *idest* naturalis.
AYDONES. (c) *idest* sacramentales legitimos.
ANDEGAVERIC (d), et ARIGILVERIC (e). *idest*, cui donavit, vel aliquid stabile dedit, secundum legem Langobardorum.
ARMENTARIUS. *idest*, qui supra grex boum, vel equorum.
ASTO. *idest.* voluntarie.
AMMITTAT, *idest.* perdat.
BARBANUS, *idest* patrius (*lege* patruus).
BANDUM. *idest* vexillum.
AMENICULA. *idest* ubi ube (*pro* uvae) pendunt.
AMBULATORIA. *idest* pastora caballi.
ABORSUM (*lege* ABORTUM) *idest* si se fragaverit.
ARMENTA. *idest* greges boum, vel aequarum.
ARIMANNO. *idest* homo mundus liber.
ARIOLUS, vel ARIOLAS. *idest* incantatores.
ARUSPICES. *idest* qui adaram aspiciunt.
AMETANES. *idest* thie (*Italice* zie, *et Graece* θεία).
CESPITIBUS. (f). *idest* rebus et substantia.
CAMPHIO. *idest* pugna seu pugnator.
CAROLAS. * * *

(a) *Ar. Nap.*, *Axmund.*
(b) *Ar. Nap.*, *Aistam.*
(c) *Ar. Nap.*, *Aidorus.*
(d) *Ar. Nap.*, *Andegavere.*
(e) *Ar. Nap.*, *Arigilvere.*
(f) *Ar. Nap.*, *terris.*

Condoma. *idest* curte ubi servi habitant.

Cespitibus. *idest* rebus et substancia (a).

Cicatrix. *idest* signum vulneris.

Casindios regis. *idest* qui palacio regis custodiunt.

Casa mancipiata. *idest* ordinata.

Ancilla gentile. *idest* pagana.

Cautio. *idest* scriptum obligacionis.

Defradin. *idest* dona que ei in die votorum aliquid accepit.

Cassinam. *idest* casella.

Edoniare, *idest* liberare, seu defendere, vel firmare (b).

Faida. *idest* inimicitia.

Ferquidum. *idest* similem.

Fulfor. *idest* filius legitimus.

Fara. *idest* parentela.

Faderfido. *idest* quod adduxit da parentibus.

Fulfreal (c) *idest* qui per Sacerdotes circa altare liberi sunt.

Ferea. *idest* esclum.

Figanti. *idest* ut semper habeat sibi.

Fus nacar. *idest* arvo campo stuppla.

Fidejussor. *idest* mediator.

Fraidan. *idest* refugium.

Exigatur. *idest* inquiratur.

Fragaverit. *idest* leserit.

Facundia. *idest* eloquencia.

Filias in capillo. *idest* absque viri.

Guidribora. *idest* quatuor vias.

Gargathungin. *idest* secundum qualitatem persone.

(a) *Ar. Nap., idest edomare, liberare, seu defendere vel firmare.* (Manifesta confusione con la Glossa della parola Edoniare).

(b) *Ar. Nap.* aggiunge : *Edomare, idest* imberare.

(c) *Ar. Nap., Fulfread.*

GAIRETHIX. *idest* qui recipit donum.

GISIL GISELI. *idest* liberi homines.

GAIDA. *idest* casindios.

GAFAR. *idest* coheredes parentes proximi.

GAJO. *idest* silva regis.

GUAREGANG. *idest* qui de exteras fines venit.

GAHAMALOS. *idest* confabulatos.

GUALAPAUZ. *idest* qui se furtivum vestimentum alienum induerit, aut capite vel facie se transfiguraverit, latrocinando animo.

GUIDRIGILD. *idest* C. L. solidos (1).

FREA. *idest* puella, que in alterius mundium est.

GAFANDUS. *idest* heredes proximi parentes.

IMPANS. *idest* qui in votum regis dimittitur.

INFAIDA. *idest* apud alienum refugium.

IDERZON. *idest* sepis aliena.

INSTIGATUM (a) *idest* naufragatum.

IN ACTIGILD. *idest* novum. (*lege* nonum).

GUECORIN. *idest* qui per fortia adulteraverit femina libera.

GUARFIDA. *idest* consuetudo antiqua (2).

LIDINLAIB. *idest* in die obitus sui.

LAUNEGILD. *idest* donum vel meritum.

LIBERTA. *idest* qui libera dimissa est.

LAGI. *idest* super genuculum.

LANG. *idest*. longam vard.

LITHINGI. *idest* quidam nobilis.

IN PENSILEM. *idest* in sua proprietate.

(a) *AR. NAP*; *instrigatum*.

(1) *CL. solidos.* Questo Glossatore allude al *guidrigildo*, ma per gli omicidj solamente a difesa, come stabilisce la Legge 2. Lib. IV. Liutprando (*testo Murat.*).

(2) *Consuetudo antiqua.* Questa era, che trovasi anche chiamata *Cadarfreda.*

Interremtus. *idest* occisus.

Marphais. *idest* statutor (*lege* strator).

Morgincaph. *idest* quartam partem.

Meta. *idest* promissio quod marito facit uxori antequam tollat.

Matrinia. *idest* nuvercam.

Modola. *idest* quercum.

Morioth. *idest* super cubitum.

Maragohris, marchugoris(a). *idest* quodlibet minorem causam.

Iugera terre. *idest* quantum arare possunt cum xi paria boum.

Obbrus. *idest* curtis ruptura.

Odan. *idest* quem adjecta littera Godan dixerunt. ipse est qui apud romanos mercurius dicitur. (Ex Paulo Diacono, Hist. Lib. I. Cap. 9).

Lex dicitur ad ligandum. *idest* quia ligat pravos homines. lex enim dicitur eo quod animos nostros liget.

Obfuscetur. *idest* obscuretur.

Plodesaub. *idest* spolia de mortuorum.

Proditor. *idest* indicator.

Pleuma. *idest* palo de jugo.

Pulsaib. *idest* percutere.

Sculdahis. *idest* Rector loci.

Scala. *idest* patera.

Stalaria. *idest* salicem.

Scamera. *idest* furones.

Scilfor. *idest* armiger.

Siliquas. *idest* vicesima pars solidi.

Sancimus. *idest* statuimus, decrebimus.

Stolesaz. *idest* qui ordinat conventum.

Silmundia. *idest* in sue potestatis arbitrium.

(a) *Ar. Nap. Marchugorisin.*

SOGA. *idest* funem.
SONOR PHAIR. *idest* verrem qui alios verres in grege vincit.
SUDES. *idest* palus.
MACCINAM. *idest* pontonem.
MUTTAVERIT. *idest* prestavit.
MUNDIUM. *idest* pertinentia.
THREUS. *idest* homines *metiani*, qui non sunt nobiles.
THINX. *idest* donatio.
TRINO. *idest* subtus cubitum.
TREWAM. *idest* quod auctor (*lege* actor) publicus facit.
TROTIGIN. *idest* arsenicu (*Num* ab ἀρσενικός?)
TIBIA. *idest* gamba.
ROBOREM. *idest* sorbum.
RITU. *idest* consuetudo.
UIDRIBORA. *idest* libera.
UECORIN. *idest* orbitaria.
UARFIDA. *idest* consuetudo.
VEGOREN. *idest* minorem culpam.
UNCIE SEX. *idest* medietas.
ZABAS. *idest* adunacio.
NOVERCA. *idest* matrinia.
ORIATUR INTENTIO. *idest* nascatur.
PROHIBUERE. *idest* antestare.
PREEST. *idest* super est.
PERPRETARE. *idest* incitare.
PRO-PUSLAI. *idest* pro una ferita.
PLOVUM. *idest* incibo arati.
REDIMERE. *idest* comparare.
RES. *idest* substancia.
RESECATUM. *idest* deliberatum.
SCULCA. *idest* guardia.
MORT. *idest* homicidium.
MAGISTER COMMACINUS. *idest* fabbricatores.

Creditor. *idest* cui (*lege* qui) prestaverit.

Anegrip. *idest* secretum mulieris.

Asto. *idest* voluntarie.

Sala. *idest* domo in curte facta.

Septimum genuculum. *idest* usque in vii. generationem.

Silmundia vivere. *idest* usque in arbitrium sue potestatis vivere.

Solum edificandum. *idest* casa faciendum.

Servus massarius. *idest* servus qui ordinatus est super alios, in domo senioris sui.

Sepestantaria. *idest* sero lata.

Stipulatio. *idest* promissio. vel confirmatio.

Saltarius *quod est* cursores qui homines compreendunt. *idest* exactores qui in loco est.....

Sponte. *idest* voluntarie.

In exercitu. *idest* in publica oste.

Thinga in gaida. *idest* donare in publico.

Throthingo, *idest* designavit, vel judicaverit, aut definierit.

Vncias duas. *idest* sextam pars.

Vltimum. *idest* novissimum.

Cenodochia. *idest* ubi peregrini excipiuntur.

Resecare. *idest* funditus tollere.

Zabos. *idest* fabulas.

Casu, *idest* a cadendo.

Sepe. *idest* cotidie, et semper.

Siliquas. *idest* vicesima pars solidi. ab arbore cujus semen est vocabulum tenens *(Ex Isidori Oreg. XVI. XXIIII)*.

Roborem. *idest* sorbum.

Iure. *idest* legem.

Explicit closa.

NUMERO CCCXIV.

Brani degli Atti di San Gaudioso, Napolitano, Vescovo di Salerno; da' quali risulta, che Salerno cadde in mano a' Longobardi verso l'

ANNO 644?

(Dall'Ughelli (1)).

PORRO, *sicut ex claris sententiis comprobatur* (2), ex magnis Principibus trahens originem, altitudinem sui generis recusavit, humilia semper diligens et amplectens.

PARENTES quoque ejus cum inter proceres haberent primatum, in PARTHENOPE tenebant dominium, ex quorum progenie puerulus iste natus in sacro baptismate CAJUM cupiunt appellari.

SALERNITANA Ecclesia suo Antistite est orbata, cujus Clerus.......... GAUDIOSUM vocitabant in Praesulem.. .... quem suscipientes cum jubilo ad Pontificatus fastigium posuerunt.

Eò quoque tempore quo famulus Domini habitabat in antris, certamen SALERNUM tentat lacessere cum SAMNI-

(1) L'Ughelli [1] nel 1659 pubblicò i presenti Atti col titolo d'*Orazione Encomiastica*, ossía Panegirico di San Gaudioso; tratta da un Codice Manoscritto del P. Abate Costantino Gaetani; ma senza dir le condizioni e l'età di sì fatto Codice.

(2) *Sicut ex claris sententiis comprobatur.* L'Autor di questa Orazione visse dopo non so quale de'Grimoaldi, Principi di Salerno; e però dopo l'840, quando surse quel Principato. Ma ebbe certamente scritture più antiche dinanzi agli occhi; laonde ben dice il Di Meo [2], che agli Atti primitivi di San Gaudioso furono soggiunte *altre cose da mano posteriore*.

1 Ughelli, Ital. Sacra, Tomo 7. (A. 1659). *Vedi* l'Ughelli del Coleti, VII. 353-358. (A. 1721).

2 Di Meo, Annali del Regno di Napoli, II. 50. (A. 1796).

TIS (1), quod cum sibi innotuit, primum diriguit, dehinc flevit........ Interea termino veniente propinquo, die statuta iniebat (*sic*) ad bellum. Cumque innumerabilis populus ad eum locum in unum conveniret certamen, solus campus dividebat eosdem.

AT vero continuo vir beatus occurrens, sequester et intrepidus se posuit inter eos. Ut autem omnibus imperaret silentium, clara voce clamavit, et dixit.

EX *parte Omnipotentis Dei, et sui servuli* GAUDIOSI *injungo, ut deposita animositatis audacia, debeat unusquisque ad propria remeare.*

MIRUM dictu, confestim namque ut auribus eorum *sermo insonuit* (2), cecidit super eos spiritus gratiae salutaris, ut rejecto mentis livore, *ad oscula unus alteri curreret* incessanter (3). Qui mox *victores reversi*, pacem Do-

(1) *Cum Samnitis.* Cioè cò' Longobardi, padroni di Benevento e di tutto il Sannio. Così anche i Longobardi Beneventani odonsi nominati presso Paolo Diacono ed altri Scrittori.

(2) *Auribus eorum sermo insonuit.* Da queste parole ottimamente ricava il Di Meo [1], che dovevano i Longobardi aver appreso il linguaggio Latino del Vescovo di Salerno.

(3) *Ad oscula unus alteri curreret incessanter.* Così gli accordi fra' Romani di Salerno, ed i Longobardi *Sanniti* si conclusero, per opera di San Gaudioso. Scrive il Di Meo [2]: » Quel » Santo gli esortò ed ottenne, che venissero ad accomodamento: » cioè che la città *si desse in mano de' Longobardi*, senza es- » sere data al saccheggio. Altro accomodamento non tollerava- » no i Longobardi, che non ammisero alcuna città sotto il solo » tributo ».

Da queste ultime parole dell'Annalista Napolitauo sembra dedursi, ch'egli tenesse per regola invariabile de' Longobardi saccheggiar le prese città, ed impadronirsi di tutti gli averi degli

1 Di Meo pag. 51.
2 *Id. Ibid.*

mini reportantes, gaudentes *redirent ad propria*, qui tristes venerant *ad patriam alienam* (1).

Cujus (Gaudiosi) corpus *post multum temporis spatium*, vir quidam nomine Milus, homo utique Deo charus a Grimoaldo Salernitano Principe impetravit, et ad Neapolim civitatem cum omni reverentia transportavit (2)....

---

abitanti Romani. Salerno fu eccettuata dalla crudele regola, secondo l'Autore degli Atti di San Gaudioso, Vescovo. Io sono men severo verso i Longobardi, che non è il Di Meo: egli credea nondimeno alla durata della *cittadinanza* e *Legge Romana* presso i vinti Romani. Son meno severo, perchè ho creduto e credo, che non per la sola città di Salerno i Barbari fossero venuti a qualche accordo; e però stimo, che i *patteggiati* non furono infrequenti tra'vinti; ma niun di costoro consegui altra cittadinanza se non quella de' vincitori Longobardi, mercè il *guidrigildo.*

(1) *Qui tristes venerant ad patriam alienam.* Poichè i Longobardi Beneventani, essendosi già impadroniti di Salerno, tornarono lieti a casa, e' fu dunque necessario, che lasciassero nella presa città un qualche drappello de' lor soldati a custodirla. Da indi in qua Salerno fu sempre insigne città Longobarda, e divenne Metropoli d'un Principato di quella nazione, il quale si governò coll'Editto di Rotari e con le Leggi de'seguenti Re Longobardi fino a Carlomagno ed a' Normanni.

(2) *Transportavit.* Tralascio, perchè non pertinenti al Codice Diplomatico Longobardo, le dispute del P. Caracciolo e d'altri Scrittori sull'anno, in cui un Grimoaldo, Principe di Salerno, permise di trasportarsi le spoglie mortali di San Gaudioso in Napoli. Ma quanto all' anno della caduta di Salerno in mano de' Longobardi, sto col Di Meo, assegnandolo al 644 in circa, poichè da un lato già San Gaudioso era morto nel 649, quando Luminoso sottoscrisse al Concilio Romano in qualità di Vescovo Salernitano; e dall'altro lato, convien rammentarsi, che durante il Pontificato d'Onorio I.°, morto nel 638, Salerno fu città de' Romani, come apparisce dalla Lettera di quel Pontefice ad Anatolio, Maestro de' Soldati (*Vedi* prec. Num. 309).

NUMERO CCCXV.

Iscrizione sepolcrale di Simplicio, Conduttore.

ANNO 645. Luglio 1.

(Dal Cav. Vesme (1)).

+ HICREQVIESCET
INSOMNOPACESBM
SIMPLICIVSCONΔVC
TORQVIVIXITINSECVLO
ANNOSPLMlxxvRECES
SETDEHACLVCEMSVBΔIE
TERCIOKALENΔASIVLI
ASREGNANTEΔMNNOS
TROROTHARIREGE
ANNOGIIIINΔICCIONE
TERCIAFELICITER (2).

(1) Il Cav. Vesme [1] nel 1846 ha ristampata l'Iscrizione di Simplicio; ma questa era dianzi venuta in luce per opera del dotto ed acuto Jacopo Durandi [2], con un *fac simile*. Quanto alla data, v'ha errore di stampa certamente nel Vesme, notandosi l'anno 645 come il nono del Regno di Rotari; ciò che contraddice alla data del 22. Novembre 643, sotto la quale da quel Re si pubblicò l'Editto, nell'*ottavo suo anno*.

(2) La presente Iscrizione, che il Durandi copiò nel Museo di Giuseppe Alfassi Grimaldi, Conte di Bellino (pag. 21.25), è ora nell'Ateneo di Torino, secondo il Vesme.

Chi crederebbe, che un uomo come il Durandi avesse giudicato d'essere questo *Conduttore* Simplicio un condottiero d'eserciti *Regj* presso i Longobardi? Così egli spiegò nella seconda

1 Vesme, Edicta Regum Langobardorum, Col. 211.212. Taurini (A.1846).
2 Durandi, Delle antiche città di Pedona, Caburro e Germanicia, pag.26. 27. Torino, in 8.° (A. 1769).

+ Hic requiescet in somno paces b(onae) *m(emoriae)* Simplicius conductor, qui vixit in *seculo* annos pl(us) m(inus) LXXV; recesset de hac lucem sub die tercio kalendas ju*lias*, regnante d(o)m(i)n(o) nostro ROTHARI rege, anno VIIII, indiccione tercia, feliciter.

---

linea le due lettere B ed M, o piuttosto l'unica, cioè l'*M* soggiunta dal Vesme; poichè manca ella nel marmo. E vogliono dire Bonae Memoriae senza più: ma il Durandi le deputò a dover dinotare il *Regii*, e disse andarvi sottinteso l'esercito Longobardo! Quasi nel Marmo si dicesse: Regii (exercitus) Simplicius CONDUCTOR. Eccolo divenuto un Duca od un *Maestro de' Soldati!*

Simplicio era certamente uno de' vinti Romani sotto Rotari. La modestia dell'Iscrizione, l'assenza di qualunque titolo, il bisogno sentito dagli eredi suoi di porgli quell'umile marmo additano, esser per avventura quel Simplicio nato in ben altra condizione, che non in questa di semplice *Conduttore.* I *Conduttori* sovente odonsi annoverati fra' Coloni e gl'*Inquilini* dal Codice Teodosiano: e presso i Longobardi furono il più delle volte *Aldj* e *Servi Massarii*; preposti al buon governo delle terre altrui. Non nego, esservi stati anche i *liberi Conduttori*, detti altresì *Livellarj*, al tempo di Rotari, sì come apparisce dalla Carta Cremonese, che or ora si leggerà: ma in questa, che appartiene al 650, si tratta dell'affitto e dell'enfiteusi d'una casa di città. Il più delle volte in quel tempo continuavano i *Conduttori* ad essere gente non pienamente libera, come dianzi; e però appellavasi *gente condizionata*, perchè tenuta in sempiterno a fare od a non fare qualche cosa pe'loro patroni. Eran liberti, ma non sempre con la qualità di *Fulfreali* e d'*Amundj*. Pelagio I.°, Pontefice Romano, che morì verso il 560, scrisse [1]: « De rusti- » cis qui et possunt esse conductores, vel Coloni ». S.Gregorio, nel principio del suo Pontificato, parlava [2] di Felice, *Conduttore* di Campana, e da lei affrancato col testamento: » Felix, Con-

---

1 Pelagius I. Epistola ad Iulianum Cingulensem, ex Codice Vaticano Cardinalis Deusdedit, Num. 3833. Apud Bernardinum Noia.

2 S. Gregorii, Lib. I. Epist. 44. in fine.

» DUCTOR Domnae CAMPANAE, *quem liberum reliquerat* ». E però il dotto Bernardino Noia [1] vuole, che assolutamente i *Conduttori* fossero servi od al più Coloni: affrancati la più parte, al pari di Felice.

Tale sembra essere stato il Simplicio del Durandi.

1 Bernardino Noia, di Osimo, Dissertazioni sulle Lettere di Pelagio I.°, pag. 125. Osimo (A. 1767).

NUMERO CCCXVI.

Brani degli atti de' Santi Renato e Valerio sull' assedio posto da' Longobardi a Sorrento.

ANNO 646 (1) in circa.

(Dall' Ughelli (2)).

......TEMPORE, quo omnipotens Deus mortalium est iratus sceleribus, et LANGOBARDORUM gens ad vindictam

(1) Seguo i computi del di Meo [1] nell' assegnar l' anno 646 all' assedio posto da Rodoaldo Duca di Benevento, alla città di Sorrento.

(2) Giovanni Bollando [2] fe' motto degli Atti de'Santi Renato e Valerio, ma per parlarne in altro luogo: ciò che la morte non gli permise di fare. L'Ughelli fu il primo a pubblicarli, per quanto io sappia: » Ex Codice Ecclesiae SURRENTINAE », senza più [3]. L'Assemani [4] ristamponne alquanti brani, e gli ebbe per buoni e sinceri. Non s'oppose il Pratilli [5], quantunque temesse d'essere state inserite quivi alcune favole: nè omise di notare, che tali Atti non erano contemporanei de' due Santi, senza per altro negare di proceder essi da più antiche scritture. Gli ultimi Bollandisti [6] ristamparono una parte de' medesimi Atti, secondo

1 Di Meo, Annali, II. 54-56.
2 Ioh. Bollandi, Acta SS. Ianuarii, II. 732. (A. 1643).
3 Ughelli, Italia Sacra, in Surrentinis. (A. 1659).
4 Assemani, Hist. Ital. Script. II. 183. (A. 1753).
5 Pratilli, Historia Langobard. Peregrinii, V. 41. (A. 1754).
6 Bollandistae, Acta SS. Octobris (6. Ottobre), III. 394. (A. 1770).

totius ITALIAE *cuncta vastasset* : Vir barbarus typo superbiae elatus, *ad suam perniciem* cum suo *ferali exercitu* RODOALDUS eorum Dux una cum *aliis Ducibus* (1) devenit SURRENTINAM civitatem, ut eam quomodo adire posset, quaesivisset. Et cum diebus ac noctibus nulla *vicissim* da-

l'Ughelli, e ne recarono favorevol giudizio, allegando quello d' Assemani: ma niuno li difese con tanto impeto con quanto procacciò il fervidissimo Di Meo [1], che non solo nel fatto presente s'accostò all'Assemani, dal quale sovente si dilunga, ma severamente riprese il Pratilli della sua poca fiducia negli Atti Sorrentini.

A me poco importa disputar squisitamente delle lor qualità; nè cerco in un Codice Diplomatico Longobardo illustrar le Vite di due Santi, che vissero innanzi la venuta d'Alboino in Italia. Io solamente vi cerco e vi trovo la notizia dell' assedio posto da Rodoaldo a Sorrento; vi trovo eziandio l'anno della morte d' esso Rodoaldo; la quale negli Atti Sorrentini concorda con quello segnato ne'Necrologj antichi pubblicati dal Muratori, e ne' Cataloghi, fra' quali è il Cavense, ove tal morte si riferisce al 646. Questi raffronti furono accuratamente fatti dal Di Meo, e soprattutto con un Catalogo de'Duchi e Principi, dato dal Pratilli alla luce. Gli Atti Sorrentini di San Renato e Valerio discendono dunque veramente da ricordi più antichi sull'assedio posto da Rodoaldo a Sorrento: ed il dubitarne sarebbe soverchia schifiltà.

(1) *Cum aliis Ducibus.* Se potessimo credere in tutto agli Atti non contemporanei del Duca Rodoaldo, quel vederlo accompagnato dagli altri Duchi farebbe credere, che molti di questi ve n'erano a que' dì nel Ducato di Benevento. Da ciò si potrebbe pigliar l'occasione di recare in mezzo molti pensamenti su' Duchi *Maggiori* e *Minori* del Regno Longobardo. Ma, sebbene sia questo un argomento degno di studio, pur tuttavolta gli Atti Sorrentini riescono inutili ad aiutarlo, perchè la parola *Ducibus* è posta Latinamente in vece di Capitani, e non propriamente de' Duchi, secondo la disciplina Longobarda.

1 Di Meo, Annali del Regno di Napoli, II. 54-56. (A. 1796).

retur requies praeliandi adversus eam. Obsidione circumvallatos, et circumquaque vicini adstantes, ad desperationem eo usque pervenerunt, *ut sponte se cives certatim darent* (1). Et cum nullum etiam egressis humanitatis auxilium dati *prece fusa* posse prospicerent: prostratus tunc cunctus populus clausus, immo intra urbem lacrymabiliter Deo preces effundebant.

Vir interea praedictus, *barbarorum atque tyrannorum Dux*, pergens ad tumulos Sanctorum Renati et Valerii hanc devotionem exponens, aurum et argentum eis offerens: ut si eorum intercessionibus in praedictam Surrentinam urbem valuisset ingredi, plurima, atque meliora illis ornamenta deferret.

Quod cum vir, et Sacerdos Domini Agapitus agnovisset (nam eo tempore ipse praeerat urbi) gregem suum verbo, et operibus studiosius informans: nec nocte nec die quiescens, Deo preces suppliciter fundere, vacans jejuniis, et orationibus, assiduisque lamentis: sacrificium Deo semetipsum immaculatum saepius offerens, sanctorum confisus meritis, Renati et Valerii Christi Sacerdotum, et Confessorum, quorum oratu et adminiculo usque nunc perstitit tuta, ut ab istante *efferae gentis* obsidione, *et cruentis eorum manibus* cum concivibus urbem dignaretur eripere................

Cujus hortatui obtemperantes, crebrisque precibus Sanctorum, ac jejuniis insistentes pervigiles: eorum cessum est Confessorum intercessionibus, ut praedicta urbs, quae

(1) *Ut sponte se cives certatim darent.* Queste miserie dei Sorrentini del 646, e questo lor *gareggiare* per darsi nelle mani de' Barbari sono circostanze, che non s' inventano facilmente da chi vuol vantarsi d' essere stato il Duca Rodoaldo punito da Dio per averli afflitti. Ciò attesta la verità d'aver il Duca veramente assediato Sorrento; unico scopo delle mie ricerche.

jam *obsidionibus circumvallata manebat*, *barbarorum* illaesa evaderet, et ipse confusus nihilominus, cum ea, quae attulerat, foris ab eorum Ecclesia projecta ab omnibus reperirentur: *et ita de praedicta demum urbe abscederent*. Sic enim divina clementia operante, *nefandissimum* ejus *vulgus* tremore concussum est, ut *cuncti in fugam lapsi verterentur*.

Interea unus ex iis, *qui ad sarcinas remanserant cum sociis suis*, dixit sociis suis: Audacter in eorum Ecclesias ingredimini (1), et cuncta inde diripite. At illi cum ingressi fuissent, et cuncta exinde vastare cupientes, illico a spiritu immundo arrepti terratenus acrius vexabantur..... donec spiritum exhalarent...........

Per idem tempus dum praedictam urbem *ipsa gens obsideret*, quidam senex, effigiem Sancti praeferens Renati, *inter eosdem nefandissimos hostes*, medium se obtulit, quem saepius inter se videntes, aestimabant quendam villicum, cum eum cernerent. Tunc moliti sunt capite eum truncare ; ipse autem subito ab oculis eorum evanuit......

Eodem namque tempore, quo *praedicti latrones barbari oppido* depopulati sunt Surrentinam urbem ', Et *multos captivorum cepere :* contigit quendam Felicem nomine, villicum per capillos detentum trahere ad decollandum, manibusque post terga ligatum. Cumque praedictus Barbarus eum traheret, venerunt ad pontem super vastum rivum......Praedictus quippe Barbarus ejus caput omni abscindere conamine intendens. Tremefactus villicus, hanc orationem ad Dominum fudit, dicens ; Deus Sanctorum

(5) *In eorum Ecclesias ingredimini.* Pur non mancano difficoltà in tal racconto; colpa dell' imperizia di chi lo scrivea. Quali erano le Chiese, in cui voleano prorompere i Longobardi? Non quelle di Sorrento, perchè assediata : e però dovevano essere fuori la città, chi voglia credere al fatto.

RENATI et Valerii..........(qui)... ...... prefatae SURRENTINAE Urbi nostrae ......(eos)....... patronos dedisti; quam multoties a *nefandissimae* LONGOBARDORUM *gentis* insidiis visibiliter munitam reddiderunt; subveni nunc mihi.......

SANCTI Confessores non dedignati sunt purissimae subvenire orationi. Ita ut statim de manu praedicti barbari evaderet, et in profundam rivi illius altitudinem se praecipitaret......... in nulla parte corporis laesus est sed sanus..... ad SURRENTINAM urbem reversus est.

POSTEA vero praefatus Barbarus, qui ejus conatus est auferre animam, credens eum obiisse..... quod villicus ille sanus, atque incolumis haberetur, non credidit. Sed ut certiorem se ex incredibili auditu redderet, ad praefatam urbem itinere coepto devenit (1). Quem diu, multumque quaesitum, tandem reperit, vidensque eum admiratus est.......

.... ILLE qui iratus est (*conatus est?*) urbem fortiter dimicando invadere, idest, *ferus* RODOALDUS Dux LONGOBARDORUM... ... *Non diu laetatus est triumpho* (2), ut

(1) *Ad prefatam Urbem itinere coepto devenit.* L'assedio è certo: ma fu ella presa o no da Rodoaldo la città di Sorrento nel 646? Al Di Meo sembra che si, nè il contrasterei, ma nol rilevo chiaramente dalle parole di questo rozzo narratore, il quale, dopo aver detto d'essersi disciolto l'assedio, vi conduce un Longobardo, quasi costui venisse alla propria sua casa.

(2) *Non diu laetatus est triumpho.* Crescono le difficoltà: ma dunque Rodoaldo trionfò di Sorrento avanti di morire? Così pare, che dica l'Autor della Leggenda; e così noi ci troviamo nel buio, ignorando l'esito vero d'un assedio, il quale udimmo esser finito. Ma in fine, presa o no Sorrento da' Longobardi Beneventani di Rodoaldo nel 646, i Barbari poi la perdettero: e Sorrento ridivenne Romana. Il dotto fratello ed Annotatore [1] del Di Meo

1 Correzioni e Giunte al Di Meo, II. 416.

speravit ; *nam intra unius anni spatium*......... vitae tempus cum regno finivit...........

non gli consente, che fosse stata presa; ma sta fermo nella prima opinione dell'Annalista Napolitano, il quale avea creduto [1] *quel trionfo, di cui si rallegrò Rodoaldo*, altro non essere stato se non la memoria d'averle recati grandissimi danni.

San Renato dicevasi essere stato Vescovo d'Angiò prima di venire in Sorrento, e d'averne un Romano Pontefice fatto trasferire il corpo in Angiò. Grandi romori tra' Sorrentini e gli Angioini per sapere se tale traslazione fu vera o falsa. Il dottissimo battagliere Giovanni Launoi [2] riprovò l'opinioni degli uni e degli altri. Funne ripreso nel 1650 da Giacomo Eveillon [3], acre difensore dell'Angioine pretensioni; al quale nello stesso anno e non meno acerbamente rispose il Launoi [4], che si scagliò altresì contro Francesco Belleforet, Autore d'una Vita di San Renato. Sì fatte liti non mi risguardano; ma non credo peccar contro la Religione se credo, che nel 646 Rodoaldo Duca di Benevento assediò Sorrento. » Vita edita a Belleforestio *de » Surrenti obsidione* perniciosam Christianae Religioni con» tinet fabulam ». Questa è la sentenza di Launoi.

1 Di Meo, Apparato agli Annali di Napoli, pag. 284. (A. 1785).
2 Launoi, De Sanctis Maurilio et Renato Andegavensibus Duplex Dissertatio (A. 1650). Inter ejus Opera, II. 650-780. (A. 1731).
3 Iacobi Eviglonii, Apologia Andegavensis Capituli pro S. Renato (A. 1650).
4 Launoi, Operum, II. 707.

NUMERO CCCXVII.

Doda Parda, Beneventana, edifica il Monastero di San Modesto in Benevento.

ANNO 649? Ottobre 2?

(Da Mario della Vipera (1) e da altri).

(1) L'Arciprete Beneventano Mario Della Vipera [1], nel 1635, stampò sì fatte notizie di Doda Parda, tratte da un Codice della Biblioteca Beneventana. Lo stesso scrissero il Ciarlanti [2], l'Ughelli [3], i Monsignori Sarnelli [4] e de Vita [5]. Ma il Cardinal Borgia non trovò in Benevento il Manoscritto del Della Vipera; e non egli [6] nè il Di Meo [7] prestarono fede a quel racconto, il cui argomento appartiene al 760, quando il Duca Arigiso II.° arricchì di molti doni la Chiesa di San Modesto allor' allora fondata da Leoniano. E però io ne parlerò sotto il 760.

1 Marii della Vipera, Catalogus SS. Ecclesiae Beneventanae, 2. Octobris, Part. I. Neapoli (A. 1635).
2 Gio. Vinc. Ciarlanti, Memorie Historiche del Sannio, pag. 186. Isernia, in 4.° (A. 1644).
3 Ughelli, Ital. Sacra, VIII. 21. (A. 1662).
4 Sarnelli, Catalogo de'Vescovi di Siponto, oggi Manfredonia (A. 1680).
— Memorie de'Vescovi ed Arcivescovi di Benevento, pag. 31. (A. 1691).
5 De Vita, Thesaurus Antiquitatum Beneventanarum, II. 37-38 (A. 1764).
6 Borgia, Memorie di Benevento, I. 128. in Nota (A. 1763).
7 Di Meo, Annali, II. 63. (A. 1796).

NUMERO CCCXVIII.

Sottoscrizioni de' Vescovi del Regno Longobardo al Concilio Lateranense contro i Monoteliti.

ANNO 649. Ottobre 5.

(Dalle Collezioni de' Concilj (1)).

I.

VESCOVI DI CITTA' LONGOBARDE NEL 649. (2).

LUMINOSUS SALERNITANUS (3).
GAUDIOSUS CAPUANUS (4).
CALUMNIOSUS ALESENSIS (5).
RUFINUS SIPONTINUS (6).
LUMINOSUS MARSORUM (7).
GAUDIOSUS REATINUS (8).

---

(1) Monsignor Mansi per l'ultima volta in Italia ristampò il Concilio Lateranese del 649, dove si leggono le presenti sottoscrizioni [1].

(2) Seguo non l'ordine, in cui sottoscrissero i Vescovi; ma, per quanto più si possa, il Geografico.

(3) *Salernitanus*. Si vegga il prec. Num. 314.

(4) *Capuanus*. Sulla caduta di Capua in mano a' Longobardi tra il 595 ed il 599 (*Vedi* prec. Num. 126. 219).

(5) *Alesensis*. Quello, cioè, di Lesina sul Lago dello stesso nome nell'odierna Basilicata. Era città Longobarda nel 649: come tale fu presa e distrutta da Costante Augusto nel 662.

(6) *Sipontinus*. Longobarda Siponto nel 649: osteggiata perciò da' Greci nel 650, e desolata da Costante Augusto nel 662.

(7) *Marsorum*. Marsia sul Lago Fucino. Soggetta al Ducato di Spoleto nel 761, come da un Documento Farfense accennato dal Galletti [2], e che io pubblicherò intero.

(8) *Reatinus*. Rieti, una delle prime città, che cadde in mano a' Longobardi Spoletini.

---

1 Mansi, Collectio Nova Conciliorum, X. 866-868. 1162-1170. (A. 1764).
2 Galletti, Gabio illustr. pag. 89. (A. 1757).

MARTIANUS MEBIENSIS (1).
ADEODATUS SPOLETANUS.
AQUILINUS ASSISSINAS (2).
MARCELLINUS CLUSINUS (3).
MAURUS SENATE.
THEODORUS ROSELLANUS.
MARINIANUS POPULONIENSIS.
GEMINIANUS VOLATERRANUS.
OPPORTUNUS PISANUS.
LAETUS LUCANUS.
THOMATE LUNENSIS (4).
Et qui POST SYNODUM CONSENTIENTES *subscripserunt.*
IOANNES MEDIOLANENSIS (5).
MALLIODORUS DERTONIENSIS.

---

(1) *Mebiensis.* Bevagna, o Mevagna tra Spoleto e Perugia. Bevagna nel 591 era città Romana (*Vedi* prec. Num. 70). Ora nel 649 era occupata dagli stessi Longobardi Spoletini.

(2) *Assissinas.* Non dubito della condizione d'Assisi nel 649: città cotanto vicina di Spoleto, Capo del Ducato, e dopo le molte vittorie riportate da que' Duchi su' Romani.

(3) *Clusinus.* Chiusi nel 600 sembra essere stata città Romana (*Vedi* prec. Num 227. 232): non già nel 601 o 602, quando San Gregorio mandava un mantello al suo Vescovo Ecclesio per difendersi dal freddo invernale (*Vedi* prec. Num. 254).

(4) *Lunensis.* Luni e Genova caddero nelle mani del Re Rotari nel 641 o 642. Dopo sette anni si trova il suo Vescovo presente al Concilio Lateranense in Roma. V'andò egli a bella posta per assistervi, o era fuggito in Roma, cercando uno scampo nel 642 contro Rotari sopravvegnente? Nol so. La via del mare s'apriva in favore d'ogni fuggitivo dalla disertata Liguria.

(5) *Mediolanensis.* Giovanni di Milano e Malliodoro di Torna giunsero in Roma troppo tardi; ma tosto consentirono e sottoscrissero al Concilio. Non so quali Edizioni di questo avesse veduto il Baronio, che alla persecuzione Ariana di Rotari appose il non aver potuto andar l'Arcivescovo di Milano in Ro-

ma nel 649. Muratori[1] prende a difendere il Re con ragioni, che sono inutili, perchè Giovanni andovvi, e sottoscrisse.

1 Muratori, Annali, Anno 650.

Di queste città, cinque apparteneano al presente Regno di Napoli; Salerno, Capua, Lesina, Siponto e Marsia: le rimanenti al Ducato Spoletino ed alla Toscana Longobarda.

II.

VESCOVI DI CITTA', DELLE QUALI RIMANE IN DUBBIO SE FOSSERO LONGOBARDE NEL 649.

LAURENTIUS PERUSINUS? (1).
VIATOR HORTONENSIS? (2).
REPARATUS MANTURIANENSIS? (3).

(1) *Perusinus*. Perugia nel 601 era città Romana (*Vedi* prec. Num. 254). Con gran ragione il Muratori[1] s'oppose a chi scrisse[2] risolutamente, che nel 741 Perugia stesse in mano de' Longobardi, ed anzi fosse la città Capitale della Toscana Longobarda. E però bisogna rassegnarsi ad ignorar la sorte di Perugia nel 649, dubitandone insieme col Muratori.

(2) *Hortonensis*. Nel 600 Ortona era città Romana (*Vedi* prec. Num. 238), ma troppo s'allargarono ben presto le conquiste de' Longobardi sì di Benevento e sì di Spoleto.

(3) *Manturianensis*. Si tratta di Manduria, situata nell'odierna Provincia di Lecce, Diocesi d'Oira nella regione Tarentina, che i Longobardi Beneventani continuamente infestavano: e Romoaldo, lor Duca, s'impadronì anche di Taranto nel 671. Io però lascio in dubbio, se Manduria fosse o no Longobarda nel 649: ma son più disposto a negarlo, che ad affermarlo.

1 Muratori, Annali d'Italia, Anno 741.
2 Fontanini, De Antiquitatibus Hortae, pag. 278.

Eusebius Atellanus? (*Terra di Lavoro*) (4).
Paschalis Blandanus ? (*In Lucania*) (5).
Sabbatius Buxentinus ? (6).
Ioannes Paestanus ? (7).
Iubentinus o Lubentimus Stabiensis ? (8).

---

(4) *Atellanus*. Poichè Capua (*Vedi* prec. Num. 219) e Venafro (*Vedi* prec. Num. 146) erano cadute in mano de' Longobardi fino dagli ultimi anni del secolo precedente; si può credere, che fin d'allora o di poi vi fosse caduta parimente Atella.

(5) *Blandanus*. Vedemmo (Num. prec. 87) Blanda saccheggiata in Lucania da' Longobardi, che indi se ne ritrassero. Ma ora che nel 644 in circa (*Vedi* prec. Num. 316) s'erano impadroniti di Salerno; ben si può credere, che tenessero Blanda nel 649.

(6) *Buxentinus*. Le stesse ragioni della Nota precedente.

(7) *Paestanus*. Le stesse ragioni delle due Note precedenti.

(8) *Stabiensis*. Il romoreggiar de' Longobardi nella regione Sorrentina fa ragionevolmente dubitare, non anche Stabia si fosse occupata da Barbari: e così pensa parimente il Di Meo [1].

Non so perchè il Di Meo avesse detto [2], che 35 furono i Vescovi dell'odierno Regno Napolitano, iti al Concilio del 649. Sarà errore di stampa. Io non ho per città Longobarde le seguenti, o poste sulla riva del mare o non lontane da esso ; quali erano , cioè, tra le prime : Napoli , Vibona , Tropea , Reggio , Locri , Cotrone , Otranto , Taranto. Fra le seconde : Fondi , Formia , Cuma , Tempse (de'Bruzj), Cerelle (anche de'Bruzj, oggi S. Marco), Squillaci e Tauriana.

---

1 Di Meo, II. 63.

NUMERO CCCXIX.

Brani di Leggenda Vaticana intorno all'assalto dato a Siponto.

ANNO 650?

(Dall'Ughelli (1)).

LEGENDA PRINCIPIS ANGELORUM.

INTER haec NEAPOLITANI *paganis adhuc ritibus oberrantes* (2) SIPONTINOS et BENEVENTANOS (*due Città Longobarde*),

---

(1) L'Ughelli [1] stampò nel 1659 questa Leggenda, tratta da un Codice Vaticano, sebbene impressa poco prima in Napoli. Non dice qual fosse il Codice, nè di quel secolo.

(2) *Neapolitani paganis adhuc ritibus oberrantes*. Or ve' doloroso scrittore, il quale afferma, che que' di Napoli nel 650 fosser *pagani!* Ciò mostra quanto si debba credere meno antico del secolo settimo l'Autore della Leggenda Vaticana, il quale confuse gli assalti dati da' Greci d'Anastasio Augusto a Siponto nel 493 (ne favellai nella Storia [2]) con questo altro, che i Longobardi Sipontini patirono verso il 650; del quale ragionano lungamente il Muratori [3] ed il Di Meo [4], sull'autorità di Paolo Diacono. Ma incerta è tale autorità, perchè nel testo della *Volgata Edizione* di Paolo [5] sì fatta correría s'attribuisce a' Greci. Ne' testi poi così del Codice Lindebrogiano come del Monzese [6] s'attribuisce da Paolo il danno di Siponto a' Saraceni, che già nel 650 aveano posto il piede in Sicilia. Il Longobardo Erchemperto [7] per lo contrario appone a' Napolitani *de' tempi antichi* d'essere iti a guerreggiar contro Siponto; non dice se per mare o per terra. E così dicono le Lezioni di San Lorenzo, Vescovo di Siponto del 493; di

---

1 Ughelli, Ital. Sacra, VII. (A. 1659), In Sipontinis.
2 Storia d'Italia, II. 320.
3 Muratori, Annali d'Italia, Anno 650.
4 Di Meo, Annali, II. 64-66.
5 Pauli Diaconi, Hist. Long. al Lib. IV. Cap. 47.
6 Presso il Bianchi nella Nota (245) al Lib. IV. di Paolo Diacono.
7 Erchemperti, §. XXVII. Apud Muratori, Script. Rer. Ital. Tom. II. Part. I. pag. 243. (A. 1723).

...... bello lacessire tentant.... Garganus immenso terrore concutitur. Fulgura crebra volant, et caligo tenebrosa

---

San Lorenzo, a cui l'Ughelli ascrive, che stato fosse consanguineo di Zenone Imperatore. Molti secoli dopo il 493 fu composto l'Officio di questo Vescovo; e, credo, sulle tracce ingannatrici d'Erchemperto, dal quale i Greci *si* mutarono in *Napoliti* o Napolitani, essendo Napoli una delle città principalissime del Bizantino Imperio in Italia.

Turba Neapolitana
Bello citans Samnium (*i Longobardi Beneventani*)
Et Siponti, *ut Pagana*,
Quaerens exterminium,
Fulgur sentit malesana
Et humanum gladium.

Così leggesi nel *Sesto Responsorio*[1]: ma chi non vede in ciò riprodotti gli errori d'Erchemperto? I Longobardi adunque nel 650 erano i Cattolici e *Pagani* erano i Napolitani? Pur queste falsità s'appoggiano sopra una qualche parte di vero; poichè dopo la loro conversione i Longobardi restarono saldi nella fede Cattolica, ed apposero volentieri a Napoli ed a tutte le città d'Italia rimaste in balía de' Greci d'esser *Pagane*, come se aderissero agli errori di Costante Augusto, sì tenero dell'Eresia dei Monoteliti e sì fiero persecutor de' Cattolici. Forse i Greci partironsi da varj porti, ed anche da quello di Napoli, con l'armata nel 650 contro Siponto; e forse dopo quell'anno i Saraceni fecero una qualche rubería colà nel lido Sipontino; la tradizione de' quali avvenimenti fu confusa e turbata così dall'Autore della Vaticana Leggenda presso l'Ughelli, come dall'altro del *Responsorio* di San Lorenzo Sipontino del 493. In tal guisa e tempi e luoghi e nomi de' popoli amici e nemici de' Sipontini furono stolidamente travolti ed ignorati dopo il 650.

Ma innanzi ogni cosa, le memorie delle guerre degli Sclavi a favore del Re Grimoaldo, stato Duca di Benevento, stimolati da lui contro Lupo, Duca del Friuli e già Luogotenente d'esso Grimoaldo, generarono tanta oscurità nelle menti e nelle narra-

---

1 Acta S. Laurentii, Apud Bolland. SS. Februarii (7. Feb.) II. 56-62 (A. 1658).

totum montis cacumen obduxit..... Fugiunt itaque *Pagani* partim ferro hostium, partim igniferis impulsi sagittis: et *Neapolim* usque sequentibus...... moenia tandem suae urbis *moribundi* subintrant.

---

zioni della posterità. Il Pratilli [1] urtò per avventura nel vero, quando egli scrivea d'essere stata nel 650 offesa dagli Sclavi Siponto. Di ciò fu ripreso dal Di Meo [2] con ragione, perchè niuno Scrittore antico nominò giammai gli Sclavi; ma con acerbità soverchia, perchè nelle tante tenebre, in cui s'avvolgono i fatti di Siponto, ben avrebbero potuto gli Sclavi giudicarsi or di sangue Saracenico ed or di sangue Greco dagl'ignoranti Longobardi Sipontini. E quando poi la loro città fu distrutta pochi anni appresso dall' Imperatore Costante, sopravvissero gli odj contro i Greci ed i Napolitani, a' quali si diè la mala voce d'essere idolatri. Nelle Leggi d' Eduardo, Re d' Inghilterra dell' undecimo secolo, si trova scritto [3], che il Re de' Brettoni Arturo, del sesto secolo, con una Legge discacciò dalla sua isola i Saraceni!

1 Pratilli, Historia Langobardorum. Peregrini, Ad Erchempertum.
2 Di Meo, Annali, II. 65.
3 Leges Edovardi Regis, Cap. XXXV. Apud Wilkins et Canciani. » Hujus » legis authoritate ARTHURUS expulit SARACENOS »......

NUMERO CCCXX.

Carta d' enfiteusi *e di locazione fatta da Cataldo, figliuolo del Duca Liutprando ed Arcidiacono Cremonese, a Bernardo*, Monetario.

ANNO 650. Luglio 6.

(Donata dal Conte Morbio (1)).

CHARTA EMPHITHEUSIS facta a Presbiteris, et Diaconis SCE MARIAE.

---

(1) Io non cesserò mai d'affermare, che la presente Carta sia una delle più rilevanti di tutto il Codice Diplomatico Longobardo;

In nomine Doni nstri Jesu Xti Salvatoris, beatissimo, ac reverendissimo in Xto patre Dono Eusebio in Cremonensi cathedra presidente. Cathaldus venerabilis, et re-

---

e però si comprende agevolmente la mia gratitudine verso chi volle donarmela. Io aveva detto nel 1841 : » La vicinanza con » Roma, con Napoli, con Amalfi......era cagione a' Longo- » bardi d'essere spettatori di nuovi costumi e d'apprender nuove » cose da popoli nemici, che mal si difendeano dall' armi di » Rotari, mentre pubblicava l'Editto, e che nondimeno posse- » deano, per quanto allor si poteva in que'tristi giorni di guer- » ra e della divisione d'Italia, il deposito così del Dritto, come » di tutte l'altre discipline. Anche i più schivi ed i più feroci » Longobardi sentivano tuttodì nascere qualche insolito bisogno » civile, a malgrado del loro Germanico cipiglio; e molte co- » stumanze a loro malgrado penetravano dalle frontiere dell'Ita- » lia Romana in quelle del Regno Longobardo, insinuandosi » nelle menti de' Barbari.

» A tal guisa ciascuno imparava di tratto in tratto un modo » ignoto a lui per coltivare le terre, od alcuna maniera di con- » tratti alla Romana per migliorarle; il perchè tosto si conob- » bero e si diffusero i varj patti delle locazioni, dell'*enfiteusi*, » degli usofrutti e d'altre materie affatto incognite a' Longo- » bardi, o taciute nelle Leggi di Rotari [1] ».

Quel che io diceva nel 1841 per solo effetto di ragionamento fu comprovato col fatto nel 1846, quando il Conte Morbio m'inviò in dono questa preziosa Carta, ove l'*enfiteusi* per l'appunto è pattuita da un Longobardo, qual era certamente l'Arcidiacono Cataldo, figliuolo d'un Duca di Cremona. Ma chi avrebbe sperato mai d'aver fra le mani una Carta del 650, e scritta in vita di Rotari? Eccola dunque venire alla luce del giorno; ecco di quale e quanto beneficio i leggitori vanno debitori al Morbio. Il Primicerio Dragoni [2], senza pubblicarla, ne diè ampie notizie.

---

1 Discorso de' vinti Romani, §. CII.

2 Antonio Dragoni, Cenni Storici sulla Chiesa Cremonese, pag. 342-347. (A. 1840).

verentissimus *Archidiaconus* (1) SANCTE MARIAE CREMONENSIS ecclesie filius gloriosi viri LIUTPRANDI DUX (2) de *ista civitate* CREMONAE noie suo, et fratrum suorum venerabiles, ac reverendissimi scilicet CASSIODORUS *Archipresbiter*, ALFRIDUS, ARIBERTUS, GRATIOSUS, JOHES, BRADONEUS, et SIGISMUNDUS *Presbiteri*, nec non et ERIPRANDUS, LUPO, AMBROXIUS, ADAM, BERNARDUS, et URSO *Diaconi*, ejusdem SCE MARIE MATRE CREMONENSIS ecclesiae dedisset, et tradidisset *astiteutico* (3), et *livellario noie* (4) per annos secu-

---

(1) *Archidiaconus.* Ho udito da qualcuno, che volea mettere in dubbio la verità di quest'*enfiteusi*, domandare se vi fossero Arcidiaconi o no nel 650? Osservi costui, senza che io mi travagli, quanti Arcipreti e quanti Arcidiaconi trovinsi ricordati nelle Lettere solamente di San Gregorio, morto nel 604.

(2) *Liutprandi Dux.* Il Dragoni [1] afferma, esservi stato nel 15. Agosto 646 un Liutprando, figliuolo d'Alarchit, Duca di Cremona; del qual Duca *Vedi* prec. Num. 311. Certamente il Dragoni ne vide il Documento; ma non disse qual egli fosse; nè io ne ricevetti alcuno del 646 dal Conte Morbio. Questo Liutprando sembra non diverso dal nostro del 650; divenuto poi Duca di Cremona. Da lui generossi l'Arciprete Cataldo. Wolphrit (*Vedi* prec. Num. 295), Alarchit e Liutprand: questi furono in Cremona, dopo la conquista fattane dal Re Agilulfo ne' primi anni del settimo secolo, i tre primi Duchi Longobardi.

(3) *Astiteutico.* Direi volentieri, che questo fu errore del Notaro, o del Copista, se non udissi ripetuta più giù la stessa voce d' *Astiteutico.* Sarà stata, ma nol so, una maniera Barbarica di pronunziarla. Certo, nella Scrittura si tratta d' *enfiteusi*: e così le storpiature delle voci, come anche le voci poste impropriamente l'una in vece d'un'altra, non mutano la natura delle cose contenute ne' contratti.

(4) *Et livellario nomine.* Reginaldo, perchè *Monetario*, sembra essere stato un *libero uomo*: egli prendeva in fitto una casa di Cremona, divenendone il *conduttore* o *fittaiuolo*, sì co-

1 Dragoni, *loc. cit.* pag. 341.

tivos decem *bono omini* Reginaldo *qui vocatur monetario* (1), scilicet ad tenendum, abitandum, et *meliorandum* (2) unam Domum cum horto in simul tinente: jacet in ista civitate

---

me ciascuno di noi suol divenire in tutta l'Europa, senza niuna qualità servile (*Vedi* prec. Num. 315). Nel 1841 io non conosceva *liberi livellarj* prima dell'anno 665[1]: ora m' apparisce questo *Monetario* del 650; ma *livellario* di fondi urbani e non rustici; di fondi simili a quelli ove s'acconciarono a vivere Potone dell' Oltrepò e Gaudioso di Lucca nel 665.

(1) *Reginaldo, qui vocatur Monetario.* Nel Ducange e nei suoi Continuatori fino all' ultima Edizione Parigina del Didot, il *Monetario* è colui, che batte o segna le monete; ovvero uno *Zecchiero.* Le Carte di Santo Ambrogio di Milano presso il Fumagalli[2] dinotano piuttosto, com' egli scrivea nell' Indice, un *Cambia monete*: officio, per vero dire, che non dovea esser molto necessario e molto comune presso i Longobardi nel 650. *Monetarj* Milanesi dell'804 si mostrano Domenico e Petrone[3], poscia un altro Domenico dell' 847[4], e Teodoro dell' 849[5]. Il Dragoni[6] per l' opposito vuole, che Reginaldo fosse Direttore della Zecca Cremonese.

(2) *Ad tenendum, habitandum et meliorandum.* Ecco i termini veri dell'*enfiteusi*, ordinata da Zenone Augusto appunto per migliorare i fondi sì urbani e sì rustici, come narrai nella Storia[7]. E però il contratto fu di vera e schietta *enfiteusi*, soprattutto in quanto all' orto conceduto a Reginaldo per dieci anni; contratto congiunto con quello di *locazione.* Liutprando Re[8] afferma, che nelle lor *Cadarfrede* i Longobardi non ignoravan l' uso delle locazioni; ma che Rotari dimenticò nell' Editto di favellarne. Ignote nondimeno a' Barbari erano le molte

---

1 Discorso de' vinti Romani, §. CIV.
2 Fumagalli, Codice Diplomatico Sant'Ambrosiano, pag. 570. (A. 1805).
3 *Id. Ibid.* pag. 106. 108.
4 *Id. Ibid.* pag. 258.
5 *Id. Ibid.* pag. 270.
6 Dragoni, Cenni, etc. pag. 243.
7 Storia d' Italia, II. 254-255. Cod. Iust. Lib. IV. Tit. LXVI. Leg. 1.
8 Liutprandi, Lib. VI. Leg. 80.

CREMONAE scilicet in *burgo* SCI SYRI (1), quae juris est ejusdem SANCTE MARIA MATRE, idcirco idem qui supra REGINALDUS *qui vocatur monetario* noie suo, et heredum ut (*aut*) proheredum suorum promisit eidem venerabili, ac reverendissimo CATHALDO Sancte CREMONENSIS ecclesia Archidiacono quod *meliorata* reddet ipsa domus post secutivos annos decem (2), et interim idem REGINALDUS eidem venerabili Archidiacono promissus est ut confessus quod singulo anno solvet ipsis presbiteris, et Diaconis de ordine SCE MARIE CREMONENSIS ecclie in die dormicionis ejusdem beate MARIAE in ipsa ecclesia CREMONENSI *pro ficto livellario* (3) soldo quinque monete bone, et expendivile: unde cum consensu, et paravola (4) jam diti beatissimi ac uni patris nostri EUSEBII epi Charta, de jam dicta *astitheusi* cum supradictis condicionibus mihi ULDERICO notario,

---

distinzioni, e particolarità del Dritto Romano intorno a tal contratto, quando si pubblicava l'Editto.

(1) *In burgo Sancti Syri*. Ampiamente il Dragoni parla della situazione del Borgo di San Siro nella sua patria.

(2) *Quod meliorata reddet ipsa domus post secutivos annos decem*. Da queste parole vie meglio si scorge la congiunzione del contratto di fitto e d'*enfiteusi* della casa e del giardino in Cremona; da doversi restituir *migliorato* il fondo intero, trascorso che fosse un decennio.

(3) *Pro fictò livellario*. La parola fitto, *quasi fixum*, è antica; del che si può vedere il Salmasio nell' *Esercitazioni Pliniane*. A tal voce, per la congiunzione testè additata de' due contratti, s'unirono anche i patti del *livello*, il quale conviene particolarmente a' *censi* ed a' *Canoni enfiteutici*.

(4) *Paravola*. Cioè *parola* o *promessa*, come dichiarano le Giunte al Ducange nell'ultima Edizione Parigina del Didot. *Vedi* quivi PARAULLA e PAROLA. Ecco un esempio assai più antico d'un tal vocabolo, il quale non prima d'oggi s'ascolta nella presente Carta Cremonese.

notario ejusdem SANCTE ECCLESIE CREMONENSIS (1), et in eadem subdiaconus scribere relictu est.

---

(1) *Notario ejusdem Sanctae Ecclesiae Cremonensis.* Non è inutile il notare, che sotto Rotari le Chiese Cattoliche, servite da Preti così di *sangue Longobardo* come di *sangue Romano*, avevano un lor particolare Notaro. Quel di Santa Maria era nel 650 un Udalrico, il quale pel nome potrebbe passare per un Goto (ma chi può confidarsi ne' nudi nomi?), divenuto Cattolico. Se Udalrico fu Longobardo, attesterebbe, che l'educazione religiosa da lui ricevuta, e però l'educazione Romana, lo avea renduto più abile nell'arte di scrivere che non qualunque altro de' Diaconi suoi Colleghi, sì come Ambrosio ed Adamo. Lo stesso non può dirsi del *Monetario* Reginaldo, il quale, non essendo Clerico, dovè appartenere pel suo mestiero alla razza de' vinti Romani, a malgrado del suo nome, che ha qualche cosa del Barbarico. E' pur costui non sapea scrivere.

Qui darò l'Elenco de' Preti e Diaconi del 650 in Santa Maria di Cremona.

PRETI.	DIACONI.
CASSIODORO, ARCIPRETE.	CATALDO, ARCIDIACONO.
Alfrido.	Eriprando.
Ariberto.	Lupo.
Grazioso.	Ambrogio.
Giovanni.	Adamo.
Bradeneo.	Bernardo.
Sigismondo.	Orso.
	Udalrico, Suddiacono e Notaro.

Giudichi ognuno, col fallace indizio de'nomi, chi di costoro fosse stato Romano e chi Longobardo per nascita: ma tutti erano *cittadini Longobardi*, e possedeano i loro beni, secondo l'Editto, dove nella Legge 277 si riconobbe le proprietà delle Chiese, allorchè Rotari volle si ponessero sul *Sacro Altare* i *quaranta* soldi pagati da chi ne oltraggiasse la santità.

Per quanto poi risguarda l'Economia interiore della Chiesa

Acto ista civitate CREMONA in *laubia* ejusdem SCE MARIE anno regni excell. ROTHARII regis decimo quinto die sexsta julii indictione octava.

Signum ✝ manus ipso REGINALDO qui dicitur *monetario*.

✝ CATHALDUS g. d. SCE CREMONENSIS ecclie *Archidiac.* qui hanc cartam fieri rogavi.

Signum ✝✝✝ manus THEOPERTH, AMBROSIO, et PETRO testes.

✝ ULDERICUS Notarius sce ecclie CREMONENSIS, et eiusdem Ecclie subdiaconus rogatus scripsi.

✝ LEO Diaconus ec.

---

di Santa Maria Cremonese nel 650, e le attinenze del Vescovo Eusebio col suo Clero, ciò appartiene al Dritto Canonico, il quale si chiamava ed era *Dritto Romano*, comune a'Preti di *sangue Romano* e di *sangue Longobardo*. Ma si legga intorno a tali cose il Dragoni; a me basta notare per quante vie nel 650 il Dritto Romano insinuavasi tra'Longobardi, a loro malgrado, e massimamente per mezzo della Religione Cattolica, non lontana dal dover trionfare interamente, come trionfò, nel Regno Longobardo.

NUMERO CCCXXI.

Novero de'Coloni e de'Censi (Poliptico) *di San Lorenzo d'Oulx.*

ANNO 650?

(Dal Berta e dal Rivautella (1)).

CHARTA DE RACIONE FACIENDA (1).

---

(1) Nel *Cartario Ulciense* de' Signori Berta e Rivautella si trova questa Carta [1], che lo spirito indagatore del Durandi [2] attribuisce alla metà del settimo secolo. Con le ragioni particolari

1 Chartarium Ulciense, Taurini, in fol. (A. 1753).

2 Durandi, Marca di Torino, pag. 47, 48 et seqq. Torino, in 4.° (A. 1803).

addotte da lui per confortar la sua opinione io congiungo volentieri l'altra del non trovarvisi nulla di Longobardo. Tal Carta in fatti non appartiene a quel Regno; e però io non prendo ad illustrarla, e la registro solo per rammentare, che i Longobardi più non possedevano la Valle Italiana di Susa, ov'era la Chiesa Ulciense, ossia di San Lorenzo d'Oulx verso la Dora Riparia; Valle posseduta, come altrove si disse (*Vedi* prec. Num. 21), da'Re Franchi e propriamente di Borgogna.

Non è alieno frattanto dall'istituto del mio Codice Diplomatico Longobardo il notar brevemente alcune delle molte differenze, che v'erano tra'costumi di Susa e di Torino; due città sì vicine tra esse; ove i giornalieri e continui e necessarj commercj conduceano dall'una in un'altra un gran numero così di Franchi, Borgognoni e Salici, come di vinti Romani dal Regno Longobardo e dalle Gallie. Da ciò si vegga di chi fosse stata la colpa d'aver collocato i Franchi nelle regioni poste di qua dall'Alpi ed a cavaliere dell'Alpi nell'Italia, due secoli prima di Carlomagno.

No: i Franchi erano i Signori de'varchi e delle Porte d'Italia fin dall'anno 575: ed i luoghi nominati nella nostra Carta Ulciense apparteneano al Regno de'Franchi. Niun motto in essa di *Aldj* e d'*Aldie*, nè d'altro ivi si parla se non di Coloni maritati con donne, che mai non tacciono d'esser nate *libere*, tuttochè una fra loro, cioè Domenica, moglie del Colono Raurento, si dica sorella d'un altro Colono, chiamato Maurino. Questo Maurino perciò anch'egli era un Colono, ma *libero*. Colono parimente appellasi Leone, ma *libero* in Sairago, ed anzi *livellario*, come il *Monetario* Reginaldo della precedente Carta Cremonese.

La condizione civile de' Coloni Ulciesi bisogna cercarla nel Codice Teodosiano, il quale avea lungamente regnato in Susa, ciò che non avvenne al Codice Giustinianeo. Questo durò in Susa dal 554 al 575 per soli venti anni; e non fu mai pubblicato con autorità legale nelle Gallie. Gli Ulciesi perciò e tutti gli abitatori di Susa e della sua Valle tornarono ben presto dopo quattro lustri a'loro usi antichi ed alle particolari disposizioni del Codice Teodosiano, dominator delle Gallie in tutto ciò che non

MARIAE in loco, qui dicitur MARTIBUS in valle BARDO-

opponevasi alla Legge Salica de' Franchi, nuovi loro padroni. E poichè il *Breviario*, che Alarico fe' comporre del Teodosiano, si diffuse tosto in tutto il Regno de' Franchi, ben si comprende in qual modo sì fatto *Breviario* fosse divenuto la Legge più cara e più spedita eziandío presso gli Ulciesi ed in tutto il loro Distretto della Val di Susa, rapito miseramente all' Italia.

Già de' Commercj Longobardi nella Francia, e fino a Parigi si toccò nel prec. Num. 308: qui pongasi mente a que' tra Susa de' Franchi e Torino de' Longobardi; ed in oltre alle frequenti mutazioni di soggiorno, che faceasi tra gli abitanti dell' una e dell' altra città, ed alle frequenti parentele, che doveano contrarsi fra due popoli Barbari, non più nemici dopo la cessazione del tributo Longobardo (*Vedi* prec. Num. 302). Molti Franchi di Susa, passando a fermare il piede od a maritarsi nella prossima Torino; doveano vivere col Dritto speciale dei *Guargangi*, come altresì molti de' vinti, che continuavano ad appellarsi Romani, ma in verità erano divenuti cittadini Franchi di Susa pel *guidrigildo minore* ad essi conceduto insolentemente dalla Legge Salica.

Venti sono le mogli de' Coloni di San Lorenzo Ulciese ricorcordate nella Carta: Videlina, Cristina, Gurda, Domenica, Teocia, Sabatina, Laurencia, Vidalissima, Audina, Imma, Rusticia, Albuara, Auregla, *Giovanna*, *Ermerada*, Orsa, Boneta, Benigna, *Punalibe*, Mumulina: nomi pressochè tutti Greci e Romani. Tutte si dicono *libere*, salvo Giovanna ed Ermerada, che non tacciono d'esser Colone; di Punalibe non si dinota la condizione. Poteva il marito di ciascuna delle mentovate donne lasciar le terre di San Lorenzo Ulciese? Non credo, che nè la Legge Salica nè il *Breviario* Teodosiano glie ne facessero abilità: e non parmi, che potesse appartarsi dalla sua terra neppur il testè ricordato Leone, *libero* e *livellario* in Sairago. Nel *Poliptico* d'Irminone poche sono le donne *libere*, mogli di Coloni. Pur ve ne sono: tale Baldruna, moglie d'Osario, Colono descritto nella *Decania* di Warimberto [1]. I figliuoli chiamansi parimente *infanti* nel *Poliptico*.

1 Guérard, Polyptyque de l'Abbé Irminon, II. 96. Num. 142. (A.1844).

NISCA (1) habet *Colonia indominicata* in MARTIBUS, quae habet *terras arabiles* ad modios LXXX., *prata ad carratas* III., et in alio loco adexucto *casa indominicata* cum JOHANNACE *clerico*, et bubulc. uxor (2), scilicet VIDELINA *lib.* (3) cum inf. I. habet *terram arabilem* ad modios XVI, prata ad *car.* 1.,

et in alio loco AD VICI. terram ad modios XII. prata ad *car.* I.,

et in alio loco AD SANCTUM GEORGIUM terram ad modios LIIII.,

et in alio loco VARENAES habet terram, de qua *redditus de annona* sunt modii III., et habet ibi prata ad *car.* I.

Et in alio loco VEDOLACE *pratello* ad fasciculos *III.*,

et in alio loco AD CENO *pratella* ad fasciculos IIII., et habet molinos in DURIA duos,

---

(1) *In loco qui dicitur Martibus in Valle Bardonisca.* Il nome imposto da'Romani al luogo, chiamato di poi Oulx, era per l'appunto *Martibus*: donde rettamente deduce il Durandi, che non potè sì fatto nome durare nè durò solo e non accompagnato con altro di là dal settimo Secolo, avanti di mutarsi nel più recente d'Ulces o d'Oulx, che già s'ascolta nel nono. Una dotta e sottile inchiesta Corografica, la quale riesce inutile al mio proponimento rafforza questi detti del Durandi.

(2) *Ioannace Clerico, et bubul. uxor.* Giovannacio era il Clerico, ma un *bubulco*, di cui si tace il nome, avea Vidalina per moglie. Or Vidalina, moglie di questo innominato bifolco, se pur qui non si parla dello stesso bifolco, teneva in censo le terre di San Lorenzo e di Santa Maria in *Martibus* sotto all'Alpi, oltre un molino sulla Dora.

(3) *Scilicet Videlina lib.* Ho dubitato in principio se quest'abbreviatura volesse dinotar *libbre* o di danari o d'altri generi. Ma ella non è mai seguitata da qualche numerale Nota; e ritorna per ben diciassette volte senz'altro aggiunto nella Carta, eccettuato il numero de'figliuoli.

et habet ALPEM unam, quae dicitur MERCORIANACA in monte CAPATENICUS,

et habet aliam ALPEM, que nominatur SUBIASCA, et aliam ALPEM *dimidiam*, quae pertinet ad VAIONACES in monte, qui dicitur GESCONE, et aliam ALPEM, quae pertinet duas partes ad sanctum LAURENTIUM in loco, qui dicitur CASTELLO,

et habet aliam alpem, quae dicitur DEONINA, et de vico VARONACES exigitur *fiscum* (1) in mense septembrio sol. III., et denar. IIII.

In *mapatico* caseum libras XV., et *palafredos* pro vino adducendo de FONTEGANO III., et de vico ALDAICES exigitur *fiscum* sol. II. *mapatico* caseo uno lib. XIIII., et *pallafredos* similiter, ut supra, II. et de vico CAVADENICUS exigitur *fiscum* sol. IIII. *salis octemanos* IIII. ad *bovulcaricias* II. ad *missaricias* V., et *pallafredos* similiter, ut supra, V., et de vico ALBARETO exigunt caseo libras XV., et in vico AMALEGO habet homines (2).

Ii sunt ALBOLINUS, et frater ejus, reddunt siliginae mod. I., et de suprascripto vico PACIO, et fratres ejus reddunt similiter siliginae mod. I., et in tertio anno den. II., et in messe homines.

---

(1) *Exigitur fiscum.* Esazione in moneta; tre soldi e quattro danari nel mese di Settembre. Il *fisco* propriamente non era se non la terra o qualunque proprietà, eziandio de' privati, dalla quale procedea l'esazione, che qui chiamasi altresì *fisco*: la qual nozione della causa posta per l'effetto non si trova propriamente in Ducange, e neppure nell'egregia opera del Guérard sul *Poliptico* dell'Abbate Irminone. » FISCUS, dice il » Guérard nel Glossario ivi soggiunto: praedium majus, indi- » visum, ejusdemque administrationis ». Ciò non ha che fare col nostro *fisco* Ulciense.

(2) *Habet homines.* Questi uomini adunque o Coloni, di cui ora comincia la numerazione; son tutti soggetti a Videlina, *libera*.

Donatus, et fratres ejus reddunt siliginae mod. I., et in Cedo sunt heredes Benedicti Libiari, qui reddunt den. IIII., et habet *provendarios* (1) Dominic. Col., et item Dominic. Col. et bubl., et Theodebrasci Col., et Petrono Col., et Leone Col., et Sabatin. Col., et Mauro Col., et Molinr. (2), uxor scilicet Cristina *lib*. cum inf. II. Col. in Sairago Leoni *lib*., et *livell*. habet de omni grano manipulos IIII., et in anno ope. XII. Col. in Saudis Asterio, Col. uxor scilicet Gurda cum inf. II. debet de grano manip. IIII. pul. I. ova X., et operum per singulas sationes secundum quod illi commendatur, vel necesse est.

Col. in Cevo Raurentu (3), col. uxor scilicet Dominica *lib*. cum inf. I., et frater suus Maurinus, Col. uxor scilicet Teocia *lib*. cum inf. I.

similiter debet sicuti Col. in vallis Valentini, Col. uxor scilicet Sabatina *lib*. cum inf. IIII. debet pul. I. ova X., et operae.

similiter, ut supra. Col. Liberteri, Col. uxor scilicet Laurencia *lib*. cum inf. II.

---

(1) *Provendarios*. Provvisionati o Prebendarj. *Vedi* Ducange, ed il *Poliptico* d' Irminone.

(2) *Molinr*. Vuol dir forse, che il Colono Mauro era il *Molinarius* o Mugnaio del Molino sulla Dora, dato in censo e livello a Vidalina?

(3) *Col. in Cevo Raurentu*. Qui sembra cominciare e durar sino alla fine della Carta un nuovo Catalogo di Coloni, che non erano soggetti a Vidalina. Ma di nulla si può esser veramente sicuri, leggendo sì fatta scrittura, dove le abbreviature lasciano sempre un qualche dubbio nell' animo. E forse non va ella esente d'errori, commessi da chi la pubblicò: tale per avventura il vedersi nominati tre luoghi co' nomi di Cedo, Ceno e Cevo. Ma già parlai a bastanza d' un Documento, che appartiene all' Italia non Longobarda.

similiter debet, ut supra, Col. Vidalgani, Col. uxor scilicet Vidalissima *lib.* cum inf. III.

similiter debet. Col. Ligonai, col. uxor scilicet Audina *lib.* cum inf. III.

similiter debet. Col. in Avedeto Benedicti, Col. uxor scilicet Imma *lib.* cum inf. III.

similiter debet. Col. Lubli., Col. uxor scilicet Rusticia *lib.* cum inf. IIII.

similiter debet. Col. florini, col. uxor scilicet Albuara

similiter debet, ut supra. Col. Bulgeri, Col. uxor scilicet Auregla *lib.* cum inf. I.

similiter debet, ut supra. Col. Benerusi, col. uxor scilicet Johanna *col.* cum inf. II.

similiter debet, ut supra. Col. sabati, col. (1) cum infantes IIII.

similiter ut supra, Col. Donadei, Col. uxor scilicet Ermerada *col.* cum inf. II.

similiter debet. Col. Vituli, col. uxor scilicet Ursa *lib.* cum inf. III.

similiter debet, ut supra. Col. in Vicin. Johanne, col. uxor scilicet Boneta *lib.* cum inf. II.

similiter, ut supra. Col. Magnentii, col. uxor scilicet Benigna *lib.*

similiter debet, ut supra. Col. in Cavedi, nic. Dominici col. uxor. scilicet Punalibe cum inf. I. debet. tantum opem

similiter. Col. in Cammone in valle Siusina Gilleri, col. uxor scilicet Mumulina *lib.* cum inf. I., et habet secum suos fratres, unus ex his Giffo Col., et ille alius *defensor* debet de Derber manipulo tercio cum dimidio vini, et tantum *nuncium portat* ubi illi commendatur, et habet ibi

(1) Qui nella Carta manca il nome della moglie di Sabato, Colono.

pratum *in Dominicata* (*sic*) (1) a dimidio *car.*, et ille segat eum, ET ILLA DECIMA ISTIUS VALLIS vadit ad sanctum LAURENTIUM.

(1) *In Dominicata.* E più sopra (pag. 491) *Casa* e *Colonia indominicata.* Sembra, che anche nel presente luogo si debba scrivere *indominicata* con una sola parola. Questa significa lo stesso che *dominicata*, come avvertono il Ducange ed il Guérard nel Glossario del *Poliptico* d'Irminone.

La diffinizione poi data dal Guérard è la più compiuta e vera d'ogni altra: » DOMINICATUS (*Vedi* INDOMINICATUS), ad domi- » num pertinens ipsique proficiens, non Colonis, vel aliis qui- » buslibet subjectis jure beneficii, ususfructus locationisve con- » cessus ».

NUMERO CCCXXII.

Diploma del Re Rotari in favore della Badía di Bobbio.

ANNO 650? (1).

(1) Risulta il detto Diploma solo da quello contenuto nel Numero seg. 323. Non è ricordato dall'Anonimo Bobbiese del 930. (*Vedi* la prec. pag. 31. Nota (8)); nè se ne ascolta parola nell'Inventario delle Carte Bobbiesi del 1461 presso il Peyron.

NUMERO CCCXXIII.

Diploma del Re Rodoaldo in favore della stessa Badía Bobbiese.

ANNO 652. Novembre 4.

(Dal Cav. Datta (1)).

FLAUIUS RODOALDUS uir excellentissimus rex. BOBULENO abbati et presbitero monasterio EBOBIENSI qui sub aposto-

(1) Il Cav. Datta[1] nel 1836 fu il primo, per quanto mi sia noto, che stampasse il presente Diploma, non ricordato dall'A-

1 Datta, Monumenta Historiae patriae, I. 9. Taurini, (A. 1836).

lorum principis beati PETRI sede consistit. *Quamvis praecepta antecessorum nostrorum regum* uel domni et ge-

---

nonimo Bobbiese del 930, nè dall' Inventario del 1641, nè dal P. Abate Rossetti. Son forti pregiudizj cotesti contro la sincerità d'una Carta, le cui sembianze son più di Bolla Pontificia che non di Regio Diploma. Non può negarsi frattanto, che una Copia del nono o decimo secolo di tal Diploma si trovi nell'Archivio di Corte in Torino fra le Carte venute di Bobbio, qualunque sia la maraviglia che niuno fin qui ne avesse fatto menzione. Se il Diploma di Rodoaldo è falsa, la falsità vuole attribuirsi al nono od al decimo secolo.

L'animo perciò rimane in sospeso; eppur non omette di chiedere a qual pro si sarebbe commessa in sì lontani tempi la falsità? Nel Diploma di Rodoaldo non si contiene alcuna donazione in favore di Bobbio, ed il Re si ristringe a confermare i privilegj, che certamente vi furono, d'alcuni suoi predecessori. Ma strano ed ingiusto riuscirebbe il comando, che niun Vescovo potesse andare in Bobbio, senza darne al Re la notizia; se tal'è veramente il senso delle parole: » *Cum nostrae tamen notitia* ». La licenza d'eleggersi l'Abate non lascia di parer singolare. Anche il *sigillo dell'anello* si potrebbe credere contrario affatto agli usi della Cancelleria nel 652, essendo assai divolgata la sentenza de' Diplomatici, che i Re Longobardi non apponevano alcun sigillo ne' loro Diplomi. E basta per tutti leggere il Fumagalli [1] su tal proposito.

Io credo nondimeno, che la natura di simili negazioni generali sia quella d'essere sempre vinte da un qualche nuovo fatto, che vengasi a scoprire. Uno o più Re Longobardi, che non adoperarono il sigillo ne' lor Diplomi, non impedivano, che un altro Re l'apponesse ne' suoi; se non in tutti, almeno in alcuni di maggior momento. Di Rotari già sospettai (*Vedi* prec.pag.365), che avesse potuto voler improntare col suo sigillo il testo *originale* del suo Editto nel 643. So, che non debbo affermarlo; ma come il contrario alla sua volta potrebbesi egli affermare? Altro era l'usare o no i sigilli ne'Diplomi; ed altro usarne in un'oc-

---

1 Fumagalli, Instituzioni Diplomatiche, I. 227. (A. 1802).

nitoris nostri nos undique securus reddat atdque indemnis ad petionem beatitudinis uestrae recensioribus titulis ea ipsaeque in praeceptis leguntur praeuidimus deo auspice roboranda inspicientes tenorem praecepti praedicti domni genitoris nostri praecellentissimi ROTHARII regis ideoque praesentem praeceptum regni nostri paternitati uestrae praedicte BOBULENE abba emittimus in quo praecipientes iubemus ut in eodem statum saluo priuilegio pro nostro intercedente regimonium diurnis temporibus uitam degere debeatis ut a nullo episcopo in uobis aliqua sit licentiam dominandi sed per nostrae felicitatis auxilium ordinationis tempore per nos successoresque uestros praedictus AEBOBIENSI monasterio debeat gubernari et eaque in praenominato uenerabili monasterio decessores nostri conferre uisi sunt maneat in conuulsa et si quandoque propter sacrandos sacerdotes infra uobis episcopum aduocare uolueritis qualem aut de quo loco de intra regni nostri terminum eligere uolueritis pro ipsum ordinationem episcopum nullum contradicentem habeatis licentiam quem uolueritis expetere. *Cum nostrae tamen notitia* (1) nam (*non*) suo arbitrio pro ac re nec pro aliis contra uestra uoluntate ex episcopis nullo modo accedere uideantur nisi in ea caritate qua deus praecepi gratis concurrere salua praecepta et constitutiones nostras ut nullus contra priuilegia uestra aliquid moliri uel temptari praesumat et si casu faciente abbas de ac luce mi-

---

correnza sì unica e straordinaria come la pubblicazione dell'Editto nel 643.

(1) *Cum nostrae tamen notitia, etc.* Sembra, che Rodoaldo Re avesse voluto mettersi proprio in atto di governare il Monastero di Bobbio. Ma troppo necessarie a'Monaci di quell'alpestri regioni erano gli aiuti profani d'un Re, separato dalla lor fede Cattolica; e troppo volentieri sottomevansi essi ad una tutela, che facilmente potea riuscire, sì come riuscì poscia, intollerabile.

grauerit damus uobis licentiam de inter uobis elegendum abbatem in eodem loco quem uolueritis tamen ut deuotiore in monasterio pro uobis preces ad dominum ualeatis fundere. Praecipientes omnibus ducibus gentique nostrae que supra dicitur uel ac dicitur ut nullus contra hunc nostrum generalem praeceptum quandoque ire praesumat sed pro perpetem firmitatem *anuli sigillum* nostri *subter adfigi* praecepimus.

Data TICINO in palatio quarto die mensis novembris anno feliciter regni nostri primo (1) per indictione nona (2) feliciter.

---

(1) Il Cav. Cibrario non tralascia qui di rammentare, che il primo fu anche l'ultimo anno di Rodoaldo.

(2) *Indictione nona.* Eppur correva l'undecima in Novembre 652.

NUMERO CCCXXIV.

Iscrizione sepolcrale di Bertaldo, Prete.

ANNO 657? (1). Luglio 26.

---

(1) Il Durandi attribuisce quest'Iscrizione a' tempi d'Ariberto I.° Io credo, ch'ella, per la sua maggiore barbarie, spetti a quelli d'Ariberto II.°, sotto i quali non ometterò di riferirla.

NUMERO CCCXXV.

Iscrizione sepolcrale di Marciana.

ANNO 658. Marzo 8.

(Dal Durandi (1)).

† HIC REQVIESCIT IN
SOMNO PACES BM
MARCIANA Q. VIXIT ANN
PLM. L. ET RECESSIT DE HOC
SCLO SUB DIE SEXTO IDUS MARCIAS.
REG. DOM. ARIPERT. ANNO V. P IND. I.

*

Hic requiescit in somno pacis bonae memoriae
Marciana, quae vixit annos plus minus
Quinquaginta, et recessit de hoc saeculo
Sub die sexto idus Marcias. Regnante Domino
Ariperto anno quinto per indictionem primam.

(1) Iacopo Durandi [1] pubblicò per la prima volta sì fatta Iscrizione con un *fac simile*. Fu scoperta nel 1730 in Germanicia, oggi Caraglio, nel Piemonte, donde passò nel Museo del Conte Alfassi di Bellino. Marciana, ricordata in tale Icrizione, dee tenersi per una donna *di sangue Romano*, caduta da una più alta in una più esile condizione, come sembra essere avvenuto al *Conduttore* Simplicio del prec. Num. 315.

1 Durandi, Delle antiche città di Pedona, Caburro, etc. pag. 23-24. (A. 1769).

NUMERO CCCXXVI.

Falsa Iscrizione Cremonese.

ANNO 660.

(Dallo Zaccaria (1)).

EGO EUSEBIUS PLACENTINUS CREMONAE EPISCOPUS
AD HONOREM DIVI ANTONINI MARTYRIS
ECCLESIAM ISTAM AEDIFICARE FECI MEIS
PROPRIIS EXPENSIS ET DOTAVI HOC ANNO DCLX.
REGNANTE VITALIANO SUMMO PONTIFICE
ET RODOALDO REGE LANGOBARDORUM.

(1) Lo Zaccaria [1] pubblicò la presente Iscrizione, tratta dalle Carte di Giuseppe Bresciani, del quale *Vedi* le Note al prec. Num. 294. L'Iscrizione senza dubbio è falsa, nè dettolla il Vescovo Eusebio. Lo stesso Zaccaria il confessò di poi ne' nuovi viaggi per l'I-

1 Zaccaria. Episcopi Cremonenses, pag. 56. (A. 1749).

talia [1]: ma egli è falso che narrasi nell'Iscrizione? Io la tengo per una memoria d'un fatto antico, scolpita più recentemente da uno, il quale credette aver Vitaliano e Rodoaldo regnato agli stessi giorni. Tal era l'opinione, che procedeva da un errore corso nel testo di Paolo Diacono: ma oggidì tutti sanno, che Rodoaldo morì nel 652, e che Vitaliano sedette non prima del 657. Il Dragoni [2], è dello stesso parere. Qual maraviglia, che il Vescovo Eusebio, di Piacenza, voluto avesse in Cremona edificar un Tempio a S. Antonino della Tebana Legione, Protettore della sua nativa città?

1 Zaccaria, Excursus Litterarii per Italiam, pag. 61-62. (A. 1754).
2 Dragoni, Cenni Storici sulla Chiesa di Cremona, pag. 333. (A. 1840).

NUMERO CCCXXVII.

Memoria dell' undecimo secolo intorno al testamento di Giovanni, Vescovo di Milano in favore della sua Chiesa.

ANNO 660.

(Dall' Oltrocchi (1)).

IOHANNES a parentibus
MEDIOLANUM ducitur
Metropolis Ecclesiae,
Qui Clericus efficitur.
Villa CAMULI (2) nascitur
IOHANNES *de parentibus*
IANUENSIS Dioecesis

(1) L'Oltrocchi [1] per la prima volta stampò intera questa *Leggenda*, ch'egli chiama un Inno: già nota per altro innanzi ch'e' la pubblicasse. Cavolla dalle schede, conservate nell'Ambrosiana (S. 89. Part. Sup.), del dotto Puricelli.

(2) *Vicus Camuli*. È Camoglio nel Genovesato, a quindici miglia da Genova, sul lido Orientale della Liguria.

1 Oltrocchi, Hist. Med. Ligustic., pag. 543-546. (A. 1795).

VALLE ROCHI (1) *nobilibus* (2)......
A *Mediolanensibus*.........
In Pontificem fuit electus (3).......
IANUENSIS Pontifex
SANCTI SYRI reliquias
Duxit ad DECIUM (4),
Et Ecclesiam aedificavit
Pii IOHANNIS studium;

---

(1) *Valle Rochi.* Conserva oggi lo stesso nome il Distretto, ov' è situato Camoglio.

(2) *Parentibus nobilibus.* Tali nel Genovesato erano i Romani parenti di Giovanni, prima della conquista fattane da Rotari nel 641 e 642. Ma che cosa diventaron costoro dopo la conquista? Nol so; pur si dee dire, che se continuarono daddovero a godere liberamente delle ricchezze loro, ciò non potè avvenire, secondo l' Editto, se non mercè l'essere stati essi *patteggiati.* Entrarono per questa via nella *cittadinanza Longobarda*; possedettero *alla Longobarda* e con *Longobardo titolo* il lor patrimonio: in una parola ottennero il *guidrigildo.*

(3) *In Pontificem fuit electus.* Per voto comune, secondo l' Oltrocchi [1], sì de' Romani Genovesi e sì de' Longobardi Milanesi; essendosi renduto molto agevole il commercio e l'amicizia fra Genova e Milano dopo la conversione d'Agilulfo, e soprattutto quando la Regina Teodolinda governò il Regno in nome del giovinetto suo figliuolo Adaloaldo. In fatti nel terzo e quarto verso dell' Inno dicesi, che i parenti condussero in Milano il giovinetto Giovanni per farlo Clerico. Frattanto crede l'Oltrocchi di non essersi gli Arcivescovi di Milano partiti da Genova per rimettersi dopo circa settant' anni d' assenza nella lor Sede Ambrosiana, se non dopo la conquista della Liguria, e quando un solo fu il padrone di Genova e di Milano.

(4) *Duxit ad Decium.* Si tratta del luogo, che oggi dicesi Decimo, distante dieci miglia da Milano.

---

1 Oltrocchi, *loc. cit.*, pag. 376. 520-521.
2 *Id. Ibid.*, pag. 375.

Cui Plebs sibi contulit
Primatus beneficium,
Ut in chori pariete
Scriptura dat inditium (1)......
In suis facultatibus
Haeredem hic instituit (2)
Ambrosii *Ecclesiam*,
Quam gubernare studuit
Iohannes, qui *per decennium*
Praesul qui Deo placuit.....
Denique Heriberto Archiepiscopo (3)
Per quendam civem Ianuensem
Miraculose revelatur.........................

---

(1) *Ut in chori pariete scriptura dat inditium.* Un' Iscrizione adunque dichiarava i dipinti del Coro ne' quali rappresentavansi le cose operate in Decimo da Giovanni, divenuto poi Arcivescovo.

(2) *In suis facultatibus Haeredem hic instituit.* Di tal disposizione ho favellato nel Discorso [1], come dell' esempio più antico d'un testamento, che i costumi e la conversione generale de' Longobardi alla fede Cattolica introdotto avessero in favor delle Chiese del Regno loro. Ma fu in realtà un testamento? Io dubito, non si fosse voluto additar con questo nome una donazione.

(3) La menzione d' Eriberto, quel famoso Arcivescovo di Milano, il quale sedette nell' undecimo secolo, dimostra, che non prima d'allora vivesse l' Autor della presente Leggenda; quantunque alcune delle cose da lui esposte si vedessero in antichi dipinti ritratte: ciò che rafforza l'autorità delle sue più recenti narrazioni.

---

1 Discorso de' vinti Romani, §. CIII.

NUMERO CCCXXVIII.

Diploma d'Ariberto I.° in favore d'Emiliano, Vescovo di Vercelli.

ANNO 660. Ottobre 9.

(Dall'Andres (1)).

---

(1) Sotto questa data leggesi ricordato dall'Andres [1] il Diploma presente. Ma Jacopo Durandi, che pubblicollo intero, lo riferisce al 9. Ottobre 706; ed io nol tralascerò nell' anno da lui additato.

1 Andres, D'alcuni Codici di Novara e di Vercelli, pag. 7. (A.1802).

NUMERO CCCXXIX.

Iscrizione sepolcrale del Re Ariberto I.° in San Salvatore di Pavia.

ANNO 661 ? (1).

---

(1) È compresa quest'Iscrizione in quella di suo nipote Cuniberto; la quale si collocherà sotto l'anno 700. Non debbo qui tacere d'un concetto singolarissimo dell' Haremberg [1], il quale si diè a credere, che Ariberto I.° avesse, oltre la Legge Longobarda e la Romana, introdotto eziandío la Bavarica in Italia dopo la pubblicazione dell' Editto di Rotari:

» Florebant per ITALIAM Leges diversae: primo ROMANAE,
» deinde LONGOBARDICAE. . . . tandem BAVARICAE ab ARIPERTO I.°
» LANGOBARDORUM Rege BAVARICO adscitae ».

Per formarsi un tal concetto dovè l' Haremberg non leggere la Conclusione dell'Editto di Rotari nell' Edizione dell' Heroldo. E pur diceva il vero, scrivendo, che il Dritto Bavarico avrebbe dovuto regnare in Italia, poichè tutti pensavano d'avervi regnato anche il Romano. Del rimanente, non pochi usi Bavarici s'introdussero, mercè il Re Ariberto, nel Regno Longobardo.

1 Ioh. Christoph. Haremberg, Historia Ecclesiae GANDERSHEIMENSIS, pag. 1230, in fol. (A.1734).

NUMERO CCCXXX.

Primo brano del Ritmo (1) *di due Codici di Bobbio intorno al Re Ariberto.*

ANNO 661?

(Dall' Oltrocchi (2)).

Sublimes (Sublimis) ortus in finibus europe LANGOBARDORUM regale prosapia rex HARIBERTUS pius et Catholicus Arianorum abolevit heresen, et christianam fideus fecit crescere ✝ (3).

---

(1) L'Autore, non la qualità della composizione, gli diè il nome di *Ritmo*: scritto fuori d'ogni legge di qualunque metro, e distinto nelle sue varie strofe o parti per mezzo d'alcune Croci. Qui per ora si recita il solo brano spettante ad Ariberto.

(2) Per la prima volta il pubblicò l'Oltrocchi [1] nel 1795; tratto da due Codici Bobbiesi dell'Ambrosiana di Milano (E. 47. Part. Super. e C. 105. Part. Infer.). Era sfuggito alla diligenza del Muratori. *Vedi* il *fac simile* nell'Oltrocchi (p. 536). Il Ritmo fu scritto per comandamento del Re Cuniberto, come si vedrà nel secondo e terzo brano, che si daranno in appresso.

(3) » Vates, dice l'Oltrocchi [2], aeque ac Geographus infelicissimus BAJOARIAM, unde originem ducebat ARIPERTUS, in » FINIBUS EUROPAE collocat ».

---

1 Oltrocchi, Hist. Lig. Mediol. pag. 534. 536. 579. 625. 626. 627. 628. 656. 657.

2 *Id. Ibid.*, pag. 536.

NUMERO CCCXXXI.

Brani degli Atti di San Barbato sul culto della Vipera presso alcuni Longobardi Beneventani e presso Romoaldo, lor Duca.

ANNO 663.

(Da' Bollandisti (1) e dall' Ughelli (2)).

TEMPORE quo GRIMOALDUS regni moderabatur habenas, ejusque filius ROMUALDUS SAMNITIBUS imperabat, Insignis Sacerdos BARBATUS.... claruit BENEVENTI.

HIS quoque diebus, quamvis Sancti Baptismatis undà LONGOBARDI abluerentur, tamen priscum Gentilitatis ritum tenentes, sic *bestiali mente* degebant, quod bestiae simulacro, quae vulgo *Vipera* nominatur, flectebant colla..... Non longe a BENEVENTI moenibus devotissime sacrilegam colebant arborem, in qua suspendentes corium, cuncti qui aderant terga vertentes celerius equitabant calcaribus cruentantes equos, ut unus alteri posset praeire, atque in eodem cursu *retroversis manibus corium jaculabantur*, jaculatoque particulam modicam ex eo comedendis superstitiose accipiebant; et quia stulte illic persolvebant vota, ab actione nomen loci illius, sic hactenus dicitur, VOTUM imposuerunt (3).......

---

(1) I Bollandisti [1] pubblicarono questa con due altre Vite di San Barbato; le quali, se non m' inganno, sono meno antiche degl' Inni, che si cantavano in Benevento prima dell' undecimo secolo. Di questi *Vedi* Num. seg. 334.

(2) L'Ughelli poscia ristampò i medesimi Atti sopra un Codice di Santa Sofia Beneventana.

(3) *Votum imposuerunt.* Da quest' albore vennero le tante favole del *Noce di Benevento*, dove per lunghi secoli credet-

---

1 Bolland. Acta SS. Februarii (19. Feb.), III. 137-146. (A. 1658).
2 Ughelli, In Beneventanis, VIII. 25-31. (A. 1662).

CONSTANTINUS autem, qui et CONSTANS est appellatus, eo tempore CONSTANTINIANUM regebat imperium, qui a LONGOBARDORUM manibus ITALIAM eripere cupiens...... TARENTUM penetravit.... APULIAE urbes depopulavit.... opulentissimam LUCERIAM cepit.... castra sua.... iuxta BENEVENTI moenia collocavit.....

Mox sanctissimus pater BARBATUS adstitit inter eos, et ait, Convertimini filii ad Creatorem vestrum......

Hoc audito ROMUALDUS ait, sicut asseris, ita est, ut ab hostibus non capiamur, abijciam omnia, *quae ritu gentis colueram*, et soli Deo me serviturum promitto, teque per omnem provinciae meae urbem, praediis *colonisque* ditabo.

---

tero i popoli, che convenissero le streghe, trasportate da un caprone agl' infami congressi. *Vedi* gl' Inni al Num. 334.

NUMERO CCCXXXII.

Bolla, che falsamente attribuiscesi a Vitaliano Papa, quasi egli avesse unito il Vescovato Sipontino col Beneventano.

ANNO 664?

(Dal Della Vipera (1) e dall' Ughelli (2)).

VITALIANUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI REVE-

---

(1) Il Della Vipera [1] pubblicò, ma piena d'errori, la presente Bolla nel 1636.

(2) Più correttamente la medesima Bolla fu ristampata dall' Ughelli [2] sopra un Codice di Santa Sofia della città, non senza dire che a tal Carta Camillo Pellegrini [3] prestò poca credenza.

1 Della Vipera, Chronologia, etc. A. 668. (A. 1636).
2 Ughelli, Ital. Sacra, VIII. 23. (A. 1662).
3 Peregrinius, De finibus Ducatus Beneventani (A. 1643), et Apud Muratori, Sc. Rer. Ital. Tom. V. pag. 183. (A. 1724).

RENDISSIMO DOMINO CARISSIMO BENEVENTANAE ECCLESIAE EPISCOPO, ET IN EODEM VENERABILI EPISCOPIO IN PERPETUUM.

CUM sicut Apostolicae dignitatis aperte in hoc Divini profectus nitore dignoscatur praefulgere, et in exercendis Dei laudibus, seu impensius studeat laboris exhibere certamen, ob hoc debita nos ejusdem Apostolicae pastoralis compulit sollicitudinis cura, quaeque ad Stabilitatem piorum locorum promulgari, et Apostolicae institutionis censura confirmari.

IGITUR quia postulasti a nobis, quatenus Reverendissima Beneventanensis Ecclesia, Deo favente, privilegiis *Reverendissimae Sedis Apostolicae* decoraretur, idcirco piis tuis desideriis faventes, ac nostra auctoritate id quod exposcit

---

Come in fatti prestarle fede? Quali dritti avea Vitaliano Papa sulle città d'Ascoli, di Larino, e di Bibino? L'anno 1.° di Vitaliano sta male con l' Indizione XI.ª, sotto la quale fu la Bolla collocata dall' Ughelli, e però sotto l'anno 668. Il Muratori [1] ne parlò con poca stima, come dovea; e lo stesso fecesi dal Cardinal Borgia [2]: poscia dal Di Meo [3] sotto l'anno 664.

Io non credo volersi altre parole spendere a persuadersi, che l'Autor della Bolla e delle tante imprecazioni e scomuniche ivi contenute non fu il Pontefice Vitaliano. Il Cardinal Borgia [4] dimostra con validissimi Documenti, essere stato il Duca Romoaldo quegli, che unì civilmente i territorj di Benevento e di Siponto; ma in quanto all'autorità Canonica, non fu interposta da' Pontefici Romani se non dopo l'anno 839, nel quale in una lite agitata intorno all'unione delle due Chiese confessarono le parti di non esservi alcuna Bolla unitiva, ma solo i Diplomi di Romoaldo, Duca di Benevento, e d'alcuni suoi successori. A quello di Romoaldo accennano gl' Inni, de' quali *Vedi* seg. Num. 333.

1 Muratori, Annali, Anno 663.
2 Borgia, Memorie di Benevento, I. 212-213. (A. 1763).
3 Di Meo, Annali II. 116.
4 Borgia, *loc. cit.*

effectus mancipamus, concedentes tibi, tuaeque Reverendissimae BENEVENTANENSI Ecclesiae, idest BIBINUM, ASCULUM, LATINUM et Ecclesiam Sancti MICHAELIS ARCHANGELI in GARGANO, pariterque SIPONTINAM Ecclesiam, quae in magna inopia et paupertate esse videtur, et absque cultoribus, et Ecclesiasticis officiis, nunc cernitur esse depravata, cum omnibus quidem eorum pertinentiis, et omnibus praediis, cum Ecclesiis, familiis utriusque sexus, et massis, totaque loca ditioni antiquae possessa tuae santimoniae, successoribusque tuis concedimus haec omnia dominanda et possidenda, atque canonice disponenda, cum omnibus his ubique pertinentiis, sive sint in praefatis civitatibus, sive in quibuscumque castris consistentia, siquidem insuper Apostolica censura sub Divini judicii obtestantibus, et validis atque atrocibus anathematis interdictionibus, ut nullus unquam successorum vestrorum, vel alicujus dignitatis potestate praeditus Reverendissimae *Beneventanae* Ecclesiae aliquam vim facere, vel in cunctis jam supradictis Ecclesiis, vel de iis, quae pertinere videntur, quoquo modo auferre, aut alienare, vel ejus minuere terminos, et nec quamlibet malitiam, aut jacturae molestiam in easdem inferre quocumque tempore, nec licentia sit, ut dictum est, ex earum pertinentiis antiquam, magnae parvaeve personae auferre, sed omnia superius taxata sub potestate, et dispositione BENEVENTANI Episcopi perpetuo consistant, ut profecto iuxta id, quod a nobis. Statutum est eadem venerabilis Reverendissima BENEVENTANENSIS Ecclesia Apostolicis Constitutionibus, aut *privilegiis* consistens, ornata, inconcussa dotata permaneat.

SI quis autem (quod non optatur) nefario ausu praesumpserit haec quae a nobis ad laudem Dei pro stabilitate dictae Ecclesiae BENEVENTANAE statuta sunt refragare, aut

in quoquam transgredi, sciat anathematis vinculo innodatum esse, et cum IUDA Domini traditore, et cum omnibus impiis aeterni incendii supplicio condemnatum: at vero qui pio intuitu observator, et in omnibus extiterit custodiens nostri hujus Apostolici constituti ad cultum Dei respiciens benedictionis gratiam a misericordiosissimo Domino Deo nostro multipliciter consequatur, et vitae aeternae particeps effici mereatur.

SCRIPTUM per manum ADRIANI Striniarij (*Scriniarj*) Reverendissimae Romanae Ecclesiae in mense Februario Indic. II. BENE VALETE.

Datum 3. Kal. Feb. per manum ANASTASIJ, Primicerij Defensorum Reverendissimae Sedis Apostolicae, anno Deo propitio Pontificatus Domini VITALIANI Summi Pontificis, et Universalis Papae in sacratissima Sede Beati PETRI Apostoli primo, Indic. II. (XI).

NUMERO CCCXXXIII.

Donazione del Prete Grazioso alla Chiesa di Santa Maria di Cremona.

ANNO 666. Giugno 11.

(Donata dal Conte Morbio (1)).

CHARTA DONACIONIS favore SCE MARIE facte a GRAZIOSO Presb. eiusdem SCE MARIE.

---

(1) Non è questo un dono minore de' precedenti, onde io mi professo debitore al Morbio. Ed innanzi ogni cosa, convien por mente alla data dell'11. Giugno, giorno di Giovedì, nella festa di San Barnaba, correndo l'*anno quinto* di Grimoaldo Re nell'*Indizione nona*. Tal data s'accorda facilmente con quella stabilita dal Muratori [1], dall'Assemani [2], dal Durandi [3] e dal Di Meo [4].

1 Muratori, Annali d'Italia, Anno 666.
2 Assemani, Scriptor. Ital. II. 249. (A. 1751).
3 Durandi, De' Cacciatori Polientini, pag. 102. (A. 1773).
4 Di Meo, Annali, II. 121.

In nomine domini. regnante viro excellentissimo domino nostro GRIMOALDO rex anno regni ejus quinto. die jovis undecima mense junio. in festa sanctissimi patris nostri BARNABAE apostoli indicione nona: feliciter ecclesie matri beate MARIE genetricis Dei regina coeli sita *platea magna* civitatis CREMONE ubi ego licet indignus GRATIOSUS (1)

Quest'ultimo fa regnar Grimoaldo in Agosto 662: ma la nostra Carta lo addita Re fin da Giugno di quell'anno.

(1) *Gratiosus.* Questo Prete, pel suo nome, sembra un Romano, *Longobardizzato*, e possessore di terre; con Longobardo titolo, come quel d'ogni altra Chiesa del Regno di Grimoaldo; Prete al pari d'ogni altro Vescovo e Sacerdote, soggetto al *guidrigildo*, come si vedrà per gli esempj d'Ecclesiastici, che disponevano de'lor *guidrigildi* ne'testamenti; del che ho toccato nel Discorso [1]. Nè il nome solo, ma la Latinità della donazione presente non è sì barbara come quella d'alcune già riferite scritture od Iscrizioni private. La barbarie de'Notari e di coloro, i quali scolpivano un marmo a richiesta di persone d'umile qualità, fossero cittadini Longobardi od *Aldj*, non era giunta nel settimo secolo al grado, in cui si vede pervenuta nell'ottavo. Ma così le Leggi come i Concilj Ecclesiastici del Regno Longobardo si scrissero sempre dagli uomini più versati nelle Lettere, per quanto si vogliano queste in tal età credere infelici. Ben presto s'ascolterà qual sia la Latinità di Modesto, Arcivescovo di Milano. Gli errori, che deturpano il dire di Grazioso del 666, appartengono a Leone, Diacono, che copiò nel 999 la presente scrittura. Non poche frasi adoperate da Grazioso spettano al Dritto Romano, in cui comprendevasi eziandío il Canonico. Tali: *do, cedo, transfero in jus et dominium, praesens praesentibus dixit*, e simili, che agevolmente si discernono. Dalle quali frasi del Romano Dritto non si deduce, che questo fosse in vigore come Legge *personale* de'vinti Romani, abitatori del Regno di Grimoaldo; ma solo s'impara, che Grazioso, e molti Vescovi di quel Regno studiavano il Dritto Romano Canonico, e però anche il Civile, connesso col Canonico.

1 Discorso de'vinti Romani, §. CLXXXV.

venerabilis presbiter esse invenior *presens* *presentibus* dixit: de spem vitae eternae anime sue cogitat qui locis venerabilibus de suis facultatibus contulerit terrena ut a Xro celestia eterna percipiat vita, ideoque ego qui supra GRATIOSUS g. d. presbiter de ordine SCE MARIE ecclesie matris *do dono cedo et in ius, et dominium* ejusdem SCE MARIE matris CREMONENSIS ecclesie *transfero* unam peciam de tera casatam cum vincis culto, prato, silva, et *anca* (1) quam abere, et possidere videor in loco ZIRBELLO pp Orac qui dicitur S. SISINI Epi ultra PADUM (2), item omnem substantiam facultatis mee tam casa, curte, orto, area, campus, pratis vineis, silvis, pascuis, et *anca* cum omnibus adiacentibus que abere, et possidere videor non multum longe de isto Oraculo qui dicitur SCI SISINII in loco qui nominatur ARDULA(3): quae omnia, et in omnibus finibus, et terminis ad meum jus pertinent per presentem cartulam donacionis ab oc die in antea confirmo, et *transfero in jus* ejusdem SCE MARIE ecclesie matris de ista civitate CREMONA ea condicione, et lege ut sint in cura, et potestate venerabilium fratrum meorum beatissimi Presbiteri,

---

(1) *Prato, silva et anca.* Il Dragoni [1] scrive: » l'*anca* dicesi » *volgarmente* BODRIO o LANCA ».

(2) *Zirbello prope Oracolo qui dicitur Sancti Sisinni ultra Padum.* Questo luogo, soggiunge il Dragoni [2], chiamasi oggi *Santa Croce di Zibello*; ora *Prevostura,* non lungi dal Po. Ivi era fama, che San Sisinnio fosse caduto Martire della Fede ai giorni di Attila, vicino al luogo detto *Ardola.*

(3) *Ardula.* È luogo, dice il Dragoni [3], tuttora conosciuto a mezzogiorno di *Santa Croce di Zibello.* Soggiunge, ch'e' crede l'Oratorio di San Sisinnio essere stato nel 666 colà nel luogo, detto al dì d'oggi la *Crocetta.*

---

1 Dragoni, Cenni, etc. pag. 348.
2 *Id. Ibid.* et pag. 155. 350. 351.
3 *Id. Ibid.* pag. 350.

et Diaconi ejusdem SCE MARIE matris *pro fundamentis*, *et luminariis* (1) ejusdem SCE MARIE: item cum pacto ut de ipsis bonis meis sint luminaria in eodem oraculo jacet in loco ubi beatiss. SISIN. Epus martyr occubuit: et in die Festo ejusdem SCI SISINII Epis eodem oraculo accendantur ceri, et comburantur thura, et aromatha; et de eisdem aromatibus condiatur *corona*, *et pharum* (2), ut accendantur in onorem ejusdem sci martyris SISINII Epi *in odorem suavitatis* (3): item volo ut omni anno in die natali ejusdem SCI SISINII martyris Xti, Epi beatimus DONUS epus cum reverentissimis Presbiteri, et Diaconi ejusdem SCE MARIE abeant de iisdem bonis meis *unum bonum prandium in Refectorio comuni* (4)............ RELIQUA DESUNT (5).

(1) *Pro fundamentis et luminariis.* Ovvero pel mantenimento della Chiesa, come bene osserva il Dragoni [1].

(2) *Corona et Pharum.* Ecco la sua dichiarazione intorno a ciò [2]: » Grazioso vuole, che con aromati si prepari la *Corona* » ed il *Faro* per bruciarsi; ovvero il globo di bombace o » d'altra materia combustibile, come tuttora s'usa nel *Rito* » *Ambrosiano*, al principio della Messa solenne de' loro Santi » Martiri.

(3) *In odorem suavitatis.* Queste frasi più elette fra l'ordinarie mostrano, che Grazioso nascea forse di *sangue Romano*.

(4) *Unum bonum prandium in Refectorio comuni.* Frequentissimi sono gli esempj de' testamenti ordinati nel Medio-Evo a far desinare lautamente i Canonici od altre Comunità Religiose. Alcuni di tali esempj si possono vedere nella mia Scrittura sul testamento di Santo Attone di Vercelli. Un pranzo assai più antico ricordasi nel testamento di San Remigio dal Dragoni ma non tutti accettano sì come vera quella scrittura.

(5) La donazione del Prete Grazioso non fu registrata nelle *Gesta Municipali* di Cremona: Qual prova migliore, che non v'era più nel 666, dopo l'Editto di Rotari, l'*Ordine* ovvero

1 Dragoni, Cenni Storici, pag. 348.

2 *Id. Ibid.* pag. 350.

† Leo Diaconus s. carmonens. ecclie hanc cartulam donacionis exemplavi, et sic ibi continebatur ut hic legitur l. p. a. m. (*Sulla data di questa Carta* Vedi *la seg. pag.* 528.)

---

la Curia di quella città? Nè poteva il Prete Grazioso togliersi dall'obbedienza dell'Ecclesiastiche regole, che prescrivono di registrarsi ogni donazione alle Chiese negli *Atti Municipali* di ciascuna città. Non vedemmo forse nel prec. Num. 191 San Gregorio il Grande rammentar sì fatte obbligazioni a Passivo, Vescovo di Fermo nel 599? Ma poichè si desidera l'ultimo lembo della donazione di Grazioso, non vo'rapire ai seguaci del Muratori, del Montesquieu e del Savigny le speranze, che nella parte mancante della presente scrittura si contenesse per l'appunto il ricordo bramato di tal Registro. Laonde io verrò di mano in mano cercando se un simil ricordo si trovasse per avventura negli altri Documenti di questo Codice Diplomatico.

NUMERO CCCXXXIV.

Brani del Primo e del Terzo Inno sulla cessazione del culto prestato alla Vipera *in Benevento.*

ANNO 667.

(Dal Cardinal Borgia (1)).

I.° INNO (*rimato*).

HIC (BARBATUS) ab INIQUIS, CURSIBUS obliquis
IN loco VOTI (2), ubi tunc *devoti*

---

(1) Quel dottissimo uomo del Cardinal Borgia, dal Codice 38 della Biblioteca Beneventana, scritto verso la fine dell'XI.° secolo, trasse tre Inni, soliti a recitarsi ne'Divini Uffizj della medesima Chiesa. L'antichità di tal Codice dimostra vero ciò che da me s'espose (*Vedi* prec. Num. 331), d'essersi gli Atti di San Barbato in prosa ricavati dagl'Inni; e non gl'Inni dagli Atti; sul culto della *Vipera*. Negli Atti nondimeno v'ha più d'una particolarità, rampollante da qualche fonte diversa.

(2) *In loco Voti*. Cioè dell'albero nefasto, di cui s'è parlato negli Atti.

1 Borgia, Memorie di Benevento, II. 277-278. (A. 1764).

Corium ore stulto sumunt more,
Liberat omnes.
Hic et *defessum principem obsessum*
Liberat *totum populum devotum* (1);
Praesulis prece costernati nece
Fugantur hostes (2).
Romualt *princeps* factus est; deinceps
Deo devotus, nutu sacro motus,
Xpm adorat, magnoque decorat
Munere sanctum.
Sedem Garganam atque Sipontinam
Dehinc subjecit, subditamque fecit
Virginis edi (*aedi*) Praesulisque sedi (3)
Beneventani.
Et quam secreto, more consueto,
Sepe colebat princeps et tenebat,
Metuens ipsa sancto *principissa* (4)
Viperam tradit.

---

(1) *Populum devotum.* Addita i Longobardi, affranti per l'assedio, e volgentisi alla fede Cattolica, sperando vicina la lor liberazione.

(2) *Fugantur hostes.* Cioè i Greci di Costante Augusto: il che ci svela i Longobardi spiriti di chi scrisse gl'Inni, ed i giusti odj contro le Greche iniquità d'ogni sorta, passati di generazione in generazione a' posteri.

(3) *Sedem Garganam atque Sipontinam, etc.* Ecco chiaramente accennarsi al Diploma, di cui ho parlato (*Vedi* prec. pag. 508); al Diploma, cioè, di Romoaldo, Duca di Benevento, per unire civilmente con la sua città l'altra di Siponto, desolata dai Greci di Costante Augusto, non che il Santuario di San Michele sul Monte Gargano.

(4) *Principissa.* Ottimamente osserva il Cardinal Borgia, che il titolo di *Principissa* dato alla moglie di Romoaldo e l'altro di *Princeps* a lui stesso attribuiscono all'età dopo Carlomagno

De quâ confractâ vasa Dei facta
Sunt ad honorem ejus et decorem;
Praesul *iratum principem* placatum (1)
Mox exhibendo.

---

e dopo l'anno 774 la composizione degl' Inni; quando, cioè, i Duchi di Benevento cominciarono a chiamarsi *Principi*. E però il Codice 38 della Biblioteca Beneventana, dove si trovarono gl' Inni, si scrisse nel mezzo tempo fra il 774 ed il 1100.

(1) *Praesul iratum principem placatum, etc.* Or vedi pertinacia di questo Duca Romoaldo? Prima largheggiò di promesse a San Barbato per esser prosciolto dall' assedio de' Greci; poi fece custodir da sua moglie Teoderanda l'aureo simulacro della *Vipera*. Da ultimo voleasi egli adirare, sapendo, che la Duchessa posto avealo in mano a Barbato, il qual' era divenuto Vescovo, dopo l' assedio. Finalmente s' arrese quel cotanto ritroso Romoaldo.

Qui si noti, che la tenera divozione pel serpe velenoso non allignava nel petto d' un qualche abbietto e povero Longobardo Beneventano, ma sì del Duca se non della Duchessa. E però apparteneano sì fatte credenze alla tribù, donde uscito era il padre di lui; vo' dire alla tribù di Grimoaldo, che regnava ora in Italia, e veniva pubblicando le sue Giunte all' Editto di Rotari: di Rotari, Ariano sì, ma pur seguace della Religione di Gesù Cristo. Ferina intanto e fedele alla *Vipera* per circa un secolo intero, e forse più, erasi rimasta la famiglia di questo Grimoaldo Re, innanzi che la luce del Vangelo il rinfrancasse. Gli orridi riti Beneventani del 667 sembrano essere stati un'imitazione dei misterj Gnostici, e del culto particolare de' *Serpentarj* o degli *Ofiti*. Di tali miserie dell'intelletto umano favellai nella Storia; senza tacere, che presso i popoli di stirpe Gotica erasi allargata intorno intorno alle rive del Baltico l' adorazione del serpente [1]. Monsignor Filippo Trenta, Vescovo di Foligno, parla del culto della *Vipera* presso i Longobardi nella lor qualità d'Ariani; e crede [2] veder effigiate

1 Storia d' Italia, II. 683-685.

2 Trenta, Limon, seu Quaestionum Urbanarum, pag. 145. et *seqq.* Romae, in 4.° (A. 1782).

Et qui superbe loquitur acerbe
Contra laudatum *principisse* datum,
Demonis mole, postera cum prole,
Mox fatigatur.

III.° Inno.

Samnites populos eruit hostibus
Credentes fatuis relligionibus,
Fregit Vipereum nempe simulacrum;
Formavit pateram hinc, calicem quoque (1).

---

le reliquie di tal superstizione in alcuni *anaglifi* di Milano e di Verona. Questi, se ciò è vero, ci conducono a ravvisar sempre viva nell' Italia del secolo settimo l' opera de' Goti, e pronta la lor mano a scolpire immagini e simboli dell' Arianesimo. Sì fatta smania fu ampia sorgente dell' Architettura Gotica in Italia ed in Ispagna; dell' Architettura, dico, la quale più dell' altre Arti affini obbedì ed obbedirà sempre agl' influssi così dell' unica vera, come di qualunque altra delle false Religioni, signoreggiatrici della umanità [1]. In altro luogo io tornerò a' misterj *Ofitici* degli Ariani.

Sulla condizione degli artefici, che lavorarono l' aureo simulacro della *Vipera*, si vegga ciò che ho scritto intorno agli artefici della Corona d'Agilulfo nella XVII *Osservazione* al prec. Num. 65.

(1) *Formavit pateram hinc, calicem quoque.* Non era di piccol peso l' oro del viperino simulacro, a volerne ritrarre una coppa ed un calice.

---

1 *Vedi* l' intero Libro XXXIX. della Storia d' Italia.

NUMERO CCCXXXV.

Iscrizione sepolcrale di Rofia.

ANNO 668. Gennaio 24.

(Dal Durandi (1)).

✝ HICREQVIESCITINSOMNOPACIS
BMROFIAQVIVIXITINHOCSCLOAN
NOSPLM XX·ETRECESSITΔEHVN SCLM
SVBΔ VIIII KAL FEBRUAR REGNANTEΔMN
NO GRIMOWALΔOREGEANOVII P
INΔ XII FEL

✝ Hic requiescit in somno pacis b(onae) m(emoriae) Rofia, qui vixit in hoc s(ae)c(u)lo annos pl(us) m(inus) XX, et recessit de hun(c) s(ae)c(u)l u)m sub d(ie) VIIII kal(endas) februar(ias), regnante d(o)m(i)n(o) n(ostr)o GRIMOWALDO rege, anno VII, per ind(ictionem) XII, fel(iciter).

(1) Il Durandi [1] stampò col *fac simile* questa Iscrizione, trovata verso il 1730 (così anche le precedenti d'Onorata (Num. 292), del *Conduttore* Sisinnio (Num.315) e di Marciana (Num. 324)) in San Lorenzo di Caraglio. Iscrizioni passate nel Museo del Conte di Bellino; ed ora, eccetto quella di Marciana, veggonsi nell'Ateneo di Torino, sì come attesta il Cav. Vesme [2], che tornò a darle in luce.

Chi era questo Rofia? Nol so; ma la sua qualità non sembra più alta di quella del *Conduttore* Simplicio: nè il Cimitero di San Lorenzo ha l'apparenze d'aver accolto le spoglie d'alti e di possenti personaggi del Regno Longobardo. Lo stile nondimeno dell'Iscrizione sulla tomba di Rofia è un poco meno scorretto.

1 Durandi, Delle Città di Pedona, Caburro, etc. pag.24. (A. 1769).
2 Vesme, Edicta Regum Langobardorum, Col.212. (A. 1746).

NUMERO CCCXXXVI.

Indice Cavense delle Leggi di Grimoaldo Re.

I. *Si quis hominem nolendo occiderit.*
(È la Legge 387 di Rotari nel testo Cavense).
II. *Ut causa finita non revolvantur.*
(È nello stesso testo la Legge 388 di Rotari).
I (III). *De servo qui triginta annos servivit.*
II (IIII). *De triginta annorum libertate.*
III (V). *De culpa servorum.*
IV (VI). *De XXX annorum possessione.*
V (VII). *De successione nepotum.*
VI (VIII). *De uxoribus dimittendis.*
VII (VIIII). *De crimen uxoris.*
VIII (X). *Si mulier aut puella super alia ad maritum intraverit.*
VIIII (XI). *Si ancillam furtum fecerit.*

EXPLICIUNT CAPITA.

NUMERO CCCXXXVII.

Testo delle Leggi di Grimoaldo Re.

ANNO 668. Luglio 18.

(Dal solo Codice Cavense).

(*Qui vo' recare il testo del Prologo, secondo i Codici di Fulda ed altri antichissimi, ricordati dall'Heroldo* [1]).

1 Heroldi, Origin. Germ. pag. 205.

PRAEFATIO (1).

Superiore pagina huius Edicti legitur ita, quod adhuc annuente Domino, memorare potueris, de singulis causis quae in praesenti non sunt adfictae in hoc Edictum, adjungere debeamus ita, ut causae quae iudicatae et finitae sunt, non revolvantur.

Ideo ego vir excellentissimus GRIMOALD GENTIS LANGOBARDORUM REX (2), anno, Deo propitio, VI. Regni

---

(1) *Praefatio.* Senza essere propriamente aurea, non è tanto mostruosa la Latinità de' Codici Heroldini, così nelle poche Leggi di Grimoaldo come nelle molte di Rotari, quanto ella è nei Codici di Cava, di Vercelli e d'Ivrea; colpa sol de' Copisti susseguenti, e non degli Autori, ne' quali si confidarono Rotari e Grimoaldo per la compilazione di sì fatte Leggi. Le quali perciò assai più s'accostano alla lezione dell' Heroldo, del Lindebrogio, del Goldasto e del Muratori (non parlo del Georgish e del Canciani), che non all' altra de' Codici testè mentovati. Anche meno barbarica riesce la *Lombarda* Boeriana e la Veneta del 1537. Della data di queste Leggi *Vedi* la Nota in fine.

(2) *Gentis Langobardorum Rex.* Ecco ritornare, come ritorna sempre in bocca de' cinque Legislatori Longobardi, ecco ritornare presso Grimoaldo il *titolo territoriale* di REX GENTIS LANGOBARDORUM. Tutte le razze de' popoli diversi abitatrici del suo Regno chiamavansi ed eran diventate LONGOBARDE, come altresì tutte le generazioni de' vinti Romani, che omai aveano veduto dopo alquanti anni di pace aumentars' il lor numero. Longobardi altresì chiamavansi e divenuti erano i Secondi Bulgari d'Aleczone, posti dal Re Grimoaldo stesso nel Sannio, dopo la pubblicazione delle presenti Leggi; ed in generale ogni *Guargango* venuto e da venire in appresso. Perchè dunque Grimoaldo appellavasi Re solo de' Longobardi? Perchè non faceva

mei, Mense iulio, indictione XI. PER SUGGESTIONEM IUDICUM OMNIUMQUE CONSENSU (3), ea quae ILLIS *dura et impia* (4) in hoc Edicto visa sunt, ut ad meliorem statum, et clementius remedium (5), *corrigere et revocare deberemus* id fecimus, ut legitur.

---

egli come fanno molti Re, che non sogliono mai dimenticare il lungo ripitio de' regni diversi e de' pòpoli, a' quali sovrastano? Perchè vollero i cinque Re Longobardi prima di Carlomagno, che unica fosse la cittadinanza del Regno loro; unico il *guidrigildo*; unico il marchio politico e civile de' molti popoli a lor soggetti. E però Grimoaldo non chiamossi Re de' Longobardi e de' Bavari, come avrebbe dovuto, se vi fossero state le due specie del *guidrigildo fermo* e del *guidrigildo variabile*, dopo che il Re Ariperto I.° avea certamente sollevata in Italia la fortuna ed accresciuta lo stuolo de' Bavari, suoi concittadini. Genserico in Affrica denominossi Re de' Vandali e degli Alani: popoli confederati, che non vollero incorporarsi e sommergersi del tutto gli uni a vicenda negli altri.

L'unità della cittadinanza fu il pensiero costante de' Re Longobardi prima di Carlomagno; pensiero degno d' illustrare i più eminenti Legislatori: ma non per esso doveano i vinti Romani riputarsi felici di perdere la loro nativa cittadinanza e di passare nella *Barbarica*.

(3) *Per suggestionum Iudicum omniumque consensu*. Qui vuol notarsi l'efficace brevità di tali parole. Sotto il nome di *Giudici* si comprendono tutti gli Officiali militari e civili; ed il *consenso di tutti* non esclude l' approvazione di niuno fra' cittadini o guerrieri abitanti del Regno, ed appartenenti a qualunque razza, oltre la più ampia de' vinti Romani.

(4) *Dura et impia*. Questa lezione dell'Heroldo s'accorda con quella del Codice di Cava e degli altri, da' quali discende il testo del Cav. Vesme. Nè al Muratori fu ignota; ma gli parve doversi addolcire la parola *d' empj*, mutandola nella voce *d' iniqui*. Non so qual delle due sia la più grave.

(5) *Clementius remedium*. Nè so come il Muratori avesse lasciato *dementium* nel suo testo in vece di *remedium*.

Incipit Prologus (*il Cavense*).

In superiora pagina hujus Edicti legitur. quod adhuc annuente domino, memorare poterimus de singulis causis que in presenti non sunt afficte. in hoc edicto adjungere debeamus. ita et cause que judicatae et finite sunt. non revolvantur. Ideoque Ego vir excellentissimus Grimuald gentis Langobardorum rex. anno sexto deo propicio regni mei. mense julio indiccione undecima. *per suggestione iudicum. omniumque consensum.* ea que illis *dura et impia* in hoc edicto vise sunt. et ad meliorem statutum. et clemenciorem remedium corrigere. et revocare deberemus·;

(I)..............

(II).... ....

I. (III). Si servus. aut ancilla. per xxx. annos qualiter rei veritas cognita fuerit. per xxx. annos dominis suis deservisset. et per superbiam aut injusta patrocinia voluerit *de domino suo proprio per pugnam vindicare* (6). nullatenus

---

(6) *De domino suo proprio per pugnam vindicare*. Immensi furono, e può dirsi che siano tuttora, gli effetti morali e politici di questa Legge. Dalla quale apparisce, che gli *Aldj* ed i servi aveano cominciato dopo l' Editto di Rotari a voler provare con la spada in giudizio, che servi essi non erano. Più d' uno di questi combattimenti giudiziarj sarebbersi tentati dai vinti Romani; ed in breve ora la dottrina Germanica della *pugna giudiziale* avrebbe distrutto gli ordinamenti del Regno Longobardo, mettendo in mano a' servi ed agli *Aldj* non solo il ferro vendicatore, ma il dritto ed anzi l' obbligo d' impugnarlo innanzi a' Tribunali. Se Spartaco in Roma snudò la spada, non v'era una Legge, che gli permettesse di snudarla, come l'Editto di Rotari sembrava permetterlo agli *Aldj* ed a' servi, purchè valorosi. Grimoaldo comprese i pericoli di simili combattimenti, e ne vietò l'uso a tutt' i suoi *sudditi* di servile condizione, fra' quali primeggiavano gli uomini usciti dal *sangue Romano*. Iniquo, ma necessario, rimedio all' iniqua Legge dei

ei permittimus. sed sit (*sic*) serviat sicut decet servus aut ancilla proprio domino suo servire. similiter et si *aldius* fuerit. impendat obedienciam *patrono suo*. sicut per xxx. annos fecit. et ei nova a domino suo amplius non imponatur. sed liceat ei res suas habere quas per XXX. annorum spacia iuste possedit·;

II. (IIII). De *liberis* quibus constat xxx. annis in libertate sua permansisset. *nullam per pugnam paciantur violenciam* (7). sed liceat eis libertatem suam habere. et si eos quecumque pulsaverit. liceat illi cum *sacramentalibus suis legitimis* (8) *se edoniare*·;

---

combattimenti giudiziarj. Di tali cose non posso favellare in una Nota del Codice Diplomatico, ma ne parlerò nella Storia; qui voglio intanto, che l' uomo vegga quali radici sussistano ancora della Legge di Grimoaldo fra noi; e quali disdegni per più di mille dugento anni siano durati e durino tuttora ne'cuori umani, quando un *gentiluomo*, sorridendo fino a pochi anni addietro, ricusava di venire a singolar tenzone con uno che tale non fosse, o che tale non si credesse dagli altri. Un *gentiluomo* de' tempi di Grimoaldo era ogni cittadino Longobardo o *Longobardizzato*; il *non gentiluomo* era ogni *Aldio* e servo, anche se discendesse da' Camilli e dagli Scipioni. E quando nelle più recenti età cominciarono i servi a combattere per alcune lor liti, non si permise alla misera turba di pugnar con la spada, ma solo col bastone.

(7) *Nullam per pugnam paciantur violentiam*. Qui Grimoaldo ascoltò le voci dell'umanità, liberando i servi e gli *Aldj* dall'obbligo di combattere, se avessero per trent' anni continui goduto della loro ingenuità: e qui veramente v' ha un notabile progresso del Dritto Germanico della spada verso il Dritto Romano, che abborriva da' *combattimenti giudiziarj*, e teneva i duelli per opere degne solo de' Gladiatori e degli accoltellanti.

(8) *Cum sacramentalibus suis legitimis*. Nel caso presente i *Sagramentali* son veri testimoni dell' ingenuità, secondo i sensi

III. (V). Si servus talem culpam fecerit. *unde nongenti solid. quod in hoc edictu scripti sunt.* et iudicantur, ut dominus pro servo componere deberet. et hoc amputare jussimus. Si factum fuerit nichil aliut comp. dominus ejus. *nisi ipsam. personam tradatur ad occidendum* (9).

---

del Gius Romano; persone, cioè, che poterono veder con gli occhj loro e con la propria loro scienza il fatto d'aver il litigante per trent' anni vivuto in qualità di cittadino Longobardo o *Longobardizzato*; di guerriero, cioè, o, come oggi non si cessa di parlare, in qualità di *gentiluomo*.

(9) *Ipsam personam tradatur ad occidendum*. Or ecco ricomparire il cipiglio Longobardo; e stanziarsi la scellerata Legge che l'*Aldio*, ed il servo, cioè il *non gentiluomo*, avesse necessariamente ad ammazzarsi, perchè il padrone di lui non pagasse punto i *novecento* soldi pe' delitti di quel servo. A coloro i quali pretendono, che Rotari non avesse pubblicato l'Editto anche pe' vinti Romani, dee sembrare, che Grimoaldo si fosse ristretto nelle sue nove Leggi a parlar non d'altri padroni se non de' Longobardi. Nel qual caso, Grimoaldo, con le sue Giunte all' Editto, avrebbe dovuto dirci, che cosa dovea farsi pei servi d'un padrone di *sangue Romano*? Ma dov'erano i *cittadini Romani*, sudditi di Grimoaldo? Quanto più egli ne tacque, tanto più altri ostinasi a credere, ch' e' v' erano, e che viveano con la Legge *personale* Romana. Concedasi pure, che così vivessero; ma quali erano dunque le Leggi comuni alle due razze? O si vorrà darci a credere, che i Romani vivessero separati da' Longobardi, come se abitassero in due isole diverse? In ascoltar queste cose mi par d'ascoltare gli antichi portenti dell'Amazzoni, accampate di là dal Termodonte; ma elle almeno, si racconta, tragittavansi una volta l'anno di qua dal fiume per abboccarsi con gli uomini. Se l'Editto di Rotari e le Giunte di Grimoaldo non fossero state Leggi *territoriali* per tutti gli abitanti del Regno, come furono veramente, neppur gli annui congressi Amazzonici si sarebbero tenuti fra' cittadini Romani, ed i cittadini Longobardi; sì alto e profondo e perpetuo è il silenzio di Rotari e di Grimoaldo sulla pretesa *cit-*

et comp. pro illicitam rem quod servus penetravit soli quadraginta, et amplius non requiratur; Et si ipse servus fuga lapsus fuerit. et non potuerit eum dominus eius invenire. det pro ipso servo qui fugam petijt. aut se dilatavit soli viginti. et *preveat sacramentum* dominus eius quod non potuisset ipsum servum invenire. Et si quandocumque inventus fuerit. *tradat eum ut supra ad occidendum*. et recipiat soli xx. quod pro fugam ipsius dedit. nam quadraginta solidi componat pro culpa quam servus fecit. Et si spolia homini sepulti. servus de sepultura tulerit. de quantum tulit dominus eius reddat. et comp. ut supra soli quadraginta. *et ipsa persona tradatur*;

IIII. (VI). Si quis per triginta annos possederit. casas familiatas, vel terras. et cognitum fuerit quia eius possessio fuit. post triginta annorum curricula. *pugna non proveniat* (10). nisi ipse qui possedit secundum qualitatem pecunie *cum sacramentum suum defendat*. nam per pugnam diximus non fatigetur;

V. (VII). Si quis qui post mortem patris *in sinu avi* remanserit, si habuerit filios legitimos unum aut plures, et contigerit unum ex filijs viventem, patrem mori. et reliquerit filios legitimos. unum aut plures, et contigerit ambos mori. talem partem percipiant de substancia avi sui: una cum patruis suis. *qualis pater eorum inter fratres suos percepturus erat si vivus fuisset* (11). Similiter et si

tradinanza Romana de' vinti. Nè giammai doveva ella venir in urto con la Longobarda; ed entrambe doveano amichevolmente starsene, ciascuna da sè, ma senza mai darsi la mano, e senza mai l'una saper nulla dell'altra, quando almeno si stava in atto di promulgare le Leggi.

(10) *Pugna non proveniat.* Nuovo accostarsi al Dritto, ristringendo i casi de' *duelli giudiziarj.*

(11) *Percepturus erat si vivus fuisset.* Ecco il dritto di *rap-*

filias legitimas unam aut plures fuerint. *habeant legem suam sicut in hoc edictum legitur* (12). quia inhumanum et *impium* nobis videtur esse. ut pro tali causa exereditentur filij ab hereditatem patri sui. pro eo quod pater eorum *in sinu avi* mortuus est·; Sed ex omnibus ut supra equalem cum patruis suis in loco patris post mortem avi percipiat porcionem. Similiter et si legitimi non fuerint. et naturales inventi fuerint, unus aut plures, habeant *leges suas* (13). tercia pars ex omnibus.

VI. (VIII). Si quis uxorem suam legitimam absque culpa postposuerit. et aliam in domo super induxerit. comp. solid quingenti. *med. regi.* et med parentibus mulieris (14). *Mundium* vero mulieris quam postposuit amittat. et illa si noluerit ad maritum suum reverti. revertatur ad parentes suos. cum rebus suis et *mundio*·;

VII. (VIIII). Si quis uxorem suam incriminaverit *asto*. extra causa legitima quasi adulterasset. aut in anima mariti sui tractasset. liceat illi mulieri *per sacramentum. aut per pugnam. parentum se mundare* (15). et *si purificata fuerit.*

---

presentazione della Novella 118 di Giustiniano; dritto passato per imitazione dalla Romana scienza nella scienza Longobarda, e per l'esempio dato da Roma. Così dopo molti altri avvertì anche il Signor di Savigny [1].

(12) *Habeant legem suam sicut in hoc Edictum legitur*. Qui chiaramente *lex* dinota i *Faderfii* e le porzioni legittime di ciascuna figliuola. *Vedi* la Legge 228 (*Murat*) di Rotari nel significato stesso, che chiarirà l'altro un poco più vasto della Legge di Liutprando sugli Scribi.

(13) *Habeant leges suas*. Sempre nel significato di parte legittima di ciascun coerede.

(14) *Parentibus mulieris*. Da questa Legge si vede quanto presso i Longobardi nel sesto secolo avessero tralignato i costumi antichi, lodati da Tacito per la loro severità in Germania.

(15) *Per pugnam parentum se mundare*. Ecco i parenti di-

1 Savigny, Hist du Droit Romain. II. 137.

Tunc maritus ejus preveat *sacramentum* cum parentibus suis legitimis. sibi duodecim quia non *asto animo*. nec doloso ei crimen injecit ut eam debere dimittere. Nisi certam suscepcionem auditam habuisset sibi hec verba. Et si hoc facere potuerit sit absolutus a culpa. et si non fuerit ausus iurare. comp. *guidrigild eiusdem mulieris* (16). tamquam si fratrem ejus occidisset. med regis. et med parentibus mulieris·;

VIIII. (X). Si mulier aut puella notum habuerit quemcumque habere uxorem. et super ipsam introierit. et tulerit maritum non suum (17). sancimus. atque statuimus. ut omnes res suas perdat ipsa mulier, que sciens alterius mariti voluntarie consensit. et med de rebus suis accipiat *curtis regia*. et med parentes prioris mulieris. et illam priorem mulierem recipiat maritus suus. et colat eam ut decet maritus uxorem legitimam. Illa autem vicium suum reputet. quae super alienam uxorem intrare presumpsit. et nichil ei componatur. nec *faidam* requiratur·;

VIIII. (XI). Si ancilla furtum fecerit. comp. dominus eius tantum ipsum furtum. nam quadraginta sol unde in

scendere in campo innanzi al Giudice per difender l'onore delle donne legate ad essi per parentela. Più infelice fu la Reina Gundeberga, in favor della quale surse un estraneo, non Ariberto, suo cugino, e non alcun altro degli Agilolfingi.

(16) *Guidrigild ejusdem mulieris*. Ecco; il *guidrigildo* non era propriamente per le donne; ma doveva estimarsi; ragguagliandolo quello d'un qualche loro fratello. *Vedi* prec. pag.149. 216. 217.

(17) *Et tulerit maritum non suum*. Già molta depravazione delle donne avea renduto necessarj questi provvedimenti; e sì fatta corruttela delle Longobarde andò sempre crescendo nei secoli seguenti, come si legge appo lo Storico Liutprando ed in altri Documenti del Medio-Evo, il quale ora da molti si tiene per innocentissimo, e per temperatissimo.

hoc edicto legitur. pro culpa quod est *fegargi* non requiratur. neque exegatur a domino ancille;

EXPLICIT LEGE DOMINI GRIMUALDI REGIS.

NOTA.

La data di queste nove Leggi differisce di due o tre mesi da quella descritta nella Carta Cremonese del prec. Num. 333. Questi, che a noi sembrano errori o nell'una o nell'altra data, facilmente non furono tali ne' tempi di Grimoaldo, il quale potè cominciare, per cagioni oggi non più note, a numerar un qualche giorno più tardi gli anni del suo regno, in onore di qualche sua vittoria o d'altro lieto avvenimento. Nè di rado i Notari, per adulazione o per altri motivi, precorsero; notando innanzi l' ora gli anni delle Signoríe.

NUMERO CCCXXXVIII.

Diploma del Re Grimoaldo in favore della Chiesa di Fara; Ariana, ed ora benedetta ed espiata da' Cattolici.

ANNO 670?

(Dal Lupi (1)).

IN nomine sanctae et individuae Trinitatis. CAROLUS divina favente clementia imperator augustus. Cum apud in-

(1) Il P. Celestino di Bergamo [1] e l'Ughelli [2] aveano stampato questo Diploma, che dal Lupi [3] si diè più correttamente in luce; già riferito in parte nel mio prec. Num. 48. per quanto risguardava l'erezione dell'Ariana Basilica di Fara; opera del Re Autari. Ora il medesimo Diploma si ristampa intero, acciocchè si vegga in qual modo il Re Grimoaldo, appena fatto Cattolico, avesse conceduto a Giovanni, Vescovo di Bergamo, la Farense Basilica, ribenedetta co' riti della Chiesa Romana.

1 Coelestinus a Bergamo, Hist. Quadripart, Lib. XXII. Part. 2.
2 Ughelli, Italia Sacra, IV. 592-595. (A. 1652).
3 Lupi, Cod. Diplom. Bergom. I. 937-940. (A. 1784).

ternum judicem calix aquae frigidae ipsius amore indigenti collatus a mercede non sit vacuus evangelica tuba teste multo majorem de amplioribus hi qui famulantibus in sancta ecclesia Deo necessaria ministrant remuneratio-nem procul dubio expectant. Proinde omnibus fidelibus nostris tam praesentibus quam et futuris notum esse volumus quia GARIBALDUS sanctae PERGOMATIS ecclesiae venerabilis episcopus interventu HUTUARDI sanctae VERCELLENSIS ecclesiae episcopi, et dilecti archicancellarii nostri ostendit clementiae nostrae obtutibus quoddam preceptum in quo continebatur qualiter GRIMOALDUS rex quondam LONGOBARDORUM ecclesiae suae contulerat basilicam que dicitur FARA et nominatur ecclesia AUTARENI ab AUTARI rege eo quod quidam ipsius loci episcopus nomine JOHANNES *a schismate Ariano eamdem Ecclesiam ad fidem quondam catholicam convertit* ideoque ipsi ecclesiae suae ecclesiasticis sanctionibus jure deberetur. Aliud quoque id ipsum continens praeceptum declarabat quomodo ALAIS rex

---

Dimostrò il Lupi [1], che Grimoaldo non potè prima del 670 abbandonare le dottrine d'Ario; ed, io soggiungo, il culto della *Vipera.* Il perchè allo stesso anno od al segnente 671 dee riferirsi la donazione di Grimoaldo in favore del Vescovo di Bergamo; ricordata dal Diploma di Carlo il Grosso dell' 883, come si vide nel Num. 48.

Non meno importanti sono i particolari narrati da Carlo il Grosso intorno alle violenze operate in Fara dall'usurpatore Alachi; e le cure del Re Cuniberto per ristorare i danni cagionati da colui, che pose in sì grave pericolo il Regno Longobardo.

---

1 » Biennio postquam S. IOANNES renuntiatus fuerit Episcopus *Bergomen-*
» *sis* (Anno 668 o 669) hoc Diploma donatum censeo. Nam a doctissimis viris
» GRIMOALDUM ab hoc Antistite nostro conversum legimus. At Rex vita ces-
» sit anno 671: ergo ejus praeceptum de FARENSIS Ecclesiae possessione
» anno circiter 670 datum ».

Lupi, Cod. Berg. I. 295.

tempore tyrannidis suae (1) eandem ecclesiam inde subtraxit, et Cumpertus rex Antonino inde episcopo jure proprietario pro ut ratio dictabat restituerit. Nec non atavi nostri reliquaque antecessorum nostrorum praecepta haec et eadem manifestissime confirmantia continent.

Quibus diligentissime perspectis et nunc prae oculis habentes remuneratorem pro votis antelatorum fidelium eandem ecclesiam quae appellatur Fara cum omnibus adjacentiis et pertinentiis suis, atque utriusque sexus familiis ipsi sanctae Pergamensi ecclesiae restituimus, et perenniter confirmamus ut ammodo jure proprietario sub emunitatis vinculo saepe nominatam ecclesiam Faram habeat teneat atque ut praelibatum est possideat nemine contradicente. Et si quis quod non expedit contradicere vel etiam quod absit in alteram partem jam dictam ecclesiam transferre tentaverit catholicae fidei auctorem sentiat sibi accusatorem. Insuper et ad partem Bergomensis ecclesiae *triginta mila mancossorum aureorum* (2) cogatur persolvere ad suam geminam contritionem. Et ut haec nostrae largitionis tra-

---

(1) *Alahis rex tempore tyrannidis suae.* È singolare, che Carlo il Grosso Imperatore dia l'intitolazione di Re, presa dall'usurpatore, ad Alachi, sebbene parli del tempo, che fu breve, della tirannia di costui.

(2) *Triginta mila mancossorum aureorum.* Il Muratori, presso il quale ascoltasi fatta menzione del Diploma Bergamasco [1], si maraviglia, che Carlo il Grosso avesse minacciata una pena sì grave, di *trenta mila Muncusi*, a chi violasse i suoi comandamenti sulla Basilica di Fara. Chi avrebbe potuto, domanda il Muratori, pagar tanti danari? Ma il Lupi [2] afferma d'aver trovato multe anche più enormi ne'Diplomi: crede nondimeno esser qui corso un errore nella Copia, e doversi leggere *tremila* in vece di *trenta mila*.

1 Muratori, Antiq. Medii Ævi, II. 801.
2 Lupi, *loc. cit.* I. 941.

ditio pleniorem in Dei nomine obtineat firmitatem hoc idem praeceptum propria manu subscriptum firmavimus et annulo nostro jussimus insigniri.

NUMERO CCCXXXIX.

Brani di Lettere, falsamente attribuite al Papa Vitaliano, intorno al furto del Sacro Corpo di San Benedetto in Montecasino.

ANNO 672?

(Dal Muratori (1)).

I. (Luglio 28).

VITALIANI EPISTOLA

Ad Floriacenses..............................

....

---

(1) Il Muratori [1] pubblicò per la prima volta queste due Lettere di Vitaliano Papa, contenute nelle Croniche di Monte Casino, che malamente attribuironsi ad Anastasio Bibliotecario. Monsignor Mansi [2] trasferì le due Lettere nel Supplemento, e poi nella Gran Collezione de' Concilj. Ma poca fede prestossi dal Muratori a sì fatte scritture; niuna dal Di Meo [3], che ne mostrò le assurdità. Famosa lite fu questa fra'Benedettini Casinesi ed i Francesi, capitanati poscia dal Mabillon: famosa lite, descritta dal Baronio, dal Pagi e dal Di Meo: ma ella non appartiene al Codice Diplomatico. Nè io vo farne altre parole: dirò solamente, che il Baronio ed il Pagi collocarono il furto delle Reliquie di San Benedetto nell'anno 664; che il Muratori negli Annali ne parlò sotto il 677: il Di Meo e l'Annotatore suo fratello nel 661: ed io, che non credo insieme con essi alla verità delle due Lettere, ho voluto farne motto nel 672, il quale fu l' ultimo anno di Vitaliano, Pontefice.

1 Muratori, Script. Rer. Ital. Tom. II. Part. I. pag. 348. 355. (A. 1723).
2 Mansi, Collectio Nova Conciliorum, XI. 21. (A.1765.).
3 Di Meo, Annali, II. 92-96.

Audivimus quod sine gravi dolore loqui non possumus, quemdam vestri Coenobii *gyrovagum*, Aygulfum nomine, suggestione Diabolica Casinum venisse, et effracto B. Benedicti sepulcro, ejus reliquias diminuisse. De quo facto gravi animadversione Vos et Monasterium vestrum plectendos cum eodem *gyrovago* judicavimus ....

Datum quinto Kalendas Augusti.

II. (Novembre 1).

Vitalianus Episcopus, Servus Servorum Dei, Clodoveo Regi Francorum ....
.........Serenitati vestrae notum facimus........ Monasterium Floriacense cum omnibus sequacibus illorum a liminibus Ecclesiae separatos, et indissolubili anathematis vinculo innodatos: quoniam Ecclesiam B. Benedicti, ejusque Sepulcrum in Castro Casino situm violare conati sunt, et Sanctas Reliquias post nostrum interdictum retinere conantur..... Excommunicavimus igitur pro superius dictis.....falsum Abbatem Strumbolum, non Mummolum, et Aygulfum filium Satanae....donec sanctas Reliquias ad Urbem Romanam reducant.......

Datum Kalendarum Novembrium.

NUMERO CCCXL.

Giudicato del Re Bertarido, per confermare un precedente giudicato del Re Arioaldo intorno a' confini delle Corti di Parma e di Piacenza.

ANNO 674. Agosto 22. (1).

(Dal Campi (2)).

FLAVIUS PERTHARITUS excellentissimus Rex. CURTI NOSTRA PLACENTINE, ubi praesse invenitur DAGILBERTUS GASTALDUS (1), et NOSTRE PARMISIANE, ubi (IMO) GASTALDUS NOSTER esse invenitur, et de Silvas et de montes locaque ocitantur (*vocitantur*) ponte MARMORIOLO qui est in rigo ONGLENA, deinde in PETRA BACIANA percorrente in termine quod dicitur PETRA FURMIA, et in FONTE LIMOSA in campo CRISPICELLIO, et inde in monte SPECLA illa parte CENE, ubi termine stat, deinde in monte CAUDIO, et PETRA MUGULANA quod est super Fluvio TARO, et illa parte TARO per rigo GAUTERA. Dicebat DAGILBERTO GASTALDIO NOSTRO quod ad CIVITATEM PLACENTINA CURTE NOSTRA pertinent ipsa loca.

Respondebat IMO GASTALDUS NOSTER quod a PARMENSE

---

(1) Di questa data *Vedi* l'ultima Nota al presente Giudicato.

(2) Il Campi [1] avanti ogni altro diè in luce un sì fatto Diploma, cavato dal Gran Registro di Piacenza [2]; poscia il Poggiali [3] ed il P. Affò [4]: ma i primi due v' apposero la falsa data dell'anno 689, quando già era morto il Re Bertarido, e regnava Cuniberto, suo figliuolo. Ben è da maravigliarsi, che il Muratori non abbia toccato di tal Diploma negli Annali; nè sotto il 689, nè sotto il 674.

---

1 Campi, Storia Eccles. di Piacenza, I. 177-178. (A. 1651).
2 Registrum Magnum Civitatis Placentiae, pag. 96, et pag. 63.
3 Poggiali, Memorie Storiche di Piacenza. II. 200 (A. 1757.).
4 Affò, Storia di Parma, I. 280-281. (A. 1792.).

civitate, et curte nostra pertinerent ipsas loca, et exit fines ipsas de Castro NEBLA.

ET dum *multas inter suprascriptas Civitates erant intentiones et scandala fiebant, et pignerationes*, praevidimus MISSOS NOSTROS (1), idest AUTHECHIS *Spatarium*, et AUSONE *Notario* nostro apud ipso loco dirigere ut cognoscerent rei veritate et de otilis (*detulit*) nobis PARS PLACENTINA judicatum bon. me. ARIOLDI Regis, ubi legebatur, quod pro ipsius tempore causa finita fuisset et ipsum judicatum est loca superius nominata, qualiter termina essent INTER FINES DE PLACENTIA ET PARMENSE, et cognoverunt omnia rei veritate qualiter ipse judicatus designabat.

Nos vero volueramus si aliter cognovissent UT PER PUGNA (2), aut per sacramentum in tempore DOMUS NOSTRAE CIVITATES (3) determinarent.

---

(1) *Missos nostros.* Ecco l' uso de' *Messi Regj* recato dalla stirpe Bavarica: uso novello, di cui favellerò nella *Dissertazione su' Re Bavari, e sulle Consuetudini Bavariche introdotte da essi nel Regno Longobardo.*

(2) *Per pugna.* Tal'era il voto del pio Re Bertarido. Ma non gli venne fatto di ricorrere a questa, che si credeva essere la suprema giustizia nelle liti civili, e nelle stesse controversie di confini fra due città, come di Parma e di Piacenza.

(3) *Domus nostrae civitates.* Così leggesi nel testo divolgato dal Campi; ma egli nota in margine, che anzi si dovrebbe leggere *Dominii nostri civitates*: il che torna poi allo stesso. Perocchè Bertarido non parlerebbe del suo Regio dominio su Parma e Piacenza; dominio simile a quello da lui avuto sopra tutte l'altre città del Regno Longobardo; ma sì del privato dominio spettante al Regale Palazzo su Parma e Piacenza, perchè amministrate l'una e l'altra città da due Gastaldi *Regj* e non del Comune Longobardo; vo' dir da Dagilberto ed Immone (*Gastaldi nostri*). Costoro potevano essere anche servi ed *Aldj*, secondo accennasi nella Legge 377 di Rotari. Già nella II *Os-*

Sed postquam judicatus praecessori nostro ARIOALDO Regi sic contenebatur, et per *porcarios et per sensores* (1) homines sic cognovimus, tractantes cum *Iudicibus nostris* (2) utile nobis visum fuit, ut *per sacramentum* PARS PLA-

---

servazione al Documento Num. 69 io proposi un breve sunto della Storia di Piacenza; e non tacqui del presente giudicato di Bertarido: qui debbo ricordar nuovamente, che Piacenza non venne in mano a' Re Longobardi nella famosa metà delle sostanze cedute da' Duchi ad Autari, ma che dopo quella cessione, il Duca di Piacenza s'appartò dal Re Autari, e si diè ai nemici di lui nel 590 (*Vedi* prec. Num. 45). Riconquistata, non so quando, Piacenza da uno de' Re Longobardi, cadde nel privato Patrimonio de'Re. Lo stesso avvenne a Parma; sì che due Gastaldi *Regj* ebbero l'amministrazione delle due città. Il Re Arioaldo possedette l' una e l' altra, e sentenziò intorno a' loro confini. Antiche città ed illustri, le quali nel settimo secolo conservavano la Sedia Vescovile, sebbene cadute dal loro splendore.

Or si vegga se con tale amministrazione di due *Regj* Gastaldi potevano Parma e Piacenza ritener l'*Ordine* ovvero la Curia, qual ella era in tempo de' Romani! Se l'*Ordine* fosse rimasto in entrambe, a' Magistrati ed a'Decurioni sarebbe spettato l'officio di trattare, non a' due *Regj* Gastaldi, la controversia dei confini.

De' *Campioni*, che avrebbero dovuto combattere, parlerò secondo le Bavariche usanze nella *Dissertazione*.

(1) *Per porcarios et per sensores.* La lieve importanza dei Maestri Porcai nella Legge 136 di Rotari sembra esser cresciuta ne' tempi di Bertarido, vedendosi adoperati costoro nella ricerca de' confini, quasi fosser *Gromatici* e *Maestri Comacini*. Ben presto in questo Codice Diplomatico s'udranno ricordare gli *Arciporcai*.

(2) *Cum judicibus nostris.* Questi eran coloro, i quali giudicavano delle *Cause Regali* di novecento soldi, e dell' altre descritte nella Legge 372 di Rotari, ossía nella 349 del testo Cavense (*Vedi* prec. pag. 345-348).

CENTINA ipsum judicatum firmaret, *quod nulla fraus facta fuisset in ipsum judicatum* (1), et ipsi fines per ipsa termina, et signa defensa sint AD PLACENTIA, nisi per paucos dies, *quod* GODEBERTO (2) *ipsorum in intentione fecerunt* ipsas fines, et nos *cum Iudicibus nostris* decrevimus, ut judicata praecepta praedecessoribus nostris Regibus a nobis roborari inconvulsa debeant, quod et justum est, si ita nostra custoditur parte, et nostra judicium incontaminata manent; tamen pro amputanda intentione *ipse sacramentus datus est* a PARTE PLACENTINA in praesentia *Iudicibus nostris*, idest VULFONI, MAJOLI, URSONI etc..... et presbiter IMMO DAGHIBERT *cessit sacramentum et juraverunt* (3), ut supra diximus in eo capitulo, ut supra legitur et judicatus ARIOLDUS Regi contenebat, et hoc decrevimus, ut cuilibet homo intra ipsas fines possessione, *aut de jure parentum aut de*

---

(1) *Quod nulla fraus facta fuisset in ipsum judicatum.* Nella sentenza, cioè del Re Arioaldo, morto già da circa quarant'anni. Or difficilmente i due Gastaldi Dagiberto ed Immone poteano sapere quel che occorse ne' giorni d'Arioaldo; e però temo, non avessero dovuto giurare nella maniera, in cui giurare sovente i *Sagramentali*, senza conoscere il fatto del quale parlavano. Ma forse il giuramento dovea cadere sul fatto di non essersi allor allora foggiata da' Piacentini la sentenza d'Arioaldo; e così l'intende il P. Affò [1]: ma le parole di Bertarido si possono interpetrare in altro modo.

(2) *Godeberto.* Sembra, che l'invasione di questo Godeberto, non so se cittadino e guerriero di Parma oppure di Piacenza, dato avesse i cominciamenti ad un giudizio, il quale sempre si rinnovellava, su'confini delle due città o piuttosto delle due Corti Regie.

(3) *Et juraverunt.* A malgrado degli errori e dell'oscurità di questa Copia nel Gran Registro di Piacenza, ben si vede, che i due Gastaldi Daghiberto ed Iummone prestarono il giuramento.

---

1 Affò, Storia di Parma, I. 127.

concessione Regum habere videtur (1), excepto de tempore illo, *quando* GONDEBERTO *invasione fecit*, liceat eum habere ipsam FINES INTER PLACENTIA ET PARMA, sicut superius signa designantur, et judicatus contenuit, et ipsi *per Sacramentum deliberaverunt* nostris et futuris temporibus sic debeant permanere.

Excellentissimo Donno Regi, et ex dictato THEODORACI *Refer.* (2) Dat. TICINO *palatio* sub die x. Cal. Novemb. anno filii ejus Regni nostri (3)...... per indictione secunda feliciter.

---

(1) *Aut de jure parentum aut de concessione Regum habere videntur.* Parma e Piacenza, Città Vescovili nel 674, sì come ho già detto, erano abitate da proprietarj per dritto d'eredità dei loro parenti e di donazioni ricevute da' Re. Ma questi proprietarj dell'una e dell'altra sorta erano cittadini e guerrieri Longobardi, e possedeano a titolo puramente Longobardo, secondo la Legge *territoriale* dell'Editto di Rotari, che ridusse tutte le razze abitatrici del Regno alla sola *cittadinanza Longobarda.*

(2) *Theodoraci Referendario.* Dell'Officio di *Referendario* parlerò nella *Dissertazione su' Re Bavari.*

(3) *Anno filii ejus Regni nostri.* Qui sembra che Bertarido Re parlasse del suo figliuolo Cuniberto. Ma il P. Affò [1] ravvisò maestrevolmente, che si nascondeva in questo luogo un errore nella Copia della sentenza presso il Campi, e che volevasi leggere *anno felicissimi Regni nostri* : nell'anno, cioè, in cui correva l'*Indizione Seconda*, ovvero nel 674, quando Bertarido regnava solo, e non già nel 689, quando egli era già morto. Il P. Affò ingannossi nel credere, che dal Campi si fosse assegnato l'anno 687 alla presente sentenza di Bertarido. No: il Campi la collocò sotto il 689, quando per l'appunto ricorreva l'Indizione Seconda.

Un altro errore giace nella Copia del Campi, non avvertito nè da lui nè dall'Affò, quanto al giorno, in cui si diè la sentenza : *X. Kal. Novembris*; cioè nel 23. Ottobre. Or in quel

---

1 Affò, *Ibidem*, I. 281. Nota (a).

giorno 23. Ottobre, così del 689 come del 674, già era cominciata nel 1. Settembre la Terza Indizione; laonde, non potendosi dubitare che nella sentenza s'additi alla distesa la Seconda, si dee leggere: *X. Kal. Septembris*; ossia, 22. Agosto 674.

NUMERO CCCXLI.

Iscrizione sepolcrale di Lantelmo de' Ribaldi di Cremona, morto nell'

Anno 676. Gennaio 3.

(Dal Dragoni (1)).

HUNC TUMULUM CLARI FIERI FECERE *RIBALDI* (2)
NOBILIS AEQUORUM COGNATIO MAGNA VIRORUM:
ECCLESIAS HORUM SANCTORUM CONSTITUERUNT
VITALIS SIQUIDEM *COSMAE* SIMUL ET *DAMIANI* (3).
EGREGIUS MILES *LANTELMUS* NOMINE DICTUS
HOC JACET IN TUMULO VITA PRAESENTE RELICTUS
QUI *RIBALDORUM* DE MAGNA STIRPE CREATUS
MORIBUS ET VITA SATIS EXTAT GLORIFICATUS.
TUNC ERAT AD FINEM LUX MENSIS TERTIA *IANI* (4)
ISTIUS MUNDI CUM LIQUID IS OMNIA VANI:
DUCENTUM ATQUE DECEM, TUM QUATUOR OTUAGENAE
SUNT ANNI DOMINI SEX ET BIS SEPTUAGENTA (5).

(1) Il Primicerio Dragoni[1] stampò nel 1840 la presente Iscrizione, ch'egli narra vedersi ora incastrata nel muro esteriore a destra, entrando dalla piccola porta nel fianco Meridionale del Monastero prima detto de' Santi Cosma e Damiano, ed oggi di S. Angelo, in Cremona.

(2) *Fecere Ribaldi*. La famiglia Cremonese de' Ribaldi fu già ricca e possente.

(3) *Damiani*. I Ribaldi son creduti fondatori così della men-

1 Dragoni, Cenni Storici sulla Chiesa Cremonese, pag. 334-338.

tovata Chiesa di S Cosma e Damiano fino dall'anno 643, come di quella situatale a fianco, e detta di S. Vitale; poi di S. Geroldo e da ultimo profanata, com'ella trovasi a'nostri dì. Tali due Chiese chiamaronsi *Basiliche* ancora ed *Oratorj*.

(4) *Tunc erat ad finem lux mensis tertia Iani.* A me sembra vero ciò che dice il Dragoni; essersi qui dinotata la fine del terzo giorno di Gennaio 676, quando morì Lantelmo de' Ribaldi; e non già, come altri opinarono, *il terzo giorno innanzi la fine di Gennaio*, cioè il 29 di quel mese.

(5) L' Iscrizione di Lantelmo potè scolpirsi alquanti anni, pochi o molti, dopo la sua morte. Gli Scrittori Cremonesi la dicono condotta in caratteri Longobardi o Gotici, secondo si parlava e scrivea prima del Marchese Maffei. Si scrisse anche dopo lui e scrivesi allo stesso modo anche oggidì; ma non senza grave biasimo d'errore. Poichè i Longobardi non ebbero scrittura d'alcuna sorta e niun proprio loro Alfabeto in Italia e fuori d' Italia; essi non usarono che il Latino, più o meno guasto e svisato, secondo i varj secoli. Ma i Goti aveano il nazionale Alfabeto Ulfilano, che fu in grande onore per l'appunto nel settimo secolo di Lantelmo de' Ribaldi, e molto in uso fra' Goti, stanziati nel mezzo de'Longobardi e nel Palazzo di Rotari.

Or certamente i caratteri dell' Iscrizione Ribaldesca non furono Gotico-Ulfilani; poichè, al dire del Dragoni e de' suoi concittadini da esso allegati, somigliano a' caratteri dei Codici e dell' Iscrizioni del duodecimo secolo. Son dunque caratteri Latini, detti con poca proprietà Longobardi, se con tal parola non si volesse additare il secolo della dominazione Longobarda in Italia: ma falsissimamente chiamati Gotici, quasi a voler esprimere la rozzezza e la deformità delle Scritture.

Che posso io farvi? Continua il mondo a chiamare Gotiche le cose brutte, con manifesta ingiustizia; ed a credere con ingiustizia non minore, che queste bruttezze furono inseguate ai Goti da' popoli della Germania di Tacito. Così fa il Primicerio Dragoni; ed io non prenderò a disputare con lui; ma poichè crede con altri, che i caratteri della nostra Iscrizione somiglino a que' del duodecimo secolo, io non sarò punto ritroso a persuadermi d' essersi allora ella rizzata in onor di Lantelmo

de' Ribaldi, morto nel 676, da un qualche suo lontanissimo nipote nella Chiesa di S. Angelo. Nè in altro modo contrasterò al Dragoni [1], che l'Architettura Gotica venuta fosse di Germania in Italia un sei secoli dopo cessata fra noi la dominazione de' Goti, se non ricordando, che i Goti Ariani per l'appunto poneansi ad edificare Tempj e Chiese in Italia verso la metà del secolo di Rotari e di Lantelmo de' Ribaldi.

Più acuto si mostra il Dragoni, quando egli non si spaventa dell'obiezione solit'a farsi, che Lantelmo, cioè, non era fornito d'alcun cognome, allorchè la vita mancogli. Ma, in vece delle ragioni da lui addotte, o piuttosto de'suoi sospetti per giudicare più antico del secolo undecimo l'uso de' cognomi, basta ricordarsi del cognome degli Arodi, pertinente nel 643 al Re Rotari: basta ricordarsi de' varj cognomi d'ogni altro Re Longobardo nell'Editto e nella Cronica Rotariana per confessare, che Lantelmo, più nobile forse di Rotari, ben potea chiamarsi dei Ribaldi. La Legge de'Bavari [2] non parla forse degli Agilolfingi, degli Hailingi, degli Hennioni, degli Huosi, de'Sagana e dei Throzza? Ed ottimamente osserva il Dragoni, che da un significato in prima onesto la voce *Ribaldi* si travolse indi nei più laidi sensi, co' quali si possa dall' uomo vituperare quanto v' ha di più sconcio e di più abbietto fra le turbe infinite degli uomini e delle donne infami. Non deesi, per accertarsi di ciò, che aprire il Ducange. Dante scrisse, che San Domenico era: » Della fede Cristiana il *Santo Drudo* »: parola, che non ancora nel decimo quarto secolo voltata erasi al peggio.

---

1 Dragoni, *loc. cit.* pag. 335.
2 Storia d' Italia, II. 1218.

NUMERO CCCXLII.

Lettera od Allocuzione di Bertarido Re a Wilfrido, Arcivescovo di York, che andava in Roma.

ANNO 679.

(Da Eddio (1)).

De Britannia inimici tui nuncios ad me mittentes, suis sermonibus salutantes me, *et dona mihi maxima promittentes*, si te subterfugientem, ut dixerunt, Episcopum *angarizarem*, et ad Apostolicam sedem tendentem retinerem; quibus tam nefariam rem renuens dixi:

Fui aliquando in die juventutis meae *exul de patria* (2) expulsus sub *Pagano* quodam Rege Hunnorum (3) degens, qui iniit mecum foedus in *Deo suo Idolo*, ut nunquam me inimicis prodidisset vel dedisset. Et post spatium temporis venerunt ad Regem *Paganum* sermone inimicorum meorum nuncii, promittentes sibi dare *sub jurejurando* solidorum aureorum *modium plenum*, si me illis ad internecionem dedisset.

Quibus non consentiens dixit: Sine dubio Dii vitam succidant, si hoc piaculum facio irritans pactum *Deorum meorum*.

---

(1) Simone Eddio, detto Stefano, nell'ottavo secolo, scrisse la Vita di Wilfrido Eboracense, per la prima volta dal Mabillon [1].

(2) *Exul de patria.* Bertarido degli Agilolfingi di Baviera nacque in Italia nel Regno Longobardo: e questa non era solamente la sua patria naturale, ma la civile altresì, essendosi egli chiamato sempre, come dovea, REX GENTIS LANGOBARDORUM, quantunque molti Bavari tramutati si fossero in Italia con suo avo Gundoaldo e con la Regina Teodolinda.

(3) *Rege Hunnorum.* Bertarido parla degli Unni Avari, presso i quali e' si rifuggì; del che si legga Paolo Diacono.

1 Mabillon, Acta Or. S. Benedicti, in Appendice Tom. IV. Part. I. (A. 1677).

Ego vero, quanto magis, qui Deum verum scio, animam meam pro totius mundi lucro in perditionem non dabo?

NUMERO CCCXLIII.

Lettera di Mansueto, Arcivescovo di Milano, a Costantino Pogonato, Imperator d'Oriente, contro l'Eresia de' Monoteliti.

ANNO 679.

(Dalle Collezioni de' Concilj (1)).

EPISTOLA MANSUETI

EPISCOPI MEDIOLANENSIS

AD CONSTANTINUM IMPERATOREM.

Domino serenissimo atque tranquillissimo, et a Deo coronato, religiosissimo CONSTANTINO *imperatori* MANSUETUS MEDIOLANENSIS, *metropolitanae ecclesiae indignus episcopus, vel universa sancta episcoporum fraternitas, quae in hac magna regia urbe convenit, aeternam in domino salutem.*

Si apicem imperialis fastigii, et infulas sacratissimae potestatis avis et proavis vestris coelitus attributum cognovimus, et pro meritorum actibus ad vos propagatum scimus, dignum est his vos, aequiparare vestigiis, quorum et celsitudinem obtinetis; nec disparilia debent esse instrumenta coelestia, ubi paria possidentur sceptra regalia. AEmulari ergo oportet eorum magisterium, quorum documenta permanent salutaria. Ab ipsis enim rudimentis vita incolitur, cum paternis traditionibus tenaci memoria

---

(1) Mansi, Collectio Nova Conciliorum, XI. 203-206. (A. 1765).

animus delectatur. Et dum praecedentium antiquorum mens callem triverit, a norma aequitatis et justitiae tramite non recedet. Fixis namque gradibus in cunctis vestigiis, qui non per devia aut abrupta aberrat.

Habes quippe probatissime imperator specula, in quibus tuas actiones imaginari debeas. Nam si excellentissimi ingenii Constantini imperatoris, qui ortus sui primordia Christi amori dedicavit, acta recenseamus, qui et auctor Christianae religionis extitit, magno sunt praeconio ejus opera ponderanda. Cujus tempore dum pestifer morbus et omni calliditate grassantior, intollerabilis Arii tyrannidis in Dei ecclesia serpere coepisset, qui tres naturas in sancta Trinitate, hoc est, tres deos ausus est praedicare, amplissimus princeps zelo orthodoxae fidei animatus, congregavit sanctum concilium trecentorum decem et octo sanctorum patrum in Nicaea urbe Bithyniae: in qua sancta synodo nefandae sectae serpentinam malitiam, una cum auctore suo Ario in perpetuo fecit damnari, et aeterna animadversione percelli.

Post cujus damnationem sancti patres regulae formulam de fidei orthodoxae unitate statuerunt, et capitula canonum promulgaverunt: quae nos cum omni veneratione suscipimus. Post haec vero mansuetissimus et tranquillissimus Theodosius imperator Macedonium quemdam*, artis diabolicae versutia deceptum, qui Spiritum sanctum non consubstantialem Deo Patri, sed magis creaturam, impulsu Satanae ausus est praedicare. Tunc vero a praedicto serenissimo Christiano Theodosio principe in regia urbe Constantinopoli centum quinquaginta patrum concilio congregato, perditae audaciae auctorem una cum venenatis suis praesumptionibus anathematis vinculo subdiderunt.

*invenit?

His sopitis, clandestinus hostis suis nefariis machinationibus non sinens pacatam Dei ecclesiam manere, qui sem-

per consociata divellère, et consolidata disperdere consuevit, excitatus est homo peccati, filius perditionis, humanam quidem habens speciem, sed diabolicam gestans imaginem, NESTORIUS quidam CONSTANTINOPOLITANAE ecclesiae magis praedo, quam pastor, qui posuit in coelum os suum, et lingua ejus transiit super terram, in tantae perditionis foveam demersus, ut fastu superbissimo et fretus temeritatis audacia, ausus sit dicere beatam MARIAM non Dei genitricem, sed tantummodo hominis fuisse matrem, et propter duarum veritatem naturam tergiversationem faciens, duas in CHRISTO asserebat esse personas, unam passibilem, et aliam impassibilem. Quod infandum dogma piorum aures non ferentes, congregata est sancta synodus in EPHESINA civitate, ducentorum sanctorum patrum numerus: ubi sanctae memoriae CYRILLUS ALEXANDRINAE ecclesiae praesul, auctoritate sanctae sedis apostolicae praeditus, caput extitit, qui ferventissimo zelo Dei, scuto fidei, et lorica protectus catholicae auctoritatis, haereticae pravitatis inventorem, et assertorem iniquitatis praefatum NESTORIUM cum vipereis commentis perpetuo anathemate condemnavit.

DEHINC vero duo vasa iniquitatis bellantia, DIOSCORUS scilicet ALEXANDRINUS praesul, et EUTYCHES CONSTANTINOPOLITANUS archimandrita, intra venerandos ecclesiae aditus, ut saevus cancer omnia serpere cupientes, simpliciores quosque peste nefariae persuasionis inficere volentes, qui asserebant in domino nostro JESU CHRISTO ante adunationem, duas naturas, post vero adunationem, unam. Tunc a praestantissimo et Christianae religionis amatore MARCIANO imperatore collecta est sancta synodus in civitate CHALCEDONE, sexcentorum triginta patrum veneranda cohors, quibus mediatores fuerunt beatissimi praesulis LEONIS urbis ROMAE missi, quorum auctoritate praedicti DIOSCORUS et EUTYCHES haeretici anathematis sententia perculsi, extra gremium matris ecclesiae catholicae sunt ejecti.

Qui sancti patres in concilio constituti, omni cavillatione haereticae pravitatis abrasa, fidei fundamina statuentes, splendidissimo sermone et elegantia urbanae scientiae symbolum orthodoxae fidei confecerunt, retro patrum vestigia sequentes, tam sancti Nicaeni concilii, quam Constantinopolitani, seu Ephesini primi, quorum sanctionibus Dei ecclesia in toto orbe decoratur. In quibus promulgationibus statuentes, ut si quis supra id, quod ibidem in causa fidei statutum est, addere aut minuere praesumpserit, anathematis vinculo subjaceret.

Demptis his omnibus, deinceps Christianissima Justiniano imperatore, cujus cum nomine et opera micuerunt, existentibus quibusdam qui sanctam Chalcedonensem synodum sub naevo offensionis rejicere inconsideratis vocibus jactitabant: tunc a praefato principe iterato in regia urbe Constantinopoli concilio, congregati sunt CLX venerandi patres; capitula illa, de quibus infamari gestiebant, obloquentes; praedictam Chalcedonensem synodum ab omni suspicione pravi erroris absolventes; tria capitula, pro quibus accusabatur, aperta damnatione fecit ulcisci; ubi et decessorum patrum regulas et formulas sacrae institutionis sequentes, sanctam et immaculatam orthodoxam fidem vivacibus sententiis roborantes, firmissima assertione confirmaverunt.

Ecce, praestantissime princeps, antiquorum patrum statuta, una cum consensu piissimorum imperatorum definita, quae convelli vel infirmari nulla ratione pietas vestra permittat. Nam si sunt qui audacia dialecticae artis inflati, cothurnata cervice, buccis tumescentibus, sinuosis circumitionibus et flexuosis ambagibus, phaleris verborum pompisque sermonum, sua ferali calliditate simplicem fidei rationem convellere, et delegatas a patribus regulas conculcare vel temerare voluerint, eorum inflationibus tran-

quillitas vestra non acquiescat: sed recordamini, qualiter propheta dicit: *Verbum breviatum faciet dominus super terram* *: quod per sanctos apostolos vidimus impletum. Quid enim brevius, quam simplex fidei symbolum ab apostolis institutum, in quo mysticum sacramenti continetur arcanum? Nam si regulas (*fidei*), insignissime imperator, non cum dialecticis, non cum rhetoricis, non cum grammaticis, sed cum ruricolis et piscatoribus dominus posuit rationem, et his tradidit sui secreta consilii, quos et princeps ordinavit, quibus ligandi solvendique tribuit potestatem; nonne vobis videtur, optime imperator, dementissimae mentis esse, qui apostolicas traditiones, et venerabilium patrum instituta depravare festinant?

* Isa. 10.

Nos autem omnes, qui *sub felicissimis et Christianissimis a Deo custodiendis principibus, dominis nostris, praeexcellentissimis regibus Christianae religionis amatoribus* (1), una cum eorum sancta devotione pari tenore et reverentia traditiones sanctorum apostolorum, seu reverendissimorum patrum, qui in supradictis conciliis adfuerunt, omni cum veneratione suscipere, amplecti, defendere, praedicare, praecipue sanctae memoriae Leonis apostolicae sedis praesulis dicta, sed etiam orthodoxos patres, qui per diversa loca zelo Dei ferventes dogmata salutaria nobis reliquerunt; ut venerandae memoriae Gregorius Nazianzenae civitatis episcopus, et Basilius Cappadociae episcopus, et Cyrillus Alexandrinus praesul, et Athanasius eiusdem Alexandrinae ecclesiae pontifex, nec non et Joannes Constantinopolitanus antistes, et Hilarius Pictaviensis episcopus, et omni sapientia clarus Augustinus Hipponiregiensis episcopus, et venerandae coronae Christi confessor

(1) *Christianae religionis amatoribus*. Cioè, Bertarido e Cuniberto.

Ambrosius Mediolanensis ecclesiae praesul, simul et eruditissimus et omni luce conspicuus Hieronymus presbyter, quidquid hi docuerunt, sapuerunt, praedicaverunt, vel defensores extiterunt, nos eorum acta vel statuta omni devotione suscipimus. His delegatis operae pretium duximus, quid nostra fides contineat annectere (1).

(*Segue il Simbolo della fede*).

---

(1) Ho voluto recar intera la Lettera di Mansueto, acciocchè s'abbia un innanzi dello stile d'alcuni Vescovi del Regno Longobardo nel 679, non che degli studj Ecclesiastici di quell'età. Paolo Diacono attribuisce a Damiano di Pavia, d'essere stato l'Autor vero di sì fatta Lettera; ma prima ch'egli divenisse Vescovo di questa città, come osservarono il P. Pagi [1] ed il Muratori [2] contro l'opinione del Cardinal Baronio [3], il quale non volea credere a Paolo Diacono, perchè non ancora nel 679 Damiano sedea sulla Cattedra di Pavia. L'Oltrocchi [4] poi, con miglior fondamento, pensa, che Paolo Diacono s'ingannò; e che Damiano di Pavia non potè nel 679 scriver la Lettera, se non in qualità di Notaro o Segretario del Concilio di Milano, preseduto per l'appunto dall'Arcivescovo Mansueto; Damiano essere stato facilmente l'Autore d'un'altra Scrittura, della quale si parlerà in appresso. Il Montfaucon [5] tocca d'alcune Opere di Mansueto, ma senza dire quali si fossero; insigne Arcivescovo lodato dal Sassi [6], dall'Argelati [7] e dal Tiraboschi [8].

1 Pagi, Ad Baronium, Anno 679, §. V.
2 Muratori, Annali, Anno 679.
3 Baronii, Annal. A. 679.
4 Oltrocchi, Hist. Med. Lag. pag. 607-609.
5 Montfaucon, Bibliot. Bibliothecarum, I. 685.
6 Sassi, Series Archiep. Mediolan. I. 239.
7 Argelati, Bibliot. Script. Mediolan.
8 Tiraboschi, Storia della Letteratura, Tom. III. Lib. II. Cap. 21.

NUMERO CCCXLIV.

Brani di Lettera d'Agatone Pontefice all'Imperator Costantino contro i Monoteliti, *scritta nel Concilio Romano dell'* Anno 679.

(Dalle Raccolte de' Concilj (1)).

DOMINIS PIISSIMIS ET SERENISSIMIS VICTORIBUS, AC TRIUMPHATORIBUS CARISSIMIS FILIIS AMATORIBUS DEI ET DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI CONSTANTINO MAJORI IMPERATORI, HERACLIO ET TIBERIO AUGUSTIS (2), AGATHO EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI.

CONSIDERANTI mihi humanae vitae diversos angores... ......dirigimus (*Constantinopolim*)....ABUNDANTIUM, IOANNEM et IOANNEM....Episcopos, THEODORUM et GEORGIUM......Presbyteros cum IOANNE Diacono et CONSTANTINO Subdiacono Sanctae hujus *Spiritualis matris Apostolicae* sedis, nec non THEODORUM Presbyterum Legatum Sanctae RAVENNATIS Ecclesiae..........

NAM apud homines IN MEDIO GENTIUM POSITOS, et de labore corporis quotidianum victum cum summa haesitaone conquirentes, quomodo ad plenum poterit inveniri Scripturarum scientia, NISI QUOD QUAE REGULARITER A SANCTIS ATQUE APOSTOLICIS PRAEDECESSORIBUS (3) et Venera-

---

(1) Mansi, Collectio Nova Conciliorum, XI. 234-286. In Actione IV. Concilii Sexti Generalis, seu Constantinopolitani III.

(2) *Heraclio et Tiberio Augustis.* Fratelli dell' Imperator Costantino, deposti poscia dal fratello.

(3) *A Sanctis atque Apostolicis Praedecessoribus.* Fuvvi chi dubitò, non avesse voluto Agatone Pontefice accennar in generale con queste parole a' Santi Padri e Dottori della Chiesa Cattolica. Ma egli accennò particolarmente a' Pontefici suoi Predecessori nella Sedia Romana, come si chiarisce per ciò che segue a dir ne' brani da me trasceltì; ed assai più in tutto il corso della sua non breve Lettera. *Vedi* nella seg. pag. la Nota (2).

bilibus quinque Conciliis definita sunt, cum simplicitate cardis et sine ambiguitate a Patribus traditae fidei conservamus.......? Quibus *portitoribus* et testimonia aliquorum Sanctorum Patrum, QUOS HAEC APOSTOLICA CHRISTI ECCLESIA SUSCIPIT, cum eorum libris tradidimus (1) ......ut......ex his dumtaxat *satisfacere studeant*.... quid haec spiritalis mater ac...........

APOSTOLICA CHRISTI Ecclesia credat ac praedicet......

LICENTIAM proinde eis sive auctoritatem dedimus apud tranquillissimum imperium vestrum... simpliciter satisfaciendi.....*ut nihil profecto praesumant augere, minuere vel mutare*, sed traditionem hujus Apostolicae Sedis, ut a *Praedecessoribus Apostolicis Pontificibus instituta est, sinceriter enarrare* (2) ... .

....HAEC est enim verae fidei regula, quam et in prosperis, et in adversis vivaciter tenuit ac defendit HAEC SPIRITALIS MATER VESTRI TRANQUILLISSIMI IMPERII (3), Apo-

---

(1) *Cum eorum libris tradidimus.* Questi libri, come apparisce dalla medesima Lettera, erano l' opere diverse; 1.° Di S. Gregorio Nazianzeno; 2.° Di S. Gregorio Nisseno; 3.° Di San Giovanni Crisostomo; 4.° Di San Cirillo Alessandrino; 5.° Di San Dionigi Areopagita; 6.° Di Santo Ambrosio; 7.° Di San Leone; 8.° Di Santo Agostino.

(2) *Traditionem hujus Apostolicae Sedis, ut a Praedecessoribus Apostolicis Pontificibus instituta est, sinceriter enarrare.* Ecco sciolto il dubbio proposto nella prec. pag. Nota (3).

(3) *Spiritalis matris vestri tranquillissimi Imperii.* Si rinfresca il sangue, pensando, che il Pontefice Agatone giammai non si rimase dal dare a Roma il debito nome di *Madre spirituale* dell' Imperio Bizantino; a malgrado de' furori or aperti ed ora celati, ond'erano compresi contro Roma i successori d'Acacio; a malgrado degli orgogli Costantinopolitani, e delle scellerate avarizie degli Esarchi, saccheggiatori di Laterano; a malgrado degli scelleratissimi comandamenti de' Greci Augusti, che trae-

stolica Christi Ecclesia: quae per Dei Omnipotentis gratiam a TRAMITE APOSTOLICAE TRADITIONIS NUNQUAM ERRASSE PROBABITUR, NEC HAERETICIS NOVITATIBUS DEPRAVATA SUCCUBUIT.....secundam divinam pollicitationem......PETRE, PETRE, *pro te rogavi ut numquam deficiat fides tua. Et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos*..........

UNDE et *Apostolicae memoriae* meae parvitatis praedecessores, *dominicis doctrinis instructi*, ex quo novitatem haereticam in CHRISTI immaculatam Ecclesiam CONSTANTINOPOLITANAE Ecclesiae praesules introducere conabantur, numquam neglexerunt eos hortari, atque obsecrando commonere, ut a pravi dogmatis haeretico errore, SALTEM TACENDO, desisterent (1)........

---

vano di Laterano il Santo Pontefice Martino prigioniero nella Tauride. Gli Ariani di Rotari, gli adoratori della *Vipera* di Romoaldo Duca non erano tanto infesti a Roma quanto questi Bizantini.

(1) I pochi brani, che piacquemi recitare di questa insigne Lettera, preordinaronsi da me alla trattazione di quel che dirò intorno ad Onorio I.° in una *Dissertazione* particolare. L' insigne Pontefice fu *anatemizzato* dal Terzo Concilio Constantinopolitano, al quale i Legati d'Agatone presentarono la Lettera Pontificia, che fu tradotta in Greco, e letta nella *Quarta Sessione*. Il P. Harduino [1] dice, che sì fatta Lettera d'Agatone, Papa, riesce d' una Latinità diversa da quella d' una Copia della stessa Lettera, pubblicata [2] secondo un antichissimo *Apografo* della Biblioteca de'Gesuiti di Parigi da quel dotto Raccoglitore.

1 Harduini, Conciliorum, III. etc. (A. 1714).
— Et Apud Mansi, XI.-234.

2 *Harduin. Ibid.* Et Apud Mansi, XI.

NUMERO CCCXLV.

Brani di Lettera dello stesso Agatone Papa, de' Vescovi Longobardi e d'altri Vescovi del Concilio Romano, celebrato nell'

Anno 679.

(**Dalle Collezioni de' Concilj (1)**).

Piissimis Dominis ...... Constantino magno Imperatori, Heraclio et Tiberio Augustis................

.... Perfecta vero scientia, *si ad verae pietatis scientiam redigatur*, sola est veritatis cognitio: *si ad eloquentiam saecularem*, non aestimamus *quemquam temporibus nostris reperiri posse*, *qui de summitate scientiae* glorietur: quandoquidem *in nostris regionibus diversarum gentium* (2) *quotidie aestuat furor, nunc confligendo, nunc discurrendo ac rapiendo.* Unde tota vita nostra solicitudinibus plena

---

(1) Mansi, Collectio Nova Conciliorum, XI. 286-316. Il P. Arduino [1] afferma, che questa sia un'antica Traduzione di tal Lettera dal Greco; e che un' altra simile Traduzione si trovava nella Biblioteca del Collegio Parigino de' Gesuiti. Su tal fondamento i dottissimi Ballerini [2] scrivono essersi perduto l'*Originale* Latino d'Agatone Papa e del Romano Concilio del 679: non aver noi per *Originale* se non il testo Greco, in cui fu voltata la Lettera nel Sesto Concilio Generale Costantinopolitano. Sì fatte cose non mi sembrano per verità ben dimostrate; nè veggo perchè avvenuto non fosse proprio il contrario; ma il poter lasciarle in dubbio giova non poco all' intendimento della mia *Dissertazione* sopra Onorio I.°

(2) *Diversarum gentium.* Non si tratta solamente de' Longobardi, ma eziandío degli Sclavi o Slavi e degli Avari, che romoreggiavano intorno all' Italia.

---

1 Harduini, Conciliorum, III. etc. et Apud Mansi, XII. 286.

2 Ballerini, De Potestate Summorum Pontificum et Conciliorum Generalium, Cap. V. §. 1. (A. 1766).

est, *quos gentium manus circumdat*, et *de labore corporis victus est*, eo quod pristina Ecclesiarum sustentatio paulatim per diversas calamitates deficiendo succubuit.

Et sola est nostra substantia fides nostra: cum qua vivere summa est gloria: pro qua mori, lucrum aeternum est. Haec est perfecta nostra scientia, ut terminos Catholicae atque Apostolicae fidei, QUOS USQUE ADHUC APOSTOLICA SEDES NOBISCUM ET TENET ET TRADIT, tota mentis custodia conservemus ....

(*Segue il Simbolo della fede*).

Hanc igitur merae Catholicae atque Apostolicae confessionis regulam, et *Sanctum Concilium*, *quod in hanc* Romanam urbem *servilem vestri Christianissimi imperii* (1) sub Apostolicae memoriae Martino Papa convenit (2), praedicasse synodice, ac constanter defendisse, *omnes nos, quisquis ubique est, humillimi Ecclesiarum Christi Antistites, cognoscimus*....... ut et veritas adhuc in ancipiti positis clareat...... et zizaniorum genimina spirituali falce....... abscindantur.

Quorum auctores extiterunt Theodorus Pharanitanus, Cyrus Alexandrinus, Sergius, Pyrrhus, Paulus et Petrus Constantinopolitani..........................

Praeterea satisfaciendum est nostro exiguo famulatui

(1) *Urbem servilem vestri augustissimi Imperii*. La deplorabile soggezione di Roma verso Bizanzio è qui adombrata con parole, che ora possono sembrar troppo abbiette; ma che in realtà non sono più ree di quelle, che tutto giorno adopransi fra noi, quando affermiamo d'essere *umilissimi e devotissimi* servitori di qualcuno.

(2) *Sub*...... *Martino Papa convenit*. Accennasi al Concilio Romano del 649. *Vedi* prec. Num. 318.

apud SERENISSIMORUM DOMINORUM NOSTRORUM CLEMENTIAM (1), pro tarditate missarum ex Concilio nostro personarum, quas dirigi per suam *augustissimam Sacram* (2) vestrum piissimum fastigium jussit. Primum quidem, quod numerosa multitudo nostrorum usque ad *Oceani regiones* extenditur, cujus itineris longinquitas in multi temporis cursum protelatur. Sperabamus deinde de BRITANNIA THEODORUM confamulum atque Coepiscopum nostrum, magnae insulae *Britanniae* Archiepiscopum *et philosophum* (3) cum aliis .....ad nostram humilitatem conjungere..... et maxime, quia *in medio gentium*, tam LONGOBARDORUM, quamque SCLAVORUM, nec non FRANCORUM, GALLORUM et GOTHORUM, atque BRITANNORUM, plurimi confamulorum nostrorum esse noscuntur, *qui et de hoc curiose satagere non desistunt, ut cognoscant quid in causa Apostolicae fidei peragatur* (4)..............................

Nos autem, licet humillimi, summis viribus enitimur, ut CHRISTIANI VESTRI IMPERII RESPUBLICA, in qua beati

---

(1) *Serenissimorum Dominorum nostrorum clementiam.* Chi erano i *Serenissimi padroni* de' Vescovi radunati nel Concilio Romano del 679? Non essendo tutti sudditi de' Longobardi, parlarono indistintamente i Padri del Concilio all' Imperator Bizantino ed a' suoi fratelli Eraclio e Tiberio, Augusti, scusandosi dell' aver indugiato a spedire i Legati.

(2) *Per augustissimam sacram.* Così appellavansi, *Divali* o *Sacre*, le Lettere scritte ne' maggiori affari dagl' Imperatori.

(3) *Theodorum......magnum Archiepiscopum et philosophum.* Di questo Teodoro, che nacque Greco e diventò Arcivescovo di Cantorbery, son piene l' Istorie del settimo secolo.

(4) *Ut cognoscant quid in causa Apostolicae fidei peragatur.* Dall'ultima Brettagna e dalle più remote regioni dell' Europa Cattolica gli sguardi volgevansi a Roma, centro dell'unità, per intendere ciò che ivi si decretava sulle controversie della fede.

PETRI Apostolorum Principis sedes fundata est, cujus auctoritate OMNES CHRISTIANAE NOBISCUM NATIONES venerantur et colunt, per ipsius Beati PETRI Apostoli reverentiam, OMNIUM GENTIUM SUBLIMIOR ESSE MONSTRETUR (1).

PERSONAS autem de nostrae humilitatis ordine praevidimus dirigere ad vestrae.....fortitudinis vestigia, *quae omnium nostrum*, idest *universorum* per SEPTENTRIONALES vel OCCIDUAS REGIONES Episcoporum suggestionem, in qua et *Apostolicae nostrae fidei* confessionem praelibavimus, offerre debeant, NON TAMEN TANQUAM DE INCERTIS CONTENDERE, SED UT CERTA ET IMMUTABILIA COMPENDIOSA DEFINITIONE PROFERRE: suppliciter obsecrantes, ut, vestro......... *imperio favente*, HAEC EADEM OMNIBUS PRAEDICARI, ATQUE APUD OMNES VIM OBTINERE JUBEATIS (2)...................

SUSCIPERE itaque dignamini, piissimi Principum, *a no-*

---

(1) *Christianae nobiscum nationes venerantur.....ut (Sedes Beati Petri) omnium gentium sublimior esse monstretur.* Non fu priva di coraggio tra le mura di Roma questa pubblica professione mandata in iscritto all' Imperator Bizantino intorno alla preminenza della Chiesa Romana su quella di Costantinopoli, e sovra ogni altra della Terra. Se Costantino Pogonato mostravasi ora ossequioso al Pontefice Romano, i Bizantini Patriarchi non omettevan giammai di nudrire l'ambizioso pensiero del loro universale dominio sopra Roma e sopra tutti i Vescovi.

(2) *Atque apud omnes vim obtinere jubeatis.* Qui gli esili e poveri Vescovi delle regioni d' Italia sottoposte così a' Longobardi come a' Greci Bizantini alzano l' Apostolica lor voce, che non temea di fallire, perchè confortata dall'autorità di San Pietro. Il Concilio non mandava Legati all'Imperatore per disputar sulla fede Cattolica, ma per promulgare in Bizanzio la fede tenuta da San Pietro e da' suoi successori, alla qual diceano d' inclinarsi concordi gli animi tutti de' Vescovi nel Concilio Romano.

stra humilitate directos Episcopos (1)....cum solitae tranquillitatis clementia......sicut magni COSTANTINI ......
...THEODOSII......MARCIANI............

QUI (*Marcianus*) sacrum illum tomum amplexus (*est*) Apostolici viri Papae LEONIS, quem Beatus PETRUS APOSTOLUS VERBIS EJUS EDIDERAT (2)...........

QUICUMQUE proinde Sacerdotum haec, quae in hac nostrae humilitatis confessione continentur, nobiscum sinceriter praedicare desiderant, ut NOSTRAE APOSTOLICAE FIDEI CONCORDES.....ut spirituales fratres et Coepiscopos nostros suscipimus. Qui vero haec confiteri noluerint, UT INFESTOS CATHOLICAE ATQUE APOSTOLICAE CONFESSIONI, PERPETUAE CONDEMNATIONIS REOS ESSE CENSEMUS (3).......

---

(1) *A nostra humilitate directos Episcopos.* I Vescovi erano spediti a Costantinopoli nel nome tanto del Pontefice Agatone quanto dell' intero Concilio, che all'autorità di lui rendeva ora sì splendide testimonianze.

(2) *Petrus Apostolus verbis ejus ediderat.* Più magnifica d' ogn'altra è questa, che San Pietro servito si fosse della lingua di San Leone il Grande, Autore della famosa Lettera a Flaviano.

(3) *Perpetuae condemnationis reos esse censemus.* Ecco riprovati ed *anatemizzati* gli autori ed i sostenitori delle opinioni lontane da quelle, che ora si diffinivano in un Concilio, convocato e preseduto da un Pontefice Romano in Roma. Non vi era luogo perciò ad altro esame sulla controversia dei *Monoteliti*, rigettati omai dal seno della Chiesa Cattolica. Pietro, dicevano i cento venti cinque Vescovi del Concilio, a cui era stata promessa l' infallibilità nelle cose concernenti a' dogmi della fede, avea parlato per bocca di Agatone, come avea fatto dianzi per quella di San Leone il Grande. Non rimaneva dunque se non che i Legati del Concilio Romano pubblicassero in Bizanzio il Decreto e la diffinizione contro il *Monotelismo*.

I brani da me trascelti del Concilio Romano gioveranno alla mia *Dissertazione Onoriana.*

SOTTOSCRIZIONI DE' VESCOVI AL CONCILIO ROMANO. STILE DELLA LETTERA SINODICA DEL 679.

Hanno un bel dire cotesti Vescovi; non erano così balordi ed ignoranti, come a lor piaceva dire, volendo notare l'iniquità del loro tempo e la sventura di vivere in mezzo a' Barbari d'ogni sorta. Ma più Barbari di tutti erano gl' iniqui ed avari Greci, che affliggevano Roma e la Sedia di San Pietro, sebbene ora per breve spazio comparisse più benigna la natura del Bizantino Imperator Pogonato. E crederei volentieri, che o Damiano di Pavia o Mansueto di Milano fossero stati gli Autori anche di questa Seconda Lettera contro il *Monotelismo;* tanto lo stile riesce simile a quello della precedente Lettera composta nel Concilio di Milano. Io torno perciò al mio argomento, e ripeto di non aver potuto le Leggi di Rotari e di Grimoaldo esser dettate nell'orrido stile, in cui da'Copisti del Codice di Cava e di Vercelli si tradussero sì fatte Leggi, anzi si travestirono. Egli è impossibile, che Rotari e Grimoaldo non avesser chiamato a comporle prima i Goti Ariani e poscia i vinti Romani più istruiti fra'Cattolici, nè dissimili a Damiano ed a Modesto. Il Regno Longobardo non mancò giammai di tali uomini, per quanto v' andasse crescendo tutto giorno la barbarie. Or giova sapere quali Vescovi di quel Regno intervenuti fossero al Concilio Romano del 679. Questa volta registrerò senza interruzione i lor nomi, secondo trovansi nel Concilio; e prima i nomi d' ogni città certamente Longobarda nel 679; poscia gli altri de' luoghi d'incerta signoría.

I. Vescovi di città certamente Longobarde nel 679.

1.° Barbato di Benevento: 2.° Decoroso di Capua: 3.° Giovanni d'Otranto, nuovamente conquistata da Romoaldo, Duca di Benevento: 4.° Germano di Taranto (*Idem*): 5.° Felice di Spoleto: 6.° Felice di Camerino: 7.° Floro di Foligno: 8.° Giovanni d'Ascoli Piccna: 9.° Adriano di Rieti: 10.° Floro di For-

cone : 11.° Clarenzio di Valva : 12.° Mansueto di Milano : 13.° Giovanni di Bergamo : 14.° Donato di Lodi : 15.° Anastasio di Pavia : 16.° Valentino d'Acqui : 17.° Desiderio di Cremona : 18.° Graziano di Novara : 19.° Desiderio d'Ivrea (altri, ma senza niuna verisimiglianza, dicono *d'Ipporica* in Calabria); 20.° Giovanni di Genova : 21.° Deusdedit di Brescia : 22.° Audace di Tortona : 23.° Benenato d'Asti : 24.° Benedetto d'Alba : 25.° Bono d'Albegna : 26.° Teodoro di Vercelli : 27.° Rustico di Torino : 28.° Giovanni di Ventimiglia : 29.° Severo di Luni : 30.° Eleuterio di Lucca : 31.° Mauriano di Pisa : 32.° Sereno di Populonia : 33.° Reparato di Firenze : 34.° Valeriano di Roselle : 35.° Cipriano d'Arezzo : 36.° Vitaliano di Siena : 37.° Marciano di Volterra : 38.° Maurizio di Soana : 39.° Agnello di Bolsena : 40.° Teodoro di Chiusi.

(***Seguono i Vescovi soggetti al Metropolitano Cattolico, non allo Scismatico, d'Aquileia***).

41.° AGATHO, Episcopus Sanctae Ecclesiae AQUILEIENSIS Provinciae ISTRIAE. (Non dice AUSTRIAE, ch'era Provincia de' Longobardi).

42.° **BENENATUS OPITERGIENSIS ISTRIAE.**

43.° **URSINUS CENETENSIS ISTRIAE.**

44.° **PAULUS PATAVINUS ISTRIAE.**

(Il De Rubeis [1] legge ALTINENSIS, non PATAVINUS).

45.° Giovanni di Salerno : 46.° Piacenzo di Piacenza : 47.° Maurizio di Reggio : 48.° Pietro di Modena : 49.° Grazioso di Parma.

Sembra, che il Di Meo [2] volesse insinuare di non essere Otranto posseduta da' Longobardi nel 679, perchè il suo Vescovo Giovanni disse appartenere alla Provincia de' Bruzj quella Chiesa : ma i Vescovi del Concilio additarono il nome delle loro Ecclesiastiche Provincie, il quale non mutavasi tosto dopo i mutamenti delle dominazioni civili. Così odonsi nella stessa Radunanza i Vescovi di città certamente dell'Austria Longobarda, quali erano Altino (se non Padova) ed Oderzo e Ceneda nel 679, chiamarsi Vescovi della Provincia Romana d'Istria. Otran-

1 **De Rubeis, Mon. Aquil. Col. 306.**
2 **Di Meo, Annali, II. 135.**

to nel 758 era città Longobarda, e vi si rifuggì Liutprando, Duca di Benevento: presa indi e ripresa da' Greci Bizantini. Ma or conviene fermarsi alla condizione d'Otranto nel 679 dopo la conquista, che Romoaldo, Duca di Benevento, fece di Taranto e della Tarentina Provincia nel 671.

II. Vescovi di luoghi forse Longobardi nel 679.

1.° Agnello di Fondi? 2.° Diodato di Formia? 3.° Aurelio di Nola? 4.° Giovanni di Norcia? 5.° Benenato di Perugia? Quanto a Bonifacio di Todi, Amatore di Blera, Grazioso di Sutri, Teodoro di Nepi, Teodoro d'Ameria, Barbaziano di Polimarzo, Deusdedit di Narni, egli è certo, se io non m'inganno, che tali città stavano in mano de' Romani e non dei Longobardi nel 679, sebbene dianzi avesser potuto esser prese o saccheggiate da' Barbari. Di ciò si vedranno a mano a mano le pruove nel presente Codice Diplomatico; e massimamente nell'Atto de'confini fra Todi e Spoleto nel 760.

I nomi de'Vescovi, che tutti chiamavansi *Longobardi* nell'*Indicolo* (*Vedi* Num. 303. 346), son tutti Romani: e sebbene vi fossero stati Preti di sangue puramente Longobardo, come Cataldo di Cremona del 650, pure non s'è scoperta fin qui, per quanto m'è noto, alcuna traccia dell'esservi stati Vescovi di razza Longobarda fino al 679. Or i Vescovi di *sangue Romano* erano *Longobardizzati*: altrimenti sarebbero stati *Aldj* e servi e privi di *guidrigildo*: il che si dee tenere per assurdo negli Ecclesiastici.

NUMERO CCCXLVI.

*Giuramento de' Vescovi, contenuto nell'*Indicolo *del* Libro Diurno *in Roma* (1).

Anno 679.

---

(1) Ho già riferito le parole di tal giuramento secondo l'additato *Indicolo* nel prec. Num. 303: » Hunc *Indiculum* sacramento *posui supra corpus tuum*, Beate Petre ».

Chi può dubitare di non aver i Vescovi del Regno Longobar-

do scritto un tal giuramento e postolo sul Corpo di San Pietro in Roma dopo il Concilio così del 649 (*Vedi* prec. Num. 318) come del 679. Ma in questo più assai e meglio che non nel primo poteron giurare di voler conservare la pace fra' Romani ed i Longobardi, essendo morto Rotari, e regnando Bertarido.

NUMERO CCCXLVII.

Due Ravennati domandano di concedersi loro in enfiteusi alcune terre del Cesenate, spettanti alla Chiesa d'Aquileia.

ANNO 681? Marzo 1.

(Dal Conte Fantuzzi (1)).

IN nomine Dei Salvatoris nostri IESU CHRISTI a vobis Reverentissimis Defensoribus S. AQUILEIENSIS Ecclesiae (2)

(1) Il Conte Marco Fantuzzi [1] fu il primo a trarre dal Codice Trevisano questa Carta, che il P. Dom. Maria Pellegrini [2] registrò sotto il Numero Terzo nell' Indice da lui pubblicato delle Scritture contenute in quel ricco tesoro Trevisaneo, ma senza notar gli anni della nostra, e contento d'affermare, che la *data era singolarissima.* Ed in verità l'Indizione *decimaterza*, ricordata nella Scrittura, non risponde che al 685, quando l'Imperator Costantino era già morto. Laonde il Fantuzzi ottimamente collocò sì fatta incerta data nel 681; l'anno, cioè, nel quale i due Augusti Eraclio e Tiberio qui nominati perdettero la dignità, e fu loro, se credi a Teofane, mozzato il naso dopo il 16. Settembre.

(2) *Defensoribus Aquilejensis Ecclesiae.* Io ricordai questa Carta così nel Discorso [3] come nell'*Osservazione* XI al Documento Num. 65; e ne trassi un esempio delle possessioni conservate nel Romano Imperio dagli abitatori del Regno Longo-

1 Fantuzzi, Monumenti Ravennati, VI. 263. (A. 1806).

2 Pellegrini, Indice Trevisaneo, Nel Giornale Padovano d'Italiana Letteratura, Tomo XVII. in 8.° Padova (A. 1807).

3 Discorso de'vinti Romani, §. CIX.

uti nobis PARSINO glorioso *Praefecturio*, seu MASTALLO

---

bardo. Tal era il Metropolitano d'Aquileia. Qui non debbo tacere, che un tal titolo prendevasi ancora dall'Arcivescovo della Romana Isola di Grado: voglio dir così dal Cattolico, risedente in Grado, come dallo Scismatico stanziato veramente, dopo i tempi d'Onorio I.° (*Vedi* prec. Num. 298), in Aquileia. » Uterque dice il De Rubeis [1], se gerebat pro AQUILEIENSI, ac sibi » iura in totam Metropolim vindicabat ». Così avvenne certamente fino al 649, allorchè Massimo si condusse al Concilio Romano (*Vedi* prec. Num. 318), e non vi s'avrebbe potuto condurre se non in qualità di Cattolico, cioè di Prelato vivente in Grado. In quell'anno regnava Rotari, avverso a' Cattolici, e favoreggiatore, come osservò lo stesso De Rubeis [2], degli Scismatici d'Aquileia, suoi sudditi.

Le cose affatto eransi mutate quando si celebrò in Roma l'altro Concilio del 679. Agatone vi comparve anche in qualità di Cattolico, cioè di Gradense; ma sotto il Cattolico Re Bertarido venne meno il fiato agli Scismatici d'Aquileia, che dopo il giro di pochissimi anni cessò al tutto, regnando il suo figliuolo Cuniberto. » Quamquam (così anche scrive il De Ru- » beis [3]) Honorii I. aetate Scisma illud omnino extinctum non » est, Schismaticorum tamen aestus deferbuit: et quae primum » pertinacia fuerat, annorum decursu imperitia facta ».

Noi non abbiamo più il Catalogo accurato degli Arcivescovi Scismatici d'Aquileia Longobarda, sì come lo abbiamo de' Cattolici Gradensi. E però il De Rubeis nega di volersi confidare ad un Catalogo, dove si ricordano i soli Fortunato e Felice con due Giovanni, da' tempi d'Onorio sino al 698 [4]. Volentieri perciò accetto l'opinione del P. Pagi [5], secondo la quale avrebbe Agatone, Arcivescovo Aquileiese del 679, seduto, dopo la celebrazione del Romano Concilio, non solamente in Grado, isola già

---

1 De Rubeis, Mon. Eccl. Aquileiensis, Col. 307-310.
2 *Id. Ibid.* Col. 310.
3 *Id. Ibid.* Col. 308.
4 *Id. Ibid.*
5 Pagi, Ad Baronium, Anno 698, §. XIV.

Mag. illustri (*Militum?*) Locare jubeatis rem juris S. vestrae Ecclesiae idest *Casale* cui vocabulum est Libia que et parva vinea habere videtur simul et Surricula ubi fuit pauca vinea *que nunc in desertis rejacent* (1) seu Pretu-

---

di rifugio contro i Longobardi, ma eziandio in Aquileia e negli altri luoghi della Diocesi, pertinenti al Regno Longobardo; il che non dovea riuscir malagevole pel favore di Bertarido. Lo stesso avvenne agli Arcivescovi Milanesi, fuggiti dapprima in Genova, e tornati poscia dopo lunga stagione in Milano. I Difensori della *Santa Chiesa Aquileiese*, a' quali si legge indiritta la petizione del 681, sarebbero stati dunque preposti a tale Officio dall'Arcivescovo Agatone di Grado e d'Aquileia; sedi ricongiunte, ma per breve ora, dopo molta età. Essi perciò tacquero d' essere *Aquileiesi dell'Istria*, come Agatone qualificato s'era con altri Vescovi nel Concilio Romano del 679. Le reliquie dello Scisma durarono tuttavía, e più d'un Vescovo si mantenne saldo nell'ostile proposito fino al 698: allora tutti ritornarono all'unità della Chiesa Romana. Il successor d'Agatone, che al De Rubeis [1] parve doversi poter chiamare Giovanni III.°, ricadde nella contumacia dello Scisma in Aquileia Longobarda; indi ordinossi Cristoforo Arcivescovo in Grado. I Vescovi di Como, di Verona, di Mantova, di Concordia, di Vicenza, di Belluno e d'altre città dell' Austria Longobarda sembrano all' Oltrocchi [2] essere stati gli ultimi a riconciliarsi; astenutisi perciò dall' andare in Roma nel 679.

(1) *In desertis rejacent.* Da queste parole, se non vado errato, sorge un gran lume a chiarir i fatti esposti nella precedente Nota. Le terre (o tutte od in parte), onde si domandava l'*enfiteusi* da Parsino e Mastallo del 681; a cagione delle contese tra due, che prendevano il titolo d'Arcivescovi Aquileíesi, favoriti l'uno da'Longobardi e l'altro dagli Esarchi di Ravenna; erano state abbandonate al tutto, ed ora giaceano deserte. Prima cura d'Agatone Arcivescovo, non più escluso dalla sede antica d'Aquileia nel Regno Longobardo, fu di dar queste terre a chi

---

1 De Rubeis, Mon. Aquil. Col. 310.
2 Oltrocchi, Hist. Med. Lig. pag. 613.

RIANO....... et alia ad latus ex alia parte *Casale* q. v. PRETURIANUS vel CERVIANUS sitorum si inventus fuerit q. subscripte loca constituta sunt territorio CESENATE tenendum colendum *meliorandum* q. in advenientibus decem et novem hoc est in die Kalendarum Martiarum *presentis tertie decime indictionis* ita ut sane inferamus in luminaribus S. Vestre AQUILIENSIS Ecclesie singulis quibusque annis pensionis nomine auri solido uno *trians*.

UNDE si placet hec oblatio libellorum nostrorum unum a duobus libellis pari tenore prescriptis manu vestra subscriptis suscipere dignemini.

SI q. vero pars contra hos libellos intentaverit det *pars parti fidem servanti* pene (*poenae*) nomine auri solidos duodecim manentes hos libellos nihilominus in sua firmitate.

IMPERANTIBUS Dominis nostris piissimis perpetuis Augustis CONSTANTINO Deo jubente majore Imperatore *anno septimo decimo post Consulatum* ejusdem tranquillitatis anno primo HERACLIO VERO (*sic*) et TIBERIO a Domino conservandis ejus fratribus anno duodecimo die Kal. Martiarum. RAVENNE.

FLAVIUS PARSINUS in Dei nomine *Praefecturius* hos libellos a nobis factos sicut superius legitur m. propria subscripsi.

FLAVIUS MASTALLIUS in Dei nomine illustris hos libellos a nobis factos sicut superius legitur manu propria subscripsi.

FINIS.

---

le migliorasse (*ad meliorandum*). Così promisero di fare Parsino e Mastallo.

NUMERO CCCXLVIII.

Fondazione di Farfa per opera del* Guargango *Tommaso di Morienna.

ANNO 681 ?

(**Dalla Cronica Farfense** (1)).

QUIA post obitum Beati viri Sanctissimi LAURENTII (2), a LANGOBARDIS *circumquaque interfectis effugatisque habitatoribus*, locus ipse (PHARPHAE) desolatus, et in solitudinem redactus, atque *per multa annorum curricula sine habitatore permansit* (3); scilicet donec a GALLIA MAURIGENA Provincia (4) vir vitae venerabilis veniens Presbyter

---

(1) La Cronica di Farfa, scritta nell'undecimo secolo da Gregorio Catinese [1], l'Autore del Gran Registro Farfense, non avendo fermato propriamente l'anno della venuta di Tommaso dalla Morienna, mi lascia libero di parlarne sotto il presente 681. Il Mabillon [2] ed il Muratori [3] trattarono di tal fondazione, che attribuirono al 683.

(2) *Sanctissimi Laurentii.* Non appartengono a' tempi del presente Codice Diplomatico le geste, vere o false, di questo San Lorenzo, creduto Vescovo e nativo di Siria. Molti ne scrissero, ma più copiosamente degli altri Monsignor Marino Marini [4], Prefetto degli Archivj Segreti Pontificj, e nipote dell'illustre Autore de' *Papiri Diplomatici.*

(3) *Per multa annorum curricula..... sine habitatore permansit.* La trista fama delle prime crudeltà de' Longobardi e della vasta solitudine da essi creata in Italia si mantenne viva nelle tradizioni popolari, e se ne ripeteva l'eco lontana per bocca d'uno de' più nobili ed alti Longobardi, qual fu Gregorio de' Conti Catinesi.

(4) *A Gallia Maurigena Provincia.* Tommaso, ristoratore

---

1 Gregor. Catinensis, Chronicon Farfense, Apud Muratori, Sc. Rer. Italic. Tom. II. Part. II. Col. 327-328. (A. 1726).

2 Mabillon, Annales Benedictini, Lib. XVII. Cap. 20.

3 Muratori, Annali, Anno 683.

4 Marino Marini, Serie Cronologica degli Abati di Farfa; Roma in 4.° (A. 1836).

Thomas ad sepulcrum Domini demoraretur, ubi...... hoc secundo coepit Monasterium, et restauravit...... ***circa annos plus minus*** **dclxxx, et Indictione viii.........**

---

del caduto Monistero di Farfa, quantunque la Morienna fosse stata sempre annoverata ne'tempi d'Augusto fra le regioni d'Italia, spettò al Regno di Borgogna come la Valle di Susa, ceduta da'Longobardi a'Franchi. E però Tommaso era un *Guargango* o straniero al Regno Longobardo. Tali furono altresì alcuni de' successori di lui: *Guargangi* simili a' primi Abati di Bobbio.

NUMERO CCCXLIX.

Conferma de' beni donati da Faulone e dell' Oblazioni al Monastero di San Frediano di Lucca da Felice, Vescovo di quella città.

Anno 685? Gennaio 20. (1).

(Dal Bertini (2)).

† *Exemplar.* Et ideo nos Felix gratia Dei Episcopus una cum Presbiteri vel Diacones seo Cliro abitatoris Civitatis istius nostre Lucensis qui subter subscripturi sunt: Unde promittimus tibi Babbino Abbas, vel Monachorum tuorum, ut firmiter inibi in Monasterio Sancti Fricdiani resedire debeatis, et ut superius legitur, pro anima vel genera-

---

(1) Su questa data *Vedi* l' ultima Nota.

(2) Il Muratori [1] avea cavata la presente Carta *ex ditissimo Archiepiscopali Archivo Lucensi*: ristampata poscia dal Brunetti [2]. Ma il Bertini [3] tornò a pubblicarla; e più intera, che non avea potuto darla il Muratori. Le parole, che mancano in questo, si metteranno fra virgolette.

1 Muratori, Ant. M. AEvi, V. 367. (A. 1741).
2 Brunetti, Cod. Diplom. Toscano, I. 417. (A. 1806).
3 Bertini, Memorie e Documenti per la Storia di Lucca, IV. 272-298. e l'Appendice, Num. 32. pag. 63-64. (A. 1818).

tionem jam dicti FAULONI (1) orare diveatis tam vos, vel qui post vos fuerent, qui digne peragere valeant in eodem loco Sanctorum Dei. Et numquam nos eadem pecuniam, quot inibi obtulet *sepedictus* FAULO umquam ullo tempore a nobis retragendum est ad aliam Ecclesiam, aut ad alium Sacerdotem, nisi qui ibidem Abbas fuerit, et quem volueret sicum (*secum*) adiberet ipsi fruatur in onorem Domini et elemosinarum fueret, eo quot (*eo quod*) pro opes fidelium ipsas *siscellas* (2) offerta est. Et si Abbas de hanc luce migratus fuerit et dormierit cum patribus suis..... naci (*et Monaci*) ipsi eligerent sibi Abbatem ordinandum, ipsum sibi Abbatem debeant ordinare. Reliquias vero dandas de ipsum corpus Sanctum *ad consilium Episcopi* (3) sine vigilia tenendum Abbati cum monaci suis, et nihil adgra-

(1) *Iam dicti Fauloni*. Dice il Bertini, che la Copia presente dell'Atto non è intera, perchè Faulone qui nominasi per la prima volta, e pur si dice d'essersene parlato già dianzi *più volte* (*sepedicti Fauloni*). Ma due furono gli Atti, che soprapposersi l'uno all'altro; quel di Faulone andò perduto, nè a noi rimane se non la conferma, fattane dal Vescovo Felice. Soggiunge il Bertini [1], che la Carta è dimezzata, perchè non contiene le sottoscrizioni di tutto il Clero Lucchese, le quali non doveano mancar nell'*Originale* di Felice, Vescovo.

(2) *Siscellas*. » Non mi è riuscito, dice il Bertini [2], di trovar » questo vocabolo in niun Glossario: ma è chiaro che significhi » un *donativo* ». Contento di ciò, non ho fatto altre ricerche.

(3) *Ad consilium Episcopi*. Non si tratta qui d'un Concilio, che dal Vescovo si dovesse intimare, come credè il Brunetti [3]; ma sì del consenso o della licenza del Vescovo intorno al darsi o no le Reliquie, come con invitti esempj dimostrò il Bertini [4].

1 Bertini, *loc. cit.*, pag. 281-282.
2 *Id. Ibid.* pag. 276.
3 Brunetti, *loc. cit.*, I. 417.
4 Bertini, *loc. cit.*, pag. 279.

vetur quoquo tempore neque ab Episcopus, neque ab ullo Sacerdotem, nisi tantum per unumquemquem annus semel *in Alba* ad omni Sacerdotis *unum prandeum faciendi* (1), sicut consuetudo fuit Ecclesie illius. Et hoc addimus in hanc paginam, si quiscumque homo Dei fueret, sibe hominem, seu equus, vel bovem, aut terra, vel mancipium tam movile quam imovile quidquid ibidem offertum fueret in potestatem illius Abbati sint (2), qui in eodem loco reservire videtur. Et regula custodiendum, vel monachorum consuetudinem, et ordinem sanctum tenendum in » Abbati sint » potestatem; et numquam nos Felix Episcopus, seu cun» ctis Sacerdotis nostris, vel Clirus contra hanc cessionis » nostrae cartulam » quandoque ire presumat; nec nos, nec qui post nos venturis sunt, quia quot bene disponitur, et ligibus roboratur oportum est perennis, et futuris temporibus permanire. Et si quis contra hanc discritiones nostre cartulam ire presumserit Dei incurrat periculum sicut Iudas traditor, qui se laqueo suspide, et ad judiciali reverentia reatus recidat. Et cum summa dulcidenem, et desideria Domini colendum Petronaci filio nostro scrivendam dictavimus et manibus nostris subscripsimus ut perpetuis temporibus stavilitum persistere dibeant.

Actum in Civitate Lucense sub die tertiodecimo Kalendarum Februariarum per Indictione tertiadecima (3). Regnante

---

(1) *Unum prandeum faciendum.* Di questi desinari *Vedi* il prec. Num. 333, nella quale s' odono apprestati non a' Monaci, come que' di San Frediano di Lucca, ma sì a' Canonici ed al Clero di Cremona.

(2) *In potestatem illius Abbati sint.* Le larghezze di Faulone dirizzaronsi non solo a' Monaci di San Frediano, ma sì alla Chiesa, ch' egli avea preso a ristorare, come ben presto vedrassi nel seg. Num. 352.

(3) *Indictione XIII.* L' Indizione decima terza non corrispon-

Domnis nostris Pertharit, et Cunipert viris excellentissimis regibus, anno felicissimis regni eorum tertiodecimo, et quinto, per Indictione subrascripta feliciter.

Ego Feli V. B. (*venerabilis*) gratia Dei Episcopus ubic Cartole cesionis nostre postea mihi relectum est, consensi et subscripsi.

Ego Iohannacis V. V. Arcipresbiter.

Ego Clarus V. V. Presbiter.

Ego Teuderacis V. V. Presbiter.

Ego Candidus Presbiter.

Ego Geminianus V. V. Presbiter (1).

---

de col terzo decimo anno di Bertarido, nè col quinto di Cuniberto. Havvi dunque un error nella Copia Lucchese, quantunque antichissima; o il Vescovo Felice tenne altri modi nel numerar gli anni de'due Re, per cagioni, che ci rimangono ignote. Io per ora non vo' entrare in una più sottile ricerca.; e lascio stare, non senza dubitarne, l'anno 685, segnato dal Muratori e dal Bertini. Brunetti segnò l'anno 684. *Vedi* le Note Cronologiche del seg. Num. 352.

(1) Egregiamente dal Bertini s'illustrano i riti Ecclesiastici del 686, spettanti al culto delle Reliquie, alle Regole Monastiche, alle salmodie, a' digiuni, a' desinari e conviti Religiosi ed all' immunità concedute con Privilegj Vescovili a' Monasterj. Non credo esser mio il debito d'entrare in queste materie nel Codice Diplomatico.

NUMERO CCCL.

Testamento d' Eriprando, Duca di Cremona, *con un legato in favore delle Chiese di Santa Maria Maggiore, e di San Michele in Borgo di quella città.*

ANNO 685. Maggio 18.

(Donata dal Conte Morbio (1)).

CHARTA LEGATI favore SCE MARIE, et Basilicae SCI MICHAELIS DE BURGO.

---

(1) Sempre più cresce l'importanza ed il valore delle Carte Cremonesi, donate dal Conte Morbio. Ecco un testamento nel bel mezzo de'Longobardi; ed eccone autore un Duca. Di qualunque nazione Germanica si fosse costui tra quelle, che abitavano il Regno Italico di Bertarido e di Cuniberto, Eribrando Duca di Cremona certamente non era uno de' vinti Romani. Fu padre di Witiprando. Io crederei volentieri, che costoro uscissero d'una famiglia Bavarica, venuta o con Teodolinda o dopo in Italia. Ma niuno de' Bavari avrebbe ardito, regnando Rotari ed appena pubblicato l' Editto, scrivere un testamento nel Regno Longobardo; e molto meno scriverlo in favor delle Chiese de' Cattolici. Nel prec. Num. 337 dubitai, non le generosità di Giovanni Buono in favor della sua Chiesa di Milano fossero state contenute in una donazione, anzichè in un testamento: qui ogni dubbio mi è tolto; nè si può mettere in forse, che la scrittura del Duca Eriprando nel 18. Maggio 685 non fosse stata un testamento, sì come nel 999 disse Leone Diacono.

Fu questa novella costumanza favorita dalla conversione pressocchè universale de' popoli componenti la nazione Longobarda in Italia, durante la signoría del Re Ariberto I.° degli Agilolfingi, che dee tenersi pel principale istromento di tali conquiste della Cattolica fede (*Vedi* prec. Num. 330). Con la nuova fede mutaronsi non pochi degli usi Germanici, e cominciò l'Editto di Rotari a crollare in molte parti. L'esempio dato dal Romano Giovanni Buono, Arcivescovo Milanese, si diffuse tra'Longobardi; e diè i principj a quella serie infinita delle do-

In nomine Dei, et Sci Michaelis principis militiae coelestis patroni Regnantes gloriosissimi domini nostri Pertharith, et Chunibert viri excellentissimi reges anno regni eorum decimo quinto, et octavo (1), die vero jovis

nazioni e de' testamenti a pro delle Chiese, *per rimedio dell'anima.* Non bisogna per altro dimenticare ciò che scrissi altrove [1]: » I testamenti, che sono indizio della maggiore civiltà non » della maggior virtù d'un popolo, ignoravansi al tutto appo » i Bavari, sebbene più civili assai d'altri Barbari. Solo si per» mettevano in favor della moglie al marito, il quale morisse » non avendo figliuoli nè figliuole, nè nipoti nè pronipoti, nè » altri parenti (*donatione*, seu Testamento [2]) ».

O che il Duca Eribrando fosse un Cattolico antico di Baviera, od un Longobardo convertito a' tempi d'Ariberto I.°, il suo testamento del 685 si fondava sulle disposizioni della Legge Bavarica, fatta scrivere da Teodorico, Re de' Franchi e figliuolo di Clodoveo. » Si quis *liber*, comanda la Legge de' Bava» ri [3], voluerit et dederit res ad Ecclesiam *pro redemptione* » *animae suae,* licentiam habeat de portione sua, postquam » cum filiis suis partiverit. Nullus eum prohibeat, non Rex, » non Dux, nec ulla persona habeat potestatem prohibendi ei ». Ma io non credo, che quel figliuolo di Clodoveo non fosse stato l'Autore della permissione di donare *per rimedio dell'anima*: opera piuttosto del Re Dagoberto nella susseguente riforma, ch' e' fece delle Bavariche Leggi a' tempi di Rotari: secondo la quale, simiglianti larghezze poteronsi da indi in qua recare ad effetto per mezzo di donazioni soltanto, non di testamenti.

(1) *Anno regni eorum decimo quinto et octavo.* Questi sono i veri anni de' due Re Bertarido e Cuniberto, rispondenti all' Indizione decima terza. Ciò dimostra fra le altre ragioni l'autenticità della Carta Cremonese; pregio, che manca nella Lucchese del prec. Num. 349; quantunque non si possa muovere alcun dubbio sulla sincerità dell' *Originale* d' essa, che si è perduto. Ma della Carta Lucchese riparlerò nel seg. Num. 352.

1 Storia d' Italia, II. 1217.
2 Lex Bajuvariorum, Titulus XIV. Cap. IX. *De eo qui sine liberis moritur.*
3 *Ibid.* Tit. I. Cap. 1.

decima octava mensis mai indicione decima tercia. Ego HERIPRANDUS *Dux ista* civitate CREMONE filius gloriosus memorie HILDEBRANDUS *item Dux* (1) *ista civitate presens presentibus* dixi. Dum homo a Xro conditus vixit in hoc seculo semper de vita sua incertum vixit quia mors advenit sicut fur, et latro: ideoque ego qui supra HERIPRANDUS *Dux* provideo de rebus meis hordinare ut mors paratum inveniat..........

OMISSIS quae ad rem nostram non faciunt sequentia notanda sunt.

ITEM *provideo ordinare* (2) ut jam dictus WITIPRANDUS filius meus post mortem meam subito teneatur, et obligatus sit solvere beatissimis, et reverendissimis presbiteris, et Diaconis canonicae SANCTE MARIE majoris CREMONENSIS ecclesie *decem libras ponderatas de argento pro fundamentis, et luminaribus* dicte earum ecclesie majoris: et similiter eisdem presbiteris, et diaconis SCE MARIE majoris solvat *quinque soldos bone monete de auro obryziato* (3) pro fundamentis, et luminaribus in basilica BEATI MICHAELIS principis militie celestis patroni.

---

(1) *Hildebrandus item Dux.* Ecco il quinto Duca di Cremona, risultante dalle Carte della Chiesa di Santa Maria: Wolphrit, Alarchit, Liutprando, Eriprando, Ildebrando.

(2) *Provideo ordinare.* Queste sono le due parole solenni, *ordinare* e *giudicare*, con le quali or cominciasi ad additare nelle Leggi e nelle Carte del Regno Longobardo la fazione del testamento.

(3) *Bone monete de auro obryziato.* Le denominazioni Greco-Romane delle monete s' erano da lunga età introdotte frai Longobardi: ma non vuol tralasciarsi di notar la voce, perchè meno comune, dell'*Oro obriziato;* cioè, di quello, che dicevasi *Oro cotto.* Si legga il Marini [1], che ricorda intorno ad esso alcune Carte Farfensi.

1 Marini, Papiri, nelle Note, pag. 322.

Omissis etc.

In qua subter propriis manibus confirmavi, et Alphrido Notario testibusque obtuli roborandam. Acto civitate Cremona *in curte mea* die, et anno supraditis.

Signiphredus, Rachibert, Hilphrit, Walpert, Heribertus, Offrith, Raipertus testes (1).

---

(1) *Testes*. Sette sono i testimoni qui ricordati del testamento Eriprandeo. Il Signor di Savigny [1] ha fatto non poche Osservazioni sul numero de' testimoni adoperati ne' testamenti del Regno Longobardo, quasi elle valessero a dimostrare il suo assunto di non essere mai presso i vinti Romani cessato il *pubblico uso* del nativo lor Dritto; e che però *pubblico* e da valer in lor pro innanzi ad un Longobardo Tribunale fosse riuscito il Gius de' testamenti. Ma basta la presente Carta Cremonese a dimostrare i difetti di tal dimostrazione. Il *privato uso* de' testamenti fra le domestiche mura non si è mai posto in dubbio da niuno; ed anche gli *Aldj* ed i servi di *sangue Romano* poteano farne uno privato e clandestino, al quale i suoi figliuoli e congiunti avessero spontaneamente obbedito; tanto se si trattasse delle sostanze pertinenti al peculio *Aldionario* ed anche servile de' testatori, quanto se gli *Aldj* ed i servi disposto avessero del lor Patrimonio situato nelle Provincie dell'Imperio Romano. In questo secondo caso, i testamenti, non permessi ad alcuno dall'Editto di Rotari, aveano tutta la lor forza legale, fuori del Regno Longobardo.

Ma dal 22. Novembre 643 al 18. Maggio 685 non appena eran trascorsi quaranta due anni, che già un Duca Longobardo, a dispetto dell'Editto di Rotari, facevasi ad imporre le sue volontà con un testamento. Che altro può dedursi da ciò, se non che i costumi e le Leggi si mutarono in Italia dopo Rotari? Che la nuova Dinastia de' Re Bavari, quantunque non tenera de' testamenti, ad altro segno torcea i pensieri e gli usi de' Longobardi? E che costoro velocissimamente si venivano trasformando in un popolo diverso affatto dall'antico? Il dritto successorio di

---

1 Savigny, Hist. du Droit Romain, II. 144-145. (A. 1839).

Roma, di Venezia, di Napoli e di Ravenna cominciò ad imitarsi da'Barbari; ed il *rimedio dell'anima* persuase i cuori, propagando efficacemente i bisogni e le consuetudini d' arricchire le Chiese con gli Atti d'ultima volontà. Simili effetti nacquero adunque da una cagione opposta del tutto a quella, che immaginarono il Muratori ed il Montesquieu ed il Savigny: dell'essersi da' vinti Romani conservato per la benevolenza o pel dispregio de' vincitori Longobardi l' uso del Romano Dritto nel Regno Barbarico.

Niuno deve apporre al Signor di Savigny d'aver ignorato le volontà d' Eribrando, Duca Cremonese nel 685. Ma s' egli le avesse conosciute, un possente raggio di luce sarebbe disceso dall'alto a guidarlo nelle sue ricerche sulla Storia de' testamenti Longobardi. La primiera distinzione fra' civili ed i Pretorj dell'antico Dritto Romano era stata da Giustiniano abolita in quanto al numero de' testimoni; e sette, per le disposizioni di quell'Imperatore, se ne richiedeano a render valido e solenne un Atto d' ultima volontà, quanti per l' appunto qui veggonsi non dirò sottoscritti nell' *Original* testamento del Duca Eribrando, ma notati sol per memoria ne' brani di quella disposizione, de' quali nel 999 il Diacono Leone fe' un caro dono alla posterità. Non credeva Leone, che un tal dono fosse d' un sì gran momento quanto egli è daddovero, poichè ci sono, sua mercede, aperte le vie a penetrare con piè sicuro negl' intimi seni della vita Longobarda, ed a scorgere le cagioni del gran mutamento introdotto nell' Editto di Rotari. Non da una Catedra o da qualche Scuola di Dritto Romano, collocata in Pavia od in Milano, e non da'Giudici d'un Tribunale assiso, per quanto parve al Savigny, od in quelle od in altra città del Regno Longobardo, apprese il Duca Eribrando, che Giustiniano Imperatore avesse imposto d'adoperarsi ne' testamenti un numero di sette testimoni; ma si lo apprese da ogni Prete di *sangue Romano*, ascritto alla Chiesa di Santa Maria in Cremona; lo apprese da ogni Prete anche di *sangue Longobardo*, incardinato nella medesima Chiesa. Tale nel 650 era Cataldo, il figliuolo del Duca Liutprando

✝ LEO DIACONUS Sancte CREMONENSIS ecclesiae authenti-

(*Vedi* prec. Num. 320). Potea più quel Longobardo Cataldo ignorare le materie del Dritto Giustinianeo comprese nel Dritto Canonico ed utili alle Chiese Cattoliche, tanto più che allor si vivesse nel Regno d'un Principe Ariano ed odiator de' Cattolici? Poteano le cautele spettanti al maneggio dell'Ecclesiastiche faccende aversi a vile dal Prete Grazioso del 666? (*Vedi* prec. Num. 333). Poteano elle non esser care ad un Primicerio Cremonese Cataldo, sebbene uomo Longobardo e d' una stirpe tenuta in pregio da' Re Bertarido e Cuniberto nel 686? (*Vedi* seg. Num. 351).

Or, poichè non può dubitarsi di sì fatte cose, qual mai bisogno stringeva il Duca di Cremona Eribrando ad interrogare nel 685 i Magistrati od i Decurioni, che non v'erano, de'vinti Romani, e non piuttosto i Preti Cattolici di Santa Maria di Cremona, Longobardi o Romani, sulle cautele che questa Chiesa credea necessarie a render valido il legato, contenuto nel testamento? Già tutti vedevano, che a quel testamento resisteva l' Editto di Rotari: ma tutti volentieri seguivano il nuovo costume Barbarico e Cattolico, insinuatosi dopo Ariberto I.° nel Regno Longobardo. Qui tutti debbono confessare, che il Dritto Giustinianeo de' testamenti e del settenario numero de' testimoni si cacciava da se da se nel mezzo de'Longobardi, e che i più nobili e possenti Ottimati Barbarici, tra' quali s' annoverava il Duca di Cremona, davan le mani senza saperlo a procacciar la morale vittoria di Giustiniano sopra Rotari, e de' vinti Romani su' vincitori.

Non per questa vittoria, che tante altre ne prometteva, si mutò il rigore del *Guidrigildo* conceduto da' vincitori Barbarici ad alcuni tra' vinti Romani *patteggiati*, ed accolti nell' *unica cittadinanza Longobarda*: nè per questa vittoria i vinti Romani caduti nella servitù Germanica e nell' *Aldionato* poterono rialzarsi alla dignità di *cittadini Longobardi* se non per mezzo dell' essere affrancati.

Mi piace intanto notare di quali testamenti, sottoscritti da sette testimoni alla Romana, facciasi motto dal Signor V. Sa-

cum hujus TESTAMENTI exemplavi, et sic in eo continebatur sicuti hic scriptum est litera plus minus.

---

gny [1] per tesser la Storia del Romano Gius presso i Longobardi. È dell'anno 774 il più antico testamento, del 777 il secondo; dell'800 il terzo: seguono gli altri dell'814, 839, 850, 853, 853, 870, 871, 879, 885, 885: tutti forniti dal Lupi e dal Fumagalli, e tutti celebrati dopo l'arrivo di Carlomagno in Italia. Ma che giovano questi, quanti pur sono, alla questione Longobarda? La quale consiste nel sapere se Rotari coll'Editto aboli o no il Dritto Romano, dettando una Legge *territoriale* per *tutt' i suoi sudditi?* Bene sta quest' abolizione da lui prescritta, bene sta insieme con la susseguente ristorazione, cominciata sotto Ariberto I.° e compiuta nel 727 da Liutprando; senza che tal risorgimento dell' intelletto Romano menomasse punto e travolgesse i dritti della *cittadinanza Longobarda* e del *guidrigildo*; senza che ne conferisse de'nuovi agli *Aldj* ed a'servi.

Tali *corsi* e *ricorsi* del Romano Dritto, non mai della *Romana cittadinanza* distrutta per sempre nel Regno Longobardo, furono da me narrati pel solo studio sull'Editto di Rotari. Le Carte Cremonesi mi sopraggiunsero indi, e mi dettero l'opportunità di fermare, come qui fermo, le date non solo degli anni e de'mesi, ma eziandio de' giorni, quando apparvero i primi segni della trasformazione, che andò crescendo sempre negli ottanta quattro anni passati tra l'Editto di Rotari e la Legge di Liutprando degli Scribi.

---

1 Savigny, Histoire du Droit Romain, II. 144-145 (A. 1839).

INDICE DE' DOCUMENTI.

PARTE II.ª

PARTE III.ª

OSSERVAZIONI SULL' EDITTO DI ROTARI E SULLA *LOMBARDA*.

ERRORI.	CORREZIONI E GIUNTE.
PREFAZ., pag. XXVI. v. 16. e però Virgilio e Dante favellarono, senza sospettarlo, il *Samscrito*...... *aggiungi*.....	Mentre si stampavano queste parole, mi vien sotto gli occhj un'Effemeride recentissima del 22 Gennaio 1853, ove il Signor Filarete Chasles, dell'Istituto, afferma, essere d'origine *Samscritica* le voci *ambitus* ed *ambitio* de' Latini; ed anche l'altra d'*Ambasciatore*, passata dall' India nella lingua Gotica e Teutonica, poscia nell' Italiana e nella Francese. Me ne rallegro; me ne consolo.
» 29. v. 18. Oltre questa Lettera, San Colombano	Lasciando sì fatta Lettera dell' un dei lati, giova rammentarsi, che San Colombano
» 41. v. 21. di fogli 265	di fogli 265, alcuni de' quali ora mancano, perchè lacerati da ignota mano.
» 138. v. in fine della Nota (44)... *aggiungi*...........	Si veggano le seguenti Note (264) (268).
» 140. v. 1. pe' maschi era il *guidrigildo*)...... *aggiungi*	(Si veggano la seguente Nota (159) e la pag. 527).
» 174. v. 13. in fine della Nota (91). ...... *aggiungi*........	Si vegga intorno allo *Stolesaz* la seg. pag. 440.
» 197. v. 4. era vietata... *aggiungi*	(*Vedi* Note (3) (254)).
» 200. v. 27. (*Vedi* seg. Nota (210).) ...... *aggiungi*.......	e Nota (330).
» 212. v. 26. consacrata erasi a Dio e preso	consacrata erasi a Dio, prendendo
» 260. v. 5. Anzi Rotari, seguitava	Anzi Rotari seguitava
» 285. v. *ult*. (A. 1843).	(A. 1842)).
» 286. v. *ult*. (Nota 3). Tavola Cronologica, etc.	Discorso de' vinti Romani,
» 328. v. 16. gli effetti dell'imitazione Longobarda.	gli effetti della precedente signoria e poi dell' imitazione Longobarda.
» 339. v. 4. giuare	giurare
» 346. v. 25. le Leggi 200 e 201	le Leggi 189, 200 e 201
» 365. v. *ult*. pag. 203	pag. 204.
» 397. v. 15. 224.	225.
» 454. v. 9. 34. S. Marc Vivien	Vivien de S. Martin
» 470. v. 30. (A. 1753).	(A. 1751).

pag. 477. v. 22.	(*Alesensis*). Quello, cioè di Lesina	(*Alesensis*). Quello, cioè di Lesina l'Annotatore di De Meo la crede città di Sicilia verso Trapani (Annali, XI. 266. (A. 1810))
» *Ibid.* v. 23.	Basilicata	Capitanata
» 480.	in fine..... *aggiungi*.......	Boezio di Corne sottoscrisse altresì: Alessandro Di Meo, crede che quegli fosse stato Vescovo di Cronio in Sicilia o piuttosto di Cornu in Sardegna (Annali, XI. 343).
» 489. v. 7.	Ambrosio,	Ambroxio,
» 514. v. 3.	*Caria*	*Carta*
» 537. v. 12.	Piacenza e Parma, Città Vescovili nel 674. *agg.*	(*Vedi* Affò I. 80, 84, 123 par Parma)
» 541. v. 22.	Simone Eddio, detto Stefano,	Eddio, detto Stefano,
» 542. v. 21.	dignum est his vos, aequiparare vestigiis	dignum est his vos eaequiparare vestigiis
» 546.	in fine della Nota (1). *aggiun.*	Il Baronio, seguitato da quasi tutti gli Scrittori, e massimamente dal Bertini, assegna il Concilio Romano al 680. Il Pagi, il Muratori ed il Di Meo l'attribuiscono al 679. Io sto cogli ultimi, sebbene per ragioni diverse in parte da quelle, ch' essi adducono, come dirò nelle Note al seg. Num. 352, e soprattutto nella *Dissertazione Onoriana.*
» 575. v. *ult.*	93	36

» 578, malamente numerata così la pagina; dev' essere 576